STORIA
CIVILE, E POLITICA
DEL REGNO DI NAPOLI

DI

CARLO PECCHIA

DA SERVIRE DI SUPPLIMENTO

A QUELLA DI

PIETRO GIANNONE.

TOMO II.

NAPOLI MDCCLXXVIII.
NELLA STAMPERIA RAIMONDIANA.
Con licenza de' Superiori.

TAVOLA

Delle Dissertazioni, e de' paragrafi contenuti nel secondo Tomo.

INTRODUZIONE.

DISSERTAZIONE I.

Dell' Origine, e del progresso de' feudi in Francia, in Lombardia, in Germania, ed in Inghilterra.

§. XIII.

DIS-

T A V O L A

DISSERTAZIONE II.

Dell' Origine, e dello stato antico de' Feudi in Regno.

§. XXI.

IN-

INTRODUZIONE.

Se tra Filologi, ed Antiquarj taluni si sono studiati di far derivare dalla Storia Santa tutta la Mitologia de' Gentili (*a*); e tal' altri han creduto di ritrovare in Omero tutto lo scibile, fino alla grand' opera dell' oro filosofale (*b*); qual maraviglia è, che la più parte degl' interpetri del diritto Romano, quanto appartiensi a Governo, a leggi, a Magistrati, a Giudizj, abbia riportato a cotesto Popolo conquistatore? Ricercandovi costoro l'Origine de'Feudi, chi l'ha scoverta nel *jus applicationis*, del quale fa memoria Cicerone nel I. *de Orat.* (*c*): altri ne'territorj tributarj, e censuali rilasciati agli uomini di Provincia (*d*): questi negli assegnamenti di terreni fatti a' soldati sul confine dell'Imperio (*e*): quegli ne'beneficj militari accordati a' veterani (*f*); e stato v'è finalmente, chi a vieppiù nobilitarla col pregio di remotissima antichità, l'ha rinvenuta nelle clientele instituite da Romolo (*g*).

(a) *Jo: Marshami Can. Chrit. Egiptiac., Hebraic., & Graec. Jo: Spencerus de legibus Hebraeorum ritualibus, eorumque rationibus. Lucae Cuperi Paratitla Chronologiae, & Hist. Sacrae profanam quae explicat. Amstelodam.* 1771., *Huet. Demonstr. Evang., Encyclop. v. Mytologie.*

(b) Nel 1758. Antonio Giuseppe Pernety Benedettino pubblicò un Opera intitolata: *Tavole Egizinne; e Greche scoverte, e ridotte allo stesso principio, colla spiegazione de' Geroglifici, e della guerra Trojana.* Ivi Omero, Esiodo, Virgilio, Ovidio si fan vedere discepoli d' Ermete: l' assedio di Troja altro non è, che un'operazione chimica: Achille, Ettorre, e gli altri Eroi si scoprono chi un lambicco, chi una storta, chi un fornello, e chi tal altra stoviglia: i loro combattimenti sono tante distillazioni chimiche; e la presa della Città, dopo dieci anni di travaglio, è la composizione dell' oro filosofico.

(c) *Adrian. Turn. advers.*

(d) *Casat. ad lib. 1. Feud.*

(e) *Gotofred. ad lib. 1. Cod. Theod. de terris limit. Lael. Taurell. in Libel. de milit. Latius de Rep. Rom. tit. 1. cap. 2.*

(f) *Haloand. ad nov. Justin. 53., & 93.*

(g) *Budaeus in L. Herennius D. Evict. Zasius post Pratejum in Epit. ad usus Feud. part.2., & in Schol. ad L. 1. de orig. Juris &c.*

Ma tante poi si son fatte ricerche per entro al bujo de' secoli bassi , e tanto vi si è ragionato su da Uomini insigni , che follia sarebbe oggimai il rimettere in campo alcune delle giaddette opinioni , o veramente ricorrere col Connano all'antiche soldurie de'Galli (a) . Non è tuttavia , che con tutto questo nel volersi dare un saggio di Storia feudale, cioè a dire un sunto del Governo politico, e civile di quante Nazioni dopo la caduta dell' Imperio Romano fecero Stato in Europa, non abbiansi ad arrischiar congetture, e molte cose lasciare nell'oscurità, dove nacquero.

Tutte esse Nazioni instituirono il lor Governo dietro a' principj medesimi; ma tra pe' diversi temperamenti, che a tai principj furon dati da prima , e per gli altri, che ricevettero col tratto del tempo; il Governo dell'una venne a diversificarsi notabilmente da quello dell'altra. In questi principj , e fra questi temperamenti bisogna ricercare l'origine , e 'l progresso de'Feudi, così nel generale di tutti , come nel particolare di ciascun Popolo. Riguardo alla generalità la via non è sì malagevole, come per l'addietro; ma dove si venga al particolare, se gli Oltramontani stessi con tutta la multiplice copia d'antichi documenti , e con tutte le gloriose fatiche di tanti dotti Antiquarj, Giureconsulti eruditi , e grandi Filosofanti, sono ancora in forse in molti punti della loro Storia politica , e civile ; che dovrà pensarsi di noi, i quali tanto scarseggiamo di memorie d' antichità , e dove i Feudi sono stati considerati soltanto per quella parte, che appartiene all' uso del Foro ? E veramente i nostri quantunque privi del necessario lume della Storia de'mezzi tempi; pure per quel che riguarda la più parte delle questioni forensi sono riusciti per modo, che i più saggi Oltramontani non han potuto fare a meno di non ammirarne il discernimento. Ma per ciò ch' appartiene al sistema politico feudale del Regno, comechè molte cose siansi dette quà , e là sparsamente , niuno tuttavia , s'ha

(a) *In Comment. Juris Civ. lib. 11. cap. 9. n. 6.*

s' ha tolta la cura di combinarne tutte le parti, ficchè poffa vederfene il tutto infieme, e quindi diftinguere quello in che concordiamo, da quello in che difcordiamo dall'altre Nazioni, ove Feudi furono introdotti.

L'Autore medefimo della noftra Storia civile fe la passò molto fuperficialmente fopra tal punto: e Robertfon, che nell'Introduzione alla Storia dell'Imperador Carlo V. s' è ultimamente fegnalato nel far fervire l'erudizione allo fpirito filofofico per illuftrare una materia cotanto intrigata, ed ofcura per rapporto agli altri Stati d'Europa; quando è venuto a parlare del Regno di Napoli, non ha faputo far altro, che riportarfene feccamente al Giannone.

Di quì è, che in queft' ultimi tempi due valenti Avvocati del noftro Foro credettero di poter fervire alle caufe, ch' avean per le mani col ricorrere, il primo alla giuridizion patrimoniale de' Tedefchi, e l'altro a quella de' Francefi, come fe la Conftituzione politica, e civile di quanti Governi inftituironfi in Europa da i Popoli venutici dal Settentrione ftata foffe in ogni età, e per mezzo a tanta varietà d'avvenimenti in tutto, e per tutto uniforme; ficchè niuna, o quafi niuna differenza paffata fia, nè paffi tra la ragion feudale d'una Nazione, e quella d'un altra: differenza, ch' anche fenza rimontare a' principj, fu per rapporto a noi notata in tanti rincontri da' noftri più avveduti Feudifti.

Or io non trovandomi da una parte d'aver caufe a difendere, ed avendo dall'altra intraprefo a fcrivere della noftra G.C., m' avvidi fin da principio, che per l'intrinfeca conneffione, che paffa fra 'l Governo politico, e 'l civile, malamente farei riufcito nel dar contezza del quando, e del come fu effa G. C. inftituita, del perchè divenne Tribunal fedentario, e molto più della cagione delle fue riforme, e della ragione di effe, fenza entrare nel tempo medefimo a dar conto del quando, e del come furono introdotti i Feudi fra noi, e de' cambiamenti, che di tempo in tempo fi fecero

A 2 nel

nel Sistema feudale riguardato per quella parte, che concerne il politico, donde necessariamente han dovuto seguirne le riforme nel Governo civile.

Perciocchè però una tal discussione fatta nel corso dell' Opera l'avrebbe piuttosto che svilupparla, intralciata; giudicai convenire d'ordinarne ragionamento a parte, contentandomi frattanto d'accennarne alcuna cosa sparsamente, ove esserne potesse di bisogno, col rimettermi circa al di più ad esso ragionamento, che di fare intendea.

Eccomi adunque ad attener la promessa non con una Dissertazione, siccome da principio erami lusingato di poter fare, ma con due, e queste ancora alquanto più estese di quello, che già proposto m'avea. Nella prima delle quali, perchè serva di preliminare alla seconda, si conterrà in ristretto la Storia feudale di Francia, di Lombardia, di Lamagna, e d' Inghilterra; per poi passare nell' altra parte a quella del nostro Regno. Nel che fare, se non riuscirò come vorrei, mi saran di difesa (lasciando stare la propria insufficienza) l'ampiezza, e la gravità della materia, che richiederebbe un' intero volume: l'oscurità, nella quale sono involte parecchie cose; e molto più le poche ore, ch' ho potute spendervi, rubandole all'altre mie quanto nojose altrettanto indispensabili applicazioni. Ciò non per tanto d'un solo errore non chieggo venia, ed è questo, se si trovi, che alcuna cosa io mi dica senza buona ragione, e senza qualche appoggio d' accettevole autorità.

DIS-

DISSERTAZIONE I.

Dell'origine, e del progresso de' Feudi in Francia, in Lombardia, in Germania, ed in Inghilterra.

N annosa quercia s'innalza: l'occhio ne ravvisa di lontano la frondura: s'appressa, e ne vede il tronco; ma ad iscoprirne le radici, forza è di cavare dentro terra. Tale è de' feudi, dice Montesquieu *(a)*. Niuno intanto meglio di lui essendovisi adoperato, l'ha scoverte, ed esposte nel vero lor punto di veduta; soggiunge M. di Jauncourt, copiandone i sentimenti *(b)*; e così anche Robertson *(c)*. Seguiamone dunque le tracce fin dove l'entusiasmo di far la guerra all'Abate del Bosco nol trasporta alquanto fuori di via; giacchè la ragione, e non l'autorità deve essere la guida d'un uomo, che pensa.

§. I.

Del carattere degli antichi Popoli Germani, e primo embrione del Vassallaggio.

Più malviventi, che facciano unione per iscorrere la campagna, scelgonsi un Capo, cui promettono fedeltà, con legge espressa di divider le prede. Se il Capo manca al suo dovere, è deposto, e scacciato via, e forse anche ucciso: se qualche individuo, o non accorre cogli altri nelle fazioni, o si ritira sul meglio, si ha come uno, che tradisca la causa comune; e se nasce contrasto fra essi individui, niuno può torre all'offeso il di-

(a) *Espr. des Loix Liv. 30. Ch. 1.*
(b) *Encyclop. V. Fief.*
(c) *Introd. a l'Histoir. de l'Emp. Charl. V. tom. 2. p. 26. seq, & p. 54. seq.*

diritto di vendicarsi; quando il Capo non si prenda la cura di rappacciargli.

Molte truppe scorrono la campagna: si propone da un Capo qualche impresa, pel cui buon riuscimento non bastano le proprie forze: s'invitano allora gli altri Capi a concorrervi: si uniscono più partite, giuransi fedeltà a vicenda; e per andar di concerto, creansi un Direttor supremo colle leggi stesse, e colle medesime obbligazioni.

Ecco l'immagine di tutti i Popoli barbari, che di tempo in tempo dal fondo della Germania piombarono chi quà, e chi là sul territorio Romano.

A formarsene una giusta idea, convien sapere, che la Germania a que' tempi, e propriamente quella parte di essa, ch' è posta di là dal Reno, altro non era, che un' immensa foresta abitata da diverse razze d'uomini, ciascuna delle quali non avendo nè Città, nè altro luogo murato, dimorava sparsa quà, e là, formando (non altrimenti che oggigiorno i Selvaggi d' America) tante picciole popolazioni; ove ogni famiglia ristretta nel proprio abituro con lingua nazionale appellato *Sala*, separavasi da' suoi vicini per mezzo d'alquanto di terra, la quale coltivar faceasi da' servi; non avendo gl' ingenui altro mestiere, che la guerra, e la caccia; se non che faceano uso di qualche poco di bestiame, anche affidato alla condotta de' servi. Il perchè non aveano difficoltà alcuna di cangiar Paese, quando così fosse piaciuto a' loro Capi. *Nulli certa domus, aut ager, aut aliqua cura: prout ad quae venere, aluntur.* Disse Tacito.

Ogni popolazione divisa per centurie alla militare, avea alla testa più Caposquadra ad elezione del Comune, i quai Caposquadra furon perciò detti da Tacito *Centeni ex Plebe* (a), da' Franchi poi chiamati *Centenarii.* Soprastava a costoro un Ufiziale di milizia, ed insiem Magistrato, che diceasi *Graven*, ed indi *Gravio*, cioè *major natu* (b). Più popolazioni co i loro *Graven* componeano una Tribù, che veniva governata da un *Graven* maggiore, anche ad elezione del Popolo, il qual Capo *Dux*, *Princeps Regionis*, *Senior Populi*, e *Satrapa* fu appellato da i nostri; da che, siccome il recinto di ciascuna popolazione si disse *Vicus*, così il distretto d' una intera Tribù si chiamò *Pagus*, o Re-

(a) *De Reb. Ger. cap.* 13.
(b) *Heinec. Elem. Juris Germ. lib.* 3. *tit.* 1. §. 4. *in notis.*

o Regio (*a*). *Plebs omnis habebat Quot pagos, tot pene Duces, velut unius artus Corporis in diversa forent hinc inde revulsi* (*b*).

Non tutte le Nazioni composte di molte Tribù reggeansi ad un modo. Alcune aveano un Capo supremo, cui davano il titolo di Re, e gliel conservavano nella famiglia, quando non ne abusasse; ma questi piuttosto Magistrato, che Re non potea rimovere, o condannare alcun Satrapa senza un Assemblea de' costui pari; siccome i Satrapi giudicar non poteano i Gravioni inferiori senza il voto degli altri; nè i Gravioni minori alcun del Popolo senza il parere de' centenarj. Anzi nelle cause più gravi, e di Stato chiamavasi a consiglio il Popol tutto. *De minoribus Principes inter se consultant, de majoribus omnes* (*c*).

Altre Nazioni governavansi a Popolo, ed in altre il Governo era più esteso in mano de' loro Satrapi. Ma nel caso d' una spedizion militare creavansi anch' esse un Direttor supremo, che talvolta onoravano col titolo di Re, ma con quella stessissima ristretta autorità, che diansi ho detta (*d*).

Era ciascun del Popolo in libertà di seguire i suoi Capi nelle militari spedizioni; ma ascriveasi a delitto capitale il ritirarsene accettato l'invito; e capitale era parimente il nommai accettarlo. Così il mancar di parola, e l' infingardaggine erano i soli reati degni di morte (*e*). Per gli altri delitti non v' era pericolo nemmeno d' una percossa, o d' un carcere (*f*). Ciascun del Popolo avea diritto di perseguitare fino alla morte, chi l' avesse danneggiato nella persona, nella famiglia, o nella roba; e tutti i congiunti obbligati erano di concorrere alla vendetta; con che veniva ad accendersi una guerra di famiglie (*g*). Se non che i Duci, ed i Gravioni accordando la loro protezione al reo perseguitato, ed esigendone il *fredum*, cioè il *jus protectionis*, l'obbli-

(a) *Caes. de B. G. lib. 6. cap. 23. Tac. cap. 7. & seqq.*
(b) *Leibnit. script. Rer. Brunsvic. tom. 1. pag. 121.*
(c) *Tac. cap. 7.*
(d) *Tacit. cap. 25. Frid. Brum. de Scabinis cap. 2. pag. 280. Herm. Conrig. Differt. de Judic. Reip. Germ. & de Ducibus, & Comit. Germ., Nic. Hertii Notit. popul. Germ. Christ. Thomas. de Jurisdict., & Mag. differentia secundum mores Germ.*
(e) *Caes. lib. 6. cap. 23.*
(f) *Tac. cap. 7.*
(g) *Tac. cap. 21.*

bligavano a risarcire il danno all'offeso, ovvero a combatter seco di corpo a corpo (*a*).

Cotesto danno, se personale, misuravasi in ragion composta della sua gravezza, e della qualità del danneggiato. Tutti per tanto aveano il loro prezzo detto Weregeldo, o sia Guidrigildo. Il valore d'un uomo in dignità era il doppio, ed anche il triplo di quello d'un ingenuo, il menomo che si fosse; ma a' familiari del Re, e de' Satrapi, davasi il prezzo di mezzo: ed era questo il massimo distintivo delle persone; le quali venivano più, o meno rispettate per quello, che più, o meno costava l'offenderle: perciò alla sicurezza delle donne, che non poteano farsi rispettare colla forza, erasi provveduto con un duplicato guidrigildo; ma offendere senza giusta cagione un Capo, cui erasi giurata fedeltà, era delitto capitale, e di Stato (*b*).

Nemmeno l'autorità de' padri si stendea sopra i figli, giunti che fussero all'età da poter essere ammessi in pubblico all'onore dell'armi. *Ante hoc domus partem visos, mox Reipublicae*, disse Tacito (*c*). L'autorità paterna restringeasi nel solo caso di doversi eglino ammogliare; da che non essendo permesso il diredargli, non si reputava ben fatto, che si preparasse all'avo la successione con un matrimonio, che non fosse di suo piacimento (*d*). Le sole donne erano in una perpetua tutela; anzi i mariti poteano col concorso del parentado instituire un giudicio domestico ne' mancamenti delle loro mogli (*e*).

Tutti in fine coloro, che concorsi erano in una spedizion guerresca, aveano diritto alle prede, che dividevansi a forte, avendosi riguardo a' loro Capi, cui toccava maggior porzione.

Or questi Capi, e 'l Re medesimo, se l'aveano, in reggendo Popoli cotanto liberi, quanto ho detto, qual altro vantaggio potevansi promettere, se non quello di farsi amici, e dipendenti i giovani più conspicui, e più prodi? Di costoro chi più poteva, più se ne procurava; obbligandosi vicendevolmente gli uni di proteggere, e di

(a) *Tac. cap.* 12. *Heinec. lib.* 2. *tit.* 18. §. 17. *Montesquieu Esprit des Loix Liv.* 3. *cap.* 2.

(b) *Du-Cange in Gloss. V. componere, & compositio, Heinec. lib.* 2. *tit.* 18. §. 22.

(c) *Cap.* 13.

(d) *Heinec. lib.* 1. *tit.* 6. §. 152., *&* 165., *Ludewig. dissert. de consens. nupt.*

(e) *Tac. cap.* 19. *Heinec. lib.* 3. *tit.* 1. §. 7.

e di rimeritare, e gli altri d' affiftere, e di fervir nobilmente in pace, ed in guerra. *Haec dignitas, hae vires, magno femper electorum juvenum globo circumdari: in pace decus, in bello praefidium* (a). Gli altri del popolo combattevano per la caufa comune: cotefti giovani, che *fideles* da Cefare, e *comites* fi appellarono da Tacito, erano precifamente obbligati per la caufa del loro benefattore. *Cum ventum in aciem, turpe Principi virtute vinci, turpe comitatui virtutem Principis non adaequare. Tum vero infame in omnem vitam, ac probrofum, fuperftitem Principi fuo ex acie receffiffe. Illum defendere, tueri, fua quoque fortia facta gloriae ejus affignare, praecipuum facramentum eft. Princeps pro victoria pugnans, Comites pro Principe* [b]. E quali erano i coftoro ftipendj? Eccolo: *exigunt enim Principis fui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam frameam; nam epulae, & quanquam incompti, largi tamen adparatus, pro ftipendio cedunt* (c). Quefto (dice Montefquieu) (*d*) è 'l primo embrione del Vaffallaggio feudale. *Vocabulum Comes* (foggiunge l' Eineccio) *ipfum exprimit Germanicum Gefell, vel Vaffallum. Probabiliora funt haec omnia, quam quae vulgo de origine feudorum tradunt* (e).

Ecco in fuccinto il ritratto di que'Popoli, che per fervirmi della frafe del lodato Montefquieu, fcefero dal Settentrione a fpezzar le catene fabbricate nel Mezzogiorno, portandovi il lor Governo; che con tutti i fuoi difetti effenziali, fervì poi di bafe alla Monarchia temperata, la migliore delle conftituzioni, ignota per modo agli antichi, che Platone ifteffo, ed Ariftotele neppur feppero concepirne l' idea.

(a) *Tac. cap.* 13.
(b) *Tac. cap.* 14.
(c) *Ibid.*
(d) *Efp. des loix liv.* 31. *Chap.* 2.
(e) *El. J.G. Lib.* 1. *tit.* 3. §. 66. *in notis.*

§. II.

Delle prime invasioni, e de' successivi stabilimenti de' Popoli barbari.

MA venendo a' fatti, il dispotismo, il lusso, l'effeminatezza, ed altre circostanze, che lungo sarebbe il ridire, ammollite aveano, ed isnervate le forze dell' Imperio, allorchè i Barbari, ch' erano a' confini, spezialmente dopo aver disfatto l' Imperador Decio nella Mesia nel 251., incominciarono dal saccheggiare, e dal mettere a ferro, ed a fuoco le Provincie più esposte, riportandone a casa le prede. Quando non ebbero molto che prendere, s' internarono nel Paese, e vi si fermarono; dando luogo ad altri più lontani, e perciò più feroci, d' incominciare ancor essi i loro saccheggiamenti. Si pensò allora d' opporre gli uni agli altri, prendendo a soldo i primi per tenere in freno i secondi; ma ciò servì a disciplinare la ferocità coll' arte, ed a facilitare la caduta d' esso Imperio Occidentale. Che occorre dir' altro? Dalla morte di Teodosio, che seguì nel 395. fino allo stabilimento de' Longobardi in Italia (periodo, che comincia dal Regno d' Alboino nel 569.) una guerra distruttiva accompagnata dalla peste, e dalla fame cangiò interamente lo stato d' Europa: pochi in ciascuna parte di essa rimasti essendovi degli antichi abitatori, e fra costoro appena qualche vestigio della politica, della giurisprudenza, delle arti, e delle scienze Romane (a). I Borgognoni, ed i Franchi nelle Gallie, i Sassoni, i Danesi, i Normanni nell' Inghilterra, i Visigoti in Ispagna, gli Unni nella Pannonia, i Longobardi in Italia; e nelle nostre Provincie, dopo essi Longobardi, i Normanni introdussero Governo, leggi, milizia, costumi, maniere, lingue, vestimenta, e per fino modi di pensare, e di operare nuovi del tutto, ed infino a quel tempo sconosciuti.

§. III.

(a) *Idac. Chron. in Bibliot. PP. vol. 7. Victor. ibid. vol. 8. Procop. Hist. Getic. cap. 18. in Hist. Bysant. vol. 1. Ammian. Marcell. lib. 31. Jornand. de Reb. G. Salvian. de Guber. Dei, Murat. Disser. 21.*

§. III.

Dell' antica polizia de' Franchi nelle Gallie.

QUanto a'Franchi (lasciando stare le prime invasioni, per venire al loro stabilimento nelle Gallie), posciachè Clovi ebbe disfatto Siagrio, e presa Suisson: vinti gli Alemani, ed occupata l' Alsazia: uniti a se gli Armorici, e guadagnato il Paese, ch' è fra la Loire, e la Senna: ucciso Alarico, ed invase le due Aquitanie: fatti assassinare Sigeberto Re de' Franchi Ripuarj, e 'l di lui figliuolo Cloderico, ed insignoritosi del lor Paese, di cui capo era Colonia; e tolti finalmente di mezzo Cararico, e Ragnacario soli rimasti Capi indipendenti d' alcune Tribù; si trovò esso Clovi Sovrano di tutte le Gallie, ed in conseguenza alla testa di tutti i Franchi, e di quanti altri barbari militavano sotto le loro insegne. Or non sarà difficile il figurarsi tutte queste genti scompartite ne' paesi di conquista non altrimenti, che stati lo erano nelle foreste della Germania, vale a dire come un' esercito posto a quartieri d' inverno. Ogni Tribù divisa per ischiere, per torme, e per drappelli colle respettive famiglie alloggiò parte in un tratto di Paese, e parte in un' altro sotto la direzione del proprio Capo di guerra, il quale dalla lingua del Paese medesimo, cioè dalla latina, tolse il titolo militare di *Dux*: titolo, che fin da' tempi della Repubblica davasi a que' Comandanti di prim' ordine, che militavano sotto la condotta d' un Direttor supremo: Così Cicerone l' usò, dove disse (*a*): *Attilius Regulus captus est Duce Xantippo Lacaedemonio, Imperatore autem Annibalis patre Amilcare.*

Gli Uficiali poi subordinati a' Duci, che in Germania appellavansi *Graven*, e che destinati erano a presedere in ciascun villaggio della Germania, da principio non cangiarono titolo; se non che al vocabolo Germanico fu data la terminazione latina, dicendosi *Graviones*, *Grafiones*, *Graphiones*, *Graffiones* (*b*). Ma posciachè dopo il conquisto, d' essi Uficiali gradatamente giusta il lor rango, altri furono destinati al Governo di Città,

 ed

(a) *Offic.* 3.
(b) *Lex Salic. tit.* 34. §. 1., & *tit.* 47. §.2. *Fredegar. cap.* 74.

ed altri di villaggi, gl'inferiori di grado, e subalterni destinati pe' villaggi seguitarono a'chiamarsi Grafioni, e quelli di Città incominciarono ad appellarsi *Comites*: voce, che appresso i Latini valeva a significare i seguaci d'ordine inferiore; perciocchè dessi furono considerati, come seguaci de' Duci, da cui immediatamente dipendeano. Quindi è, che alle volte le voci *Gravio*, *Grafio*, *Graphio*, *Graffio* si trovino usate a significare i Governatori di Città più propriamente detti *Comites*; ed altre volte vagliano a denotare i Giudici di villaggi, altrimenti detti *Centenarii*, e perciò si distinguano da' Conti (a).

Pagus, e *Regio* furono voci usate da Cesare, e da Tacito a significare in Germania l'aggregato di que' meschini villaggi, che tutti insieme formavano l'abitazione d'un intera Tribù, siccome ho detto: servirono poi le voci medesime ad esprimere tutta l'estensione di quel vasto Territorio, in cui ciascuna Tribù stanziava; qual Territorio in alcun tempo, secondo che opina il Piteo (b), comprendea per lo meno dodici Città; e questo per rapporto al Duca tolse il nome di Ducato. *Castrum cum totius Ducatu Regionis*, fu l'assegnamento fatto ad Aureliano uno de' Capi d'esse Tribù da' Clovi, espugnata, ch'ebbe Melun nel 498. (c).

Sede del Duce, o sia Duca, era la Città più conspicua: in ciascuna delle altre eravi destinato un Gravione maggiore, o sia Conte colle respettive centene, e decurie; di soldatesche, e di famiglie, scompartite pe' villaggi sotto la direzione de' Gravioni minori.

§. IV.

Della divisione delle prede, e de' terreni in allodio, e delle obbligazioni de' possessori di quelli.

MA prima di parlare del Governo di questi Ufiziali, conviene far parola della divisione delle prede, e de' terreni frà

(a) *Lex Ripuar. tit. 51. Bignon. ad eam legem, Pithoeus in Glossar. ad Capitul Conring. de Ducibus, & Comit. Germ.* §. 10. *Heinec. Elem. Jur. Germ. lib. 3. tit. 1. §. 4. in notis, Franciscus de Roye de Missis Domin. par. 1. cap. 5.*

(b) *Petr. Pithoeus in advers. subsec. lib. 1. cap. 8.*

(c) *Greg. Tur. lib. 1.*

frà tutte le famiglie componenti il Popolo conquistatore.

Quanto alle prede, sembra indubitato, che fossero divise per via di sorti. Ecco un fatto, che servirà anche a far vedere, come ristretta fosse a que' tempi l'autorità de' Capi di Tribù, e del Re medesimo. Fra i sacri vasi portati via nel saccheggiamento d'una Chiesa fatto dall'esercito di Clovi, uno ve ne fu di straornario peso, e grandezza. Il Vescovo per mezzo d'alcuni suoi deputati s'indirizzò al Re, il quale impose loro di seguirlo a Soisson; ove nel dividersi il bottino, Clovi richiese, che per soprappiù della sua porzione gli si desse quel vaso; ed avvegnachè gli altri tutti sussenvi condiscesi; suvvi nondimeno un soldato così arrogante, che percosso quel vaso d'un forte colpo di scure: Voi, disse bruscamente al Re, altro non avrete, che quello, che vi darà la sorte (*a*).

Che anche così praticata si fosse la divisione de' terreni, potrebbe dedursi dal vocabolo *alode*, o sia *allodium*, che si fa derivato dalle voci Tedesche *an*, e *los* significanti terre ottenute a sorte (*b*). Checchè ne sia però, certo è, che non vi fu famiglia, che avuti non avesse, oltre al luogo, ove abitare, terreni in pieno dominio, *& jure optimo maximo* (*c*).

Nella legge Salica al titolo *62. de alode* si distinguono due spezie di terre, altre che si dicono *aleu*, *alode*, ed altre *salicae*. Alle prime si vuole, che succedano così i maschi, come le femmine: dalla successione delle seconde s'escludono affatto le donne. Ora si è disputato fra' dotti, quali fussero le terre saliche. L'Eccardo tenne, che tai terre fussero gli orti, o giardini annessi alle case; da che la casa in lingua Teutonica appellavasi *sala* (*d*). Lo Struvio, e l'Eineccio portarono opinione, che fossero quelle terre, che a differenza delle terre allodiali per ispezial privilegio non erano soggette a contribuire alle spese della guerra (*e*). L'Abate di Vertot (*f*) seguito dagli Autori della Storia Universale Inglese (*g*) è di parere, che avendo Clovi invase

(a) *Greg. Tur. lib. 2. cap. 27. Aimoin lib. 1. cap. 12. Robert. Hist. Char. V. tom. 2. p. 26.*

(b) *Vakteri Glos. German. V. Allodium, Du-Cange V. Alode.*

(c) *Heinec. p. 3. cap. 9. §. 3.*

(d) *Ecc. ad eam legem.*

(e) *Struv. de Allod. Imp. §. 7. Heinec. lib. 1. tit. 18. §. 422. in notis Elem. Juris Germ.*

(f) *Dissert. Critiq. de l'establissement de la Monarchie Franc.*

(g) *Istor. mod. traduz. di Nap. vol. 23. tom. 1. cap. 4. p. 8., & 9.*

vase le Gallie con venti, o al più ventiquattromila Franchi Salici; le terre, che a costoro furono assegnate, si appellassero saliche, cioè tenute secondo l' antica consuetudine de' Franchi Salici, vale a dire facendovi sempre succedere i maschi ad esclusione delle femmine; ma che ciò non per tanto fussero esse terre soggette al peso della guerra, non altrimenti che gli allodj.

Checche ne sia di ciò, il certo si è, che i Franchi non ispogliarono interamente i naturali del Paese nè della libertà, nè della roba. Vi trovarono essi Franchi gli uomini liberi, e vi trovarono i servi: agli uni lasciarono la libertà, e parte ancor della roba; da che nella legge Salica si dice: *Si Romanus homo* (così chiamavansi i naturali del Paese) *possessor, idest qui res in Pago, ubi commanet, proprias possidet* (a). Stabilirono però, che il Veregeldo d' un di costoro fosse di cento soldi, la metà meno di quello d' un Franco ingenuo, o d' alcun altro barbaro, che vivesse *Salica lege* (b): stabilimento, ch' obbligò gli antichi abitatori delle Gallie ne' Paesi, ove una tal legge avea luogo, a lasciare a poco a poco di vivere *jure Romano*, ed a confondersi col Popolo conquistatore (c).

I servi rimasero, o addetti alla gleba, siccome lo erano; o furono sottoposti a' tributi per testa d' uomo, o si sottoposero a' censi servili per via d' investiture ignobili, e livellarie (d). Il che deve intendersi con distinzione; poichè gli ultimi non doveano, se non que' servigj ignobili, che patoviti aveano nel contratto livellario: i tributarj non doveano, che 'l tributo per testa, ch' era una spezie di servitù: del resto gli uni, e gli altri avean peculio, e famiglia, con certa dipendenza, come quella degli affrancati. Crebbe poi infinitamente il numero de' servi fra le tante rivoluzioni, e guerre domestiche (e).

Ma quali furono le obbligazioni de' possessori di liberi allodj? Da principio la sola ascritta alla milizia sembra, che stata fosse la Nazione conquistatrice; ma tosto vi furono obbligati tutti i possessori di beni allodiali; i quali per tal effetto furono esentati da ogni tributo per testa, e da ogni censo servile. *Si quis de*

(a) *Lex Sal. tit.* 43. §. 7.
(b) §. 7. *&* §. 1. *eodem tit.*
(c) *Esprit. des Loix liv.* 28. *chap.* 4.
(d) *Esprit. des Loix liv.*30. *chap.*13. *ad* 15. *Orig. della G.C.lib.*1.*cap.*38.
(e) *Fredeg. ad ann.* 600. *Esprit. des Loix liv.* 30. *chap.* 11.

de capite suo bene ingenuus sit, & in buletico publico censitus non est: son parole d'una formola di Marculfo (*a*). Tenuti dunque erano soltanto o a servire personalmente in guerra, ovvero a contribuire alle spese, che v' occorreano a misura de' mansi di terra, che possedeano: e fuori di ciò somministrar doveano l'occorrente al Re, ed a' Messi Regj ne' loro viaggi, e nelle loro dimore, colle respettive genti, e truppe di seguito; quali pesi spiegavansi co' nomi di *paratum*, *mansionaticum*, e *fodrum*, e tal volta anche abusivamente co' vocaboli di *census*, e di *vectigal* (*b*). E finalmente obbligati erano a concorrere in tutti i doni annuali, che si stabilissero in pubblica Assemblea della Nazione.

Da un capitolare di Carlo M. dell' 812. (*c*), e dall' editto *apud Pistas* dell' 864 (*d*) si viene in chiaro, del come andassero in quel tempo scompartiti tai pesi tra i possessori di beni liberi; e meglio si ravvisa in una Constituzione di Lodovico II. promulgata nell' 867. (*e*).

Non v'era famiglia d'uomini liberi, nè possessore d'allodio, che fosse esente dal servigio militare, e dalle spese, che v'abbisognavano per cavalli, e per vetture. Imperciò furono distribuiti i villaggi per centene con alla testa i loro Centenarj, o sieno Grafioni di villa (*f*). Chi colla chiamata non era pronto a constituirsi sotto le insegne, incorrea nella pena di soldi 40., che appellavasi *heribannum*; ed ove non fosse in istato di pagarla, dovea farne lo sconto in servigj personali ignobili (*g*). Lotario accrebbe tal pena fino alla confiscazione di tutti i beni (*h*); e quando si trattasse di difender la Patria da un' invasione, correasi rischio ancor della vita (*i*). Che più? Abbandonare il campo, anche terminata la spedizione, senza un general congedo, che diceasi *heriliz*, era delitto di Maestà (*k*).

§. IV.

(a) *Lib. 1. form. 19. Pithoeus in Glos. ad leg. Sal.*
(b) *Esprit. des loix d. liv. 30. chap. 15. Du-Cange in Gloss.*
(c) *Apud Baluz.* (d) *Capit. 27.*
(e) *Apud Baluz.*
(f) *Capit. anni 595. apud Baluz. de Roye loc. cit.*
(g) *Greg. Tur. lib. 5. cap. 26., & lib. 7. Cap. 42. Capit. anni 844. apud Baluz. Du-Cange in Gloss.*
(h) *Apud Murat. antiq. Ital. tom. 1. par. 2. p. 353.*
(i) *Ll. Long. lib. 1. tit. 17. §. 1.*
(k) *Ll. Long. eod. lib. 1. tit. 14. §. 15.*

§. IV.

De' Duchi, e de' Conti Franchi, e de' bassi Grafioni.

PAssando ora al Governo, perciocchè siccome avverte il Pufendorfio *(a)* sarebbe ridicolo il mettere nel rango medesimo quanti han portato lo stesso titolo in ogni luogo, ed in ogni tempo; fa mestiere por mente al carattere de' Duchi, e de' Conti Franchi in que' primi tempi, per confrontarlo poi con quello o ottenuto, o usurpato ne' tempi posteriori.

Il titolo di Duca in tempo del conquisto, e per più secoli appresso rappresentava un Capo di Tribù, o sia un grande Ufiziale militare, civile, e politico della Nazione, destinato a governare un Pago, una Regione, un Ducato (ch'era lo stesso); ed a governarlo con autorità molto maggiore di quel che si facessero i capi delle Tribù nella Germania. Colà era libero a ciascuno l'arrollarsi sotto l'insegne del loro Capo: nelle Gallie tutti gl'ingenui erano tenuti ad accorrere ad ogni chiamata, ed a somministrar l'occorrente per la guerra a misura degli allodj, che possedeano. Avea il Duca diritto di eleggere i Conti in tutte le Città a se sottoposte, e di obbligargli poi a venirsegli ad unire ad oste in ogni occorrenza col seguito delle respettive centene, per quindi portarsi a formare l'esercito comandato dal Re in persona. Esercitava la suprema Magistratura con una Corte composta di Pari, e d'altri Giudici inferiori, ed in conseguenza perseguitava, e puniva i rei inappellabilmente; e quando luogo dovesse darsi a composizione secondo le leggi, accordava loro la sua protezione per assicurargli dalle vie di fatto; e sì obbligavagli a concordarsi cogli offesi, o a combattere giudizialmente: esigendo per tal protezione il *fredum*, ch'era a que' tempi il più rimarchevole di tutti i proventi fiscali. Ma questo è poco: le regalie tutte, i villaggi, i boschi, le foreste colle loro cacce, i laghi, ed i fiumi co' loro porti, passaggi, pescaggioni, mulini, ed altre macchine da acqua, ed i terreni colti, ed incolti co' respettivi servi della gle-

(a) *Juris nat. lib.* 1. *cap.* 1. §. 18.

glebba, cenſuarj, o tributarj che fuſſero, qualora non apparteneſſero in proprietà ad alcuno, o riſervati non fuſſero al patrimonio regale, uſufruttuavanſi dallo ſteſſo Duca; ed intendeaſi per uſufrutto, non già una ſervitù ſull'altrui, giuſta le leggi Romane; ma un quaſi dominio, giuſta il coſtume Germanico, che ſarà da me ſpoſto a ſuo luogo. In ſomma era il Duca un Regolo nel ſuo Ducato (*a*). In fatti Ennodio in parlando de' Duchi, che ſceſero in Italia con Teodorico Oſtrogoto, gli appella Re (*b*).

Devo ſolo ſoggiungere, che i Re ordinariamente riſervavanſi due terze parti del fredo per antico ſtabilimento della legge Salica (*c*); e talvolta ancora alcune Terre abitate, e Villaggi colle loro appartenenze, e regalie: e di queſte il Duca ſteſſo eranе l'amminiſtratore per conto del fiſco, come ſi può vedere dalla carta di conceſſione, che ſono per addurre.

Che maraviglia dunque è, che ſovente i Duchi affettaſſero indipendenza totale dal Principe, e cercaſſero di erigere i loro Ducati in ſovranità aſſolute; o per lo meno pretendeſſero di dipendere dal Re, come un alleato inferiore riguardo al ſuo Superiore? Di quì quelle tante guerre civili, che ci ſomminiſtra la Storia nommeno de' Franchi, che delle altre Nazioni.

Il Conte poi deſtinato dal Duca al Governo d'una Città col ſuo diſtretto, era un Ufizial militare, e civile con facoltà d'eſigere il fredo, una terza parte per ſe, e l'altre due pel Principe, e di uſufruttuare quanto non foſſe in proprietà d'alcuno, ovvero non apparteneſſe, o al patrimonio del Re, o a quello del Duca, da cui dipendea, per riſerva che fatta n'aveſse (*d*).

Come i Germani non diſtinguevano giuridizione da Imperio alla maniera Romana, e la giuridizion civile era acceſsoria della criminale; i Duchi, ed i Conti giudicavano, ſentenziavano, e ſeguivano con una pieniſſima autorità. Ma di ciò ho parlato altrove (*e*).

Non è tuttavia, che coſtoro giudicaſſero diſpoticamente. Per gli uomini di Stato intervenir doveano i Pari, e pel popolo i Centenarj, gli Scabini, o ſieno Rachimburgj, ed i Saggibaroni,

C   al

(a) *Paul. Emil. de rebus Franc. cap. 6. Conring. de Ducibus, & Comit. Germ. Jo: Nicolai Hertii Notitia populorum Germ., & Regni Fran. Thomas. de Juriſdict. & Magiſtr. differentia ſecundum mores Germ.*

(b) *Ennod. in Paneg. Theod.* (c) *Lex Salic. tit. 52.*

(d) *Conring. ibid. Pet. Pithaei des Comtes apud Freherum in orig. Palatin.* (e) Iſtor. della G. C. *lib. 1. cap. 6. & 11., & lib. 2. cap. 6.*

al cui parere dovea ſtarſi onninamente (a).

E sì per le compoſizioni, come pel fredo v'erano le taſſe legali d'un ammirabile preciſione; del che parimente, ſiccome anche dell'ordine de' giudizj, mi trovo aver detto a baſtanza (b).

Oltre de' Duchi, e de' Conti, in ciaſcun villaggio preſedeva un Gravione, o ſia Grafione inferiore, che dalla legge de' Ripuarj vien appellato *Judex fiſcalis* (c); e per quel che ne ſembra era queſto un'impiego eſercitato da Capi delle centene, i quali Grafioni non godeano, che della baſſa giuridizione; da che le cauſe tutte d'omicidio, di ratto, d'incendio, di predamento, di troncamento di membri, di furto, di ladroneccio, d'invaſione apparteneano alla ſovrana iſpezione de' Conti (d).

Ma tornando a' Duchi, dove per morte, o fellonia d'alcuno d'eſſi, non fu creato il ſucceſſore, i Conti di quella Regione, paſſarono ſotto l'immediata direzione del Re: così la Francia ſi trovò diviſa in pochi Ducati, ed in molti Contadi direttamente ſubordinati al Sovrano (e). A coſtoro ſi aggiunſero poi i Marcheſi, chiamati così, perciocchè erano Ufiziali deſtinati a governare Provincie ſu i confini dello Stato, appellate Marche dal Tedeſco *mark* ſignificante confine; ma che in ſoſtanza in nulla differivano da' Duchi, e da' Conti, ſalvo che nel nome.

Quantunque i Duchi, ed i Conti, fuſſero amovibili a diſpoſizione del Re, e della Nazione in piena Aſſemblea; tuttavia ciò regolarmente non ſeguiva ſenza un delitto provato; e fra' delitti annoveravaſi l'infingardagine. Così Baldrico Duca del Friuli non fu rimoſso per altro, che perchè fu provato, avere i nimici per la coſtui vigliaccheria devaſtato il Paeſe (f).

Eranvi finalmente in tutte le Gallie quattro Duchi maggiori, i quali a titolo di Patrizj ſopraſtavano negli affari di Stato, e di guerra a Duchi, Conti, e Marcheſi delle Provincie compreſe nel loro reſpettivo Patriziato; così che tutta la Monarchia veniva divi-

(a) *L. Sal. tit. 53., & tit. 57. §. 4. t. 39. Bignon. ad Marculf. p. 588. Brumm. de Scabinis cap. 5. §. 11. Eccard. ad l. Salic. p. 96.*

(b) Iſtor. della G. C. *lib. 2. cap. 6. ſeq.*

(c) *Lex Ripuar. tit. 51. Bignon. ibid.*

(d) *Praecept. Ludov. Pii pro Hiſpanis cap. 2. & 3. Heinec. lib. 3. tit. 1. §. 25.*

(e) *Fredeg. cap. 78. ann. 636.*

(f) *Aimoin. lib. 5. cap. 11.*

visa in quattro grandi Prefetture (a).

Tutto a que' primi tempi passava a voce fra gente, che non s'intendea di scrittura; ma ne' secoli appresso furono introdotte le concessioni di questi Ufficj per iscritto; ed eccone la formola: *Ergo dum, & fidem, & utilitatem tuam videmur habere compertam, ideo tibi actionem Comitatus, Ducatus, Patriciatus in Pago illo, quod antecessor tuus ille usque nunc visus est egisse, tibi agendum, regendumque commisimus. Ita ut semper erga regimen nostrum fidem illibatam custodias, & omnes populi ibidem commanentes tam Franci, quam Burgundiones, vel reliquae Nationes sub tuo regimine, & gubernio degant, & moderentur, & eas recto tramite secundum legem, & consuetudinem eorum regas: viduis, & pupillis maximus defensor appareas, latronum, & malefactorum scelera a te successive reprimantur: & quidquid de ipsa actione in fisci ditionibus*, (cioè nelle tenute, e ne' villaggi appartenenti al fisco, per distinguerle dalle tenute, e da' villaggi, il cui frutto spettava a' Duchi, ed a' Conti), *per vosmetipsos annis singulis in nostris aerariis inferatur* (b).

§. V.

Degli Ecclesiastici appresso i Franchi.

La Storia certa de' Franchi incomincia da Clovi, il quale fu detto il primogenito della fede, perchè l'abbracciò in tempo, che tutti gli altri Principi della Terra, o erano idolatri, o involti nell'errore. La liberalità di questo Re inverso la Chiesa fu tosto imitata da' sudditi; così che la Cherisia in men d'un secolo salì nel più alto grado di ricchezze, di stima, e di autorità. Chi gitta uno sguardo sulla Storia profana di Francia, vi vede il VI. secolo pieno di crudeltà, di rapine, e di tutte le più detestabili enormità; ma dove poi il rivolga alla Storia Ecclesiastica, v'osserva il secolo medesimo sommamente edificante per l'immensa profusione di beni fatta a pro della gente di Chiesa

(a) *Du Chesne tom. 1. Hist. cap. 5.*
(b) *Marcul. apud Lind. fol. 32.*

ſa sì ſecolare, come regolare. E ciò trà perchè gli uomini in tutte l'età non hanno ſaputo mai eſſere nè del tutto buoni, nè del tutto cattivi; e perchè in ſeno dell'ignoranza più craſſa non ſapeaſi ancora diſcernere, in che conſiſteſſe la vera pietà; ed anche perchè in mezzo a tante ſceleratezze riſplendeano Veſcovi, Abati, Monaci di ſantiſſima vita, per lo più figli, fratelli, o ſtretti congiunti de' Re, de' Duchi, de' Conti, e degli altri Capi della Nazione; e finalmente perchè gli Eccleſiaſtici erano i ſoli, che s'intendeſſero di lettere. Or come pochi vi furono, che ad eſempio dell'Abate Lupicino diceſſero: *agros*, & *vineas non accipiemus; ſed ſi placet poteſtati veſtrae aliquid de fructibus delegare, quia non decet Monachos facultatibus mundanis extolli, ſed in humilitate cordis Dei Regnum, juſtitiamque ejus exquirere* (a); così non ſolo i beni allodiali de' privati, ma i villaggi eziandio, e le Terre abitate con tutte le loro appartenenze, e regalie divennero acquiſto delle Chieſe: che in quanto a ciò non era riſtretta la mano nommeno de' Re, che de' Duchi, e de' Conti; perfino ad accordarſi da Dagoberto I. alla Veſcovile di Tours *pro reverentia S. Confeſſoris Martini cenſum omnem*, che dalla Città di tal nome *fiſco ſolvebatur*: dal che venne, che 'l Veſcovo uſaſſe d'eleggere il Conte a governarla (*b*). Che ſe Chilperico tenne le mani ſtrette, lagnandoſi del fiſco impoverito, mentre i Veſcovi erano i ſoli a regnare; e perciò *teſtamenta, quae in Eccleſiis conſcripta erant, plerumque diſrupit* (*c*); Gontranno, che gli ſuccedè nel Trono, ſentendola diverſamente, *multa Eccleſiae conferens, teſtamenta quoque defunctorum, quae Eccleſias haeredes inſtituerant, & a Chilperico compreſſa fuerant, reſtauravit* (*d*). Del reſto in tutte le donazioni fatte alle Chieſe occorreano il conſenſo del Principe, come da molti documenti può ravviſarſi.

Che maraviglia è dunque, che i Prelati veniſſero ammeſſi a far parte nel Governo politico dello Stato, occupando il lor luogo nelle generali Aſſemblee della Nazione? E che i Conti doveſſero intenderſela con eſſi, e prenderne conſiglio intorno al perſeguitare i delinquenti? Tanta in ſomma fu la ſtima, nella quale ſalirono, che deſſi furono i ſoli ad eſſere eletti Giudici nella gran

(a) *In vita PP. cap. 1. apud Tomaſin.: Diſcip. Ecc. p. 3. lib. 1. cap. 19. n. 8.*
(b) *Du-Cheſne tom. 1. p. 63. Vita S. Eligii l. 1. cap. 32.*
(c) *Greg. Tur. lib. 6. cap. 116.*
(d) *Idem lib. 7. cap. 8.*

gran contesa fra Gontranno, e Sigeberto pe' diritti sulla Corona. *Guntrandus Rex*, son parole di Gregorio Turonese (*a*), *apud Parisios omnes Regni sui Episcopos congregat, ut inter utrosque, quid veritas haberet, edicerent*. Ebbe dunque Sidonio Apollinare (*b*) ragion di dire a' Prelati di Spagna: *Agite, quatenus haec sit amicitia principalis; ut Episcopali ordinatione praemissa, populos Galliarum tenemus ex fide, si non tenemus ex foedere.* I Sacerdoti in Germania erano i soli a' quali, come a' Ministri della Divinità, fosse permesso di battere chiunque fosse: costumanza che ritenuta da' Franchi, passò in Italia con Carlo M.

§. VI.

Di qual natura fussero gli acquisti delle Chiese, e delle obbligazioni annessevi.

QUantunque i Re usassero di donare a' loro Fedeli territorj colti, ed incolti, boschi, selve, villaggi, regalie in usufrutto a tempo, o a vita, come dirò a suo luogo; pure quando donavano alle Chiese, per una eccezione di regola, *quia tradebant Ecclesiae, & non personis*, come dice Ottone Vescovo di Frisinga (*c*), il faceano sempre a perpetuità: e così ancora consentivano, che facessero Duchi, Marchesi, Conti de' beni stessi appartenenti al Patrimonio Regale.

Pieno adunque, ed irrevochevole era il dominio della Chiesa sopra tutti i suoi acquisti, di qualunque natura questi si fussero. Ecco le parole d'un Capitolare (*d*): *Omnia quae Domino offeruntur, procul dubio Domino consecrantur. Et non solum sacrificia, quae a Sacerdotibus super altare Domino consecrantur, oblationes fidelium dicuntur; sed quaecunque ei a fidelibus offeruntur, sive in mancipiis, sive in agris, vineis, sylvis, pratis, aquis, aquarumque decursibus, artificiis, libris, utensilibus, petris, aedificiis, vestimentis, pellibus, lanificiis, pecoribus, pascuis, membranis, mobilibus, & immobilibus, vel quaecunque de his rebus, quae ad laudem Dei fiunt, vel supplementum Sanctae Dei Ecclesiae, ejus-*

(a) *Lib. 4. cap. 47.* (b) *Lib. 7. Epist. 6.*
(c) *Lib. 2. de Gest. Frid. I. cap. 2.*
(d) *Lib. 6. cap. 305. apud Lindenbr.*

ejusque Sacerdotibus, atque ornatum praestare possunt, Domino Ecclesiaeque, sive a quibuscunque ultro offeruntur, Domino indubitanter consecrantur, & ad jus pertinent Sacerdotum. Et quia Christum, & Ecclesiam unam personam esse veraciter agnoscimus, quaecunque Ecclesiae sunt, Christi sunt. Et quae Ecclesiae, vel in supradictis, vel in quibuscunque speciebus, sive pollicitationibus, sive pignoribus, sive scriptis, sive corporalibus rebus offeruntur, Christo offeruntur. Et quae Ecclesiae ejus quocunque commento alienantur, vel tolluntur, sive alienando, sive vastando, sive invadendo, sive minorando, sive diripiendo, Christo tolluntur.

Or la roba, che perveniva alla Chiesa da' privati, o era libera allodiale, o soggetta a' censi, ed a' tributi; e tale passava in mano degli Ecclesiastici. Per la roba dunque tributaria dovea la Chiesa continuare il pagamento de' censi, e per l'allodiale doveano gli Ecclesiastici contribuire a que' pubblici pesi, cui s' è detto esser soggetti gli allodj. N'erano immuni soltanto un manso di terreno per ogni Parrocchia, ed una proporzionata quantità di territorio per ogni Munistero, e Vescovado: pe' quali le genti di Chiesa tenute non erano *aliquid servitium facere, praeter Ecclesiasticum* (*a*).

Que' villaggi poi, terreni, tributi, ed altri diritti, che acquistava la Chiesa dal Patrimonio della Corona, diceansi *Regaliae*; e per questi correa l'istessa fortuna de' possessori de' beneficj; donde è, che doppiamente tenuta era al peso della guerra, al fodro, al parato, al mansionatico, ed a' doni annuali, non altrimenti, ch' essi possessori di beneficj. E non altrimenti, che i possessori de' beneficj, i Vescovi, gli Abati, ed altri superiori di Chiese posseditrici di tali Regalie, tenuti erano a prestare al Re il giuramento di fedeltà, le cui formole leggonsi ne' Capitoli di Carlo Calvo (*b*), nel continuatore dell'Aimoino (*c*) ed appresso il Brussel (*d*).

Perchè però riguardo a' pesi giaddetti non sembri, ch' io mel sia cavato di testa, voglio quì addurre le parole d'Hinmaro (*e*). *De militia quoque, & vectigalibus, quae juxta morem antiquum, & solitum secundum quantitatem, & qualitatem Ecclesiarum nobis commissarum solet exigere, B. Ambrosii verbis uti, & acta se-*

qui

(a) *Cap. Car. M. lib.* 1. *cap.* 91. *& apud Baluz. cap.* 10. *tom.* 1.
(b) *Apud Baluz.* (c) *Lib.* 5. *cap.* 21.
(d) *Tom.* 1. *Rer. Feud. cap.* 1. *p.* 20., *&* 22.
(e) *Tom.* 2. *pag.* 176., *&* 177.

qui jubemus: Così Hincmaro, citando le parole di S. Ambrogio: *Si tributum petit, non negamus: Ecclesiae solvunt tributum*; e l'altre di S. Agostino: *cui vectigal, & caetera, quae salvo Dei cultu constitutionis humanae Principibus redduntur*. Che i vocaboli *tributum*, e *vectigal* vengano quì usati a significare le colte, che annualmente imponeansi nelle pubbliche Assemblee, si deduce dalle seguenti parole dello stesso Hincmaro (a): *Causa suae defensionis Regi, & Reipublicae vectigalia, quae nobiscum annua dona vocantur, praestat Ecclesia, servans, quod Apostolus habet: cui honorem, honorem, cui vectigal, vectigal* (b).

Quindi il procurarsi carte d'esenzioni dette *emunitates*, ed *immunitates*; nel che furonvi Principi liberalissimi, altri nel particolare d'alcune Chiese più illustri, ed altri nel generale di tutte, come pruova il Tomasini (c), e prima di lui il Bignon (d); ma ve ne furono anche di quelli, i quali non attesero quasi ad altro, che a dispogliarle. Quindi il bisogno di nuove carte di confermagione. Ma di ciò a suo luogo. Basti quì soltanto di dire, che il peso della guerra quel solo era, il quale non dispensavasi quasi mai, salvo che alle Chiese povere (e).

Vero è, che i cherici erano liberi dal servir personalmente in guerra; ma conciossiachè il genio guerresco della Nazione non accordasse onoranze senza servigj militari; i Prelati, ch'erano a parte del Governo politico, e che possedeano fondi pubblici appellati *Regaliae*, come s'è detto, doveano anch'essi far testa colle truppe negli eserciti del Re.

Carlo Magno volle esentargli dal servigio personale, concedendo loro di sostituire Vicarj laici al comando del lor contingente di soldatesche; ma tosto eglino pentironsi d'un tal privilegio; avvegnachè s'accorsero d'aver molto perduto dell'antico lor credito (f). In fatti Lodovico Pio ve gli chiamò di nuovo personalmente nella sua giaddetta Constituzione *Promotionis exercitus* dell' 863. (g).

Nè

(a) *Ibid. pag. 324., & 325.*
(b) *V. Thomasin. tom. 3. p. 1. cap. 26.*
(c) *Ibid.*
(d) *Ad l. 1. Marculf.*
(e) *Tomas. d. tom. 3. lib. 1. cap. 35.*
(f) *Capitul. ann. 803., & 812., ac 819. apud Baluz. tom. 1. p. 408. 409., & 618., & Capit. an. 845. tom. 2. p. 17. Esprit. des Loix liv. 30. chap. 17. seq. Tomas. tom. 3. lib. 1. cap. 40.*
(g) *Apud Baluz.*

Nè perchè Papa Adriano II. se ne fusse doluto co' Prelati di Francia, potè abolirsi così brutto costume; che anzi lo stesso Hincmaro così gli rispose : *Per jura Regum possidebunt possessiones: non possunt, ut Regi Ecclesiasticis possessionibus obsequium non exhibeant* (*a*).

§. VII.

Del carattere de' Prelati nelle Gallie.

Risultato di ciò c'ho detto è, che gli Arcivescovi, i Vescovi, e gli Abati de' Munisteri nelle Gallie vennero a rappresentare un doppio carattere. Il primo di Ministri del Santuario indipendenti quanto allo spirituale da qualunque laical potestà : l'altra di membri del Governo in qualità d' Ufiziali politici, e militari direttamente subordinati a colui , che n' era il Capo. L'elezione legittima, e la consegrazione conferivano il primo carattere: l'investitura, e'l giuramento di fedeltà il secondo . I Principi custodivano i beni delle Chiese, come custodivano i lor benefizj : prendeano conto delle rendite, e della condotta de' Prelati, e di tutta la Cherisia secolare, e regolare; e nelle vacanze destinavano persona ad amministrare coll'intelligenza del Metropolitano, o d'altro superiore Ecclesiastico giusta lo stabilito ne'Canoni Nazionali; ed in tutte l'occorrenze esigeano da ciascun Prelato ciocchè riscuoteano da' Leudi beneficati; nel tempo stesso , che i Prelati godeano di tutti gli onori, e di tutte le dignità temporali , che solito era di conferirsi a' Leudi più , e meno secondo la qualità, e'l merito di ciascuno : pratica , che passata con Carlo M. nell'Italia Trasteverina , e nella Germania , più largamente vi si estese da Lodovico Pio: introdotta in Inghilterra sotto gli Anglo-Sassoni, entrò nella riforma, che vi fece Guglielmo il conquistatore ; e stabilita di quà dal Tevere , ed in Sicilia co' primi Normanni, fece parte nel sistema politico ordinato da Re Ruggieri.

Da principio non vi fu disputa sopra di ciò. Papa Adriano II. in raccomandando ad Hincmaro Arcivescovo di Reims la Chie-

(a) *Montesq.*

Chiesa di Laon in assenza del Vescovo, ebbe a dirgli: *Episcopatum ejus sanctitati tuae post Regem servandum committimus* (a). E su questo piede Carlo Calvo in dovendo partire per l'Italia, ordinò in piena Assemblea. *Ut si aliquis Episcopus interim obierit, Metropolitanus ipsi sedi visitatorem secundum sacros canones deputet, qui una cum Comite ipsam Ecclesiam, ne praedetur, custodiat, usquedum ipsius Episcopi obitus ad nostram notitiam perveniat* (b).

I Prelati, i quali per tal via *facti sunt Principes Regni*, dove prima stati erano soltanto *Principes Coeli*, per servirmi della frase d'Elmoldo (c), trovavano il lor conto nel servire nobilmente ad un solo per comandare a tanti altri. *Neque Imperatores Sanctissimi* (soggiunge lo stesso Elmoldo) *levitate usi sunt, ut Episcoporum Domini vocarentur; sed compensaverunt noxam hanc amplissimis Regni divitiis: quibus Ecclesia copiosius aucta, decentius honestata, jam non vile reputet, ad modicum cessisse subjectioni; nec erubescat uni inclinari, per quem possit in multis dominari* [d].

Ecco in brieve l'origine di quelle, che con termine generale si dissero Regalie de' Principi sopra le Chiese, delle quali per altro essi Principi soventi volte abusavano: donde i tanti romori fra l'una, e l'altra Potestà in presso che tutti gli Stati d'Europa. Il divieto dell'investiture incominciò da Gregorio VII., e si trasse dietro poi tanti disastri, che ci narra la Storia. Chi ne ricerca un succinto ragguaglio, senza ricorrere a questo, ed a quell'altro scrittore, il ritroverà in Natal d'Alessandro [e].

Non m'estendo poi a parlare degli Economi, degli Avvocati, de' Vicedomini, e de' Percettori; e neppur degli spogli; intorno al che possono osservarsi il Bingamo (*f*), il Morino [*g*], il Du-Cange (*h*), il Tomasini [*i*], e'l nostro Chioccarelli [*k*].

Tom. II. D Par-

(a) *Concil. Gallic. tom. 3. p. 121.*
(b) *Cap. Car. Cal. cap. 8. Tomas. de benef. tom. 3. lib. 2. cap. 54. §. 8., & tom. 1. lib. 3. cap. 35.*
(c) *Apud eund. Tomas. tom. 3. lib. 1. cap. 18. §. 1.*
(d) *In Chr. Slav. lib. 1. cap. 69., & 70.*
(e) *Tom. 15. Diss. 4. de Invest. Episcopatuum, & Abatiarum.*
(f) *Tom. 2. lib. 3. cap. 58. §. 8.*
(g) *De Eccles. Exercit. 16. cap. 7.*
(h) *In Glos.* (i) *d. Tomas. 3. lib. 2. cap. 56., & 57.*
(k) *Tom. 17. vol. Giurisd.*

Parlerò tuttavia di quì a poco d' privilegj accordati da' Franchi alle Chiese; e quel che dirò unito a quello, c' ho detto, servirà ad intendere nell' altra Dissertazione il sistema Normanno adottato dal nostro Federigo, e per esso parecchie Constituzioni, che si leggono nel Codice Siciliano.

§. VIII.

Del Re, e delle pubbliche Assemblee appresso de' Franchi; e de' Messi Regj.

IL Regno era ereditario nella famiglia Regale, ma elettivo, e divisibile, quanto alla persona, o alle persone, che salir doveano sul Trono fra gl' individui d' essa famiglia. Non bastava, che 'l Re nominasse il successore, o i successori con farne il parteggiamento: dovea concorrervi la Nazione col suo assenso in piena Assemblea (a).

Convocavasi questa dal Re ne' mesi di Marzo, e di Maggio di ciascun anno in campo aperto; onde tolse il nome di campo di Marzo, e di campo di Maggio (b). In essa Assemblea, oltre alla giaddetta elezione del Principe, formavansi le leggi, riformavansi gli abusi, accordavansi al Re i sussidj, ed i doni annuali, che trovansi tal volta chiamati *tributa*, & *vectigalia*, ed anche *census* per un' abuso della lingua latina, benchè effettivamente altro non fussero che collette; e giudicavansi inappellabilmente le cause di Stato (c).

Così fu regnando la prima, e la seconda razza, e ciò malgrado la potenza, e le vittorie di Carlo M. Quanto poi a coloro, che intervenir vi doveano, ecco le parole d' una vecchia cronaca per rapporto ad una d' esse Assemblee tenuta nel 788. *In placito Inghelhermiensi conveniunt Pontifices majores, minores, Sacerdotes, Reguli, Duces, Comites, Praefecti, Cives, Oppidani*: Ed ecco le altre di Agobardo per rapporto ad un' altra tenutane nel 833. *Qui ubique Conventus extitit ex Reverendissimis Viris*

(a) *Montesq. liv. 31. chap. 16.*
(b) *Du-Cange V. Camp. Martii, & Maii.*
(c) *Robert. Introduc. tom. 2. n. 37. p. 231.*

ris Illuſtribus, *Collegio quoque nobilium*, *& Comitum*, *promiſcuaeque aetatis*, *& dignitatis populo* (a). Le quali parole di Agobardo ſervono a confermare l'opinione del Monteſquieu, il quale ſoſtiene, che i nobili formato aveſſero ſin da principio un' ordine a parte nello Stato, contro al ſentimento dell' Abate del Boſco, che tenne il contrario (b); ſiccome un' altro ordine formarono gli Eccleſiaſtici: e quantunque il popolo aveſſe avuta la ſua parte nelle deliberazioni univerſali; certo è tuttavia, che tutta l'autorità riſedea nel Re, nel Clero, e nella Nobiltà; e che la potenza de' Re conſiſtea nel ſaperſi ben maneggiare con queſta, e con quello (c).

Laſcio a bella poſta i Grandi Uficj della Corona, e la ſuprema autorità del Maggiordomo Regale, o ſia del Maeſtro del Palazzo, inſtituita, quando i Re non furono più atti a far la guerra di perſona; e che perciò ſembra fondata su quel principio Germanico notato da Tacito: *Reges ex nobilitate*, *Duces ex virtute ſumunt*; e laſcio tutto ciò, come non confacente al mio propoſito.

Non deggio però tacere, che con tutta la quaſi ſovrana autorità de' Patrizj, de' Duchi, e de' Conti, erano ſoliti i Re per cauſe particolari deſtinare alcuni Giudici Delegati, che perciò *Miſſi Dominici* furon detti, e *Miſſi diſcurrentes*; del che ſonvene eſempli fin da' tempi del Gran Clodoveo, e ſeguentemente ſotto Clotario II., e ſotto Chilperico (d).

Differivano da coſtoro alcuni grandi Uficiali appellati anch' eſſi *Miſſi Dominici*, e tal volta *Miſſi palatini*, *palatii*, *o ex palatio*, *Miſſi de latere*, *o ex latere*, *Legati a latere miſſi* (e); perciocchè coſtoro deſtinati erano da i Re a viſitare un' intera Provincia, *ad ſingulorum hominum juſtitias faciendas*, *& deliberandas*. Credè Muratori, che Carlo M. ſtato fuſſe il primo ad iſtituire tai Meſſi, o ſieno Viſitatori generali prima nelle Gallie, e poi in Italia, ed in Lamagna (f); ma il dotto Franceſco de Roye ſcrit-

(a) *Jo: Jac. Sorberus de Comit. Vet. Ger.*, *Fredegar. apud Du-Cange V. Campus Martii*, *Bouquet Recueil.* 111., *&* 116. *Robert. Introduct. tom.*2. *not.* 37. *p.* 231. *ad* 240.

(b) *Eſprit des Loix Liv.* 30. *chap.* 25.

(c) *Eſprit des Loix Tom.* 3. *liv.* 31. *chap.* 8.

(d) *Greg. Tur. lib.* 1. *Cap.* 29. *Fred g. cap.* 88. *Heinec. lib.* 3. *tit.* 1. §. 27. *Fran. de Roye de Miſſis Domin. p.* 1. *cap.* 7.

(e) *Du Cange in Gloſſ.*

(f) *Murat. diſſ.* 9.

Scrittore dell'avreo trattato *de Missis Dominicis*, fu di parere, che l'uso de'Messi Regj si fusse introdotto in Francia sul finire della prima Dinastia; giacchè tra le formole del Monaco Marculfo una ne abbiamo, che porta per titolo: *Tractoria legatorum*, cioè patente pe'Messi Regj (*a*); e Marculfo si vuole, che vivuto fusse regnando Clodoveo II. figliuolo di Dagoberto I., cioè verso il 643.: che sebbene alle formole raccolte dal Monaco fatta vi si fusse una giunta da Autore incerto sotto Carlo M; pure la trattoria, o sia patente de' Messi Regj è stata da i dotti riconosciuta per opera di Marculfo medesimo (*b*).

La Provincia, o Provincie, alla cui visita alcun di costoro veniva destinato, appellavasi *missaticum*, e desso per l'ordinario teneva Corte generale quattro volte in un'anno, cioè nel Gennajo, nell'Aprile, nel Luglio, e nell'Ottobre (*c*). In esse Corti chiamava a rassegna Duchi, Marchesi, Conti, Vescovi, Abati, e quanti mai, o esercitavano giurisdizione, o facean figura nello Stato; ed ascoltando i richiami delle parti lese, sindacava, e talor deponea Giudici trovati rei, ed altri sostituivane; ovvero riferiva al Re: riformava sentenze ingiuste, obbligava a restituire il mal tolto, perseguitava ladroni, ed altri facinorosi: con pienissima facoltà, *de omnibus causis, quae ad correctionem pertinere viderentur, quanto possent studio, per semetipsos Regia auctoritate corrigendi; & si aliqua difficultas in qualibet re ei obsisteret, id ad Regis, vel Imperatoris notitiam deferendi* (*d*).

E per quel che appartenea agli Ecclesiastici, dopo aver esaminato *de rebus, & libertatibus injuste ablatis*, rimaneasi sopra luogo a spese de' Vescovi, degli Abati, de' Vicarj, o di altri Prevosti di Chiese, finattanto che avessero restituito (*e*).

Lascio da parte le visite, che costoro facevano ne' Munisterj d' uomini, e di donne, indagando qual fusse *vita eorum, aut conversatio*, se si ubbidisse a'superiori, come si fusse in buona armonia, quanto vi fusse d'entrata, e qual'uso se ne facesse; e'l lascio per averlo altrove accennato (*f*).

Avea-

(a) *Marculf. apud Lindenbr. for.*

(b) *Bignon. ad Marculf. Form., de Roye ibid.*

(c) *Capitul. ann.* 812. §. 8., *& lib.* 3. *Capit.* §. 83.

(d) *Capit. ann.* 810. *cap.* 3. *Capit. lib.* 3. §. 33. *Chron. Moissiac.: ad ann.* 815. *Capit. Car. Cal. tit.* 1. §. 1. *tit.* 12. §. 4. 10, 13. §. 1., *& tit.* 20. §. 7.

(e) *Ll. L.* 2. *tit.* 53. §. 1.

(f) Orig. della G. C. *lib.* 1. *cap.* 25.

Aveano finalmente un' ispezion generale sopra gl' interessi del fisco, e sopra l' economia dello Stato, perchè nè i popoli fussero aggravati da' Regj Ministri, nè questi convertissero in proprio profitto le rendite della Corona. Di quì è, che 'l lodato Francesco de Roye divise in tre parti il suo giaddetto trattato *de Missis Dominicis: ad justitiam, ad disciplinam publicam, ad vectigalia*.

Conferivasi carica di tanta rilevanza a Vescovi, ad Abati, a Duchi, a Conti, a coloro in somma, i quali, *jam non opus habebant ab innocentibus munera accipere*; nè più esiger poteano per se, e per le genti di loro seguito di quello, che descritto era per minuto nelle loro trattorie, o sieno patenti regali (*a*).

§. IX.

De' Vassi, Vassalli, Antrustioni, e Leudi de' Franchi.

LE voci *vassus*, *vassallus*, significanti lo stesso, che *famulus*, *minister*, erano termini generali, sotto i quali intendeansi tutti coloro, che ricevuti sotto la protezione del Re, o di qualche Duca, Marchese, Conte, Vescovo, Abate, o di tal' altro potente, promesso aveano di servir nobilmente in pace, ed in guerra. Adunque nel tempo stesso, che denotavano subordinazione, indicavano nobiltà di servigio. Fu appresso ne' secoli a noi più vicini il vocabolo *vassallus* profanato, coll'estenderlo a tutti gli uomini d' altrui dipendenza, per fino agli angarj, ed a' perangarj. Relativo a questo vocabolo era l' altro *senior*, usato a significare il Re, il Duca, il Marchese, il Conte, il Vescovo, l' Abate, o tal' altro, ch' avea sotto di se Vassallaggio (*a*).

A distinguer poi da tutt' altri *Vassi* quelli del Re, furono quest' ultimi dalla legge Salica appellati *homines, qui sunt in truste Dominica* (*b*), cioè *sub fide*; donde surse il vocabolo *antrustiones* (*c*), che fu poi cangiato in quello di *Leudes*, voce la qual s' interpetra *fideles* (*d*). To-

(a) *Du-Cange in Glos.*
(b) *Lex Sal. tit.* 43. §. 4.
(c) *Marculf. for.* 47. *apud Lindenbr.*
(d) *Du-Cange in Glos. V. Leudes.*

Tosto che alcuno dichiarato era vassallo d'un Duca, d'un Conte, d'un Marchese, d'un Vescovo, o di tal'altro Capo di Chiesa, diveniva sotto vassallo del Re; sicchè decadea dal suo grado non solo mancando a colui, cui erasi giurato; ma eziandio peccando contra il Principe, cui indirettamente erasi obbligato di nobilmente servire. Ed ecco la ragione, che movea Hinmaro a dire: *Episcopus beneficium talious dare debet, qui idonei sint reddere Caesari, quae sunt Caesaris, & quae sunt Dei, Deo* (a). Di quì si prende lume ad intendere la Constituzione del nostro Re Ruggieri, che va sotto il titolo *de nova militia*.

Per esser taluno *Vasso, antrustione, Leude*, o sia fedele del Re, e per esser Vassallo d'un Duca, d'un Conte, d'un Vescovo, d'un' Abate, o di tal'altro potente, non occorrea, che se gli desse in instante un'impiego, od un beneficio. *Hic habuit* (dice l'Abate di S. Gallo, parlando d'un Vescovo) *unum Vasallum non ignobilem civium suorum valde strenuum, & industrium, cui tamen ille ne dicam beneficium aliquod, sed nec ullum quidem aliquando blandum sermonem impendit* (b). Così in un privilegio di Lodovico Pio: *Et si beneficium aliquod quisquam eorum ab eo, cui se commendaverit, fuerit consecutus* (c). Lo stesso praticavasi da' Visigoti in Ispagna: *quod si inter Leudes quilcumque eorum nec Regis beneficiis aliquid consecutus* (d). Quanto a' *Vassi* del Re, ecco la formola, con cui venivano ammessi: *Rectum est, ut qui nobis fidem pollicentur illibatam, nostro tueantur auxilio; & quia Ille noster fidelis de proprio veniens in palatium nostrum una cum arimannia sua in manu nostra trustem, & fidelitatem nobis visus est conjurasse: propterea per praesens praeceptum decernimus, & jubemus, ut deinceps memoratus ille in numero antrustionum computetur; & si quis eum interficere praesumpserit, noverit Wirigildo suo sol. DC. esse culpabilem* (e).

Di quì è, che intimata la guerra, presentar doveansi al Re i Leudi tutti *cum arimannia sua*, cioè col seguito de' loro Valletti, e così formargli un corpo di nobili volontarj assistito da un'altro corpo di soldati gregarj per andare a combattere a proprie spese con alla testa il lor Principe, cui eransi obbligati di per-

(a) *Epist. tom. 2. p. 324. Tomasin. tom. 3. lib. 1. cap. 37. n. 7.*
(b) *De Gestis Carol. M. lib. 1. cap. 22.*
(c) *Apud Baluz. ad ann. 815.*
(d) *Ll. Wisig. lib. 4. cap. 5. Murat. diss. 11.*
(e) *Marculf. apud Lindenbr. for. 47.*

perfonalmente fervire. Ma qual'era il guiderdone di fiffatti fervi,j? Primieramente il maggior Virigildo, giacchè per iftabilimento della legge Salica, il valore d'un'Antruftione fi fece afcendere a *fol. DC.* dovechè il prezzo d'un Romano, cioè d'un naturale del paefe, quando fuffe familiare del Re, era di *fol. CCC.*, quello d'un Franco, o d'altro vivente *Salica lege* di CC., e quello d'un ingenuo Romano di C. (*a*).

Secondariamente il far ordine nello Stato feparatamente dal Corpo degl'ingenui (*b*).

Terzo il non poter effer giudicato fe non nella Corte fuprema del Re compofta di Pari (*c*). Donde fu, che Lotario ordinò che i Conti non procedeffero ad arrefto di Vaffi Regj per qualunque delitto, ma riferiffero al Principe.

E finalmente la fperanza d'effer un giorno, o l'altro promoffi a qualche impiego, sì nella Cafa del Re, e sì nella milizia, e nello Stato; ovvero d'otteneme qualche conceffione benefica.

Gl'impieghi nella Cafa del Re erano di Maggiordomo, di Conteftabile, di Caffiere, di Guardarobiere, di Referendario, di Oftiario, corrifpondente forfe al Gentiluomo di Camera de'tempi noftri, ed altri fimili. Gl'impieghi nella milizia, e nello Stato, che a que'tempi era tutt'uno, erano quelli di Duca, di Conte, di Meffo Regio, de'quali hò gia ragionato. Rimane dunque a parlare delle conceffioni benefiche.

§. X.

De' Beneficj.

Il vocabolo *beneficium* appreffo i latini non fempre fignificava un dono gratuito: ufavafi parimente a fpiegare una rimunerazione. A'tempi della Repubblica faceanfi degli annui affegnamenti a' foldati più meritevoli; il perchè quefti *deferebantur in beneficiis apud Aerarium* (*d*). Sotto i Cefari, accordavanfi a' foldati

(a) *Lex Sal. tit* 43. §. 1. 4. 6., & 7.
(b) *Efpr.. des Loix liv.* 30. c. 25.
(c) *Mathaei Parif. in vita Henric. III. Petri Pithaei liv.* 1. *Des Comtes. Ll. Lang. lib.* 3. *tit.* 8. §. 4. (d) *Cic. Famil. lib.* 5. *epift.* 20.

ti terreni in proprietà su i confini dell' Imperio, purchè essi, e i loro figli avessero continuato a militare, tenendosene registro *in libro beneficiorum* (a). Ma tai beneficj nulla avean che fare co' beneficj de' Popoli barbari, come ben avvisa il Molineo (b), e come si vedrà poco stante.

I beneficj introdotti dalle Nazioni Settentrionali, e sopra tutte da i Franchi concedeansi in virtù d'un patto, o sia d'un contratto a voce, o in iscritto (da che i Germani non distinguevano trà patto, e contratto); il qual patto, o contratto prese il nome d' Investitura della voce latina *vestire* (c), quasi che il concedente in trasmettendo il beneficio al suo fedele, gli ponesse addosso la propria assisa, o sia livrea; con alcune formalità, che appresso si additeranno.

L' investitura o era nobile, o servile; e la differenza nascea dall' obbligazione, che contraeasi dall' investito, o di servir nobilmente in guerra, ed in pace, o di pagare un' annua prestazione censuale. Della seconda chiamata più propriamente livellaria ho parlato nel primo Libro della Storia (d): rimane ora a ragionar della prima.

Dico adunque, che l'investitura nobile era un modo d'acquistare puramente Germanico; e consisteva in un patto, ovvero contratto a voce, o in iscritto, che passava tra 'l beneficante, e 'l beneficato, in virtù di cui il primo in concedendo al suo fedele l'usufrutto Germanico di qualche villaggio, o terra abitata, con tutte le sue appartenenze, o veramente di qualche tenuta consistente in campi, boschi, difese, laghi, fiumi, co'loro respettivi diritti di pascoli, di cacce, di pescagioni, congiuntamente co' servi addetti alla glebba, co'villani, tributarj, o mezzatori; promettea formalmente ad esso fedele la propria protezione; ed in segno di ciò calzavagli un guanto, o porgeagli un bastone, un coltello, un' asta, un'anello, o tal altra cosa, giusta il catalogo, che ne fa minutamente il Du-Cange (e). Il fedele all' incontro stando all'impiedi, col porre la mano, o sulla spada, o sopra gli Evangelj, giurava fedeltà al suo benefattore, obbligandosi con ciò di servirlo per-

(a) *Higin. in lib. de Limit.*, *&* *alii apud Murat. Diss.* 11.
(b) *Ad Consuet. Paris.*
(c) *Ludewig. de Forma Ducat. Brandebur. cap.* 8. §. 4. *lit. E. apud Heinec. lib.* 2. *tit.* 4. §. 116. *in notis.*
(d) *Cap.* 26.
(e) *In Gloss. V. Investitura.*

personalmente in pace, ed in guerra, a misura delle proprie forze, del bisogno del concedente, e del beneficio, che riceveane (a): il qual giuramento fu dal Brussel (b) appellato *homagium planum*, per differenziarlo dal solenne omaggio feudale, che fu appresso introdotto (c).

Ma l'investitura non era che un'apparecchio al possesso naturale, che dopo il giuramento bisognava, che si desse al beneficato (d): *investituram sequitur fidelitas, fidelitatem traditio* (e).

Ho detto l'usufrutto Germanico, perciocchè generalmente appresso i Germani l'usufrutto non era una servitù, cioè un diritto sull'altrui roba, come per legge de'Romani, ma sibbene importava dominio, detto da'Giurisperiti Tedeschi: *Dominium minus plenum*; e fra i modi d'acquistarlo, principalissimo era l'investitura, fosse nobile, fosse censuale. Così dopo il Beyero (f), lo Schiltero (g), e'l Tomasio (h), insegna l'Einеccio (i): Perciò nelle formole del Lindenbrogio (k) si legge: *Propterea has literas in te adfirmamus, ut dum advivis usualiter ipsam rem tenere, & dominare debeas*; ed in un diploma di Carlo il Grosso addotto dal Muratori (l): *ut habeat, retineat, atque dominetur, quaedam videlicet* (cioè i beneficj) *quoad vixerit usufruendo, & potentialiter ordinando; quaedam vero* (cioè gli allodi) *perpetualiter possidendo, & cui voluerit dimittendo*. Ciocchè fu bene avvertito da' Compilatori degli usi feudali: *Rei autem per beneficium recte investitae vassallus hanc habet potestatem, ut tanquam Dominus possit a quolibet possidente sibi quasi vindicare* (m).

Da ciò proveniva, che'l beneficato potea far parte ad altrui del beneficio, o con investitura nobile, o con servile, purchè non ne oltrapassasse la metà; e quindi non si trovasse in istato di poter

(a) *Schilt. ad jus Feud. Alaman. cap. 4. §. 19. seq., & de Invest. simult. cap. 1. §. 1.*
(b) *Tom. 1. p. 97.*
(c) *Du-Cange V. hominium, & V. fidelitas.*
(d) *Feud. lib. 2. tit. 2. in princip.*
(e) *Cujac. ad dict. tit. feud.*
(f) *Specim. Juris Germ. lib. 2. cap. 10.*
(g) *Exercit. 16. §. 16., & 20. & de simult. invest. cap. 1. §. 3. p. 512.*
(h) *Ad Instit. lib. 2. tit. 4. p. 157.*
(i) *E. l. Juris Germ. lib. 2. tit. 2. §. 32., & tit. 4. §. 99. in notis.*
(k) *Cap. 23.* (l) *Dissert. 11.*
(m) *Feud. lib. 2. tit. 8. §. 1.*

ter adempiere a'suoi doveri inverso il beneficante (a); e ciò finattanto che l'Imperador Lotario II., o III., com' altri il chiama, proibì a beneficati ogni menoma alienazione senza il consentimento del beneficante (b): nel che fu imitato, e sorpassato dal nostro Ruggieri. Nè il far parte altrui del beneficio toglieva alcuna cosa al beneficante, poichè il sotto investito tenuto era anch' esso a servirlo, subordinato però al suo *seniore*.

E ben da ridere come arzigogolassero i nostri ad interpretare cotesto usufrutto secondo le massime del diritto Romano, il quale tanto ha che fare colle investiture, quanto la luna co'granchi: errore avvertito pur dal Cujacio (c); ma che tuttavia non seppero evitare nè l'Isernia (d), nè il Biscardi nel suo *Responso* pel fisco contra le mani morte (e); perchè camminavano sul falso supposto, che i Romani stati fossero i Legislatori perpetui dell'Universo; e che i loro principj fossero adattabili alle Constituzioni del Governo politico, e civile di tutti i Popoli.

Non può rivocarsi in dubbio, che i primi beneficj fossersi accordati per quel tempo, ch'era in piacimento di chi concedeagli. *Antiquissimo enim tempore sic erat in Dominorum potestate connexum, ut quando vellent, possent auferre rem in feudum a se datam* (dissero i compilatori degli usi feudali, abusivamente avvalendosi del vocabolo *feudum*; dove a parlare con proprietà, e senza anacronismo dir doveano *beneficium* (f). Indi soggiunsero: *postea conventum est, uti per annum tantum firmitatem haberent*. E' verisimile, che fin quì l'investiture si facessero a voce in presenza di testimonj colle giaddette formalità; da che per quanto io sappia, non ne abbiam documento. *Deinde statutum est, ut usque ad vitam fidelis produceretur.* Di tali investiture *ad vitam* se ne trovano dappertutto le formole, *ad habendum, & retinendum, quoad vixerit, usufruendo, & potestative ordinando: quamdium carne vixerit, lege beneficiaria, usuque fructuario teneat: quamdium advivat sub usu beneficiario tenere, & usuare debeat: uti tempore vitae suae pro nostro beneficio teneat*, ed altre simili. Ma quando, e da chi si fosse incominciato a concedere beneficj a vita si dirà poco stante. In-

(a) *Feud. lib. 1. tit. 13. §. 2.*
(b) *Feud. lib. 2. tit. 52.*
(c) *De Feud. in princip. col. 5.*
(d) *In Constit. Fratribus.*
(e) *Fol. 10., & seq.*
(f) *Feud. lib. 1. tit. 1. §. 1.*

Intanto convien badare a non confondere gli antichi beneficj cogli Uficj di Duca, di Marchese, di Conte. I beneficj accordavansi con un contratto appellato investitura, o a voce, o in iscritto, dietro a cui venir dovea il giuramento: i Ducati, i Marchesati, ed i Contadi concedeansi in Uficio *ad agendum, regendumque* o a voce, o con una carta, che noi diremmo lettera patente; come si può vedere dalla diversità delle formole da me prodotte. Muratori porta opinione, che coteste cariche onorevoli di Duca, di Conte, di Marchese, per distinguerle da' beneficj, per lo più si appellassero *Honores* (a): Ma checche ne sia di ciò, è più che certa la giaddetta distinzione di Uficj, e di beneficj per molti Capitolari de' Re Franchi, e spezialmente per quelli di Carlo Calvo *apud Carisiacum*; e più certa ancora per quello, che avvenne in Italia dopo la Constituzione di Corrado il Salico, in virtù di cui i beneficj divennero ereditarj, ma non già gli Uficj. Nè vale l'autorità dell'Aimoino, ove disse, che Clodoveo assegnò ad Aureliano *Melidunum cum totius Ducatu Regionis, jure beneficii*; perciocchè quel *jure beneficii* è una giunta, che questo Scrittore de' secoli posteriori fece di testa alle parole di Gregorio Turonese, nella cui Storia non vi si leggono affatto, siccome notò anche il Muratori (b).

§. XI.

Della distinzione de' beni appresso i Franchi, prima che gli Uficj, ed i beneficj divenissero ereditarj.

Ecco dunque qual distinzione di beni fu in uso tra i Franchi.

Beni allodiali della Corona distribuiti per tutto il Reame, ed amministrati da' Duchi, da' Marchesi, e da' Conti, quando altrui conceduti non fossero *beneficiario jure*, o pure *in allodium*.

Beni appartenenti a Ducati, a Marchesati, ed a Contadi, i quali beni

(a) *Differ.* 11.
(b) *Differ.* 11.

beni ufufruttuavanfi da'Duchi, da' Marchefi, e da'Conti durante il lor impiego, con pefo di fervire il Principe, e lo Stato in pace, ed in guerra a proprie fpefe; e potevanfi da' Duchi, da' Marchefi, da' Conti concedere ad altrui con inveftitura, ò nobile, o fervile altrimenti detta precaria, e livellaria; le quali inveftiture finivano col terminar l'Ufìcio del concedente.

Beni di Chiefa acquiftati in tutta proprietà da quelle, cui erano addetti, febben foffero regalie; ma tuttavia foggetti a' pubblici pefi, quando per ifpecial privilegio non ne foffero efclufi; il che di rado, o non mai avveniva riguardo al pefo della guerra, ed a' doni annuali.

Beni allodiali di privati, liberi da ogni tributo, ma collo fteffo pefo della guerra, e delle collette, o doni annuali; dal qual pefo portano opinione lo Struvio, e l'Eineccio, che foffero per ifpezial privilegio efenti le terre faliche, rifervate per legge di fucceffione a'foli mafchi, efclufene affatto le donne (*a*).

Beni tributarj, e cenfuali, i cui poffeffori *per libellum*, *five precariam*, effendo nel numero de'fervi, o de'liberti, non venivano ammeffi all'onore dell'armi; falvo che alcuni, i quali appellavanfi *Arimani*, e come quelli che più appreffavanfi alla libertà, erano afcritti fra' foldati gregarj [*b*].

Beni finalmente poffeduti *jure beneficii*, i di cui pofsefsori giurato aveano di fervir nobilmente i loro benefattori.

S' è difputato fra' dotti, quai fofsero quefti fervigj. L'Abate de Mably [*c*] è di parere, che coftoro non fofsero ad altro obbligati, che a quei fervigj, a'quali tenuto era ciafcun pofsefsore di liberi allodj; ma Montefquieu, e dopo lui Robertfon [*d*] fono di fentimento, che ficcome la proprietà de'beni obbligava tutti gl'ingenui a fervire in guerra per la caufa comune a proporzione di ciò, che pofsedeano; così i beneficj aftringeano con particolarità i fedeli a fervigj perfonali inverfo di colui, che aveali conceduti. Conciofiachè ftata non vi farebbe ragione di fpogliarfi del frutto de' proprj averi con accordarlo altrui a godere, fenza acquiftar diritto a fervigj non potuti pretendere per l' addietro. Gl' Ingenui adunque fervivano alla caufa pubblica: i fedeli beneficati anche a quella de' loro benefattori. Il che fi deve anche in-

(a) *Struv. de allod. Imper. §. 7. Heinec. lib. 1. tit. 13. §. 422. in notis, & lib. 1. tit. 1. §. 14. El. Jur. Germ.*

(b) *Ll. L. lib. 3. tit. 13. §. 3. Grot. in Syll. Du-Cange in Gloff.*

(c) *Obferv. Sur l' Hiftoire de Fran. tom. 1. p. 356.*

(d) *Introd. tom. 2. p. 35.*

intendere di tutti que' Prelati, le cui Chiese possedeano feudi della Corona appellati *Regaliae*. Conferire adunque beneficj era lo stesso che comperar servitù nobile sì, ma illimitata in tutti i casi di bisogno urgente; quantunque fusse limitata ne'casi ordinarj; il che si vedrà chiaro nell'altra Dissertazione, quando si parlerà de'pesi feudali.

§. XII.

Della durata de' beneficj, e degli Uficj nelle Gallie, e del quando vi divennero ereditarj.

LA Constituzione de'Franchi s'accostò più di tutte le altre all' antiche costumanze Germaniche. *Hi enim & ipsi* [dice l'Eineccio] *mores patrios sanctius, quam reliquae gentes originis Germanicae custodiverunt, eosque postea cum gentibus a se devictis communicarunt* [a]. Quindi fu che i Re, i Duchi, i Conti, i Prelati, e quanti facean figura nello Stato, erano in obbligo preciso di conferir beneficj. I Re sopra tutti alla testa d'un Popolo libero, e guerriero, circondati da una Nobiltà quanto generosa, altrettanto feroce, bisognava, che continuamente si spogliassero dell' usufrutto de' loro fondi per farne distribuzione fra i loro fedeli; ed a supplirlo non v'era altro mezzo, che quello di far nuovi acquisti. Erano adunque in uno stato sempre violento. Un Principe inetto riduceasi tosto a non aver più che dare, anzi a non aver più come sostenere la dignità del suo grado: ed eccolo abbandonato dal forte della Nazione. Tale si fu la sorte degli ultimi Merovingi, tra per questo, e per le tante donazioni fatte alle Chiese. Ecco la ragione dell'innalzamento de'Maestri del Palazzo, ad essere i primi Uficiali della Corona (b).

Divise le Gallie in tre Regni, i Re che dominavano nella Neustria, e nella Borgogna, ed i loro Maestri del Palazzo furono i primi a dar di piglio alla roba delle Chiese, onde gratificarne

(a) *El. Juris Ger. lib.* 3. *tit.* 1. §. 15.
(b) *Esp. des Loix liv.* 31. *Chap.* 3. *seq.*

ne i ſoldati: Ciò ſervì di pretesto a Pippino d'Heriſtal Maestro del Palazzo nell'Austraſia per far loro la guerra. Ed in fatti gli riuſcì d'unire nuovamente le Gallie ſotto d'un ſol Principe; in tanto che cogli ſpogli contentò le milizie. Ma la neceſſità, in cui ſi trovò il di lui figlio Carlo Martello, di dover far argine ad un' diluvio immenſo di Saraceni, i quali padroni già delle coste d'Africa, e della Spagna; eranſi rivolti ad inondare le Gallie, per indi gittarſi ſopra l'Italia, ed ingojarla; non gli fe avere ſcrupolo alcuno di avvalerſi de' teſori della Chieſa per liberar dalla ſervitù manifesta non men la Francia, che tutta Criſtianità. Di quì fu che convertì in beneficj militari i beni Eccleſiaſtici, ed introduſſe le commende a pro de'laici, gridanti indarno le genti di Chieſa. Si pensò allora di acchetargli con obbligar coloro, che a titolo di beneficio poſſedeano fondi a pagarne a' cherici la nona parte de' frutti annuali; e con aſtringer tutti i poſſeſſori di beni di qualunque natura, compreſivi anche quelli della caſa Regale, al pagamento delle decime; E perchè non facean paura le minacce de'Canoni, vi ſi aggiunſe il braccio della giuſtizia. Gli Eccleſiaſtici avean ragione, ma come fare contro a'potenti, i quali giunſero a farſi cedere le none steſſe, e le decime a titolo di beneficio, ſenza nemmen perdonarla al prodotto delle meſſe (*a*)? Guai per Carlo Martello, il quale fu veduto dal Veſcovo S. Eucherio ardere per questo laggiù nell'inferno; anzi nell'aprirſi la di lui tomba altro non vi ſi trovò, che un mostruoſo Dragone, che allora diſparve, laſciandovi un gran nugolo di fummo; ſiccome ne fu poi aſſicurato Luigi il Germanico da un'Aſſemblea di Veſcovi ragunati in Mens (*b*): e pure Goffredo da Viterbo afferma, che Carlo Martello operò di conſentimento del P. Zaccaria *pro Eccleſiae neceſſitate* (*c*).

Ma poichè nemmen lo ſpoglio delle Chieſe bastò a ricompenſare la Nobiltà guerriera, Carlo Martello trovò ben fatto di rendere vitalizj i beneficj, che prima accordavanſi a diſpoſizione del concedente (*d*). Carlo ceſsò di vivere nel 741., e d'ivi in poi i nuovi beneficati ſi diſpoſero a non altrimenti ſervire. Questa pratica dalla Francia paſsò in tutti gli altri Stati d'Europa, dove intro-

(a) *Bouquet. Requeil. Hiſtoir. tom.* 10. *p.* 235. *ſeq.*
(b) *Capit. Car. Cal. apud Baluz. ad ann.* 858. *tom.* 2. *p.* 209.
(c) *Apud Murat. tom.* 7. *p.* 400. *R. I.*
(d) *Du-Gange V. beneficium, Eſprit des Loix liv.* 30. *Chap.* 16. *de Mably Obſerv. tom.* 1. *p.* 103., *&* 160.

trodotti erano i beneficj, ed in Italia vi paſsò colle armi Franceſi: *Deinde ſtatutum eſt, ut uſque ad vitam fidelis produceretur*, diſſero i Compilatori degli uſi feudali. Ma indarno ſi cercherebbe ſtatuto, col quale ſi foſſe generalmente determinato ciocchè fu introdotto prima per particolari conceſſioni, e poi generalmente per tutti.

La fortuna, che accompagnò Carlo Martello fino al ſepolcro, ſi rivolſe a favorir Pippino detto il Corto di lui figliuolo, e più Carlo M. di lui nipote; il quale ſecondandola col coraggio, e colla ſuperiorità de' talenti, ſeppe trovare il modo di contentare i Leudi, altri con Uficj, ed altri con beneficj a vita ne'Paeſi di conquiſto; e ſe non potè rimettere nel primiero ſtato gli Eccleſiaſtici in Francia, gl'ingrandì in Italia, ed in Lamagna, imitato, e ſuperato ancora in ciò dal figliuolo Lodovico il Pio. Ma come fare co'Leudi così eſſo Lodovico, come gli altri Principi, che regnarono appreſſo, deboli di ſpirito, ed infingardi di cuore? Prorogar nommen gli Uficj, che i beneficj in perſona d'alcun de'figli del poſſeſſore, *in quem ſcilicet dominus vellet hoc beneficium confirmare* (a). Era queſta pe' Leudi una ſperanza fondata ſopra il proprio merito, e ſopra la liberalità del Sovrano; ma non era una ſicurezza. I Nobili volean chiuder gli occhi alla Terra col piacere d'aver'aſſicurata la fortuna de' figli.

Lodovico Pio, il quale ſuccedette a Carlo M. ſuo padre nell' 814., fu uno de' primi a concedere qualche beneficio ereditario (*b*); ciò tuttavia non s'induſſe a fare, che rade volte: del reſto la più parte delle di lui conceſſioni fu vitalizia (*c*). Carlo Calvo fu quello che nell' 877. diè cominciamento a queſta grande, e general rivoluzione nelle Gallie con due Capitolari *apud Cariſiacum*, in un de' quali ſtabilì, che a' Conti doveſſero ſuccedere i figli; ed indi ſoggiunſe: *ſimiliter & de Vaſſallis noſtris faciendum eſt*. Ecco diſtinti gli Uficj da' beneficj in origine, e confuſi in quanto al modo di ſuccedervi. Nell'altro poi rinnovando un tale ſtabilimento così per gli Uficj, come pe' beneficj di Regia collazione, ammonì i Veſcovi, gli Abati, i Conti a praticar lo ſteſſo inverſo i loro reſpettivi Vaſſalli; ed oltre a ciò permiſe a' Conti *ſuos honores, prout melius voluerint, placitare*, cioè riſegnare il loro Uficio ad un figlio, o ad un proſſimo congiunto, *qui*

(a) *Feud. ibid.*
(b) *De Mably obſervat. tom. I. p. 429.*
(c) *Mabill. de Re diplom. lib. 6. p. 353. ſeq.*

qui Reipublicae prodesse valeat (*a*). Eude, o sia Odone, che undici anni di pio di Conte di Parigi fu creato Re, accordò un beneficio ad un tal Ricobodo con questo, che lui morendo superstite un figlio, dovesse costui succedergli durante sua vita (*b*). Ma a'Capitolari di Carlo Calvo fu tosto data una maggiore estenzione; da che i beneficj nommen, che gli Uficj, fossero concessioni estorte in que' tempi rivoltosi, fossero usurpazioni, si lasciarono generalmente trasmettere, non che a' discendenti, anche a' collaterali. In fatti il P. Mabillone fissa l'epoca d un tal cangiamento universale a' tempi di Carlo il Semplice, il quale fu coronato nell'anno 893., ma non regnò solo nelle Gallie, che dopo la morte d'Odone suddetto seguita nell' 898. (*c*): checchè detto s'avesse il Connano, il quale tenne, che ciò seguisse quando la Corona passò su la testa del più ricco, e più potente Vassallo, qual si fu Ugo Capeto, cioè verso il 987. [*d*].

Il certo si è, che sulla fine del X. secolo essendo nommen gli Uficj, che i beneficj divenuti generalmente ereditarj, quasi altro non v'era in Francia, che feudi, e Signorie; e 'l Patrimonio Regale riduceasi appena a quel solo, che Ugo avea seco portato nell'avvenimento al Trono (*e*).

Ma dirà taluno: e gli allodj? Rotti i ligami, che stringeano al lor Capo i principali membri del Corpo politico, si trovarono i Popoli esposti all'oppressione, ed alla rapina, senza speranza d'alcun soccorso dalla parte del Governo. La legge de'Romani avea ceduto alla legge Salica, ed a quella de'Ripuarj, da che tranne gli Ecclesiastici, che seguitato aveano a vivere *jure Romano*, assicurati da' privilegj conceduti al lor carattere; i naturali del Paese avean trovato il lor conto nell'accostarsi alle leggi della Nazion dominante. Ma divenuti gli Uficj, ed i beneficj ereditarj, bisognò ch' anche queste leggi cedessero alle costumanze introdotte dal Governo feudale. Come far dunque i proprietarj de'terreni per conservarsene almeno il possesso in un tempo, in cui bisognava o comandare, o servire? Ricorrere alla protezio-

(a) *Capit. Carol. Cal. apud Carisiacum anni 877. apud Baluz. Esprit des Loix liv. 31. Chap. 27. Tomasin. tom. 3. lib. 1. cap. 28. §.7.*

[b] *Mabill. ibid.*

(c) *Ibid. V. Origin. des Dignit. & Magist. de Fran. par Claude Fauchet. Lov. de Genre, Howel. Histoir. de Franc.*

(d) *Lib. 2. cap. 9. n. 5.*

(e) *Robert. Intr. tom. 2. p. 39.*

zione de'Grandi col rinunziare all'indipendenza allodiale, e sottoporsi a'feudali servigj; e ciò tanto più volentieri, quanto che la feudalità veniva onorata di molte prerogative. Furonvi adunque Provincie nelle Gallie, ove non rimase ombra d'allodj; e chi non volle sottomettersi di buona voglia vi fu astretto per forza: in altre gli allodj si ridussero a poca cosa (*a*). Nè solamente i terreni, ma le rendite censuali eziandio, i diritti d'entrata, e d'uscita, i salarj, ed emolumenti degl'impieghi, e le stesse pensioni ugualmente, che le rendite Ecclesiastiche furono accordate, e possedute a titolo di feudo (*b*). Di quì la distinzione de' feudi conceduti, e de'feudi oblati.

§. XIII.

De' Privilegj Reali delle Chiese introdotti da i Franchi.

A Tre spezie possono ridursi i privilegj reali, che i Re Franchi usarono d'accordare alle Chiese, ed a' Monasteri. Altri si dissero *Praecepta confirmationis*, altri *mundeburda*, ed altri *emunitates*. Poichè le armi vittoriose di Carlo M. si estesero per l'Italia, e per Lamagna, l'uso di tai privilegj fu generalmente introdotto: indi col correr de' secoli i pochi veri servirono d'esemplare a i molti falsi, che prodotti in tempi oscuri, non solo furono benignamente ricevuti, ma si diè a' medesimi quella interpretazione, che più conduceva all'interesse de' producenti. Ha qualche tempo, che la diplomatica s'affatica a sceverare gli spurj da i legittimi; ma tale, e tanta è la mescolanza della veccia col buon frumento, che molto vi rimane da fare a chi verrà appresso. Or io lasciando a' più fini discernimenti una sì scabrosa fatica, mi contenterò quì d'esporre il vero senso di tai privilegj, che i nostri Regolari hanno tanto magnificato negli scritti loro, industriandosi di farli valere più di quello, che valsero un tempo.

(a) *Beumanoir coutum. des Beauvais cap. 24. p. 125.*
(b) *Bruss. tom. 1. p. 41. Robertf. tom. 2. p. 38.*

Incominciando dunque dalle carte, che si dissero *Praecepta confirmationis*, gioverà ricordarsi di ciocchè fece Carlo Martello, e dopo lui praticarono altri Principi in Francia, in Italia, e per tutto, cioè cambiare i beni di Chiesa in feudi, ed in commende a favore de' laici. Or come neppur gli anatemi de' Concilj, e le minacce de' Pontefici riuscivano barriera sufficiente per mettere al coperto gli acquisti delle Chiese; si ricorse allo spediente di fortificarsi colla parola regale. Ed ecco il perchè tutte le Chiese, e tutt' i Monasteri in ogni nuovo avvenimento al Trono d'un Re, o d'un Imperadore, ed in ogni cambiamento di Governo faceansi innanzi al Principe novello, supplicandolo di non volere metter le mani nelle Ecclesiastiche possessioni, ed insistendo perchè ne confermasse ad esse Chiese, e Monasteri il godimento. Ecco l'origine, e l'effetto delle carte di confermazione, le quali in sostanza altro non erano, che un gaggio di sicurezza per parte del Principe di quanto la tal Chiesa, o il tal Monastero possedea, o per munificenza regale, o per qualsivoglia altro titolo di legittimo acquisto. Nulla dunque tai carte cambiavano della natura della cosa: assicuravano soltanto dalle vie di fatto.

Più ampio privilegio era il Mundeburdo, o Mundeburdio, voce significante patrocinio, protezione. Accordava con esso il Principe a qualche Chiesa, o Monastero più cospicuo un protettore, che per lo più era il Maggiordomo della Casa Regale, cioè il primo grande Uficiale della Corona. La Chiesa, o Monastero acquistava le prerogative delle Regali Cappelle; era così al coperto dalle sorprese de' Grandi: le sue cause diffinir doveansi, o sopra-luogo da un Delegato del Principe, o nella Corte stessa del Re; e gl'invasori tenuti erano, per sopra più delle pene ordinarie, a quelle contenute nella carta del Mundeburdo [a]. Non entro quì ad esaminare, se la conoscenza di tali cause appartenesse allo stesso Maestro del Palazzo, ovvero all'Arcicappellano Reggio, rimettendomene a quanto eruditamente ne scrisse il nostro celebre Avvocato Ottavio Ignazio Vitagliano nella difesa della Regal Giurisdizione sopra la Chiesa di S. Maria della Cattolica di Reggio, ove con somma maestria trattò de' diritti del Regio Cappellano Maggiore.

Vengo al privilegio, che dicevasi *emunitas*, ovvero *immuni-*

(a) *Marcul. for.* 37. *Concil. Melden. an.* 845. *Thomass. tom.* 1. *lib.* 3. *cap.* 35. *Murat. Diss.* 70.

nitas, e mi contenterò quì di dire, che con esso il Principe rilasciava alla Chiesa, o al Monastero il fredo, o sia il diritto di protezione de' rei, ed altri fiscali proventi a suo arbitrio, esentando il Territorio di essa Chiesa, o di esso Monastero dalle visite de' Reggj Ministri. Altro quì non aggiungo, perchè di questo privilegio dovrò riparlare di quì a poco in ragionando della giurisdizione.

§. XIV.

Della Giurisdizione in Francia.

GRande contesa per conto della giurisdizione fra coloro, che scritto hanno intorno allo stabilimento della Monarchia de' Franchi nelle Gallie. V'ha chi opina, che 'l giudicare appartenesse soltanto agli Uficiali del Re, e non già a' beneficati, i quali sul finire della seconda Razza usurpata se l'avessero interamente, sicchè passati essendo i beneficj in patrimonio colla perpetuità, vi si fosse accoppiata la giurisdizione di fatto, ma non di diritto (*a*): e v'ha per opposito chi sostiene il contrario. Fra questi è il Montesquieu, il quale in ristretto così la discorre.

Principio fondamentale della Monarchia de'Franchi si fu, che quelli i quali erano altrui subordinati nel militare, il fossero ancor nel civile. Chi dunque era investito d'alcuna Città, Terra, Villaggio *jure beneficj*, siccome avea diritto di menare alla guerra gl'ingenui di quel distretto, così godea anche della facoltà di giudicargli: nel che compensava la spesa, che gli occorrea di far militando, coll'esigere il *jus protectionis* appellato anticamente *fredum*, e che poi si disse anche *bannum*, la qual rendita era a quei tempi la più considerevole di tutte le altre. Questo, soggiunge, era il doppio servigio in guerra, ed in pace dovuto da tutti i Leudi; sicchè tale era il Conte nel suo Contado, tale il Duca nel suo Ducato, tale il beneficato nel suo beneficio; se non che il Duca avea sotto di se più Conti, dove de'Conti ve n'erano subordinati immediatamente al Re! Vero è, ripiglia, che addur non si possono antiche concessioni di beneficj, nelle quali si faccia parola di giurisdizione; ma ciò è, perchè in que' primi tempi investivasi a vo-

voce, e non per iscrittura: che del resto nommeno le carte di confermazione, che i Capitolari, co'quali si osserva vietato a'Giudici Reggj non solo il reagger giustizia nelle Terre altrui concedute, ma l'esigere eziandio il fredo dagli uomini di esse Terre, provavano bastantemente, che la giustizia era in mano di coloro, che possedeano queste Terre. Nè a ciò potea fare ostacolo la subordinazione de'beneficati agli Uficiali Reggj, cioè a' Duchi, ed a'Conti; da che la subordinazion personale ad un Giudice superiore non toglie al subordinato la facoltà di giudicare i suoi inferiori (a).

Per questo adunque, ed anche perchè in molti Capitolari s'ingiunge tanto a' superiori di Chiese, quanto a' Leudi beneficati, che facciano giustizia, conchiude egli, che il far giustizia esser dovea fin da principio inerente a' beneficj, o che per lo meno regnando ancora la discendenza di Carlo M. erasi già instituita nelle Gallie la giurisdizion territoriale: e che siccome allorchè i beneficj erano temporanei, la giustizia, che amministravano i Leudi era la giustizia del Re; così quando poi i beneficj col divenire ereditarj, cioè veri feudi, passarono in patrimonio nella famiglia del beneficato, la giurisdizione annessa a'feudi divenne anche patrimoniale: sicchè quando si dice, che le giustizie son tutte patrimoniali in Francia, ciò deve intendersi non solo di fatto, ma eziandio di diritto (b).

Quanto poi alle Chiese posseditrici di Regalie, ei sostiene, che per la stessa ragione, che i Superiori delle medesime eran in obligo di menare alla guerra i loro dipendenti, o di sostituire un Vicario, che ve gli menasse, goder doveano parimente del diritto di giudicargli per mezzo d'un loro Luogotenente; e che essendo stati per una eccezione di regola patrimoniali fin da principio i beni di Chiesa, patrimoniale ancora esserne dovette la giurisdizione (c).

Or quantunque Montesquieu si fosse ristretto alle sole Gallie, il nostro Foro ha ultimamente veduta menare quasi in trionfo la di lui autorità nella causa de' Cassinesi col Fisco. Il dotto, e rispettabile lor difensore, cui tanto venero, sapea meglio di me, quanto diversa stata fosse la polizia de' Franchi dalla nostra, e forse anche non s'accordava col sentimento del Montesquieu riguar-

(a) *Esprit. des Loix liv.* 30. *Chap.* 17. 18. 20., *&* 22.
(b) *dict. chap.* 20., *&* 22.
(c) *Liv.* 30. *Chap.* 21.

guardo alle Gallie; ma ciò non per tanto non dovea egli lasciarsi addietro quanto credea poter giovare a' suoi clienti; siccome e' fece, ed io nel lodo. Egli intanto mi perdonerà, se non con animo di dirgli contro, ma per amor del vero, mi farò quì a dimostrare, che Montesquieu sostenne un paradosso per rapporto al suo Paese; per poi nell' altra parte del mio ragionamento far vedere, che quando anche il di lui sistema fosse plausibile per la Francia, non sarebbe in verun conto applicabile a noi.

Primieramente non v'ha luogo di dubitare, che secondo la polizia nommen de' Franchi, che di tutti i Popoli settentrionali, chi comandava in guerra, era Giudice in pace (a); ed è certo parimente, che tutti i Leudi avendo promesso al lor Principe *trustem*, & *fidelitatem*, erano in dovere di servirlo nobilmente, qualunque fosse il servigio, ch'e' richiedesse: e più crescea l'obbligazione in coloro, che n'otteneano Uficio, o beneficio. Ma dov' è, che tutti dichiarati, che fossero Leudi, ovvero gratificati, che fossero d'alcun beneficio, divenissero Ufiziali di milizia, ed in conseguenza anche Giudici? Che de' Leudi molti si rimanessero senza Uficio, e senza beneficio, l' ho già dimostrato: che parecchi promossi a' domestici impieghi nella Regal famiglia colla giunta di qualche beneficio, non comandassero in guerra, ed in conseguenza nemmen giudicassero, è piucchè sicuro (b). Rimane ora a vedere, se tutti gli altri, che non erano domestici del Re, e possedeano beneficj fossero considerati come Ufiziali di guerra: perchè in tal caso esserlo doveano ancor di giustizia; e lo stesso dirsi deve de' Ministri di Chiese posseditrici di Regalie.

Se si rivolgano da capo a fondo la legge Salica, e quella de' Ripuarj, e con esse i Capitolari, le antiche Cronache, e tutte le vecchie memorie de' Franchi, non si ritroveranno altri Ufiziali di guerra a riserba de' Duchi, de' Conti, de' Vicarj de' medesimi, e de' Centenarj, o siano Grafioni minori (c). Nè altri si troveranno nominati Giudici a riserba di costoro; da che tal titolo non meritavano gli Sabini, i Rachimburgi, e i saggibaroni loro assessori.

Ta-

(a) *Capit. Ludov. Pii ann.* 815. *artic.* 1., & 2. *Concil. in Verno Palat. ann.* 845. *artic.* 8. *apud Baluz.*

(b) *Capit.* 2. *Lud. Pii ann.* 812. *apud Baluz.*

(c) *Decr. Chlothar.*, & *Childeberti lib.* 2. *art.* 28.

Tali erano i Duchi nelle Ducee, tali i Conti nelle Contee, e tali furono poi i Marchesi nelle loro Marche, poichè gli uni, e gli altri erano Ufiziali di guerra insieme, e di giustizia, non già perchè semplici Leudi beneficati. Tanto n' ho mostrato a suo luogo, che soverchio sarebbe aggiungervi altre pruove.

Riguardo dunque a' Leudi investiti di beneficj, ed a' Ministri di Chiese posseditrici di Regalie, Montesquieu, che gli vuole Ufiziali di guerra, ed in conseguenza anche Giudici, non ricorre che a conghietture. Cotesti, e' dice, menar doveano all' esercito i loro uomini, dunque considerati venivano, come Ufiziali di guerra. Ma se stato fosse così, anche i Leudi non beneficati fatta avrebbero la figura d' Ufiziali, giacchè ancor essi portar doveansi al Campo coi loro valletti, *cum Arimania sua*. E se tutti questi stati fossero Ufiziali, quali erano poi le milizie? *Milites* a que' tempi non erano, che i Nobili militanti a cavallo, ed i Re di Francia non marciavano, che alla testa de' loro Militi, o sieno Leudi (*a*).

Ma che vuol dire, che in tanti Capitolari s' impone nommeno a' Prelati, che a' Leudi benificati, che facciano giustizia? Risponde Muratori (*b*), che il *justitiam facere* de' Capitolari deve intendersi nel senso usato dalla Sacra Scrittura (volume che solo leggeasi, o sentivasi leggere a que' tempi), cioè che non si praticassero oppressioni: ed in tal senso i Capitolari tutti concordano nell' imporre, che così i possessori di beneficj, come i Soprastanti alle Chiese qualora opprimessero i Popoli, dovessero soggiacere a' decreti, ed alle visite de' Conti, e de' Messi Regj. Se un Leude *habens beneficium* (disse Carlo M.) *justitiam facere noluerit, ille Judex in cujus ministerio fuerit, contradicat illi beneficium suum, donec ipse, aut Missus ejus justitiam faciat* (*c*): ordinazione, che fu rinnovata da Pippino in Italia (*d*). Ecco in opposizione il Giudice in *Ministerio*, ed il possessore del beneficio. *Ubicumque* (soggiunse Carlo Calvo) *Missi, aut Episcopum, aut Abatem, aut alium quemlibet honore praeditum invenerint, qui justitiam facere noluerit, vel prohibuerit, de ipsius rebus vivant, quamdiu in eo loco justitiam facere debes* (*e*). Lascio quì da parte,

(a) *Ant. Matt., de Nobilit. lib. 4. cap. 8., & 18. Du-Fresn. in Glos. V. Miles Struv. tom. 2. obs. 3.* (b) *Dissert. 71.*

(c) *Cap. Carol. M. ann. 779 apud Baluz.*

(d) *Ll. L. lib. 2. 10. lit. 52. §. 14.*

(e) *Cap. Car. Cal. ann. 819.*

te, che ficcome nell' addotto Capitolare di Carlo M. i pofsefsori di benefic) fi dicono in *minifterio Comitum*, così in un' altro di Lodovico Pio fi appellano *pagenfes Comitum* (*a*), ed in un' altro s' impone a' Conti di tener in dovere i Leudi, ed in cafo contrario di riferire al Principe prima d'incarcerargli: da che neppur Montefquieu niega, che i pofsefsori di benefic) fofsero fubordinati a' Conti, ne' cui diftretti fituati erano i lor benefic); ma fibbene dice, che ciò non impediva, che cotefti efercitar non potefsero giurifdizione fopra le genti, che dimoravano ne' loro benefic). Quando anche ftato fofse così, ecco i Leudi beneficati colla bafsa giurifdizione de' Gravioni di Villa, conciofliachè a' foli Conti fofse permefso dalle leggi il conofcere degli omicidj, de' ratti, degl' incendj, delle rapine, de' troncamenti di membra, de' furti, de' ladronecci, e delle invafioni (*b*).

Ma nemmen quefto faprei accordare al Montefquieu, perocchè così le leggi, come i Capitolari concordano nell' ordinare, che *qualifcumque perfona fit, aut Vaffallus Ducis, aut Comitis, aut qualifcumque perfona nemo negligat ad ipfum placitum venire*; Sicchè nemmeno i cherici, a rifерva de' Vefcovi, e degli Abati, eranne efenti (*c*).

Di quì conchiude l' Eineccio: *Caeterum tam aequabilis, fibique per omnia fimilis apud Francos erat jurifdictionis ratio, ut ne Urbes quidem, ac Vici celebriores alterius cujufquam quam Comitis, & Scabinorum jurifdictioni fubeffent* (*d*): *quamvis enim Magiftratus minores* (cioè i Grafioni di Villa) *delicta quaedam, veluti furta leviora, coercerent, ad Comitum tamen cognitionem praecipue pertinebant homicidia &c.* (*e*). Trovanfi in fatti placiti di Duchi, di Marchefi, di Conti, e di Meffi Reggj, ma di pofsefsori di benefic) non fe ne può addurre neppur uno, che quando fofse legittimo, bafterebbe folo a decidere la queftione.

Quanto poi agli Ecclefiaftici, lafciando ftare le giaddette leggi, che non eccettuano dalla fubordinazione de' Giudici Reggj, che i fo-

(a) *Cap. 2. ann. 812. apud Baluz.*

(b) *Praecep. Ludov. Pii pro Hifpan. cap. 2., & 3.*

(c) *Lex. Alem. tit. 36. §. 5. decr. Chlothar. II. ann. 615. §. 4. cap. Car. M. ann. 7'9. §. 17., & capit. lib. 6. §. 156., & lib. 7. §. 89., & cap. Car. Calvi anni 844. §. 3.*

(d) *El. Juris Germ.; lib. 3. tit. 1. §. 24.*

(e) *§. 25. eod.*

i soli Vescovi, ed Abati, intorno a' quali doveasi riferire al Re, v' è 'l Capitolare di Carlo M., con cui salvo le persone, si dichiarano sottoposte alla giudicatura de' Conti nominen la roba de' cherici, che quella delle Chiese medesime (*a*). Come dunque aver poteano i superiori Ecclesiastici diritto di giudicare sulle persone, e sulla roba de' laici, se nemmeno l'aveano sopra i beni de' cherici, e delle stesse loro Chiese?

Ma com' è, si ripiglia, che in alcune carte si vieta a' Regj Ministri l'entrar nelle possessioni benefiziarie, e delle Chiese, e l'esigervi il fredo? Quì si potrebbe rispondere, che questi privilegj confermano la regola generale, e fan conoscere, che nè la giurisdizione era per se medesima inerente a' beneficj de' laici, nè fu da principio patrimoniale delle Chiese; altrimenti a che occorrea provederfi di carte appellate *emunitates*, ovvero *immunitates*, quando la natura stessa delle concessioni portato avesse così?

Io però intendo quì di rispondere direttamente col soccorso della Storia. Le Corti di giudicatura a que' tempi non erano sedentarie, nè giornaliere. Reggeansi da' Conti quattro volte in ogni anno, e così ancora da' Messi Regj, e ciò in campo aperto, quando in un luogo, e quando in un altro de' respettivi distretti. Or posciachè il fermarsi di costoro in un luogo per tenervi un placito importava il doversi loro *mansiones*, & *paratae*, non era fuor di proposito il procurarsi carte d'immunità non già dalla costoro giurisdizione, ma dal loro accesso nel tale, e tal luogo; il che per lo più solea accordarsi alle Chiese, ch' erano le più esposte a somiglianti visite importune, e dispendiose. Alzar dunque doveano i Ministri Regj il lor Tribunale fuori del distretto del luogo immune, ed ivi chiamare chiunque occorresse, senza eccezion di persone; sentire, giudicare, condannare; ma non esigere nè malleveria, nè fredo.

Quanto al fredo, e per esso alla malleveria era questo un diritto, che dipendea dalla protezione, e non già dalla facoltà di giudicare. Un Vescovo, un' Abate, un Leude, che possedessero un Villaggio *jure Regaliae*, ovvero *jure beneficii*, erano più a portata di proteggere un reo dagl' insulti della parte offesa, obbligandola a dar cautela di non ricorrere alle vie di fatto: ed era ben regolare, che lor si dovessero gli emolumenti, ch' indi provenivano.

Come

(a) *LL. l. lib. 3., tit. 1. §. 11.*

Come altrimenti evitare le guerre private? Ecco il perchè a' Prevosti di Chiese fu sovente accordato il proteggere i rei nel distretto di esse Chiese, ed esigerne l'intero fredo in premio dell'aver obbligata, anche con malleveria, la parte offesa a stare a ragione. Questo è il *jus sanguinis*, che Riccardo da S. Germano narra, che l'Imperadore Arrigo accordò a Montecasino; ma di ciò a suo luogo. Dico a' Prevosti di Chiese, che quanto a' Leudi sin da' tempi di Clotario fu stabilito, che qualora nel distretto di talun di costoro si sorprendesse alcun ladro, la metà del fredo fosse del Leude, e l'altra metà del Giudice Regio (a).

Ed ecco come senza confondersi gli Uficj co' beneficj conceduti a' Leudi, e colle Regalie concedute alle Chiese, s'intende ciocchè importassero tali carte. Il Giudice Regio condannava, e'l possessore del luogo immune esigea il *jus protectionis* o in tutto, o in parte, secondo che stava stabilito per legge, o con particolare privilegio gli era stato accordato. In altro caso, qual differenza sarebbe passata fra un' Ufiziale di milizia, e di giustizia insieme, il quale per ragione del suo Ufizio godea dell' usufrutto Germanico del suo Ducato, o Contado, ed un possessore di benefizio, o di regalia, cui fosse stato annesso l' Ufizio militare, e la giurisdizion civile?

Anche il P. Tomasini si sforzò di provare, che regnando ancora la seconda Razza, le Chiese di Francia godeano già del diritto di giudicare; ma i di lui argomenti, che presso a poco si riducono agli stessi del Montesquieu, sembrarono debolissimi al Muratori (b): il quale tenne, che verso la fine del X. secolo gli Ecclesiastici cominciato avessero ad ottener diritto di giudicare nelle cause de' laici; giacchè la facoltà precedentemente data al Vescovado di Turs d'eleggere un Conte fu singolarissima eccezione di regola. E nel vero a'grandi sconvolgimenti adivenuti sul finire della seconda Razza, e che durarono regnando la terza, dovettero così i Leudi, come gli Ecclesiastici quella giurisdizione, che parte si procurarono, e parte usurparonsi a poco a poco. E' questo il sentimento del Robertson (c), il quale per riguardo a' Leudi conchiude, che il diritto della giurisdizion territoriale in Francia non fu assolutamente un usurpazione del Baronaggio: che sebbene non si possa determinare con certezza quale sta-

(a) *Dec. Chloth. ann. 595. art. 1., & 2. apud Baluz.*
(b) *Dissert. 71.*
(c) *Introduc. tom. 2. p. 157. sep.*

ftata foffe in origine l'eftefa di tal giurifdizione,è tuttavia evidente, ch'effendofi confufi gli Uficj co' beneficj per la perpetuità accordata agli uni, ed agli altri, fra que' torbidi, che dal decimo fecolo in poi regnarono in Francia, i grandi Vaffalli feppero profittare della debolezza de' Principi per eftendere al poffibile la giurifdizion loro: che in effo decimo fecolo i più potenti aveanfi di già arrogato il diritto di giudicare in tutte le caufe civili, e criminali (*a*): che non ammetteafi appello dalle loro fentenze, ficcome fta provato dal Bruffel con varj efempli; e che giunfero fino a fare erigere i loro dominj in fovranità con tutti i diritti della giurifdizione, e delle prerogative Regali (*b*). Quindi è, che non poteano i Commiffarj, o fiano Vifitatori de'Re entrare a regger giuftizia ne' tenitorj di cotefti grandi Vaffalli; ficchè quando Luigi VI. cercò di rimettere in piedi l'autorità de'fuoi Meffi, non già fotto l'antico titolo di Meffi Domenicali, ma fotto quello di Giudici degli efenti; tale fu il rifentimento de' grandi Vaffalli, che 'l Re fu in obbligo di defiftere dall' intraprefa (*c*).

Quanto poi agli Ecclefiaftici me ne rimetto a ciocchè ne han detto il Du-Cange (*d*), ed il Fleurì (*e*): dico folo, che l'efercizio della giurifdizion criminale, anche per l'interpofta perfona d'un Giudice laico fu un abufo introdotto contro il divieto de' facri Canoni; Nè Pontefice il permife prima di Bonifacio VIII. nel fecolo XIII. (*f*).

Dovrei quì paffare a dar contezza del quando fu introdotto il vocabolo *feudum*, e del fuo fignificato; e quindi dovrei annoverar tutti gli effetti, che partorirono in Francia i beneficj, e gli Uficj divenuti del pari ereditarj; ma ftimo meglio il rifer-barmelo per quando mi troverò aver data contezza, e del Governo de'Longobardi, e di ciocchè avvenne, così in Italia, come in Lamagna dal conquifto, che ne fe Carlo M. in poi, per rapporto alla materia, c'ho per le mani.

§. XV.

(a) *Etabliff. de S. Lovis l. 1. Ch. 24., & 25.*

(b) *Bruf. de Feud. l. 1. cap. 11. 12., & 15. Robert. Introd. tom. 2. not. 23. p. 157. feq., & tom. 1. p. 79. feqq.*

(c) *Robert. Tom. 2. p. 161.*

(d) *V. Curiae Chriftianitatis.*

(e) *Hift. Ecc. tom. 19. difcur. praelim.*

(f) *Sex. Decret. lib. 5. tit. 4. cap. Praelatis 2. cap. fin. Ne Cler. vel Monach. faecul. negot. fe immifceant in 6.*

§. XV.

Del Governo de' Longobardi; e prima de' Duchi, e de' Conti.

LA Nazione de' Longobardi era una di quelle, che per aver cambiato sovente di sede, avea alla testa un Re, capo ma non padrone; giacchè ciascuna Tribù reggeasi dal proprio Satrapa, ovver Duca, col parere de' quali Satrapi il Re governava. Ma di questa Nazione, e del suo Governo in Germania n'ho detto quanto basta nel Lib. I. della mia Storia (a). Gioverà tuttavia quì ricordare, che regnando sopra i Longobardi Alboino, all'invito di Narsete, unì egli non solo tutte le Tribù del suo Popolo, ma molte altre ancora di Sassoni, di Gepidi, di Bulgari, di Pannonj, di Norici, e di altre Nazioni Settentrionali, aventi tutti i loro Duci, che liberamente concorsero a tale spedizione: e formato un formidabile esercito *cum uxoribus, & natis, & omni supellectili*, dalla Pannonia discese l'Alpi nell'Aprile del 568.; ed occupato il Friuli, ed indi Vicenza, Verona, ed alcune altre Città della Provincia Veneta, passò nella Liguria, ove gli si resero Milano, e tutte le altre Città mediterranee d'essa Liguria, a riserva di Pavia, la qual e' cinse d'assedio: intanto che nel Decembre del 569. fu salutato da' suoi Re d'Italia. Di là distaccò un corpo d'esercito, col quale invase parte della Toscana. *Nec erat tunc virtus Romanis, ut resistere possent*, dice Paolo di Varnefrido, *quia, & pestilentia, quae sub Narsete facta est, plurimos in Liguria, & Venetiis extinxerat; & post annum, quem diximus ubertatis, fames nimis ingruens universam Italiam devastabat* (b).

Resse a'nemici Pavia tre anni, e mesi, ma finalmente fu costretta ad arrendersi al vincitore; il quale nell'Aprile del 573. vi entrò, *& nulli laesionem inferens*, la stabilì sede del Regno. Ma guari non andò, che fu ucciso per tradimento della moglie *cum maximo Langobardorum fletu, & lamentis* (c); ed i Longobardi

 com-

(a) *Cap. V. ad X.*
(b) *Paul. Diac. lib. 2. cap. 26.*
(c) *Idem cap. 28.*

communi consilio elessero in Re Clefi *nobilissimum de suis virum*; il quale fra diciotto mesi di Regno *multos Romanos viros*, *alios gladio extinxit*, *alios ab Italia exturbavit* (*a*).

Siegue poi Paolo a narrarci, che i Longobardi, dopo la morte di Clefi, *per annos decem Regem non habentes, sub Ducibus fuerunt. Unusquisque enim Ducum suam Civitatem obtinebat*. Di costoro ne conta fino a trentasei per tutta l'Italia di là dal Tevere (*b*), da'quali, dic'egli, che fu devastato, ed occupato il rimanente del Paese, fuori di Roma, e di Ravenna; e che della Nobiltà Italiana parte ne fu uccisa, e parte soggettata al tributo della terza parte de'frutti de'loro terreni: che scorsi i dieci anni, si venne all'elezione del nuovo Re in persona d'Autari figliuolo di Clefi; e che *ob restaurationem Regni*, *Duces*, *qui tunc erant*, *omnem substantiarum suarum medietatem Regalibus usibus tribuerunt*, *ut esse possit*, *unde Rex ipse, sive qui ei adhaererent*, *ejusque obsequiis per diversa officia dediti*, *alerentur* (*c*). E allora fu, che rilasciati i tributi, i vincitori si accomunarono co'vinti, dividendo amichevolmente l'abitazione, ed i terreni. *Populi tamen aggravati per Langobardos hospites partiuntur*; e tanto amichevolmente, che lo Storico ebbe a conchiudere. *Erat sane hoc mirabile in Regno Langobardorum, nulla erat violentia*, *nullae struebantur insidiae: nemo aliquem injuste angariabat: nemo spoliabat*: *non erant furta*, *non latrocinia*: *unusquisque quo libebat sine timore, pergebat* (*d*).

Continuando poi il filo della Storia, ci dà Paolo contezza delle rivolte di questo, e di quel Duca, chi ridotto a dovere, e chi ucciso da Autari, e da' Re, che gli succedettero; e venendo a Re Liutprando, non fa memoria, che di soli sei Duchi, terminando il sesto, ed ultimo libro colla morte di questo Re, e col seguente encomio degno di registrarsi a caratteri d'oro: *Fuit autem* (Liutprando) *vir multae sapientiae*, *consilio sagax*, *pius admodum*, & *pacis amator*: *bello potens*, *delinquentibus clemens*, *castus*, *pudicus*, *orator pervigil*, *eleemosinis largus*, *literarum quidem ignarus*, *sed philosophis aequandus*; *nutritor gentis*, *legum augumentator. Hic initio Regni sui Bajoariorum plurima Castra caepit; plus semper orationibus, quam armis fidens*; *maxima semper cura Francorum*, *Avariumque pacem custodiens*.

Dal

(a) *dict. lib. 2. cap. 31.*
(b) *Cap. 32.*
(c) *Lib. 3. cap. 16.*
(d) *Ibid.*

Dal fin quì detto si raccoglie, che le Tribù Longobarde sotto i respettivi loro Duchi si sparsero per tutto il Paese conquistato; e quando parlo di Longobardi, intendo di quanti seguirono le loro insegne: dond' è, che da'nomi rimasti ad alcuni luoghi d'Italia, Muratori vada congetturando i varj distretti abitati un tempo da questa, e da quella diversa generazione di uomini: e dallo stesso Paolo sappiamo, che regnando Grimoaldo, a' Bulgari calati in Italia sotto Alzecone lor Duce, furono assegnati nel Ducato Beneventano *spatiosa ad habitandum loca, quae usque ad illud tempus deserta erant, scilicet Saepianum, Bouianum, & Isernia, & aliae cum suis territoriis Civitates.*

E si deduce parimente, che dopo l'interregno si fe di due Popoli un solo; cosicchè ciascun ingenuo Longobardo, Italiano, o d'altra Nazione, che fosse, ebbe la sua porzione di territorio in proprietà; a spiegare la quale, siccome i Franchi si valsero del vocabolo *allodium*, così i Longobardi adottarono il latino *proprium* (*a*).

Ma questo è poco. Tutti ebbero la libertà di seguir quelle costumanze, e quelle leggi, che loro piacessero, Romane, Longobarde, Saliche ec.; ma in tanto furono tutti trattati del pari riguardo al guidrigild: vale a dire, che tanto fu stimata la vita d'un ingenuo Italiano, quanto quella d'un Longobardo (*b*); il che fece, che le leggi Romane, cioè il Codice di Teodosio, il Breviario d'Alarico, e le pratiche, che ne risultavano, si fossero conservate in Italia, dove non eravi necessità di abbandonarle, e perdute in Francia, dove la differenza del guidrigild obbligò i naturali del Paese a seguir quella legge, che rendea più sicura, e rispettabile la lor persona (*c*).

E ciò fece eziandio, che molti sudditi dell'Imperio, non potendo più reggere all'estorsioni de' Ministri Imperiali, passassero dalla parte de'Longobardi: il perchè la Corsica fra gli altri luoghi rimase presso che deserta, siccome attesta il S. Pontefice Gregorio M. nelle sue lettere (*d*).

Or siccome tutti gl'ingenui di qualunque Nazione e' si fossero furono trattati del pari, così tutte le famiglie d' essi ingenui furono obbligate a servir personalmente in guerra a misura del-

(a) *Ll. Long. lib. 3. tit. 8. §. 1. Murat. Antiq. Ital. vol. 1. p. 550., & 565.*
(b) *Ll. Long. lib. 1. tit. 9. §. 1.*
(c) *Esprit des Loix liv. 28. chap. 6.*
(d) *Epist. 33. lib. 4., & ep. 30. lib. 7.*

delle perſone, che componeanle, e de' beni che poſſedeano. La pena de' contumaci fu taſſata da' Rotari primo legislatore in venti ſoldi (*a*), accreſciuta poi da Carlo M., e da' ſuoi ſucceſſori giuſta le leggi de' Franchi da me ſopracitate: ed è queſta la ragione tanto di quella legge di Rotari mal' inteſa da Luca de Penna, colla quale ſi ordinò, che chiunque appartandoſi dalla propria caſa, non deſſe notizia del luogo di ſua dimora, ſcorſi tre anni, tenerſi doveſſe per civilmente morto, ſenza ſperanza di *poſtliminio* (*b*); quanto ancora delle giunte fattevi da Carlo M., e da Pippino, che niun partir poteſſe di caſa ſenza licenza (*c*), che non poteſſe alcuno ſenza ſpecial permeſſo chericarſi, o monacarſi (*d*), e che i peſi pubblici, e ſegnantemente quello della guerra non s' intendeſſero rimeſſi, perchè gli allodj paſſaſſero alle Chieſe (*e*).

I Duchi Franchi ebbero in governo una Regione, cioè l'aggregato di più Città, come ho detto; non così i Duchi Longobardi, poſto il lor numero da una parte, e dall'altra la ſtrettezza del Paeſe occupato. Del reſto l' autorità fu la ſteſſa durante il Regno di Alboino, e di Clefi. La fecero poi per dieci anni da' Sovrani aſſoluti, ciaſcuno nel ſuo Ducato. Indi eletto in Re Autari, gli cedettero la metà *omnium ſubſtantiarum ſuarum Regalibus uſibus*, nella quale metà venne compreſa anche la metà del fredo: dell' altra metà continuarono eſſi a godere l' uſufrutto Germanico in qualità d' Ufiziali Regj, con tutte quelle prerogative, che ho accennate in parlando de' Franchi, ſalvochè di quella d' amminiſtrare la metà de' fondi deſtinata *regalibus uſibus*.

Ho detto, che Paolo dove prima fa rimbrembanza di trentaſei Duchi, dal Beneventano in fuori, poi a' tempi di Liutprando ſi reſtringe a ſei; ed ora ſoggiungo, che appreſſo ſi riduſſero a' ſoli tre [*f*], e di molta conſiderazione, cioè a quello del Friuli, a quello di Spoleti, ed al terzo di Benevento il più conſpicuo di tutti: e ciò perchè i Re, ſopprimendo mano mano gli altri Ducati, deſtinarono in ciaſcuna Città un Conte. Io non ſo,

(a) *Ll. L. lib.* 1. *tit.* 14. §. 6.
(b) *Ll. L. lib.* 2. *tit.* 3. V. Orig. della G. C. *lib.* 1. *cap.* 45.
(c) *Lib.* 3. *tit.* 14.
(d) *Eod. lib.* 3. *tit.* 1. §. 13.
(e) *Eod. lib.* 3. §. 3., & 7.
(f) *Pereg. diſſ.* 2. *de Duc. Ben.*

so, come Muratori si fosse lasciato scappar dalla penna (a), che radi sotto i Re Longobardi esser doveano i Conti, da che le loro leggi non ne fanno motto, e Paolo Diacono appena ne parla; avvegnachè se si riguardano le leggi, esse considerano i Conti in qualità di Magistrati, e perciò si valgono del titolo generale di *Judices*: titolo, che loro si dà da tutte le leggi de' Popoli barbari, e da tutti gli Scrittori di quell'età. Che se poi si ricercherà per entro alla Storia di Paolo, vi si ritroverà fatta memoria de' Conti in parecchi luoghi (b). Appresso a ciò ne' diplomi de' Re Longobardi pubblicati dall' Ughelli, dal Margarino, e dal Campi si fa spesso memoria de' Conti. E dunque cosa da non mettersi in dubbio, che l' Italia prima della discesa di Carlo M. fosse divisa in tanti Contadi, tranne le tre suddette Ducee del Friuli, di Spoleti, e di Benevento.

A' Grafioni inferiori de' Franchi corrispondeano gli Sculdasci de' Longobardi, voce che si legge variamente terminata, come *Scultaiz*, *Scultais*, *Scultetus* &c., che Grozio interpetra, *Judex civilis* (c), o come si ha da un vecchio Lessico Germanico, *Judex pedaneus* (d); da che costoro non godeano, che della bassa giurisdizione.

§. XVI.

De' Gastaldi.

MA quello, in che principalmente si distinse l'una dall'altra Nazione, fu nel non avere i Re Longobardi data l'amministrazione a' Duchi trasteverini di ciocchè questi avean loro ceduto *regalibus usibus*; e nemmeno averla accordata a' Conti, o ad altri, che ne godessero l'usufrutto a titolo d' Ufizio, o di beneficio. Questo è quel punto, che m' apparecchio a dicifrare, e che gioverà assaissimo ad intendere la Storia del nostro Regno per rapporto alla presente materia.

L' Italia a que' tempi spopolata, siccome ho detto, per la guer-

(a) *Diss.* 8.
(b) *Lib.* 3. *cap.* 9. *lib.* 5. *cap.* 9., *cap.* 26., *e cap.* 36.
(c) *Apud Linden. in Glos.*
(d) *Murat. diss.* 8. Orig. della G. C. *lib.* 2. *cap.* 6.

guerra, e per la peste, era coperta di boscaglie, di paludi, e di deserti, e le poche terre, che coltivavansi erano le più vicine alle Città scarsissime anch'esse d'abitatori. Come poi crebbe il lor numero, così cominciaronsi a diboscar terreni, ed a ridursi a coltura; ed i coloni, o che fossero servi addetti alla glebba, o che fossero tributarj, o affrancati; o veramente liberi, e fittuarj, sparsi quà, e là aveano famiglia per famiglia ne' respettivi poderi, che coltivavano, le loro casipole con uno spiazzo avanti assicurato da'pali, e da'sarmenti, quando comodo non vi fosse di chiuderlo con riparo di fabbrica; ed eravi talvolta anche il casamento del Signore del fondo.

Posciachè coteste famiglie villerecce si trovarono ben numerose, stabilironsi di parte in parte Parrocchie per l'amministrazione de'Sacramenti; ed ecco che ivi intorno andò a ragunarsi la gente, ed a formarvi Villaggi, e Terre abitate, tanto più numerose, quanto che i Nobili Longobardi usavano piuttosto d'abitare in campagna, che in Città, come quelli il cui solo esercizio, dopo la guerra, era la caccia.

Ora da principio lo spiazzo dinanzi a ciascuna abitazione si appellò *curtis*, e *cortis*; indi questo vocabolo servì a significare l'intera abitazione; e di là passò a dar nome a tutto il podere. Nel primo, e nel secondo significato l'usò più volte il Re Rotari nelle leggi, che vanno sotto il titolo *de homine in curte aliena noctis tempore invento*, & *de curtis ruptura* (*a*): quanto al terzo ne son piene le Cronache.

Quando poi fu la gente raccolta in Villaggi colle loro Pieve, la voce *curtis*, servì a denotare tutto il Villaggio; e ciò ad esempio de'Romani: *est autem cortis*, *seu cors villa*, *quae ex pluribus terris conjungitur* (*b*). Se non che per torre ogni equivoco vi si aggiunse *cum plebe*, cioè colla Parrocchia, o sia coll'aggregato de'parrocchiani; e talvolta si disse semplicemente *Plebes*. E quando finalmente alcun Villaggio fu fortificato, allora o si disse *Castrum cum curte*, & *plebe*, ovvero semplicemente *Castrum*. Il che tolse a praticarsi sotto i Re Franchi, da che prima di ciò non s'usavano forti, e radissime erano le Terre murate (*c*).

Oltracciò il vocabolo *Curtis* fu preso anche per lo Tribunal

(a) *Ll. L. 1. 2. tit. 24.*
(b) *Var. de Re R.*
(c) *Murat. diss.*

nal Supremo del Re, e de' Duchi, l'uno appellato *Curtis Regia*, e l'altro *Curtis Ducis*, forse perchè Corti non reggeansi, che a Cielo aperto, e presso alcune delle giaddette abitazioni di campagna (*a*).

Di quì si vede, quanto gli antichi scarseggiasero di termini, da che oltre al chiamarsi *Cortis*, o *Curtis* ogni Tribunal di giustizia, così ancora appellavasi una villa, cioè un podere co' suoi coloni; il qual podere talvolta era d'un solo, e talvolta di molti mansi, altri nudi, ed altri vestiti: consistendo il manso nudo in dodici gioghi aratorj appellati *bunuaria*; dove che il manso vestito ne contenea fino a 60. (*b*).

Ed appellavasi medesimamente *Curtis* l'aggregato di molte famiglie, e di molti poderi, che noi diciamo Villaggio (*c*). Non saprebbesi dunque distinguere, se stata fosse una tenuta, o un Villaggio quello, che nella Cronaca Guelfa s' accenna: *In Longobardia Clismum, Curtem nobilissimam, cujus sunt XI. millia mansuum uno vallo comprehensa* (*d*).

Su di ciò tenne l'Amerbachio (*e*), che al nome barbaro latino *Curtis* corrispondesse il tedesco *Guast*, ed al verbo latino *tenere* il tedesco *halden*; e che quindi fosse venuto il vocabolo *Guastald*, cioè *Curtim tenens*, introdotto a significare un Sopraintendente di qualche tenuta, o d'alcun Villaggio. Ma gli è contra l'Eccardo, il quale sostiene, e forse con più forte ragione, che la voce *Gastelder*, cangiata poi in quella di *Gastalder*, sia derivata dal tedesco *Gasteller* significante *praeponere*, *constituere* (*f*); ed a lui va d'accordo il Grozio, il quale interpetra *Gastald*, *proprie positus*, *qui vicem gerat* (*g*): al qual vocabolo i nostri diedero varie terminazioni, trovandosi scritto *Gastaldus*, *Gastaldius*, *Gastaldio*, *Gastaldeus*, ed anche *Castaldus* (*h*).

Checche ne sia dell'origine di questo nome, vengo a' Re Longobardi, e dico, ch' essendosi per convenzione tra 'l Re Autari, ed i 36. Duchi divisi i Villaggi di lor dipendenza; di

 quel-

(a) *V. Lindenb., & du-Cange in Gloss.*
(b) *Apud Thomas. tom. 3. cap. 37.*
(c) *Cujac. lit. 1. Feud. si quis Manso.*
(d) *Apud Eund. Lindenb. V. Curtis.*
(e) *Ad Capit. Carol. M.*
(f) *Ad L. Salic. pag. 139.*
(g) *In Syllab.*
(h) *Pellegrin. diss. 8. tem. 5. Murat. diss. 10.*

quella metà, che rimase sotto l'amministrazione de' Duchi, continuarono essi a goderne l'usufrutto Germanico; ed in ciascuno dei tai Villaggi seguitò ad esercitarvi la bassa giuridizione un Caposquadra, col nome di Scultascio, corrispondente al Grafione inferiore, o sia al Centenario de' Franchi; ma rispetto a que' Villaggi, che divennero d'appartenenza immediata del Re, non credè Autari ben fatto di darne l'amministrazione a' Duchi, ed a' Conti, giusta il costume de' Franchi. Che fece adunque? Destinò in ciascun Villaggio Regio un Ufiziale di milizia a titolo di Gastaldo, perchè oltre alla direzione delle armi, reggesse giustizia colla stessa bassa giuridizione degli Scultasci, esigendone il fredo con tutte le altre rendite, per conto non già proprio, ma del Sovrano, con ritenere esso Gastaldo per se medesimo, o un competente salario, o'l frutto d'un qualche terreno destinato precisamente per annua provvisione del Gastaldato. Ed ecco gli allodiali della Corona sparsi per tutte le Provincie del Regno d'Italia.

Ufiziali erano i Duchi, ed i Conti, e cogli Ufizj andavano congiunte le rendite de' Ducati, e de' Contadi, godendone essi l'usufrutto Germanico, compresavi la metà del fredo; sicchè poteano disporne ad arbitrio durante il loro Governo: altro dunque lor non mancava, perchè si considerassero come altrettanti Regoli, fuorchè la perpetuità dell'impiego, e'l non essere subordinati a'Messi Regj. Ufiziali erano i Gastaldi, ma il lor carattere era di semplici Luogotenenti Regali, destinati al governo de' Villaggi del Re [a]: e sì ristretta era l'autorità loro, che non poteano nè cedere, nè donare, nè in qualsisia modo disporre d'una menoma parte de' Regj fondi senza special permesso del Principe, sotto pena di pagare sedici volte altrettanto: pena stabilita per legge contra qualunque invasore di fondi Regali. La qual pena rispetto a'Gastaldi estendeasi nel caso, non dico di dolo, ma di colpa anche lievissima nel non invigilare per l'intera conservazione d'essi fondi, e de' loro frutti. Ecco le parole della legge: *Si quis Gastaldius, aut Actor Regis Curtim Regiam habens ad gubernandum, & ex ipsa Curte alicui sine jussione Regis casam tributariam, terram, sylvam, vites, vel pratum ausus fuerit donare, aut si amplius quam jussio Regis fuerit, dare praesumpserit, vel si quaerere neglexerit, quod per fraudem ablatum est,*

(a) *Ll. L. lib. 1. tit. 25. §. 2. tit. 3. §. 13. tit. 31. §. 1., & lib. 2. tit. 9. §. 2.*

est, omne quidquid contra jussionem Regiam facere ausus fuerit, in duplum Octogild componat, sicut qui rem Regiam furatus fuerit; & si ipse mortuus fuerit, antequam fraus appareat, haeredes ejus componant, sicut supra legitur (a).

Che più? Un Gastaldo durante l' impiego non potea fare acquisto alcuno per se medesimo, anche a titolo di spontanea donazione, senza un espresso Regal beneplacito; *alioquin quidquid post susceptam administrationem per garathinx* (*sc. per donationem*) *acquisierit, hoc totum Regi acquirat, non ad suum proprium nomen vendicet, nec ipse, nec haeres ejus* (b). Nacque da ciò quell' eccezione, che leggesi negli usi feudali, cioè che coloro, i quali aveano una volta esercitato l' impiego di Gastaldo, quando si fossero trovati nel possesso d' alcun beneficio, *non valebant possessionem sibi defendere, nisi per Pares Curiae, vel per breve testatum potuerint probare, se antequam Castaldi essent, vel postquam desierint esse, investituram accepisse* (c). Che più? I Duchi, ed i Conti quantunque amovibili sotto i Re Longobardi, pure non perdeano l' impiego se non per delitto, e sotto i Re Franchi i loro Ufici furono prorogati a vita; dovechè l'impiego di Gastaldo fu sempre annuale; e se taluno si lasciò amministrar dopo l' anno, fu sempre in libertà del concedente il rimoverlo, come ciascuno è in libertà di congedare un suo agente, o fattore (d).

Ecco come i Re Longobardi si studiarono di tenere in suggezione i Duchi, ed i Conti entro i termini stessi de' respettivi Ducati, e Contadi, nommeno che i Gastaldi medesimi. Gli oppressi da i Gastaldi appellar potevano a' Duchi, ed a' Conti; e gli oppressi da costoro indirizzar poteansi a' Gastaldi, perchè ne facessero inteso il Re (e). Ed ecco un' altra notabile differenza, che tra gli uni, e gli altri passava, cioè che i Duchi, ed i Conti erano Giudici inappellabili, ed i Gastaldi non già.

Non v' ha memoria, che regnando i Principi Longobardi alcun Villaggio d' Italia fosse fortificato. Ne' diplomi de' tempi posteriori s' incontra quando *Castrum cum Curte, & plebe*, e quando *Castrum* soltanto, a significare l' intero Villaggio colla

 sua

(a) *Lib. 1. tit. 34. §. 1.*
(b) *Lib. 2. tit. 17. §. 1.*
(c) *Feud. lib. 1. tit. 2. §. 1.*
(d) *Feud. lib. 1. tit. 2. in princip.*
(e) *Lib. 1. tit. 14. §. 3., & 4.*

sua rocca (*a*); ed allora fu, che s'usò di destinar Guardiani alla custodia di cotesti forti.

I Compilatori delle feudali Consuetudini ebbero l'avvertenza di notare sul bel principio, che gli Uficj di Guardiano, e di Gastaldo essenzialmente differivano dalle investiture benefiche. Ciò non ostante fuvvi chi si prese il pensiero di partire in due il primo titolo del Libro I., ed appunto laddove gli autori per modo d'eccezione diceano nel testo, le Guardie, e le Gastaldie essere impieghi amovibili a disposizione del concedente, vi appiccò il titolo: *de Feudo Guardiae, & Castaldiae*. Il Cujacio ben se ne avvide, e ricercando le più antiche edizioni di esse Consuetudini, non vi trovò questo titolo impertinente (*b*). Ciò non pertanto stati vi sono di coloro, che lasciatisi sedurre dal titolo, han tuttavia annoverati tra' feudatarj i Guardiani, ed i Gastaldi. Ebbe ragione di riderséne fra gli altri il dotto Simone Van-Leewen, e tai supposti feudi stimò, *ad eos potius, qui feudi titulum iis (corrupta nimirum juris feudisti auctoritate) perperam inscripserint, remittere, quam inter feuda recensere* (*c*).

Servirà questo articolo ad intendere la polizia del Ducato Beneventano, e perciò m'è convenuto d'intrattenermi alcun poco a svilupparlo.

§. XVII.

Degli Ecclesiastici sotto i Re Longobardi.

LAsciandomi addietro que' tempi, ne' quali i Longobardi prima Idolatri, e poi Ariani inquietarono la Chiesa Cattolica, incomincio da Teodolinda; ch' avendo ridotto il marito a farsi Cattolico, diè grandi esempli di regal munificenza inverso la Chiesa: esempli, che seguiti furono da' Principi, e da' Popoli. Roma n'ebbe pur la sua parte colla restituzione, che nel 704. le fece il Re Ariberto *patrimonii Alpium Cottiarum, quae quondam ad jus pertinuerant Apostolicae sedis, sed a Langobardis multo tempore fuerant*

(a) *Murat. diss.* 26.
(b) *Cujac. ad tit.* 1. *lib.* 1. *Feud.*
(c) *Cens. Foren. lib.* 2. *cap.* 20. *n.* 8.

rant ablatae (*a*): il qual patrimonio le fu ritolto, e poi restituito nel 715. dal Re Liutprando (*b*).

Non è tuttavia, che la Chiesa sotto i Longobardi potuto avesse di molto arricchire; poichè la facoltà di disporre *pro anima* non fu dalle leggi accordata se non nel secolo VIII., e ciò con quelle limitazioni, ch' ho dette altrove (*c*).

Ma per quante dessero pruove di Religione i Principi, ed i Popoli col donare alle Chiese, ebbero forse gli Ecclesiastici parte alcuna nel Governo politico, e civile? Entrarono essi negli affari di guerra? Esercitarono giurisdizione? Sotto i Re Longobardi nommai. Chiara testimonianza ne fanno gli Editti de'cinque Re legislatori formati in piena Assemblea di Nobiltà, e di Popolo, senza farvisi motto nè di Vescovi, nè d' Abati, che vi fossero intervenuti. Non abbiam poi dalla Storia, che costoro militassero sotto le bandiere Longobarde; nè le leggi ne fan parola, sebben parlino espressamente della milizia; nè se ne lagnano i Concilj, come degli Ecclesiastici di Francia.

Dall'altra parte che i beni di Chiesa fossero soggetti alle pubbliche imposte non può dubitarsene; nè saprebbesi addurre un sol privilegio d'esenzione accordato da Re Longobardo. Quello del Monistero Nonantolano, che si suppone d'Astolfo, e l'altro, che s' attribuisce a Re Desiderio pel Monistero di S.Giulia di Brescia inserito nel Bollario Cassinese, sono stati già riconosciuti per falsi (*d*). Forse le Chiese povere si lasciavano in pace, ma non già le ricche, massime pel peso indispensabile della guerra annesso a tutti i fondi. Sotto i Re Franchi eziandio per questo appunto si vietarono le tante pie disposizione, e si volle, che i beni allodiali passassero alle Chiese col peso intrinseco di contribuire per la causa pubblica, siccome parmi d' aver detto altrove (*e*).

Finalmente, che la Cherisia regnando i Longobardi, anzichè esercitar giuridizione sopra laici, nemmen ne godesse per gli effetti proprj, e per quelli delle Chiese, sonovene esempli chiarissimi; anche di Prelati sottoposti a' Giudici laici nelle giu-

(a) *Paul. Diac. lib. 6. cap. 26.*
(b) *dict. lib. 6. cap. Anast. Bibliot. apud Baron. ad ann.704.n.1.,& 715. n. 6.*
(c) Istor. della G. C. *lib. 1. cap.* 30.
(d) *Murat. diss.* 8.
(e) Ist. della G. C. *lib. 1. cap.* 27.

giudicature di beni Ecclesiastici (*a*). Quanto alle persone de' cherici negli ultimi tempi se ne lasciò il giudicarne a' Vescovi; però si volle, che questi dovessero darne conto al Sovrano, perchè non gli opprimessero (*b*).

Che se si ricorra al patrimonio dell' Alpi Cozzie, si troverà, che consisteva in poderi allodiali, e non già in Città, ed in Castella, che fossero dominate, e governate dalla Chiesa di Roma. Se non si voglia prestar fede al Giannone (*c*), si creda al Muratori, il quale così sostenendo (*d*), soggiunge, che da tutti gli eruditi era stata riconosciuta per una solenne, e ridicola impostura la lettera attribuita a Re Ariberto pubblicata da Bartolomeo Zucchi; nella qual lettera si legge, che 'l Re donava alla Chiesa Romana *Alpes Cottias, in quibus & Genua*. Se la bevve tuttavia il Tomasini; anzi stimò di potervi aggiunger del suo senza mettervi di coscienza. *In eo patrimonio*, diss'egli, *continebatur Genua, & tota ejus ora maritima usque ad fines Galliae* (*e*). Bel tratto di paese, se si potesse donare da uno Storico con un colpo di penna! Ma dove è, rispondegli Muratori, ch' Ecclesiastici comandassero con autorità prima del Secolo VIII. (*f*)?

§. XVIII.

Del Re, e dell' Assemblee generali; e de' Messi Regj.

IL Regno de' Longobardi in Italia non altrimenti, che quello de' Franchi, era in parte ereditario, ed in parte elettivo; se non che questo, comechè disputato più volte, non fu però diviso giammai, siccome il fu il Reame delle Gallie; ma 'l Re nemmen quì godea d'una potenza illimitata. I grandi affari, e spezialmente quello della legislatura, discutevansi in piena Assem-

(a) *Murat. diss. 64. diss. 70., & diss. 71.* Ist. della G. C. loc. cit.
(b) *Murat. diss. 70.*
(c) *Tom. 1. lib. 4. cap. 12. §. 4.*
(d) *Dissert. 69.*
(e) *Tom. 3. lib. 1. cap. 27. n. 17.*
(f) *Diss. 81.*

ſemblea, coll'intervento di tutti gli Ufiziali della Corona: la quale Aſſemblea teneaſi per l'ordinario in ogni anno a campo aperto nel dì ultimo Febbrajo, o nel dì primo Marzo non lungi di Pavia in una Corte, o ſia Villa Regale, che appellavaſi Olonna, ovvero Ollona: nome, che 'l luogo ritiene anche oggidì, appellandoſi Corte Olonna, o ſia Cortellona *(a)*.

In queſte grandi Adunanze ſembra, che ne'primi tempi ſi foſſe fatta parte anche al popolo, per quanto ſi può dedurre dagli Editti di Rotari, di Grimoaldo, e di Liutprando; ma che poi ſtato ne foſſe eſcluſo a' tempi di Rachi, e d' Aſtolfo, per quanto ne additano i loro Editti *(b)*.

In cento luoghi delle leggi di queſta Nazione ſi fa parola della Corte Regia, e della libertà, che tutti aveano di ricorrervi per via di richiamo, e non già d'appello, dalle Corti de' Duchi, e de'Conti, a riſerva ſempre di quelle del Friuli, di Spoleti, e di Benevento. Laſcio quì l'ordine de'giudizj per averne baſtantemente ragionato, ove conveniva *(c)*.

Vengo a'Meſſi Regj, e dico in primo luogo, non eſſervi dubbiezza alcuna, che i Re Longobardi uſavano di deſtinare alcun loro Commeſſo per qualche cauſa rilevante da deciderſi ſopra luogo, ſiccome fu quella tra 'l Veſcovo d'Arezzo, e l'altro di Siena, la quale nel 715. fu deciſa da quattro Veſcovi eletti dal Re, *una cum Miſſo Excellentiſſimi Domini Liutprandi Regis nomine Gumeriano Notario (d)*: e l'altra tra 'l Veſcovo di Luca, e quello di Piſtoja, commeſſa ad Ulziano anche Notajo *(e)*: Ma in quanto a'Meſſi maggiori, o ſieno Viſitatori generali, credè il Muratori, che ſtato non ve ne foſſe uſo in Italia inſino a'tempi di Carlo M. *(f)*. E pure una legge di Rotari primo legislator Longobardo c'induce a credere, che i Meſſi Regj con pieniſſima autorità ſieno d'antichiſſima inſtituzione di queſto Popolo. Le parole della legge ſono: *Si quis molinum alterius aſto animo ſcalpellaverit, aut clauſuram ruperit ſine auctoritate Judicis, componat ſol. 12. illi, cujus molinum eſſe invenitur; & ſi Judicem interpellaverit, & Judex dilataverit ipſam cauſam deliberare, aut licentiam dederit adver-* ſae

(a) *Murat. R. I. tom. 1. p. 2.*
(b) Orig. della G. C. *lib. 1. cap. 14. Murat. R. I. tom. 1. p. 2.*
(c) Orig. della G. C. *lib. 2.*
(d) *Murat. diſſ. 9., & diſſ. 74.*
(e) *Murat. diſſ. 70.*
(f) *dict. diſſ. 9.*

sae parti ipsum molinum evertendi , componat solid. 20. *in palatio Regis districtus ab Stolizaz.* (*a*). Sotto nome di Giudici s' è già detto, che intendeansi coloro, i quali aveano giurisdizione ordinaria, cioè i Duchi, ed i Conti: rimane ora a vedere, chi fosse questo *Stolizaz.*, cui poteasi appellare dal danneggiato. Ed ecco il Lindebrogio con in mano il Glossario Teutonico. Stolizaz., *idest Missus Regis. Videtur dictus, quod loco Regis in judicio praesideat, sacraque vice Judicet. Germ. Stolz, Sella, Zaz, Sessio* (*b*). A fortificare un tal sentimento viene anche il dotto Gio: Wendelino Neuhaus (*c*), adducendo l'autorità del famoso Paolo Hachembergio (*d*). Nè il non trovarsi alcun placito di tai Messi Regj è pruova, che basti per negarne l'uso antichissimo; da che de' giudizj ordinarj de' Duchi, e de' Conti sotto i Re Longobardi tanto poco ce n'è rimasto, e pur fra lo spazio di ben due secoli esser dovettero in gran numero. Che se Muratori trovato non avesse quel Gomeriano, e quell' Ulziano Messi del Re Liutprando, negato forse avrebbe anche il costume de' Messi particolari.

§. XIX.

Se i Longobardi usato avessero investiture benefiche.

PArecchi uomini dotti si son dati a credere, che i Longobardi stati fossero i primi ad instituire i beneficj, che poi colla perpetuità passarono in feudi, il che a mio credere è derivato dall' aver' essi confusi gli Uficj co' beneficj; e dall' aver veduto, che in Lombardia furono raccolti, e pubblicati gli usi feudali.

Io però distinguendo gl' impieghi da' beneficj, siccome effettivamente distinti furono nell' Italia trasteverina fin quasi al secolo tredicesimo, comechè in Francia si fossero già confusi nel X., ardisco d'affermare, che durante il Regno de' Longobardi non si usarono investiture benefiche. Ed eccone le pruove.

Pri-

(a) *Lib. 2. tit. 9. §. 5.*
(b) *Lindenb. in Glos. V. Stolizaz.*
(c) *In Praefat. ad Franciscum de Roye de Missis Dominicis.*
(d) *De Mediae aetatis German. diss. 3. thes. 16.*

Primieramente non v' ha dubbio, che i Re Longobardi aveano ancor'essi i loro aderenti, giusta l'antico costume di tutti i Popoli della Germania. Il dice espressamente Paolo Diacono nel luogo citato (*a*), e 'l dicono le leggi (*b*): e ad esempio de'Re l'aveano i Duchi, ed i Conti. Ma che perciò? Godeano forse gli aderenti del Re d'alcun privilegio prima che fossero impiegati, come per disposizione della legge Salica godeanne gli Antrustioni de' Franchi? La legge de' Longobardi non distinse, che tre ordini di persone. Uomini liberi, cioè semplici ingenui, detti *exercitales*, cioè genti di guerra: uomini constituiti in Uficj, e dignità: e Gasindj Regali. Il guidrigild de' primi, di qualunque Nazione eglino si fossero, fu di cencinquanta soldi: quello de' secondi di trecento; e pe' Gasindj, *volumus* (disse il Re Rotari), *ut quicunque ex minimis occisus fuerit in tali ordine, pro eo quod nobis deservire videtur*, 200. *sol. fiat compositio; majores vero secundum quales personae fuerint, ut in nostra consideratione, vel successorum nostrorum debeat permanere, quomodo ipsa compositio usque ad* 300. *solidos debeat ascendere* (*c*). Il vocabolo *Gasindius* si fa derivato dal tedesco *Gesinde, familia*; donde è, che Grozio interpreti. *Gasindii, domestici Regis* (*d*); e lo stesso ne dicono l'Eccardo (*e*), il Lindenbrogio, il Du-Cange (*f*), e 'l Muratori [*g*]. A dover dunque taluno venir considerato per da più d'un semplice soldato, bisognava, ch' ottenesse un qualche impiego, o nella milizia, e nello Stato, ovvero nella Casa del Re; ed allora il suo prezzo proporzionavasi al posto, che occupava. Da che nella famiglia de' Re eranvi i Contestabili, i Coppieri, i Guardarobieri, gli Ajutanti di Camera, i Referendarj, gli Ostiarj, ed altri Uficiali maggiori, e minori: tutti disegnati col nome di Gasindj (*h*). Anche i Duchi, ed i Conti aveano i loro Gasindj, o sieno Familiari [*i*]; ma per costoro la legge non accordava alcun privilegio.

Già s'è detto, quali fossero gli emolumenti de' Duchi, e de' Conti, e quali fossero quelli de' Gastaldi. Pe' Messi Regj v' era pre-

(a) *Lib.* 3. *cap.* 16.
(b) *Ll. L. lib.* 2. *tit.* 14. §. 11.
(c) *Ll. L. lib.* 1. *tit.* 9. §. 21.
(d) *In Syll.* (e) *Ad L. Sal.*
(f) *In Gloss.* (g) *Diss.* 4.
(h) *Murat. loc. cit.*
(i) *Ll. L. lib.* 2. *tit.* 14. §. 17.

prescritto nelle loro patenti, appellate *tractoriae*, ciocchè doveano esigere i Gastaldj poi; cioè coloro, che componeano la Corte del Re, aveano i loro assegnamenti in danaro di Camera; e di quì ancora uscivano quante gratificazioni fosse piaciuto al Principe di fare a chi ben serviva: gratificazioni, che nulla aveano, che fare co' beneficj per investitura, ma piuttosto corrispondeano agli assegnamenti *apud aerarium* de' Romani. Fu follia de' secoli posteriori il far passare in feudi impropj anche siffatti assegnamenti temporanei, che si dissero *Camerae*, & *Canevae*. Muratori ha pubblicato un Opuscolo, ove si vede, che i Patriarchi di Aquileja distinguevano tre sorti di feudi da lor conferiti, cioè retti, o legali, di abitanza, e ministeriali; e fra gli ultimi annoveravansi non solo gli assegnamenti de' nobili familiari, ma anche quelli de' fornai, degli scudellai, de' facchini, de' corrieri, de' sarti, de' muratori, de' lettighieri, ec.: a tal segno dopo il mille fu avvilito lo specioso nome di feudatario (a)!

Ma ritornando a' Longobardi, dico esser tanto vero, che appo di loro uso non v' era di conferir beneficj, che in tutti gli Editti de' cinque Re Longobardi non se ne legge un sol motto; e s' incomincia solo a sentirne parlare nelle giunte fattevi da Carlo M. *Quicunque suum beneficium occasione proprii desertum habuerit &c.* (b).

Non è però, che i Re, i Duchi, i Conti non donassero tal volta mobili, ed anche stabili; ma quando il faceano, ciò era in allodio per *garathinx*, vocabolo significante donazione in tutta proprietà. In fatti Rotari stabilì, che se più fratelli dopo la morte del padre *in casa communi remanserint*, & *unus ex ipsis in obsequio Regis, vel Judicis* (sotto tal nome s' intendono i Duchi, ed i Conti, poichè i Gastaldi, ancorchè Giudici nel Ducato Beneventano, nulla donar poteano) *aliquas res acquisierit, habeat in antea sibi absque portione fratrum* (c). Dove sarebbe un far violenza alle parole *aliquas res acquisierit* per farle significar beneficj, e non piuttosto mobili, o stabili allodiali. Ma se questa legge sembrerà forse oscura, eccone un altra chiarissima. E' questa del Re Liutprando, il quale accorda la prescrizione *contra fiscum*, obbligando il possessore a giurare, *aut de se, aut de patre, aut de avo, quod ipsas res per Principem, qualem ausus fuerit*

(a) *Murat. diss.* 11.
(b) *Ll. L. lib.* 3. *tit.* 8. §. 1.
(c) *Ll. L. lib.* 2. *tit.* 14. §. 11.

rit nominare, data fuisset, & ipse, aut parentes ejus per sexaginta annos possedissent (*a*). Quì non può intendersi, se non d' allodj; tanto più, quanto che nelle leggi Longobarde *appellatione parentum, continentur agnati, & cognati, & omnes collaterales* [*b*]. I Re dunque allorchè donavano, il faceano in tutta proprietà.

Arroge a ciò, che essendo il Regno d' Italia passato a' Francesi in tempo, ch' appo di loro i beneficj erano a vita, gl' Italiani non avvezzi ad un possesso precario, faceano premura d' ottener fondi, ed anche Corti, o sieno tenute, e Villaggi non già *jure beneficii*, ma sibbene in libero allodio. E di quì è, che per molto tempo, anche sotto i Re Franchi, i Villaggi d' Italia stati fossero tutti allodiali. Così tiene il Sirmondo uomo di singolarissimo giudizio, e di profonda erudizione; e 'l Muratori sebben dica, che non ardirebbe così francamente soscriversi a tal parere, pure soggiunge, che d' ordinario fu così, adducendone molti esempli, senza poter produrne un solo in contrario (*c*). Ed ecco come nel X. secolo in Francia più non si anelava, che a beneficj già divenuti ereditarj, fino a rinunziare alla proprietà allodiale de' proprj fondi per divenire altrui feudatario; ed intanto in Italia non si aspiravà, che ad allodj: tanto è lontano, che fossevi un solo esempio di feudo oblato (*d*).

Chi dunque tenne, che i Longobardi stati fossero institutori de' feudi, ebbe mira agli Uficj di Duca, di Marchese, e di Conte, a' quali andava congiunto l' usufrutto Germanico de' respettivi distretti, e l' esazione di parte del fredo; ma non furono quest' Uficj, che colla legge di Corrado passarono in veri feudi. Conciossiachè a' Ducati, a' Contadi, a' Marchesati mancava la perpetuità, proprietà essenziale, e constitutiva del vero feudo, come dirò a suo luogo.

Rimane dunque provato, che i Longobardi non furono gl' institutori de' feudi; da che essi nemmeno usarono di conferir beneficj, nè a tempo, nè a vita: verità conosciuta dall' incomparabile Cujacio (*e*), e sostenuta dal Muratori (*f*).

Nè perchè in Milano fu fatta la famosa raccolta degli usi feu-

(a) *Ll. L. lib. 2. tit. 35. §. 8.*

(b) *Carol. de Tocco in l. 1. de success., Andreas de Barul. in comment. ad Ll. Long. tit. 35.*

(c) *Murat. diss. 11.*

(d) *Murat. ibid.*

(e) *Ad l. 1. de Feudis.* (f) *Diss. 2.*

feudali, deve inferirfene, che i Longobardi inftituirono i beneficj, ed indi i feudi ereditarj. Si fcriffe in Italia dopo l'introduzione de' feudi recatavi da'Franchi, perchè quivi incominciò ad ufcirfi dalla barbarie molto prima, che altrove. Le arti, le fcienze, il commercio quivi cominciarono a rifiorire in tempo, che di là da' Monti giacevafi in una profonda ignoranza. Che fe generalmente parlando, l'Italia fu fempre la maeftra degli Oltramontani, più fpezialmente il fu nella fcienza legale. Fontaines, e Beaumanoir fcrifsero de'coftumi del Vermandefe, e di Clermont regnando in Francia S. Luigi: Ugolino, e compagni di quelli d' Italia. Ma qual differenza? Gli fcritti de'primi fervono ad ammirar l'ignoranza, e la follia metodicamente infegnate: que' de' fecondi, comechè non ifceveri di errori, fono ferviti, e fervono di regola in tutti gli Stati, ove feudi fonofi introdotti.

§. XX.

Cambiamenti, che avvennero nell' Italia trafteverina, eftinto il Regno de' Longobardi.

GRan cambiamento di cofe avvenne in Italia dal tempo, che Carlo Magno colla prigionia di Re Defiderio, pofe fine al regnare de' Longobardi (il che fegui nel 774.) infino alla pubblicazione della legge di Corrado il Salico; ed altro maggior cambiamento vi fi fece dalla pubblicazione di quefta legge fino alla pace di Coftanza. A proceder con ordine incomincio da Carlo; il quale affunto ch' ebbe il Governo del Regno Italiano, fi rivolfe a gratificare il foldato, e ad arricchire la Chiefa.

Quantunque lo Stato foffe rimafto, così com'era, divifo in Ducati, ed in Contadi, giuntevi le Gaftaldie, colla fteffa facoltà a' Duchi, ed a' Conti di efercitar l'alta giurifdizione, e collo fteffo poterè d'efercitar la baffa a' Giudici di Villa, cioè a' Gaftaldi, ed agli Scultafci; pure Carlo, oltre d'aver accrefciuto il numerò de' Duchi, ed aggiuntovi qualche Marchefe, non folo volle nell'Affemblee generali fentire il parere di coftoro; ma vi chiamò anche i Vefcovi, e gli Abati, e sì fece lor parte del Governo politico, e della legislazione (a). Non

(a) *Ll. L. lib. 3. tit. 1. §. 1.*

Non ammise però essi Ecclesiastici nel Governo civile, nè conferì loro giurisdizione alcuna, se non sopra le sole persone de' cherici, *quia Episcopi, & universi Sacerdotes ad solam Dei laudem, & ad bonorum operum actiones instituuntur* (a); riserbando a' Giudici Regj il conoscere della roba nommen d' essi cherici, che delle Chiese, quando amichevolmente convenir non potessero (b). Le liti poi, che sorgessero tra essi Prelati, o fra talun di loro, e qualche potente del Regno, le riserbò a se medesimo, o a' Giudici suoi delegati. E quali Carlo gli lasciò, tali si rimasero regnando quei di sua stirpe infino a Carlo Calvo; il quale fu in necessità d'allargar la mano assai più de' suoi predecessori (c).

Le chiamate Reggie poi sono d'uso antichissimo. Le praticarono Carlo M., e Lodovico Pio; altri ritenendone col mandato, ed altri esiliando, con qualche cosa di più, ch' io quì tralascio, e si può leggere nel Muratori (d).

Non prima del decimo secolo i Vescovi di Milano ottennero da'Sovrani tedeschi la facoltà di eleggere un Gonte per lo regimento di quella Città, e questo privilegio pruova a bastanza la regola generale in contrario: e pruova parimente, che l'esenzione dall'ingresso de'Messi Reggj, e dall' esazione del fredo non importavano giurisdizione alcuna a pro delle Chiese posseditrici di fondi Regali, siccome accenna il medesimo Muratori (e).

Furono intanto le Chiese d'Italia arricchite di molti beni, fra quali furonvi parecchie Ville, acquistate in piena proprietà; ma con tali acquisti andarono congiunte le pubbliche imposte, giusta il prescritto dal Pontefice Gregorio (f). *Porro alii sunt, qui non contenti decimis, & primitiis, praedia, Villas, Castella, Civitatesque possident, ex quibus Caesari debent tributa, nisi Imperiali benignitate immunitatem acquisierint.*

Carlo M. avea dispensati i Prelati di Francia dall' andar di persona alla guerra, nè vi chiamò gl' Italiani; non esentò tuttavia le loro Chiese dal peso della guerra, purchè non fossero povere; ma Lodovico Pio ve gli appellò di nuovo personalmente:

ß

(a) *Ll. L. lib. 2. tit. 48. §. 91.*
(b) *Lib. 3. tit. 1. §. 11. eod.*
(c) *Murat. diss. 71.*
(d) *Diss. 70.*
(e) *Diss. 71.*
(f) *Epist. ad Parmenifcum.*

si aliquis Episcopus absque manifesta infirmitate remanserit, *ita emendetur* (*a*).

Quindi il procurarsi anche quì carte d'immunità, rade volte accordate per l'altre diritture, nommai quasi per quella della guerra: immunità, che ogni volta bisognava, che si confermassero dal nuovo Sovrano, per quel ch'altrove ne ho divisato.

Carlo introdusse l'uso più frequente de'Mesi Reggj, non solo per esaminar la condotta de' Magistrati laici, ma anche per visitare Chiese maggiori, e minori, e Monisteri d'uomini, e di donne, giusta quello che altrove ho detto, e che Muratori conferma (*b*).

Voglio soltanto citare alcuni versi, ch'Ermoldo Nigello mette in bocca di Lodovico Pio (*c*).

Nunc Nunc, *o Missi*, *certis insistite rebus*,
Atque per Imperium currite rite meum.
Canonicumque gregem, *sexumque probate virilem*.
Foemineum nec non, *quae pia Castra colunt*:
Qualis vita, *decor*, *quaeve doctrina*, *decusque*;
Quantaque Relligio, *quod pietatis opus*:
Pastorique gregem quae convenientia jungat:
Ut grex Pastorem diligat, *ipse ut oves*:
Si sibi claustra, *domos*, *potum*, *tegmenque*, *cibumque*
Praelati tribuant tempore, *sive loco*. *&c.*

Carlo parimente introdusse in Italia l'uso di dispensar beneficj a vita: uso, che fu continuato da'suoi successori; se non che gl'Italiani amavano meglio gli allodj. Ed in fatti molti fondi, e Ville ancora furono loro donate a perpetuità. Anzi per tutto il tempo, che regnarono i Carolingi, se alcuna Villa si donò, fu in pieno allodio, siccome ho detto coll'autorità del Sirmondo, e del Muratori. Nè di feudi oblati v'ha memoria, se non nel secolo undecimo, il che anche radissime volte avvenne (*d*).

Nel decimo secolo niuno, o quasi niun Villaggio, o Castello rimasto era ad amministrarsi pel fisco, sicchè l'uso de'Castaldi Reggj a poco a poco, ed in fine del tutto venne dismesso.

Dalla facoltà poi di potere un benificato far parte ad altrui del

(a) *Praec. Lud. Pii apud Baluz. tom. 2. p. 357. Murat. diss. 26.*, *&* *diss. 70.*
(b) *Dissert. 9.*, *diss. 65.*, *diss. 66.*, *&* *diss. 70.*
(c) *Apud eundem Murat. dict. diss. 70.*
(d) *Antiq. Ital. T. 1. p. 610.*

del proprio beneficio, nacque la catena descrittaci dal Sigonio, e registrata ancora negli usi feudali. Venivano in primo luogo i Duchi, i Marchesi, i Conti in qualità di Reggj Ministri, colla giaddetta facoltà dell'usufrutto Germanico per tutto il distretto, a riserba soltanto de'luoghi altrui conceduti: indi seguivano i beneficati dal Re, o da alcuno di essi Duchi, Marchesi, Conti: ed appellavansi Valvasori maggiori: appresso venivano i Valvasori minori investiti da'maggiori; i quali Valvasori minori presero il nome di militi, siccome andrò appresso dicendo; e finalmente i Valvasini investiti da'minori Valvasori. Quest'ultimi però, cioè i Valvasini, perchè investiti per *libellum*, non godeano privilegio alcuno di nobiltà, siccome godeanlo gradatamente i primi (*a*).

I Duchi intanto, i Marchesi, i Conti, ed i beneficati dal Principe non poteano, se non per fellonia, esser rimossi durante la loro vita da'respettivi Ufizj, e beneficj; a differenza degli altri investiti, i cui beneficj terminavano colla vita del concedente (*b*).

Neppur quivi, siccome in Francia, co' beneficj andava unita giurisdizione alcuna, la quale interamente esercitavasi da'Duchi, da'Marchesi, da'Conti, da'Messi Reggj, e da Gastaldi, finchè ve ne furono, e dagli Scultasci, o sieno Giudici di Villa, in qualità d' Ufiziali del Sovrano; siccome si deduce evidentemente dalle leggi aggiunte alle Longobarde, da' placiti, che ci sono rimasti, e dal sapersi, che alcuni beneficati affin di potere esercitare la bassa giurisdizione ne'respettivi Villaggi procuravansi l'Uficio di Conte rurale, corrispondente a'Grafioni minori de'Franchi, ed agli Scultasci de'Longobardi (*c*): il quale Uficio di niun uso stato sarebbe, se la giurisdizione stata fosse inerente al beneficio.

Il diritto finalmente d'esigere il fredo fu ridotto all'uso di Francia, cioè per una terza parte al Conte, e per due alla Camera del Principe, siccome s'ha da una legge di Pippino, ch'è la ventesima (*d*).

Essendo il Regno d'Italia passato a'Tedeschi, usarono i Principi di destinare un lor Vicario in Italia, il quale risedea in Lomello, ed avea l'ispezion generale sopra tutto lo Stato. Portandosi poi essi Principi in questo lor Regno, solito era di tenervi ge-

(a) *Sig. de Reg. Ital. lib. 7. ad ann. 973., Feud. lib. 2. tit. 10.*
(b) *Feud. ibid.*
(c) *Murat. diss. 8.*
(d) *Apud Murat. R. I. tom. 1. p. 2.*

generali Assemblee in un campo aperto prima in Olona, e poi in Roncaglie, ove ragunavansi Vescovi, Abati, Duchi, Marchesi, Conti, e Valvasori del primo, e del second' Ordine; e per tal tempo i Sovrani esigeano il *paratum*, il *mansionaticum*, e'l *fodrum*, che non era cosa di picciol momento, posta la condizione di que' tempi.

§. XXI.

Del quando i beneficj divennero ereditarj in Italia.

Vippone (*a*) Ermanno Contratto (*b*), ed Epidamno (*c*) ci descrivono in confuso il general sollevamento de' Valvasori, e de' Valvasini contra i loro Seniori, Duchi, Marchesi, Conti, Vescovi, ed altri Ecclesiastici Italiani: il qual sollevamento dal Sigonio è posto nel 1114. (*d*), e dal Muratori nel 1135. (*e*). Più lungo, ed ostinato fu quello contra l'Arcivescovo di Milano Eriberto, il più famoso invasore di beni sì Ecclesiastici, come laicali (*f*); le cui lunghe contese dagli Storici ne si narrano con maggior precisione. Si azzuffarono i due partiti, e l'Arcivescovo n'ebbe la peggio. Calò Corrado in Italia col suo esercito, ed in un'Assemblea tenuta in Pavia si dichiarò contro ad Eriberto, che perchè ricusò d'ubbidire, fu incarcerato: Ma ingannate le guardie, e rifuggitosi in Milano, ebbe a sostenerne l'assedio, che terminò colla ritirata de' Tedeschi, a cagione d'una delle più orribili tempeste, che siensi intese giammai (*g*).

In tanto gl' Italiani aveano offerto segretamente il Regno ad Odone Conte della Sciampagna; ma disfatto costui per via, l'Imperadore, dal quale fu scoverta la trama, mise sotto guardia i congiurati.

Allora fu, che temendo Corrado di peggio, *ad reconciliandum ani-*

(a) *In vita Corr. Sal.*
(b) *In Chron.* (c) *R. Alem. edit. Gold.*
(d) *R. I. lib. 8.* (e) *In annal.*
(f) *Arnulp. Hist. Mediol. lib. 1. cap. 10. seqq. apud Murat. R. I. tom. 4. Murat. diss. 72.*
(g) *Arnuph. ibid. cap. 13.*

animos (come e' disse) *seniorum*, *&* *militum*, *ut ad invicem semper inveniantur concordes*, *&* *ut fideliter*, *&* *perseveranter nobis*, *&* *suis senioribus serviant devote*, diè fuori quella notissima Constituzione, che l'Autore della Storia civile tenendo dietro al Sigonio pose all'anno 1026. (a), ma il Muratori riportò al 1037. (b).

Tra i capi di essa Constituzione quello vi fu, col quale Corrado dispose, che tutti i beneficj maggiori, e minori passassero dal padre a' figli, o a' nipoti da figli, ed in mancanza di essi a' fratelli del defunto, quando il beneficio venisse dal padre comune [c]. Legge che Lotario nel 1133., o com' altri vogliono nel 1137., estese anche a' patrui ne' feudi antichi, ma che assai maggiore estensione ricevette dall'uso.

Di quì è, che perchè nel libro intitolato *Selecta feudalia* si dice, che 'l beneficio dovea passare dal padre ad un de' figli, *in quem vellet dominus*, il Tomasio deduce, che un tal libro dovè precedere alla legge di Corrado [d].

Che altri però non creda (e questa è circostanza essenzialissima) che fra beneficj maggiori, e minori fosservi compresi anche i Ducati, i Marchesati, i Contadi. E' questo un' errore, che viene smentito sì dalla Constituzione medesima, e sì da' Compilatori de' libri feudali. La Constituzione parla de' soli beneficj militari posseduti da' maggiori, e da' minori Valvasori, e non già di quelli annessi agli Uficj di Duca, di Marchese, di Conte. Ecco le parole d' essa Constituzione. *Praecipimus etiam, ut cum aliquis miles, sive de majoribus, sive de minoribus de hoc seculo migraverit, filium ejus beneficium tenere*, con quel che siegue. I Compilatori poi degli usi feudali, dopo avere stabilita per base de' feudi ereditarj la Constituzione suddetta, soggiungono, come per eccezione di regola: *de Marchia vero, vel Ducatu, vel Comitatu, vel aliqua Regali dignitate, si quis investitus fuerit per beneficium ab Imperatore, ille tantum debet habere. Haeres enim non succedit ullo modo, nisi ab Imperatore per investituram acquisivit* [e]. Rimase adunque a disposizione del Principe, quando così piaciuto gli fosse, il far passare i Ducati, i

(a) *Tom. 1. lib. 5. p. 260.*
(b) *Annal. ad eum ann. & R. Ital. tom. 1. p. 2. pag. 177.*
(c) *Ll. L. lib. 3. tit. 8. §. 4., & Feud. lib. 1. tit. 1.*
(d) *Thomas. Select. Feud. de lib. vet. de benefic. §. 26. seqq.*
(e) *Feud. lib. 1. tit. 14.*

Marchefat i, i Contadi a quel figlio del defonto Ufiziale, *in quem fcilicet Dominus vellet hoc confirmare;* ed in ciò vi occorrea una nuova conceffione tutta arbitraria del Sovrano. *Haeres enim non fuccedit ullo modo.*

I Libri de' feudi furono compilati nel Secolo XII. regnando l' Imperador Federigo Barbaroffa, ed avvegnachè gl' Imperadori avefsero tolto in ufanza di confermare in un figlio il governo tenuto dal di lui genitore; coloro, che trafcrifsero gli ufi fuddetti, pofero per regola generale, che i Ducati, i Marchefati, i Contadi continuavanfi a godere a vita, quanto a dire in Uficio, e non in Signoria; foggiunfero poi l'ufo introdotto di farfi pafsare ad un figlio. *Ufu tamen & confuetudine impetratum eft, ut illa fucceffio admittatur* (*a*). E vollero dire, che ftava al Principe il non ammettere uno de'figli; ma che per l'ordinario ve l'ammettea. Così l'intende il dotto Guglielmo Fornerio [*b*]. Non è però fuor del credibile, che fi foffe cominciato dall' ufurpazione, come notò il noftro Freccia.

Vero è, che taluni de' Valvafori fi procurarono da' Principi, che fuccedettero a Corrado, la dignità di Conte per efercitar la giurifdizione ne' loro feudi; ma quefta dignità fu loro accordata in Ufizio, e feparatamente dalla conceffion feudale, e non già a perpetuità, ed in Signoria. E quefti furono quelli, che fi differo Conti rurali; i quali per lo più otteneano la bafsa giurifdizione, cioè la facoltà di giudicare nelle caufe civili, e nelle criminali di poco momento; da che la giurifdizione fuprema folito era di rifervarfi a' Duchi, a' Marchefi, ed a'Conti, grandi Ufiziali del Principe [*c*]. E tanto vero, che tali dignità non pafsarono in patrimonio, che non oftante la legge de' Longobardi, che ammettea la divifibilità de' feudi, l' Imperador Federigo I. ordinò, che i Ducati, i Contadi, i Marchefati efser dovefsero fempre indivifibili [*d*]. E ciò bafti per l' Italia trafteverina.

§. XXII.

(a) *Lib. 1. tit. 13.*
(b) *Select. de Feud. cap. 12. §. 13.*
(c) *Murat. diff. 8.*
(d) *Conft. Imperialem de Feud. lib. 2. tit. 55. §. firmiter.*

§. XXII.

Della Germania,

LA Germania fu da' Romani divisa in Cisrenana, ed in Trasrenana, oltre alla Rezia, al Norico, ed a' Windelici al di là del Danubio. Quanto alla Germania di quà dal Reno, più Città eranvi anticamente, ed altre ve ne fabbricarono i Romani medesimi, come Colonia, Magonza, Argentina, ec. . Ma nella Germania di là dal Reno, appellata Germania Magna, per tutto il Secolo VIII. si dubita fra gli Scrittori, se stata vi fosse qualche Città, o Terra murata; tuttochè i Franchi ritornando indietro sotto Teodorico Re dell' Austrasia avesser sottomessi i Bavari, gli Alemanni, ed i Turingj. Gl' ingenui continuarono a starsene, come a' tempi di Tacito, *per vicos, & pagos*; e molti di essi *discreti, & diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placebat*: ed i loro terreni coltivar faceano da' proprj servi. Il conquisto della Sassonia fatto da Carlo M. fu l'epoca dell' unione di molte famiglie a formare quà, e là Terre ben popolate, perchè fossero sedi di nove Vescovi, e di due Arcivescovi, giusta le disposizioni Canoniche (*a*).

Il Governo politico vi fu stabilito sul piede de'Franchi; il perchè oltre a'Duchi, ed a'Conti v' ebbero parte gli Ecclesiastici. Anzi Carlo M., e Lodovico Pio confidando più in costoro, che ne' laici, gl' ingrandirono al maggior segno. Non è però, che ad essi fossersi conferiti Contadi, ed altri Uficj giurisdizionali.

Sotto Arrigo I. cognominato l' Uccellatore, che salì sul Trono Imperiale nel 920., molte Città sorsero nella Sassonia, nella Svevia, nella Turingia, nella Franconia, nella Wesfalia, e per tutto. Ciò non per tanto la più parte de' Nobili tenne a' scorno di rinserrarvisi; e fortificate le loro campestri abitazioni a modo di Castella, eglino vi si rimasero colle respettive famiglie composte di servi, e d'affrancati addetti alla coltura de' loro campi allodiali (*b*).

(a) *Concil. Sardic. Can. 6.*

(b) *Conring. de Urb. Germ.* §. 1. 7. *seqq. Struv. Hist. Germ. diss.* 3. *Jo: Caroli Spenerj Notit. Germ. antiq.*

I Duchi intanto, i Marchesi, i Conti, checchè ne fosse della Francia, seguitarono ad esercitare la giurisdizione in Ufizio per tutto lo Stato: la qual giurisdizione fu anche conferita a qualche Vescovo a titolo di Conte; e davasi pur luogo a' Messi Regj di visitare, e di tener Corte per tutto; perchè la Casa di Sassonia, che succeduta era nell' Imperio a quella di Carlo M., tenne forte su questo articolo. E sebbene la legge di Corrado il Salico, colla quale rendette ereditarj i beneficj, avesse avuto luogo anche in Germania; pure così in Germania, come in Italia una tal legge non si estese agli Uficj di dignità, e di giuridizione; i quali per tutti gli Stati sottoposti all' Imperio si rimasero personali, ed a vita *(a)*.

Que' Nobili tuttavia, che dimoravano nelle loro Castella, comechè fossero subordinati alla giurisdizione de' Regj Ministri, pure esercitavano sopra i loro servi, ed affrancati il diritto di padronanza giusta l'antico costume, corrigendogli, dirigendogli, gastigandogli, non già però da padroni come prima *impetu, & ira*, ma da Giudici *disciplina, & severitate*. Ed ecco eretto in ogni Castello un Tribunal domestico, che non oltrapassava i confini de' respettivi territorj allodiali.

La discordia a cagione dell' Ecclesiastiche investiture nata fra Arrigo IV. e 'l Pontefice Gregorio VII. partorì in Germania piucchè altrove quelle guerre intestine, che non cessarono regnando Arrigo V., e vieppiù s'accesero sotto i due Federighi; ma il disordine fu maggiore nel fatale interregno di diciassette anni, che corsero dalla morte di Corrado IV. fino all' elezione di Ridolfo Conte d'Ausburg, che regnò nel 1275.

Fra questo frattempo i Prelati Tedeschi alle concessioni de' Principi, ed alle compere de' feudi, e delle Contee, aggiunsero l'invasioni; ed avea un bel dire Papa Pascale II., allorche scrivea ad Arrigo IV. *(b)*: *Tibi, & Regno Regalia illa dimittenda praecipimus, quae ad Regnum manifeste pertinebant tempore Caroli, Ludovici, Ottonis, & caeterorum praedecessorum tuorum. Dicimus, & sub anathematis districtione prohibemus, ne quis Episcoporum, sive Abatum praesentium, & futurorum eadem Regalia invadant, idest Civitates, Ducatus, Marchionatus, Comitatus, monetas, telonium, mercatum, advocatias, jura centurionum, & turres, quae Regni erant*

(a) *Conring. Juris Germ. lib. 1. cap. 1. Thomasin. discipl. Eccles. tom. 3. lib. 1. cap. 28., & 30.*

(b) *Epist. 22. ad Henric.*

erant cum pertinentiis suis, militiam, & castra; nec deinceps, nisi per gratiam Regis, de ipsis Regalibus se intromittant. E poteva gridare anch'esso a sua voglia Pietro Blesense: *scias, te assumpsisse Pastoris officium, non Baronis. Certe Joseph in Aegypto patrem suum, & fratres instruxit, ut dicerent Pharaoni: viri pastores sumus. Maluit eos profiteri pastoris officium, quam Principis, aut Baronis* (a). Gli Ecclesiastici ciò non per tanto sempre più afforzandosi, si disputarono l'indipendenza, non altrimenti che i Duchi, i Marchesi, ed i Conti. Alcune Città si collegarono, ed indipendenti si rendettero anch'esse: delle altre chi si procurò la giurisdizione, chi l'ebbe in feudo, e chi finalmente la comperò, o la tolse in pegno. Nè si ristette giammai, se non quando Duchi, Marchesi, Conti, Arcivescovi, Vescovi, Abati, Badesse, Città giunsero a farsi riconoscere ne' respettivi distretti in Signori, e Signore assolute; ed a stabilire una confederazione di più libere Potestà sotto d'un Capo elettivo. Tanto che dopo il Regno di Carlo IV., chiamato dall'Imperador Massimiano la peste dell'Imperio, i Cesari altro più non possedettero, che i loro Stati ereditarj. La Storia n'è troppo lunga, perchè possa entrare nel presente ragionamento. Rimetto dunque chiunque ha voglia d'istruirsene al Corringio (*b*), a Gian-Filippo Dazzio (*c*), allo Struvio (*d*), al Pfeffel (*e*), al Klockio (*f*), allo Speidelio (*g*), al Tomasio (*h*), al Brummero, allo Schiltero, al Boehmero, all'Eineccio, e ad altri molti, che quì tralascio per brevità.

Restringendomi dunque a ciò, che fa al proposito, dico, che in tanta confusione di cose, que' Nobili, che dimoravano nelle loro Castella, e che non ebber forza per sostenersi indipendenti, furono nella necessità di rinunziare alla proprietà allodiale, col sottomettersi a' servigj feudali d'alcuno di que' tanti Dinasti, fossero laici, o Ecclesiastici, che surti erano allora; i quali o per patto, o per connivenza lasciarono ad essi Nobili l'esercizio della giaddetta domestica giurisdizione sopra i servi, e sopra gli affrancati.

Ed

(a) *De Instit. Episc. apud Tomas. tom. 3. lib. 1. cap. 30. n. 5.*
[b] *De Judic. Reip. Germ., & de Germ. Imp. Rep. acroamata.*
(c) *De pace publica.*
(d) *De Allodiis Imperii, & in Syntag. Hist. Germ.*
(e) *Abreg. Chron.*
(f) *De Aerario. Norimber. 1671.*
(g) *Specul. Jurisd. observ. Norim. 1673.*
(h) *De Jurisdict., & Magistr. differentia secundum mores Germ.*

Ed ecco l'origine della giurisdizione patrimoniale, giusta il sentimento de' Giureconsulti Tedeschi . *Quod jurisdictio patrimonialis nobilium in rusticos nihil aliud sit revera , quam antiqua illa potestas dominorum in servos, & libertos, sive homines proprios, aliosque rusticos. Eam vero potestatem in servos , & libertos sequiori tempore quoddam jurisdictionis schemate palliatam, atque inde demum natam esse potestatem illam nobilium, quae patrimonialis jurisdictionis nomine hodie veniat:* così l'Eineccio (a). *Domini jura sua in servos , & rusticos illibata, vel espresse sibi promitti curaverunt, vel ad minimum tacite sibi relinqui crediderunt...* così il Potgissero (b). *Credo, jurisdictionem patrimonialem revera, quoad originem, nihil aliud esse, quam potestatem domesticam degenerantem in jurisdictionis aliquod specimen , quae a personis , quae in patrimonio sunt (talis autem nemo, praeter servos, est) patrimonialis dicta fuit:* così il Tomasio (c); e più a lungo in una sua Dissertazione [d]. Nè altrimenti il Boehmero (e), il Conringio (f), l'Erzio (g), lo Strichio (h), il Kressio (i), ed altri molti.

L'erudito, e rispettabile difensore degli antichi privilegj Normanni spediti, com'e' sostenne, a favore della Regal Certosa di S. Stefano del Bosco, così dotto com'era, fece un nobile apparato d'autorità di Scrittori Tedeschi; ebbe però tutta la cura di tacere tutte quelle circostanze, che avrebbero interamente distrutto il suo tema. Non disse in primo luogo, che alla giurisdizion patrimoniale ricorreano soltanto coloro, che stando in uno immemorabil possesso, addur non poteano fra l'oscurità de'secoli il titolo de'loro acquisti ; e quindi supponeano, che i loro antenati avessero cambiati in feudi i loro liberi allodj, con patto, o espresso , o tacito di continuare a far uso dell'antica podestà signorile sopra coloro, ch'erano ad essi debitori della propria libertà ; e che in conseguenza un tal preteso diritto non potea aver luogo ne'feudi ottenuti per concessione ; nel qual caso , giu-

(a) *In diss. de Orig., & indole Jurisd. Patrim.* §. 18.
(b) *De Statu servorum lib.* 2. *cap.* 1. §. 32. *ad* 34.
(c) *Tom.* 4. *Obs. ad Rem. liter.* §. 29.
(d) *De hom. propr.*
(e) *Tom.* 1. *exercit. ad Pandect. exercit.* 18., & 191.
(f) *Diss. de Judic. Reipub. Germ.* §. 85. *seq.*
(g) *De Consult. leg., & Judic. in Rom. Ger. Imp. Tom.* 2. *Opusc.*
(h) *De usu Moder. Pandect. p.* 188.
(i) *De Var. Juris crimin. in Germ. gener, Obs.* 5. §. 6.

giusta la dottrina degli stessi Giureconsulti Germani, *res reducitur ad pacta, & voluntatem Principum jurisdictionem aliis concedentium* (a).

Secondariamente non gli piacque di dire, ch'anche in Germania l'esercizio della giurisdizione patrimoniale si volle ristretta sopra i soli coloni obbligati al servizio personale, o ad un annua prestazione tributaria: vale a dire sopra gli attuali angarj, e perangarj, come discendenti dagli antichi servi, ed affrancati (*b*).

Tacque per terzo, ch'essendosi per l'introduzione del diritto Romano divisa la giurisdizion criminale dalla civile, giusta l'intelligenza data alla *l. Imperium D. de jurisd. omnium jud.*, tal giurisdizion patrimoniale fu per quasi tutta Lamagna di là dal Reno ridotta alle sole cause civili, ed al più al più alle criminali, dove non entrasse pena di corpo (*c*): *Tametsi non inficias ierim, firmata sensim Ducum potestate, eos jura Dominorum labefactasse, & immutasse*; son parole del Potgissero (*d*); ove si noti quel *jura Dominorum*, cioè a dire gli antichissimi diritti di que' Signori indipendenti, che nel calore delle turbolenze eransi liberamente sottoposti a' servigj feudali. Ed è ciò tanto vero, che lo stesso Eineccio, acerrimo difensore di questa giurisdizion patrimoniale, non ebbe difficoltà di soggiungere, ch'essendosi oggimai le cose ridotte a'patti, ed a'concessioni di Principi; *consequens est, ut pleraeque praesumptiones, ex quibus argumenta ducuntur ad probandam jurisdictionem criminalem, admodum incertae sint, ac ne patibula quidem signa habeantur hujus jurisdictionis omni exceptione majora* [*e*]: e più rotondamente Kressio: *Jurisdictio superior, vel criminalis eo tantum casu nobilibus competit, si illam, vel in feudum acceperint a Principibus, vel alio justo titulo acquisiverint* (*f*).

Che se dalla Germania di là dal Reno si passi all' altra di quà da esso fiume, si scorgerà tal giurisdizione fra più angusti confini. Di fatti in alcuni luoghi si raggira intorno alle sole azioni

(a) *Kres. de Var. jurisd. crim. in Germ. gener. cap. 5. Heinec. Elem. Juris. Germ. lib. 3. tit. 1. §. 62., & 63.*

(b) *Strych. de usu mod. p.* 188.

(c) *Lunig. de nobil. med. tom. 1. p. 1222., & 1223. Tarnov. de Feud. Meklem. apud Kres. loc. cit.*

(d) *Loc. cit.*

(e) Heinec. *d. §. 63. Stryc. de usu mod. Pand. lib. 2. tit. 1. §.10.*

(f) *Dict. cap. 5. §. 6.*

ni reali in petitorio, ed in possessorio, ed in altri si va a restringere *ad tutandum tantum jura, quae a subditis annuatim penduntur Domino soli*; il perchè da' Franzesi *funceria*, e da Tedeschi *fundalis* si appella (a).

Oltrachè tali massime d'antica giurisdizion patrimoniale, e di feudi oblati non riguardano affatto le Chiese, le quali così in Germania, come altrove si fanno scudo delle Principesche concessioni; ed in ciò concordano le leggi, i Canoni, e le decisioni de' Regj Tribunali.

§. XXIII.

Della Brettagna.

IL dominio de' Romani nella Brettagna incominciò sotto l'Imperador Claudio; giacchè Giulio Cesare, che fu il primo a tentarne la discesa, ben due volte

Territa quaesitis ostendit terga Britannis.

Finì imperando Teodosio il giovane. I Brettoni allora abbandonati a se stessi, non potendo così reggere all'impeto de' Pitti, e degli Scoti, che padroni della Costa Settentrionale, atterrata aveano in parte la muraglia di ottantamila passi opposta lor da Trajano, e rifatta da Severo AA.; ricorsero a' Popoli della Germania, i quali accettato l'invito, nel 428. vi corsero a folla Angli, Sassoni, Giuti, Turingj, Danesi; e poi ch'ebbero respinti gl'invasori, confinarono i naturali del Paese fra le montagne del mezzogiorno, e tutto il rimanente fra lor si divisero, instituendovi più Principati con tal quale dipendenza dal più potente di tutti.

Allora dell'antica Brettagna non vi rimase neppure il nome. Il Cristianesimo, ch' eravi entrato fin da' tempi di P. Eleuterio, e che sotto l'Imperio di Gostantino nato in quell' Isola di madre Brettona, erasi ristorato de' danni sofferti nella precedente persecuzione di Diocleziano, si perdè fra le pratiche di gente idolatra; nè vi ritornò che nella fine del VI. secolo per le

(a) *Schilt. exerc. 6. §. 7. Chopp. Consuet. Andium lib. 1. cap. 1. p. 99. seq. Papon. Corp. Juris Francorum lib. 7. tit. 7. §. 33. Hontheim. diff. de Jurisd., & Imp. apud Heinec. lib. 3. tit. 1. §. 66., & 67. J. G.*

le premure del Pontefice Gregorio I. (*a*).

Le leggi d'Ina, d'Alfredo, d'Eduardo, d'Albelſtrano, d'Edmondo, d'Eadgaro, d'Ethelredo, e di tal' altro di que'Re Anglo-Saſsoni furono tutte ſul modello dell' antiche coſtumanze Germaniche. Nè da ciò s'appartarono i Daneſi, quando da Sueno in poi ſi furono eſſi inſignoriti dell' Anglia, come ſi può vedere dalle leggi di Canuto, e d'Eduardo Confeſſore, il quale raccolſe le antiche, ed in parte le riformò colle proprie.

Io non poſſo lungamente trattenermi su queſto articolo: dico dunque brevemente, che Alfredo Anglo-Saſsone fu il primo a dividere il Paeſe in Contadi, in Centurie, ed in Decurie con alla teſta i loro Capi di milizia, e Giudici inſieme. Aldermani chiamavano i Capi di Provincie, e corriſpondeano a' Duci, o Duchi de' Franchi: *Graven* in lingua Saſſone, e *Comites* latinamente appellavano i Governadori di Città. *Nomen Comitis ſecundum vetus Saxonicam linguam ſignificat judicem, & idem eſt ac Graven* (*b*); io già mel trovo detto per rapporto a' Franchi. Eranvi poi Ufiziali minori, che rendeano giuſtizia ne' villaggi (*c*); ed allora *tanta pax in brevi per totam Terram effloruit, ut ſi viator quantumvis ſummam pecuniae in campis, & in publicis compitis veſpere dimiſiſſet, mane, vel poſt menſem rediens, integram, & intactam indubie inveniret* (*d*).

Quantunque le perſone ſi diſtingueſſero in uomini Nobili, in liberi, in liberti, ed in ſervi; tuttavia alcun non v'era, che non foſſe aſcritto *in famulatum alicujus*, incominciando da' Magnati, e terminando ne' più abbietti; perchè chi ciò non facea, aveaſi per vagabondo (*e*).

Beni poſſeduti in pieno allodio non eranvene affatto; giacchè toltane la libera limoſina, dice Seldeno, *in caeteris formulis quotquot etiamnum extant integrae, aut veſtigia ſua reliquere, ſolemnis fidei profeſſio ſacramento firmata jure exigitur, atque adeo ut ad unum omnes apud nos glebae, veluti feuda, ſeu* be-

(a) *Camden. in Brittan. p.* 26.

(b) *Sebaſt. Munſt. Coſmog. lib.* 3. *cap.* 2. *Speel. in Gloſ.*

(c) *Seld. ad Eadmer. p.* 923.

(d) *Inhulph. Hiſt. p.* 495. *Malmesbur. lib.*2. *de Geſtis Reg. cap.*4. *apud Seld. in analect. Anglo Brit. vol.* 2. *tom.* 2. *p.* 929.; *& in Jano Anglor. p.* 992., *& p.* 1028. *in fine.*

(e) *In Ll. Athelſtani apud Seld. in Anal. p.* 928., *& in Jano Angl. p.* 988.

beneficia, *clientelam alicujus Domini merito, ac pleniſſime, aut agnoſcant*, *aut agnoſcere debeant* (*a*).

Chiamavanſi queſti fondi *Catalla realia*, cioè beni livellarj, cenſuali, o tributarj conceduti a certo tempo, e con certe preſtazioni (*b*).

Quanto a' delitti correano le ſteſſe maſſime degli altri Popoli uſciti dalla Germania. Ciaſcuno avea il ſuo prezzo, ed ogni misfatto il ſuo compenſo in danaro, fuori d'alcuni capitaliſſimi. Permetteaſi il perſeguitare il nemico finattantochè offeriſſe la multa, ma non di poi; ſe non che a ciaſcuno la propria caſa era un ſicuriſſimo aſilo (*c*).

La Cheriſia così ſecolare, come regolare dal tempo, in cui Ethelberto ricevè il batteſimo per le mani del S. Veſcovo Agoſtino, poi Arciveſcovo di Cantorbery, detto l'Apoſtolo dell'Inghilterra, andò di giorno in giorno creſcendo di credito, e di ricchezze. I Prelati faceano la prima figura nelle pubbliche Aſſemblee, e ne' giudizj intervenivano congiuntamente co' Conti, co' Viſconti, e cogli altri Ufiziali di giuſtizia.

Quantunque Etelulfo ordinato aveſſe, che foſſero liberi da ogni peſo; i Re nondimeno quaſi generalmente riſervavanſi, *expeditionem*, *pontis*, *&* *arcis reparationes*, *vel refectiones* (*d*); e quel ch'è più, in morte di ciaſcun Prelato eſigeaſi, non altrimenti che da' laici, il così detto *Hereoto* [*e*].

Ciò non oſtante a poco a poco per via di privilegj, col titolo di libera limoſina, ſeppero eſſi Prelati eſentarſi dal ſervigio militare, e da tutt'altri peſi, conſtituendoſi in piena libertà: della quale godeano allorchè Guglielmo Normanno ſalì ſul Trono Anglicano; e ciò eziandio in forza d'una carta di Re Eadgaro, che gli aſſolvè dall'*Hereoto* (*f*). Nè furono eſſi i ſoli, da che i laici ancora aveanſi già tutte, o quaſi tutte arrogate le giuridizioni del Principe, maſſime nell'ultimo governo deboliſſimo dell'infelice Ethelredo. L'amor della brevità fa, che circa il di più me ne riporti a ciò, che n' hanno ſcritto Guglielmo Cam-

(a) *Seld. ad Eadm. p. 1672.*
(b) *Seld. in Uxore Hebr. vol. 2. tom. 3. lib. 2. cap. 27. p. 681. ſeqq.*
(c) *Seld. ibid. p. 931. ſeq.*
(d) *Inghulp., & Matth. Pariſ. apud Seld. in Jano Ang. p. 996.*
(e) *Bract. de antiq. rer. domin. cap. 35. §. 4. Codex Breton cap. de homag. 3. p. 76. B. 20. apud Seld. ad Eadm. vol. 2. tom. 2. p. 1621.*
(f) *Seld. ad Eadm. p. 1612. ſeq.*

Camdeno (*a*), Arrigo Spelmanno (*b*), Gio: Seldeno (*c*) ed altri. Chi poi avesse voglia di leggere le leggi Ecclesiastiche de' Re suddetti, potrà ritrovarle nella Raccolta de' Concilj.

Eccomi ora al modello, sul quale principalmente il nostro primo Re Ruggieri fabbricò la Monarchia Siciliana. Guglielmo il Conquistatore Normanno trovò l'Inghilterra invasata dallo spirito dell'anarchia, e vi si fe riconoscere da Sovrano.

Introdussevi egli i feudi ereditarj, e patrimoniali, dove prima *officiarii erant Comites, nec dum haereditarii* (*d*); e perchè *expulsis Anglis, oneravit munificentia Normannos*, ne venne in conseguenza l'introduzione del diritto de' primogeniti, *more Francorum*. Ecco le parole di Guglielmo Camdeno (*e*). *Victor Guglielmus in victoriae quasi trophaeum, antiquatis maximam partem Anglorum legibus, Normanniae Consuetudines induxit, caussasque Gallice disceptari jussit. Exclusis avita haereditate Anglis, agros, & praedia militibus suis assignavit; ita tamen, ut dominium directum sibi reservarit, obsequiumque clientelari jure sibi, & successoribus devinciret; idest ut omnes in feudo, sive fide teneret, & nulli praeter Regem essent veri Domini, sed fiduciarii Domini, & possessores*. Al solo Ugone suo nipote di sorella concedè *Comitatum Caestriae ita libere ad gladium, sicut ipse Rex ad coronam* (*f*).

Ecco dunque le condizioni, ch' egli impose a' feudatarj. Primieramente, che s' intendessero riservate al fisco due terze parti delle rendite feudali (*g*).

In secondo luogo, che per morte del feudatario il successor legittimo, quando fosse adulto, dovesse riscattare il corpo feudale: il che osservato anche regnando Guglielmo il Rosso, fu poi abolito dal fratello Arrigo I.; il quale si contentò del relevio col seguente capo di legge. *Si quis Baronum meorum, Comitum, vel aliorum, qui de me tenent, mortuus fuerit, haeres suus non redimet terram suam, sicut facere consuevit tempore mei patris; sed*

L 2

(a) *In Britan.*
(b) *In Diction. Archaeolog.*
(c) *In Analect. Anglo Brit, in Jano Angl., ad Fletam, & in notis ad Eadm.*
(d) *Seld. in Jano A. p. 1029., & ad Eadm.*
(e) *In Britt. p. 55., & 56.*
(f) *Spel. V. Comes.*
(g) *Seld. ibid.*

ſed juſta, ac legitima relevatione relevabit eam (*a*). Nè dal relevio ſi fecero eſenti le Chieſe, a riſerva d'alcuna per iſpezial privilegio (*b*).

Che ſe ſuperſtite al feudatario foſſe rimaſto un pupillo, od una pupilla, ſtabilì, che appartenesſe al Re medeſimo aſſumerne la cuſtodia, ovvero concederla a ſuo piacimento, ſenza riguardo alcuno a' congiunti del morto. Ed il Cuſtode, o ſia Balio non era già un tutore, o un curatore, ma un uſufruttario del feudo col peſo d'educare il pupillo, o la pupilla, ſenza obbligazione di dar conto alcuno finito, che foſse il Baliato; il quale pe' maſchi durava fino all'anno ventuneſimo, e per le donne fino al quattordiceſimo compiuto (*c*). Arrigo I. accordò il Baliato legittimo; *& Terrae liberorum cuſtos erit, ſive uxor, ſive alius propinquus, qui juſtus eſſe debet* (*d*). Stefano I. nel 1215. ordinò, che dal pupillo non doveſſe eſigerſi relevio, ma che 'l Cuſtode, o ſia Balio, o che foſse legittimo, o che ſi deſtinaſse dal Re, durante il ſuo impiego, *capiat rationabiles exitus, rationabiles conſuetudines, & rationabilia ſervitia. Haec ſine deſtructione, & vaſto hominum, vel rerum*; e sì l'obbligò a render conto (*e*).

Che riguardo alla pupilla, giunta che foſſe all'età nubile, appartenesſe al Re il maritarla a ſuo piacere, perchè 'l ſervigio feudale cadeſse ſopra perſona idonea, e non ſoſpetta. Arrigo I. promiſe di farlo gratuitamente *cum conſilio Baronum: haeredes maritentur ſine diſparagione* (*f*).

Che ciò doveſſe aver luogo non ſolo per le donzelle già ſuccedute ne' feudi, ma per tutte le figlie, ſorelle, ed altre congiunte de' feudatarj, per la ragion medeſima, che potean loro ſuccedere. Arrigo I. nemmen per queſto rivocò lo ſtabilito dal Padre, ma ſibbene promiſe d'accordarne gratuitamente l'aſsenſo. *Sed neque ego aliquid de ſuo pro hac licentia accipiam, neque defendam ei, quin eam det, excepto ſi eam dare voluerit inimico meo* (*g*). Arrigo III. ſtette forte su queſto punto; neppur ſi ritenne dall'eſigere

(a) *M. Paris in Henric. I. p. 38. Edit. Pariſien.*
(b) *Seld. ad Ead. p. 1621.*
(c) *Cowell. Inſtit. Angl. lib. 3. §. 17., & 19. apud Du-Cange V. Relevium, Berth. lib. 17. apud Hotoman. V. Relevium.*
(d) *M. Paris ibid., Seld. in Jan. p. 1006.*
(e) *M. Paris p. 178.*
(f) *M. Paris p. 174., Seld. loc. cit.*
(g) *M. Par. ibid. Seld. ibid.*

re per tal permesso una certa somma appellata *maritagium* (*a*). Ciò, ch'esigea il Re da i Baroni, esigeano questi da i loro Vassalli, donde il *maritagium servitio obnoxium*, che ne' secoli posteriori fu preso in mala parte, e pure così non era, del che più ampiamente a suo luogo.

E ritornando a Guglielmo, fece egli, per servirmi delle parole di Matteo Parisiense, *inquirere per omnes Angliae Comitatus, quot agri, vel jugera terrae uni aratro sufficerent ad unius hydae culturam. Fecit etiam inquirere, quem censum Urbes, Castella, Vici, flumina, paludes, sylvae redderent per annum, & quot milites essent in unoquoque Comitatu Regni: quae omnia in scriptis redacta, & ad Westmonasterium delata, in thesauris Regum usque hodie asservantur* [*b*].

Nè in questo la perdonò a Vescovadi, ed a Badie, non ostante qualunque privilegio d'immunità. *Episcopatus, & Abatias omnes* (soggiunge lo Storico), *quae Baronias tenebant, & eatenus ab omni servitute seculari libertatem habuerant, sub servitute statuit militari, inrotulans singulos Episcopatus, & Abatias pro voluntate sua, quot milites sibi, & successoribus suis hostilitatis tempore voluit a singulis exhiberi* (*c*). Che sebbene Arrigo I. stato fosse su di ciò indulgente; pure Arrigo III. in una pubblica Assemblea rinnovò la riserva del servigio militare, e del rifacimento de' ponti, e delle Rocche (*d*).

Ritenne con ciò tutte le Chiese del Regno *in manu, & potestate* sì riguardo all' elezioni, e sì riguardo alla custodia nelle vacanze. Si sanno poi i romori accaduti per ciò sotto Arrigo II., ed i travagli, e la morte del S. Arcivescovo di Cantorbery seguita nel 1171., dichiarato martire della libertà Ecclesiastica: e si sanno parimente le angustie di Re Giovanni, le quali terminarono nel 1213. collo aver egli resa l' Inghilterra feudataria della S. Sede. Ed allora fu stabilito, che l' elezioni fossero libere; ma che prima di procedervi, i Capitoli, e le Comunità dovessero richiederne il permesso dal Re; e che seguita l'elezione, dimandarsi dovesse l' assenso, e prestarsi l' omaggio; salva rimanendo al Sovrano la custodia delle Chiese vacanti. *Haec omnia observentur de custodiis Episcopatuum, Abatiarum, Prioratuum,*

(a) *Cowel. Inst. Angl. lib.* 2. *tit.* 3. §. 20.
(b) *In Will. Conquest. pag.* 8. *col.* 2. *Edit. Parisien.*
(c) *M. Par. ibid.*
(d) *M. Par. p.* 838.

tuum, *Ecclesiarum*, *& dignitatum vacantium*, *quae ad nos pertinent*; *excepto quod custodiae hujusmodi vendi non debeant* (*a*); stabilimento, che fu approvato con Bolla di P. Innocenzio III. (*b*).

Delle tavole censuali fatte d'ordine di Guglielmo, le quali ancora esistono in Westminster in due volumi autografi, non solo si fa memoria dal suddetto Matteo Parisiense, ma da Ingulgo, da Guglielmo Malmesburiense, da Florenzio Wigoriense, da Arrigo Vatingtoniense, e da altri; e per quello, che ne dice il lodato Ingulfo autor singrono: *Iste rotulus vocatus est rotulus Wintoniae*, *& ab Anglicis pro sua generalitate omnia tenementa totius Terrae integre continente*, *Domesdap cognominatur* (*c*). Al che soggiunge Seldeno: *Nec puto alibi in Orbe Christiano actorum publicorum authographa*, *quorum saltem ratio habenda est*, *extare*, *quae non seculis aliquot hisce cedant* (*d*).

Possono coteste tavole ragguagliarci delle consimili fatte fare dal nostro Re Ruggieri, le quali poi si dispersero nel saccheggio del Regal palazzo avvenuto regnando Guglielmo il Malo.

Quanto alla giuridizione, dove prima ne' placiti legali intervenivano i Ministri Regj, ed i Vescovi unitamente, Guglielmo il Conquistatore abolì questa pratica; e lasciando a' Prelati le cause Ecclesiastiche (*e*), stabilì il primo alcuni Ufiziali supremi, che *Justitiarii pacis* si dissero, ed anche *Justitiarii capitales*; perocchè destinati a torre l'abuso delle guerre private, ed a decidere inappellabilmente in tutti i delitti appartenenti al mero Imperio: ed altri Giudici civili ordinò, *qui sine provocatione jurisdictionem*, *& judicia exercerent*; *a quibus uti a sinu Principis cuncti litigatores eo confluentes jura peterent*, *& ad suas controversias referrent*. E' con ciò tolse a' Conti, a' Baroni, ed a tutti in generale i feudatarj l'esercizio dell'alta giuridizione, il quale esercizio accordò solamente al nipote Ugone (*f*).

Che se al Baronaggio laico fu interdetto l'esercizio dell'alta giuridizione, a più forte ragione ciò venne proibito alle genti di Chiesa. In fatti nel 1198. i monaci della Trinità di Cantorbery accusarono al Pontefice l'Arcivescovo, perchè *contra ordi-*

(a) *M. Paris: ad ann.* 1215. *p.* 178.
(b) *Ibid. p.* 182. *Natal. Alex. tom.* 15. *diss.* 10. *p.* 370. *seqq.*
(c) *Apud Seld. in praefat. ad Eadmer. p.* 1595.
(d) *Ibid. p.* 1596.
(e) *Seld. ad Ead. p.* 1633. *seqq.*
(f) *Seld. in Jano An. lib.* 2. *p.* 1003. *Spelm. in Gloss. V. Comes.*

dinem dignitatis gerebat se Justitiarium Angliae, & Judicem sanguinis; e 'l Papa ingiunse al Re d'incontanente deporlo da questo impiego, siccome fu fatto (*a*).

Le altre leggi di Guglielmo politiche, economiche, civili possono leggersi presso Seldeno, il quale ne ha fatta raccolta (*b*).

A Guglielmo succedè il figlio Guglielmo il Rosso, regnando il quale, *omnis legum siluit justitia, caussisque sub justitio positis, sola in Principibus imperabat pecunia* (*c*).

Tutto cambiò d' aspetto per la costui morte, e per le savie leggi, e la più savia condotta del fratello Arrigo; ma 'l di costui successore Stefano nipote di sorella ritornò le cose peggio che mai; sicchè in virtù d'un trattato, che passò tra lui, e 'l figliuolo Arrigo allora Duca di Normannia, ebbero a distruggersi niente meno che millecentoquindeci castelli fabbricati dal Baronaggio (*d*); e più n' abbattè lo stesso Arrigo giunto, che fu al Trono; abolendo per questo mezzo, e per altri, che adoperò, l' anarchia, e 'l tiranneggiare de' lor possessori; *& in suos cancellos jure Majestatis redacto, Avi leges firmavit* (*e*). Nel che fu anche più forte Arrigo III., leggendosi nelle di lui assise: *Magnates petierunt prisonem suam propriam de malefactoribus, quos caperent in parcis, & vivariis suis; sed Dominus Rex non concessit hoc eis, & ideo fiat sicut prius* (*f*).

Ho voluto intrattenermi sopra questo articolo, perocchè niuna cosa, quanto la polizia Normanna in Inghilterra, giova ad intendere quella introdotta in Regno dalla medesima Nazione, e continuata da Federigo; sicchè senza ciò difficilmente s'intende la parte più essenziale delle nostre Constituzioni, state dove non intese, e dove malmenate da' nostri scrittori per ignoranza di Storia, spezialmente de' secoli bassi.

§.XXIV.

(a) *Paris. p.* 135.
(b) *In notis ad Eadm. p.* 1640. *ad* 1659.
(c) *Florent. Wigorn. apud Seld. in Jano Angl. p.* 1005.
(d) *M. Paris p.* 61.
(e) *Idem ad ann.* 1175. *p.* 91.
(f) *Idem ad ann.* 1236. *p.* 389.

§. XXIV.

Del Vocabolo *Feudum*, e della sua diffinizione.

LA voce *feodum*, ovvero *feudum* non fu introdotta, se non quando i beneficj incominciati erano a divenire ereditarj in Francia. L'Editto rapportato dal Bruffel colla data del 790.[*a*] è stato riconosciuto per falso, niente meno che la Constituzione addotta dal Goldasto coll'epoca del 889. Il dotto Ludewig tiene, che'l vocabolo *feudum* si fosse la prima volta inteso in Germania sotto Arrigo l'Uccellatore. Se ciò è vero, tra le molte derivazioni, che si danno ad un tal vocabolo, la più verisimile sarà quella adottata dal Seldeno, che'l fa composto di due voci Tedesche *Feo*, e *od*, una significante sicurtà, e l'altra possessione (*b*). Del resto chi ne vuole una filza di tai derivazioni, senza ricorrere al Zasio, al Budeo, allo Struvio, ed a tanti altri, potrà ritrovarle nell'Huemanno (*c*).

Quel che sembra sicuro si è, che tal vocabolo non s'introdusse in Francia, che dopo il mille, leggendosi in una carta di Re Roberto figliuolo d'Ugo Capeto, che porta la data del 1008.[*b*]. E questo è anche il sentimento di coloro, che fecero il supplemento al Du-Cange (*e*): Per l'Italia Muratori ritrova la voce *feudum* la prima volta nel 1083. nella Storia di Landolfo seniore, e la seconda nel 1095. in una concessione d'un altro Landolfo Vescovo di Ferrara; da che non è da tenersi conto, siccome e' sostiene, de' supposti Diplomi di Lotario I., e di Carlo il Grosso registrati nel Bollario Cassinese, e nell' Italia Sacra dell' Ughelli tom.IV. (*f*).

E' quì però da avvertire, che i Compilatori degli usi feudali

(a) *Vol. 1. p. 77.*
(b) *Vakteri in Gloss.*
(c) *Hueman. De prima Vocis Feudi Origine.*
(d) *Bouquet Requeil. Hist. des Gaules tom. 10. p. 593. apud Robert. tom. 2. p. 44.* (e) *V. Feud.*
(f) *Murator. diss. 11.*

li scambiano sovente i vocaboli *feudum*, e *beneficium*, usando l'uno per l'altro, ed anche chiamando tal volta feudi, e beneficj que' che tali non sono. Di che nacque il romore tra Federigo I., e Papa Adriano IV. per essersi questi in una sua pistola diretta ad esso Imperadore lasciato uscir dalla penna, che oltre alla Corona Imperiale, *majora beneficia Excellentia tua de manu nostra suscepisset:* parole, che furono da' Tedeschi interpretate, come se'l Papa avesse voluto intendere, che l'Imperio stato fosse un feudo Pontificio: il perchè Adriano fu in necessità di dichiarare, che non avea inteso di dir questo (a).

L'investitura nobile era un contratto puramente benefico; nol fu poi, se non rade volte: restringeasi a cose immobili; indi si estese ad impieghi, ed a proventi d'ogni sorte: esigea il servizio personale; vi furono ammesse persone inette a servire, come donne, e fanciulli; ed appresso furono transatti i servigj in danaro. L'usufrutto Germanico de' beneficj antichi passò in vera proprietà patrimoniale. Come dunque poter dare del feudo una compiuta diffinizione? Tutti i feudisti ci si provarono, e ciascuno rigettando l'altrui, pose in campo la propria per la migliore, non già per adeguata. Sonosi quasi generalmente ajutati col distinguere le proprietà essenziali dalle comuni, chiamando feudo retto, o sia vero feudo quello, che ha l'une, e l'altre: non retto, o sia improprio quello, ove alcuna ne manchi delle proprietà comuni; da che difettando in una dell'essenziali se ne distruggerebbe il constitutivo. Dico quasi generalmente, perchè stati vi sono di quelli, c'han rigettata anche una tal distinzione. Per non aver poi saputo trovare vocaboli atti ad esprimere la proprietà patrimoniale de'feudi, han seguitato a chiamarla dominio utile, e tal volta anche usufrutto. Ma troppo m'allontanerei dal mio instituto, se volessi entrare in sì fatte discussioni, appartenenti piuttosto a' Giureconsulti feudisti.

(a) *Radevic. de Gest. Frid. I. cap. 8.*

§. XXV.

Cangiamenti, che avvennero per l' introduzione de' feudi.

POsciachè i beneficj cangiarono natura col divenir veri feudi, si credè non bastare il semplice giuramento di fedeltà, chiamato *hominium*, o come vuole il Brussel *homagium planum*, e fu instituito l'omaggio feudale, da doversi fare in ginocchio in presenza del Re, col porre la mano destra sopra quella del Principe in atto di pronunziare alcune delle formole solenni perciò appunto introdotte (*a*). Fu poi dispensato alla solennità dell'omaggio, ma non alle formole del giuramento (*b*).

Lascio stare la differenza de'feudi ligj, e non ligj, ch'altri chiama una baja, come l' Ottomano (*c*), ed altri sostiene, facendone il primo autore Luigi VI. Re di Francia chiamato il Grosso, il cui regno cominciò nel 1108., e la formola se ne legge presso il Continuatore dell'Aimoino, opera terminata nel 1165. (*d*).

Ecco poi quali proprietà acquistarono essi beneficj allorchè divennero feudi, e quali effetti produssero così nel politico, come nel civile.

Primieramente gli uomini liberi, i quali dipendeano immediatamente dal Re, cominciarono a dipenderne mediatamente, dovendo riconoscere nel feudatario un Signore più immediato.

Secondariamente i Principi, che per morte ora d'uno, ed ora d' un altro investito si ritrovavano sempre in grado di rimeritare chi ben serviva; passati i beneficj in feudi, non si videro più d'intorno quella gran folla di persone di merito, che prima si raccomandavano in *vassaticum*: e 'l peggio fu, che 'l servigio feudale si trovò sovente collocato sopra persone inette ad adempierlo; donde la distinzione, che prima non v'era, tra milite, e feudatario, il qual potea, e non potea esser milite: e fu an-

(a) *Litleton Section. 91., & 92. Du-Cange V. Hominium, & V. Fidelitas, Montesquieu, liv. 31. chap. 32.*

(b) *Feud. lib. 2. tit. 7.* (c) *In diss. feud. cap. 4.*

(d) *Molinaeus ad consuet. Paris. §. 1. gloss. 5. n. 12.*

anche assai peggio, dove si fecero ereditarj anche gli Ufic j. La libera collazione de' beneficj Ecclesiastici con tutta la restrizione de' padronati, e de' diritti Episcopali, è stata, ed è tuttavia il maggior sostegno della Corte di Roma.

Per terzo l'usufrutto Germanico de' beneficj cangiossi in vera proprietà patrimoniale; che se i Dottori l'han chiamata dominio utile, ciò è seguito per iscarsezza di vocaboli, che potessero più adeguatamente specificarne la nozione (*a*).

In quarto luogo i beneficj passati in proprietà divennero oggetto di successione, e di commercio; e dove prima erano nel solo ordine del Governo politico, entrarono poi ad esser sottoposti alle disposizioni civili, ed alle costumanze locali di ciascun Popolo.

Quinto avendo il Principe perduta la facoltà della scelta d'un nuovo Vassallo in ogni caso di morte, l'ordine politico richiese, che 'l successore nel feudo fosse almen tenuto a farsi riconoscere per tale. Si stabilì dunque, che dovesse egli fra un' anno, ed un giorno dopo l'acquisto del feudo presentarsi personalmente innanzi al suo benefattore a prestargli l'omaggio, ed a farsi registrare ne' libri pubblici, come obbligato a' feudali servigi, e ciò sotto pena della perdita del feudo: e nel tempo stesso compensar dovesse in danaro la perdita gravissima, che 'l Padron diretto avea fatta nel non potersi scegliere ad arbitrio il suo fedele: il quale compenso fu perciò detto *relevum*, o *relevium*, del quale a suo luogo.

E per riguardo alle alienazioni, come quelle che trasportavano i feudi d'una in altra famiglia, vi si richiese l'assenzo, l'omaggio, il registro, e 'l diritto di compera, e di vendita a pro del diretto Padrone.

Sesto le regalie delle Chiese, ed i beneficj passati in proprietà comunicaronsi i respettivi privilegj; comechè quelli seguitassero a chiamarsi *regalia*, e questi si appellassero *feuda*. Surse in tanto Arnoldo da Brescia, il quale, per quanto ne rapporta Ottone da Frisinga, *dicebat, nec clericos proprietatem, nec Episcopos Regalia, nec Monachos possessiones habentes ullo modo posse salvari: cunctaque haec Principis esse, & ab ejus beneficentia in usum tantum laicorum cedere oportere*; o come parla Guntero (*b*).

 Nil

(a) *Hotoman. disput. de Feudis cap. 4. Roberts. Introd. tom. 2. fol. 37. V. Frec. de subfeud. lib. 2. in cap. sed ut verius p. mihi 98.*

(b) *In Ligurino.*

Nil proprium Cleri : fundos, & praedia nullo
Jure sequi Monachos: nulli fiscalia Jura
Pontificum: nulli curae popularis habenas
Abatum; Sacras referunt concedere leges.

Ma tali sentimenti furono tosto dichiarati ereticali, e condannati da Innocenzo II. nel Concilio II. di Laterano tenuto nel 1139.

La Chiesa pertanto posseditrice di regalie vieppiù si astrinse a' servigj feudali precedente omaggio, e giuramento di fedeltà, che prestar dovea chi faceane la figura di Capo, giusta le formole, che se ne leggono nelle giunte a' Concilj (a).

Ma come in essa Chiesa posseditrice perpetua, non v' era nè passaggio di feudo ad erede, nè devoluzione, in alcuni Paesi, come in Inghilterra, si esigè il relevio, o come prima diceasi, l'hereoto in ogni elezion di Prelato, siccome mi trovo aver detto; ed in altri si trovò ben fatto, ad esempio de' beneficj Ecclesiastici conferiti a mani morte, di compensare co' quindemj, così il relevio, come la perduta speranza della devoluzione; e di quì anche ebbero origine le così dette regalie durante la vacanza delle Badie, e de' Vescovadi. Questo, che poi s' è contrastato come un aggravio, si tenne un tempo come un mezzo efficace a superare le giuste ripugnanze de' Principi nel conceder feudi a mani morte. Scrisse pel fisco sopra tal punto il rinomato Serafino Biscardi con molta giurisprudenza forense: io però non credo di punto diffalcare del di lui merito, se rifondo qualche sbaglio in cui cadde, o volle parer di cadere, alle circostanze del tempo, nel quale e' scrisse. Del resto gli Ecclesiastici cedendo al diritto; sonosi ristretti ad allegar dispensazioni, ed a reclamare possesso, del che forse nell'altra Dissertazione.

Settimo se la ragion civile ammettea il pupillo alla succession feudale, la ragion politica richiedea il servigio. Ecco dunque l'uso de' Balj indipendentemente da' tutori testamentarj, o legittimi. Il Balio destinato dal Re era in dovere di servire personalmente pel pupillo, e d' educarlo al servigio; ed intanto godea dell'usufrutto del feudo senza doverne dar conto a chi che si fosse. Fu poi moderato ciò dalle leggi, e 'l Balio venne obbligato a render conto. Di questo ancora ritornerà nell' altra Dissertazione il ragionare.

Ottavo per la stessa ragion politica appresso tutte le Nazioni,

(a) *Tom. 17. in append. cap. Car. Cal.*

ni, ch' ammisero le donne a succeder ne' feudi, furono con ispezieltà vietati i matrimonj clandestini delle donne nobili; nè si permise alle figlie, ed alle sorelle de' feudatarj di collocarsi senza il Regal beneplacito; perocchè essendo le donne per legge civile d' esse Nazioni sempre pupille, o sotto la tutela del Padre, e de' fratelli, o sotto quella del marito; potea darsi, che il feudo ricadesse in donna maritata: ed allora conveniva, che 'l marito, manovaldo, o sia tutor della donna, nella famiglia del quale era per entrare il feudo, fosse di tutto piacimento del Padrone, cui dovea personalmente servire. E di questo eziandio si parlerà nell' altra Dissertazione.

Nono per la ragion medesima contra ogni disposizione di diritto civile fu stabilito, che nella feudal successione non dovesse ammettersi la linea degli ascendenti, come quelli, che per ordinario si sarebbero trovati inetti al servigio.

Decimo poichè in Francia non solo i beneficj si fecero ereditarj, ma gli Ufizj eziandio, ne risultò, che la giustizia, la quale prima i Duchi, i Marchesi, i Conti esercitavano in nome del Re, divenne in un certo modo la giustizia de' Signori; che sebbene s'esercitasse per essi, come delegati del Principe; pure effettivamente il diritto d'amministrarla passò nel lor patrimonio, e con essa passò in patrimonio l' usufrutto Germanico de' Ducati, delle Marche, delle Contee: sicchè dove prima i vocaboli Duca, Marchese, Conte erano nomi d' impieghi accordati al merito personale, passarono poi ad essere titoli di Signorie permanenti nelle famiglie, qualunque fosse la qualità delle persone. E questi furono que' che in progresso si dissero feudi di dignità, feudi titolati; ne' quali il beneficio fu accessorio dell' Ufizio, e non già l' Ufizio del beneficio. Lo stesso accadde in Germania, ed altrove, quando cotesti grandi impieghi si fecero passare in eredità delle famiglie.

Undecimo per tutto ciò, ed anche perchè nell' universal turbamento di cose tutti generalmente i feudatarj non titolati di Francia vennero a capo d' aggiungere, come un accessorio del benefizio l' esercizio della giurisdizione; ecco lo Stato ridotto a soffrire assaissimo per le divisioni, e suddivisioni de' feudi sì titolati, e sì non titolati, nè quali venivano a succedere egualmente coloro, ch' erano in pari grado secondo le leggi civili; poichè insiem co' feudi la giurisdizione eziandio n' andava in minutissime particelle. In fatti nella Cronaca di Reginone si legge: *anno Do-*

Dominicae Incarnationis 940. *Uto Comes obiit , qui permissu Regis quidquid beneficiorum, aut praebendarum habuit, quasi haereditatem inter filios divisit.*

Si pensò dunque, che la ragion civile dovea cedere alla politica, e che perciò bene era, che si facesse succedere il sol primo nato; il quale però accordar dovesse a' fratelli porzione del feudo medesimo a titolo di sotto feudatarj, ritenendo per se solo la dignità dell' Ufizio. Ma trovato poi, ch' anche coteste divisioni, e suddivisioni non bene convenivano alle massime del Governo, ed al decoro della Nazione, si venne ad introdurre il diritto di primogenitura ne' feudi: dovendosi a' secondogeniti un assegnamento in danaro, appellato *feudum bursale*, corrispondente alla nostra *vita militia* (a). Diritto di primogenitura, che prese forza da una costumanza non interrotta, ed ebbesi in progresso di tempo, come un' appendice alla legge Salica. *Videntur enim* (disse l' Eineccio su tal proposito) *legi Salicae tribuisse quidquid moribus Francorum debebat originem* (b).

E che sia così, nella legge Salica altro non v'era di particolare, che dove in tutti gli allodj in difetto di discendenti, e d' ascendenti invitavansi a succedere i collaterali maschi, e femmine indistintamente, si soggiunse poi: *De terra autem Salica nulla portio haereditatis mulieri veniat, sed ad virilem sexum tota haereditas perveniat* (c). Or lasciando da parte la questione intorno a coteste terre Saliche, della quale ho fatto parola altrove; che altro può dall'addotta legge dedursi per rapporto a' feudi, se non che in considerandoli della qualità medesima, che le terre Saliche, ne dovessero venire escluse le donne, siccome di fatti per una conseguenza di tal legge ne furono escluse? Nulla però per rapporto all' esclusione de' secondogeniti a favore del primo. Non a legge adunque, ma a costumanza deve rifondersi l'indivisibilità de' feudi, la quale indivisibilità piuttosto *more Francorum* dovrebbe dirsi, che *jure Francorum*. Costumanza, che passò co'Normanni in Inghilterra, e nel nostro Regno: Ceneto l' introdusse in Iscozia (d), ed altri di mano in mano negli altri Stati. E voglio, che si noti, che questo diritto antichissimamente avea luogo presso i Trojani, s'è vero ciocchè ce ne dice Erodoto (e).

Che

(a) *Loiseau des Offices lib. 2. tom. 2. n. 56.*
(b) *Heinec. El. Juris Ger. lib. 1. tit. 13. §. 301.*
(c) *Lex Sal. tit. 62. §. 6.*
(d) *Buchanan. Rerum Scot. lib. 6.*
(e) *Lib. 2. in Euterpe.*

Che altri però non si dia a credere, che la ragione del primo nato abbia avuto luogo generalmente in tutte le Provincie delle Gallie, e per ogni sorta di feudi. Tranne quelli di dignità, o siano titolati, che sono indivisibili a favore del primogenito, ciascuna Provincia siegue le proprie costumanze; essendovene di quelle, dove i feudi sono divisibili, dove vi si ammettono anche le donne, e dove i primogeniti godono soltanto del *preciput*, e d'alcun altro vantaggio introdotto dall'uso (a).

Quanto all' Italia di là dal Tevere, le Constituzioni di Gorrado, e di Lotario fecero parte nel Codice delle leggi Longobarde, ed in conseguenza, tranne l'esclusione degli ascendenti, in tutto il resto i feudi si regolarono come gli allodj intorno al modo di succedere, con quel di più, che fu introdotto per costumanze locali, le quale servirono d' appendice ad esse leggi:

Ma nè le leggi Longobarde, nè le Constituzioni de' Principi in quelle' inserite ebbero influenza alcuna, nè alcuna disposizione fecero intorno al succedere ne' Ducati, ne' Marchesati, ne' Contadi fino al tempo dell' Imperador Federigo I., il quale posta la costumanza di confermare il figlio in luogo del Padre defunto, stabilì con sua legge, che queste dignità non si fossero in verun conto divise (b).

§. XXVI.

Effetti che risultarono dalla diversità di cotesti sistemi.

I Franchi coll'aver' introdotto il diritto de' Primogeniti nella succession feudale, congiuntavi la perpetuità degli Uficj, e congiuntavi ancora la giurisdizione accordata, ovvero usurpata da' feudatarj anche non titolati, abortirono tosto in un mostro politico, cui si diè nome di sistema feudale; comechè meritasse tutt' altro nome, che quel di sistema. Da che l'indivisibilità de' feudi, e la proprietà degli Uficj trasportando indivisi di padre in

(a) *Chopp. lib. 3. tit. 2. n. 6. Encyclop. V. Fief.*
(b) *De prohib. feud. alien. per Frid.*

in figlio il potere, e l'autorità de' Signori, fe sì che questi si trovassero sempre in istato d'ingrandire colla giunta di nuovi feudi, senza pericolo d'impicciolire colle divisioni. Quanti secoli vi vollero, quanta politica, e quanto sangue per ridurre le cose alla stabilità d'una ben' ordinata Monarchia. Dall' ultimo Capitolare di Carlo il Semplice nel 921. (*a*) fino alla prima Ordinanza di Filippo Augusto del 1190. (*b*), scorsero ben 119. anni, ne' quali tutti gli atti civili regolaronsi per costumanze, senza che i Principi fatto avessero atto alcuno di legislazione riguardante tutte le Provincie del Reame. Non bastarono nè le carte d'esenzione accordate alle Città più conspicue, nè l'ammettere nell'Assemblee generali i deputati d'esse Città, per contrabbilanciare la potenza de' Nobili (*c*): non il dare miglior sesto alle procedure ne' luoghi patrimoniali del fisco cogli Statuti del Re S. Luigi, invitando i Signori a seguirne l'esempio: non l'instituzione de' Baglivi in essi luoghi patrimoniali (*d*): non le appellazioni portate alla Corte Sovrana (*e*): non l'aver fatta cotesta Corte sedentaria nel 1305. (*f*): non il male, che i Nobili fecero a se medesimi coll' entusiasmo delle Crociate; nè finalmente l'avere il Re messo in piedi un Corpo di truppa stabile, e regolare a propria disposizione. Vi volle un Luigi XI., le cui procedure leggonsi nelle memorie del Comines; e vi vollero tutti gli altri ulteriori provvedimenti così riguardo a' Signori, come riguardo agli Ecclesiastici, che leggonsi per disteso negli Storici di quella Nazione, a' quali mi riporto (*g*).

Non così nella Germania. I Grandi Vassalli sostenuti da una potenza formidabile a que' tempi più per l'opinione, che per la forza, vennero ad insignorirsi delle maggiori regalie; ed astretti i Cesari a riconoscergli per indipendenti, e ad alienare il rimanente de' dominj della Corona, divenne l'Imperio un' Associazione di più Potenze sotto un Capo elettivo, inabile a potersi sostenere, sen-

(a) *Apud Baluz.*
(b) *Collect. de Lauriere.*
(c) *Boulainuil. Hist. de l'Anc. Gouver. Fr. tom. 2. p. 94.*
(d) *Bruss. l. 11. c. 35.*
(e) *Encyclop. tom. 12. art. Parlement.*
(f) *Pasquier Recher. liv. 2. c. 2., & 3.*
(g) *Boulainuilliers Hist. de l'ancien. Gouver. de Fr. Hist. de Fran. par Villaret, Par Mezerai, par le Genre, par M. Chalon., par le P. Daniel, par l'Abbè du Bos., P. Aemil. P. Henault, Fleurì, & alii.*

senza l'appoggio de' proprj Stati patrimoniali: del che me ne rimetto agli Autori, che mi trovo aver citati.

Tutto l'opposito nel Regno Italiano. Quivi dopo la legge di Corrado le Città, e le Provincie si rimasero sotto il Governo de' Duchi, de' Marchesi, de' Conti, Ministri Imperiali durante lor vita; e fra' Conti annoveravansi alcuni Vescovi decorati di tal Ministero, ch' esercitar faceano da' lor Vicarj laici. Che se tali dignità si fecero passare di padre in figlio, ciò fu per nuove concessioni, o per abuso d'autorità, cui riparare, l'Imperador Federigo I. prescrisse l'indivisibilità, senza accordarsi per legge alcuna, che tali dignità passasero in patrimonio: cose tutte che tendeano alla diminuzion del potere. Godeano, è vero, cotesti grandi Ufiziali de' proventi, che ritraevano da' respettivi distretti; ma questi proventi eransi assai diminuiti pe' tanti feudi, e suffeudi sparsi per tutta la Lombardia; ed oltre di ciò andava scemandosi l'autorità loro per l'esercizio della bassa giurisdizione, che or uno, ed ora un altro feudatario si procurava a titolo di Conte rurale.

Le divisioni poi, e le suddivisioni de' feudi, e de' suffeudi andava di mano in mano riducendo le Signorie ad un malconcio Castello, ove gli eredi del defunto feudatario disputavansene fra loro gli appartamenti con quattro palmi di terra adjacente. Quindi le grandi estorsioni, alle quali riparar non potea, e forse anche le fomentava per esserne a parte, il Conte Palatino, che in qualità di Vicario Imperiale risedea in Lomello Città situata presso Pavia; allorchè per le turbolenze insorte nel 1076. fra Arrigo IV. Imperadore, e Papa Gregorio VII. incominciarono i Popoli a metter gli spiriti in rivolta, e viepiù s' inanimirono, quando il fuoco si riaccese regnando Arrigo V. Allora fu, che alcune Città, sottrattesi dall'ubbidienza de' Regj Ministri, incominciarono a reggersi di per se; nè molto stette, che l'una dopo l'altra tutte le principali si eressero in Comunità, formaronsi ciascuna i proprj Statuti; e parte a viva forza, e parte per timore di peggio, obbligarono i vicini feudatarj a rilasciare le loro picciole Signorie, ed a soscriversi cittadini; nè meglio, che i laici trattati furono gli Ecclesiastici.

I Cesari lontani, ed involti in guerre gravissime: i Vicarj Imperiali senza gente, e senza danaro: i Duchi, i Marchesi, i Conti laici, ed i Conti Vescovi spogliati dell' autorità loro, e de' loro Uficj, e beneficj: i feudatarj indeboliti dalle divisioni, e sud-

e suddivisioni; e gli Abati, ed altri Prevosti di Chiese prima oppressi, che assaliti, non ebbero forza da resistere. Che occorre dir altro? Quando la Corona Imperiale passò sulla testa di Federigo I. *tota illa Terra* (cioè l'Italia) *inter Civitates ferme divisa, singulae ad commanendum secum diocesanos compulerant, vixque aliquis nobilis, vel vir magnus tam ambitu inveniri potuit, qui Civitatis suae non sequeretur imperium*; Disse Ottone da Frisinga: indi soggiunse, che Guglielmo Marchese di Monferrato *vir Nobilis, & Magnus pene solus Civitatum effugere potuit Imperium (a).*

Calò Federigo in Italia nel 1154. con validissimo esercito, ed avendo distrutta Milano, atterrì le altre Città; e così nel 1158. rimise in essere le sue regalie con quella Constituzione, che a tutti è nota; e con quell'altra proibì ogni alienazione di feudi, ed indivisibili ordinò, che fossero le dignità di Duca, di Marchese, di Conte. Ma che perciò? Cessato lo spavento da una parte, e cresciute dall'altra l'estorsioni, nel 1167. i Lombardi presero partito d' unirsi con una troppo rispettabile confederazione; ed a forza d'ingegno, di danaro, e di sangue, dopo una tregua di sei anni fatta nel 1177., giunsero finalmente a comperarsi la libertà, accordata loro con un trattato solenne (*b*).

L'epoca della pace di Costanza è del 1183., vale a dire meno d'un secolo, e mezzo dopo la legge di Corrado. Ecco il risultato della moltiplicità de' feudi, e della loro divisibilità: vedrassi nell' altra Dissertazione ciocchè per la cagion medesima avvenisse nel nostro Regno. Voglio quì ricordare, che a questi tempi le leggi Longobarde perdettero nell'Italia di là dal Tevere tutto, o quasi tutto il lor vigore; da che le Città libere, in opposizione de' feudatarj osservatori di esse leggi, si rivolsero alla pratica delle Romane, come ad un supplemento de' loro particolari Statuti.

Or siccome la concordia dentro le mura, e l'unione di fuori partorita aveano la libertà d'Italia, così le guerre di Città contra Città, e più le discordie intestine di fazioni contra fazioni, di famiglie contra famiglie, e di congiunti contra congiunti sotto un medesimo tetto, ne cagionarono ben presto lo sterminio, ed indi la servitù. I nomi di Guelfo, e di Ghibellino sono

(a) *Ott. Fris. de R. Gef. Frid. lib. 2. cap. 13.*
(b) *Ott. Frising. Radevic., Ott. Morena, Sigon., Baron., Murat., & alii.*

sono rimasti nella Storia come un' esempio funesto dell' umane follie, e come eterno oggetto d' abbominio, e d' orrore.

§. XXVII.

De' servigj feudali, e del titolo di Barone.

Se chi conferiva beneficj comperava il servigio d' un uomo, chi concedea feudi comperava quello d' una famiglia. Quanto al servigio dell' uomo, ecco la formola del giuramento trascritta nel secondo de feudi (a). *Ego juro, quod nunquam scienter ero in consilio, vel auxilio, vel in facto, quod tu amittas vitam, vel membrum aliquod, vel quod tu recipias in persona aliquam laesionem, vel injuriam, vel contumeliam; vel quod tu amittas aliquem honorem, quem nunc habes, vel in antea habebis; & si scivero, vel audivero de aliquo, qui velit aliquod ipsorum contra te facere, pro posse meo, ut non fiat, impedimentum praestabo. Et si impedimentum praestare nequivero, quam cito potero, tibi nunciabo; & contra eum, prout potero, auxilium meum tibi praestabo; & si contingerit te rem aliquam, quam habes, vel habebis, injuste, vel fortuito casu amittere, eam recuperare juvabo, & recuperatam omni tempore retinere. Et si scivero, te velle juste aliquem offendere, & inde generaliter, vel specialiter fuero requisitus, meum tibi, sicut potero, praestabo auxilium. Et si aliquid mihi de secreto manifestaveris, illud sine tua licentia nemini pandam, vel per quod pandatur faciam; & si consilium mihi super aliquo facto postulaveris, illud tibi dabo consilium, quod mihi videbitur magis expedire tibi: & nunquam ex persona mea aliquid faciam scienter, quod pertineat ad tuam, vel tuorum injuriam, vel contumeliam.* Giuramento, che comprendeasi nelle brievi, ma sugose parole: *sub fide, sub fidelitate*, o altre simili; e che dovea rinnovarsi da ogni nuovo successore nel feudo.

Niente diverso era il giuro del sotto feudatario al suo Seniore, se non che vi si aggiungea la clausola: *excepto Imperatore, vel Rege* (b).

(a) *Tit.* 7. (b) *Ibid.*

Avvegnachè in virtù di tal formola appartenesse al concedente il prescrivere quel servigio, che l'occorrea, purchè non fosse nè ignobile, nè eccedente le forze del feudatario, o del sotto feudatario; pure in ogni Stato, in cui introdotti furono i beneficj, e poi i feudi, fu prescritta la porzione del servigio militare, che ne' casi ordinarj contribuir doveano i nobilmente investiti a misura delle respettive rendite: e questo è quel che chiamavasi servigio militar consueto, servigio certo. Ciò non di meno non togliea, che non dovessero eglino concorrere con tutte le forze in virtù delle clausole *pro posse meo*, e *prout potero*. Sarà nell'altra Dissertazione spiegata la rata del servigio militare ordinario per rapporto al nostro Regno. Quella dello straordinario si può vedere nella Constituzione *Promotionis exercitus* dell'Imperador Lodovico Pio da me citata in altro luogo.

Nè di minor peso erano i servigj di pace. Di feudatarj, e di sotto feudatarj componeasi il Ministero politico, economico, e civile; e fuori di qualche picciolo emolumento, il loro salario era la rendita feudale. Allorchè in Francia prese piede il Governo feudale, le Corti del Baronaggio eran composte di sotto feudatarj, i quali non che giudicar senza soldo, doveano esporre la vita disfidati in duello da' litiganti: perciò diceasi, che i possessori di feudi tenuti erano al doppio servigio. I bassi Ufiziali incapaci di veri feudi in fondi stabili aveano per lo più assegnamenti vitalizj in vettovaglie, o in danaro, a titolo benchè improprio di feudi *canevae*, *camerae* &c. L'indice de' servienti l'Arcivescovo di Ravenna pubblicato dal Muratori n'è una pruova sufficientissima (*a*).

Il Principe avea assai poco ne' suoi domanj: avea tutto nella borsa de' feudatarj, compresevi anche le Chiese. Lasciando stare il relevio, e 'l diritto di compera, e di vendita; in tutti i casi d'alcun bisogno, ricorreva il Sovrano al soccorso de' suoi Baroni, che non potean ricusarlo. Cadeva egli in man de' nemici: il Baronaggio dovea ricattarlo. Prendea il cingolo militare, o 'l conferiva ad alcun suo figliuolo, o fratello: i feudatarj dovean contribuire alla solennità delle feste. Maritava una figliuola, ovvero una sorella: apparteneva a' Vassalli il corredarla da sua pari. Prendeva moglie: i torneamenti, e le corti bandite costavano loro carissimo. Viaggiava il Re: dovean seguirlo i Signori a proprie spese, e fornirlo ancor d' equipaggio. Fermavasi in al-

(a) *R. Ital. tom. . . . . pag.*

alcun luogo: spettava al possessore l' intrattenervelo a proprio costo. Inviava un suo Messo: chi 'l ricevea tenuto era a spesarlo giusta il contenuto nella trattoria. Eravi il calendaro, o sia la strena in ogni dì primo Gennajo; ed eravi il complimento del dì Natalizio del Principe. Di quì l'ajutorio, che in simili casi prestar doveano a' Baroni gli uomini de' respettivi feudi, perchè i pesi pubblici andassero ripartiti per tutto lo Stato.

Il servigio poi della famiglia consistea nel baliato, e nel non potere i maschi ammogliarsi, nè le femmine casarsi, senza il permesso regale. Per non ripeterlo due volte, mi riserbo di ragionarne nell' altra Dissertazione.

Uomo mio, dicea del servo il padrone, del tributario il concedente, del raccomandato il protettore. Uomo mio, dicea del sotto feudatario il Barone, ed Uomo mio, dicea d' ogni suo Barone, per grande che fosse, il Sovrano; donde i vocaboli *hominium*, ed *homagium* introdotti a significare gli atti di sommessione più, e meno solenne.

A distinguer poi tra feudatarj, e feudatarj, si tolsero a chiamar Baroni tutti coloro, che titolati, o non titolati, che fossero, avessero sotto feudatarj di lor dipendenza. Baroni adunque erano i Duchi, i Marchesi, i Conti, ed i Valvasori maggiori. I minori Valvasori semplicemente appellavansi feudatarj, ovver riteneano il nome di Militi dall' impiego, che professavano. Di quì è, che qualunque fosse il significato, che i latini dato avessero al vocabolo *Baro*, il più verisimile è, che l' uso di tal voce nella mezza età fosse venuto dallo Spagnuolo *Varon*, che uomo significa (*a*). Tanto dunque era dir Barone, quanto Uomo del Re avente sotto di se militi feudatarj.

Di quì l'uso del sotto infeudare; e chi non avea modo di farlo per un' intero servigio militare, il facea per metà, ed anche per meno: e quand' altro non potea, si procurava uomini addetti per protezione, o per ignobili investiture. Del servigio, e mezzo servigio, sarà detto a suo luogo. Intanto il vocabolo *Vassallus* introdotto a significare i subordinati per nobil servigio militare, ne' secoli a noi più vicini, passò a denotare anche gl' ignobili subordinati, per fino agli angarj, ed a' perangarj. Ed a misura che s' abbassò il titolo di Vassallo, s' estese quello di Barone; perchè tali vollero esser chiamati anche coloro, che non aveano altri sotto di se, che raccomandati, ovvero ignobilmente

(a) *Spelman. in Glos. V. Baro*.

te investiti, quali impropriamente chiamavano loro vassalli, siccome comunemente ora s' appellano. Fra gl' Inglesi però fu introdotto di distinguere fra Baroni, e Baronetti, gli uni possessori di grandi feudi con vero Vassallaggio feudale, e gli altri no. Noi all' incontro chiamiam Barone eziandio chi possiede in feudo un mezzo palmo di terra senza subordinazione neppur d' anima vivente.

§. XXVIII.

De' Militi.

LA milizia de'Popoli Settentrionali era tutta pedestre, ed erano le loro armi la spada, e lo scudo, che i giovani in piena Assemblea prendano solennemente dal loro Capo, dal padre, o da altro congiunto (*a*). Così armati piombarono essi sulle Provincie dell' Imperio, e ne fecero il conquisto. Ma non tutti poi la durarono lungo tempo così. I Franchi, ch' introdussero i beneficj, furono i primi ad introdurre il combattere a cavallo, come marca d' onore, prima di tutti i Leudi, e poi di tutti i Vassi, de' Duchi, de' Conti, de' Vescovi, e degli Abati. E poichè ciascun Leude, o Vasso traeasi dietro i suoi valletti anche a cavallo, ecco i loro eserciti quasi tutti cavalleria, altra nobile, ed altra ignobile.

I Principi allora, per inspirar coraggio alla nobile gioventù, tolsero a costumare d' iniziarla al servigio con molta solennità, incominciando da se medesimi, e da' propj figliuoli; e sì l' onorar taluno del cingolo militare con appendergli al fianco la spada, precedenti diversi apparecchi, e con molta pompa, ebbesi per un pregio singolarissimo. Il nome di *miles*, che i Romani davano a qualunque combattente, e l' altra di *equites* che davano a combattenti a cavallo, furono riserbati privativamente a costoro. Gli altri, quantunque militassero a cavallo, si dissero *armigeri*, *ministeriales*, *domicelli*, e con nome più generale *equitantes*.

Accipe selectos juvenes Guillelme trecentos,
Et famulos in equis tria millia [*b*] . . .

Mi-

(a) *Tac. de mor. Ger. cap.* 13.
(b) *Guill. Brito. lib.* 7. *v.* 146. *apud Ant. Matth. de Nobit. lib.* 4. *cap.* 10.

Milites nostri erant quingenti, exceptis illis, qui militari nomine non censebantur, tamen equitantes (*a*). Di quì l'uso di prendere certe particolari divise, che arme si dissero, perchè perpetuate nelle famiglie, disegnavano l'antico pregio dell' onor cavalleresco; e di quì ancora i casati (*b*).

I Longobardi, che non ammisero beneficj, nemmeno diedero luogo a siffatte distinzioni, anche quando per opporsi a'nemici dovettero provvedersi di cavalleria: donde fu, che de' medesimi cantò Guntero (*c*).

> *Utque suis omnem depellere finibus hostem*
> *Possit, & armorum patriam virtute tueri,*
> *Quoslibet ex humili vulgo (quod Gallia foedum*
> *Judicat) accingi gladio concedit equestri.*

Chiamò volgo i combattenti a piedi, perchè così era tra i Franchi; ma non così fra i Longobardi, i quali, siccome notò il Pellegrino (*d*), *omnes sordidis ab artibus semper abstinuere, dum rebus potiti sunt prosperis, ac primaeva in dignitate permansere; nullusque in tota gente habebatur, qui sublimis, & illustris non censeretur.*

La vittoria di Carlo Magno introdusse in Italia il costume de' Franchi, che s' andò sempre più dilatando insiem co' beneficj, e poi co' feudi.

Non è però che non vi fossero negli eserciti uomini, che servissero prezzolati. Carlo Martello, se non fu il primo, fu certamente il più portato ad ammettervegli, obbligatovi forse dalla necessità; giacchè al dir d'Ugone Floriacense: *tanta dedit militibus, quos soldarios vocari mos obtinuit, qui ex omnibus mundi partibus causa quaestus ad eum concurrebant* (*e*). Costume che ne' secoli appresso tanto s'estese, quanto tutti sanno: e questi furon quelli, che a differenza de' militi, si appellarono *soldarii, soldaerii, solidarii, soldati* (*f*). Di quì poi gli assegnamenti *soldatae*, de' qua-

(a) *Fulch. Carnoten. lib. 2. Histor. cap. 31. apud eund. Matth., Loyseau des Seign.*

(b) *Ant. Matth. ibid., Hotomann. disput. de feud. cap. 5., Petri Blesen. Epist. 94. Aubert. Miraei orig. equestr. Mabill. de Re diplom. lib. 2. cap. 7.*

(c) *In Ligur. lib. 2. v. 151. seqq.*

(d) *In Praefat. ad Hist. Anonym. Salern.*

(e) *Apud Du-Cange in Glos. V. Miles.*

(f) *Radeu. de Gest. Frid. lib. 2., Otho Frisig. de Gest. ejusdem lib. 1. cap. 31., Abas Wsper. in Cron.*

quali si fa parola negli usi feudali (*a*). Dalle crociate poscia vennero i diversi Ordini militari regolari, e non regolari; indi la cavalleria errante, e per essa i torneamenti, le giostre, la galanteria, il punto d'onore, e 'l subjetto di tanti romanzi, ne' quali la fantasia de' poeti creò un nuovo mondo incantato.

E tanto dee bastarmi per apparecchio a ciocchè dovrò dire nell'altra Dissertazione. Del resto, per taluno che più ne volesse, me ne rimetto col Robertson a chi n'ha scritto di proposito (*b*).

Chiudo la presente Dissertazione colle parole dello Struvio: *Superest, ut quod sentio, dicam; quod nec ex historiis Romanis, vel Graecis, vel juribus eorum, & multo minus ex eorum commentariis didici; sed eu veteribus tum monumentis, tum instrumentis inveni; feudorum hujusmodi inventores fuisse Francorum Reges* (*c*): e ciò sull'embrione, che ne recarono dalle foreste Germane, per quanto da principio n' ho detto.

Fine della prima Dissertazione.

DIS-

(a) *Hotom. in disput. de feud. cap.* 5.

(b) *M. de Sainte Palaye memoires de l' ancien. cheval. consideree comme ut Etablissement polisique, & militaire. Loyseau de ord.. Auber. Mir., Ant. Matth., & alii.*

(c) *Syntag. Juris feud. observ.* 1. *n.* 4.

DISSERTAZIONE II.

Dell' origine, e dello Stato antico de' Feudi in Regno.

ED eccomi alla Storia feudale del Regno, altrettanto trascurata fino al dì d' oggi, non che in tempi più oscuri, quanto necessaria, non solamente ad intendere quella corrispondenza, che in tutti i secoli s' è fatta passare tra 'l Governo politico, e 'l civile, donde penetrare nello spirito delle nostre leggi; ma ad instruirsi eziandio ordinatamente, e per principj dell' economia del Tribunal della Regia Camera per assicurarsi di tutti i doveri di ciascun feudatario, e di ciascuna Università, ne' registri de' Quinternioni, in quelli del Cedolario, e ne' libri del Regal patrimonio. Mi restringo io quì a trattare dell' Origine de' feudi nelle nostre Provincie, e del Sistema, che fu stabilito, e si tenne sotto i Normanni, e sotto gli Svevi, perchè essendosi i feudi colla perpetuità fatti entrare nella disposizione delle leggi civili, non lasciassero di far parte nel politico: con che verrò a passare in revisione tutte le Constituzioni appartenenti a feudi, ed a regalie. Di quì la distinzione de'feudi *in capite Curiae*, de' quaternati *secundum quid*, e de'feudi piani, *& de tabula*: l' introduzione del registro ne' Regj quaderni: la pratica, e l' uso dell' altro registro ne' libri Doganali, trasportato nel Tribunal della Zecca, ed indi nella Regia Camera: la rata degli antichi adoamenti personali ordinarj, e 'l loro importare in danaro: il diritto d' esigere gli ajutorj, e la rata di essi: il ristringimento nella feudal successione: la necessità dell' assenso ne' contratti: la ragione di richiederlo anche ne' matrimonj giusta le circostanze di que' tempi: l' origine del relevio, e 'l perchè del quindemio: la necessità, e l' uso del sotto infeudare: la ragione di proibire gli acquisti a' Luoghi pii esenti: la qualità, e 'l tempo del Baliato: la riserva dell' alta giuridizione; e tutto quel di più, che riguarda la Ragion feudale stabilita dal fondatore della Monarchia, con ciò che vi si fece di cambiamento fino a tutto il regnare degli Svevi. Mi si aprirà con ciò la strada a proseguirne la Storia in

altre Differtazioni, che ftò preparando; perchè vadano di conferva colla Storia della G. C., giufta la promeffa fattane nella Prefazione dell' Opera.

§. I.

Del Ducato Beneventano finattanto che divenne Principato.

SE mai è vera l'opinione tenuta per la migliore intorno al tempo, in cui fu iftituito il Ducato Beneventano (a), bifogna dire, che Zotone ftato foffe alla tefta d'una delle più numerofe, e ragguardevoli Tribù Longobarde; giacchè feparatofi egli dal rimanente della fua Nazione, allorchè parte occupata era all'affedio di Pavia, e parte andava appena diftendendofi per la Tofcana; ebbe il coraggio di traverfare il Paefe nemico, d'invadere, e d'occupar Benevento: della qual Città fi trovava già in poffeffo nel 571. Ma più da maravigliarfi è, come dieci anni da poi, o a quel torno e' fi trovaffe forte di vantaggio, ficchè ofaffe di tentare, comechè indarno, l'affedio di Napoli, Città munitiffima, perchè difefa quindi dal mare, e quinci da quelle muraglie, che recato aveano fpavento allo fteffo Annibale. Forfe, e fenza forfe i naturali del Paefe mal foddisfatti de' Greci porfero mano a così ftraordinarie fpedizioni (b).

Si foffe, o non fi foffe quefto Capo di Tribù fottratto dalla fubordinazione al Re Alboino, certo egli è, che quando Autari nel 589. all'incirca colla forza delle fue armi pafsò a rallargare i confini dello Stato Beneventano per tutta la Provincia del Sannio, fece effo Stato parte del Regno d'Italia, rilafciandolo tuttavia in governo a Zotone medefimo col titolo di Duca.

Se Autari riferbata fi aveffe *regalibus ufibus* alcun' annua rendita fopra quefto Ducato, avvegna che fia credibile, non è tuttavia da accertarfi ;] fembra nondimeno, che non poffa metterfi in dubbio, che per tutta l' eftenfione del medefimo niuna por-

(a) *V.* Orig. della G. C. *lib.* 1. *cap.* 13.

(b) *V. Blanc. in notis ad Paul. Diac. Prat. in Prolus. ad Excerp. ejusd. Paul., Murat. ann., Mabil. Analect. p.*67.

porzione ne fosse appartenuta giammai alla Corona d' Italia. Forse ciò fu, perchè i Duchi di Benevento potuto avessero meglio fronteggiare gl' Imperiali, e così assicurare da questa parte il Regno Italiano da qualunque nemico intraprendimento.

Chi porrà mente alle facoltà illimitate di far la guerra, e la pace co' nemici della Nazione, di liberamente usare delle rendite dello Stato, d' imporre aggravj, e di rimettergli, di amministrar giustizia suprema, ed inappellabile, o per se medesimi, o per mezzo di loro commessi, di distribuire impieghi d' ogni spezie, di donare anche a perpetuità, e di non ammetter visite di Messi Regj, si figurerà forse ne' Duchi di Benevento altrettanti Principi assoluti; ma dove poi rifletterà, che 'l Ducato Beneventano non era ereditario, ma elettivo, e da i Re d' Italia ne dipendea la scelta, o la confermagione: ch'una disubbidienza bastava a far deporre chi ne fosse trovato reo: che i Duchi vi governavano a nome del Re; e che perciò non avean diritto, nè di batter monete colla propria impronta, nè di vestire insegne principesche, nè di dettar legge alcuna, dovendo eseguire, e far eseguire quelle, che i Re nell' Assemblee generali della Nazione stimate avessero di dover pubblicare; verrà a conoscere, che questi Duchi, come tutti gli altri di là dal Tevere, non erano più che grandi Ufiziali del Regno Italiano, comechè decorati di tante speciose prerogative.

Vero è, che Angelo Breventano (*a*) produsse una moneta, ove leggeasi *Greo*, ch' egli interpretò *Gregorius*, e volle che fosse del Duca di tal nome, il quale governò Benevento a' tempi del Re Liutprando; ma questa è una congettura, che ragionevolmente non entrò in testa al Muratori (*b*).

A venir poi in chiaro della forma, nella quale fu ordinata la Duchea di Benevento, uopo è ricordarsi della differenza, che passava tra l' Ufizio di Conte, e quello di Gastaldo, giusta la polizia introdotta in Italia da' Longobardi. Il Conte ugualmente, ed il Gastaldo erano Ufiziali destinati a comandare in guerra, ed a giudicare in pace ne' respettivi distretti; se non che il Conte maggiore in dignità non potea durante sua vita rimoversi d' impiego senza un delitto, ed intanto godea dell' usufrutto Germanico, o sia del dominio semipieno delle rendite del suo Contado, con facoltà di farne parte a' suoi aderenti, detrat-

O 2 ta-

(a) *In Stem. Geneal. Reg. Lang.*
[b] *Diss.* 27.

tane la porzione riserbata pel Re; e 'l Gastaldo per opposito amministrando per conto del Principe, e per quel tempo, che a lui fosse piaciuto, non potea disporre di cosa alcuna, salvo che del frutto di quel podere, che gli stava assegnato per salario della sua amministrazione. L'ho già dimostrato nella precedente Dissertazione. Vediamo ora ciocchè fece Zotone nel suo Ducato Beneventano.

Vide egli ottimamente la debolezza del Regno d'Italia tendente alla dissoluzione, ed all' anarchia con tutto il temperamento datovi dal Re Autari: pensò dunque d'estendere più oltre la costumanza da esso Re introdotta; e quindi divise il Sannio non già in Contadi, ma in Gastaldie; sicchè come nell' Italia Trasteverina davansi Villaggi in governo a' Gastaldi; così egli diè loro a governare Città, e non una sola, ma più insieme a ciascuno; riservando per se medesimo tutte le regalie, eccettuatone il frutto d'un podere in ogni distretto: il qual frutto assegnò a ciascun di loro per salario dell'impiego; donde fu, che questi poderi si dicessero *terrae servitii Gastaldiae* (*a*).

Così fu stabilito da Zotone; e così continuarono a praticare i Duchi, che gli succedettero, dividendo sempre i nuovi conquisti in tanti altri Gastaldati. E dessa forse, e senza forse fu la cagione, per la quale questo Ducato potè tant'oltre rallargarsi, che sotto Arechi III. genero di Re Desiderio, di quanto ora forma il Regno di Napoli, altro rimaso non v'era a divozione degl' Imperadori d'Oriente, che 'l Ducato Napoletano, compresovi Stabia, Surrento, Amalfi, Cuma, e l'Isole adjacenti, il piccolo Ducato di Gaeta, ed alcune Città marittime della Calabria, e de' Bruzj (*b*).

Capoa soltanto fu qualche volta retta da' Conti. Due ne accenna Paolo Diacono, cioè Trasemundo, e Mittola, personaggi singolarissimi, al cui merito forse fu accordato un tal privilegio; perocchè il primo ebbe coraggio d'innalzare il suo Duca Grimoaldo al Trono d'Italia, e per tal via meritò di divenirgli genero, e d'ottenere il Ducato di Spoleti (*c*); e l'altro con poche forze battè l'esercito formidabile dell' Imperador Costante nel ritirarsi, ch'e' fece verso Napoli dall'assedio di Benevento (*d*).

A que-

(a) *Pereg. Diss. Duc. Ben. in antiq. Prov. an trib. pag.*
(b) *Pereg.in Diss. de fin. Duc. Benev.*
(c) *Paul. Diac. lib. 4. cap. 53., & lib. 5. cap. 16.*
(d) *Id. lib. 5. cap. 9.*

A questi due Pratillo ve n'aggiunge alcun altro. Cita egli una lapida sepolcrale, ove sta scritto: *Rogo vos omnes, qui legite tumulum istum, rogate Deum pro anima Adualt Illustris, qui fuit natus de Genere Adualt I. Comes Capuae* (a). Ma questa lapida è de' secoli posteriori, quando la famiglia degli Adoaldi avea imparentato cogli assoluti Signori di Capoa. Potè dunque essere una pretta adulazione quel *primus Comes Capuae*, che vi si legge. Ma checchè sia di costui, e di tal'altro antico, certo è, che Capoa ben tosto ritornò a' Gastaldi, e così si resse fin verso la metà del IX. Secolo.

La ripugnanza, che i Duchi di Benevento ebbero di crear Conti, si deduce dal fatto d' Alzecone, il quale regnando Grimoaldo in Italia, discesevi alla testa d'una Tribù di Bulgari, chiedendo ricovero per se, e pe' suoi. L'accolse il Re, ed indirizzatolo a Romoaldo suo figlio, che allora reggea Benevento, questi assegnò a' Bulgari Bojano, Isernia, Sepino, ed altre Città co' loro distretti, che la guerra, e la peste votate aveano di abitatori, *ipsumque Alzeconem mutato dignitatis nomine, ex Duce Gastaldium vocitari praecepit* (b). Vale a dire, che mal convenendo il titolo di Duca a chi dovea essere subordinato ad un altro Duca, neppur Romoaldo volle in grazia d' uno straniero cambiare la polizia dello Stato con ordinarlo Conte, per non ispogliarsi delle rendite di quel distretto, ed insieme della facoltà di rimovere d' impiego una persona, della cui fede non avea sperimento.

Così l' intese Cujacio, il quale non ebbe difficoltà d' interpetrare le parole di Paolo Diacono uniformemente alle leggi Longobarde, ed agli usi feudali (c). E quantunque Camillo Pellegrino, perciocchè gli parve strano, ch' un Duca di Bulgari si fosse potuto rappagare di così scarso partito, immaginato avesse, che i Gastaldi Beneventani avessero potuto essere d'un carattere diverso da' Trasteverini; pure non trovando autorità contro alle leggi, dopo alquante congetture di lievissimo peso, s' arrestò col dire: *de iis sane diligentiori observatione erit differendum* (d).

§. II.

(a) *Prat. in Diss. de primis Cap. Com. & Gast. tom. 3. Hist. Pereg.*
(b) *Paul. Diac. lib. 5. cap. 29.*
(c) *Ad lib. 1. Feud. tit. 2.*
(d) *Pereg. Diss. Duc. Ben. in antiq. Prov. an trib. tom. 5. cum notis Prat.*

§. II.

Del Principato d'Arechi, e del come si andò turbando tutto l'ordine politico, e civile del Governo Longobardo.

Poichè Carlo M. ebbe tratto di sede Re Desiderio, Arechi II., che a que' tempi reggea Benevento, ricusando di sottostare al vincitore, lo Stato che fino ad allora governato avea col carattere di Duca, cioè di grande Ufiziale del Regno d'Italia, imprese a tenere come Principe indipendente, ne vestì l'insegne, battè monete colla propria impronta, fe supplemento agli Editti de' cinque Re Longobardi, e come se voluto avesse gareggiare con Carlo, promosse parecchi de' suoi alla dignità di Conte; avvisandosi di dare con ciò maggior lustro alla sua Corte, cui diè nome di Sacro Palazzo.

Carlo intanto gli mosse contro, e sì l'obbligò a pagargli tributo. E quantunque Grimoaldo figliuolo di esso Arechi se ne fosse riscosso a forza d'armi; pure l'altro Grimoaldo, che venne appresso, si contentò per amor della pace di ritornar tributario. Non per questo però se gli venne a scemar punto della sovranità, nè cangiamento n' avvenne nell'interno dello Stato; poichè il Regno tributario, secondo che s'insegna dal Bodino, non importa scemamento d'autorità, nè dipendenza alcuna. Così fu ancora nel Principato di Sicone, ed in quello di Sicardo di lui figliuolo; se non che avendosi Landolfo Gastaldo di Capoa usurpato il titolo di Conte, e con esso i proventi di quel Gastaldato; si trovò Sicardo nel caso di crear Gastaldi di quel distretto prima Radelgario, e poi Agenardo, e di mandargli contro al ribelle (a).

Ma in tal mentre Sicardo è ucciso, e ad esclusione di Siconolfo di lui fratello, è creato Principe Radelchi. Landolfo allora si compone con Agenardo; e chiamato Siconolfo in Capoa, il saluta Principe, e sì l'arma contro al rivale. Che fa Radelchi in tal frangente? Chiama i Saraceni di Sicilia, i quali abbru-

(a) *Erchem.*, *Anon. Saler.*, *Chron. Com. Cap.*

bruciano Capoa, e costringono Landolfo a ricoverarsi in Sicopoli; intanto che Siconolfo invita dall'altra parte i Saraceni di Spagna: ed ecco in combustione, ed in ruina tutto il Paese. Finalmente dopo dodici anni d'eccidio piucchè di guerra, sopraggiunge Lodovico Re d'Italia figliuolo di Lotario Imperadore; e vinti, e confinati i Saraceni in Bari, costringe i due contendenti a dividere lo Stato, ed a giurarsi ligj del Regno Italiano (a).

Nel trattato solenne, che fu conchiuso, si vede chiaro, che il Paese posseduto da' Longobardi era tuttavia diviso per Gastaldie, leggendovisi una per una quelle, che Radelchi rimaso Principe di Benevento cede a Siconolfo, il quale tolse il titolo di Principe di Salerno (b).

In questo trattato non si ebbe mira a Landone figliuolo del defunto Landolfo già Gastaldo di Capoa; e quel distretto, ch' estendeasi fino a Sora, fu una delle Gastaldie, che si aggregarono al Principato Salernitano. Landone però nol tolerandosi in pace, negò ubbidienza al nuovo Principe, e sotto il titolo di Conte seguitò a farla da Signore assoluto. Nè altrimenti praticarono l'altro Landone di lui figliuolo, e que' che gli vennero appresso; per modo che l'antico Gastaldato Capoano cangiato in Contado, divenne una terza Signoria Longobarda (c).

Peggior male egli fu l'avere i Conti di Capoa diviso sovente lo Stato tra figli, e fratelli: esempio, che in buona parte, se non del tutto, fu seguito da' Principi di Benevento, e di Salerno.

Or le tante divisioni, e suddivisioni, e l'usurpazioni ancora dell' assoluta podestà così prima, come maggiormente dopo la morte di Landolfo Testa di ferro, chi può dire quante guerre intestine cagionate avessero di soprappiù alle guerre fra Stato, e Stato Longobardo, ed a quelle co' Napoletani, cogli Amalfitani, co' Greci, co' Saraceni, ed ultimamente co' Normanni? Qual'ordine politico potea dunque serbarsi fra gl'incendj, le rapine, le uccisioni, le scorrerie, gli assedj, i saccheggiamenti, e le devastazioni; ed in conseguenza, qual norma di Governo civile in tempi, che i piccioli ad esempio de' Grandi facevan valere la ragion del più forte? Per entro dunque a tali, e tante tur-

(a) *Erchemper. hist., Anon. Saler. hist., Chron. Com. Cap. Monast. S. Benedict. apud Pereg. cum Pratil. tom. 3. p. 146.*

(b) *Apud Pereg. tom. 3.*

(c) *Erchem., Anony. Salern., Chron. Com. Capuae.*

turbolenze fu introdotto, e prese forza il Governo feudale; ed i Principi ridotti spessissime volte a mendicare la propria sussistenza, ed anche la vita da' sudditi loro, dovettero per lo più comperarla a prezzo della propria depressione; nel mentre che i Popoli obbligati a ricorrere alla protezione di tanti Signori, e Signorotti, ebbero a soggiacere a tutte le oppressioni del lor despotismo.

Conciossiachè a procedere ordinatamente, mi convenga passare per questo intrigatissimo labirinto senza filo di Storico, o di Cronista, che facciami la strada, mi si permetterà di guidarmi con quelle congetture, che mi sembreranno le più verisimili, e le meglio appoggiate a qualche sostegno d'autorità. Nè voglio, che altri m'accusi di novità, se non quando abbiasi egli trovata altra via più spedita, e dica cose, le quali abbiano maggior sembianza di vero.

§. III.

De' Gastaldati, o sia della giurisdizione sempre in Uficio sotto i Longobardi.

E' Punto di Storia indubitato, che le Corti di giustizia de' Popoli barbari non erano permanenti, bensì reggeansi ove in un luogo, e quando in un' altro in determinati tempi dell' anno; ed ivi decideansi le cause gravi: che per le leggiere, in ogni Villaggio eravi, come tra' Franchi un Grafione, così fra Longobardi uno Scoltascio. Bastava dunque per ogni distretto comprendente più Città un solo Gastaldo, che vi tenesse Corte ne' tempi stabiliti, giudicando, e sentenziando coll' assistenza, e col parere di più assessori. Ed è certo parimente, che le Provincie dello Stato Beneventano, siccome furono da principio divise per Gastaldati, così ancora si trovarono nell' 851., quando se ne fece la divisione fra Redelchi, e Siconolfo.

Ciò posto, come s' intende la creazione de' Conti fatta da Arechi? Se questi avuto avessero l' Uficio medesimo, e le stesse prerogative de' Conti Franchi, e di quelli di là dal Tevere, lo Stato in tempo della divisione sarebbesi trovato scompartito parte in Contadi, e parte in Gastaldie. E pure non fu così, poichè la

la divisione si fece assolutamente *per Gastaldata*, *seu Ministeria*.

Appresso, se i Conti Beneventani stati fossero eguali a' Conti Trasteverini, ed Oltramontani, che occorreva aggiungere al titolo di Conte quello ancora di Gastaldo: il che spesso si trova praticato nel nostro Paese, e nommai altrove? Che un Gastaldo passasse alla dignità di Conte, s' intende; ma che intanto continuasse ad eser Gastaldo, che vuol dir questo? Non facea egli contraddizione, *possidere & dominare*, ch'era del Conte, ed amministrar per altrui, ch'era del Gastaldo? E che significar volea quel *dignitate Comes*, *munere Gastaldus*, che così spesso leggiamo usato a que' tempi fra i nostri Longobardi? E come finalmente potea stare, che in un luogo medesimo, ed in una stessa Città vi fosse talora il Conte insieme, ed il Gastaldo?

A sciorre un nodo sì arduo, che tenne sospeso lo stesso perspicacissimo Pellegrino, si faccia conto, che Arechi obbligato a resistere a tutta la potenza di Carlo M., in volendo gratificare i più rispettabili fra' suoi, perchè non s'invogliassero di sottometterſi ad un Signore più liberale; se spogliavasi della roba in grazia di coloro, che onorava della dignità di Conte; abbia avuta l'avvertenza di non fortificargli ancora colla giurisdizione, la quale abbia riservata alla Magistratura de' Gastaldi annuali: ed ecco scomparsa tutta la dubbietà nata dall' incuria, e dalla scempiaggine degli antichi Storici, e Cronichisti.

Non è questa una mia capricciosa invenzione; che anzi ha tutto il suo appoggio sulle antiche memorie, le quali non potrebbonsi per altra via sì conciliare, ed intendere, che non facessero assurdità. E che sia così.

Ecco le parole del trattato fra Redelchi, e Sinocolfo: *Ego Radelchisius Princeps concedo tibi Siconulfo Principi Salernitano firmissimam pacem de integra parte Beneventanae Provinciae, quae tibi nominatim evenit, per singularia integra Gastaldata, seu Ministeria, quae hic descripta sunt*. Dicesi nel trattato *per singularia integra Gastaldata*, *seu Ministeria*: e vale a dire per tante intere Prefetture appartenenti ad altrettanti Gastaldi. Questi adunque erano i Ministri, i Prefetti, i Magistrati de' Longobardi nello Stato Beneventano.

Bastavano questi ad innalzar Tribunale ora in un luogo, ed ora in un'altro di tutto il Paese respettivamente affidato al lor ministero, e subordinato alla giurisdizion loro. Di fatti placiti, o sieno giudicati di Conti di là dal Tevere se ne trovano

molti, niuno di Conti Beneventani: se ne rincontrano non pertanto di Gastaldi (a). Ed è da notare, che come nell' addotto trattato *ministerium* si dice il distretto, ove esercitava giurisdizione un Gastaldo; così ne'Capitolari de' Franchi *ministerium* si appella il Paese subordinato alla giurisdizione d'un Conte. *Ille Judex, in cujus ministerio fuerit, contradicat illi beneficium suum* (b). E sì *ministerium Comitis*, e *ministerium Judicis* sta scritto nel Capitolare *de Villis, & Curtis Imperatoris* (c).

Non contenti i figli, i fratelli, i congiunti de' Principi nelle tre Sovranità Longobarde del titolo Conte, e delle rendite d'alcuna Città, vollero anche esercitarvi giurisdizione. Ma perchè questa per lungo uso apparteneva a' Gastaldi, per modo che tanto era dir Gastaldo, quanto Magistrato; perciò oltre alla dignità di Conte attesero a procurarsi l'impiego di Gastaldo, cioè la Magistratura in quella Città, e distretto, di cui in qualità di Conti godeano l' usufrutto: e chi giunse ad ottenerla si disse Conte, e Gastaldo, cioè Conte a vita, e Gastaldo ad arbitrio del Sovrano: Conte per dignità, e pe' proventi, e Gastaldo per l'impiego. Gli altri poi per non poter giungere a tanto, o si restrinsero al solo Contado, o al solo Gastaldato d'alcuna Città. Ed ecco in tutti i tre Stati, e più nel Capoano, altri soltanto Conti, altri meramente Gastaldi d'alcuna Città, e suo distretto, ed altri Conti insieme, e Gastaldi. Così s'intendono que' titoli: *Landulfus Comes filius Landulfi Comitis, sive Teanensis Gastaldei: Lando Gast. & Comes Cajaciae filius Landenolfi Cajacensis Gastaldei: Adenolfus Venafri Comes, & Gast.*, ed altri simili. Di quì è, che in parecchie carte si trovino scambiati a vicenda *Judex*, e *Gastaldus*; e di quì prende lume quel luogo dell'ignoto Cassinese (d), ove disse, parlando del Vescovo Landolfo, il quale scacciati di Capoa i nipoti, tutto volle per se: *Extitit suis civibus non solum Episcopus, sed & Comes, & Judex: non solum Praesul, verum etiam Gastaldius; neque tantum Pontifex, quin & velut miles super cunctis praeerat.*

E che altro senso hanno le parole: *dignitate Comes, munere Gastaldus*, se non l'uno esser titolo denotante una quasi Signo-

(a) *Pereg. Duc. Ben. in antiq. Prov. an trib. tom. 5. diss. 1.*
(b) *Cap. Car. M. an. 779. apud Baluz.*
(c) *Cap. Car. M. in Appendic. ad Collect. Concil. tom. 13. p. 237. edit. noviss.*
(d) *Chron. num. 32.*

gnoria, e l'altro esser titolo esprimente Magistratura?

Senza che tanto era invalso il costume appresso i nostri Longobardi di appellar Gastaldi i loro Giudici supremi, che gli stessi Signori assoluti non lasciavano d' imbellirsene. Così Landolfo Seniore, quantunque si fosse dichiarato indipendente, pure volle accoppiare al titolo di Conte di Capoa anche quello di Gastaldo; e 'l simile usarono i di lui successori fino al Principe Atenolfo; quasi dir volessero a' loro sudditi: noi siamo i vostri Sovrani, ed i Giudici vostri: che altrimenti intender non si possono le allegate parole di Erchemperto, e quelle degli altri Storici, e Cronisti di que' tempi.

Che maraviglia è dunque, che in alcune Città, le quali aveano il lor Conte, vi fosse anche il Gastaldo (a)? Che il Conte d'una Città fosse anche Gastaldo d'un'intera Provincia (b)? E che finalmente la stessa Città di Benevento, residenza del Principe, avesse anch'essa i suoi Gastaldi, cioè i suoi Magistrati (c)? Così nel giudicato d'indipendenza del Monastero di S. Sofia dalla Badia Cassinese, tenuto nel 445. in presenza del Principe Landolfo II. si leggono intervenuti *Fainefrid*, & *Theodericus*, & *Audoaldus gastal.* & *judicibus*, & *Aio Judice in sacratissimo Benev. palatio* (d). Ed in una carta del Vescovo di Porto Rettore di Benevento del 1107. sta scritto *Johannem Castaldium*, & *Judicem* (e).

Nè questo fu soltanto nel nostro Regno. In Germania, ove non eravi l'uso de' Gastaldi, furonvi tal volta nel luogo stesso due Conti, cioè il Conte usufruttuario senza giuridizione, ed il Conte Palatino esercitante la Magistratura, e che corrispondeva a' nostri Gastaldi (f).

Perocchè a questo, ed a quel Conte nelle nostre Provincie fu conferito l' Ufizio di Gastaldo, e perocchè ancora se l'usurparono, dovette di molto scemarsi l' autorità de' Gastaldi Provinciali, ristretta a que' soli luoghi, che non aveano il loro Conte insieme, e Gastaldo particolare; ed in conseguenza dovette

P 2 an-

(a) *Ostien. lib. 5. cap. 34.*
(b) *Chr. Caven. ad ann.943.*
(c) *Kal. & Necrol. Monast. S. Bened. Civ. Capuae tom. 5. apud Peregrinum Prat.*
(d) Stef. Borgia Mem. Ist. di Ben. tom. 3. car. 23.
(e) *Ibid. car. 36.*
(f) *Hertius apud Heinec. El. Juris Germ. lib. 3. tit. 1. §. 44.*

anche perderne l'autorità principesca; imperciocchè non sarebbesi potuto obbligare un Conte insieme, e Gastaldo a rilasciar l'Ufi-cio di Magistrato. Ed ecco i Gastaldati vitalizj del pari, che i Contadi, o per concessione, o per usurpazione.

Venne poi Pandolfo Testa di ferro, o chi fu prima di lui, a conceder Contadi a perpetuità *pro se*, *&* *haeredibus suis*; e chi può dire dopo ciò quanti abbiansi, o ottenuto, o usurpato un'ugual diritto? Ed ecco aggiunto al titolo di Conte l'altro di *Dominus*, per distinguere i Conti a perpetuità da i Conti a vita. Ed ecco l'origine delle tante Dinastie surte nel decimo secolo: ed allora fu, che la Magistratura, che fino a quel tempo stata era un impiego personale, passò in proprietà di tai Conti: il che originò l'anarchia, e dietro ad essa la distruzione de' Principati Longobardi.

§. IV.

Se i nostri Longobardi usassero concessioni nobili *jure beneficii*.

NEll' altra Dissertazione mi trovo d'aver distinte le corti scempie, cioè le tenute, ed i poderi *cum servis*, *&* *ancillis*, e le Corti *cum plebe*, cioè l'aggregato di più abitazioni, che anche si dissero *Casales*. Considerando ora lo stato del nostro Paese nel tempo, che v' entrarono i Longobardi, io vi ritrovo, niente meno che nell' altra parte d'Italia, boschi, solitudini, stagni, deserti. Se le Città stesse come Isernia, Bojano, Sepino, ed altre erano vote d'abitatori, che dovrà pensarsi delle campagne? In quale stato ritrovarsi potea nel 571. la Liburia, parte la più ubertosa della nostra Campagna felice, se due secoli da poi consisteva *in fundora fundata*, ed *in fundora exfundata*, vale a dire in poderi colti colle respettive case, e famiglie di villani, ed in foreste, e luoghi pantanosi? Appena poi erasi cominciato a ripopolare il Paese, che diviso lo Stato Beneventano; tra per le fazioni, e guerre interne, ed esterne, e più per le scorrerie, e pe' devastamenti de' Saraceni, tutto fu posto in distruzione, ed in ruina.

I co-

I coloni allora liberi, o servi che fossero, per assicurarsi della roba, e della vita, ed i Potenti, per conservarsi il proprio, o per sostenersi nell'occupato, concorsero: gli uni a più restringersi ne' Villaggi, e gli altri a fortificarsi con muraglie, e con rocche. Nè da tutte le parti mancavano ingenui, *qui se commendabant* per esservi ricevuti, e protetti. Ed ecco i Villaggi cangiati in Castri, che così si dissero a motivo delle fortificazioni, che vi si fecero.

E quì anche bisogna badare a non confondere la voci *Castrum* col suo diminutivo *Castellum*; da che la prima significava un Villaggio fortificato, e la seconda una rocca isolata.

Or per le tante donazioni di corti fatte alle Chiese, quante se ne leggono ne' nostri antichi Cronichisti, e per qualche concessione di Castro, o di castello narrataci nella Storia, v'è chi si è dato a credere, che i Longobardi fin da' primi tempi avessero in costumanza di accordare beneficj, e regalie, niente meno di quello, che praticarono i Franchi. E pure nulla v'è di più falso.

A' tempi de' Duchi, e de' Principi di Benevento primadella divisione dello Stato non vi fu usanza di conceder beneficj, e regalie. Le corti *cum servis*, *&* *ancillis*, cioè i poderi colti, ed incolti, i paschi, le foreste, e tutt'altri fondi stabili acquistavansi, e possedeansi in tutta proprietà allodiale. Essendo frequentissimo l'uso dell'enfiteusi, e più delle precarie, e de' contratti livellarj, de'quali ho parlato nella Storia al *lib.* 1. *cap.* 38.; le leggi Longobarde, ch'erano in tutto il lor vigore, non riconoscevano altre terre, e case, che le libere, e le tributarie: le prime suggette al peso della guerra, e le seconde a quello de' censi servili. Di feudi posseduti *jure beneficii* non ve n'è verbo negli Editti de'Principi di tal Nazione, nè in antiche memorie se ne fa parola: che anzi dalle donazioni stesse fatte alle Chiese si vede chiaro, che quelle, che chiamansi corti, erano fondi allodiali posseduti liberamente da persone private (a).

Dico di più: dopo la divisione, e per mezzo all'anarchia, quantunque si fosse introdotto il costume delle concessioni di Città, di Castri, di castelli, di Villaggi; ciò tuttavia non fu nè *jure beneficii*, nè in feudo, ma sempre in franco allodio. Ho fatto vedere nella prima parte, che il Vocabolo *feudum* fu introdotto in Francia, ed in Germania dopo il mille: e che in Ita-

(a) *V. Chr. Cavense apud Pereg. tom.* 4.

Italia appena si trova usato sulla fine del Secolo XI.; e però indizio sarebbe manifestissimo di falsità il leggere una tal voce in qualche concessione di Principe Longobardo. Ma fatto sta, che in quelle, che abbiamo, neppur vi si leggono le parole *jure beneficii*, nè le altre *ad fidelitatem*, ovvero *sub servitio*; per modo che per *aequipollens*, come dicono i Giuristi, potessero importare ragion di feudo (*a*). Ne sia d' esempio il Precetto di Pandolfo IV. Principe di Capoa, che porta la data del 1034., col quale egli concedè ad Agelmundo suo congiunto, *& suis haeredibus perpetualiter* la terza parte di Montemalcone, *in quo monte olim Castello inchoato fuit faciendi*, colla terza parte sì di molte terre, e luoghi adjacenti, come di alcune Regalie: con facoltà ancora tanto ad esso Agelmundo, quanto agli altri cessionarj *facere, & aedificare Castru a praesenti, & in antea, quando potueritis, & volueritis vos, & illis, & eorum, atque vestrorum haeredibus, cum muro, & turre qualiter stare possit* (*b*). E quì si noti la differenza tra castello, o sia torre, e Castro.

I soli Contadi costumavasi accordare in usufrutto, ed a vita; ma quando poi s' introdusse il concedergli a perpetuità, il fecero anche in libero allodio. Tale fu la concessione, che Pandolfo Testa di ferro nel 964. fece a Landolfo suo fratello: *Concedimus tibi cognominato Landolfo Comite dicto Fratre nostro, & haeredibus tuis praedictam Civitatem Iserniae cum omnibus Castellis &c. ad havendum, possidendum, & fruendum, & dominandum vos, & haeredibus vestris* (*a*). Io tuttavolta son di parere, che siffatte Regalie, avvegnacchè sì ampie, che sembrino piuttosto smembramenti di Sovranità, nondimeno state fossero inalienabili prima ancora della Constituzione di Ruggieri *scire volumus*; ed anche soggette a ricadere al concedente in difetto d'eredi legittimi, giusta le leggi Longobarde, cioè fino al settimo grado: che ciò non s'ha a decidere, che con esse leggi, e colle costumanza locali di que' tempi, e non già colle Constituzioni de' Principi, e colle massime de' nostri Giureconsulti, che scrissero ne' secoli posteriori, quando raffinate le cose, si distinsero con maggiore esattezza le concessioni in allodio dalle feudali, e sotto il vocabolo eredi s'intesero gli eredi *ex corpore*. Ma perciocchè

(a) *And. in cap. si Vassallus de Feud. n. 10. Loffred. in §. hujus autem generis in addit. tit. in quibus caus. feud. amitt. de Curte decis. 2. ann. 10., & alii.*

(b) *Apud Pereg. tom. 3. p. 238. seqq.*

chè il peso della guerra era universale per tutti i possessori di beni liberi, in coteste concessioni, quantunque allodiali, intendeasi sempre l'obbligazione del servigio personale, come stà detto nella prima parte; sicchè difficile è il distinguere l'obbligazione feudale dalla non feudale.

I Normanni furono quelli, i quali convertirono in feudi tutte le concessioni suddette: e Re Ruggieri spezialmente il dichiarò colla Constituzione *scire volumus*, della quale a suo luogo.

§. V.

Degli Ecclesiastici, e degli acquisti delle Chiese.

I Nostri Longobardi vennero al cristianesimo per opera di S. Barbato in Benevento, e di S. Decoroso in Capoa, e fin d'allora cominciarono ad edificar Chiese, a fondar Munisteri di uomini, e di donne, ed a dotargli abbondevolmente. Non è che per questo gli Ecclesiastici fossero in quella tanta considerazione, nella quale erano appo i Franchi. Non ebbero essi quì parte alcuna nel Governo civile, e molto meno nel politico; e delle stesse persone loro s'ebbe ancora minor riguardo, siccome può vedersi dalla notabile diversità del loro guidrigild stabilita da Carlo M, e dal Principe Arechi (*b*).

Gli acquisti delle Chiese furono in tutta proprietà. Niuna però fu esentata dal portare i pubblici pesi *de singulis substantiis*: e quel ch'è notabile, gli amministratori del peculio Ecclesiastico tenuti erano di starne a ragione appo i Ministri del Principe, per quanto deducesi dal trattato di divisione fra Radelchi, e Siconolfo: *ibi census rationes reddantur, ubi capita sunt earum* (*c*).

I Monaci tuttavia si fecero largo colla pietà, e con quel poco

(a) *Ciarl. in Sannio pag.* 241.
(b) *V.* Istor. della G. C. *lib.* 1. *cap.* 16.
(c) *Cap.* 4. *apud Pereg. tom.* 3.

poco di lettere, ch'era moltiſſimo in que' ſecoli d'ignoranza: e così per queſta, come per altre vie giunſero a quel grado di ricchezze, e di autorità, che ſembrerebbe incredibile, ſe non ne foſſer piene le Cronache.

I principali fra' Monaſteri di fondazione Longobarda furono S. Sofia di Benevento, S. Vincenzo in Volturno, la Trinità della Cava, e Montecaſino: che ſebbene queſto riconoſceſſe più antica origine, pure ſaccheggiato da Zotone, era ſtato per ben 137. anni all'in circa abbandonato.

Perciocchè non ho io quì a trattare, che di feudi, e di regalie, e Montecaſino è ſenza dubbio il più antico feudatario, che abbiamo; vedeſi aperto, che peccherei in una parte eſſenzialiſſima del mio tema, ſe mi rimaneſſi dal diviſare il quando, ed il come queſto riſpettabiliſſimo Santuario pervenne a tale dignità ſecolareſca, che quegli, ch'erane il Capo giunſe ad occupare il primo luogo ſopra tutto il Baronaggio del Regno: nel che fare, con tutta la propenſione che ho per una Badia di tanto riguardo, cercherò di non dimenticarmi di ciò, che deve a ſe ſteſſo, ed al pubblico uno ſcrittore imparziale.

§. VI.

Dell'Origine de'Caſſineſi.

ERano ancora queſte contrade ſotto la dominazione de'Goti, quando nel 529. il Patriarca S. Benedetto, Padre, e Maeſtro della perfetta diſciplina Monaſtica nella Chieſa latina, dalla ſolitudine di Subiaco paſsò nella Campagna felice a fondarvi un Ritiro monacale ſugli avanzi d'un tempio idolatrio, e d'una rocca nella cima d'un monte, appiè di cui eranvi le reliquie d'un' antica Colonia Romana appellata Caſino, o Caſsino. Le regole da lui dettate non furono ſull'idea di fare un'Ordine a parte; ma bensì diſtinguendo i monaci in Sabaraiti, in Girovaghi, in Anacoreti, ed in Cenobiti, o ſieno Clauſtrali; dappoi ch'ebbe rigettati i primi, ed i ſecondi, come peſte del Criſtianeſimo; laſciando da parte i terzi, ſi fermò ſopra i Clauſtrali, cui diè sì ſavie, e ſante norme, che reputate per le migliori, furono di ma-

mano in mano ricevute in Italia, ed altrove anche ne' Monasteri fondati prima di lui (*a*). La diversità di 23. Ordini viventi tutti sotto la regola di S. Benedetto fu opera de' secoli posteriori (*b*); perocchè prima, e di poi sotto i Longobardi in tutto il Paese di lor dominio non vi fu che un' Ordine solo di monaci Benedettini; siccome ne' luoghi posseduti da' Greci non vi furono che Basiliani.

Per venire al fatto de' Casinesi, certo è per istoria, che 'l Santo lor Fondatore, ad isfuggir la frequenza, ricoverò in un monte circondato da un deserto, richiamandovi que' pochi, che si sentirono disposti a spender seco i giorni, e le notti in digiuni, in orazioni, in salmodie, lontani dallo strepito, e dalle cure mondane. Se qualche gente eravi sparsa per quelle vicinanze, fu ben tosto distrutta prima dalle guerre fra Greci, e Goti, e poi dalla peste desolatrice. Intanto per la pietà de' fedeli, che da tutte le bande (come avvenir suole sopra tutto in tempo di tribulazione) portavansi a visitare il Santo Patriarca, e lui morto, il suo Santo deposito, e quello di Scolastica sua sorella; non tardò guari a trovarsi quel sacro Tempio ricco di suppellettili, di vasi d'oro, e d'argento, di giojelli, e d'altri mobili preziosi. Quand'ecco Zotone idolatra co' suoi Longobardi, occupata Benevento, sul disporsi nel 581. all' assedio di Napoli, adocchiato il Santuario Casinese, accorrervi notte tempo, e spogliarlo di quanto v'era; lasciando appena, che que' buoni Religiosi si fuggissero in Roma (*c*).

Che 'l Santo Padre occupato avesse il luogo sul monte, ove fondò Chiesa, e Monistero, senza il permesso, o a voce, o in iscritto di chi ne rappresentava il dominio, non è cosa che possa credersi: ed è verisimile, che chi gliel concedè, donata gli avesse ancora qualche porzione di terreno adjacente; ma che 'l donatore stato fosse un tal Tertullo Patrizio Romano, e che nella donazione vi si fosse compreso tutto, o quasi tutto quel tratto di Paese, che possedè poi la Badia, è una favola del secolo XI. riconosciuta universalmente per tale, dappoichè sonosi dimostrate per apocrife, così la vita di S. Placido attribuita a Gordiano (*d*),

(a) *Concil. Cabilon. an.* 813.
(b) *Volater.*, & *Ospinian. apud Bingam. tom.* 3. *lib.* 7. *cap.* 2.
(c) *Paul. Diac. lib.* 4. *cap.* 18. *Mabil. ann. Bened.*
(d) *Apud Surium die* 5. *Octobris*.

come l' Epitome degli Abati Caſsineſi appropriata ad Anaſtaſio Bibliotecario (*a*).

Chi poi oggi giorno preſterebbe fede a quel diploma, che Marino Freccia affermò d' avere oſſervato nell'Archivio Caſſineſe, col qual diploma l' Imperador Giuſtiniano donava *ſacro illo Caenobio Terras, & plurimas Regni Civitates, Sueſſam, Fundos, Aquiloniam, Calatiam, Arpinum, Soram, Cajetam, Sulmonem, Venafrum, Pennam, Theanum, & totum Aprutium* (*b*)? In feudo, o in Sovranità aſſoluta? Ridicolo l' uno, e più ridicolo l' altro. Ma vera che foſſe l' una, e l' altra donazione, certo è che i Longobardi mandarono tutto a monte.

Non è mio avviſo d' entrar nella lite tra Floriacenſi, e Caſſineſi intorno al S. Corpo di Benedetto, che gli uni, e gli altri pretendono di conſervare: lite, che l' Abate della Noce ſembra, che voluto aveſſe comporre colle ſeguenti parole: *Non unice de Benedicto ubi quieſcat diſceptatur: ſimilis eſt controverſia de Stephano prothomartire, de Bartholomaeo Apoſtolo, de Nicolao Mirenſi, de Dionyſio Areopagita, aliiſque Divis; quorum ſi corpora non ſunt replicata, replicari tamen variis locis cultum, exiſtentiaeque credulitatem, nec veritati officit, nec Religioni* (*c*). Dico però, che dove Paolo Diacono va narrando, che nel 681. alcuni Franchi traſportaronſi di quivi il giaddetto ſacro depoſito, premette, che ciò ſeguì, *cum in Caſtro Caſini vaſta ſolitudo exiſteret* (*d*).

Così, e forſe peggio ſi rimaſero que' luoghi fino al 718., o a quel torno, quando Petronace da Breſcia dopo 137. anni all' incirca d' abbandono, venuto a riprendere il poſſeſſo del diſtrutto Moniſtero, il ritrovò ſervir di ricovero ad alcuni miſerabili romitelli; ma poichè coll' ajuto di pii uomini l' ebbe rimeſſo in iſtato, nel 720. ſi vide egli già Capo di gente più ſcelta ſotto il ſanto inſtituto (*e*).

Paolo Diacono terminò la ſua Storia colla morte di Re Liutprando ſeguita nel 743.: Erchemperto incominciò la ſua dal 753., ſenza che nè queſti, nè quegli fatto aveſſe la menoma parola di principeſca donazione a prò della Badia Caſſineſe. Ecco un

voto

(a) *Pereg. in Ser. Ab. Caſſ. tom. 5. cum Prat. Murat. R. J. tom. 2. pag. 357.*

(b) *Tract. de ſubfeud. lib. 1. de antiq. ſtatu Regni n. 57. pag. 53. in ſ.*

(c) *Ad Ch. Oſt. lib. 3. apud Murat. R. J. tom. 4. pag. 441.*

(d) *Lib. 6. cap. 2.*

(e) *Paul. lib. 6. cap. 4. Mabil. ann. ſect. 2. p. 1. pag. 694.*

voto di dieci anni tra 'l finire d'una Storia, e 'l cominciare dell' altra da poterſi riempiere ſenza riſchio d' eſſerne colto in frodo. Non vi poſero mente, nè l' Anonimo Salernitano, nè l' Anonimo Caſſineſe, nè 'l Croniſta di S. Vincenzo in Volturno, nè lo Scrittore della Cronaca della Cava, tutti Benedettini: Non vi ſi badò dall' Autore dell' Epitome Caſſineſe, quantunque a detta del Muratori *(a) a Caſſinenſe quopiam monacho* (ſotto il finto nome d' Anaſtaſio Bibliotecario) *poſt milleſimum a Chriſto nato annum concinnata, qui narrationem ſuam ornaſſe, ſeu potius infucaſſe videtur miraculis, Bullis, & concionibus ad rei opportunitatem ſero a ſe compoſitis*. Nemmen vi diè occhio il compilatore della Cronaca dell' Abate Giovanni, ſebbene *falſas, & confictas fabulas in hanc eandem Hiſtoriam irrepere paſſus eſt conſarcinator, ſimulque & alios, aut Hiſtoriae, aut Chronologiae errores (b)*. Nè so, se per chiuder la bocca a' maldicenti ſia giovata la diligenza del P. Gattola nell' appiccare alla Storietta dell' Ignoto Caſſineſe quella giunterella, che non leggeaſi in due edizioni precedentemente fattene dal Pellegrino, e dal Muratori; neppur leggaſi nella terza, che poi ne fece il Pratillo.

Nel 1513. il P. Vincenzo Vicentino pubblicò la prima volta per le ſtampe di Venezia la Cronaca di Leone Marſicano monaco Caſsineſe, poi Veſcovo d'Oſtia, e Cardinale, col ſupplemento fattovi da Pietro Diacono; il qual Leone, per quanto ne accenna l' Ughelli, non ceſsò di vivere prima del 1115. *(c)*. Ma per gli errori di ſtoria, e di cronologia, e per altre magagne, che vi ſi notarono, furono i PP. dell' Ordine nella neceſsità di farvi tre ſucceſsive correzioni, in riſtampandola tre volte: la prima in Parigi nel 1602., la ſeconda in Napoli nel *1616*, e la terza anche in Parigi nel *1668*. Il P. Abate Angelo della Noce, che diè fuori queſt' ultima aſſai più corretta, e corredata ancora del proprio comento, poſcia ch' ebbe rigettate le tre prime, incolpandone gli editori, affermò d' aver fatt' uſo di due Codici in pergameno l' uno in carattere Latino, e l'altro in Longobardo *(d)*. Ma Camillo Pellegrino, che venti anni prima oſſervati avea queſti due Codici, non tenendo conto del primo, perchè di freſca

Q 2 ſcrit-

(a) *R. J. tom. 2. p. 1. pag. 348. ſeq.*
(b) *Idem tom. 2. p. 2. p. 34.*
(c) *V. Natal. Alex tom. 4. p. 226. edit. Neap.*
(d) *In praefat. ad Lectorem.*

scrittura, detto avea, che l'altro sebbene più antico, pure non solo non era l'autografo di Leone, ma di più ravvisavasi viziato con giunte, e postille d'altro carattere (a).

Io quì senza affatto entrare a parte delle accuse contro a' Cassinesi date per conto di questa Cronaca da' PP. Floriacensi, dal Dinio, dal Giannelli, dall' Autore del libro intitolato: *Vindiciae vindiciarum*, ed ultimamente dall'Avvocato D.Damiano Romano, dico ingenuamente, e senza passione di partito, che l'Opera per se stessa è insigne; sarebbe però inestimabile, se fosse in tutte le sue parti sicura.

E sicura non è quanto alla donazione Gisulfiana, che vi si legge per disteso nel lib. 1. al cap. 5., raccontandovisi, che dopo aver Petronace nel 720. riordinato il Monistero sul monte, Gisulfo Duca di Benevento II. di questo nome *per hos dies* (senza data di tempo, e deve intendersi fra quel decennio, ch' io diceva, fra la Storia di Paolo, e l'altra d'Erchemperto) portatosi in quel sacro Ritiro, *divino tactus instinctu, cuncta in circuitu tam campestria, quam montana eidem S. Benedicto in scriptis contulit, firmisque donariis in perpetuum eadem posteris habenda concessit, per has videlicet terminationes, & fines*; e quindi si passa a circoscrivere per minuto un ben lungo, e largo tratto di paese, *cum omnibus castellis, vicis, domibus, molendinis, & aquis, quae intra praedictos fines tunc temporis habebantur*.

Non è sicuro un tal fatto, perchè così strepitoso com'è, si tace nommeno da tutti gli Storici, e Cronisti, i quali per lo spazio di quattro secoli precedettero a Leone, che da tutti gli altri, i quali gli vennero appresso fino al 1513.: perchè a fare una sì minuta descrizione, vi bisognava l'original diploma di Gisulfo, il quale se per miracolo erasi salvato dalla devastazione, e dal fuoco incendiatore de' due Monasteri di Montecasino, e di Tiano, dovrebbe esistere di presente, non avendo Montecasino dal secolo dodicesimo in poi sofferta alcuna di simili disavventure; e lo stesso si dice dell' original Bolla di Papa Zaccaria, nella quale si vuole inserito il diploma Gisulfiano: perchè manca l'autografo dell'Ostiense, e delle copie che se ne hanno, una è di fresca scrittura, e nell' altra si osservano *indicia complura commixtae alienae dictionis*, come osservò il Pellegrino: perchè le tante varietà, e correzioni d'un'Opera medesima uscita da uno stesso fonte ce la rendono oltre modo sospetta in un fatto così im-

(a) *Pereg. Series Abat. Cass. in Petronace*.

importante, che per essere ricevuto a chius'occhi richiederebbe la massima sicurezza: perchè quando Petronace si portò a rimettere in piedi la Badia, per attestato di Paolo Diacono, non eranvi intorno al monte, che deserti, e boscaglie; e fra anni 29. all'in circa, quanti ne corsero dal 718. fino alla morte di Gisulfo, non poteano esservi sorti, castella, Villaggi, case, Chiese, mulini, ec., se pure è vero, che tai cose non si fanno a colpi di penna: e perchè finalmente sarebbe questa una tra le tante macule della Cronaca suddetta notatevi, non dico da gente appassionata, ma dal Baronio, dal Pellegrino, e dal Muratori.

In fatti, a non uscir di proposito, vi si racconta, come essendosi Carlo M. impadronito del Regno Italiano, rivoltosi contro ad Arechi, che di Duca di Benevento erasene dichiarato assoluto Signore; poichè fu giunto in Capoa, a suppliche dell' Abate Teodemare, confermò alla Badia quanto stava già possedendo (a). Al qual racconto facendo eco Pietro Diacono, porta nel suo registro il diploma di Carlo colle seguenti note cronologiche, e soscrizione. *VII. Kal. Maii ann.* 20., & 14. *Regni Kar. Francor. Regis, & Roman. Patritii Indict. XI. in Civitate Capuana. Carolus Gratia Dei Imper. Aug.*, la qual data corrisponde all'anno 788.

Quì si fa avanti l'oculatissimo Pellegrino, e va riflettendo, primieramente che Carlo M. venne in Capoa, non già nel 788., bensì *9. Kal. Aprilis anni* 19., & 14. *Regni Francorum*, & *Langobardorum* (b), vale a dire nel 787., e se n' uscì tostamente senza esservi mai più ritornato: in secondo luogo che nel 788. l'Abate Teodemare era già morto; e finalmente che Carlo fu salutato Imperadore nel Natale del 799., e perciò non potea soscriversi per tale undici anni prima (c). Al che voglio io soggiungere, che Carlo M., fuori del tributo imposto ad Arechi, niuno diritto acquistò nel Principato Beneventano, sicchè potesse spedirvi diplomi, siccome avvertirono prima l' Anonimo Salernitano Cassinese ancor esso, e poi l'Autore della Storia civile.

Or quantunque in tutto il contesto della pretesa donazione Gisulfiana come si porta della Cronaca suddetta, non vi si parli che di territorj; pure l'Abate Gattola, e l' Abate della Noce in quell'ultime parole *cum omnibus castellis, vicis, domibus &c.* cre-

(a) *Ostien. lib. 1. cap.* 12.
(b) *Ut in Chron. S. Vincen. ad Fon. Voltur.*
(c) *Cam. Pereg. loc. cit. in Theodem., Murat.*

credettero di ritrovare il fondamento d'una Dinastia Ecclesiastica acquistata in pieno, e libero allodio. E pure ho fatto io vede re, che i Longobardi, e massime que'di Benevento non usarono di concedere nè beneficj, nè regalie, nè in allodio, nè in feudo prima della divisione del Principato Beneventano, ed anche dipoi: e se nol praticarono co'laici, molto meno ne furono liberali colle Chiese. Voglio, che ne sia d'esempio S. Sofia di Benevento, opera incominciata da Gisulfo, e terminata dal Principe Arechi, con avervi aggiunto un Munistero per Monache, cui diè in Badessa la propria sorella. Quivi Arechi spiegò la sua munificenza Sovrana emulatrice di quella di Gostantino, e di Giustiniano Imperadori, i quali tanto eransi distinti l'uno nel fondare in Costantinopoli, e l'altro nel rimettere in piedi il Tempio augustissimo di simil nome. E pur nel diploma di esso Arechi, che con qualche diversità si porta dall' Ughelli (a), e dal Borgia (b), di tutto si parla fuori che di castella, di Villaggi, di giuridizioni, e di altre regalie, concedendosi soltanto territorj allodiali co'respettivi servi, e tributarj.

Vi si soggiunge solamente l'esenzione dall'imposta sulle legna da fuoco in certa quantità per uso del Monistero, e la concessione d'un picciol dazio da esigersi nel mercato, che teneasi il dì di S. Valentino. I castelli, ed i Castri nelle Cronache stesse di quel Monistero portansi acquistati dopo il mille, e non prima (c).

§. VII.

Sunto della Storia di Montecasino dopo la riedificazione del Monistero.

POsta dunque da parte la donazione Gisulfiana, come si legge nell'Ostiense, ed anche la conferma di Carlo M., vengo a ciò, che v'ha di sicuro nella Storia Casinese.

Petronace, come s'è detto, rimise in piedi il Monistero nel

(a) *In Episc. Beneven. tom.*
(b) *Tom. 1. p. 269. seqq.*
(c) *Borg. tom. 3. car. 82. seqq., & car. 93. seqq.*

nel 720. ed è verisimile, che Gisulfo conceduto gli avesse porzione del territorio adjacente così incolto, e distrutto com'era, e come Paolo Diacono avealo descritto. A questo si aggiunsero di mano in mano altre donazioni: il territorio fu coltivato in parte, ed abitato da servi, da affrancati, da raccomandati, ed anche da uomini liberi; giacchè la Badia nel 740., allorchè scoppiò la guerra fra Radelchi, e Siconolfo, si ritrovò ricca di molti poderi co' loro coloni, parte addetti alla glebba, e parte tributarj, e censuali, che aveano le loro abitazioni sparse per quelle campagne; pe' quali poderi tenuta era di contribuire a' pubblici pesi, nientemeno, che i laici: e ricca parimente si trovò di contante, di sacre suppellettili, e di doni preziosi.

Avea alcuni anni innanzi il Principe Sicardo, invaghitosi di tai ricchezze, nè contento dell' annuali contribuzioni, incarcerato l'Abate Diodato per estorquergli danaro; ma Siconolfo fece di più, conciossiachè sotto nome di prestito spogliò la Badia non una, ma più volte di quanto v'era di buono, e di meglio; intanto che per la briga de' due, che pretendeano al Principato si vide essa nella necessità di raddoppiar sovente la paga delle collette per isfuggir le minaccie d' un'esecuzion militare. E ciò sarebbe stato un nulla senza i Saraceni, i quali saccheggiarono il Monistero di S. Vincenzo in Volturno, ed avrebbero fatto di peggio a Montecasino, se una tempesta non ne gli avesse distornati *(a)*.

Non è dunque maraviglia, che l'Abate Bassacio si fosse adoperato appresso Lodovico Re d'Italia figliuolo di Lotario Imperadore, perchè scacciati i nemici del nome cristiano, e composti i due pretendenti, avesse messo fine ad una guerra tanto ruinosa. In fatti vi riuscì egli; e siccome Lodovico si fe ligio tutto lo Stato Beneventano, così Bassacio potè impetrare, che Montecasino, e S. Vincenzo fossero ricevuti sotto la protezione Regia, ed Imperiale, e per tal via fossero renduti immuni dalle pubbliche imposte. *Omnium rerum* (così nel trattato fra Radelchi, e Siconolfo) *Sanctarum Ecclesiarum, Episcopatuum videlicet, vel Monasteriorum sub regula degentium, vel Xenodochiorum, ibi census rationes reddentur de suis singulis substantiis, ubi capita sunt earum: praeter Monasteria S. Benedicti, & S. Vincentii, quae sub defensione Dom. Imp. Lutharii, ejusque filii Domini Ludoguici Regis sunt* (*b*). Ecco

(a) *Chr. Volturni apud Murat. tom. 1. p. 2. Hist. Ignot. Cass. n. 9. seq.*
(b) *In pacto divis. cap. 4. Pereg. cum Prat. tom. 3. pag. 215.*

Ecco un doppio privilegio, cioè quello del mundeburdio, in virtù di cui Montecasino, e S. Vincenzo furono dichiarati Cappelle Imperiali; e l'altro dell'immunità da' pubblici pesi, a cui tenuti erano tutti generalmente gli altri Monasteri, e tutte le Chiese posseditrici di stabili.

E quì bisogna avvertire due cose. La prima, che sebbene i Monasteri sparsi per le Provincie Longobarde fossero di un'abito, e di un Ordine medesimo; pure il privilegio si restrinse a due soltanto: gli altri andarono compresi nella generalità di tutti i Luoghi pii. La seconda, che quell'essersi detto *de singulis substantiis rationes reddantur*, fa veder chiaramente, che non vi si parlò nè di feudi, nè di regalie, ma di liberi allodj: e la regola generale per tutte le Chiese spiega sufficientemente l'eccezione.

Bertario succeduto all'Abate Bassacio, ben s'avvide, che vi voleano altro che carte, e perciò *totum undique Monasterium, quod sursum erat, muris, ac turribus fortissimis ad modum Castelli munivit* (a). Ciò non ostante i Saraceni, fatta ch'ebbero una lor visita a S. Vincenzo nel 882., si scagliarono l'anno appresso sopra Montecasino; ed occupatolo, il saccheggiarono, e 'l devastarono, uccidendovi barbaramente il buon Bertario, e quanti non ebbero agio di salvarsi colla fuga.

Ritiraronsi i fuggitivi in Tiano, Città non altrimenti che Montecasino, compresa nel Gastaldato di Capoa; ma questo Gastaldato, a dispetto del patto di divisione, era già divenuto una Signoria indipendente, nommeno da' due Principati di Benevento, e di Salerno, che da Lotario, e da Lodovico. Addio dunque mundeburdio, ed immunità. E poco ciò sarebbe stato, se i Conti di Capoa, e gli altri che da lor dipendeano, fossero rimasi contenti delle sole taglie; ma essi per soprappiù occuparono buona parte del territorio Cassinese: e ciò tanto più facilmente, quando al Contado di Capoa ebbero aggiunto il Principato di Benevento. Quindi Landolfo I. tolta l'occasione, che il Monistero di Tiano erasi incendiato, richiamò que' Religiosi in Capoa, ove nel 915. fabbricò loro un nuovo Monistero, *non ob Dei reverentiam, sed ob temporalis gloriae cupiditatem, ut & ipse Princeps totius possessionem jam dicti Monasterii suis quasi haereditario jure relinqueret* (b).

In fatti l'Abate Leone fin dal 904. avea incominciato a rimet-

(a) *Ignot. Cass. Chr. n.* 27.
(b) *Epist. P. Agabiti II. in Reg. Petr. Diac. p.* 7.

mettere in piedi Montecasino, e già da più anni era bello, e finito; ma a' Principi Landolfo II., e Pandolfo I. non piacea di lasciarsi scappar di mano la preda; il perchè Papa Agapito II. fe sentir loro in tuono assai forte, *ut nullam in Cassinensi Monasterio dominationem exercere praesumerent. Monachis vero tunc Capuae degentibus, ut ad proprium Caenobium universi redirent.* Le minacce del Pontefice fecero effetto per allora, e Montecasino nel 950. fu di nuovo abitato.

I Conti però di Tiano, e 'l Gastaldo d'Aquino stettero saldi nel non voler dimettere alcune delle antiche possessioni del Monastero; laonde l' Abate Aligerno, non avendo potuto per buoni argomenti *irrationabilium latronum ad ea restituenda animos inclinare*, pensò prima d'ogni altro di assicurarsi del resto col fabbricare una rocca sulle falde del monte; Ed ecco che sul meglio il Gastaldo gli è sopra, e via sel mena prigione in Aquino. Si ricorre allora a Landolfo; e 'l Gastaldo anzichè ubbidire, viene ad aperta ribellione. Il Principe senza perder tempo gli è sopra, ed assediatolo in Aquino, il costringe a sottometersi, ed a restituire. Lo stesso avviene de' Conti di Tiano: ed allora l'Abate *tempus acceptabile minime negligendum ducens*, ottiene dal Principe, e da Pandolfo di lui figliuolo di ritenere due rocche, ch'erano in essere, e di farne dell' altre *in pertinentiis Monasterii* (*a*).

In quale stato erano allora le tenute del Monastero? Eccolo. *Non tantum Monasterium, sed & cuncta in circuitu ipsius planities ita tunc erat Saracenorum infestatione destituta, ut rarus, immo fere nullus inveniretur, qui servis Dei ibi degentibus aliquod obsequium exhibere debuerit* (*b*). Che fece dunque Aligerno? *Porro demum prudens Abbas a vicinis Terris, quae vastatae non fuerant, agricolis undique mox evocatis, in possessionem illorum Monasterii, quotquot cultoribus indigebant, cum universis eorum familiis habitaturos induxit, placito tam cum eis, quos ibi invenerat, quam cum eis, quos ipse conduxerat, libellari statuto, ut de tribus totius ejusdem terrae redditibus, hoc est tritici, & hordei; & milii partem septimam: de vino autem tertiam, annualiter Monasterio darent. Caetera suis, suorumque usibus possiderent* (*c*).

(a) *Ostien. lib. 2. cap. 1., & 2.*
(b) *Ost. lib. 2. cap. 1.*
(c) *Idem lib. 2. cap. 3.*

Così il territorio Caſſineſe ritornò abitato a ſpeſe de' Paeſi circonvicini, e venne aſſicurato per varj caſtelli, ove i campagnuoli poteano ricoverare in caſo di qualche invaſione. Ed ecco l'origine del vaſſallaggio Caſsineſe, non già per nobili inveſtiture, che non uſavanſi fra' Longobardi, ma per conceſſioni ignobili, e livellarie.

I Principi Longobardi laſciarono fare, perchè credeano di non volervi molto a ſignoreggiare Eccleſiaſtici inermi; ma queſti Eccleſiaſtici cercarono toſto di fortificarſi colle protezioni de' Ceſari, e de' Pontefici. Quindi i replicati mundeburdj de' tre Ottoni, ed i Brevi, e le Bolle Pontificie. I Principi in tal caſo andavanſi regolando col tempo, e colle circoſtanze; e ſe non altro, fecero sì, che 'l governo del luogo cadeſſe in un loro proſsimo congiunto.

Quando però Pandolfo IV. vide, che Arrigo I. ſucceduto nell' Imperio all' ultimo Ottone ritrovavaſi imbarazzato nelle guerre di Germania, e che i Greci aveano ripreſa forza nelle noſtre Provincie; allora fu, che aſsicuratoſi dell' amicizia di queſti ultimi, non ebbe ritegno di fare man baſſa ſopra il Monaſtero, ſecondato in ciò dal proprio fratello Atenolfo, che n' era Abate.

L' unione de' Greci, e de' Longobardi fece paura, nommeno al Papa, che ad Arrigo, perocchè videro, che Roma ſteſſa non era ſicura. Per la qual coſa avendo l' Imperadore compoſti gli affari di là da' monti, diſceſe in Italia; e portatoſi col ſuo eſercito ſopra Capoa, imprigionò Landolfo, e poſto in fuga l' Abate Atenolfo, gli ſoſtituì Teobaldo. Ma Arrigo dopo ciò non ſopravviſſe gran tempo; e però lui morto con eſſergli ſucceduto Corrado, Landolfo trovò modo d' ottenere la libertà; e ritornato in Capoa, e ripreſane la Signoria, *Theobaldum Abatem, ſimulata benevolentia, ſecum apud Capuam quaſi pro utriuſque ſecuritate remorari rogavit, immo coegit*, donde poi Teobaldo coll' ajuto di Sergio Duca di Napoli ſi fuggì. I fondi intanto della Badia, precedente giuro di fedeltà di tutti gli abitatori di que' luoghi, parte furono da Landolfo aſſegnati a' Normanni ſuoi partigiani, e parte ſi diedero ad amminiſtrare ad un certo Todino: tanto che que' PP. un giorno appena furono ritenuti dal fuggirſene tutti in Germania. Di quì fu, che morto Teobaldo, non ebbero eſſi lo ſpirito di creargli il ſucceſſore; che anzi a lor diſpetto dovettero

ro vederſi alla teſta un tal Baſilio, il quale *non quaſi tanti Monaſterii Abbas, ſed quaſi quidam Procurator cauſarum Principis exiſtebat*; nel mentre che Todino amminiſtrava tutte le rendite della Badia per conto di Pandolfo (*a*).

L'uſo delle commende a' que' tempi era frequente in Italia: e fuori di ciò, i Potenti non aveano nemmen ritegno di vendere le ſteſſe Chieſe. In fatti abbiamo da Donizone (*b*), che Bonifacio Marcheſe di Toſcana per queſto appunto ſoggiacque ad una pubblica diſciplinata a carni ignude, fattagli dall' Abate Guido ſuo confeſſore.

Qua de re Guido ſacer Abbas arguit, imo
Nunc Bonifacium, ne venderet amplius, ipſum
Ante Dei matris Altare flagellat amaris
Verberibus nudum, qui deliciis erat uſus (*c*).

Stette Montecaſino in così miſera ſervitù finattanto ch' eſſendo calato Corrado in Italia, *de hujus Monaſterii Prioribus aliquot illum adeuntes, univerſa, quae per tot annos a Principe Pandolfo pertulerant, retulerunt, orantes, ut tandem dignaretur venire, ac Beati Benedicti Caenobium de tanti tyranni manibus dignaretur eripere* (*d*).

Venne in fatti Corrado nel 1038., Pandolfo ſi rinchiuſe inſieme col ſuo Abate nella rocca di S. Agata, donde fuggiſſene in Coſtantinopoli, e 'l Monaſtero fu dato a governare a Richerio Bavaro venutoci collo ſteſſo Corrado.

Montecaſino era già una piazza di frontiera per le fortificazioni, ch' eranviſi fatte, e 'l ſuo territorio era difeſo per molte rocche: vi volea un ſoldato, che le teneſſe per l' Imperadore, e tale era Richerio. Combattè egli con Pandolfo ritornato di Coſtantinopoli, e co' ſuoi aderenti Longobardi, e Normanni; ed avendogli diſcacciati *de Terra Sancti Benedicti*; *jam dudum ſuſpectam habens Normannorum nequitiam, ſingula Monaſterii caſtella muris in gyro munivit, ibique ruſticos, qui hactenus in Villis habitaverant, manere conſtituit* (*e*).

Ecco come ſi vede chiaro, che i caſtelli di que' tempi altro

 non

(a) *Oſt. lib. 2. cap. 58. 63., & 64. Murat. ad ann. 1030.*
(b) *In vita Matil. lib. 1. cap. 14.*
(c) *Apud Murat. ad ann. 1046., & R. Ital.*
(d) *Oſt. lib. 2. cap. 65.*
(e) *Oſt. lib. 2. cap. 74.*

non erano, che fortificazioni isolate distinte da i Villaggi, e dalle Terre: ed ecco come que' rustici, che settant' anni prima Aligerno avea chiamati a coltivare i poderi della Badia, furono ripartiti intorno a' castelli; ed il mucchio de' lor casolari fu assicurato con un muro all'intorno. E questi furono i primi Castri, ch' ebbe Montecasino verso la metà del secolo undecimo.

A Richerio succedè Pietro, il quale dovè dimettersi dalla dignità d' Abate, perchè eletto senza l'intelligenza di Papa Vittore II., ed ebbe per successore Federigo, che quantunque fosse passato al Soglio Pontificio col nome di Stefano IX., pure volle ritener la Badia, con intanto destinarsi a succedergli Dauferio, o sia Desiderio uomo singolare per tutti i versi.

Questi fu, che gittata a terra l'antica Chiesa, come indecente, *tanto thesauro, tantaeque fratrum congregationi*, fabbricò la nuova assai più magnifica con altre Basiliche a' fianchi *turrium modo*. Questi fra 29. anni, e mesi di governo arrichì quella Biblioteca di manuscritti, aperse scuole di lettere sacre, e profane coll'ajuto d'altri valenti religiosi; e consacrato Papa col nome di Vittore III., ivi si rimase per que' pochi mesi, che sopravvisse: ebbe tuttavolta il piacere di veder terminata in Landolfo V. la dominazione de' Longobardi Capoani.

Da tuttociò, che passo passo ci si racconta nella Cronaca stessa Cassinese, si deduce evidentemente, che sotto i Longobardi Montecasino non fu mai una Dinastia. Che nel trattato fra Radelchi, e Siconolfo non si fece altro, che dichiarar Montecasino Cappella Imperiale, ed esentarlo dalle pubbliche imposte. Che Landone, ed i suoi successori, come quelli che occuparono, e ritennero lo Stato Capoano a dispetto di quel trattato, non menarono buoni a' Cassinesi, nè 'l mundeburdio, nè l'esenzione. Che sebbene il timore dell'armi Imperiali, e delle minacce de' Papi avesse talvolta obbligati i Signori di Capoa a procedere con riserva; sempre però che poterono, non si contentarono delle sole annuali contribuzioni, ma esercitarono sopra quel Monastero un dominio assoluto: Che castelli non vi furono nel contorno di Montecasino prima del trattato di divisione; e di poi furono essi di ragion privata, eretti per ricovero de' rustici in caso d'invasione; come anche a dì nostri si veggono parecchie antiche torri in mezzo a' privati poderi, ridotte ora per lo più a co-

a colombaje. Che per lo sterminio, che vi fecero i Saraceni, tutto andò in rovina, per modo che nella metà del X. Secolo *in circuitu* del Monastero *fere nullus* vi era, *qui servis Dei aliquod obsequium exhibere debuerit*: vale a dire, che la Badia non solo non avea Vassalli, ma nemmeno servi, o affrancati. Che i vicini richiamativi da Aligerno furono tutti uomini liberi, co' quali e' patovì la coltura de' terreni *per libellum*. Che nella metà del secolo XI. l'Abate Richerio s'avvisò finalmente di richiamare i rustici sparsi per la campagna a far popolazione intorno alle rocche: ed ecco i Castri abitati, non già da' Vassalli del Monastero, ma dalla discendenza di quegli uomini liberi, che dalle vicine Terre avea già raccolti Aligerno. E finalmente, che i Longobardi di Capoa non solo non accordarono mai a' Cassinesi alcuna giurisdizione sopra laici, ma si sforzarono a tutt'uomo di ridurre il Monastero stesso in commenda. Che se loro non riuscì il disegno, ciò fu per la forza dell'armi Imperiali, e per la vicinanza di Roma. Del resto dov'è, che in tutte le Cronache di que' tempi, ed in quella stessa del Marsicano parlisi mai di giurisdizione, e di regalie concedute a' Cassinesi per tutto il tempo, che Capoa fu retta da' Principi Longobardi? E dov'è, che cotesti Principi avessero tenuto conto de' mundeburdj Imperiali, liberando Montecasino dalle pubbliche taglie?

La potenza de' Cassinesi incominciò sotto i Normanni, de' quali a ragionar m'apparecchio.

§. VIII.

De' Normanni, fino a Re Ruggieri.

I Primi Normanni, quando s'abbia a credere all'Ostiense più, ch'a Guglielmo Pugliese, militarono da venturieri, finattanto che corse varie vicende, giunsero a stabilirsi nel territorio di mezzo fra Napoli, e Capoa, fondandovi Aversa, e con essa una Signoria a titolo di Contado. Gli altri venutici appresso, associatisi con Rainulfo già Conte, e Signor d'Aversa, si rivolsero contra i Greci; e tolte a costoro tredici Città, ne fecero partimento

to fra loro. A Rainulfo, ficcome a primo Dinafta Normanno, fu affegnata Siponto *cum adjacente Gargano honoris caufa*; di che poi furfe il titolo fpeciofo dell'onore del monte Gargano, luogo del più antico Santuario del Regno. Undici altre Città furono fcompartite fra altrettanti Capitani; e fra costoro il folo Guglielmo Braccio di ferro, come quello, che aveanfi eletto per fupremo Comandante di guerra, quantunque di fua porzione avuta non aveffe, che una fola Città, ftata fi foffe Afcoli, o Matera (che in ciò non convengono il Cronichifta di Montecafino, e Lupo Protofpata), fu tuttavia onorato col titolo di Conte. Melfi fi lafciò in comune per luogo d'affembramento di quefti dodici Dinafti, indipendenti l'uno dall'altro, fenza alcun Capo politico, ma folamente con un Capo militare elettivo, il cui titolo di Conte di Puglia nulla davagli di fuperiorità fopra gli altri, fuori di quella, che portava feco la direzione dell'armi, riftretta ad efeguire ciocchè fi foffe per comun configlio deliberato (*a*). Che fe non voglia accufarfi d'anacronifmo Guglielmo Pugliefe, tutti gli altri undici Capitani fin d'allora prefero ancor effi il titolo di Conte delle refpettive Città loro affegnate (*b*).

Un Governo, cui impropriamente darebbefi il nome d'Ariftocrazia, non potea certamente reggere lungo tempo, ficcome di fatti non reffe che foli 18. anni, quanti ne corfero del 1042. fino al 1060., quando Roberto Guifcardo effendofi disfatto del nipote Bagelardo, ed avendo ftefe le fue conquifte fopra i Greci, tolfe il titolo di Duca di Puglia, e di Calabria. Allora fu, che egli *diverfis licet temporibus, totam terram, univerfofque partium illarum Normannos, praeter Riccardum, fuo fubdidit dominatui* (*c*). Conferì allora, ovvero confermò il titolo di Conte a que' primi non più Dinafti, ma Vaffalli Normanni, ed altri Conti creò ne' nuovi acquifti, tutti generalmente, fuorchè Riccardo, obbligando a giuramento di fedeltà, ed a' fervigi feudali.

Ebbe nel vero molto che fare tra gli altri con un tal Pietro figliuolo del Conte di Trani, ma finalmente toltogli lo Stato, l'obbligò a preftargli omaggio (*d*). Gli animi nondimeno non

(a) *Oftienf. lib. 2. cap. 67. Lup. Protofp. in Chr. ad an.* 1042. *Malater. lib. 2. cap.* 12., *&* 13.
(b) *Gugl. App. lib.* 2.
(c) *Chr. Oftenf. lib.* 3. *cap.* 16. *Gugl. App. lib.* 2.
(d) *Gugl. Appul. lib.* 3.

non si calmarono, con tutto che avendo Roberto espugnata Bari, ed Amalfi, ed essendosi impadronito de' due Principati di Salerno, e di Benevento, si fosse renduto formidabile, sì a' Normanni, che a' Longobardi; imperciocchè gli si unirono contra i Signori Pugliesi sotto la direzione di Giordano figliuolo di Riccardo Principe di Capoa; e non fu poco l' esser giunto a sopprimere una sì formidabil congiura (*a*). Venne finalmente a capo di distruggere l'anarchia, e di stabilire per tutto un Governo di sua dipendenza. Il che apparisce chiaro da quello, che praticò col proprio fratello Ruggieri, cui accordò parte della Calabria a titolo di Conte; il volle nondimeno suo feudatario: e nell'acquisto che fu fatto della Sicilia, sebbene esso Roberto avesse ceduta a Ruggieri quell' Isola, pure si riservò Palermo interamente, secondo che coll'autorità del Malaterra riferisce il Caruso (*b*), comechè diversamente si trovi scritto nella Cronaca dell' Ostiense (*c*).

Veramente non è il tempo de' grandi conquisti quello d'una ben regolata legislazione; da che il conquistatore incerto nel possedimento del nuovo Stato, altro allor non esige, che sommissione. Dall' altra parte se Guiscardo non avesse data una tal quale forma di Governo al Ducato di Puglia, e di Calabria, questo certamente non avrebbe potuto reggere fino alla morte del di lui nipote. Ma qual si fu questa forma? Bisogna ricercarla fra le tenebre, in cui ci lasciano gli Storici, ed i Cronisti.

Che Roberto fosse stato il primo ad introdurre i feudi titolati, e non titolati per tutto, anche ne' Paesi, ch' e' tolse a' Greci, è cosa da non mettersi in dubbio. Ma nemmeno può dubitarsi, ch' egli ritenne il meglio per se, e principalmente i luoghi marittimi, e le Città mediterranee più speciose.

Ma la natura de' feudi, le loro prerogative, le leggi, l' ordine de' giudizj, sì ne' luoghi sottoposti a' Conti, e sì ne' demaniali, son cose tutte, che ricercano esame.

Quanto alle leggi, bisogna ricordarsi, che tutte generalmente quelle de' Popoli barbari erano personali; con che però il figlio seguir dovea la legge del padre, ed in conseguenza la legge personale era anche legge di famiglia. Dove poi una Città,

(a) *Petr. Diac. addit. ad Ostiens. lib.* 3. *cap.* 45.
(b) *Malater. lib.* 1. *cap.* 45. Caruso *Stor. di Sic. tom.* 2. *part.* 1. *pag.* 31.
(c) *Lib.* 3. *cap.* 26.

tà, o tal' altro luogo dichiarato avesse di voler vivere sotto una legge, questa approvata che fosse dal Principe, diveniva locale pe' naturali del Paese, non già per gli stranieri, i quali seguivano la propria legge dovunque eglino fossero. Or avendo Guiscardo occupati Paesi posseduti da' Longobardi, ove le loro leggi erano nel pieno vigore, a riserba degli Ecclesiastici, e di qualche porzione di plebbei viventi colle costumanze Romane; ed avendo altresì occupati Paesi posseduti da' Greci, ove erano in osservanza le leggi degl' Imperadori d' Oriente; lasciò generalmente a ciascuna famiglia l' uso della propria legge, e delle proprie costumanze; senza pregiudicare con ciò a' suoi Normanni, i quali dovunque fossero, continuavano a vivere colle costumanze proprie portate di là da' monti, le quali formavano il loro *jus Francorum*.

Ma Guiscardo fece egli leggi locali obbliganti tutto lo Stato? L' autore della Storia civile (*a*), dice di no, ed io credo di sì. Ne ho addotte le ragioni nel lib. II. della Storia al Cap. XVI. al quale me ne rimetto.

Riguardo poi alla natura de' feudi, lo stesso Storico civile va dicendo, che *Re Ruggieri alla ragion comune de' feudi aggiunse nel suo Regno nuove leggi feudali particolari, per le quali fu introdotto nuovo costume di succedere a quelli contro le leggi Longobarde, e fu perciò, che s' introdusse il nuovo jus Francorum* (*b*). Ma dove son queste leggi feudali di Re Ruggieri, per le quali fu introdotta la successione *de jure Francorum?*

La successione de' primogeniti ne' feudi introdotta nelle nostre Provincie venne dall' essere i feudi entrati nella disposizione delle leggi di ciascun Popolo. Pe' viventi *jure Longobardorum* le leggi feudali fecero parte nel loro diritto, e vi furono inserite; Eglino adunque acquistando feudi, ne regolavano la successione secondo la legge, colla quale viveano, a riserva di ciò, che per ragion politica stava loro interdetto, del che ho parlato nell' altra Dissertazione. I Normanni dall' altra parte stavano per le costumanze rimaste loro dalla legge salica, e per quanto erasi ricevuto come appendice della medesima, quale appunto era il diritto de' primogeniti nella feudal successione. Tanto è ciò vero, che siccome ne' feudi non ammetteano divisibilità, così ancora tan-

(a) *Lib. 11. cap. 5.*
(b) *Lib. 11. cap. 5. §. 4.*

tanto da questi, quanto dagli allodj, che venissero per parte di maschio, avendogli per terre saliche, n' escludevano affatto le donne sulla massima, che tai beni passar non doveano dalla lancia al fuso; il che fu poi abolito dall' Imperador Federico colla Constituzione *in aliquibus*.

Ed ecco come dal primo giorno, che Guiscardo concedè feudi a' suoi Normanni, non per legge particolare, ma per effetto della loro propria costumanza ricevuta in luogo di legge, venne ad introdursi il nuovo modo di succedere *jure*, o sia *more Francorum*, senza intanto farsi alcun cambiamento riguardo a colorò, che viveano *Jure Longobardorum*.

I quali due diversi modi di succedere passando di padre in figlio per disposizione delle leggi medesime, e delle pratiche indi discese, vennero a perpetuarsi nelle famiglie fino alla loro estinzione.

Vero è, che sotto Re Ruggieri s' accrebbe il numero de' feudi colla successione *more Francorum*, perchè egli *transalpinos maxime cum ab Northmannis originem ducerent, sciretque Francorum gentem belli gloria caeteris omnibus anteferri, plurimum diligendos elegerat, & perpensius honorandos* (*a*); ma ciò fu più nella Sicilia, che in Terraferma, dove essendo il maggior numero quello, che vivea *jure Longobardorum*, si ricevè per massima, che la qualità de' feudi *jure*, o per meglio dire *more Francorum* esigesse pruove; poichè la presunzione stava in contrario, siccome attesta l' Isernia, e siccome io andato sòn divisando nel Lib. II., al Capo XXXII. §. II. della Storia. E mi ricordo ancora d' aver bastantemente parlato dell' instituzione così de' Bajuli ne' respettivi luoghi, come di una Curia suprema destinata a custodire il mero imperio; dimettendo con ciò l' Ufizio di Gastaldo per l' abuso, ch' erasene fatto in tempo dell' anarchia; sicchè superfluo sarebbe il quì replicarlo (*b*).

L' attività di Roberto, e di Riccardo fu maravigliosa in aver saputo, e potuto tener subordinati tanti Signori non con altro legame, che con quello d' un giuramento, senza il necessario sostegno del poter coartare per altra via, che per quella di metter gli uni contro degli altri; poichè nè Roberto, nè Guiscardo aveano altre armi, che quelle de' loro Baroni.

(a) *Falcand. in princip. apud Murat.*
(b) *V.* Istoria della G. C. *Lib. II. cap. XIV.*, *& XV.*

In fatti morto Guiscardo, le cose del di lui figliuolo Ruggierì sarebbero andate assai male, e peggio ancora quelle del Principato di Capoa, estinto che fu Giordano figliuolo di Riccardo, se non era pel soccorso valevolissimo del Gran Conte di Sicilia Ruggieri Bosso, il quale sostenne il nipote nel suo Ducato, e racquistò al figliuol di Giordano il Principato di Capoa (a). Ma questo soccorso costò ben caro così al Principe di Capoa, come al Duca di Puglia, poichè il primo dovè giurarsi ligio del Gran Conte, e 'l secondo fu costretto a cedergli la metà di Palermo (b).

Nè finalmente sarebbesi avuto riguardo a Guglielmo figliuolo, e successor di Ruggieri nel Ducato di Puglia, se stato non fosse pel favore, sì del Conte Ruggieri II. mediante la cessione dell' altra metà di Palermo (c), e sì della Corte di Roma (d).

Ma posciachè, essendosi estinta in esso Duca Guglielmo la discendenza di Roberto Guiscardo, i grandi Vassalli ritrovarono appoggio nel Papa, e nell' Imperadore, che non fecero per racquistare l' indipendenza, congiurando contro al giaddetto Conte di Sicilia Ruggieri II. affine di escluderlo dalla successione nel Ducato di Puglia, e di Calabria, che per ragion del sangue gli apparteneva? Poichè però l' attività del Conte la vinse, e si fu egli renduto padrone eziandio del Principato di Capoa, e del Ducato di Napoli, tutte le sue mire e' rivolse ad ordinare i nuovi suoi Stati in forma di Regno (e): e principalmente s' ingegnò di soffogare al possibile i semi dell' anarchia. Il che paceficato, che si fu colla Corte di Roma, recò ad effetto nella maniera, che potè il meglio, ed io dirò, dopo aver data un occhiata agli Ecclesiastici sotto i Duchi di Puglia, ed i Principi di Capoa Normanni.

§.IX.

(a) *Malat. lib. 3. cap. 42., & lib. 4. cap. 26.*

(b) Caruf. Stor. di Sicil. *tom. 2. p. 1. cart. 53.*

(c) Caruf. *ibid. car. 71.*

(d) *Falc. Benev. ad an. 1122. Petr. Diac. lib. 4. cap. 49. seqq.*

(e) *Falc. Benev. Chr., Alex. Telef. de Gest. Rog. lib. 1., Uldaric. Bamberg apud Eccard tom. 2. pag. 366. seqq. Rom. Salern., Anon. Caff., Petr. Diac. lib. 4. cap. 98. seqq.*

§. IX.

Delle Chiese sotto i Duchi, ed i Principi Normanni.

GRandi beneficj fecero alla Chiesa i Normanni : grandi prerogative ritennero per se medesimi. Fosse per disposizione di Leone Armeno nel 813., ovvero per istabilimento di Leone il Filosofo intorno all' anno 887., la Sicilia , e quanto di Paese nelle nostre Provincie vi possedeano allora , o vi conquistarono dappoi gl' Imperadori Greci , tutto fu tolto al Trono Romano, ed aggiunto a quello di Costantinopoli (*a*) . Tutto da' Normanni fu restituito a' Pontefici (*b*).

Ciocchè Nicolò II. richiese a Ruggieri Bosso, allora quando nel 1060. l'incoraggì per l'impresa della Sicilia, fu per via di preghiera , non avendogli la prudenza dettato di mettergli innanzi donazioni di Costantino, di Carlo M., di Lodovico Pio, o d'Ottone il Grande: Ecco le parole del Papa rapportate dall' Anonimo Messinese: *Hoc unum a te summopere peto, quod promittas, manendo in Dei obsequio. Postquam divina permittente gratia, victoriam fueris consecutus, & Insulae dominationem acceperis, Deo te obtemperantem exhibeas, ac de tota victoria tres efficias portiones. Partem unam in extruendis Ecclesiis, Monasteriis, Hospitalibus, Badiis, Praelatiis ad honorem , cultumque divinum exhibeas: alteram militibus, qui tecum in hac expeditione proeliabuntur, munificenter impertias: tertiam vero tuae necessitati subministres* (*c*).

Non così Papa Adriano IV. allorchè consentì all' impresa sopra l' Irlanda progettata da Arrigo II. d' Inghilterra ; poichè nella Bolla, che gli spedì, l' obbligò non solo a serbarvi illeso *jus Ecclesiasticorum* , ma a pagare eziandio *Beato Petro de singulis domibus annua unius denarii pensione*. E ciò per qual moti-

S 2

(a) Istor. Civ. *lib. 6. cap. 7.*
(b) *Ibid. cap.* 10. & 12.
(c) *Anonym. de libert. Mess. apud Murat. tom. 6. p.* 118.

tivo? *Quia omnes Insulas, quibus Sol justitiae Christus illuxit, & quae documenta fidei Christianae susceperunt, ad jus S. Petri, & Sacrosanctae Romanae Ecclesiae (quod tua etiam nobilitas recognoscit) non est dubium pertinere* (a): parole, che per avviso del Seldeno dietro all' autorità di Gio: Salisburiense, si riferivano alla donazione di Costantino (b).

Ruggieri tenne parola, e conquistata la Sicilia, di cui s' intitolò Gran Conte, vi riordinò l' antiche Chiese, e tante altre ve ne aggiunse di nuove, arricchendole tutte, non solo di ampie tenute, ma di feudi ancora, e di Signorie: e nello scompartimento dello Stato, fece degli Ecclesiastici un' ordine a parte; sicchè la Sicilia fu per lui divisa in tre bracci, come gli chiamano, cioè il Baronale, l' Ecclesiastico, e 'l Demaniale (c).

La quale generosità fu poi nel 1098. ricompensata da Papa Urbano II. col singolarissimo privilegio della legazione Pontificia in persona di esso Gran Conte, e de' suoi successori nel dominio di quell' Isola: la quale legazione, comechè più volte combattuta, fu sempre acremente difesa, e tuttavia esercitata; siccome di presente per Bolla di P. Benedetto XIII. del 1728. si esercita senza ulterior contrasto (d).

Quantunque i nostri Normanni sì di Puglia, come di Capoa ammessi non avessero gli Ecclesiastici a far ordine a parte; nulladimanco non si ritennero dal fondarvi, e dal dotarvi Chiese, e Monasteri nommen con allodj, che con feudi, e Baronie. San Matteo di Salerno fra l' altre fu opera di Guiscardo, il quale vi fece incidere nella facciata quel pomposo titolo: *Robertus Guiscardus Imp. Max.*; ed al fratello si devono la Cattolica in Reggio, e la Trinità in Mileto.

Narra Marino Freccia, che lo stesso Guiscardo nel 1080. donò all' Abate Pietro *eam partem agri Salernitani, quae nunc Cava dicitur, cum regionibus suis* (e). Ma di tal concessione non ve

(a) *Matth. Paris. in Henr. II. ann. 1216. p. 67.*

(b) *Seld. de tit. honor. cap. 4. pag. 63.*

(c) *Petr. Greg. conclus. feud. p. 1. quest. 1. n. 15.* Mongitor. Istor. *di* Paler. *p.* 22. Caruso *tom.* 2. *p.* 1. *c.* 53. *seq.*, *Pirr. Notit. Eccl.*, Gaetan. Sic. Nobil. *lib.* 3. *cart.* 107., *Inveges*, Buonfiglio, *& alii*.

(d) *Malater. lib. 4. cap. ult.*, *Pirr. Notit. Troin. p 496. seq.*, Caruso *Part.* 2. *vol.* 1. *car.* 126., Istor. Civ. *lib.* 10. *cap.* 8., Gaet. Sic. Nob. *lib.* 2. *car.* 90. *seqq.*

(e) *Lib. 1. de antiq. Stat. Regni n. 69.*

ve n'è verbo nell'Anonimo Cavense, che pur termina la sua Cronaca nel 1085., anno appunto della morte di Roberto (a).

Pende ancora litigio sopra un diploma Normanno a pro di S. Angelo di Montescagliosо combattuto per apocrifo dal Marchese D. Andrea di Sarno. Nè voglio io entrare a decidere, se il celebre S. Bruno fondatore della Certosa in Grenoble, abbia anch'esso fondata l'altra sì conspicua di S. Stefano del Bosco per più concessioni del Gran Conte, consentendovi Roberto; ovvero debbasi tal fondazione ad un altro Bruno Cisterciense discepolo di S. Bernardo per munificenza di Re Ruggieri. Lascio a' dotti il giudicare di qual peso sia l'artificiosa risposta dell'Anonimo Certosino alla scrittura dottissima dell' allora Regio Consigliero, Presidente della Regia Camera, ed Avvocato del Regal Patrimonio, al presente Caporuota della Regal Camera di S.Chiara, e Delegato della Regal Giurisdizione D. Francesco Vargas Macciucca Marchese di Vatolla, uomo consumatissimo in ogni genere di letteratura, e che in diplomatica giostra co' migliori, e fra noi non ha forse l'uguale.

Ma se i Normanni di Sicilia, e di Puglia restituirono al Trono Romano tutte le Chiese de'loro dominj, e se rigettata l'opinione d'Arnoldo da Brescia, l'arricchirono di beni d'ogni specie; vollero pur essi a somiglianza de'Franchi, e degli Anglo-Normanni ritenere sopra le Chiese medesime tutte quelle prerogative, che giusta la forma del lor Governo politico militare, in qualità tanto di fondatori, quanto di Sovrani stimarono appartenersi lor di ragione.

Ritennero adunque la temporalità d'esse Chiese sotto la principesca potestà loro, nè in altro distinsero da' feudatarj laici i Prelati quanto al temporale, se non in questo, che agli uni davasi la proprietà, ed agli altri la semplice amministrazione: e con questo nulla toglieasi allo Stato, nulla all' autorità del Sovrano. Di quì la ragione delle investiture prima della consacrazione, l'obbligo del servigio, il diritto di prender conto delle loro rendite, e l'altro del Baliato in tutte le vacanze. Roma, che per mezzo de' Normanni avea ottenuto il più, e che vedea per tal via crescere l'ordine Ecclesiastico in potenza, ed in ricchezze, lasciava fare, siccome avea lasciato fare a Carlo M., ed a Lodovico Pio. Dovea venire il tempo da disputare a' successori degli uni, ciocchè stava attualmente contrastando a' suc-

(a) *Apud Pereg. cum Pratil. tom. 3.*

successori degli altri nell'Imperio Germanico sul punto delle investiture, in conseguenza delle quali venivano gli altri diritti (a).

Conciossiachè Re Ruggieri figliuolo del Gran Conte stato sia quello, che perfezionò, ed estese per tutto il Reame il Sistema politico de' suoi predecessori; io mi riserbo per quando sarò a lui un più minuto ragguaglio sopra ciò, che sono andato ora semplicemente accennando. Come però la Badia Cassinese senza controversia fu la più ricca Chiesa, e potente del Regno, non sarà fuor di proposito, ch' io ne prosegua la Storia.

§. X.

Proseguimento della Storia Cassinese.

Riccardo Conte d'Aversa occupò il Principato di Capoa non con altra ragione, che con quella del più forte; ma perciocchè *in omnibus his prosperitatibus Deo, & Patri Benedicto semper gratias referebat, ejus se meritis adiuvari, ejus orationibus attolli certissime profitens* (b); dovere di gratitudine lo strinse, non solo a confermare al Monastero Cassinese gli antichi possedimenti; ma ad assicurarceli eziandio da qualunque invasione.

Io però suppongo in Riccardo un' altro motivo politico, ed ecco quale. I Capoani avean dovuto cedere alla forza, nè altro attendeano per iscuotere il giogo, che una mossa dalla parte dell' Imperio, il quale pretendea diritto di padronanza sopra quel Principato. Non v'era dunque altro mezzo per imbrigliargli, che l'amicizia degli Ecclesiastici, e della Corte di Roma. Montecasino era asilo de'Pontefici, e l'Abate Desiderio era un soggetto propriissimo per negoziare una lega. Riccardo impertanto se'l rese benevolo col rilasciare al Monastero alcuni castelli circonvicini, *quibus frequenter infestabatur*, e permise, che lo stesso Desiderio altri ne ottenesse per via di cambio (c). Nè Deside-rio

(a) *Glos. in cap. placuit in princip. & cap. nemini Regum 16. qu. 17., Archim. Barens. apud Baron. ad ann. 1091.*, Capecelat. *lib. 1. cap. 61.*
(b) *Ost. lib. 3. cap. 16.*
(c) *Ost. lib. 3. cap. 18.*

rio mancò dalla sua parte; poichè per suo mezzo i Normanni, non solo si pacificarono co' Papi, ma lor si unirono per difendergli contra gl' Imperiali. Vero è, che Desiderio, e'l suo Monastero ebbero molto a soffrire per parte d'Arrigo IV., ma finalmente si rappattumarono le cose, e dopo la morte di Papa Gregorio VII. lo stesso Desiderio fu assunto al Pontificato. Poco sopravvisse, ma tanto bastò per accrescer riguardo a quel Monastero, cui altro non mancava, che un buon soldato atto a difenderne le fortificazioni, ed i tanti acquisti.

Il ritrovò nell' Abate Gerardo, il quale nel 1115. fe costar caro alla vedova di Riccardo dell' Aquila l' avere occupate alcune possessioni della Badia, poichè per rappresaglia, *aggregato exercitu, Suessanam Terram igne, ferroque devastare omnimodo caepit* (a).

Imbrigliò poi gli uomini di S. Germano con rifabbricar loro sul capo una rocca: guerreggiò co' figliuoli di Pandolfo di Presenzano, *& ut erat magnanimus, exercitum aggregans, Terram illorum igne, ferroque consumsit* (b): e lo stesso praticò con Pandolfo di Sesto, la cui Terra parimente *igne, ferroque consumsit* (c).

Ed ecco una Signoria Ecclesiastica stabilita fra noi, in tempo che per morte del Principe Riccardo, i di lui successori non furono più in istato d'impedire, che i grandi Vassalli non attentassero sopra la Sovranità, e non si facessero l' un l' altro la guerra. Così sotto a' Principi Normanni di Capoa, Montecasino divenne una Potenza: e tale la ritrovò Re Ruggieri, quando s'impadronì del Principato Capoano.

Ma con tutto ciò per conto dell' alta giuridizione, i Principi di Capoa seppero ben prevalersi del prescritto da' sacri Canoni, e degli esempli, che ne aveano, così nel Ducato di Puglia, e di Calabria, come nella Sicilia. Quantó a' Canoni, senza estendermi in citazioni, basta dire, che 'l rigor de' medesimi non fu temperato, che verso la fine del Secolo XIII., allora quando Bonifacio VIII. dichiarò: *quamvis Clericis causas sanguinis agitare non liceat, eos tamen cum jurisdictionem obtinent temporalem, debent,*

(a) *Petr. Diac. lib. 4. cap. 54.*
(b) *Petr. Diac. cap. 56.*
(c) *Idem cap. 74.*

bent, *&* *possunt*, *metu irregularitatis cessante*, *aliis delegare* (*a*). Quanto alla Sicilia, possono bastare gli addotti diplomi per S. Angelo di Brolo, e per S. Maria di Gala, e l'altro per S. Maria dell' Annunciata, cui concedendosi la giuridizion civile, e la mista, fu riservata la criminale, tra perchè appartenente alla Maestà del Trono, e perchè *ipsis Monachis secundum divinos Canones*, *&* *leges judicare non convenit* (*b*). E per le Provincie di quà dal Faro, non so se siavi altra memoria di giuridizione accordata a Chiese, fuori di quella, che lo stesso Gran Conte concedè alla sua tanto favorita Vescovile di Mileto. Ma quale fu questa? *Bancum*, *&* *Judicem*: quella che poi si disse giuridizion Bajulare, cioè la civile, e la mista (*c*). Nè altra que' Vescovi si sognaron mai d'esercitarne; nè il Conte potea fare di più, non essendo egli Signore assoluto della Calabria, bensì feudatario del Duca nipote. Ma tempo è oramai di venire al fondatore della Monarchia Siciliana; ove si vedrà, quanto e' s'intendesse di quella, che chiamasi ragion di Stato.

§. XI.

Di Re Ruggieri, e de' due Guglielmi.

SE il titolo di grande accordato a' famosi conquistatori d' Imperj fu effetto dell' ammirazione, colla quale i Popoli ne riguardarono le geste, ancorchè a' grandi virtù fossero andati congiunti vizj grandissimi; io non sò vedere, perchè questo titolo non convenga al nostro primo Re Ruggieri, non tanto pel valor militare, e per la maravigliosa fortezza d' animo, quanto per la rara prudenza in aver saputo cambiare il più disordinato di tutti i Governi in una Monarchia temperata, se non perfetta in tutte le sue parti; atta però a ricevere quella maggior perfezione, della quale fornirla il tempo, e le circostanze delle cose non gli permetteano allora.

Dal 1127., in cui seguì la morte del Duca Guglielmo, fino al

(a) *Cap. fin. ne Cler.*, *vel Monac. saecul. negot. se inserant in 6.*
(b) *Pir. tom. 2. p. 1043. not. 16. not. 10. p. 1021.*, *&* *not. 17. p. 1046.*
(c) *Apud Ughel. tom. 1. p. 943.*

al 1139. ben tre volte quasi di seguito i Baroni Pugliesi coll' ajuto di fuori congiurarono contra Ruggieri, cui per diritto di prossimità era ricaduto lo Stato. La prima volta acconciatosi con Papa Onorio II. nel 1128. senza molto rigore si fe giurar fedeltà, come a loro Sovrano a titolo di Duca di Puglia, e di Calabria. Lasciò poi il titolo di Duca, e tolse quello di Re, che dopo la morte d'Onorio si fe confermare dall' Antipapa Anacleto, dal cui Legato volle farsi solennemente coronare in Palermo nel 1130.: che non s'ha a prestar fede alla screditata Cronaca manoscritta di fra Maraldo, nè in grazia di costui è da supporsi una doppia coronazione (*a*).

Non passò guari di tempo, che ricominciaronsi le ostilità, e dopo varie vicende, terminarono nel 1134. colla sommessione del Ducato di Puglia, e coll' acquisto ancora del Principato di Capoa, e del Ducato di Napoli (*b*).

Ma non sì tosto corse voce della morte del Re, che tutto fu di nuovo in rivolta; ed ebbe egli per ben cinque altri anni molto che fare a fronte nommen de' rivoltosi, che degl' Imperiali, e de' Pontificj insiem collegati. Vinse finalmente colla prigionia di Papa Innocenzio II., il quale fu costretto a segnarla pace nel 1139.; ed allora Ruggieri riconosciuto per Sovrano, e Re di tutte le Provincie, che compongono il Regno, finì di sottometterle nel 1140.

Quest' ultima fiata non trovò limiti il suo rigore contra i Capi della congiura, parte de' quali ne fu messa a morte, non perdonandola nemmeno a' cadaveri, e parte fu sottoposta al bando, ed alla confiscazione: e Montecasino, che sotto i Duchi Normanni era giunto a non aver punto che cedere a qualunque Signoria Ecclesiastica stabilitasi di là da' monti; dopo aver sofferti tutti i rigori della guerra; quantunque colla pace fosse stato per le premure del Papa riconosciuto per feudatario, precedente giuramento di fedeltà; nulladimanco dovè tollerare la perdita di parte de' suoi dominj (*c*).

(a) *Falc. Benev. in Chr., Abas Telef. lib. 2. cap. 1. seqq., Pereg. in castig. ad Falcon. Chr.*, Gian. *Istor.*, Murat. *Annal.*, Vargas esame delle carte, e Dipl. di S. Stefano.

(b) *Ab. Telef. lib. 2. cap. 34. seqq. Falc. Benev. in Chron.*

(c) *Petr. Diac. lib. 4. cap. 98. seqq., Anon. Cass. ad annum* 1140., *Henric. Brecman. de Repub. Amalph. cap.* 43.

Cessata la tempesta, Ruggieri, come quegli, *cui ingens studium erat, & praesentia caute disponere, & ex praesentibus futura sollicite praemetiri* (a), pensò seriamente alla stabilità del Governo. Colle forze della Sicilia avea conquistato il Regno di Puglia: vi bisognavano le forze del Regno stesso per conservarselo. Ma quali forze? Senza erario, senz'armi, senza giuridizione, senz'ordine avrebbe dovuto dipendere dal capriccio de' Baroni armati, e da quello delle Città demaniali munite di forti, e pronte a sollevarsi ad ogni picciol vento, che venisse di fuori; ovveramente se non volea esser Re di puro nome, continuare a tenervi impiegate le forze della Sicilia, il che non potea piacere a' Siciliani.

Con queste mire adunque *aliarum Regum, & gentium consuetudines diligentissime fecit inquiri, ut quod in eis pulcherrimum, aut utile videbatur, sibi transumeret*: vale a dire prese conto delle leggi politiche, economiche, e civili di tutte le Nazioni, e della condotta de' loro Sovrani nel governarle. Che in tale ampio significato debba intendersi la parola consuetudini, si deduce dall'uso, che in tal senso ne fa soventemente il Falcando, e dal fatto stesso, ch'io prenderò cura d'esporre. Ma a qual metodo Ruggieri più appigliossi? A quello del più famoso de' suoi nazionali, qual si fu Guglielmo il Conquistatore: tanto più, quanto che Guiscardo, e'l Gran Conte l'aveano in parte adombrato.

Stabilì egli dunque una Monarchia ereditaria, indivisibile, primogeniale; e le diede quell'ordine medesimo di Governo, che Guglielmo dato avea al Reame d'Inghilterra, siccome appresso si farà vedere. Ma poichè in questo Governo eravi un difetto, che portavalo alla dissoluzione; ed era questo, che 'l Principe non avea un corpo di milizie permanente; sicchè dovea dipendere dal Baronaggio armato, fiero, ed incostante, *libertatem adipisci frustra desiderans, quam nec adeptam quidem retinere sufficeret* (b); Ruggieri, ch'evitar ciò non potea per mancanza di fondi, i quali non possono d'altra parte venire, che dall' agricoltura, dall' industria, e dal commercio, che fece egli? In primo luogo temendo d'una nuova tempesta, che potesse venirgli dal Settentrione, patovì col Duca di Baviera Guelfo VI. di pagargli mille marche in ogni anno, perchè tenesse sempre viva la guerra col Re

(a) *Falcand. apud Murat. R. I. tom. 7. p.270.*
(b) *Falcan. ibid. p. 263.*

Re di Germania, e d'Italia Corrado III. *(a)*.

Secondariamente non lasciò i suoi Baroni giammai in riposo; e poichè non avea vicini, sopra quali fare impressione, si rivolse dalla parte del mare; e dando sfogo alla di loro ambizione di gloria, ed alla cupidigia d'acquistare; cogli spogli della Grecia, e co'conquisti nell'Africa gli tenne occupati, e soddisfatti per modo, che lasciaronsi governare, se non con piacere, almeno senza risentimento. Ed intanto col promovere l'agricoltura, e 'l commercio, e col chiamare da tutte le parti i soggetti più abili nelle arti, e nelle scienze, e col farsi una Corte d'uomini scelti, partorì a se stesso gloria al di fuori, sommessione al di dentro; e per soprappiù *ingentes thesauros ad Regni tuitionem posteritati consulens, praeparavit, ac Panormi reposuit* *(b)*. Sicchè quando terminò di vivere, lasciò al figliuolo uno Stato ampio, potente, florido, rispettabile, opulento.

Or tanti, e siffatti vantaggi scomparirono sotto Guglielmo in brevissimo tempo. La Corte Regale abbandonata alla discrezione ora d'uno, ed or d'un altro ribaldo, divenne un Tribunale di sangue, gli uomini si alienarono, i conquisti nell'Africa si perderono, i tesori furono saccheggiati, le forze dello Stato si rivolsero contro al proprio Sovrano; e fra i tumulti, le straggi, i saccheggiamenti, e le ruine di Città, e di Paesi, arti, scienze, commercio addio. Il Re finalmente dopo avere ben due volte scampata a gran fortuna la vita, se giunse a farsi temere da tutti, ebbe di tutti vicendevolmente temenza fino alla morte; dopo la quale il titolo di Malo, che s'aggiunse al suo nome, servì di documento al figliuolo per non seguirne l'esempio.

Ritenne Guglielmo la forma del Governo instituita dal padre; se non che strinse più forti le redini, come s'osserva dalle leggi, che promulgò, e che Federigo ci ha conservate: le quali son tutte rivolte ad abbassare la potenza del Baronaggio, e ad accrescere l'autorità Regale per mezzo della Magistratura.

Diverso totalmente fu il carattere dell'altro Guglielmo, il quale con tutto che seguite avesse le orme dell'avo, e del genitore, quanto al Governo politico, e civile; pure perchè si pro-

(a) *Godefrid. Viterbiens. in Panth. apud Murat. tom. 7. p. 640. lit. E. Abas Wspergens. in Chron.*

(b) *Falcon. ibidem p. 262.*

curò rispetto col far conto de'buoni, instruendogli coll'esempio, ed allettandogli col premiargli; e perchè alleggerì il peso delle pubbliche taglie, acquistò il titolo di Buono; e'l di lui Governo, come il migliore, fu sempre proposto a' Sovrani, che gli vennero appresso.

Di Tancredi, e del terzo Guglielmo nulla v' è da dire, tra perchè il lor regnare fu brieve, e tumultuoso; e perchè l'Imperador Federigo avendogli per intrusori, niuna delle loro leggi, se pur ne fecero, ammise nel Codice delle Constituzioni del Regno. Sicchè in quanto al Governo, altro di lor non sappiamo, se non che furono essi degni di miglior fortuna, se dee starsi al detto di quelli, che registrarono le memorie de' tempi loro.

§. XII.

Del Governo Normanno.

Glà nel Libro II. della Storia ho dato un succinto ragguaglio del Governo politico, e civile stabilito da Re Ruggieri, e continuato da' suoi discendenti; e dopo averne distinte le leggi, in politiche, ed economiche, in mere civili, ed in politiche insieme, e civili, ho successivamente dato un convenevol ragguaglio delle civili, e d'alcune miste di politico, e di civile, cioè delle appartenenti ad Uficj di giurisdizione. Mi rimane ora a dar conto delle politiche, ed economiche, e di alcune altre più politiche, che civili: nel che fare, verrò rischiarando vie meglio la Storia del Governo Normanno, per quanto porta la strettezza d'una Dissertazione.

Se l'Imperador Federigo delle Constituzioni de'Re suoi predecessori non ce ne avesse conservate alcune, inserendole nel suo Codice, ed altre non ne avesse, o confermate, o riformate, o rivocate colle proprie; poco, o nulla sapremmo della savia condotta di colui, che diè forma di Regno a tante diverse, e sì diversamente ordinate, o per dir meglio disordinate Signorie, e di ciò che v' aggiunsero, o vi cambiarono il di lui figlio, e'l nipote. Imperciocchè dove si ricerchi per entro agli Storici, ed a' Cronisti di quei tempi, appena in Falcone Beneventano si trove-

verà, che Ruggieri nel 1140. convocata in Ariano un'Assemblea generale, *de innumeris ejus actibus Curia Procerum, & Magnatum ordinata tractavit*; e che *inter caetera suarum dispositionum edictum terribile induxit*, col quale proibì alcune monete forestiere appellate romesine, ed introdusse i ducati di Regno, e le monete di rame: vale a dire, che fra i molti provvedimenti uno ve ne fu per la regalia del monetare. E presso Romoaldo Salernitano si leggeranno queste altre brievi, ma ben pregnanti parole: *Rex autem Rogerius in Regno suo perfectae pacis tranquillitate potitus, pro conservanda pace Camerarios, & Justitiarios per totam Terram instituit: malas consuetudines de medio abstulit* (a): e qualche lume ancora v'è da prendere dalla Storia del Falcando; che del resto dall'Abate Telesino, dall'Autore della Cronaca di Fossanuova, dal Continuatore di quella del Protospata, da'due Anonimi Cassinese, e della Cava, e da chi altro scrisse di quell'età, poco, o nulla v'è da sperare.

Indarno poi si ricorrerebbe a' Chiosatori delle Constituzioni del Regno, e molto meno a'più recenti scrittori. Io però, dietro al parere di que' grandi uomini, che sovviemmi d'aver citati nell' introdurmi alla Storia, esaminando esse Constituzioni, vi ritrovo quanto basta ad intendere le savie provvidenze di Re Ruggieri dirette ad ordinare il suo nuovo Regno, se non il meglio che si sarebbe dovuto, il meglio almeno che si potè in que' tempi, ed in quelle circostanze di persone, e di cose: e veggo in quanto e' praticò una copia esatta di ciocchè fatto avea in Inghilterra Guglielmo il Conquistatore; siccome si vedrà chiaramente, in confrontando con quello, che sarò per dire dell'uno, ciocchè mi trovo aver detto dell'altro nella precedente Dissertazione.

Il qual Sistema di Ruggieri fu ritenuto non solo da' suoi successori Normanni, ma da Federigo ancora, con quelle riforme, che credè necessarie, e che andrò io divisando: nel che si troverà, che nè i due nostri Guglielmi, nè Federigo medesimo in quanto al politico, ed all'economico si discostarono gran fatto da i tre Arrighi d'Inghilterra; da che in quanto al civile, tranne l'uniformità della Magistratura, colà si fece un misto di leggi Sassone, e di Franche, e quì un impasto più di Longobarde, che di Romane.

Pri-

(a) *Apud Murat. tom. 7. p. 191.*

Prima però di mettermi in carriera, gioverà ricordarsi di ciò, che sta detto nella Prefazione della Storia, cioè che le Constituzioni Normanne, o che hanno rapporto a' Normanni vogliono leggersi come componenti un sol Corpo di legislatura: e così anche quelle di Federigo; perchè così facendo, riuscirà facile l' intender l'une per l'altre; e dal tutto insieme di esse risulterà un Sistema di Governo, in cui nulla, o quasi nulla v'è da desiderare.

E per venire al proposito, chi può dubitare, che non solamente dallo spirito, ma dalla forma eziandio delle leggi si discerne il carattere del Legislatore? Quelle di Ruggieri son presso a poco dettate a modo delle Spartane, e delle Romane decemvirali. Vi si conserva una gravità sorprendente, e si fa un tal risparmio di parole, che per tutte le trentadue, che vanno inserite nel Codice Siciliano, possono bastare due sole facciate. Non così quelle de' due Guglielmi: meno in esse d'autorità, e meno di precisione. Più ancora prolisso Pier delle Vigne scrittore delle leggi di Federigo, fa maggior uso dello stile declamatorio de'suoi tempi: pomposi, e rimbombanti proemj, ricchi per altro di buon senso, e di decoro: periodi studiati, e di difficil costrutto: sanzioni, o precedute, o accompagnate da qualche ragionevol motivo. Tutto collima a far comprendere, ch'è un Sovrano, che parla; ma un Sovrano, che vuol persuadere. Ruggieri per contrario è un Sovrano, che comanda, e solo perchè comanda, vuol essere ubbidito. Peccato, che non si leggano le leggi di due Principi savj!

Il primo dopo essersi disfatto di tutti i pretesi Dinasti, e dopo aver gittate per terra tutte quelle fortificazioni, che gli era sembrato di non poter custodire, con una legge generale ne proibì ogni nuova construttura anche ne' luoghi demaniali: *Munitiones enim nostras, & quod securius, protectionis nostrae munimen omnibus Regni nostri fidelibus plene sufficere credimus ad tutelam* (*a*). Così generalmente l' intende il dotto Montano (*b*). E così generalmente ne rinnovò gli ordini l' Imperador Federigo (*c*), come bene avvertì l'antico Chiosatore, checchè s'abbia detto l'Isernia, il quale interpetrò al solito queste leggi po-

(a) *Constit. in locis demanii &c. De prohibit. in Terris Deman. construct. Castr.*
(b) *De Regal. tit. Palatia in Civit. n. 6. p. 283.*
(c) *In Const. Castra. De novis edific.*

politiche colle civili de' Romani. Ho io altrove fatto vedere, che lo stesso praticò in Inghilterra il Re Arrigo II. (a).

In secondo luogo, affinchè tutti imparassero a sommamente rispettare, nommeno le sue Regali determinazioni, che i nuovi Magistrati, che volea introdurre, Ruggieri fece propria la legge degl'Imperadori Graziano, Valetiniano, e Teodosio (b), con aggiungervi qualche cosa di più; dichiarando delitto di Maestà il metter bocca sulla condotta del Principe, sulla giustizia delle sue leggi, e de' suoi rescritti, e sull'elezione de'suoi Ministri (c). *Ego sic existimo* (dice Falcando) *virum utique prudentem, & in omnibus circumspectum in novitate Regni ex industria sic egisse, ut neque flagitiosi quilibet de scelerum sibi possent impunitate blandiri, neque benemeritos nimia severitas absterreret, quibus ita mitem se praebuit, ne tamen ex nimia mansuetudine locus superesset contemptui; ac si forte in quosdam durius animadvertere visus est, quadam ad id necessitate compulsum, intelligo. Nec enim aliter rebellis populi ferocitas conteri, aut proditorum poterat audacia coerceri* (d).

Per terzo i feudi ereditarj, ch'eransi da' suoi predecessori Normanni introdotti nommeno nella Sicilia, che nel Ducato di Puglia, e nel Principato di Capoa, estese egli per tutti gli altri luoghi di nuova conquista nel nostro continente, siccome si deduce da ciocchè praticò nel Ducato di Napoli.

Feudi parte di dignità a titolo di Contadi, parte Baronali, e parte semplici militari: con Vassallaggio, e senza: riconoscendone capaci anche le Chiese, ma non già le persone di Chiesa; con sottomettere però esse Chiese a' servigi feudali, niente meno che i laici. Con questo anzi che abolire, estese la pratica del sottoinfeudare: volle tuttavia, che non si concedessero suffeudi col peso di servire in guerra, se non a persone nobili, precedente Sovrano permesso, ed approvazione. Proibì per questo ogni alienazione di cosa feudale, senza il Regio placito. E per assicurarsi de' servigi personali, che ciascuna Città, e luogo demaniale, ciascun feudatario titolato, e non titolato, e ciascuna Chie-

(a) *V. Disser. 1. p. 87.*
(b) *L. 2. C. de crimin. sacrileg.*
(c) *Const. disputare de sacril. Regum.*
(d) *Falcan. apud Murat. R. I. tom. 7. p. 261.*

Chiesa dovea, tutto sottopose ad un generale allibramento: anche perchè i possessori di allodj potessero proporzionatamente concorrere co' feudatarj per mezzo degli ajutorj. Con che venne a stabilire la milizia certa, ed ordinaria del Regno; il che serviva anche di norma pel soprappiù ne' casi straordinarj. E poichè gli ordini Religiosi, il cui instituto era di militare contra infedeli, entrar non poteano nel generale allibramento; volle che tanto possedessero, e non più; e quindi stabilì per massima, che per gli esenti dal servigio non vi fossero nuovi acquisti di stabili allodiali, onde venissero a scemarsi gli ajutorj, che faceano parte nel servigio militare suddetto.

Lasciò correr la pratica delle leggi personali, e di famiglie anche nella succession feudale; e perciò per que' che viveano *jure Longobardorum*, ammise la divisibilità de' feudi, senza escluderne le femmine in difetto de' maschi, giusta le leggi Longobarde; ed a que' che viveano *more Francorum*, e che reputavano i feudi colla qualità di terre saliche, permise l'esclusione delle donne dalla feudal successione giusta il dettato della legge Salica (ciocchè fu poi abolito da Federigo colla Constituzione *in aliquibus*); ed ammise anche per essi viventi *more Francorum*, il diritto de' primogeniti a norma della pratica introdotta tra' Franchi Salici, come appendice della lor legge.

Volle, che i subordinati a' feudatarj dovessero riconoscergli come loro Capi, non già come loro padroni, concorrendo con essi ne' bisogni dello Stato, e soccorrendogli ancora ne' casi più urgenti, affine di conservarne la dignità; ed a tale effetto conferì ad essi feudatarj il carattere di suoi Ufiziali per l'esercizio di una parte della giuridizione, subordinandogli però ad Ufiziali maggiori, cui doveasi ricorrere in caso d'oppressione, e di gravezza. Ma tutta ritenne per se l'autorità suprema sopra la vita, ed i membri di tutti generalmente i suoi sudditi, conferendone l'esercizio a' suoi Magistrati.

Ma tuttociò richiede un più minuto esame: ed eccomi apparecchiato a farlo ordinatamente di mano in mano.

§. XIII.

§. XIII.

Delle persone.

GIà sul finire dell'altra Differtazione ho ragionato de' grandi feudatarj con titoli di dignità, de' Baroni senza alcuno di tai titoli, e de' semplici feudatarj. Dico ora, che Ruggieri vi si uniformò, salvochè non usò nel suo Reame di conferire altro titolo a' più grandi vassalli appellati *Proceres Regni*, che il solo di Conte: il titolo di Duca, e l'altro di Principe riserbò egli pe' proprj figliuoli.

Ritenne parimente i tre bracci Baronale, Ecclesiastico, Demaniale stabiliti dal Gran Conte in Sicilia: ed in Terraferma conservò la pratica Longobarda di non distinguere gli Ecclesiastici da i due ordini di Nobiltà, e di Popolo.

Quanto all'ordine del Popolo, certamente i naturali de' luoghi di Regio demanio furono i più privilegiati; ed io altrove ho parlato de' privilegj d'alcune Città più cospicue, come Palermo residenza del Re, Napoli, Salerno, Messina, &c.

Che altri però non si dia a credere, che i naturali de' luoghi sottoposti al Baronaggio fossero nella condizione di servi. Replico, che quì non eranvi feudi oblati, sicchè l'antica padronanza assoluta fosse potuta passare in giuridizione patrimoniale; nè Ruggieri permise, che i suoi Baroni facessero altrettanto, quanto faceano in Francia i Signori sopra i lor sottoposti. Eranvi gli obbligati per contratti livellarj, eranvi i villani, per lo più Saraceni, e Greci, i quali pagavano il censo per testa d'uomo; ma non eran questi coloro, che componeano le Università del Reame. A conoscer qual fosse la condizione di costoro, odansi le lagnanze de' Siciliani contra il Cancelliere Stefano di Parzio nelle seguenti parole d'Ugone Falcando (a): *Cancellarium, si diu perseveraverit in eo culmine potestatis, universis populis Siciliae libertatem, quam hactenus habuerant, sublaturum. Cujus rei magnum illis visum est argumentum, quod Joannes de Lavardino, cui rogatu Cancellarii Terra Matthaei Bonelli*

(a) *Apud Murat. R. J. p. 331.*

li nuper data fuerat, oppidanos suos tantis affligebat injuriis, ut omnium rerum mobilium, quas habebant, mediam partem exigeret; hanc enim esse suae Terrae consuetudinem asserebat. At illi libertatem civium, & oppidanorum Siciliae praetendentes, nullos se reditus, nullas exactiones debere; sed aliquoties Dominis suis, urgente qualibet necessitate, quantum vellent sponte, & libera voluntate servire: Saracenos autem, & Graecos eos solum, qui villani dicuntur, solvendis reditibus, annuisque pensionibus obnoxios. Tutto ciò uniformemente allo stabilito in Inghilterra da Guglielmo il Conquistatore nelle seguenti parole. *Volumus etiam, ac firmiter praecipimus etiam, & concedimus, ut omnes liberi homines totius Monarchiae Regni nostri praedicti habeant, & teneant terras suas, & possessiones suas bene, & in pace, libere ab omni exactione injusta, & ab omni tallagio; ita quod nihil ab eis exigatur, vel capiatur nisi servitium suum liberum, quod de jure nobis facere debent, & facere tenentur, & prout statutum est eis, & illis a nobis datum, & concessum jure haereditario, & in perpetuum per commune consilium totius Regni nostri praedicti* (a).

Somma riflessione merita l'addotto passo del Falcando per più cose notabilissime, che vi si contengono. La prima è, che nella Monarchia Siciliana fin da' tempi di Re Ruggieri non eravi servitù personale; il che più tardi avvenne nella Monarchia delle Gallie, cioè nel 1315. pel celeberrimo editto di Re Luigi Utino.

La seconda, che quì non v'erano, nè vi son manimorte, e perciò niun Barone, nè Chiesa alcuna avea, nè ha diritto sull' altrui retaggio, nè per mobili, nè per immobili; nè al fisco competea, nè compete, che la successione ne' beni vacanti: quandochè in Francia esisteva allora, ed esiste tuttavia questo diritto a pro del fisco, del Baronaggio, e delle Chiese sopra tutti coloro, che diconsi manimorte. Il qual diritto, come pregiudiziale all'agricoltura, ed al commercio, nel 1731. fu dal Duca di Lorena Leopoldo abolito in tutto il suo Stato, mediante un'annua prestazione in danaro. Gira per l'Europa una scrittura su questo articolo per rapporto alla Francia, che come sediziosa per sentenza del Parlamento di Parigi del dì 23. Febbrajo corrente anno fu bruciata per man del boja.

La

(a) *Apud Seld. ad Eadmer. tom. 4. p. 1657.*

La terza è, che i Vassalli Baronali possessori di liberi allodj altro non doveano a' loro utili padroni, che gli ajutorj *urgente necessitate*; ed i casi di necessità furono spiegati da Re Guglielmo I. nella Constituzione *quamplurium*, della quale non lascerò di parlare.

Che tra i villani pochissimi erano ascrittizj, e servi della glebba, nè costoro Regnicoli; essendosi abolito l'uso Longobardo di cadere in servitù per altro delitto, che per quello, che sta spiegato nella Constituzione *qui sciens liberum hominem vendiderit*. Il più d' essi villani serviva per contratti livellarj con annue prestazioni, o in roba, o in danaro, ovvero con servigj ignobili di persona.

E finalmente che la parola libertà non avea quella sì ampia nozione, che se l'è data dal chiarissimo autore della scrittura *De Ecclesia Neapolitana semper unica*. Avea bensì essa libertà i suoi gradi. Il primo era di tutti i naturali de' luoghi di Regio demanio: *cum omnes merito liberi censeantur, qui nullo medio ad Imperialem celsitudinem, & Regiam pertinent potestatem*, disse Federigo nella Constituzione *personas*. Il secondo era de' vassalli Baronali, che nulla tenessero per nobile, o per ignobile investitura, e questi possedendo liberi allodj, *debebant servitium urgente necessitate*, giusta la Constituzione *quamplurium*. Il terzo infine era de' villani livellarj, i quali *debebant servitium ratione tenementi*; poteano però liberamente acquistar beni, senza che il loro utile padrone potesse pretenderne diritto alcuno (a): sicchè la lor servitù era inerente alla cosa, non già alla persona.

Potea dunque astenersi il dotto Avvocato de' Certosini dal ricorrere all' Eineccio, al Potgessero, e ad altri Scrittori Oltramontani per supporre in Regno una servitù, che non fuvvi sotto i Normanni, anche per riguardo a' Greci, ed a' Saraceni, i quali erano soltanto *solvendis reditibus*, *annuisque pensionibus obnoxii*.

E quì riguardo alla servitù personale mi si permetta d' aggiungere alcuna cosa al già detto nella Storia (b); ed ecco quale. Dicesi, che i servi furono così chiamati *a servando*. Ma in qual senso? In quello di conservargli in vita, ovvero in quello di ri-

(a) *Const. si quando contingerit.*
(b) *Lib. 1. cap. 18. & lib. 2. cap. 13.*

riſervargli alla morte? Io non t'uccido per ora , ma mi ti ſerbo per far di te quel che ſo del mio beſtiame. Le leggi civili non ſon per te, come nol ſon per le beſtie . Eſſe mi permettono di ſcannarti impunemente, quando vorrò; e ſe mai mel vietaſſero, non potranno però proibirmi d'ucciderti a forza di tormenti, di travagli, d'inedia: tanto è egli vero, che la ſervitù perſonale è naturalmente inſeparabile dalla vita; ſicchè chi per diritto civile è padrone dell'una, è padrone anche dell'altra. Vuoi ſtare a queſti patti, o t'uccido?

Ma di grazia che fanno di più i Cannibali? Serbano anch' eſſi i lor prigionieri, gl'ingraſſano, l'uccidono, e ſe gli mangiano. Se mi ſi dimandi, in che conſiſta il lor delitto in natura, nell'uccidergli, o nel mangiargli? Io riſponderò, nell'uccidergli. Il morto non è più un uomo; ed è naturalmente tutt'uno, o che ſi metta a tavola, o che ſe ne faccia un ſalò, o che s'aſconda ſotterra per paſto de' vermini. L'orrore nel primo caſo naſce dalla memoria di quel che fu, non già da quello, ch'è di preſente. Non è egli aſſai peggio il degradar prima un uomo fino a metterlo del pari co' quadrupedi, lo ſtraziarlo peggio ancor delle beſtie, il mangiarlo vivo a piacere, e poi finirlo ad arbitrio? Queſto vuol dire ſervitù perſonale: e queſto è 'l diritto di padronanza ignoto a' popoli barbari prima che l'imparaſsero da i Romani.

Ma per ritornare al propoſito, dopo aver ragionato delle perſone dell'ordine inferiore, paſſo all'ordine della nobiltà; e poichè queſta componeaſi di feudatarj, e di ſottofeudatarj, i quali tenuti erano di ſervire a cavallo col reſpettivo lor ſeguito per certo tempo a proprie ſpeſe, e di alcuni pochi, che ſi offerivano di ſervire anche a cavallo col frutto de' loro allodj, e tutti inſieme formavano la milizia ordinaria del Regno; ragion vuole, ch'io prenda le moſſe da quella Conſtituzione, ch'è la baſe di tutto il Governo politico militare Normanno.

§. XIV.

§. XIV.

De'Feudi, e delle Regalie.

ERasi Ruggieri disfatto di tutti i pretesi Dinasti, ed avea generalmente obbligati i grandi, ed i piccioli Baroni a riconoscerlo per loro Sovrano, e Signore. Perchè però in avvenire niuno osasse di pretendere d'aver parte nella Sovranità per qualunque titolo, che potesse produrre; s' avvisò di troncare con un sol colpo l' idra di tante teste nata per debolezza del passato Governo, e cresciuta per mezzo a' torbidi indi seguiti; e ciò mercè d' una Constituzione, che promulgò, come legge fondamentale della novella sua Monarchia. Voglio (e' disse con aria di Maestà sorprendente), voglio, che sappiano i miei grandi, e piccioli Vassalli, Principi (e per tali intese i proprj figliuoli), Conti, Baroni, Arcivescovi, Vescovi, Abati, senza eccettuarne pur uno, che quanto è loro venuto in mano di regalie, sia molto, sia poco, esser deve inalienabile. Impongo per tanto, che in verun modo, e per qualsisia ritrovato non s' abbia la temerità di smembrarne la menoma particella, onde venga a sentirne qualunque lievissimo detrimento la ragion del mio Trono (*a*).

Ad intelligenza di questa legge, è da avvertire, che la parola *Regalia* ebbe nella mezza età diversi significati. Servì in primo luogo a significare il diritto di conferire il temporale degli Arcivescovadi, de' Vescovadi, e delle Badie, di ricevere il giuramento di fedeltà da i promossi alle dignità suddette, e di riscuotere i frutti nelle sedi vacanti (*b*). Secondariamente si usò a denotare i feudi titolati, a differenza degli altri non titolati; e talora a distinguere i feudatarj *in capite Curiae* da i sotto feudatarj. Quando significò le appartenenze tutte del fisco, e quando il diritto di conferirle (*c*). E per fin sotto questo nome s'intesero

(a) *Const. scire volumus. De Juribus rerum Regalium.*

(b) *Annaeus Robert. lib. 3. rer. judic. cap. 1.*

(c) *Franc. Hotom. in indic. verb. feud. V. Regalia, Scip. Gent. disput. ad Constit. Frid. 1. thes. 1.*

sero ancora gli ornamenti Regali, ed Imperiali, come il pomo, la lancia, la croce, la corona, lo scettro. Isernia vi comprese, eziandio la potestà di far la guerra, e la pace, e tutte le altre, che piuttosto *jura Majestatis*, che *Regalia* doveano chiamarsi, come bene avverte Scipione Gentile (*a*).

Ora ad intendere in qual senso usata l'avesse Ruggieri, non credo, ch'esservi possa interpetre più sicuro dell' Imperador Federigo II., il quale dopo aver ammessa nel suo Codice la Constituzione *scire volumus*, in volendola ampliare, cominciò dal riassumerla così: *Constitutionem divae memoriae Regis Rogerii avi nostri super prohibita alienatione* (dovea dire *regalium*, e disse) *feudorum*, *&* *rerum feudalium ampliantes*; e su questa intelligenza seguitò a dire: *decernimus, omnes alienationes, seu quoscumque contractus super feudis, & rebus feudalibus minuendis, aut commutandis nullam omnino firmitatem habere, nisi de speciali nostrae celsitudinis licentia confirmentur*.

Come va? L'uno parla di regalie, e l'altro intende di feudi, e di cose feudali? Eccolo. A' tempi di Ruggieri, e di Federigo, se concedevansi regalie a' particolari, ciò non era, se non in feudo, e con molta riserva, e nemmeno separatamente, ma sempre in compagnia di qualche corpo feudale, che pur esso era una regalia. Quando dunque Ruggieri vietò l'alienazioni delle regalie concedute a' particolari, venne a proibire la diminuzione de' corpi feudali, *feudorum*; e delle regalie annesse a' medesimi, *& rerum feudalium*: le quali regalie, sebbene piuttosto si dicessero *commendari*, *quam concedi* (*b*); pure andavano sempre colle leggi de' feudi.

Se le cose fossero rimaste nello stato, in cui le dispose Ruggieri, e ve le lasciò Federigo, niuna controversia sorta sarebbe intorno all'interpetramento di queste due leggi, che in sostanza ne formarono una sola; non essendo la seconda di Federigo, che un comento della prima di Ruggieri; poichè Federigo, non fe altro, che spiegare ciocchè Ruggieri avea voluto intendere con quella parola *alienare*, che per se stessa abbraccia ogni specie di traslazione di dominio.

Ma fatto sta, che i Principi successori cambiarono di massime,

(a) *Idem Gentil. tom. 1. edit. Neap. p.* 338.

(b) *Isernia cap. 1. de feudis March. post num. 2., & in cap. 2. quis dicatur Dux n. 2., &* 4.

sime, nè si contentarono di concedere Uficj, e proventi fiscali in feudo separatamente da' territorj feudali; ma impresero ad alienargli in burgensatico, ed in perpetuo. Ed ecco l'intrigo.

Matteo degli Afflitti uomo veramente degno d'un secolo migliore per attestato dello stesso Cujacio, e di tutti gli Oltramontani, esaminò in tal rincontro la natura de'feudi, e quella degli Uficj, e de'proventi fiscali; e vide, che concedendo il Principe un territorio *jure feudi*, per qualunque rilascio che si facesse de' servigj ordinarj, sempre il feudo rimaneasi una regalia per ragione del dominio diretto, e de' servigj contenuti nel giuramento di fedeltà; ma ritornando il territorio al Principe, e lasciando la natura di feudo, *quia Dominus non potest sibi ipsi servire*, può il Sovrano d'un Regno patrimoniale alienare il territorio stesso in allodio, senza offendere i diritti della Sovranità (*a*). Ma un Ufizio di giuridizione, o di Ministero, un provento fiscale, o che sia in mano del Principe, o che sia in poter d'un privato, sempre è un diritto sopra vassalli, sempre è una regalia. Quindi fu, che conchiuse, che il feudo potea convertirsi in allodio; ma l'Uficio, e la giuridizione nommai; non dipendendo ciò dalla volontà del Principe, ma dalla natura stessa della cosa (*b*). Ed in ciò tutta la scuola de' nostri Feudisti gli tenne dietro (*c*).

Orazio Montano, uomo per altro nommen dotto, che avveduto, per quanto portava la condizione de' tempi, fu il primo a sostenere il contrario; e sarebbe stato il solo, se non avesse avuto per seguace il Rovito. Tenne egli, che il Principe, come quegli, che sottoposto non era alle leggi, potea far baratto delle sue regalie, e convertirle in allodio in man di privati; e che in effetti il facea quando disponeane colla clausola *tibi, & haeredibus*, e più chiaramente coll'altra *in burgensaticum, & in perpetuum*: e quello, ch'è più stravagante, citò un responso di Paolo Giureconsulto (*d*), dal quale si deduce il contrario (*e*). Ne fu

(a) *V. Grot. lib. 2. cap. 6. cum notis Henr., & Samuel. Coccei.*

(b) *Afflit. in Conslit. scire volumus n. 4.*

(c) *Capyc. Invest. feud. V. Gabellis, Frecc. de subfeud. lib. 2. auth. 13. num. 9., Camer. in L. Imperialem, de Ponte de Potest. Proreg. lib. 3. quest. 2. n. 7., Galeot. Resp. 12. n. 131., & alii.*

(d) *In L. Aphricanus §. fin. D. de legatis 1.*

(e) *Mont. In L. Imperialem §. praeterea Ducatus, & de Regal. in praelud. n. 11. seqq., ac in cap. de Off. n. 6. ad 14., & n. 19. ad 24.*

ſu dunque giuſtamente ripreſo, ed accuſato anche d' incoerenza co'proprj principj prima dal Regente de Philippis (*a*), e da Gioſuè Amicangelo (*b*), e poi dal tanto rinomato Franceſco d'Andrea, il quale inſiſtendo ſempre ſulla dottrina d'Afflitto, e ſull' autorità della maggior parte de' Feudiſti del Regno, ſoſtenne acremente, che concedere *officium in burgenſaticum aliud non eſt, niſi illud non concedere in feudum, nempè ut non ſubjaceat oneri ſervitii feudalis, ſed non ut ideo directum dominium transferatur in conceſſionarium, quod repugnat naturae regalium in terminis noſtrae Conſtitutionis* (*c*). Dottrina, ch' era ſtata approvata dal Re Filippo IV. in due Regali carte del *1664.*, e del *1675.* inſerite nella *Pram. 3. de off. ad R. M. ſpect.*; colla clauſola però di doverſi per allora ſopraſſedere riguardo alle regalie concedute a titolo oneroſo: il che poi ha dato motivo alle ricompere.

La giuriſprudenza, dice un graviſſimo autore, fu preſa a ſtudiare con diverſi riguardi. Chi la ſtudiò da antiquario, e da ſtorico, e tale fu il Budeo: chi da grammatico come Connano, e forſe anche Alciato: molti da pratici, e per guida del Foro: niuno da filoſofo per rintracciarne i principj. Quindi comentarj, trattati, raccolte, e queſtioni infinite, fra le quali il molto ſapere ſoffocò la ragione fra le tante citazioni. Bodino ſtampò la ſua opera *de Republica* in franceſe nel 1557., la riſtampò poi più perfettamente nel 1580., indi la traduſſe in latino; e fu il primo a moſtrare, che poteaſi ridurre a metodo il diritto, e la politica; ma non vi giunſe per difetto del ſecolo più addetto all' erudizione, che alla filoſofia. Appreſſo Scipione Gentile fe un trattato del diritto della guerra, e della pace, e così qualchun' altro. Venne poi Grozio, e dopo lui tanti altri. Sicchè oggimai ſarebbe ridicolo chi ſi faceſſe a decidere del Governo degli Stati, e della ſorte de'Regni, o con qualche paſſo d'una decretale, o con un reſponſo di Giureconſulto Romano, che abbia deciſo del diritto d'una grondaja, giuſta la fraſe di Cicerone (*d*).

In

(a) *In Reſp. poſt 12. Reg. Galeot., & in Diſſert. fiſc. a Diſſer. 33. ad 40.*

(b) *In quaeſt. Feud. in rub. cap. 1., quae ſint Regal. cap. 5., & in Tract. de Regal. Off. quaeſt. 5., 6., & 11.*

(c) *Franc. de Andr. in Alleg. pro Regio fiſco concluſ. 9. n. 163. apud Aget. ad Moles tom. 2. §. 16. de poenis quaeſt. 5.*

(d) *Lib. 1. de legibus §. 9. ſeqq.*

In fatti l'esame delle regalie, che secondo i principj della Ragion pubblica fece Grozio (a); e le riflessioni fattevi su da Arrigo, e da Samuel Coccejo (b), per tacer di tanti altri, come non fornire il Regio fisco di nuove armi per distruggere la pretesa cessione *in solutum* de' nostri arrendamenti, e partorirgli una sicura vittoria?

E veramente secondo questi principj era da interpetrarsi la Constituzione *scire volumus*, cioè come legge politica, e di Stato posta da Ruggieri per base della novella sua Monarchia.

§. XV.

Delle Chiese regnando i Normanni.

PRima d' entrare in questo esame, convien ricordarsi delle parole del trattato fra Radelchi, e Siconolfo Principi Longobardi, ove si disse, che riguardo alle Chiese ne' due Stati di Benevento, e di Salerno, ivi dovesse rendersene conto al Sovrano, *ubi Capita sunt earum*. Non eranvi allora altri Ordini Ecclesiastici, fuor che quello del Clero secolare subordinato agli Arcivescovi, ed a' Vescovi, ed i due regolari Benedettino, e Basiliano sottoposti a' respettivi Abati. *Capita dunque Ecclesiarum* erano gli Arcivescovadi, i Vescovadi, e le Badie de' due giaddetti Ordini religiosi.

Vi si aggiunse sotto i Normanni quello de' Verginiani, e forse anche l'altro de' Cisterciensi. Vero è, che a' tempi dell'Imperador Federigo eransi introdotti in Regno i Frati Domenicani, e quelli di S. Francesco; ma per esser questi incapaci d'acquistare, non entravano nell'ordine politico dello Stato.

Quando dunque nelle Constituzioni Normanne, e Sveve si parla di Chiese, s' intende sempre degli Arcivescovadi, de' Vescovadi, e delle Badie, da cui dipendeano tutte le altre inferiori. Di queste, che sole erano *Capita Ecclesiarum*, parlan le leggi, e di queste intendo io di ragionare. Sia ciò detto una volta per

(a) *De J. B., & P. lib. 2. cap. 6.*
(b) *In Comment., & observ. ad Grot. loco cit.*

per sempre, perchè non si confondano le presenti coll' idee di que' tempi.

Ora la munificenza di Re Ruggieri verso le Chiese così secolari, come regolari non fu punto inferiore a quella del padre. Basta per poco gittare uno sguardo sugli scrittori Siciliani *(a)*. Quanto al Regno, per opera di Ruggieri vide Bari sorgere quel magnifico tempio dedicato a S. Nicolò Vescovo di Mira *(b)*: ed a lui si deve l' introduzione d' un nuovo Ordine in Montevergine, e forse anche di quello de' Cistercienfi in S. Stefano del Bosco; fuori di ciò, che fece per le Chiese di più antica fondazione, e di ciò, che permise, ch' altri facesse in erigendone, ed in dotandone da per tutto. Nel che se di nulla il superò Re Guglielmo il Buono, fu certamente nel fondare, e dotare la tanta rinomata Badia, poi Arcivescovado di Monreale.

Tanta liberalità tuttavia, nè esso Ruggieri, nè i suoi successori estesero fino a derogare a que' diritti, che a' fondatori, ed a' Sovrani stimarono appartenersi; e molto meno s' avvisarono di far cadere sulle braccia de' laici il peso della Regal munificenza verso la Chiesa. Ruggieri in fatti nello stabilire un Governo uniforme, ritenne sotto la sua podestà principesca tutte generalmente le Chiese in quanto al temporale delle medesime, cioè tutti gli Arcivescovadi, i Vescovadi, e le Badie; ed a riserba di non aver voluto, che in questo, ch' è ora Regno di Napoli, gli Ecclesiastici facessero ordine a parte, in tutto il rimanente, così negli onori, negli Uficj, e nelle dignità dello Stato, come ne' pesi ordinarj, e straordinarj, mise in egual lance feudatarj, e Prelati: dagli uni, e dagli altri esigè il giuramento di fedeltà, perchè *de regalibus* erano i feudi, e *de regalibus* erano le Cattedrali tutte, e le Badie; e quindi agli uni, ed agli altri dettò la Constituzione *scire volumus*: i beni posseduti da quelli, e gli amministrati da questi sottopose ad un generale allibramento, prescrivendo il servigio personale ordinario, che ciascun dovea, ed accordando loro la facoltà d' esigere gli ajutorj sopra gli allodj di lor dipendenza; sicchè passando essi beni d' una in altra mano laica, o Ecclesiastica, nulla venisse a perderne lo Stato; e la milizia ordinaria del Regno fissata per tale allibramento fosse sempre la stessa, egual-

(a) *Pirr. Notit. Eccles.*, Mongit. *Istor. Ec. Panor.*, Gaetani Sicilia Nobil. *lib.* 3. *p.* 107. *seq.*
(b) Capecelat. *lib.* 1. *car.* 59.

egualmente scompartita direttamente sopra i possessori del feudale, e delle altre regalie, indirettamente sopra gli allodj.

Quanto all'Ecclesiastiche investiture, seguì Ruggieri l'esempio de' suoi maggiori non posto in controversia da Roma. Di quì fu, che l'Antipapa Anacleto nell'atto d'investirlo del Regno ordinò, *ut omnes Episcopi, & Abates, qui in suae ditionis Terra manebant, ei hominium facerent* (a). Diritto che fu poi riconosciuto dal Pontefice Innocenzio II., e da' suoi successori (b). Donde poi il trattato tra Adriano IV., e Re Guglielmo I., e l'altro tra Innocenzio III., e la Regina Costanza, de' quali si farà parola a suo tempo.

Da ciò proveniva, che siccome nella morte d'un feudatario laico superstite un pupillo, destinavasi dal Re un Bajulo ad esigere, ed a servire; così nella vacanza d'alcuna Cattedrale un Bajulo destinavasi ad amministrarne le rendite: cura, che poi lo stesso Ruggieri colla Constituzione *Pervenit ad audientiam* trasferì a tre *de melioribus ipsius Ecclesiae*. E qual fu la ragione, ch'egli addusse in sostegno di tal diritto? Quella appunto ch'io diceva, *quia omnes Ecclesias Regni nostri, & specialiter, quae Pastoribus carent, in manu, & protectione nostra habemus* (c). Nel che non recedè egli dal Sistema Gallicano, e dall'Anglo-Normanno, ove le Chiese ancor' esse diceansi essere in *manu Regis*.

E tali erano effettivamente, poichè così quì, come in Francia, ed in Inghilterra, i Prelati tutti consideravansi come membri dello Stato; donde Guglielmo Brettone in parlando della guerra tra'l Re d'Inghilterra collegato con Ottone il Grande, e'l Re di Francia Filippo Augusto, ebbe a dire:

Omnis Baro, Comes, Dux, Rector, Episcopus, Abas,
Cum reliquis membris Regni se foedere firmo
Sponte ligant Regi, viresque in praelia spondent.

Ed in una carta d'Arrigo II. del 1164. si legge: *& inde percipiet omnes exitus, & reditus, sicut Dominus reditus suos* (d). E senza più dilungarmi, mi contenterò di rimettermi a ciocchè ne

(a) *Petr. Diac. lib. 4. cap. 97.*
(b) *Idem lib. 4. cap. 123., & 124.*, Capecelat. *Ist. lib. 1. cap. 62. Andr. de Iser. in proh. Constit.*
(c) *In Constit. Pervenit ad audientiam.*
(d) *Apud M. Paris p. 71.*

ne dicono Pietro de Marca (*a*), il Tomafini (*b*), e Natal d'Alefandro (*c*).

Per tutto ciò regnando il noftro Ruggieri, e fotto il Governo del figliuolo, e del nipote non vi fu altro, che qualche lagnanza per parte della Corte di Roma, a motivo dell' efferfi talvolta meffo oftacolo alla libertà dell' elezioni; donde i fuddetti due trattati con Guglielmo, e con Coftanza. Cominciarono i romori a' tempi di Federigo, e crebbero nel regnar di Manfredi, ficcome fi dirà a fuo luogo.

Voglio foltanto quì ricordare, che Re Manfredi, allora quando fe gli volle afcrivere a reato la cuftodia delle Chiefe vacanti, fe dire in rifpofta, ufarne *ratione Majeftatis fuae*, come d' un diritto *competentis fibi*, & *praedeceſſoribus fuis*: con foggiungere, *quod fi videtur abfonum Apoftolicae Sedi*, *contentus eft illo jure in praedictis Ecclefiis vacantibus*, *quo utitur Rex Franciae*, & *Angliae in Ecclefiis vacantibus Regni fui* (*d*).

Il noftro Ifernia, febben trovata aveffe commendevole quanto alla cuftodia fuddetta la legge di Ruggieri, ch' egli credè di Guglielmo; pure foggiunfe, non dover effere d' alcun valore dopo la pubblicazione delle decretali; poichè i Canonifti non tolleravano, che i Principi metteffer le mani nell' altrui meffe, citando l' eftravagante *de reb. Ecclef. non alienandis in 6.* la chiofa al cap. *dudum*, e l' eftravagante *Ecclefia S. Mariae* (*e*).

Ma i Canonifti, e 'l Ifernia dovean ricordarfi di ciò, che detto avea S. Ambrogio (*f*). *Si non vis obnoxius effe Caefari*, *noli habere*, *quae mundi funt*; *fed fi habes divitias*, *obnoxius es Caefari*; & *fi vis nihil debere Regi terreno*, *dimitte omnia fua*, & *fequere Chriftum* (*g*).

Or non veniva dal fonte medefimo la facoltà, che aveano i Prelati del Regno d' efigere gli ajutorj per le fpefe occorrenti nel confacrarfi, e nell' andare a' Concilj, nommeno, che in tutti i cafi, che far doveffero il fervigio feudale? Re Guglielmo I. trovato,

(a) *De Concord. lib. 18. cap. 19. n. 1.*
(b) *Difcipl. Ecc. p. 3. cap. 28.*
(c) *Tom. 15. diff. de Inveft. p. 552. feq.*, & *tom. 18. artic. 1. p. 331.*
(d) *Matth. Parif. in additam. p. 126. edit. Parif. 1644.*
(e) *Ifer. ad dictam Conft. Pervenit.*
(f) *Lib 8. Lucae cap 9.*
(g) *V. Ugon. a S. Vict. de Sacram. p. 2. cap. 7.*

vato, che così essi Prelati, come i feudatarj laici abusavano di un tal diritto, estorquendo gli ajutorj *pro suae voluntatis arbitrio*, o come dice l'antico Chiosatore della Constituzione *quamplurium, quia Barones, & Praelati suos homines nimis excoriabant in necessitatibus suis*, prescrisse con essa Constituzione i casi, ne' quali lecitamente poteasi richiedere un moderato ajutorio. Ed i casi riguardo a' Prelati furono sette. *Pro consecratione sua. Cum ad Concilium a Domino Papa fuerint vocati. Pro servitio exercitus nostri, siquidem in exercitu nostro fuerint. Vel si vocemus eos. Vel si miserimus eos pro servitiis nostris, vel corredo nostro. Cum in terris eorum nos hospitari. Vel corredum ab eis recipere contigerit* (a). Ecco i Prelati senza eccezione posti a livello co'feudatarj nel bene, e nel male: ed ecco gli effetti dell'investiture. E si noti, che in questa legge va spiegato tutto il feudal fervigio tal quale io l'ho detto in fine dell'altra Dissertazione: servigio personale, dove occorrea, e che non ricattavasi per danajo, come farò vedere a suo luogo.

Per conchiudere, i nostri Re Normanni furono liberalissimi colle Chiese, perchè in quanto al temporale l'ebbero come parte del loro Stato; e quindi ammisero i Prelati agl'impieghi più conspicui del Governo politico, economico, militare, e civile, non già come direttori nello spirituale, ma come lor feudatarj. Di quì l'obbligo di servire direttamente col contingente di militi pel feudale, e'l peso di contribuire coll'allodiale assieme cogli altri possessori di burgensatici negli ajutorj. Di quì gli altri pesi d'alloggiare gratuitamente, e di far l'equipaggio al Sovrano; e quello di concorrere nel racconciare i ponti, e le rocche: pesi tutti, che venivano compresi nelle parole *sub fidelitate*, che in nulla differivano dalle altre *sub servitute*.

Ma i Re Normanni intorno al servigio accordarono esenzioni? Io dico di no, perchè veggo ciocchè praticò Re Guglielmo I. colla Cattedrale di Palermo, la quale chiamò *Ecclesiam principalem nostri Regni Sedem, & Coronae, sive Coronationis nostrae primitiuum domicilium*; e pure in donandole egli il feudo di Brocato in grazia del suo favorito Arcivescovo Ugone, disse così: *feudum scilicet sex militum: quod in demanio in demanium, & quod in servitio in servitium cum divisionibus suis, ea videlicet conditione, ut & tu, & tui successores nobis, haeredibusque nostris nostra*

(a) *In Constit. quamplurium.*

stra ordinatione in Regnum nobis succedentibus, prout ipsius feudi ratio postulat, nobis singulis annis pro beneplacito nostro serviatis (a).

Veggo ciocchè disse al Cancellier Guarino l'Abate Cassinese Senioretto: *parati sumus in fidelitate Regis (Rogerii) permanere, & promittimus contra inimicos Regis strenue nos praeparare*, con quel che siegue (b).

E per tacer di tanti altri, veggo il Sistema Normanno conservato oggigiorno nel braccio Ecclesiastico Siciliano, così pe' servigj ordinarj, come per gli straordinarj, non in altro alterato se non in questo, che dove allora il più del servigio era personale, ora è in danaro (c).

Chiudo il presente articolo col ricordare, che nemmeno le leggi Romane liberarono interamente le Chiese dall'angarie, e perangarie. Ecco le parole d'una legge di Teodosio, e di Valentiniano AA. *Cum ad felicissimam expeditionem nominis nostri, omnium provincialium per loca, qua iter arripimus, debeant nobis solita ministeria exhiberi: neminem ab angariis, vel parangariis, vel plaustris, vel quolibet munere penitus excusare praecipimus: sed omnes, sive ad divinam nostram domum, sive ad venerabilis Aug., vel ad sacrosanctas Ecclesias, vel quaslibet illustres domos pertinent, nec lege pragmatica, nec divina adnotatione, sacroque oraculo excusatos* (si noti), *indictionibus magnificae tuae sedis tempore nostrae expeditionis obedire decernimus* (d). Dicono gl'Imperadori, che in tal caso nè per legge umana, nè per divina potea pretendersi esenzione.

§. XVI.

(a) *In Privil. Urbis Panh. fol.* 5.
(b) *Petr. Diac. lib.* 4. *cap.* 48.
(c) Gaetan. Sicil. Nob. *lib.* 3. *pag.* 107. *seqq.*
(d) *L.* 2. *lib.* 10. *Cod. tit.* 48. *de quibus muneribus.*

§. XVI.

Della Conſtituzione *Praedeceſſorum*, e del ſuo primo Autore.

MA ritornando a' noſtri Normanni, immuni ſoltanto dal ſervigio ſi fecero gli Ordini Religioſi militari, cioè prima quello degli Spedalieri inſtituito fin dal 1004., ma che non fece notabil progreſſo, ſe non pubblicate che furono le crociate *(a)*: indi l'altro de'Tempieri fondato nel 1119. *(b)*. I quali due Ordini ben per tempo vennero l'un dopo l'altro a ſtabilire le loro Caſe nell' Iſola, ſcala del paſſaggio in Oriente. Coſtoro, come quelli, che profeſſavano ſervigio contra infedeli di là dal mare, non poteano entrare nell' allibramento Normanno per militare contra Criſtiani in diſeſa del Regno: nemmen veniva loro permeſſo il concorrere cogli ajutorj per tali guerre; ſiccome poi per la ragion medeſima nemmeno vi fecero parte i Teutonici inſtituiti nel 1189.

Però Re Ruggieri, come quegli, che previde, ch'un privilegio ſenza limiti avrebbe col tempo potuto ſconcertare il ſuo Siſtema, preſe cura d' apportarvi riparo quanto al burgenſatico; giacchè pel feudale eraſi provveduto baſtantemente colla Conſtituzione *ſcire volumus*. Vietò dunque con altra legge ogni acquiſto d'allodj a qualunque Caſa religioſa, o altro Luogo pio, che fatto ſi foſſe, o che ſi faceſſe libero dal ſervire in Regno, fuori di quello, che ſteſſe loro con Regio placito accordato; quando pure ciò non foſſe per cambio *ex aequali cauſa*. E per non limitare la pietà de'fedeli, ordinò, che quanto di ſtabili altri laſciaſſe per ultima volontà a' luoghi eſenti, doveſſe fra lo ſpazio d'un anno, un meſe, una ſettimana, ed un giorno alienarſi a pro di chi libero non era dal contribuire a'pubblici peſi, e ciò ſotto pena di confiſcazione. Cre-

(a) *Gugl. Tyr. lib.* 18. *cap.* 15., *Jo: a Vitriac. Hiſt. Hieroſ. cap.* 64., *Nat. Alex. Saec.* 11., & 12. *cap.* 7. *not.* 8. *n.* 9.

(b) *Tyr. lib.* 12. *cap.* 7, *Pag. ad ann.* 1118. *n.* 22., *Natal. Alex. ibid. artic.* 10.

Credè egli per tal via di fissare il suo Sistema per sempre ; ma i privilegj rimangono , le limitazioni furono , e saran sempre di corta durata. In fatti Guglielmo I. dovè rinnovare la legge del padre, la quale fu in vigore per tutto il regnare del secondo Guglielmo.

Ma sotto Tancredi, poichè i Tempieri, e gli Spedalieri si fecero dalla parte di questo Principe contra Arrigo, cominciarono essi a levarsi su con acquisti nommen di feudi, che d'allodj. E prevalendosi ancor del tempo fra l'età minore di Federigo, ed i torbidi, ch'indi seguirono, quasi ad altro non attelero, che a rallargarsi nel Reame Siciliano, *quod inter Regiones mundi sibi habilius reputarent*, ed a divorare quanto esigeano dalla pietà de' fedeli sotto colore di difendere Terrasanta : Costoro (dice Matteo Paris) *a tota Christianitate tot proventus accipiunt, & ad solummodo Terram Sanctam defendendam tantos reditus inglutiunt, & quasi in voragine baratri demergunt* (*a*). E peggio fu l'aver fatta pratica, perchè Federigo, come scomunicato da Papa Gregorio IX., caduto fosse fra' lacci del Soldano di Babilonia: *& hoc fuit seminarium odii inter Imperatorem, & Templarios, & Hospitalarios* (*b*). Altrimenti si regolò l'Ordine de'Teutonici, il cui Gran Maestro fu poi uno de'pacieri tra Cesare, e'l Papa.

Cesare adunque tornato dal racquisto di Gerusalemme, nel mentre attese a scacciare i Chiavisegnati dal Regno, non lasciò intatta cosa, che appartenesse agli Ecclesiastici del partito Papale, e spezialmente a' due Ordini odiati. E poichè a 9. Luglio 1230. fu conchiusa la pace col Pontefice, e fra i patti uno fu quello di rimettere nommen tutte le Chiese, che i Tempieri, e gli Spedalieri ne'loro antichi possedimenti (*c*) ; che fece Federigo ? Diè ordine per la restituzione a tenor del trattato ; ma intanto contro a' Tempieri, ed agli Spedalieri fece per via di giudizio formare inquisizione così del feudale, e del burgensatico acquistato per concedimento di Tancredi, e della di lui vedova Balia del pupillo Guglielmo III., cui esso dava il titolo d'invasori ; come de' burgensatici, che possedeano in contravvenzione della legge di Ruggieri confermata da Guglielmo I. ; e fatto giuridicamente

(a) *Matt. Paris. ad ann.* 1229. *p.* 246.
(b) *Matt. Paris. p.* 247.
(c) *Ricch. de S. Germ. apud Murat. tom.* 7. *p.* 12[illegible]

te dichiarare, *incidisse in commissum*, nell' anno appresso 1231. *Domorum Hospitalis, & Templi possessiones, quae in Regno sunt, & earum fructus jubet capi ad opus suum*, siccome ho raccontato nella Storia (*a*).

Pubblicò poi nell' anno stesso il Codice delle sue leggi, e naturalmente v'inserì la Constituzione *Praedecessorum*, rinnovando in essa quelle di Ruggieri, e di Guglielmo I., delle quali già erasi valuto per la confiscazione suddetta (*b*). Però dove la legge Normanna dava un anno, un mese, una settimana, ed un giorno per far passare in man de' laici i lasciti fatti a' Luoghi pii esenti, Federigo restrinse il tempo ad un solo anno, e non più.

Le parole della legge, secondo che leggonsi nella più antica edizione del 1475. scorretta sì, ma non nelle parti essenziali, sono: *Praedecessorum nostrorum veterum Principum Constitutionem, quam turbatio praeteriti temporis antiquarat, nova promissione (provisione) novantes, edicimus, quod nulli liceat Domibus Templi, vel Hospitalis, sive cuilibet alii Loco Religioso*, DE QUO NOSTRAE CURIAE SERVITIUM MINIME DEBEATUR, *possessiones haereditarias, vel patrimoniales vendere, vel donare inter vivos (sive), aliquo donationis (modo), nisi ex aequalis causa permutationis, transferre*; con quel che siegue; dove permettendo il disporre per testamento a pro delle Case suddette, minacciò loro la confiscazione, se fra un' anno, e non più avessero trascurato di trasferire gli stabili in mano di coloro, che liberi non erano da i pesi fiscali.

Questa Constituzione fe egli pubblicare anche oltremare, cioè in Gerusalemme, in Joppe, ed in tutti gli altri luoghi, che dipendeano dalla Monarchia Siciliana.

Ritornato l'Imperadore in disgrazia del Papa, fu nel 1239. scomunicato di nuovo; e fra i capi vi fu quello de' Tempieri, e degli Spedalieri: al che fu risposto per parte di Cesare, che a' Tempieri, ed agli Spedalieri a tenor della pace eransi lasciati gli acquisti legittimi; ma che per conto così di tutto ciò, che ottenuto aveano dagl' invasori del Regno, come de' burgensatici, che avean comperati in contravvenzione dell' antica legge del Paese, non per violenza, ma per *judicium secundum formam anti*

(a) *Ric. ibid. p.* 1027.
(b) *Ric. ibid.*

tiquae Constitutionis Regni Siciliae, n'erano stati legittimamente spogliati; con soggiungere *: haec eadem Constitutio obtinet ultra mare*; e ciò perchè fatta avea pubblicare, siccome ho detto, la Constituzione *Praedecessorum* anche in tutti i Paesi Orientali dipendenti dalla Monarchia. Erano ivi i due Ordini ricchissimi niente meno, ch' altrove; sicchè lo stesso Matteo Parisiense ebbe a dire de' medesimi: *Possessiones vero tam intra, quam ultra mare adeo immensas habere dicuntur, ut jam non sit in Orbe Christiano Provincia, quae eis bonorum suorum portionem non contulerit* (a).

Federigo fu condannato; e poichè sì morì nel 1250. lasciando in retaggio a' suoi figli l'inimicizia con Roma, e co' due Ordini; Corrado, e Manfredi confermarono replicatamente la legge, particolarmente per essi due Ordini, e generalmente per ogni altro Luogo religioso, *de quo Curiae servitium non deberetur*.

Ne furono sempre per ispecial privilegio eccettuati i Teutonici, siccome si ha da un diploma di Manfredi presso il Mongitore (a); nel qual diploma confermando esso Re il privilegio di Federigo, soggiunse *non obstante Constitutione Divorum proavorum nostrorum Regum Rogerii, & Guilelmi, confirmata postmodum per quondam praedictum Dominum Patrem, & Fratrem nostros felicis memoriae, & nostris etiam Constitutionibus comprehensa*. Si desidera cosa più chiara?

E pure s' è detto, che Federigo avea copiata una tal legge dalle consimili di Niceforo Foca, e di Romano Lecapeno, quali avea chiamati suoi predecessori nel Regno, e non già rinnovata una Constituzione Normanna: che 'l Gran Cancelliere Guarino, il quale diè fuori il privilegio a pro dell'Ordine Teutonico, non avea saputo che dirsi, allorchè la riportò a Ruggieri, ed a Guglielmo; e che nel passo di Matteo Parisiense eravi errore nelle più volte replicate parole *secundum antiquam Constitutionem Regni Siciliae*. E che le parole *haec eadem Constitutio obtinet ultra mare* si riferivano alle leggi Greche, e non già alla stessa stessissima Constituzione di Federigo fatta pubblicare nel Regno di Gerusalemme. E tutto ciò perchè? Perchè da tanti diplomi di Re Normanni appariva, che i medesimi stati erano liberalissimi colle Chiese. Ma

(a) *M. Par. in Henric. I. p. 46.*

(a) *Mongitor. Histor. S. Domus SS. Trin. Theut. cap. 4. p. 37.*

Ma di grazia s' è dato occhio a quelle parole della legge *de quo ſervitium noſtrae Curiae minime debeatur*, le quali ſole ſciolgono tutto l' equivoco?

Per eſſe la legge non è Greca, perchè colle leggi Greche, non eſſendovi nell' Imperio Orientale uſo di conceder feudi, nè regalie, nè a' laici, nè a Chieſe, ſi proibirono generalmente gli acquiſti a tutti i luoghi religioſi: Colla Normanna, e poi Sveva ſi proibiſcono ſoltanto *cuilibet Loco religioſo*, *de quo ſervitium Curiae non deberetur*. Ora nel Reame tutti gli Arciveſcovadi, i Veſcovadi, e le Badie *debebant ſervitium*: non può eſſer più chiara di quello ch' è la Conſtituzione *quamplurium*; e dagli Arciveſcovadi, da i Veſcovadi, e delle Badie, ch' erano *Capita Eccleſiarum* dipendeano tutte le altre Chieſe del Regno; adunque tutte le Chieſe contenute non erano nella legge, che proibiva gli acquiſti.

Eranvi ſolo compreſi i Luoghi pii eſenti dal ſervizio militare diretto, o indiretto; e queſti erano in Regno i Tempieri, e gli Spedalieri, e quanti altri ſe ne fondaſſero col privilegio d' eſenzione; ſiccome in fatti altri ſe ne fondarono appreſſo, maſſimamente oltremare ne' luoghi di dipendenza dal Reame Siciliano (*a*).

Ed ecco il perchè nella legge ſi parla di Luoghi religioſi, e non già di Chieſe, le quali ſe mai fecero ricchiſſimi acquiſti, ciò fu ſotto i Re Normanni; ma cogli acquiſti andarono proporzionatamente creſcendo i peſi.

Non occorre dunque correggere il paſſo di Matteo Pariſienſe con un' anacroniſmo; poichè ſe Federigo nel 1231. prima condannò i Tempieri, e gli Spedalieri, e poi pubblicò il ſuo Codice, ed in eſſo la Conſtituzione *Praedeceſſorum*, come ſi ha da Riccardo di S. Germano (*b*); come mai potea dire d' aver condannati i due Ordini per gli acquiſti fatti in contravvenzione d' una legge, ch' egli avea pubblicata dopo, e non prima della condanna? Dice Riccardo, che Federico condannò i due Ordini a rilaſciar la roba inſiem co' frutti, e così gli ſpogliò del buono, e del meglio; dunque gli acquiſti erano antichi, in contravvenzione d' una legge anche più antica. La legge finalmente, che

(a) *V. Maurolicum in Oceano Ord. Relig.*, *&* *Fran. Menenium de Ordinib. Milit.*

(b) *Ad an.* 1231.

citò Federigo al Pontefice dava un anno, un mese, una settimana, ed un giorno, come si ha dall'additato luogo di Matteo Parisiense; e la legge di Federigo restringeasi ad un anno solo in quanto all'alienare i lasciti per ultime volontà. Dunque anche per questo la condanna de'due Ordini fu per altra legge, che per la nuova di Federigo.

Non è per tutto ciò così facile dare una mentita ad un Gran Cancelliere, qual si fu Guarino, allor che disse, che il primo autor delle legge stato era Ruggieri, e che Re Guglielmo aveala confermata. Dovea di queste leggi esservene registro nel Regio Archivio unitamente colle altre Constituzioni Normanne, donde Federigo avea tratte quelle, che nel suo Codice stimato avea d' inserire: e copie esservene doveano da per tutto; delle quali poi non si tenne più conto, perchè forza di legge non ebbero se non quelle, che in esso Codice erano contenute.

Ho detto precedentemente, e si vedrà anche appresso, che Re Ruggieri allibrò tutto generalmente il Reame: a' feudatarj, alle Città demaniali, agli Arcivescovadi, a'Vescovadi, ed alle Badie impose il certo servizio militare, dando loro facoltà d'esigere gli ajutorj da' possessori de' burgensatici ne' rispettivi distretti; e così formò tutto il Corpo della milizia del Regno. Nelle occasioni richiedea egli il servigio da' feudatarj, da' Prelati, e dalle Città demaniali, e questi obbligavano i rispettivi possessori de' burgensatici a contribuire cogli ajutorj. Gli uni doveano l' intero servigio, gli altri l' intero ajutorio.

Ora accordandosi la facoltà d' acquistar burgensatici a chi era esente dal servire, sarebbesi sconcertato tutto il Sistema, perocchè se gli acquisti dell'esente si scemavano dal servigio del feudatario, cui per tali acquisti mancava una porzione dell' ajutorio, ne pativa lo Stato per iscemamento de' militi ordinarj: se si scemavano dall' ajutorio, il feudatario era in danno: e se l' ajutorio dell' esente caricavasi sopra i non esenti, eranne in danno gli altri possessori de' burgensatici. Che fare adunque? Obbligar gli esenti a contribuire? Ma gli esenti erano tali, che per voto religioso servir non poteano nè di persona, nè con vettovaglie, nè con danaro contra Cristiani. Ecco la necessità della legge.

Abbiano gli esenti quanto basti ad uno stabilimento, che ser-

ferva quì per istrada al loro passaggio oltremare; ma non vi acquistino un palmo di terra di più. Chi non contribuisce al servigio, non deve acquistare ad arbitrio. Questo è lo spirito della legge dettata da Re Ruggieri per antemurale del suo Sistema politico militare, tanto diversa dalle leggi Greche, quanto l' un Sistema di Governo differiva dall' altro.

Federigo, che ritrovò, avere i Tempieri, e gli Spedalieri contravvenuto ad una tal legge, benchè rinnovata da Re Guglielmo, e ciò per mezzo alle turbolenze di guerra fra Arrigo, e Tancredi, (cui i due Ordini favorirono assai), e durante ancora l'età minore, e l' assenza d' esso Federigo; fatto ch' ebbe la pace col Pontefice nel 1230., la mise in campo per vendicarsi contra i due Ordini, con ispogliargli in contravvenzione della medesima; ed indi la rinnovò inserendola nel suo Codice, e facendola pubblicare anche oltremare ne' luoghi di suo dominio; ove le parole *sive alii Loco religioso* valeano per tutti gli altri Ordini militari instituiti, e da instituirsi con privilegio d'esenzione, salvo i soli Teutonici, cui se spezialmente privilegiati.

Le Chiese a que' tempi consistenti in Cattedrali, e Badie colle respettive loro dipendenze, se acquistavano da una parte, doveano dall' altra incessantemente dispogliarsi colle concessioni nobili, e livellarie; e ciò per necessaria conseguenza del servigio personale, come s' è veduto, e si vedrà più chiaramente in progresso.

Introdotti appresso tanti altri Ordini religiosi mendicanti da principio, e poi non più mendicanti, e tante altre pie Comunità regolari, e non regolari: abilitate tutte, o quasi tutte, chi per una via, e chi per un'altra ad acquistare in comune: esentatane la maggior parte dalla giurisdizione Episcopale: messe in disputa le investiture, la custodia, e l'altre regalie sulle Chiese, e liberatele dagli ajutorj sopra i burgensatici: cambiato il servigio de'feudi di personale in pecuniale, e questo sulla tassa tenuissima dell' adoe antiche in nulla corrispondente alle rendite attuali, ed all' attual servigio militare, e civile: cessata quindi la necessità delle concessioni feudali, e livellarie; e postavi ancora una barriera informontabile coll' estravagante *ambitiosae*; la legge, che fu dettata per gli esenti nello stato, in cui erano le cose, divenne per se medesima universale, tosto che universale fu l'esenzione, e che cessò l'antico ordine delle cose: e ciò per effetto

di

di quelle parole *de quo certum servitium non debeatur*.

Di quì fu, che nella Sicilia divisa dal Regno di Napoli per un Capitolo di Re Federigo d'Aragona fu rinnovata per tutte le Chiese esenti la Constituzione *Praedecessorum (a)*; e fu anche stabilito, che i Cherici pagassero le colte per quanto non possedeano *ab Ecclesia (b)*. Nè io lascerò di dimostrare a suo luogo, come debbano intendersi i Capitoli de' nostri Re Angioini, sopra i quali si fece appoggio per discomporre tutto l'ordine delle cose.

Si pensò ultimamente di medicare la piaga, con obbligar le Chiese alla metà de' pesi per gli acquisti già fatti, ed al totale de' medesimi pe' nuovi acquisti. Ma primieramente perchè sulle spalle de' laici quell'altra metà, che importa assaissimo? Ed in secondo luogo, la legge fu fatta sull'ipotesi del servigio personale, che richiedea concessioni sopra concessioni, nommen nobili, che livellarie; dove dunque servigio personale non v'è più, dove non vi sono, nè sotto infeudazioni, nè livelli, nemmeno dovranno esservi acquisti. Questo è lo spirito della legge.

V'ha poi chi si ha messo paura del verbo *locare*; e pure tal verbo dovea esservi nella Constituzione Normanna, poichè nella risposta di Federigo al Pontefice vi furono le parole *vendere, vel concedere*; e nelle leggi Normanne, e Sveve tanto è *concedere*, quanto *locare*, cioè livellare. Or concedendosi la roba a' laici *per libellum*, passava col suo peso, cioè coll'obbligo reale dell'ajutorio, ch'era il servigio indiretto degli allodj, come è ora quello del catasto: peso, che gli Ordini religiosi militari si faceano scrupolo di portare, e che portar non doveano, perchè *non debebant servitium*.

La Maestà del Sovrano, che felicita i nostri giorni, ha finalmente esaudite le suppliche del suo Popolo con rinnovar la legge, ma senza la clausola *de quo*, perchè il servigio presente non è quello d'un tempo. Ha proibiti gli ulteriori acquisti, e non altro, ed ha stabilito, che l'enfiteusi a tempo divenga perpetua. Potea fare di meno? Ciocchè fece Federigo cogli Spedalieri, e co' Tempieri] fu regolato dallo spirito di vendetta, giusta per altro, se è vero ciocchè ci dice la Storia: n'esentò in fatti i Teutonici. Ma sarebbe forse irragionevole ordinare, che 'l verbo *locare* per rap-

(a) *Cap. 24. Reg. Feder. ann. 1269.*
(b) *Ibid. cap. 22. & c. prag. R. Sic. tom. 3. tit. 23. prag 4. ad 6.*

rapporto agli Ecclesiastici ritornasse al suo antico significato, e che perciò tutto si livellasse?

Ma tempo è di ritornare a Ruggieri, e senza uscire da ciocchè appartiene a Chiese, dar ragguaglio di ciocchè fu di Montecasino dal fondarsi la Monarchia Siciliana fino a che l'infelice Gugliemo III. insieme collo Stato perdè prima la libertà, e poi la vita.

§. XVII.

Proseguimento della Storia Cassinese.

ERasi Ruggieri dopo lunghi contrasti fatto riconoscere per Signore, e Sovrano di quasi tutto ciò, ch'ora compone il Regno di Napoli, allorchè nel 1135. sull'avviso delle mosse dell'Imperador Lotario, e di Papa Innocenzio, conobbe, che per far argine a sì furiosa tempesta, bisognava prima d'ogni altro, che s'assicurasse di Montecasino, che non era già un semplice Monastero, ma sibbene una Piazza di frontiera tenuta per inespugnabile a que' tempi (a). Quindi di suo ordine il Cancelliere Guarino chiamato all'ubbidienza l'Abate Senioretto, ed alla costui renitenza, portatosi egli stesso sopra luogo, gli significò in nome del Re, che per la difesa del Regno conveniva, che gli si risegnasse la piazza, dopo aversi esso Abate unitamente colla maggior parte di que' religiosi trasportato altrove quanto v'era di più prezioso, per assicurarlo dagli eventi d'un primo attacco. La risposta fu: *Parati sumus in fidelitate Regis permanere, & promittimus contra inimicos Regis strenue nos praeparare: pro posse Cassinense Caenobium contra Imperatorem defendere, & manutenere*. E dimandati con quali forze, replicarono: *cum opportunum fuerit, de Civitate Sancti Germani, & omni Terra Sancti Benedicti fortiores, & robustiores quosque eligentes, hic habere studebimus, sicque cum vestro consilio, & vestris militibus in adjutorium, si res ita exegerit, venientibus Cassinensem Ecclesiam contra Imperatorem, & contra milites ejus defendere, & manutenere curabi-*

(a) *M. Paris. p.* 353.

bimus ; itaut per Caffinenfe Caenobium nulla Rex detrimenta ; vel dampna patiatur (a).

Ma poichè Guarino, il qual fapea bene l' intelligenza fegreta fra i Caffinefi, e Lotario, non lafciatofi addormentare da sì belle promeffe, gli minacciò d' un' affedio; effi che ne videro l' apparecchio, follecitarono Landolfo di S. Giovanni del partito Imperiale; e notte tempo il mifero dentro colle fue truppe, *& munitiones ei traditae* (b).

Seguì poi una convenzione, in virtù della quale n' ufcirono le genti di Landolfo fenza entrarvi quelle del Re. Intanto Senioretto era morto, e dovendo eleggerfi il fucceffore, il Camerario di Capoa Canzolino fe fentire a' Padri, che intorno a ciò doveffero attendere gli oracoli del Sovrano, o fe pure crear voleano il nuovo Abate, dovea quefti preftare il giuramento di fedeltà a Ruggieri, e nel tempo fteffo confegnargli una rocca. E come ciò fu ricufato, Canzolino colle fue genti occupò tutto il territorio della Badia.

Allora fu, che i Caffinefi fi divifero in due partiti, l' un de' quali eleffe in Abate Rinaldo Tofcano, che giurata fedeltà a' Ruggieri, e riconofciuto in Pontefice l' Antipapa Anacleto, entrò nel poffeffo della Badia (c) : nel mentre che l' altro partito rinnovò le fue premure preffo l' Imperadore; il quale di Ravenna, dov' era, fpedì Arrigo Duca di Baviera con parte dell' efercito ad unirfi col Pontefice Innocenzio II. per cominciare il giuoco, ch' egli poi di perfona intendea di finire.

Quanto all' Abate Rinaldo, fu egli sì deftro, che dopo avere introdotto nel Monaftero un Regio prefidio, trovò il modo d' acconciarfi col Duca Bavaro per via di danaro, e di promeffa di fedeltà all' Imperadore; e sì rimafe poffefsore della Badia infinattanto, che fopragiunto Lotario, e coftretto il fuo emolo a ricoverarfi in Sicilia; dopo avere infieme col Papa creato Duca di Puglia il Conte Rainolfo; fi portò in S. Germano, dove lafciando Innocenzio, falì il monte alla vifita di quel Santuario. Allora depofto Rinaldo, e creato Guibaldo, non fu quefti dal Pontefice confagrato in Abate, prima che giurata non aveffe

(a) *Petr. Diac. in Supplem. ad Oftienf. lib. 4. cap. 48.*

(b) *Ibid. cap.* 100.

(c) *V. Abat. de Nuce ad Petr. Diac. lib. 4. cap. 101. , & Cam. Peregr. in Serie Abat. Caffin. tom. 5. cum Pratil. pag. 187. feqq.*

se fedeltà a Cesare, e ricevutane l'investitura: consentendovi lo stesso Innocenzio, che fuori di quivi, sul diritto d'investir Prelati erasi opposto a Lotario (*a*).

Cesare partì, e poco di poi cessò di vivere, e Ruggieri ritornato in Regno, e dispostosi a racquistare il perduto, s'accostò a Capoa, e messala a saccomanno, spedì gente sopra S. Germano; ma Landolfo di S. Gio: richiamatovi dall'Abate Guibaldo ne lo respinse. Ciò non ostante Guibaldo offerì sommessione al Re, ed avutane in risposta la terribil minaccia di volerlo irremisibilmente impiccare per la gola per essersi lasciato investir da Lotario; sapendo, che Ruggieri era uomo da far piucchè tanto, prese partito di risegnar la Badia, e di darsela a gambe. Fu dunque creato Abate Rinaldo di Collemezzo, col quale Ruggieri, dopo molte ostilità, e minacce, chiamato a più rilevanti affari, stabilì una tregua, le cui condizioni non è piaciuto a Pietro Diacono, nè ad altri di farci sapere.

Ciò fu nel 1137., ma nel 1139. tra per la morte del Duca Rainolfo, e per la prigionia del Pontefice, ed indi per la pace col medesimo, Ruggieri si trovò assicurato nella Sovranità di quasi tutto ciò, che compone il Regno di Napoli; il cui conquisto terminò egli nel 1140. col volontario arrendimento di Napoli, e coll'espugnazione di Troja, di Bari, e del rimanente degli Abbruzzi. Nel Marzo di quest'anno, e non già in quello del precedente dee collocarsi l'andata del Re in Montecasino, dove non fu poco l'aver confermato in Abate Rinaldo da Collemezzo; ma per conto dell'investitura feudale, Ruggieri la fè da padrone; e senza tener conto, nè di diplomi precedenti, nè di Bolle, non si contentò del solo cambio di Pontecorvo per la rocca di Bantra; ma tolse a' Cassinesi i feudi di Piemonte, di Cardito, e di Camino (*b*).

Le visite poi consecutive del 1142., e del 1143. andarono a terminare in questo, che 'l Re *thesaurum hujus loci omnem cum tabulis ante altare tulit, praeter crucem majorem cum cyborio, & tribus tabulis altaris* (*c*). Qualunque stato fosse il motivo d'uno spoglio sì violento, sembra, che nè i Cassinesi, nè Roma fat-

(a) *Petr. Diac. ad Ostiens. lib.* 4. *cap.* 123., *&* 124. *Baron. ad ann* 1131.

(b) *Anonym. Cass. ad ann.* 1139.

(c) *Anonym. Cassin.*

fatto n'aveſſero romore, giacchè Ruggieri per quanto ſopravviſſe *Regnum ſuum in pace, & tranquillitate poſſedit* (a).

I diſturbi ebber cominciamento dopo il 1154., allorchè morto Ruggieri, Adriano IV. per eſſerſi Guglielmo laſciato incoronare ſenza fargliene la richieſta, non ſolo ricusò di riconoſcerlo in Re, ma ſi maneggiò co' Baroni Puglieſi, perchè di concerto gli ſi armaſſero contra (b). Del partito Pontificio fu certamente la Badia, giacchè Aſcontino Cancelliero del Re nel 1155. avutone ſentore, nel ritorno, che fece dallo ſcorrere la Campagna Romana, s'aſſicurò del Muniſtero, cacciandone via l'Abate Rinaldo con tutti que' religioſi, che v'erano, a riſerba di dodici, che vi ritenne ad ufiziare; nè l'Abate ritornò in grazia del Re, ſe non l'anno appreſſo, fatta che fu la pace col Pontefice (c). Fu poſcia nel Gennajo del 1158. occupato S. Germano con tutto il territorio Caſſineſe da uno de' Baroni ribelli, il quale combattè anche il Muniſtero, ed o che l'aveſſe ottenuto, come narra il Croniſta di Foſſanuova, o che no, come dice l'Anonimo Caſſineſe; certo è, che nel Marzo abbandonò que' luoghi, e ſi ritirò in Ancona. Or quantunque ſembri, che i Caſſineſi non aveſſero avuto parte nella congiura formata in Puglia nel 1160.; pure il Re domati ch'ebbe i ribelli nel 1162., fornì il Muniſtero d'un buon preſidio, e l'anno appreſſo fè occupare dalle ſue genti rocca Guglielma (d).

Nulla di ſiniſtro durante la vita dell'altro Guglielmo; che anzi avendo i cittadini di S. Germano preteſe chi sa quali eſenzioni, ne furono ributtati (e): ſe non che nè rocca Guglielma, nè rocca di Bandra furono al Muniſtero reſtituite.

Aveva il buon Re nel maritar Coſtanza ſua zia paterna con Arrigo allora Re di Germania obbligati i ſuoi Baroni a giurarle fedeltà, come a proſſima ſucceditrice nel Reame. Ciò non oſtante non così toſto nel 1189. ſi ſeppe, Guglielmo eſſere trapaſſato, che 'l Baronaggio diviſo in due partiti, l'uno tenne per Tancredi Conte di Lecce baſtardo del Duca Ruggieri primogenito

(a) *Romuald. Salernit. in Chron. apud Murat. p. 91.*
(b) *Romuald. Salernit. in Chron.*, *Guill. Tyr. lib.* 18. *cap.* 2. *Cardin. de Aragon. in vita Adrian.*
(c) *Anonym. Caſſ.*
(d) *Idem.*
(e) *Anon. Caſſin. ad* 1180.

nito del Re dello ſteſſo nome, l'altro ſi collegò per Coſtanza; e fra queſt' ultimi fu l' Abate Caſſineſe Roffredo. Queſti tuttavia, come vide, che'l Conte di Lecce chiamato in Palermo di conſentimento della Corte di Roma ſtato era già incoronato, e che Riccardo Conte della Cerra, dopo avere chi colle luſinghe, e chi colla forza, tirati gli altri quaſi tutti dalla parte di Tancredi, eraſi poi gittato ſulle Terre della Badia; ſtimò bene di cedere al tempo, con dichiararſi anch'eſſo pel nuovo Principe: il quale ritornato, che fu in Puglia, e riconoſciuto univerſalmente per Sovrano, ſi luſingò di poterſi conciliar l'animo de' Caſſineſi col reſtituir loro rocca di Bandra, e rocca Guglielma.

Andò nondimeno egli ingannato, avvegnachè alla giunta d'Arrigo già Imperadore VI. di queſto nome, l'Abate, ch' era infermo, ſi laſciò perſuadere da' ſuoi a preſtargli omaggio; nè così toſto ſi fu guarito, che gli tenne dietro nell' aſſedio di Napoli. Ma l'impreſa non riuſcì, ed Arrigo parte per ſua infermità, e parte per iſcemamento di truppe coſtretto a ritornare indietro, tra le molte provvidenze, eſigè un giuramento da' Caſſineſi in pieno Capitolo: il che fatto, e raccomandato al Decano Atenolfi la cuſtodia di Montecaſino, partì inſieme coll'Abate per la Germania.

Il Decano non cedè, nè a preghiere, nè a minacce; anzi ſenza ſgomentarſi, nè dell'armi del Re, nè delle ſcomuniche del Papa, raccolſe gente, invitò gl' Imperiali, e ſpiegato al vento lo ſtendardo Benedettino, ſi traſſe innanzi *cum inſignibus Monaſterii*; e ſcacciati i nemici, ſi fe largo da per tutto ove giunſe colla ſpada alla mano.

Sopravvenne l'Abate quaſi precurſore di Ceſare, che tennegli dietro; e giacchè Tancredi ſi morì laſciando il Regno ad un figlio pupillo ſotto la tutela della madre; fu facile ad Arrigo il conquiſtarlo con un eſercito terreſtre, ed un'armata marittima. Ricevuta adunque Napoli, e deſolata Salerno, paſsò in Puglia, facendogli la vanguardia l' Abate Roffredo col carattere di Comandante *in Capite*, e di Plenipotenziario Imperiale: e ſottomeſſala quaſi ſenza contraſto; ſpedì lo ſteſſo Roffredo per la Calabria in Sicilia: il quale riuſcì in tutto felicemente; poichè nè Meſſina, nè Palermo, nè altro luogo gli fece reſiſtenza, Caltabellotta in fuori, ove la Regina eraſi ritirata col Re Guglielmo III., e donde l'Imperadore la traſſe con promettere alla madre,

ed al figlio il Contado di Lecce, e 'l Principato di Taranto: promessa ch'andò a terminare in una durissima prigionia, nella quale l'infelicissimo Principe fu acciecato, e castrato.

Che maraviglia è dunque, che Arrigo per mezzo agli orrori della più barbara crudeltà, e d'una straordinaria avarizia, fatto avesse scintillare un raggio di gratitudine verso colui, alla cui condotta dovea presso a poco il conquisto d'un Reame: col concedere alla Badia, oltre rocca Guglielma, il Castel di Malveto, ed anche Atino; con accordarle ancora il diritto del cambio, e l'altro del fredo, o sia delle pene fiscali? Bisogna vedere ciocchè poi fecero i Cassinesi per Federigo, e ciocchè questi fece per essi, il che sarà parte in un altra Dissertazione.

In tanto io sfido chicchesia a conciliare, se può, la serie non interrotta de' tanti diplomi, che ci si citano, confermativi l'uno dell'altro, colle vicende del favore, e del disfavore, del bene, e del male, del più, e del meno, che si raccoglie da quel poco di Storia, che ci rimane di que' secoli oscuri; ne' quali siccome frequenti erano le combricole del Vassallaggio laico, ed Ecclesiastico; così non riguardavasi nè a persona, nè a luogo nel le consiscazioni, negli spogli, nelle proscrizioni, e nelle morti.

Ma che maraviglia, se Cicerone ebbe a dire delle Storie, che correano a' suoi tempi: *multa scripta sunt in iis historiis, quae facta non sunt, falsi triumphi, plures consulatus, genera etiam falsa, ut si ego me a M. Tulli esse dicerem* (a)?

§. XVIII.

Dell' allibramento Normanno.

Scire volumus, disse Ruggieri, e dettolo il fe toccare con mani, imperocchè ordinò egli, che tutto il Reame di quà, e di là dal Faro si fosse palmo per palmo allibrato. Demaniale della Corona, comune delle Università, feudale, burgensatico, beni di Chiese, e di Luoghi religiosi: persone nobili, ignobili, libere, tributarie, servili, co' respettivi dominj, e possedimenti liberi, o soggetti a' servigj quali si fossero: tutto partitamente volle, che si

(a) *Cic. in Brut. post princip.*

si fosse messo a registro. E quindi sul rivelamento, che dovè farsi, obbligò nel 1145. così laici, come Ecclesiastici possessori di regalie ad esibire le respettive concessioni. Oltre al riscontro, che se ne ha presso l'Ughelli (*a*), evvene un altro in una carta per le premure dell'altra volta lodato Sig. Marchese Vargas ritrovata nella Chiesa di Squillace: la qual carta per essere in idioma greco tutta ghirigori, ed abbreviature, fu non solo distesa in parole intelligibili; ma tradotta ancora nel latino dal dottissimo Monsignor Giuseppe Simone Assamani colla giunta d'alcune sue note marginali. In essa carta, che appunto è di Re Ruggieri, e porta la data degli anni del mondo corrispondenti all'anno suddetto 1145., si legge: *Ideo jubemus, ut omnia diplomata Ecclesiarum, ac reliquorum Fidelium mei dominii proferantur, & confirmentur auctoritate nostri altissimi dominii; idcirco &c.*

Il modo poi che Ruggieri facea tenere, per la verificazione di tai diplomi si ha da una conferma fatta dal Re medesimo nel 1147. d'un privilegio di Mango, ed Emma Signori di S. Chirico a favore di Ninfo Abate di S. Arcangelo di Raparo scritta parimente in greco, e trasportata in latino, la quale collazionata per ordine del S. C., esiste negli atti tra'l Conte della Saponara, l'Abate di S. Arcangelo, e gli uomini di Castel Saraceno; e l'Università, ed uomini di Castel S. Chirico, e'l Principe d'Ostigliano in Banca di Priscolo presso lo Scrivano Antonio Salernitano: notizia, che dobbiamo allo stesso Sig. Marchese Vargas (*b*).

Come niuno de' tanti feudatarj potea reclamare acquisto per contratto oneroso, poichè non eranvi nè feudi oblati, nè feudi comperati, doveasi quanto al nostro continente dipendere dall'arbitrio d'un conquistatore, che per diritto di guerra potea dare, e torre, siccome diede, e tolse a sua voglia. Quante dunque concessioni annullate, quante ristrette, e quante dall'altro canto ampliate, o fatte di nuovo a' sudditi più benemeriti. Ecco il carattere che Romoaldo Salernitano fa di Ruggieri. *Fuit autem* (e' dice) *Rex Rogerius statura grandis, voce subraucus, sapiens, providus, discretus, subtilis ingenio, magnus consilio, magis utens ratione, quam viribus: in acquirenda pecunia multum*

(a) *Tom. 9. Archip. S. Severi p.* 478.
(b) Vargas esame delle Carte Normanne cart. 506.

tum solicitus, in expendenda plurimum largus: in pubblico ferus, in privato benignus: fidelibus suis honores, & praemia largiens, infidelibus contumelias, & supplicia. Erat suis subditis plus terribilis, quam dilectus, Graecis, & Saracenis formidini, ac timori (a).

Quanti diplomi Normanni avremmo di meno, e quante belle cose sapremmo di più, se ci si fossero lasciati i giaddetti Registri di questo Re d'assai maggior contenenza, che i presenti nostri Quinternioni, perchè contenevano l' intere tavole censuali, o sia il *Breviarium totius Regni*; cioè il Catasto di tutte le Università colla discussione del loro stato, i Quaderni di tutte le feudali concessioni; e 'l Cedolario di tutti i pesi fiscali sì de' luoghi demaniali, e sì de' Baronali, per rapporto al servigio ordinario, donde prender norma per gli straordinarj in ogni occorrenza. Ma non fu ultima cura della nobiltà congiurata contra Guglielmo il Malo quella di saccheggiare la Regal Cancelleria, con imbolarne così tai libri, come gli altri delle leggi, e delle pratiche della Curia Normanna.

Vero è, che fedato il tumulto i Regj Ministri conosciutane la necessità, *cum eis Terrarum, feudorumque distinctiones, ritusque, & instituta Curiae prorsus essent incognita; neque libri Consuetudinum, quos Defetarios appellant, potuissent inveniri;* consigliarono il Re a trarre di carcere Matteo Notajo, come quel solo, il quale *cum in Curia diutissime Notarius extitisset, Majonisque semper adhaesisset lateri, Consuetudinum totius Regni plenam sibi vindicabat notitiam, ut ad componendos Defetarios eadem prioribus continentes putaretur sufficere* (b). Pure di quel che fece Matteo stato non v' è chi ci abbia lasciata la menoma ricordanza.

Ciò nondimeno per quello poco, che ho detto, e per quel molto che sarò per dire, non può mettersi in dubbio, che l' allibramento contenente *Terrarum, feudorumque distinctiones* fu fatto per ordine di Ruggieri sull' esemplare del Rotolo di Vintonia ordinato da Guglielmo il Conquistatore, ed esistente ancora originalmente in Westmister (c): e le memorie, che Seldeno ha raccolte intorno al modo tenuto nel formar l' uno, possono instruir-

(a) Esame delle Carte Normanne Cart. 307.
(b) *Falcon. apud Murat. tom. 7. p. 293.*
(c) Dissert. preced. a Carte 86.

ftruirci della maniera praticata per l'altro (*a*): e ciò oltre all'addotta carta presso lo Scrivano Salernitano.

Quanto al Sistema universale, dico quì generalmente per poi partitamente provarlo, che Ruggieri nel suo Reame, non altrimenti che Guglielmo in Inghilterra, tutti direttamente, o indirettamente *sub servitute statuit militari*. Stabilì egli il nobil servigio ordinario, che gli doveaciascuna Città, e ciascuna Terra di Regio demanio a misura delle respettive lor forze; e poche Città, come Messinà, e Napoli, salvo il servigio ordinario, furono liberate dagli straordinarj.

L'ordine poi tra' feudatarj fu in primo luogo di coloro, che *Proceres Regni* appellavansi, perchè investiti di grandi Stati, godeano della dignità, e del titolo di Conte, ed in conseguenza nel loro vassallaggio aveano molti militi sottofeudatarj. Occupavano il secondo luogo i Baroni non titolati aventi anch'essi i loro sottofeudatarj nobili. Seguivano poi i semplici militi, che possedeano feudi abitati dipendenti direttamente dal Re. Venivano ultimamente i possessori di feudi piani.

I Militi che servivano senza aver feudo erano una specie di volontarj; e que' che servivano per assegnamenti vitalizj dipendeano dal possessore del feudo, da' frutti del quale aveano eglino la lor così detta vita milizia.

Lasciando da parte ciocchè contribuir doveano i Paesi demaniali della Corona, il totale de' servigj ordinarj, e straordinarj dovuti dal Baronaggio, e da tutti gli uomini di lor dipendenza andava direttamente distribuito fra i soli feudatarj *in Capite Curiae*, fossero Conti, Baroni, ovvero Militi a proporzione del feudale, che possedeano, e degli uomini loro subordinati, e perciò ad essi soltanto faceasene la richiesta.

Toccava a chi avea sottofeudatarj il dimandar loro la parte del servigio nobile, o ignobile giusta il patto contenuto nelle respettive investiture: e nel tempo stesso esigere l'ajutorio da tutti i possessori di liberi allodj nel distretto del feudo. Chi poi non avea sottofeudatarj, esigeva il solo ajutorio, quando il feudo fosse abitato.

Lo stesso era degli Arcivescovi, Vescovi, Abati, i quali pel feudale delle loro Chiese doveano direttamente il servigio, e per l'allodiale doveano l'ajutorio, detrattone sempre ciocchè impor-

(a) *V. Seld. ad Eadmer. p. 1596. seqq.*

portava il fervigio Divino, la ftabilità de' Templi, e 'l foftegno delle perfone addette al culto religiofo. Tutto in fomma fervir dovea o direttamente, o indirettamente allo Stato, perchè fervendo allo Stato, ferviva a quanti vi facean parte.

La qualità, e la quantità del fervigio militare ordinario, a proporzione del quale andava fcompartito lo ftraordinario: il modo di efigerlo: la deroga alla Conftituzione *fcire volumus* in grazia de' matrimonj: la precauzione perchè durante l' età minore d'alcun feudatario il Principe non foffe mal fervito, e l'altra perchè i feudi per via di donne non paffaffero in famiglie fofpette: il confiderare in tutti i cafi i feudatarj, e le Chiefe, come pupilli fotto la direzion del Sovrano: il relevio, le collette, e gli altri pefi feudali: il fervigio nobile de' fottofeudatarj: gli ajutorj dovuti da i poffeffori di allodj; e finalmente l'articolo della giuridizione faranno il foggetto di ciocchè mi rimane a dire de' tempi Normanni, e m' apriranno la ftrada a ciocchè appreffo dovrò ragionar degli Svevi, e degli Angioini; perchè fi conchiuda, che Ruggieri, a fimilitudine di Guglielmo il Conquiftatore, *agros, & praedia militibus affignavit, ita tamen, ut Dominium directum fibi refervarit, obfequiumque clientelari jure fibi, & fucceffloribus devinciret: idest ut omnes in feudo, five fide teneret; & nulli praeter Regem effent veri domini, fed potius fiduciarii domini, & poffeffores*; e così come Guglielmo, *Epifcopatus & Abatias omnes, quae Baronias tenebant*, non altrimenti che i laici, *fub fervitute ftatuit militari*, perocchè agli Ecclefiaftici nommen che a' laici poffeffori di feudi, e di regalie fu diretta la Conftituzione *fcire volumus*, pietra fondamentale del Governo Normanno.

Dopo ciò fenza il di più, che fono per dimoftrare, voglio, che fi giudichi, fe poffa effer vero ciocchè tratto dal bifogno della caufa, ch' avea tra le mani, fi lafciò dire un dottiffimo Avvocato Siciliano, cioè che non già Ruggieri dettò le leggi feudali a' fuoi fudditi, ma fibbene i Baroni uniti infieme le prefcriffero a se medefimi (*a*). Ma le allegazioni forenfi non fono depofitarie de' veri fentimenti di chi le produce: ed io intanto ho voluto farne parola, in quanto che il Parroco Serio fa

(a) Difefa di D. Pietro Gaetano Bologna Strozzi per la riduzione in demanio della Terra di Sortino del celeberrimo Avvocato Siciliano D. Carlo Napoli.

fa capitale di tal parere nelle addizioni a' Parlamenti del Mongitore.

Del resto Ruggieri colla legge, e col fatto fece assai più che Lotario, avvegnachè questi proibì l'alienazione del feudale senza l'assenso del concedente, ma lasciò libero il trasferito in allodio. Ruggieri all'incontro cangiò in feudi gli stessi allodj, quando venuti fossero dal fisco: e quanto alle altre regalie, se ne lasciò alcun ritaglio in man de' privati, volle che il riconoscessero da lui, soggettandolo alle condizioni stesse de' feudi, cui era annesso. Le maggiori però ritenne per se, confidandone l'esercizio ad Ufiziali sempre amovibili, come appresso si vedrà. Federigo Barbarossa volle imitarlo, ma non vi potè riuscire, e l'ampollosa sua legge gl'insterilì fra le mani.

§. XIX.

Del servigio militare de' feudatarj.

HO dimostrato nella prima parte, che secondo i principj di tutte le Nazioni Settentrionali ciascun uomo libero era tenuto di prender le armi, e di servire alla causa pubblica a misura de' beni, che possedea, e che coloro, che venivano gratificati con qualche beneficio contraevano una nuova obbligazione, ed era quella di servire alla causa del loro benefattore; la quale obbligazione crebbe allorchè i beneficj divennero ereditarj, cioè veri feudi. Per adempiere al giuramento di fedeltà non bastava *abstinere malo*, ma dovea farsi *quod bonum est (a)*, il che più precisamente sta spiegato nella nuova formola di esso giuramento, ove *il jurabo*, e l'*omni tempore meum*, *sicut potero*, *auxilium praestabo* sta promesso più volte per la persona, per l'onore, per la roba del concedente (*b*). Vennero poi i Principi tal volta a dispensare a' servigj ordinarj, ed effettivi, restringendo la fedeltà nel non fare contro di essi, o nel dover fare negli ultimi casi di precisa, ed indispensabile necessità. Eccoti al-

(a) *Feud. 2. tit. 6. de forma fidelitatis.*
(b) *Ibid. tit. 7. de nova for. fidel.*

allora i Giureconſulti colle diſtinzioni di feudi proprj, e di feudi improprj.

Nel feudo proprio, e retto, ove eſigeaſi il ſervigio ordinario, videro un'uomo con tutte le ſue membra; e nell'improprio, ed obbliquo, ove diſpenſavaſi all'ordinario ſervigio, videro un uomo, cui mancava il braccio deſtro; giacchè la promeſſa di fedeltà conſtitutivo eſſenzialiſſimo del contratto d'inveſtitura reſtringeaſi nel non far male, *omittendo*, *committendo*, *fraudando*, *male faciendo*, *tacendo*, *denunciando ſecreta*, *machinando &c.*, ed anche nel far bene, ma negli ultimi caſi (*a*).

Io non so, ſe a Ruggieri foſſe mai venuto in teſta di ammettere alcuno di tai moſtri nel ſuo Stato. So per contrario dalla Storia, ch'eſſendoſi nel 1137. data ad eſſo Re la Città di Benevento, l'accordò egli un ampio privilegio (del quale mi toccherà appreſſo rapportar le parole) con queſta ſola condizione, *quandium in noſtra permanſeritis fidelitate*, *& noſtrorum haeredum*, ſenza affatto far motto di ſervigi; ma i Beneventani, che intendeano bene la forza della parola *fidelitas* in bocca di Ruggieri, *ſervitia*, *& honores praedicto Regi polliciti ſunt*, *& ſine offenſione ad ejus praeceptum famulari* (*b*): e dietro alla promeſſa vennero i fatti, non avendo il Re avuto più fermo appoggio per abbattere le forze di Rainolfo, e de' coſtui colleghi, che quello de' militi Beneventani.

Trà le Città demaniali, privilegiatiſſime furono Napoli, e Meſſina. Ho io nella Storia (*c*) rapportato il privilegio de' Meſſineſi, che ancora eſiſte, perchè ſi veniſſe in chiaro del conſimile accordato a Napoli, il quale più non ſi trova; ed ho ivi dato conto di quanto apparteneva al punto della giuridizione, riſerbandomi di trattare in queſto luogo del ſervigio militare.

Quanto a Napoli, racconta Falcone Beneventano, che Re Ruggieri, trasferitoſi in queſta Città, *ad Caſtrum S. Salvatoris aſcendit*, *& civibus Neapolitanis ibi vocatis*, *negotia quaedam cum illis de libertate Civitatis*, *& utilitate tractavit*. Ora il noſtro eruditiſſimo Mazzocchi interpretando la parola *de libertate*, ſi laſciò dire, *quod nomen tum immunitatem a fiſcalibus functio-*

(a) *Roſental. cap. 2. Concluſ. 49. in gloſ. in fin.*, *& cap. 8. Concluſ. 8. in gloſ. Bald. in praelud. feud. n. 53. Iſer.*, *Frect.*, *& alii.*

(b) *Falcon. Chron. ad ann. 1137.*

(c) *Lib. 2. cap. 20.*

ctionibus, tum etiam αυτονομιαν *notat* (*a*) : ed avealo anche prima accennato (*b*). Venne con ciò a recedere dal buon sentimento di Camillo Pellegrino (*c*), seguito dall' Autore della Storia Civile (*d*), ed ultimamente da Pietro Emilio Rodotà (*e*). Ma che maraviglia, che gli uomini anche più illuminati alcuna volta travedano? *Neque statim legenti* (disse Quintiliano) *persuasum sit, omnia, quae magni Auctores dixerint, utique perfecta esse; nam & labuntur aliquando, & oneri cedunt, & indulgent ingeniorum suorum voluptati* (*f*).

Dovea l'uom dotto ricordarsi di ciò, che lo stesso Cronista Falcone avea precedentemente narrato, cioè che i Cittadini di Napoli spaventati alle vittorie del Re, nel 1139. *venerunt Beneventum, & Civitatem Neapolitanam ad fidelitatem Domini Regis tradentes, Ducem filium ejus duxerunt, & ejus fidelitati colla submiserunt*.

Che cosa voglion significare le parole: *tradere Civitatem ad fidelitatem Domini Regis, & submittere colla ejus fidelitati*, se non riconoscere nel Re un Padrone, e giurarsegli ligj *sub servitio?* E che cosa vuol signifiare *Ducem filium ejus duxerunt*, se non mettere il Re nel luogo medesimo, nel quale stati erano gl' Imperadori d'Oriente, allorchè mandavano da Costantinopoli un Duca a governar Napoli, e le sue appartenenze? Questi furono i preliminari: si venne appresso al trattato, allorchè venuto Ruggieri in Napoli nell'anno appresso 1140., que' cittadini negoziarono col lor Principe *de libertate, & utilitate Civitatis*. Ricevettero il figliuolo del Re alla testa d'un Consiglio Collaterale de' pubblici Decurioni, giusta l'antichissima costumanza. Ritennero la Corte del Compalazzo pel civile, e pel criminale con un Capo ad elezione del Sovrano. Ottennero l'amministrazione della pubblica economia, siccome s'osserva dalla lor convenzione co' cittadini d'Amalfi riportata dal Capaccio, o da chi altro fu l'autore della Storia latina, che va sotto tal nome; e si rilasciò loro ogni altro peso ordinario, e straordinario, fuori di

 quel-

(a) *In discept. de Eccl. Neap. Diatr. 4. not. 4. p. 243.*
(b) *Diatr. 1. n. 35. p. 222.*
(c) *In notis ad Falc.*
(d) *Lib. 11. cap. 3. §. 1.*
(e) Origine, progresso, e stato del Rito Greco in Italia, ed in Roma lib. 1. cap. 8. cart. 293.
(f) *Quintil. Instit. lib. 10. cap. 1.*

quello indifpenfabile del fervigio militare compreso nella parola *fub fidelitate*.

Riguardo a tal fervigio fi convenne, che 'l Re fi toglieffe una porzione del territorio Napoletano, con una corrifpondente quantità d'uomini addetti alla glebba, perchè 'l convertiffe in tanti feudi, da affegnarli ad un proporzionato numero di nobili cittadini, i quali in qualità di militi fervir doveffero allo Stato in ogni cafo ordinario, o ftraordinario. In fatti Ruggieri in confeguenza di ciò, fecondo che narra lo fteffo Falcone, *donavit unicuique militi quinque modia terrae*, & *quinque villanos*, & *promifit eis vita comite*, *munera multa*, & *poffeffiones largiturum* (a). Era territorio di Napoli, o no quel che Ruggieri convertì in feudi? Doveano o no quefti nobili feudatarj fervire ad ogni richiefta? E fervendo effi, non era Napoli, che ferviva colla fua roba, e co' fuoi cittadini? Ebbe dunque ragione il Pellegrino allorchè diffe, che 'l Re prefe un tale fpediente, *ut praeftito fibi perinde ab iis fidelitatis juramento*, *Urbem in officio ftrictiori veluti nexu devinctam detineret* (b).

E fe è vero, che i nobilmente allora inveftiti del territorio Napoletano afcefero a cencinquanta, come vuole il Fazzello (c); dovendo effi fervire a cavallo con due armigeri per ciafcuno anche a cavallo; qual'è quell'altra Città, che aveffe potuto dare al Re 450. tra nobili, e plebei militanti a cavallo a proprie fpefe?

Lo fteffo erafi da Ruggieri praticato colla Città di Meffina, liberandola da ogni altro pefo, dopo efferfi afficurato d'un competente numero di militi anche per via di feudi. *Addimus* (fon le parole del privilegio da me prodotto nella Storia), *quod nullus Civis Meffanenfis ad ftolum*, *five armatam Regalem etiam per mare*, *five per terram ire cogatur invitus*, *praeter ad hoc opus manere ad ftipendia fublimatus*. Lo ftipendio di que' tempi era un feudo, con cui *fublimabatur* al grado di nobile chi l'ottenea: ed i militi di ciafcuna Città, fervendo per la Patria, in luogo di foldo godeano del frutto de' refpettivi feudi fmembrati dal territorio demaniale della medefima.

Di quì è, che fi trovino feudi antichiffimi non folo preffo le

(a) *Falc.* ad d. ann. 1140.
(b) *Pereg. ibid.*
(c) *Pofter. Decad. p.* 71.

le mura, ma nel recinto ſteſſo d'alcuna Città demaniale, qualora ſiaſi col tempo ampliata, come ſi verifica di Napoli col feudo appellato la Ducheſſa, o ſia Ducheſca.

Ora ſe il giuramento di fedeltà è proprietà eſſenziale del feudo, e queſto giuramento a' tempi di Ruggieri importava ſervizio in ogni occorrenza, per quello che ſta da me dimoſtrato; ne viene per conſeguenza, che a' tempi di Ruggieri il ſervizio in ogni occorrenza era proprietà eſſenziale del feudo. E ſe il fondo conceduto in feudo era ſtipendio del ſervire quante volte occorreſſe, chi potea pretendere da Ruggieri un tale ſtipendio ſenza guadagnarſelo col ſervirlo? Il feudo franco ſarebbe ſtato per lui un moſtro politico, perchè diſtruttivo della cagion finale delle nobili inveſtiture, come il ceſſare dal ſervigio ignobile era, ed è diſtruttivo delle livellarie, cenſuali.

Poichè i Principi, che vennero appreſſo, ſi contentarono di conceder talvolta feudi, liberando i poſſeſſori dal ſervigio; che aveano a fare i Dottori? Non potendo interamente diſtruggere la feudal ſervitù contenuta nel giuramento di fedeltà, ſenza diſtruggere la parte eſſenziale del feudo, l'hanno riſtretta a i caſi d'eſtremo biſogno; e feudi impropri, ovveramente feudi in allodio han chiamati i così conceduti, quaſi che foſſero feudi non feudi; perocchè l'eſſere i feudi ſoggetti a ricadere nel concedente è una ſpecie di ſoſtituzion convenuta: la riſerva del dominio diretto può convenirſi in tutt'altro contratto; ma la promeſſa di fedeltà è tutta propria dell'inveſtitura feudale; e la vera fedeltà non conſiſte nel ſervire ſolamente quando ſi ſtia coll' acqua alla gola.

Come il ſervigio perſonale del feudatario fu il principal fine delle nobili inveſtiture, feudi impropri parimente ſi diſſero quelli, ne' quali venivano chiamate le donne. Ma il caſo era diverſo, poichè ſe mancava il feudatario che ſerviſſe, non perciò mancava il ſervigio, che dovea farſi da una perſona accettevole al concedente, ſiccome praticavaſi ne' feudi conceduti alle Chieſe, o quando il feudatario foſſe legittimamente impedito, o pur qualora il feudo foſſe ricaduto in un fanciullo. Lo Stato allora non ne ſentiva alcun detrimento, come nel caſo del feudo franco: nè Ruggieri era di que' Principi divoti, i quali piamente apprezzaſſero più le ſalmodie, e l'orazioni, che le ſpade de' loro feudatarj.

Ve-

Venendo ora al servigio ordinario, detto altrimenti servigio certo, per distinguerlo dallo straordinario, ed incerto, il qual dipendea dalle circostanze, e potea giungere fino all'intero valor del feudo; dico che Ruggieri, il quale estese i feudi per tutto lo Stato anche nelle Città demaniali, siccome si è veduto, dovè necessariamente prescrivere il tempo, e 'l modo del servir di ciascuno. Di questo tempo, e di questo modo noi non ne abbiamo alcun documento; nè sappiamo, se i due Guglielmi fatto vi avessero alterazione. Possiamo tuttavia da i fatti seguenti venire in chiaro di ciocchè fu praticato sotto l'ultimo di essi Guglielmi, il quale, come ognun sa, molto rilasciò del rigore usato dal padre, e forse ancora dall'avo.

Allora quando dopo la perdita della Sicilia Carlo d'Angiò Principe di Salerno in qualità di Vicario nel Regno per l'assenza del Re suo genitore si dispose, o volle parer disposto a rimetter le cose nello stato, in cui erano a tempo di Re Guglielmo il Buono, pochi vi erano, o niuno, il quale potuto avesse farne certa testimonianza: tanta cura erasi avuta di far discomparire gli antichi libri Doganali, siccome si legge in uno de' capitoli pubblicati *in planitie Sancti Martini: quia pauci, aut nulli possunt de hoc testimonium perhibere*. Se ne fe dunque arbitro il Sommo Pontefice, intesi, che avesse gl'inviati del Principe, ed i Deputati delle Provincie *(a)*.

E' noto poi il grande sconvolgimento degli affari per la prigionia di esso Principe, e per la morte del Re suo Padre, la quale fu seguita da quella del Papa: e si sa pure, che durante ancor l'interregno il nuovo Pontefice Onorio IV. sulle informazioni antecedentemente prese da Gherardo Cardinal di Parma già Vicario Pontificio se pubblicare que' suoi Capitoli, del cui valore tanto si è disputato.

Ora ecco il tenore d'uno di essi Capitoli: *Barones, vel alii extra Regnum, nec servire personaliter, nec addohamentum praestare cogantur. In casibus quoque, in quibus intra Regnum servire, vel addohamenta praestare tenentur, servitia exhibeant, & addohamenta praestent antiquitus consueta; Videlicet, vel tribus mensibus personaliter serviant cum numero militum debitorum, vel pro singulis militibus, ad quos tenentur, pro quolibet trium men-*

(a) *Cap. in planitie S. Martini de privil., & Immunit. Civ. Burg., & aliorum.*

mensium praedictorum tres uncias, & dimidium auri solvant (a). Già si vede, che quell' *antiquitus consueta* si riferisce a' tempi di Guglielmo II. in conseguenza dello stabilito in *Planitie Sancti Martini*.

Più non si mette in dubbio, che Carlo posto in libertà, ed asceso sul trono, di questi Capitoli di Papa Onorio altro non se valere, se non quello, che confermò con sue leggi: e con sue leggi confermò quanto erasi determinato in *Planitie S. Martini* (b). Ed ecco com' egli in uno di essi Capitoli erasi spiegato intorno all' obbligazione di servire.

Item statuimus, quod Comites, Barones, & alii feuda tenentes ultra tempus trium mensium non teneantur servire Curiae sumptibus propriis; sed si eos ultra praedictum tempus Curia voluerit in suo servitio retinere, ipsis gagia debeat administrare (c).

E quì voglio, che si noti la diversità grandissima tra l' un Capitolo, e l' altro. Primieramente non piaceva al Pontefice, che gli eserciti del Re mettessero piede nello Stato Ecclesiastico, e perciò restrinse l' obbligazione del servire alle sole guerre difensive *intra fines Regni*. Il Re all' incontro precettò il servigio senza restrizione alcuna. In secondo luogo il Papa fece arbitrario de' Baroni, o il servir personalmente, o il convertire il servigio in danaro. Il Re non parlò affatto d' alternativa, perchè il servigio personale dovea essere un dovere, e la composizione in danaro una grazia. In virtù finalmente del Capitolo d' Onorio i feudatarj, scorsi tre mesi, poteano liberamente ritornarsi a casa. Venia ciò loro proibito col Capitolo di Carlo, in virtù di cui furono obbligati a continuare il servigio, a spese però del Regio erario; fintanto che così fosse piaciuto al Sovrano. Col Capitolo adunque di Carlo non si fe altro, che torre l' abuso di servir gratuitamente oltre a tre mesi: tutto il di più rimase nell' ordine dell' antico Governo politico, checchè avesse il Papa detto in contrario.

Andrea d' Isernia, il quale incominciò a scrivere negli ultimi anni del regnare di Carlo II. (d), ci lasciò registrato questo

(a) Capit. di Onor. V. Istor. civil. tom. 3. lib. 21. cap. 1. cart. 103.

(b) Istor. Ibid. *tom. 3. lib. 21. cap. 1.*

(c) *De privileg., & immunit. Com. Bar., & aliorum feud. ten.*

(d) *Liparul. in vita Andr. Isern., ac Franc. de Andr. in disputat. feud. an fratres in feud. fol. 19. seqq.*

ſto di più, cioè qual foſſe l'antica taſſa del ſervigio ordinario *(a)*.

Prima però, ch'io ne riaſſuma la teoria, gioverà ricordarſi di quello, che ho detto ſulla fine dell'altra Diſſertazione, cioè che il titolo di Barone non competeva, che a quel vaſſallo del Re, che poſſedea feudo *in capite Curiae*, e che avea ſotto di se più ſotto feudatarj; i quali ſotto feudatarj ſolamente appellavanſi vaſſalii del Barone; con che il titolo di vaſſallo apparteneva ſoltanto a' nobilmente inveſtiti: che uomini del tale, e del tal feudo generalmente diceanſi tutti gli altri, o che vi teneſſero territorj livellarj, o che vi poſſedeſſero liberi allodj: ma che poi ſiccome tutti i feudatarj, ed i ſottofeudatarj incominciarono a chiamarſi Baroni, così tutti gli uomini loro ſubordinati prefero a dirſi vaſſalii.

Poſto ciò, io quì per non confonder l'idee, ſeguendo l'uſo preſente, chiamerò vaſſalli gli uomini tutti de' feudi, ed il loro aggregato appellerò vaſſallaggio.

Vengo ora alla promeſſa teoria, e dico, che de' feudi altri eſſendo piccioli, ed altri grandi, e quale conſiſtendo in Terre abitate, ed in conſeguenza con vaſſallaggio giuſta la nozione, che ſi da ora a tal voce, e quale in terreni ſenza vaſſalli; biſognò diverſamente regolare il peſo del ſervigio per modo, che non s'aggravaſſe più l'un feudatario, che l'altro.

Quanto dunque a i feudi abitati, fu generale ſtabilimento, che per ogni venti once di annua rendita ſi doveſſe ordinariamente un milite a cavallo col ſeguito di due valletti, o ſieno armigeri anche a cavallo, da ſervire gratuitamente per meſi tre, al qual peſo contribuir doveano i poſſeſſori degli allodj co' loro ajutorj; e poichè i feudatarj nell'eſigere gli ajutorj non laſciavano d'uſar ſoperchieria, non baſtò, che Guglielmo I. con una legge aveſſe preſcritta la moderazione *(b)*; ma vi volle altra legge eſpreſſa di Re Carlo II., colla quale s'impoſe loro di non ſorpaſſare la metà del ſervigio feudale *(c)*.

Ed ecco come l'allodiale del Regno contribuiva al ſervigio niente meno, che 'l feudale: fondamento, ſul quale fu ſtabilita la

(a) *In cap. quis dicatur Dux, March., Comes in 4. verſ. & ſecundum uſum Regni, & in cap. 1. de proh. feud. alien. per Feder. §. firmiter verſ. item videamus &c.*

(b) *Conſtit. quamplurium. De adjut. exig.*

(c) *In Cap. Comites, Barones, & feud.*

la legge vietante gli acquisti a' Luoghi pii esenti, confermata poscia da Federigo colla Constituzione *praedecessorum*, nè rivocata da Re Carlo II., come a tempo, ed a luogo farò vedere.

Quando poi si accordava il potersi sdebitar con danaro dal servire personalmente, il servigio d' un milite co' suoi armigeri pe' tre mesi fu tassato in once dieci, e mezza, da dovervi contribuire per metà i vassalli del feudatario.

E perciocchè il possessore di feudo disabitato non avea donde venir soccorso, per le stesse venti once di rendita annuale si volle, che dovesse soltanto la metà del servigio personale de' tre mesi; ovvero se veniva ammesso al compensamento in danaro, sborsar dovea once sei, poco più della metà della tassa ordinaria, per quell' aumento, che al feudo potea partorire l'industria.

Quando poi si estesero le investiture a i prodotti fiscali, alle gabelle, ed alle annue rendite, allora venti once annuali obbligarono al quarto del servigio personale, o al pagamento d' once cinque, ed un quarto, poco più, poco meno, secondo che si racconta dal Capano; e ciò perchè sopra tai feudi non sol cessava la speranza dell'aumento, ma vi occorreva qualche spesa nell'esigerne il frutto (a).

Sopravvenendo dunque il bisogno, uopo era significarlo per proclama a ciascun feudatario *in capite Curiae*, con disegnargli il luogo, e'l tempo della rassegna, perchè venisse col suo seguito giusta la rendita del feudo abitato, o disabitato, che possedea; dovendo esser cura del possessore di feudo abitato il chiamare i suffeudatarj, se mai ne avea, perchè adempissero, o all' intero servigio, o a parte di esso giusta il convenuto nelle respettive investiture: e sua cura parimente esser dovea l' esigere gli ajutorj dagli altri uomini del feudo a misura de' liberi allodj, che vi possedeano.

Già si vede chiaramente che tra' feudatarj *in capite Curiae* pochissimi esser doveano, che a misura della rendita precisamente dovessero uno, o più militi, nè più, nè meno. La maggior parte de' grandi feudatarj, oltre al numero rotondo, rimaneano debitori di qualche cosa di più: eranvi feudatarj con vassallaggio, i cui feudi non davano loro le venti once, per poter dare un servigio intero; e parecchi fra' possessori di feudi piani quaternati

(a) *Capan. de Adoha quaest. 5. n. 33. seqq.*

nati *in capite Curiae* non godendo once quaranta di rendita ; neppur doveano l'intero servigio. Bisognava dunque, che si acconciassero gli uni cogli altri, perchè tutti insieme venissero a compiere il totale delle milizie, che giusta il pieno delle rendite insiem calcolate, ritrovarsi doveano sotto le insegne.

Il possessore per tanto d'un feudo abitato, che a cagion d'esempio, non ne ritraeva più ch'once dieci in ogni anno, e'l possessore d'un feudo disabitato, che gli dava once venti, e non più, non doveano che mezzo servigio per ciascuno; si componeano adunque fra di loro, e l'un de' due andando a servire, ricevea dall'altro la compensazione del mezzo servigio in danaro; e così discorrendo per tutti generalmente.

Ora a spiegare questo accozzamento di servigj, i Normanni storpiarono il latino barbaro *adunamentum*, e ne formarono una voce anche più barbara, e fu quella di *adohamentum*, per la quale intendeano la comitiva di tutto il Baronaggio in ciascuna occorrenza; indi accorciarono questa voce nel vocabolo *adohum*, col quale spiegavano la rata del servigio, che ciascuno feudatario *in capite Curiae* dovea contribuire nel generale adunamento, o sia nella rassegna da farsi in ogni occorrenza: la qual rata di servigio in un Capitolo di Re Federigo d'Aragona si trova spiegata colla parola *adducimentum*. *Et etiam quod nullus Comes, Baro, & feudatarius cogatur, aut teneatur aliquid solvere pro adducimento, sed personaliter ire in exercitu teneatur modo praedicto, nisi necessitatis articulo, vel quavis alia justa causa forsan impeditus, aliquem loco sui sufficientem, & idoneum mittere teneatur, vel adducimentum solvere, sibi electione servata* (*a*).

Essendosi poi incontrata facilità nel convertire il personal servigio in danaro, quantunque non vi fosse più bisognato perciò accozzamento alcuno, pure i vocaboli *adohamentum*, *adohum*, *adoha* rimasero indistintamente a denotare queste rate pecuniarie; e con tal nozione passarono a' posteri; sicchè Onorio contrapponendo il servigio personale all'adoamento pecuniale, ebbe a dire nel citato Capitolo *servire personaliter*, *vel addohamenta praestare* : ed in tal senso l'intesero Isernia, e quanti gli vennero appresso (*b*). Ma

(a) *Cap. Regis Frid. 29. in Capitul. Regni Sicil. fol. 62.*

(b) *Iser. in cap. 1. de probib. feud. alienat. per Feder., Frecc., Cameran., Matles, Capan., & alii cit. per Aget. tom. 1. §. 4. de Adoha fol. 396.*

Ma i Normanni, e gli Svevi ancora con difficoltà usavano cambiare il personal servigio militare in danaro; nè sotto gli Angioini ciò generalmente erasi ricevuto; e se permetteasi alcuna volta, si ricusava in un'altra. Di quì la massima, che niun feudatario in Regno, purchè non adducesse legittimo impedimento, potea esentarsi dal servir di persona ogni qual volta così si volesse dal Principe (a).

§. XX.

Del modo d'esigere il servigio militare, e delle antiche Dogane.

IO so, che 'l Vossio, il Menagio, lo Spelmanno, il Covarruvia, il Ferrari, e tanti altri si sono studiati di trovare l'origine del vocabolo *Dohana*, chi nell'antico linguaggio Franco, chi nel Saracenico, chi nell'Arabo, e chi per fin nell'Ebraico: e so, che 'l Du-Cange meglio di tutti dedusselo *ab adunatione* (b), e ciò a motivo che nelle Dogane Normanne univansi tutte le esazioni del fisco, siccome si ha dal Falcando (c): il qual sentimento fu seguito dal nostro Regente Moles, ove disse, *verbum Dohana ipsam Regiam Cameram, ac Regium patrimonium significare* (d).

Io però dico, e sostengo, che la voce *Dohana* è un' accorciamento del vocabolo *Adohana*, e che tal voce nacque a' tempi de' Normanni ad un parto medesimo coll'altre *adohamentum*, *adohum*, *adoha*; perocchè la prima, e più precisa instituzione delle *Adohane*, o sieno *Dohane* Normanne fu per l'appunto ad oggetto di formare gli adoamenti militari, o sia 'il pieno delle milizie gratuite, che si doveano da' feudatarj nelle diverse Provincie del Regno; col quale adoamento, o sia adunamento alla mano si passava la mostra nel giorno a ciò stabilito, segnandovisi chiunque, o in tutto, o in parte lasciava d'adempiere al per-

(a) *Iser. in cap. 1. §. simil. n. 14. tit. qui curt. vend.*, *de Ponte*, *de Amato*, *& alii cit. per Aget. loco relat.pag.* 395.

(b) *In Glos. V. Adoha.*

(c) *Apud Murat. R. I. tom. 7. pag.* . . .

(d) *De jure Dohanar. memb. 1. §. 6.*

perfonal fervigio per la fua rata, o nol fuppliva in danaro, quando ciò gli fi foffe accordato dal Principe. Ed ecco come il dimoftro.

Già non può metterfi in dubbio, che Ruggieri, fattefi efibire tutte le antiche conceffioni feudali, di quelle che confermò unitamente colle proprie ne fe fare regiftro in quaderni, che confervavanfi nella fua Cancelleria Regale, la quale poi da' Baroni ribelli fotto Guglielmo I. fu data a facco; il perchè raffettate le cofe, fi pensò di porre in libertà Matteo Notajo affin di rifare ciocchè mancava di que' volumi.

Or a qual' oggetto i feudi medefimi, oltre al regiftro nella Regal Cancelleria, leggerfi regiftrati in *quinternionibus Dohanae*, fe non per formarvifi l'adoamento, e per efigervifi le adoe, i relevj, e gli altri pefi feudali? Altrimenti non faprebbefi penfare, qual' altra ingerenza aveffero potuto aver fopra i feudi gli Ufiziali della Dogana.

Federigo in fatti la chiama *Dohana Baronum*, e nelle fue Conftituzioni fi rimette fempre a quaderni Doganali, come a quelli, i quali erano di acceffo più facile, che i regiftri della Regal Cancelleria. Così nella Conftituzione *Magnae Curiae noftrae* ftabilifce, che la Curia del Gran Giuftiziero abbia conofcenza *de Comitatibus*, *Baroniis*, *Civitatibus*, *Caftris*, *& magnis feudis*, *quae in quaternionibus Dohanae noftrae Baronum inveniuntur in fcriptis*. Nella Conftituzione *Honorem noftri diadematis* ordina, *ut*: *nullus Comes*, *Baro*, *vel miles*, *vel quilibet alius*, *qui Baronias*, *Caftra*, *vel feuda in capite a nobis tenent*, *vel ab alio*, *quae in quaternionibus Dohanae noftrae inveniuntur in fcriptis*, *fine permiffu noftro uxorem ducere audeant &c.*, abbracciando così i feudi quadernati *in capite Curiae*, ed i quadernati *fecundum quid*. E nella Conftituzione *poft mortem* difponendo intorno a' fuffeudi quadernati *fecundum quid*, dice: *poft mortem Baronis*, *feu militis*, *qui a Comite*, *vel Barone alio Baroniam aliquam*, *vel feudum tenuerit*, *quae in quaternionibus Dohanae noftrae inveniuntur in fcriptis &c.*

Qual difficoltà dunque s'incontra nel tenere, che la voce *Dohana* fia un' accorciamento del vocabolo *Adohana*, introdotto a fignificare il luogo, ove regiftrati erano i feudi *in capite Curiae*, ed i feudi *fecundum quid*, per tener conto di tutto l'adoamento in generale, e per efigere da ciafcuno l'adoa, ofia l-

la ſua porzione del ſervigio militare?

E perocchè così nella detta Conſtituzione *poſt mortem*, come nell' altra che comincia *Divae memoriae* ſi fa menzione, così de' feudi quadernati in *capite Curiae*, e de' quadernati *ſecundum quid*, come de' feudi piani aſſolutamente, e de' feudi piani, *& de tabula*; dover mio ſarà il dar quì contezza delle varie ſpezie de' feudi, o de' ſuffeudi.

§. XXI.

Delle inveſtiture praticate da' Baroni, e della loro diverſità.

L'Oggetto delle inveſtiture era il ſervigio; e come queſto potea eſſer nobile, potea eſſer ignobile, così la differenza generaliſſima delle inveſtiture conſiſtea nel promettere l' uno, o l' altro ſervigio.

L' inveſtito nobilmente d' un fondo promettea a chi concedealo aſſiſtenza, conſiglio, difeſa nella vita, nella roba, nell' onore; e sì veniva a dichiararſi uomo del ſuo benefattore, vale a dire perſona addetta a nobilmente ſervirlo.

L' inveſtito ignobilmente d' alcun podere promettea a chi concedealo di tener quel podere nel di lui nome per coltivarlo, e goderne del frutto, obbligandoſi intanto ad una qualche preſtazione annuale, o in roba, o in danaro, ovvero in qualche ignobil ſervigio di perſona; e sì diveniva uomo tributario, e ſervile del concedente.

La prima ſi chiamò inveſtitura beneficiale, quando fu a tempo, ed a vita: divenuta poi ereditaria, ſi diſſe feudale.

La ſeconda ſi appellò livellaria; e differiva dall' enfiteuſi, in quanto che il conceſſionario diveniva uomo proprio del concedente; potea intanto *mutare fundi faciem*, e fra due anni vi ſi ammettea devoluzione *ob cenſum non ſolutum*. Io ne ho parlato baſtantemente nel Lib. I. della Storia al Cap. XXXVIII. avvalendomi dell' autorità del Cujacio, del Tomaſio, del Boemero, a' quali poſſono aggiungerſi lo Schiltero (*a*), e l' Eineccio (*b*). Soka-

(a) *Exercit. lib. 6. §. 84.*
(b) *Elem. juris Germ. lib. 2. §. 34., & 35.*

Sokagium, e *Socagium*, appellavasi dagli Ango-Normanni dalla voce *soca*, che appo loro valea lo stesso, che aratro (a).

Di questa seconda specie di servile investitura l'uso era frequentissimo fra' Longobardi, le cui leggi appellavano terre tributarie le così concedute; nè v' ha scrittore, che tante ne riporti, quante se ne leggono presso i nostri Cronisti, principalmente presso quello di S. Vincenzo in Volturno (b).

Or essendosi introdotte le investiture feudali, la simiglianza delle nobili colle servili fece sì, che 'l volgo appellasse feudi anche i terreni conceduti *libellari jure*, cioè col peso di qualche annua prestazione. Ma i savj Giureconsulti, che ne conobbero la differenza notabilissima, non già feudi, ma beni posseduti *libellario nomine* gli appellarono (c); e quando tali concessioni faceansi non già di allodj, ma di territorio feudale, attenenze, o sia appartenenze di feudi le dissero (che tanto suona il barbaro-latino *attenesiae*). In fatti come chiamar feudali que' beni, ne' quali succedeano ancor gli ascendenti; regolandosene la successione, ugualmente, che quella degli allodj, secondo il diritto civile Longobardo, o Romano, che ciascun professava? La qual cosa per altro non bene avvertita da i nostri fu cagione di lunghissime dispute. E come appellar feudatarj coloro, ch' eransi ingagiati ad ignobilmente servire, e che tenuti non erano a prestar giuramento di fedeltà?

Ecco il perchè in simili ignobili concessioni, ancorchè si facessero di appartenenze di feudi, non vi fu bisogno di assenso del Principe finattanto, che Federigo non ne facesse divieto, col permettere soltanto a' Baroni di riconcedere senza Regale assenso que' fondi feudali, che conceduti altra volta, venissero poi a ricadere nelle loro mani; purchè non se ne scemasse la rendita (d): donde fu che d' escadenze prendessero il nome. Così dopo Baldo, Cino, Isernia, Luca di Penna, ed altri scrissero Matteo degli Afflitti (e), Marino Freccia (f), Capece, Cacace,

(a) *Cowel. Inst. Angl. lib. 3. §. 17., & 19. Bract. lib. 2. tract. 1. cap. 36. §. 1. apud Du-Cange V. Socagium, & Soca.*

(b) *Apud Murat. tom. 1. part. 2.*

(c) *Cujac. ad lib. 1. feud. tit. 2. quibus mod. feud. amit.*

(d) *In Const. Constitutionem divae memoriae.*

(e) *In dict. Const. Constitutionem divae memoriae n. 25. seqq., & n. 66. seqq.*

(f) *Lib. 2. differ. per totum.*

cace, ed altri citati dal Capano (*a*); benchè per iſcarſezza di lumi non foſſero rimontati fino all'origine di tal contratto livellario, che appellarono innominato, perchè non ne trovarono il titolo ne' volumi delle leggi Romane.

Più frequente però era l'uſo di concedere per contratto livellario i beni burgenſatici, ſpecialmente delle Chieſe; e ciò tra perchè non coſtumavaſi di dare a fitto per danaro, del quale ſi ſcarſeggiava, e perchè per le ſpedizioni militari gratuite eravi di biſogno delle vettovaglie, e dell'ignobil ſervigio del carreggiare, delle vetture &c.

Ma i Grandi Baroni, e le Chieſe poſſeditrici di feudi aveano altro preciſo biſogno, ed era quello de' militi, donde potere ad ogni richieſta adempiere alla rata del lor ſervigio. Quindi la neceſſità delle ſecondarie nobili inveſtiture, in virtù delle quali i Baroni, e le Chieſe concedeano a chi Terre abitate, ed a chi terreni colti, ed incolti, col peſo del ſervigio militare. Che ſe la conceſſione era di Terra abitata, vi biſognava onninamente l'aſſenſo del Principe, come quegli, che ſolo *erat Dominus perſonarum*; ed in conſeguenza riconoſcendoſi dal Principe il nuovo vaſſallo, benchè non immediato, dovea farſene regiſtro ne' quaderni Doganali, affinchè ne' generali aſſembramenti di tanto ſi ſcaricaſſe il feudatario principale, di quanto ſi caricava il di lui ſotto feudatario: da che tali ſuffeudatarj tenuti erano all'intero ſervigio d'un milite per ogni venti once di annua rendita, o al pagamento di dieci once, e mezza, non altrimente che i feudatarj *in capite Curiae* (*b*).

Ed ecco il perchè queſti ſuffeudi, non già quadernati aſſolutamente diceanſi, come non conceduti in *capite Curiae*; ma poichè *tenebantur ab alio*, quadernati *ſecundum quid* appellavanſi, come riconoſciuti dal Principe per la rata del ſervigio, mediante la perſona del feudatario principale, e perciò regiſtrati ne' libri Doganali. Con queſto ancora, che ſebbene per qualunque accidente di alcuno di tai ſuffeudi con vaſſallaggio non ſi trovaſſe fatto regiſtro; pure il medeſimo per la regalia, che v'era an-

(a) *De jure Adohae quaeſt. 7. n. 2.*

(b) *And. Iſer. in Conſtit. Juſtit. nomen. V. De feudo, & in cap. 1. de controv. feudi inter pares term. Aſſlict. in Conſtit. ut de ſucceſſionibus num. 1. Capyc. in inveſt. feud. V. Quaternatum, Capan. de jure Adohae dict. quaeſt. 7. num. 7.*

anneſſa aveaſi come regiſtrato, per tutti quegli effetti, che producea il regiſtro de' feudi *ſecundum quid*. Donde la maſſima antichiſſima, che in Regno tutti i feudi, o ſuffeudi con vaſſalli ſi reputino generalmente quadernati (*a*).

Qualora poi alcun Barone concedea ſotto militar ſervigio ſuffeudi ſenza vaſſalli, era in arbitrio de' contraenti il convenire la rata di eſſo ſervigio. Se patoviaſi il ſervigio ordinario de' tre meſi, per ogni 40. once del ſuffeudo diſabitato, vi biſognava aſſenſo, e regiſtro ne' quaderni Doganali, per diſcaricarne il principal feudatario; ed allora tal ſuffeudo diceaſi parimente quadernato *ſecundum quid*.

Ma ſe ſtabilivaſi minor ſervigio, allora nè aſſenſo vi ſi richiedea, nè regiſtro ne' quaderni Doganali: ſe ne facea però notamento a parte, come appreſſo dirò; e per l'ordinario il ſervigio di tai ſuffeudi diſabitati era di quaranta giorni per ogni 40. once di annua rendita (*b*).

Ecco dunque la teoria de' ſuffeudi. Primieramente i terreni feudali conceduti *ſub annua praeſtatione*, benchè feudi volgarmente ſi appellaſſero, tali però non erano, ma ſoſamente attenenze di feudo; ed andando ſotto la rubrica di contratti livellarj, giudicavanſi come gli allodj.

In ſecondo luogo i ſuffeudi di Caſtri, o ſia di Terre abitate andavano ſempre ſotto la rubrica di feudi quadernati *ſecundum quid*, e tali ſi reputavano ancorchè deſcritti non ſi trovaſſero ne' libri delle Dogane.

Per terzo i ſuffeudi di territorj ſenza vaſſalli, qualor concedeanſi *ſub militari ſervitio*, e precedente aſſenſo regiſtravanſi ne' libri delle Dogane; acquiſtavano pur eſsi la qualità di feudi quadernati *ſecundum quid*, e ne portavano l'intero peſo.

Se poi non regiſtravanſi in eſſi libri, ma nelle tavole a parte, il peſo n'era minore, nè aſſenſo vi occorreva nel concedergli, prima che Federigo pubblicata aveſſe la giaddetta Conſtituzione *Conſtitutionem Divae memoriae*, colla quale vietò le nuove conceſſioni; permiſe però di riconcedere ſenza regale aſſenſo i ſuffeudi antichi, ugualmente che le attenenze, quando foſſero ri-

(a) *Frec. lib. 2. Differ. feudi pleni, & quater. diff. 26. n. 34., & alii ſupra cit.*

(b) *Frecc. different. 29. n. 25. Capyc. in cap. Imperialem, & alii cit. per Capan. dict. quaeſt. 7. n. 2.*

ricadute nel concedente, purchè non se ne scemasse il servizio.

Io non so un trattato feudale per dover quì registrare tutti gli effetti civili, che nasceano della diversità de' feudi quadernati *in capite Curiae*, de' quadernati *secundum quid*, de' militari non quadernati, e delle attenenze feudali, o siano livellarie. Marino Freccia notò quarantacinque di tali diversità, e su di queste, e sopra di altre hanno lungamente ragionato, disputato, consigliato i nostri Dottori, e deciso i Tribunali.

Solamente mi conviene dar ragguaglio del donde sia nato il nome di feudi, e di suffeudi piani: e di feudi, e di suffeudi *de tabula*.

Ed eccolo in brieve. Feudi, e suffeudi piani diceansi i feudi, ed i suffeudi disabitati, consistenti semplicemente in terreni conceduti *sub militari servitio*: e perciò Federigo nella Constituzione *post mortem Baronis* gli pose in opposizione co' Castri, cioè colle Terre abitate: *& quod id quod tenet ab eo, sive sit Castrum, sive terra plana, ei cui nos concesserimus, debeat assignare*. Qualora tai feudi, o suffeudi venivano conceduti col peso del servigio ordinario, registravansi ne' quinternioni, o *in capite Curiae*, se venivano dal Re, o *secundum quid*, se venivano dal Baronaggio, e dalle Chiese: ed il servigio ordinario era la metà del servigio de' possessori di Terre abitate, perchè questi godeano degli ajutorj, che mancavano a' possessori di terre piane, siccome ho detto.

Ma se il Re, o alcun Barone concedea feudo, o suffeudo piano con minor servigio militare dell'ordinario; in questo caso il feudo, o suffeudo non registravasi ne' quinternioni, nè *in capite Curiae*, nè *secundum quid*; ma faceasene notamento a parte; e questo notamento chiamavasi *tabula feudorum*. Così l'Ostiense appellò *tabulas officiales* i Registri delle diverse cariche monacali (a). Così negli Statuti dello spedale di S. Giuliano dipendente dal Monastero di S. Albano d'Inghilterra: *Volumus, ut fratres Sacerdotes cursum suorum officiorum in tabula describant: qui vero intabulati fuerint, officia, ad quae fuerint intitulati, obedienter, & humaniter exequantur* (b). E così, per tacer di tanti altri antichi documenti, si legge presso il Mabillone usa-

(a) *Lib. 3. cap. 22.*
(b) *In auctor. additamentor. Matth. Paris. edit. Parisien. fol. 165.*

to il vocabolo *tabularium* a significare *numerum redituum in tabula descriptorum* (*a*).

Ora come i possessori di tai feudi, e suffeudi piani, *& de tabula* tenuti non erano alla rata del servigio ordinario, ne veniva che non fosser considerati in qualità di nobili, come venivano reputati i possessori di Castri, ed anche quei di feudi, e di suffeudi piani registrati ne' quinternioni per la rata dell' intero servigio. Erano dunque una specie di Valvasini posti in mezzo tra i militi, ed i non militi; giacchè tutta la nobiltà a que' tempi non in altro faceasi consistere, che nel nobil servigio militare.

Non è luogo questo da narrare il quando per la perdita della Cancelleria di Palermo si formarono i nuovi quinternioni pel solo Regno di Napoli, affidandosene la cura a' Magistrati della Camera: quando l'adoamento militare dagli Ufiziali delle Dogane passò a' Razionali del Tribunale della Zecca; così che alla Camera appartenea il tener registro delle concessioni feudali, e suffeudali; ed a' Maestri Razionali della Zecca il tener conto del servizio de' feudatarj, e de' sottofeudatarj: quando il servigio *ad requisitionem* divenne annuale, e perpetuo; e di personale passò ad essere universalmente reale, e pecunario: quando unitasi colla Camera la Corte de' Razionali, se ne formò una sola Magistratura addetta a sopraintendere a tutti i proventi del fisco: quando nel nuovo Cedolario, che si formò, i Baroni con vassallaggio furono tassati per la metà delle loro adoe, assumendo la Corte sopra di se l'altra metà dovuta da' vassalli Baronali per esigerla cogli altri pesi fiscali; avendo io di tutto ciò, e del di più, che appartiene a questa materia, stabilito di darne per ordine di tempi un succinto ragguaglio nelle appendici agli altri volumi della mia Storia.

Conchiudo il presente articolo col dire, che poichè il Regno Italiano passò a' Tedeschi, cominciarono que' Sovrani a permettere nella lor calata in Italia il ricattarsi dal personal servigio per danaro. Qual che si fosse, o l'Imperador Lotario, o Federigo I. l'autore della Constituzione, che va sotto il titolo *de capitulis Conradi*, dichiarò, che colui tra' feudatarj, il quale non volesse ritrovarsi nel generale assembramento, se Longobardo pagar dovesse dodeci danari per moggio di territorio feudale, e se Tedesco

(a) *Mabil. opèr. posthum. tom. 2. p. 23.*

ſco la terza parte delle rendite di quell' anno (a). Ma poi con altra Conſtituzione di Federigo furono tutti generalmente obbligati alla metà del frutto, laſciando libera la ſcelta, o di venire ad oſte, o di pagar le *hoſtenditiae* (b): ſcelta, che non fu mai permeſſa nel noſtro Regno.

§. XXII.

De' Militi.

L'Epoca dell'introduzione de' feudi fu la ſteſſa, che quella de militi all'uſo di Francia. I Normanni, che ci venner tutti da venturieri, furono generalmente rimeritati con feudi parte titolati, e parte non titolati, e ſotto di eſſi ſtabilironſi i militi con ſuffeudi, ſpezialmente nel Paeſe conquiſtato ſopra Greci; poichè Guiſcardo ebbe l'avvertenza di non diſguſtare i Longobardi, e ne' Paeſi, che ſopra di eſſi conquiſtò, gli ricevè come ſuoi feudatarj, e ſotto feudatarj. Il ſimile praticò Riccardo nel Principato Capoano. Ecco la ragione, perchè in queſti Paeſi, che ſtati erano del dominio Longobardo, ſi conſervarono i feudi *de jure Longobardorum*, e più comunemente nel Principato di Benevento; poichè nel Salernitano, e nel Capoano v' ebbero ancora la lor parte i Normanni viventi *jure Francorum*, gli uni ricevutivi dagli ſteſſi Principi Longobardi di Salerno, e gli altri introdottivi da Riccardo, e da' ſuoi ſucceſſori.

Ora i feudatarj titolati, e non titolati, ed anche le Chieſe ammeſſe al godimento di regalie, ed in conſeguenza obbligate al militar ſervigio, avendo biſogno di provvederſi inceſſantemente di militi per ſomminiſtrargli ad ogni richieſta, non poterono ritenerſi dal non ſotto infeudare, giacchè l' uſo era di non ſervir prezzolato. E come appreſſo delle Nazioni guerriere il pregio di nobiltà conſiſteva nel ſolo meſtiere della guerra, ecco la diſtinzione tra' poſſeſſori di allodj, ed i poſſeſſori di feudi, e di ſuffeudi militari.

 Que-

(a) *Cujac., & Hotom. ad tit. feud. de cap. Conr.*
(b) §. *Similiter de prohib. feud. alien. per Feder.*

Questa distinzione vie meglio si conservò per mezzo delle solennità, colle quali s'introdusse di conferire l'onore della milizia, il che fu cagione, che molti per entrare ancor essi nell'ordine de' nobili s'obbligassero di servire da venturieri co' proprj allodj. Ed ecco l'origine della nobiltà in Regno stabilita per mezzo del ruolo de' militi servienti gratuitamente, o per feudi, e suffeudi, che avessero, o per assegnamenti vitalizj sopra feudi, o per offerte ispontanee, avendone il modo, col frutto de' proprj allodj.

E' molto facile a credere, che questo ruolo di nobili servienti si fosse alterato nella confusione delle cose avvenute dopo la morte del Duca Guglielmo, e che fra que' lunghi tumulti di guerra si fosse introdotta fra le milizie gente immeritevole, e vile. Ruggieri adunque in volendo riformar questo abuso, prese cura nel suo allibramento di cassarne tutti i non nobili intrusi, e di formare un nuovo, e più esatto ruolo di militi.

Indi con sua legge, che appunto per questo va sotto il titolo *de nova militia*, fe sentire a tutti i suoi feudatarj titolati, e non titolati, ed a tutti i Vescovi, ed Abati, che d'allora in poi non avrebbe ricevuto al servizio militi, se non coloro, che per successione fossero discesi da militi: e fu questa, se ben si considera, una separazione de' due ordini nobile, e popolare fatta dal fondatore della Monarchia; giacchè in virtù di tal legge l'ordine militare divenne ereditario, ed in conseguenza ereditario, e famigliare divenne il poter acquistar feudi, o suffeudi nobili. Ma qual legge è quella, alla quale non si deroghi, particolarmente ne' tempi tumultuosi? Federigo adunque rinnovò la Constituzione dell'avo; però nel tempo stesso fece grazia a tutti coloro, che sebben non discesi da militi, aveano per lo passato ottenuti feudi, o suffeudi militari, o che s'erano obbligati a nobilmente servire, purchè nobilmente vivessero; e fu questa una specie di aggregazion generale.

E perchè tanto Ruggieri, quanto Federigo aveano in animo d'introdurre una nuova nobiltà non militante; perciò providero, che nè Giudici, nè Notai si ammettessero, che da Giudici, e da Notai discesi non fossero, ed in ispezialità chiunque fosse di vil nascita, ed altrui subordinato per ignobil servigio reale, o personale. Ed ecco l'origine d'una nuova milizia, che promossa da Ruggieri, incominciò poi a formarsi sotto Federigo

di coloro, che *milites legales*, *milites justitiae*, e *milites literati* si appellarono (*a*).

E quì voglio, che si noti, che ne' tempi de' Re Normanni gli Avvocati, ed i Notai per lo più eran cherici: ora avendo l'Imperador Federigo proibito ciò espressamente con sua legge, i curiali laici per distinguersi dal rimanente del popolo stimarono di ritenere l'uso delle vesti chericali: usanza, che fu ritenuta così quì, come in Inghilterra, ed altrove (*b*). Di quì l'odierna costumanza delle vesti talari de' curiali di Roma, e quella de' nostri del vestir corto di nero, e col collare a modo prima degli Spagnuoli, e poi de' preti Francesi. L'uso della toga per la Magistratura venne dalla Spagna, e fu stabilita per Prammatica, del che a suo luogo.

Dalla nuova milizia instituita da Ruggieri, e rinnovata da Federigo coll'esclusiva di quanti non discendeano da'militi, venne naturalmente in Regno l'uso delle armi gentilizie, e de' casati (*c*).

E di quì parimente fu, che l'ordine militare tolse a conferirsi con molto apparato: e Ruggieri, che prima di esser Re, era stato ordinato cavaliero, ne volle di propria mano rinnovare la pompa in due de' suoi figli, ad onor de' quali diè il cingolo militare ad altri quaranta (*d*).

Scrive Marino Freccia, che *vetustioribus temporibus post Normannos Svevorum tempore & Reges ipsi habebant libellos, seu brevia omnium feudatariorum vassallorum, & filiorum eorum. Legi ego in Archivio primo sub Henrico Imperatore, Federico filio, Carolo I., & II. omnes nobiles familias, quae erant in Civitatibus, & Terris Aprutii, Apuleae, Calabriae, & seriatim nomina filiorum nobilium; & nobiles separati a popularibus distinguebantur* (*e*). Pratica, che gli Svevi appresero da' Normanni, essendone stato autore Ruggieri.

Il P. Borrelli nel libro intitolato *Vindiciae Neapolitanae Nobilitatis* rapporta una rassegna di militi fatta da' Baroni, e feudata-

(a) *Apud Matth. Paris. in ann.* 1251.
(b) *Paris. In vitis p.* 144.
(c) *Murat. disser.* 53., *Nicol. Upton de studio milit. cum notis Eduardi Bissaei, & alii.*
(d) *Abas Teles. lib.* 4. *p.* 138. Istor. Civil. *tom.* 3. *lib.* 20. *p.* 21. *seqq.*
(e) *De suff. lib.* 2. *disser.* 5. *post pag.* 247.

datarj del Regno, ch'egli ſuppone de' tempi di Re Guglielmo il Buono per la ſpedizione di Terra Santa; egli però s' inganna, conciossiachè ſia queſto un'adoamento del Baronaggio ſotto Re Roberto, inſerito nel regiſtro di Carlo Illuſtre, ſenza nominarviſi nè Re Guglielmo, nè Terra Santa.

Si darà conto a ſuo luogo di ciocchè fece Carlo I· d'Angiò, la cui paſſione per Napoli cagionò lo ſcadimento di tutte le altre Città del Regno.

§. XXIII.

Degli ajutorj.

SOvviemmi d'aver già detto, che l'Univerſità del Reame componeanſi per lo più d'uomini liberi, che poſſedendo beni allodiali, tenuti non erano per contratti nè a nobile, nè ad ignobil ſervigio. Soggiungo quì, che coſtoro con nome generale appellaronſi *Burgenſes* (voce derivata dal vocabolo *Burgus* introdotto in Germania, prima a ſignificare un raccolto di più abitazioni, e poi non ſolamente le Terre murate, ma le Città ancora, che andaronvi col far del tempo ſorgendo. E *bona burgoſatica*, *ſeu burgenſatica* ſi chiamarono gli allodj da coſtor poſſeduti.

Sebbene la prima, e maſſima regalia della Sovranità ſia l'alto dominio delle perſone, da non poterſi mai, e poi mai traſferire in altrui; la ſubordinazione nondimeno, ch'è l' anima di qualunque ben regolato Governo richiede in ogni Stato, che chi ne rappreſenta la Sovranità traſferiſca in altrui più, o meno, a tempo, o a perpetuità parte del ſuo potere, e de' diritti ſuoi ſulle perſone, ch'eſſo Stato compongono; ritenendone ſempre l'alto, ed incomunicabil dominio.

Poſto ciò, e poſta l'introduzione de' feudi in Regno, conveniva, che 'l Sovrano in concedendone alcuno abitato da' burgenſi, cioè da' poſſeſſori di liberi allodj, gli ſubordinaſſe a colui, al quale eſſo feudo venia conceduto, ma gli ſubordinaſſe in maniera, che la lor ſubordinazione non degeneraſſe in ſervitù reale,

le, nè perſonale. Ed ecco come Re Ruggieri ſi regolò, ſeguendo il metodo tenuto da Guglielmo conquiſtatore dell' Inghilterra.

Volle egli, che tutti generalmente gli abitatorj d' alcuna Città, o d' alcun Caſtro, che ſi concedeſſe in feudo ad altrui, riconoſcer doveſſero il feudatario in loro util Signore, e gli giuraſſero fedeltà; colla diſtinzione però, che tal giuramento per coloro, che vi ſi ritrovaſſero nobilmente, o ignobilmente inveſtiti, s' intendeſſe come una rinnovazione di faccia a faccia de' lor reſpettivi contratti: e per coloro, che nulla vi poſſedeſſero di ſervile, partoriſſe un obbligazione *quaſi ex contractu* di ſoccorrere il loro util Signore in tutti i di lui preciſi biſogni; e perciò non preſcriſſe a' burgenſi alcuna certa miſura, ma ſi rimiſe interamente alla generoſità del lor cuore.

E' facile il credere, che regnando un tal Principe, foſſe corſa armonia tra i poſſeſſori di feudi, e di regalie, ed i burgenſi lor ſottopoſti. Ma lui morto, il Baronaggio ben per tempo alzò la teſta, fino a tentar più volte di ſcuotere il giogo; ed allora fu, che feudatarj, e Prelati ſotto preteſto di queſto, e di quel biſogno preſero a ſcorticare i loro ſubordinati.

Ma Guglielmo per mettergli a dovere fece uſo delle leggi, nommeno che delle armi; e fra le leggi una fu quella degli ajutorj; colla quale moſſo dalle querele, ch' erangli venute da tutte le parti contra Prelati, Conti, Baroni, militi, datiſi tutti ad eſtorquer danaro da' reſpettivi loro uomini ſotto preteſto di ſovvenzioni, *pro ſuae voluntatis arbitrio*; volendo egli *tam durae ſubjectorum oppreſſioni miſericorditer providere*, ſtabilì i ſoli caſi, ne' quali Prelati, e feudatarj chieder poteſſero un moderato ſoccorſo. I caſi quanto a' Prelati furono: *cum ad concilium a Domino Papa fuerint vocati: pro ſervitio exercitus noſtri, ſiquidem in exercitu noſtro fuerint: vel ſi vocemus eos: vel miſerimus eos pro ſervitiis noſtris: vel pro corredo noſtro, cum in Terris eorum hoſpitari, vel corredum recipere contigerit*. E furono per ciaſcun feudatario: *pro redimenda perſona Domini, ſi forte ab inimicis noſtris in ſervitio noſtro captus fuerit: pro faciendo filio milite: pro maritanda filia, vel ſorore: pro emenda terra, videlicet ea tantum vice, cum eam emerit: pro ſervitio noſtro, vel exercitus noſtri; moderatum tamen in his, quae pro noſtro corredo dantur*

tur (a). Federigo poi con altra legge vi aggiunse anche *pro militia fratris, cum Comes, Baro, aut miles suis expensis militem fecerit (b)*.

Or poichè legge non vi era, che prescrivesse precisamente la quantità degli ajutorj; allorchè nell'età minore del secondo Guglielmo Stefano di Parzio gran Cancelliere fece sì, che i feudi di Matteo Bonelli passassero a Gio: di Lavardino, e che questi vi volle introdurre le manimorte, e l' altre forzevoli esazioni usate appresso i Franchi, i Burgensi Siciliani si levarono tutti a romore, *libertatem civium, & oppidanorum Siciliae praetendentes:* perocchè diceano, *nullos se reditus, nullas exactiones debere, sed aliquoties Dominis suis, urgente qualibet necessitate, quantum vellent sponte, & libera voluntate servire (c)*.

Ma l' Imperador Federigo, che come ho detto, ammettendo nel suo Codice la Constituzione di Guglielmo, v' aggiunse anche con altra sua legge l' ajutorio *pro militia fratris*; spiegar volle nella legge medesima, che cosa avesse ad intendersi per ajutorio moderato, cioè ch' esser dovesse *pro facultatibus hominum, & expensarum qualitate (d)*; di modo che questo, che portava il nome di libero donativo, era in sostanza un servigio reale, realissimo de' burgensatici, che non essendo certo nella quantità, diceasi incerto servigio per opposizione a' servigi certi de' beni feudali, e de' livellarj.

Che i Prelati, e 'l Baronaggio sforzati si fossero in tutti i tempi di smunger danaro dagli uomini loro subordinati, si scorge chiaro da un Capitolo fra i pubblicati da Carlo d' Angiò Principe di Salerno *in planitie S. Martini*; col qual Capitolo rinnovando egli le Constituzioni suddette di Guglielmo, e di Federigo, non solamente prescrisse il rifacimento del danno, se si esigesse oltre al dovere ne' casi suddetti, o se alcuna cosa si estorquesse sotto qualunque altro pretesto; ma v' aggiunse ancora la pena del doppio a pro del suo fisco (*e*).

Anzi lo stesso Carlo divenuto poi Re con un altro Capitolo stabilì, che i feudatarj tutti pel solo militar servigio esiger po-

(a) *In Constit. quamplurium*.
(b) *In Capit. Comitibus, Baronibus, ac universis*.
[c] *Falcand. apud Murat. R. I. p. 332*.
(d) *In dict. Constit. Comitibus*.
(e) *In Capit. statuimus, quod Comites, Barones, & alii feud. tenentes*.

potessero dagli uomini de' respettivi lor feudi la metà di quello, di che essi feudatarj stati erano in disborso per servire in quell' anno, purchè questa metà non eccedesse la metà della general colletta imposta in Regno nell'anno medesimo : e rispetto alle sovvenzioni in tutti gli altri casi permessi dalle Constituzioni di Guglielmo, e di Federigo, dispose, che nascendo disputa tra feudatarj, e loro uomini, dovesse starsi a ragione innanzi a' Giustizieri delle Provincie (*a*).

Ridotto così per legge il servigio militare indiretto dovuto *quasi ex contractu* sopra il burgensatico in distretto di ciascun feudo alla metà del servigio diretto dovuto *ex contractu* da' feudatarj con vassallaggio *in capite Curiae*, ne venne in conseguenza, che allora quando il servigio diretto di contingente *ad requisitionem* divenne annuale, e perpetuo, tale parimente divenne il servigio indiretto; così che i feudatarj con vassallaggio servendo di persona in ogni anno, o pagando in ogni anno l'adoa al fisco a ragione d'once dieci, e mezza per ogni venti once di rendita, la metà n'esigeano a titolo d'ajutorio dalle Università lor sottoposte, o scompartita sopra gli allodj in distretto per via d'apprezzo, e di catasto, o soddisfatta per mezzo di gabelle : sempre però tenuta, siccom' era effettivamente, per un peso reale sopra gli allodj medesimi. Nè per tale esazione, come per tutte le altre, richiedeasi assenso del Principe, anche dopo il Capitolo *Pro parte Universitatis Vici* di Re Roberto (*b*); a cagion che fuori di questo, in tutti gli altri casi contenuti nelle Constituzioni di Guglielmo, e di Federigo, fu general parere de' nostri Dottori, che sovvenzione non si dovesse, qualora il feudatario fosse opulento (*c*).

Così fu fino all'anno 1504., perocchè essendosi allora fatto il nuovo cedolario, i feudatarj con vassallaggio tassati furono per la sola metà dell'adoa : avvegna che la Regia Corte assunse sopra di se l'esazione dell'altra metà dalle Università del Reame, la qual metà fu detta *rata vassallorum*: ed è questo il primo di tutti i pesi fiscali, cui sono attualmente tenute esse Università. Ma di ciò più lungo discorso si farà, quando farò a tempo di ragionarne.

(a) *In Capit. Comites, Barones, & feudatarii.*
(b) *V. Afflict. ad Const. quamplurium n.* 15.
(c) *Afflict. ibid. n.* 4.

Isernia, ed Afflitto, come ignari della Storia de' mezzi tempi, si diedero a credere, che le Constituzioni di Guglielmo, e di Federigo non parlassero di burgensi, ma sibbene di uomini obbligatisi per contratti a servire; affermarono però, che l'uso era in contrario, e che i respettivi burgensi da tempo immemorabile pagato aveano gli ajutorj al Signore del feudo. Intanto il secondo di questi due scrittori nel ricercare, se una tale esazione fosse appoggiata ad alcun principio legale, urtò nel vero, allorchè ricorse al giuramento di fedeltà, che prestar doveano al feudatario i possessori di burgensatici in distretto del feudo; e l'indovinò senza saperne la ragione, la quale era, che per legge di Governo di tutti i popoli Settentrionali non vi erano beni, che soggetti non fossero o direttamente, o indirettamente al peso indispensabile della guerra.

Ma se l'indovinò sopra questo articolo, la sbagliò sopra un' altro; ed ecco quale. Tenendo egli per indubitato, che la Constituzione *quamplurium* non trattasse, che di sovvenzioni dovute da' sottofeudatarj a i lor Seniori, quando fu all' ajutorio *pro emenda terra*, trovò strano, che questa legge introdotto avesse un nuovo peso sopra i suffeudi, il qual non leggeasi in tutti gli usi feudali di Lombardia; e peso tale, che gli parve irragionevole, e stravagante. Che pensò adunque? Alle parole *pro emenda terra* ve n'aggiunse quest' altre, *subaudi cum vassallis pro augumento sui status*; e quindi credè, che Guglielmo voluto avesse obbligare i sottofeudatarj a dispendiarsi, perchè il loro padron diretto arricchisse colla compera d'un altro feudo, e d'un feudo con vassallaggio. Or io dimando con qual pro per essi sottofeudatarj? Alleggerivasi forse con questo il lor servigio ordinario? E chi mai avrebbe aspirato ad un suffeudo con un peso sì esorbitante?

Facciasi ora, che la Constituzione parli non già di doveri di sottofeudatarj *ex contractu*, ma di sovvenzioni di burgensi *quasi ex contractu* in caso di necessità del Signore del feudo: e facciasi, ch'egli comperar volesse un territorio allodiale per mettersi in istato di non aver bisogno di tali, e tante sovvenzioni; ed allora si troverà, che i burgensi sovvenendo il feudatario nella compera di quel terreno, il metterebbero in istato di non aver più bisogno, o d'avere per lo meno minor bisogno del lor soccorso in tutti gli altri casi prescritti dalla Constituzione *quamplurium*

rium. Allora che'l soccorso de' burgensi era un dono gratuito dovuto soltanto in caso di necessità, l'opulenza del feudatario, e l'opulenza avvenuta per effetto d'un dono gratuito liberava i burgensi dalla richiesta d'ulteriori sovvenzioni, o per lo meno gli discaricava d'una parte di esse. Quindi è che la Constituzione dica *pro emenda terra*, e non già *pro emendo feudo*; poichè per la compera d'un feudo o con vassalli, o senza non eravi discarico nè per chi dava, nè per chi ricevea.

Si dirà appresso donde fu, che queste sovvenzioni fosser tassate a ragione, di carlini cinque per ogni fuoco; giacchè l'ordine de' tempi non mi permette di far quì più lungo ragionamento sì delle adoe, e de' donativi, e sì degli ajutorj dovuti ne' casi prescritti dalle allegate Constituzioni.

Non posso tuttavia ritenermi dal quì registrare una bellissima erudizione del Capano intorno all' etimologia della parola *adoha*, che mi fuggì di memoria ne' precedenti paragrafi, ed è questa, che la parola italiana *doga* usata a significare ciascuna di quelle strisce, delle quali si compone il corpo della botte, ha l' origine medesima, che'l vocabolo *adoha* (a). *Quippe dolia, in quibus vinum, oleum, aliaque hujusmodi conservantur, non sunt unius petii, sive integra, sed conficiuntur ex diversis tabellis, quae tabellae vulgari, barbaroque sermone dicuntur* le adohe, *quasi quod simul uniuntur, & sicuti diversa feuda uniebantur, & & faciebant unum militem, ita istae diversae tabellae uniuntur, & ex eis conficitur, & formatur unum dolium. Ex quibus patet quod hoc vocabulum adhoare in Regno nostro non solum in adoha, sed in aliis similibus combinationibus utimur. Sic etiam ex hac adunatione fuit appellata dohana, nam in plures gabellae, & vectigalia, & jura simul unita exiguntur in uno loco prout sic derivatur hoc nomen*, citando il Regente Moles (b), e 'l Tassone (c). Io non entro mallevadore, nè della sintassi, nè del perchè la botte messa insieme per accozzamento di più doghe non siasi chiamata dogana.

 §.XXIV.

(a) *Capanus de Jure adohae quaest. 2. n. 8. p. 7.*
(b) *De jure doh. §. 1.*
(c) *De antef. v. 3. n. 322.*

§. XXIV.

Del Relevio.

NOn perchè Gherardo del Negro, Oberto da Orta, e chi altro fu, che mise insieme le Consuetudini feudali di Lombardia, fatta non avesse menzione di relevio, dovea inferirsene, che la costumanza introdottane in Regno era da reputarsi fuor di regola, odiosa, *&* *ex improbo more*; e che perciò esso relevio annoverarsi non dovea tra' pesi del feudo, per esser piuttosto una prestazion personale dovuta dal novello feudatario. E pure così tenne Marino Freccia, uomo di quel merito ch' ognun sà, per essersi lasciato sopraffare dall' autorità d' Andrea d' Isernia (*a*), e di Baldo (*b*). Quindi sull' appoggio di due testi civili malamente applicati, *quod actio personalis non sequitur fundum* (*c*), riprovò egli la pratica del Tribunale nel sottoporre a sequestro il feudo per la soddisfazione del relevio.

Ma nè costoro, nè talun'altro, che loro tenne dietro, valsero a menare fuor di strada tanti altri scrittori regnicoli, e forestieri, quanti ne cita il dotto Serafino Biscardi (*d*), con quelli di più che potrebbero citarsene. Sicchè oggi è fuori di controversia, che il relevio sia tra' servigj naturali del feudo; senza lasciar di dire, esservi stato chi l' abbia anche riposto fra gli essenziali.

Ma io posta da parte l' autorità de' feudisti, vado all' origine, e dico, che la costumanza suddetta fu introdotta nel tempo stesso, che per costumanza introdotte furono le investiture, così nobili, come ignobili.; e per l' une, e per l' altre si disse laudimio, o laudemio: voce, che Gio: Lucenio citato dallo Struvio deduce ottimamente da i vocaboli *Leudi*, *Laudi*, *Lidi*, *Ludi*,

(a) *In cap. 1. §. sed & res, per quos fiat investit., & in cap. 1. §. in hostenditiis de cap. Conr.*

(b) *In capit. quae in Ecclesiarum de Constit.*

(c) *L. si de contrah. empt., & l. 1. §. si haeres ad Trebell.*

(d) *In juris resp. pro Regio Fisco sup. praestat. servit., & quindem. per manus mort. p. 26. seqq., & pag. 72., & 73.*

di, *Lisli*, *Liuti*, *Lisli*, significanti tutti lo stesso, che *homines subiecti* (a).

A que' tempi antichissimi davansi per laudimio lauti convitì, cavalli, falconi, capponi, cani da caccia, ovvero un pajo di guanti, o di sproni, una qualche armadura, o una certa quantità di vino, o di vettovaglie (b). Dobbiamo al rinomato Simone Van-Lewen un vecchio indice, nel quale si osserva dato prezzo a ciascuna di tali antichissime prestazioni (c). Era giustizia, o ingiustizia, che un beneficato nobile, o ignobile, che fosse, riconoscesse in qualche maniera il suo benefattore?

Divenuti poi i beneficj ereditarj, non era egli dovere, che chi dava a perpetuità, posciachè perdea il diritto di ripigliarsi il suo, o di rimeritarne quale più gli fosse piaciuto, ne fosse in parte ricompensato? E non potea egli patovirsi, che in ogni rinnovazione d'investitura, si dovesse una porzione di frutti al padron diretto in ricompensa del favore, che se ne ricevea? Se ciò nelle ignobili investiture, perchè non nelle nobili? Dov' è dunque l'iniquità di tal costumanza?

Che tutti generalmente gli Stati, che ammisero feudi, introdotto avessero insiem con essi l'uso d'esigere il laudemio, o sia relevio, è cosa, della quale non può dubitarsi. Biscardi siccome ho detto, il prova coll' autorità di molti Scrittori Oltramontani (d); ed io potrei aggiungervene degli altri moltissimi. Per quello che riguarda la Lombardia, Cujacio (e) ne riconosce i vestigi ne' libri degli usi feudali, nel che non è solo (f). Ma io voglio restringermi a' Normanni prima d' Inghilterra, e poi nostri.

Guglielmo il Conquistatore trovò in Inghilterra l'uso d'esigere il così detto *hereoto* in ogni cambiamento di possessore di terreni, giacchè ivi per costumanza degli Anglo-Sassoni non vi erano allodj, che fossero liberi. Egli però fu il primo ad introdurvi i feudi ereditarj. Ma come ereditarj? A condizione, che 'l successor legittimo dovesse redimere il feudo dal fisco; il

che

(a) *Struv. Synt. juris feud. cap.* 10. §. 12. *p.* 391.
(b) *Du-Fresne V. Investitura.*
(c) *Cens. For. par.* 1. *lib.* 2. *cap.* 21. *n.* 4. *seqq.*
(d) *In respons. praed p.* 72., *&* 73.
(e) *Ad tit.* 25. *de feud. L.* 1.
(f) *Eguinar. Bar. lib.* 3. *cap.* 15. *Gudelin. p.* 3. *cap.* 6. *n.* 13.

che fu parimente osservato regnando Guglielmo il Rosso. Questo era ben'altro, che relevio. Arrigo I. abolì la costumanza paterna, e con sua legge ordinò: *Si quis Baronum meorum, Comitum, vel aliorum, qui de me tenent, mortuus fuerit, haeres suus non redimet terram suam, sicut facere consuevit tempore mei patris, sed justa, ac legitima relevatione relevabit eam* (a). Nè da questo relevio si fecero esenti le Chiese in ogni loro vacanza, a riserva d'alcune per ispezial privilegio; giacchè desse ancora pagavano l'*hereoto* (b). E con altra legge lo stesso Arrigo dichiarò: *Rex Angliae solus, & super omnes habet relevationes Baronum suorum* (c). Nè altrimente in Iscozia per legge di Malcolmo II. (d). *Omnes Barones concesserunt sibi Regi Wardam, & relevium de haerede cujuscumque Baronis defuncti ad lustrationem Domini Regis*. Queste non sono costumanze, ma leggi espresse, e fondamentali stabilite da Principi, che con tal condizione intendeano di concedere i feudi.

Quindi è che Cowello mettendo del pari le investiture nobili, e le ignobili, dica così (e). *Relevium est servitus realis, sive patrimonialis, tam ad feudum militare* (queste sono le nobili), *quam ad socagium spectans*, (e queste le ignobili), *qua feudatarius tenens per servitium militare, sive mas, sive foemina, qui die mortis antecessoris sui justam aetatem complevit, ille videlicet vicesimum primum, haec decimum quartum annum* (prima di questa età il Re occupava il feudo *jure baliatus*, come si vedrà poco stante), *certam pecuniae summam solvere tenetur; qui vero per socam, idest aratrum tenet, quidquid annui reditus domino pendit, tantum relevii nomine debet*. Ed era questo il relevio legittimo, *relevium rationabile, legitima, & justa relevatio* (f).

Venendo ora a' nostri Normanni, non abbiam noi legge scritta intorno al relevio, siccome legge scritta non abbiamo intorno all'instituzione de' feudi; abbiamo però un documento irrefragabile, che i Normanni stessi, i quali introdussero i feudi in

(a) *Matth. Paris in Henr. I. p. 38. edit. Paris.*
(b) *Seld. ad Eadmer. p. 1621.*
(c) *Apud Spelman. V. Baro.*
(d) *Cap. 1. §. 3. apud eund. Spelm. loc. cit.*
(e) *Instit. Anglic. lib. 3. tit. 17., & 19. apud Du-Cange V. Relevium.*
(f) *Ibid. apud Du-Cange.*

in Regno, v'introdussero anche il relevio: e'l documento è nel privilegio da Re Ruggieri accordato alla Città di Benevento, allorchè questa gli si sottomise nel 1137. Falcone Beneventano autore singrono il porta per distelo. Le parole, che fanno al caso sono: *Et condonamus vobis ea omnia, quae nos, & praedecessores nostri Normanni circa Beneventanam Civitatem habuerunt* (si noti *habuerunt*), *fidantias subscriptas, videlicet denariorum reditus, salutes, angarias, terraticum, herbaticum, carnaticum, kalendaticum, vinum, olivas*, relevum, *postremo omnes alias exactiones, tam Ecclesiarum, quam civium, &c.*, colla clausola però *dummodo sub fidelitate*, comprendente il servigio feudale, che i Beneventani *polliciti sunt*, e che incontanente prestarono, siccome ho già dimostrato.

Rimane dunque fermo, che'l relevio nacque co' feudi, e co' feudi fu introdotto specialmente da' Normanni, nommen nostri, che d'Inghilterra, non altrimenti che prima da' Longobardi, e poi da' Normanni si usò d'esigere il laudemio pe' contratti livellarj, non occorrendo perciò di ricorrere all'enfiteusi de' Romani: e fermo eziandio rimane, che'l relevio era, ed è una servitù reale, o sia patrimoniale annessa al corpo feudale.

E s'è così, per qual ragione esentarne le Chiese, se le medesime fatte furono idonee ad acquistar feudi con legge, che portar ne dovessero i pesi? L'uso d'Inghilterra fu d'esigere il relevio in ogni sede vacante: non è difficile il credere, che così ancora stato fosse fra noi; ma che poi si fossero introdotti i quindemj ad esempio de' beneficj Ecclesiastici, e delle Università posseditrici di feudi, e ciò come ad un peso reale, e patrimoniale inseparabile del corpo del feudo.

Ma perchè dirsi relevio quello, che prima si chiamò laudemio, non altrimenti che 'l dovuto nelle ignobili investiture? Eccolo. Secondo la teoria feudale, morto il possessor feudatario, il feudo vaca, e ciò finattanto che non si rinnovi il contratto fra'l successore legittimo, e'l concedente. Questi pel patto contenuto nell'investitura non può ricusare il nuovo vassallo senza un giusto motivo; ma il successore può bene ricusar di servire, e con ciò sciorre il contratto. Il tempo prescrittogli a risolvere è d'un anno, e d'un giorno, quando giusto impedimento non nel ritenga; ed intanto il feudo dicesi giacere, come un'eredità, di cui niuno ancora sia andato a possesso. Scorso il tempo pre-

prefiſſo, il contratto s'intende già riſoluto (*a*); il concedente adunque può ripigliare il ſuo beneficio, ed è favore l'ammettere a purgare l'indugio.

A rilevar dunque il feudo, che giace, uopo è, che 'l ſucceſsore legittimo ſi preſenti al ſuo benefattore, e col giurargli fedeltà, ratifichi il contratto d'inveſtitura; ma nel ciò fare, venir non deve a mani vote. La metà della rendita dell'anno vacante è la retribuzione ſtabilita per antichiſſima coſtumanza (*b*); quale metà ricevutaſi dal concedente,s'intende ratificato il contratto, da che alla formalità del giuramento trovaſi diſpenſato. Ecco il perchè queſta retribuzione ſi appelli relevio, percioccè per eſsa riſorge il feudo, paſsando legittimamente nell'util dominio del nuovo feudatario, il quale prima di ciò non può venir riconoſciuto dagli uomini di eſso feudo (*c*).

In fatti ciocchè noi diciam relevio, appreſso i Franchi diceſi raccatto, e da taluni feudiſti *redboſtimentum* dal latino *redhoſtio*, ricompenſo.

Chiudo il preſente articolo con dire, che ſe Ruggieri nel 1135. fu così liberale co' militi di Benevento, non so che coſa avrebbe riſpoſto a chi dopo il 1139. l'aveſse richieſto d'un ſimil favore.

§. XXV.

Del Baliato.

ED eccomi ad un'altra coſtumanza Normanna introdotta in Regno in conſeguenza de' feudi ereditarj. Siccome in morte del feudatario, ſuperſtite un ſucceſſore adulto, ripigliavaſi dal Principe il feudo, quando fra certo tempo eſſo ſucceſſore non gli ſi foſſe preſentato; e fattoſi riconoſcere, preſtato non gli aveſſe l'omaggio, e ſoddisfatto il relevio; così ſe il ſucceſſore ſtato foſſe un pupillo, od una pupilla, il feudo ritornava in mano

(a) *Feud. 2. tit. 24. §. prima autem.*

(b) *Iſern. ad Conſt. poſt mortem.*

(c) *Gudel. lib. 3. cap. 6. n. 13. ſeqq., Hotomann. de verb. feud. V. relevium &c.*

mano del Principe, cui apparteneva l' usufruttuarlo finattanto che il maschio fosse in istato di servire, o la fanciulla in età da prender marito atto a servire; nè intanto al pupillo, od alla pupilla altro si dovea, che gli alimenti, e l' educazione. Il Principe frattanto, che bisogno avea del servigio, era solito di concedere il feudo medesimo a taluno, che usufruttuandolo, portasse il peso sì del servigio, che degli alimenti, e dell' educazione: e questo diceasi baliato. L' ho accennato nell' altra Dissertazione, dove ho fatto parola de' Normanni d' Inghilterra. Colà Arrigo figliuolo di Re Guglielmo il Conquistatore fu il primo ad ammettere i Balj legittimi: ma non così fra noi, nè sotto i Normanni, nè sotto gli Svevi. Giunsero ad ottenerlo i Baroni dall' allora Principe di Salerno Carlo II. d' Angiò in *planitie Sancti Martini* col Capitolo *feudatarius decedens*.

Quanto all' Imperador Federigo, non dipartendosi egli dalla costumanza Normanna, si riserbò la facoltà, o di assumere egli stesso il baliato, cioè a dire il diritto di ritenersi il feudo durante l' età minore del feudatario, o di conferirlo a chi gli fosse piaciuto *semper*, *& indistincte quicumque*, *& quantumcumque consanguinei*, *& propinqui existant his*, *qui Balio indigent*, come scrisse Andrea di Barletta contemporaneo di esso Principe (*a*). Bensì conferendolo, abolì una parte dell' antico costume; *& consuetudine quae hactenus balios a ratiociniis eximebat in posterum quiescente*, ordinò, che il Balio dovesse dar conto: ma con quali deduzioni? Eccole. Primieramente *deducto eo*, *quod Curiae pro ipso Balio*, *prout moris est*, *dederit*. Era questo qualche cosa di più del relevio. In secondo luogo, *deductis justis*, *& moderatis expensis pro victu*, *& vestitu suo*. Il Balio dovea vivere a spese del pupillo. Per terzo dedotti gli alimenti del pupillo, e ciocchè occorrea pel governo del fondo feudale. E finalmente dedotto il servigio alla Curia *de his*, *quae minor tenet* (*b*).

Ed è da notare, che non ostante che il Balio ordinariamente prestar più non debba alla Curia il servigio personale pel suo pupillo, pure a differenza del tutore esige sempre il salario a proporzione de' frutti del feudo (*c*), checchè abbiasi detto Carlo d' Alesio (*d*).

(a) *In Gloss. ad Constit. minoribus de jure Balii.*
(b) *In dict. Constit. minoribus.*
(c) *De Marin. Allegat.* 27.
(d) *Ibid.*

Ma fin a quando durava il Baliato? Quello de' maschi fino al quinto lustro; che in quanto a ciò, bisogna stare a ciocchè ne scrissero tanto il suddetto Andrea di Barletta, che come ho detto fiorì sotto il Regno di Federigo medesimo, quanto Marino di Caramanico, che scrisse ne' primi tempi di Re Carlo I., i quali dove il legislatore disse, *pubertate superveniente*, notarono: *Est pubertas viventibus jure Baronum post XXV. annum*.

Quanto alle donne perocchè quest'età stata sarebbe impropria pel maritaggio, il lor baliato terminava dopo l' anno quartodecimo; ed allora toccava al Principe il trovar loro marito. Venne ciò stabilito colla Constituzione *in aliquibus*; e sembrerà forse strano, che ancora in una delle più famigerate fra le nostre leggi siasi lasciato fin' oggi correre un error di sintassi. Le parole della legge sono: *Si vero minores filiae Comitum, Baronum, aut militum superstites fuerint, ipsarum bajulum* (*idest bajulatum*) *nostra excellentia recipiat: ipsum, vel sibi tenendum, vel alii, qui ex fide illud gerere debeat, juxta approbatam Regni consuetudinem concedendum* (Ecco riservata interamente al Principe la facoltà, o di ritenere il baliato, o di concederlo a sua voglia a modo di beneficio, che tanto suona *ex fide*, quanto *sub fidelitate*); *ac deinde ipsas cum ad nubilem aetatem pervenerint, & bajulum nostrum, vel alterius supervenientem quintumdecimum annum excesserint* (Corrige: *ac deinde bajulum nostrum, vel alterius, superveniente XV. anno, excesserint*) *de provisione mansuetudinis nostrae Deum habentes prae oculis, cum bonis omnibus, quae patris fuerunt, secundum paragium* (*idest pari viro*) *curabimus maritare*.

Ed ecco come le leggi Anglo-Normanne intanto differiscono dalle nostre, in quanto che ivi l'età atta al servigio era dopo l'anno ventunesimo, quì dopo il quinto lustro. Ivi Arrigo I. accordò il Baliato legittimo, quì non fu permesso, che dagli Angioini, cioè quando il servigio personale erasi cominciato a convertire in danajo. Ed allora fu, che'l baliato così de' maschi, come delle femmine si fe terminare dopo gli anni 14: ed allora i copisti delle Constituzioni credettero di fare una gran bella cosa col correggere la Constituzione *minoribus* a dispetto di quello, che detto aveano gli antichi chiosatori.

§.XXVI.

§. XXVI.

Del dotario, della dote, e della fucceffione feudale delle donne.

IN tutte le Monarchie inftituite dopo l' inftituzione de'feudi ereditarj furon' ammeffe le donne a fuccedere così ne' feudi, come nel Principato. Anzi effendo effi feudi entrati in commercio, s' introduffe, che su de' medefimi poteffero conftituirfi così il dotario, come la dote. E come una di effe Monarchie fu appunto la Siciliana, ad efempio dell' altra Anglo-Normanna; tocca a me l' andar divifando le provvidenze date relativamente al dotario, alla dote, ed alla fucceffion feudale delle donne.

Già nel primo libro della Storia ho dimoftrato, che per legge de' Longobardi le donne non davano dote, ma 'l folo falderfio corrifpondente al noftro corredo; e che i mariti eran quelli, i quali prometter doveano alla fpofa il *meffio*, il quale intendeafi dovuto, ancorchè non fi foffe promeffo, effendone difpenfati foltanto coloro, che contraeano matrimonio *ad morganaticam* (a). Soggiungo ora, che 'l dovere gli fpofi dotar le fpofe fu coftume antichiffimo di tutti i popoli Germani; nel che convenivano cogl' Ifraeliti (b), e co' Cantabri (c), a differenza de' Greci, e de' Romani, preffo i quali reputavafi a vergogna mandare a marito una fanciulla indotata (d).

Una tal maffima per accordamento di tutte le leggi de' Popoli Settentrionali divenne sì comune nell'occidente d'Europa, che in una carta dotale del 1023.: potè dirfi: *Sed praecipiunt leges humanae, fponfum fponfam fuam ex propriis dotare* (e).

Quanto agli Anglo-Saffoni, ed agli Anglo-Normanni, il cui efempio fu feguito da' noftri, la dote, o fia il dotario, che

 per

(a) *Lib. 1. cap. 22., & cap. 43.*
(b) *Seld. in Uxore Hebr. lib. 2. cap. 2. p. 603. feqq. tom. 3. vol. 2.*
(c) *Strab. lib. 3.*
(d) *Plaut. in Trinummo.*
(e) *Martene in Thefaur. anecd. p. 141.*

per legge doveasi dal marito alla moglie *ex omnibus catallis*, così personali, cioè mobili, come reali, cioè stabili livellarj (giacchè fondi liberi non aveano) era la metà, quando il marito se ne morisse senza figli, e la terza parte, se lasciasse figli di quel matrimonio: e questo chiamavasi *maritagium rationabile* (a), il che anche avea luogo in Iscozia (b).

Ora in Italia nella confusione di coloro, che viveano *jure Romanorum*, e di coloro che viveano *jure Longobardorum, Francorum &c.*, massimamente dopo essersi nel secolo XII. aperta scuola sopra i libri di Giustiniano, si fece un tal meschiamento di vocaboli, che talora ciocchè la sposa dava al marito si disse *dos*, *maritagium*, *dotalitium*, *donatio propter nuptias*; e talora ciocchè il marito constituiva alla sposa si appellò *dos*, *dotarium*, *vidualitium*, *donatio propter nuptias* (c).

Per quel ch'appartiene al nostro Regno, sotto i Normanni, tranne coloro, che viveano *jure Romano*, ciocchè dava la sposa, fra plebei si seguitò a chiamar falderfio, tra nobili si disse dote: ciocchè prometteva il marito, fra popolari si continuò a chiamar *meffio*, fra nobili si appellò dotario, e tal volta anche dote.

Ma se scambiaronsi i nomi, non se ne scambiò la sostanza. Della roba, che la donna dava al marito, n'era egli amministratore in qualità di Manovaldo, con que' privilegj, che ho detto altrove. Di ciocchè 'l marito assegnava alla sposa, erane ella usufruttuaria durante sua vita, *meffio*, dote, o dotario, che si chiamasse: che rade volte la plebe, perocchè si trattava di poca cosa, promettealo in tutta proprietà (d).

Vengo ora al nostro Ruggieri. Avea egli colla Constituzione *scire volumus* proibita ogni alienazione di beni feudali in tutto, o in parte. Or se sotto tal divieto dovea intendersi, come effettivamente vi s' intendea, compreso anche il *meffio*, o sia do-

(a) *Bracton. lib. 4. cap. 10. Instit. Anglic., & alii apud Seld. in Jano-Anglor pag. 1023., & in uxor. Hebr. lib. 2. cap. 27. pag. 680. segg, Du-Cange in Gloss.*

(b) *Seld. ibid.*

(c) *Ludewig. de dote maritali pag. 28. segg., & alii apud Heinec. El. J. Germ. lib. 2. tit. 11. §. 244. Goldast., Bignor., Lindenbr. in Form., Du-Cange in Gloss.*

(d) Istor. della G. C. *lib. 3. cap. 43.*

dotario, che lo ſpoſo aſſegnar dovea alla ſpoſa, ecco i feudatarj, che non poſſedeano allodj, in iſtato di non trovar moglie di pari condizione: ed eranvene bene aſſaiſſimi, i quali tranne il feudale, nulla poſſedeano di proprio. Era dunque neceſſaria un'eccezione alla regola generale; e queſto fece eſſo Re colla Conſtituzione *ſi quis Baro* (a), colla quale permiſe a chi aveſſe tre feudi di poterne uno ſtabilire per dotario alla moglie; e quando ne poſſedeſſe due, gli accordò di poterle fare ſopra i frutti feudali un'aſſegnamento in danaro: volle però, che nommai per dotario, o aſſegnare, o ipotecar ſi poteſſe quel feudo, donde il poſſeſſore s'intitolaſſe.

Come poi l'uſufrutto Germanico appartenente alla donna rimaſta vedova importava dominio ſemipieno, per quanto n'ho detto in altro luogo, Re Guglielmo I. ordinò, che coſtei per tale foſſe riconoſciuta da' vaſſalli; e che dovendo eſſer tenuta a' ſervigj feudali, preſtar doveſſe giuramento di fedeltà al proprietario del feudo, eccetto che ſe foſſe il di lei figliuolo; intendendoſi per proprietario colui, che l'inveſtitura chiamava al dominio utile di eſſo feudo, *ſalvo per omnia mandato ſuperioris Domini* (b). Ed ecco anche in ciò una dipendenza di dipendenza, ed una catena, per dir così, di dominj ignota alle leggi Romane.

Appendice di queſta legge è l'altra di Federigo, colla quale ſi permiſe a' poſſeſſori d'un feudo, e mezzo d'aſſegnare in dotario il mezzo feudo; però ſi volle, che avendone un ſolo, doveſſe conſtituirſi il dotario in danaro *pro qualitate feudi* (a). Che il dotario importaſſe la terza parte del feudale, è ſpiegato col Capitolo di Carlo II. d'Angiò *mulier dotarium*, col quale giuſta l'antichiſſima coſtumanza Normanna, fu dichiarato doverſi, *dote data, vel non data*. Ciò tuttavia non togliea, che alla donna vivente *jure Longobardo* non ſi doveſſe anche il *meffio*, o ſia la quarta ſopra gli allodiali del marito, ſiccome avverte Afflitto dietro al ſentimento di Carlo di Tocco, ove diſtingue fra dotario, quarta, donazione *propter nuptias*, ed *antefato* (b). Del reſto le tante queſtioni promoſſe da' vecchi Dottori su queſto articolo ſon nate per la maggior parte dall'eſſerſi ricorſo al Codice, ed a' Digeſti per interpetrar leggi Longobarde e Nor-

(a) *Lib. 3. tit. 13. de dotario conſtit.*
(b) *Conſtit. Mulier quae dotarium.*

Normanne, a ben intender le quali era da prender lume, per le prime da Carlo di Tocco, dal Bonello, e dal Ferretti; e per le seconde dalla Somma *de legibus*, & *consuetudinibus Angliae* di Gilberto Thornton, dal comento di esse leggi appellato *Fleta*, dal *Bractone*, dal *Cowello*, dal *Litleton*.

Dato sesto all'inconveniente del dotario, si pensò da Re Guglielmo di riparare all'altro del constituir la dote; giacchè avendo a' suoi dì preso voga le leggi Romane, massime nella Sicilia, gli uomini non si contentavano più di quattro mobili, e d'un poco di danaro: voleano stabili, e chi non avea allodj da assegnare alle figlie, o alle sorelle, bisognava, che le lasciasse invecchiare in capello. Del che Cacciaguida si lagnava col suo discepolo colà nell'inferno, ove parlando del suo secolo, disse.

Non faceva nascendo ancor paura
La figlia al padre, che 'l tempo, e la dote
Non fuggian quinci, e quindi la misura.

Nel Codice delle nostre leggi deve necessariamente mancare la Constituzione Normanna, colla quale veniva permesso al padre, quando non avesse nè mobili, nè allodj, il poter assegnare, ovvero ipotecare il feudale per dote delle proprie figliuole; leggendovisi soltanto quella, con cui ciò si accorda a' fratelli (c). E quì ancora il legislatore, o nell'ipoteca, o nella cessione si restringe alla terza parte. Richiede però, che in tutti i casi, che o per dotario, o per dote si alieni, s'assegni, o s'ipotechi il feudale, debba sempre contrarsi il matrimonio, precedente Sovrano permesso: *aliter omnes conventiones* (rispetto al feudale) *nullas vires habebunt*.

Non doveano certamente i Baroni dolersi di questa legge, con cui permetteasi in Regno quello, che Federigo Barbarossa nella Constituzione *Imperialem* avea vietato in Lombardia, ed in Germania. Bisogna dir dunque che Guglielmo con altra Constituzione assolutamente avesse proibito a' medesimi il casar figlie, e sorelle, senza Regal permesso, ancorchè feudi non si assegnassero, o s'ipotecassero per dote, giacchè nel tumulto del 1161. lo

(a) *Constit. licentiam de dotibus.*
(b) *Ad dict. Const. licentiam.*
(c) *Constit. fratribus ob dotes.*

le loro lagnanze furono: *miserrimum esse vel apud servilis conditionis homines, filias suas innuptas domi toto vitae temporae permanere. Nec enim inter eas absque permissione Curiae matrimonia posse contrahi, adeoque difficile permissionem hanc hactenus impetratam, ut alias quidem tunc demum liceret nuptui dare, cum jam omnem spem sobolis senectus ingruens substulisset, alias vero perpetua virginitate damnatas, sine spe conjugii decessisse* (*a*). E si noti, che questo divieto non potè pubblicarsi, che dopo la morte di Re Ruggieri seguita nel 1154., vale a dire al più al più sette anni prima del tumulto; perchè si vegga, che le Signorine non erano ancora nel caso: ma posta la ripugnanza del Re in accordare l'assenso, si temea, che vi sarebbero quanto prima, e tanto bastava per mettersi in lutto; da che allora non eranvi, nè il comodo di tanti Munisteri, nè l'uso di chiudervele ancor lattanti.

E che sia così, come io dico, riflettasi alle parole, colle quali l'Imperador Federigo conchiuse la Constituzione *honorem nostri diadematis*, le quali furono: *huic legi, consuetudine, quae in aliquibus Regni partibus obtinuisse dicitur, non obstante*; e si troverà piucchè vero, che Guglielmo fu il primo autore della legge vietante ogni matrimonio di nobile feudatario senza il Regal beneplacito: legge, cui non erasi poi derogato con altra legge, ma che soltanto in alcuna Provincia di quà, o di là dal Faro era andata in disuso. Se non che Federigo, dopo aver rinnovato il divieto suddetto, nelle circostanze, in cui appresso si ritrovò, credè necessario di aggiungervi l'altro generalissimo per tutti i Regnicoli di non contrar matrimonio *cum exteris, atque alienigenis* (*b*).

Andrea d'Isernia così Guelfo, com'era, non incontrò riparo sulla podestà de' Sovrani di dettar leggi intorno a' matrimonj, ove queste riguardassero il contratto, e non già il Sacramento, come fu quella di Re Ruggieri, colla quale in distinguendo le vergini dalle vedove, ordinò, che le prime, spezialmente se fossero nobili, dovessero *solemnitate debita, & Sacerdotali benedictione praemissa, matrimonium solemniter, & publice celebrare*, col privarle in caso contrario della speranza del m*ffio*, o sia del dotario, e con dichiararne illegittimi i figli; dove riguardo alle

(a) *Falcan. apud Murat. R. J. tom. 7. p. 291.*
(b) *Constit. cum haereditarium.*

alle vedove, *volentibus ducere virum* rilasciò *hujus necessitatis vinculum*. Avea l'Isernia sotto gli occhi sì i libri di Giustiniano, e sì le leggi de' Longobardi, ove tante disposizioni eransi fatte intorno a' contratti matrimoniali, quante ne ho accennate ne' Capi XXIII., e XXIV. del primo libro della Storia, oltre a quel di più, che può leggersi ne' Capitolari de' Franchi; se non che dicea, che dopo la pubblicazione del diritto Canonico ciò non era più lecito. Venne appresso chi si fe a sostenere, che ne' matrimonj il contratto è inseparabile dal Sacramento, e che perciò aveano i Sovrani abusato della loro autorità in metter mano a cose appartenenti alla sola giuridizione Ecclesiastica. Così la discorsero fra gli altri il Bellarmino (*a*), Basilio Ponzio (*b*), Gaspare Hurtado (*c*); ed Antonino Diana (*d*). Altrimenti però l'intesero Melchior Cano (*e*), Gio: Launojo (*f*), Gio: Schiltero (*g*); e prima di tutti S.Tommaso, il quale in trattando del matrimonio (*h*), disse così: *In quantum igitur ordinatur ad bonum naturae, quod est perpetuitas speciei, dirigitur in finem a natura inclinante in hunc finem, & sic dicitur esse naturae officium; in quantum vero ordinatur ad bonum politicum, subjacet ordinationi legis civilis: in quantum igitur ad bonum Ecclesiae ordinatur, oportet, quod subjaceat regimini Ecclesiastico*.

Nemmeno osò esso Andrea d'opporre alla Constituzione *fratribus* di Guglielmo quel Capitolo di Papa Onorio, che comincia in *matrimoniis* (*i*); poichè lasciando stare ciocchè avea ordinato Re Carlo I. in un' Capitolo, che non si ha impresso fra le nostre leggi (*k*) il di lui figliuolo *in Planitiae S. Martini*, avea confermata la legge di Guglielmo, richiedendo l'assenso, *si bona feu-*

(a) *Lib. 1. de matrim. cap. 37.*
(b) *Lib. 6. de matrim.*
(c) *Disput. 12. de matrim.*
(d) *Resol. moral. p. 5. Tract. de immunit. Eccl.*
(e) *De locis Theolog. lib. 8. cap. 5.*
(f) *De Regia in matrim. potest. cap. 6. pag. 148. seqq.*
(g) *Prax. Juris Rom. circa connub. in For. Germ.*
(h) *Cap. 78. adversi. Gentes.*
(i) *Isern. in l. Imperialum, Afflict. ad Constit. fratribus n. 16.*
(k) Istor. Civil. *tom. 3. lib. 21. cap. 1. cart. 99.*

feudalia dentur in dotem (a): capitolo, che si fe valere non ostante il determinato in contrario dal Papa.

Ma per conto, così della Constituzione *honorem nostri diadematis*, colla quale Federigo precettò l' assenso in ogni contratto matrimoniale del Baronaggio, ancorchè si dessero allodj, ovvero mobili; come dell'altra *cum haereditarium*, con cui vietò a tutti in generale, *ut nec aliqua de Regno nubere alienigenis audeat, nec aliqui filias alienigenarum ducere in uxores*, l'Isernia non potè ritenersi dal condannare il Legislatore all'inferno, perchè avea vietati *per obliquum matrimonia instituta a Deo in Paradiso*; e quindi passò a riprovar queste leggi colle massime de' Canoni, e del diritto civile Romano, non ostante, che Carlo II. nel rivocarle v'avesse aggiunta l'eccezione, *dummodo ea matrimonia inter fideles contrahantur, & fiant*, vale a dire purchè non si contraessero con persone sospette. E poichè Andrea di Barletta, e Luca di Penna aveano detto il contrario, soggiunse l'Isernia: *Dominus dissipet ossa eorum, qui Dominis placent* (b).

Ma se l'Isernia avesse esaminate tai Constituzioni come leggi politiche, e co' principj del diritto delle Nazioni dietro la scorta della Storia, non avrebbe certamente straparlato così. Avrebbe egli allora osservato, che niuno fra i popoli discesi dalla Germania maschio, o femmina che fosse, potea casarsi senza il consenso di colui, ch'avea sopra di se qualche autorità. L'ho detto altrove de' figliuoli, e delle figliuole, e l'ho detto ancora de' servi, degli aldioni, e di tutti coloro, *qui se commendabant*; i quali tutti per tal consenso prestar doveano una certa contribuzione: del che ne do per garanti il Ludewig (c), Anton Mattei (d), e l'Einecccio (e).

Per conto poi de' Franchi, Carlo Calvo proibì a' suoi sudditi i matrimonj co' Normanni (f); ed altrettanto, e più fece il Re S. Luigi (g): il quale non si fe scrupolo d' astringere la Duchessa di Borgogna a far la seguente dichiarazione. *Ego A. Ducissa Bur-*

(a) *In capit. Item statuimus, quod licitum sit Baronibus.*
(b) *In Cap. fin. §. Si de Cap. Conr.*
(c) *In differt. de consens. connub. extra parent.*
(d) *De Nobilit. lib. 4. cap. 8.*
(e) *Elem. Juris Germ. lib. 1. §. 46.*
(f) *Launoi de Reg. in matrim. potest. p. 2. art. 3. cap. 25.*
(g) *In Statut. ann. 1227. apud Tilium in Collect. Regum, & rerum Francic.*

Burgundiae notum faciam universis praesentes literas inspecturis, me super Sacrosancta jurasse carissimo Domino meo Ludovico Dei gratia Regi Franciae illustri, quod non maritabo me, neque maritum accipiam, nisi de voluntate, & licentia ipsius Domini Regis (*a*).

In Germania fino ad un Re d'Ungheria, qual si fu Lodovico I. nel 1353. si obbligò di non collocar figlie senza il consenso del Re di Boemmia (*b*).

Più rigidi furono in ciò i due Guglielmi d'Inghilterra primo, e secondo, giacchè lo stesso Arrigo I. in volendo moderarne il rigore, disse così. *Si quis Baronum, vel aliorum hominum meorum filiam suam tradere voluerit, sive sororem, sive neptem, sive cognatam, mecum inde loquatur. Sed neque ego aliquid de suo pro hac licentia accipiam, neque defendam ei, quin eam det, excepto si eam dare voluerit inimico meo* (*c*). E poichè regnando Stefano la polizia del Governo andata era in perdizione, il secondo Arrigo, e più il terzo ebbero cura di rimetterla nello stato primiero. Ecco come quest'ultimo si spiegò per rapporto a' matrimonj: *Per experientiam didicimus, quod quamplures Dominae Regni nostri, spreta servitute, quae per legem, & antiquam consuetudinem Regni Angliae* (si noti *per legem, & antiquam consuetudinem*) *capi solet, & debet ab eis, ne se maritari permitterent sine consensu, & voluntate nostra, non requisito super hoc nostro assensu; unde tam nobis, quam Coronae nostrae dapnum, & opprobrium emerserunt*, con quel che siegue (*d*).

Anzi lo stesso Isernia confessa ingenuamente, che le Constituzioni di Guglielmo, e di Federigo *stricte servabantur ante rebellionem Regni Siciliae* (*e*). Il timore di peggio nel Regno fece, che Carlo II. le temperasse.

La fedeltà, ed i servigj erano il solo prezzo de' feudi, e l'averli perpetuati nelle famiglie fu sul presupposto, che i discendenti non sarebbero tralignati da i loro predecessori. Ora in quegli Stati, ove i Principi accordarono, che i feudi passar potessero dalla lancia al fuso, vale a dire che si trasmettessero o per

(a) *In Char. ann. 1233. apud eund. Tilium d. p. 2. art. 3. cap. 8.*
(b) *Ludewig. tom. 5. Reliq. ms. 55.*
(c) *Math. Paris in Henrico I. pag. Seld. in Jano-Angl. p. 1006.*
(d) *Apud Du Cange V. Maritagium.*
(e) *Ad Const. honorem nostri diadem.*

per via di dote, o per via di retaggio d'una in altra famiglia; la natura stessa del contratto benefico portava seco la condizione, ch'esso concedente dovesse premunirsi in tutti i casi avvenire, perchè il feudo sempre ricadesse sopra famiglia benemerita, o almeno non sospetta, valevole a fedelmente servire. Ecco la ragione del doversi riconoscere, ed approvare dal Principe tutti coloro nelle cui famiglie entrar potea il feudo per mezzo di donne. Altro fu quando le investiture puramente benefiche divennero contratti onerosi, e quando il servigio personale si cangiò in pecuniario.

§. XXVII.

Delle Colte.

HO detto che le Dogane furono principalmente instituite per l'adoamento militare; ciò tuttavia non togliea, che quivi medesimo non s'esigessero tutti gli altri proventi del fisco. Oltre all'addotta autorità del Falcando si raccoglie da più Constituzioni (*a*). Donde è che 'l Regente Moles dica, e dica bene; *hoc verbum, Dohana, ipsam Regiam Cameram, ac totum Regium Patrimonium significare*; il che ritrova egli praticato non solo sotto i Normanni, e sotto gli Svevi, ma nel Regno anche di Carlo I. d'Angiò, per quanto afferma aver letto nel registro del 1471. (*b*).

Non essendo questa de' dazj materia appartenente al feudale, io quì la passo sotto silenzio. Chi sa, se poi permettendomisi dal tempo, mi venga voglia d'ordinarne ragionamento a parte.

Piacemi solamente accennare in questo luogo, che di que' pesi, che Re Ruggieri disse di rimettere a Benevento, alcuni ben si comprendono, come il *terraticum* pel sementare, e l'*herbaticum* pel pascolare, proventi compresi nell'antico *jus fidae*; e 'l *carnaticum*, *vinum*, *olivae* s'intendono pe' dazj sopra il vino, l'olio, e la carne. Quanto alla voce *angariae*, sebbene da' nostri si spie-

(a) *Const. Magistr. Fundicarios, Const. Magistr. Justit., Const. Dohanae de Secretis, Const. honorem nostri diadematis, & Constit. Magistri Camerarii.*

(b) *Moles decis. §. 6. Membr. 1. num. 10., & 11.*

ghi pel servigio personale *expensis Domini*; pure è egli termine generale comprendente qualunque peso. Viene dal verbo *angariare*, che prima i Greci, e poi i Romani tolsero da' Persiani. *Angariae ab angariare, cogere, vox persica, sed per multa saecula apud latinos hospitata*, disse lo Spelmanno. Quindi *angariari ab exactionibus* presso Pietro Blesense (*a*). Ma che cosa significano *denariorum reditus*, *salutes*, *Kalendaticum*? In quanto all' ultimo può intendersi per la *strena*, solita esigersi anche dagli antichi Cesari nel principio dell' anno (*b*), e che i Principi Normanni erano usi anch' essi di riscuotere *in Calendis Januarii juxta consuetudinem* per attestato del Falcando (*c*). *Salutes* poi può congetturarsi, che fossero regali soliti farsi nell' anniversario natalizio del Principe. E finalmente il *denariorum reditus* sembra, che sia il *jus cambii*, del quale Andrea d' Isernia fece introduttore l' Imperador Federigo (*d*).

Ma lasciando stare le congetture, il riferito Isernia così nel comento alla Constituzione *quanto caeteris*, come ne' riti della Regia Camera (*e*) fe registro de' dazj antichi Normanni, e de' nuovi, che come e' disse, furono introdotti dall' Imperador Federigo; e per questo ancora il condannò alla pece. Passò tuttavia sotto silenzio quel di più, che fecero gli Angioini. Così Afflitto *secundum Andream* nella Constituzione *Magistros fundicarios*, e così *secundum Andream* il Regente Moles (*f*), e così anche Ageta (*g*). Ma aveano costoro messo ad esame lo Stato del Regno nell' un tempo, e nell' altro? L' agricoltura, il commercio, le manifatture introdottevi? Sapeano, che *neque quies gentium sine armis*, *neque arma sine stipendiis*, *neque stipendia sine tributis haberi queunt* (*h*)? Aveano letto ciocchè rispose il Senato all' Imperador Nerone, allorchè questi fece pensiero d' abolire tutti i pubblici pesi? *Impetum ejus*, dice lo Storico, *multum prius laudata magnitudine animi*, *attinuere Senatores*, *dissolutionem Imperii*

(a) *Epist. 121. Hen. Steph.*, *Budaeus*, Lindenbrog. *in Gloss.*
(b) *Suet. in Aug. cap. 57., in Tiber. cap. 34., & in Calig. cap. 42.*
(c) *Apud Murat. tom. 7. pag. 283.*
(d) *In Commen. ad Constit. quanto caeteris.*
(e) *Rit. 1. de decimis.*
(f) *De Regiis Fiscalibus §. 1. n. 17. seqq.*
(g) *Ad dictum §. 1. n. 84.*
(h) *Tac. Hist. lib. 4. cap. 74.*

perii dicentes, si fructus, quibus Respublica sustinetur, diminuerentur. Plerasque vectigalium societates a Consulibus, & Tribunis plebis constitutas, acri etiam Populi Romani tum libertate, reliqua mox ita provisa, ut ratio quaestuum, & necessitas erogationum inter se congruerent (*a*).

Aveano finalmente notizia dello stato infelice de' sudditi imperiali prima, e dopo l'invasione de' Barbari? La Storia delle finanze a' tempi del basso Imperio (dice un dotto autor moderno) sarebbe un opera interessantissima, ma che niuno potrebbe leggere senza lagrime. Basta dire, che gl' Imperadori di Costantinopoli giunsero fino ad imporre un dazio *pro haustu aeris*.

Che poi Federigo stato sia il primo ad esigere le colte nel Regno, siccome afferma il Regente Moles (*b*), è falso falsissimo. Le colte esigeansi assai prima della fondazione della Monarchia. Eccone una pruova incontrastabile nel trattato fatto in nome di Re Ruggieri colla Città di Bari: *Datam, vel angariam, aut adjutorium, quod ex consuetudine nostrae gentis Collecta vocatur, vobis non auferet, aut auferri faciet* (*c*). Dicesi *ex consuetudine gentis nostrae*, perchè costumanza introdotta fin da' tempi del Guiscardo, a similitudine di ciocchè praticavano i Franchi, siccome si è veduto nell'altra Dissertazione. Ed un altra pruova parimente ve n'è nel privilegio, che lo stesso Re accordò alla Città di Messina. *Adjungimus, quod nullo unquam tempore in eadem Civitate, aut extra per suas Villas, & rura, tallia, Collecta, angaria, parangaria, velvones, gabellae, mutuum, extorsio jaceatur, imponatur, vel colligatur* (*d*). Il che deve intendersi anche per Napoli. Non furono dunque, nè Federigo, nè Ruggieri, che introdussero in Regno le colte, o siano collette.

Quello, che fece Ruggieri, fu promuovere l'agricoltura, introdurre le arti, favorire il commercio, e mettere così i sudditi in istato di potere agevolmente contribuire a' pubblici pesi. Veramente la Sicilia, come quella, che trovavasi ben avviata, fu la prima a sentir gli effetti di tai provvide cure. Ugone Falcando ce la descrive come un giardino di delizie (*e*). In fatti spo-

(a) *Tac. ann. lib.* 13. *cap.* 1.
(b) *De Reg. Fisc.* §. 1. *n.* 25.
(c) *Apud Ughel. ad Episc. Barens. tom.* 6. *p.* 613.
(d) Buonfig. *par.* 1. *lib.* 4. *car.* 217.
(e) *In praefat. ad Hist. Sic. apud Murat. R. I. tom.* 7. *pag.* 258.

ſpogliò Ruggieri la Grecia di un gran numero d' artieri, e dall' Oriente traſportò ne' ſuoi Regni i lavori di ſeta, i riccami, e le canne di zucchero, donde poi paſſarono nell' Occidente, ed indi in America. Quanti poi ſeppe, e potè uomini di merito, o per induſtria di mano, o per valore d' ingegno, o per maturità di conſiglio, tutti richiamò a se premiandogli. Così fra pochi anni di pace la Sicilia, e la Puglia divennero i granai degli eſerciti, che paſſavano in Paleſtrina; ed i porti dell' una, e dell' altra ſervirono d' emporio, e di ſcala per tai paſſaggi.

Allora gli Ufiziali delle Dogane detti Segreti videro creſcere i loro libri, ed i Queſtori trovarono per tutto facilità, sì negli adoamenti, e sì nell' eſazione delle colte. Ma le finanze richiedeano un Capo, ch' aveſſe l' occhio ſopra coteſti eſattori, e che teneſſe in ſoggezione il Baronaggio, perchè contribuiſſe ciocchè dovea di ſervigio alla Curia. Ed eccomi alla Magiſtratura iſtituita da Ruggieri così per queſto, come per l' amminiſtrazione della giuſtizia in tutto lo Stato.

§. XXVIII.

Della Magiſtratura.

NEl Sacro Palazzo de' Principi così Longobardi, come Normanni riconcentravaſi tutto il Governo. Ivi il gran Conſiglio di pace, e di guerra, la Corte ſuprema di giudicatura, la Camera de' conti era tutt' uno; ed ivi conſervavaſi il teſoro Regale. E dove i Romani ſotto i Ceſari diſtinguevano Erario del pubblico, Fiſco del Principato, Patrimonio del Sovrano, eſſi non faceanvi diſtinzione alcuna; ſicchè quando i Longobardi diceano, doverſi alcuna coſa *ad Curtim*, ovvero *ad Palatium Principis*, ed i Normanni diceano appartenere *ad Curiam*, ovvero *ad Cameram Principis*, intendeano, che ſi doveſſe al Principe inſieme, ed al Principato.

La voce *Camera* con queſta nozione ſi rincontra prima della metà del IX. Secolo così nel Bollario Caſſineſe, come nella Cronaca di S. Vincenzo in Volturno; ma Muratori ebbe tutta la ragione di non farvi alcun fondamento. Credè egli dunque, che il

il primo ad usarla così stato fosse l' Imperadore Lodovico il Pio (a). Checchè ne sia di ciò, certo è, che i Normanni l' introdussero nel nostro Regno. Ruggieri, che ve la trovò introdotta, se ne valse come i suoi Predecessori, per significare il suo Erario, il suo Fisco, il suo Patrimonio, così pubblico, come privato, ch' era tutt' uno.

Del vocabolo *Curia* ho data contezza nel libro II. della Storia; sicchè senza che quì replichi ciocchè ho detto altra volta del significato generico di tal voce, basterà ricordare, che Curia Regale appellavasi il gran consesso, che costantemente si ragunava nel Palazzo del Principe, ove trattavansi tutti i grandi affari di pace, e di guerra, giudicavansi le cause di Stato, proponeansi i ricorsi al Sovrano, prendeasi conto di tutti i servigj così personali, come reali, e di tutto ciò, che apparteneva al Regal Patrimonio: teneasi registro di tutto il feudale, ed allodiale del Principe, di tutte le leggi, e di tutte le pratiche del giudicare, di tutte le rendite, di tutte le cariche, e di tutti i pesi dello Stato. Abbracciava in somma il Gran Consiglio di Stato, la Gran Cancelleria, il Gran Tribunale di giustizia, la Gran Camera de' conti, la Scrivania, che diciamo di razione, e la Tesoreria Regale.

A questa Curia instituita dal Gran Conte Ruggieri in Palermo, e dal fratello Guiscardo nel suo Ducato, diè miglior forma il nuovo Re, siccome accenna il Falcando (b). Ma qual fu questa nuova forma? Fu l' avervi instituiti i sette Grandi Ufiziali della Corona, i quali quando affari di Stato non ne gli distogliessero, aveano presso il Re, e nella sua Curia, ciascuno nel proprio ripartimento la Suprema ispezione delle cose. Dico nella Curia, del Re, perocchè questa, oltre a' suddetti grandi Ufiziali, componeasi di Prelati, di Conti, di Baroni, di Giustizieri minori, e di Giudici, co i loro respettivi Notai, siccome si ha dal giudicato contro all' eunuco Filippo presso Romoaldo Salernitano (c), e da diversi luoghi del lodato Falcando. Ma quanti fossero di numero, e come distribuiti, niuno v' è, che cel dica.

Dicono, che Ruggieri nel creare i sette Grandi Uficiali della Corona seguito avesse l' esempio de' Franchi; ed io soggiungo,

(a) *Diss.* 17.
(b) *Apud Murat. tom.* 2. *p.* 261.
(c) *In Chron. ad ann.* 1153. *apud Murat. tom.* 7. *R. I. p.* 195.

go, che nell'instituire i Camerarj, ed i Giustizieri *pro componenda pace* egli imitò Guglielmo il Conquistatore, che fu il primo a creare in Inghilterra *Justitiarios pacis*, siccome mi trovo aver detto. A ciò fare e' scompose l'Uficio degli antichi Gastaldi Provinciali in quattro Uficj diversi. Affidò il comando delle armi terrestri ne' due dominj a' Contestabili minori dipendenti dal Gran Contestabile; e quello delle marittime ad Ammiragli inferiori subordinati al Grande Ammiraglio, detto perciò *Admiratus Admiratorum*. Per tutto ciò, che appartenea agli interessi della sua Camera, ed anche per le liti civili creò i Camerarj, cui subordinò così gli Uficiali tutti delle Dogane, come i Bajuli di tutti i luoghi, colla dipendenza dal Gran Camerario. E per la punizione de' rei instituì i Giustizieri sottoposti al Gran Giustiziero. I quali Gran Contestabile, Grande Ammiraglio, Gran Camerario, e Gran Giustiziero ne' casi di maggiore importanza dovean dipendere dal parere di tutta la Curia Suprema, e dalle risoluzioni del Re, che dava moto a tutta la macchina.

E quì bisogna ricordarsi dello stato miserabile, in cui ridotta era l'Europa nel principio del Secolo XII. tra per l'abuso delle guerre private, e per le stravaganze del Governo feudale da me descritte nel libro II. della Storia. Altro che tregua di Dio vi volea, ed altro che anatemi a far rinascere l'ordine, e per esso la pace, e la tranquillità. Bisognava abbattere la prepotenza, abolire l'usanze perniciose, armare il braccio de' Magistrati, e tutti sottoporre all'autorità d' un' imparziale giudicatura. Or tutto questo fe Ruggieri; da che egli *in Regno suo perfectae pacis tranquillitate potitus, pro conservanda pace Camerarios, & Justitiarios per totam Terram instituit: malas consuetudines de medio abstulit*.

Nelle Città principali, come non sottoposte a' Signori, non era penetrato l'abuso delle giustizie signoresche. In altre, come in Napoli, osservavansi le leggi Imperiali, e le proprie costumanze alla Greca: in altre, come in Salerno, il diritto Longobardo avea luogo, toltone via lo stravagante de' così detti giudizj di Dio. E Bari stessa quando sottomettendosi a' Normanni coteste leggi prescelse, n'eccettuò tali pruove giudiciali: *Ferrum, caccavum, pugnam, aquam vobis non judicabit, nec judicari faciet* (a).

II

(a) *Apud Ughel. tom. 7. Episc. Bar. pag.* 613.

Il Re impertanto lasciò loro le leggi, le costumanze, e la Magistratura municipale, non altrimenti, che fin dal 1029. erasi praticato con Messina (a). Abbiamo in fatti gli antichi Statuti di essa Città fatti dallo Strategoto, e suoi Giudici col consenso del Senato, e del Popolo, ne' quali va prescritta per fin pena di morte a'trasgressori (b). Così Salerno ritenne il suo Strategoto, ed i suoi Giudici, Napoli la sua Corte del Compalazzo, e Bari i suoi Giudici: *Judicem vobis extraneum non pones* (c): e così fu per Capoa, e per Taranto. Se non che alla testa del Governo di Napoli, di Capoa, di Bari, di Taranto prepose il Re uno, ed un'altro de' proprj figliuoli a titolo, dove di Duca, dove di Principe, ma che in sostanza non erano, che Governadori per esso Re (d). Bari però, Taranto, Capoa, quando non furono più rette da' Principi Regali, caddero sotto la giuridizione de' Camerarj, e de' Giustizieri. Non così Messina, Salerno, e Napoli, perocchè queste ritennero le loro Corti dello Strategoto, e del Compalazzo non solo per tutto il tempo, che regnarono i Normanni, ma appresso ancora. La giurisdizion Criminale degli Strategoti Messinesi fu di più lunga durata, siccome ne fan fede i Capitoli di quell'Isola.

Per tutte le altre Città, e Terre del Reame la giuridizion civile, e la mista fu raccomandata a' Bajuli, perchè co i loro assessori rendessero giustizia sopra luogo. Ciò si deduce dalla Constituzione di Guglielmo I. che comincia *Magistri Camerarii*, dove parlandosi di essi Bajuli, si dice *in audiendis, & definiendis quaestionibus, quorum ad eos cognitio ex jurisdictione, vel mixto imperio partium, seu praeteritis legibus, & nostris constitutionibus demandatur*.

E fu special privilegio la facoltà accordata a' Baroni più rispettevoli, e più benemeriti d'eleggere il Bajulo, e l'Assessore nelle Terre di loro utile dominio: privilegio, che il Re confermò a'Munisterj di S.Maria di Gala, di S.Angelo di Brolo, e

(a) Buonfigl. Istor. Sicil. *Tom. 1. lib. 4. p.* 214., *Caruf. tom. 2. pag. 1. lib. 2.*

(b) *Alphon. Charybdis in Praefat. ad consuet. Civ. Mess.*, Annali di Messina di Cajo Domenico Gallo *fol.* 38.

(c) *Apud Ughel. ibid.*

(d) *Falc. Benev. ad ann.* 1139., & 1140. *Cam. Pereg. in castig. ad eund. cum supplem. Prat. ad Hist. Long. tom. 4. p.*455.

dell'Annunziata in Sicilia, e che conferì all'altro da se fondato in Palermo sotto il titolo di S. Giovanni degli Eremiti, ed alla Chiesa di S. Salvadore in Cefalù; e che prima erasi conceduto alla Trinità di Mileto (a).

Così s'intendono le parole dell' addotta Constituzione di Guglielmo: ***quarum ad eos*** (cioè a' Bajuli) *cognitio ex jurisdictione, vel mixto imperio* (ecco in che restringeasi la loro autorità: giuridizion civile, e mista) ***partium*** (cioè de' Baroni aventi l'autorità di creare Bajuli), *seu praeteritis legibus* (quelle di Ruggieri, e de' suoi predecessori Normanni), *& nostris Constitutionibus*, e quelle di esso Guglielmo.

Toltine i Baroni privilegiati, e le Chiese parimente privilegiate, l'elezione de' Bajuli, e de' loro assessori apparteneva a' Camerarj, a' quali erano subordinati, così nelle cause civili, come nell'imporre i prezzi a' comestibili, e nell'invigilare alla giustezza de' pesi, e delle misure, con facoltà d'esigerne le pene, da chi contravvenisse. E fu sì ristretta l'autorità di tutti i Bajuli, fossero demaniali, fossero Baronali, che 'l Camerario potea richiamare a se in prima istanza le cause civili di maggior peso, e riveder tutte le altre per via d'appello. La giuridizione insomma era del Camerario, e non de' Bajuli, che reputavansi suoi commessi, siccome avverte Andrea d'Isernia (b). Dalle sentenze poi del Camerario potea appellarsi al Giustiziero; il che fu da Re Guglielmo I. riformato, ordinando, che l'appellazioni dal Camerario passassero alla Curia Suprema (c). E ciò oltre alla superiorità, che il Camerario avea sopra tutti gli Ufficiali di Dogana, e sopra quanto apparteneva a finanze.

Per riguardo poi a' delitti, niun privilegio vi fu, niuna prerogativa, ch'esimesse i popoli dall'alta giuridizione, o sia dall' Imperio mero affidato a' Giustizieri, ed a' Governadori delle Città privilegiate. I Baroni soltanto n'erano esenti quanto alle loro persone, come quelli, le cui cause doveano giudicarsi *per pares Curiae*, cui doveano rimettersi, se eglino si trovassero delinquenti.

I Giustizieri, ed i Governatori delle Città Demaniali forniti

(a) *Pirr. locis cit. & eod. tom. in notis. 2. fol.* 1112., *& not. 5. fol.* 800. *Ughel. loc. cit.*

(b) *Apud Moles de Jur. Bajul. §. 9. n. 23. seqq.*

(c) *Const. Off. peric. confus.*

niti di gente armata aveano obbligazione d'assistere a' Camerarj, ed agli Ufiziali delle Dogane (*a*). E perchè nè Camerarj, nè Giustizieri, nè altri Ufiziali minori peccassero di ladronaja, Ruggieri minacciò loro la pena di morte per delitto di peculato, e quella del taglione, o altra corporale per colpa d' indiligenza (*b*).

Ho detto precedentemente, che il Re prepose al governo di Napoli, di Capoa, di Bari, di Taranto, dove uno, e dove un altro de' proprj figliuoli, e credo di aver detto bene; poichè quantunque io sappia, che de' cinque legittimi ch' e' n' ebbe, cioè Ansuso, Ruggieri, Tancredi, Guglielmo, e Simone, l'ultimo sì morì molto giovane, e gli altri furono decorati de' titoli, chi di Duca di Napoli, e di Principe di Capoa, chi di Principe di Bari, e di Taranto, e chi di Duca di Puglia; pure ho per fermo, che le Città, e le Provincie suddette non furono ad essi concedute in feudo a perpetuità irrevocabile; ma loro si diedero in governo, o al più più *usuario*, & *fructuario jure*, che con termine tolto dal Francese dicesi assegnare in appannaggio. E poichè non conveniva, che altri amministrasse giustizia, ove risedeano Principi Regali; a' medesimi fu conceduto il presedere alle Corti di giudicatura ne' respettivi luoghi di lor residenza. Io nel vero non ne ho documento, siccome nemmeno l'ho sotto degli Svevi: evvene tuttavia uno speciosissimo degli Angioini, che può ottimamente servire a dilucidare questo punto di Storia.

Re Carlo I. in armando Cavaliero l'altro Carlo suo primogenito gli concedè per se, e suoi eredi *utriusque sexus* il Principato di Salerno, il Contado di Alesina, e l'onore del Monte S. Angelo con altri luoghi: *retentis insuper nobis causis criminalibus, pro quibus corporalis poena, mortis videlicet, vel amissionis membrorum, aut exilii debebit inferri, in omnibus, & singulis terris, & locis ipsis, excepto in Salerno, quam Civitatem sibi concessimus cum Stratipotia Civitatis ipsius exercenda ibidem, prout exerceri hactenus consuevit*. Ma si noti con qual riserva, che per quanto io sappia, non è stata ancora avvertita. *Istam autem nostram donationem, & concessionem facimus, retinentes nobis plenariam potestatem addendi, diminuendi, & permutandi, & pro*

(a) *Const. Justitiarios de Offic. Mag. Camer.*
(b) *Const. Offic. Reipubl., & Const. Offic. qui sua de Offic. Reip., & de poena pecul.*

& pro ea excambium faciendi, vel etiam totaliter ad pristinum statum ad manus nostras revocandi quandocumque, & qualitercumque nobis placuerit (*a*).

Non può questa dirsi concessione in feudo, poichè le manca una delle proprietà essenzialissime, quale si è la perpetuità. Nelle feudali investiture si trasferisce quello, che appellasi dominio semipieno, o sia dominio utile irrevocabile; sicchè il feudo passando in patrimonio del feudatario *ad habendum, & dominandum*, egli ragionevolmente se ne chiami Signore. Ma quello che Re Carlo d'Angiò concedè al suo primogenito, fu un possesso precario rivocabile *quandocumque, & quomodocumque*; fu dunque un appannaggio, che i Giureconsulti Francesi spiegano *usuaria fundi attributio, fructuaria praedii assignatio*. Che se il Principe Regale d'Angiò non divenne proprietario dello Stato, molto meno il divenne della giuridizione, ristretta ancora nel solo luogo di sua residenza.

Così dico io fece Re Carlo, perchè così fatto aveano i suoi predecessori, incominciando da Ruggieri. In fatti niuno ci dice, che perchè Napoli sotto i Re Normanni ebbe i suoi Duchi, lasciato avesse d'essere Città demaniale della Corona; anzi da quel che narrano Falcone, e l'Abate Telesino si rileva il contrario.

Che se co' Principi del sangue si andò con tanta riserva per rapporto alla giuridizione, che poteano mai sperarne gli altri Baroni per cospicui che fossero? Ecco ciocchè lo stesso Re Carlo rispose al Giustiziero di Puglia nel 1275. *Item pretendente Comite Brennae, & Licii, fuisse sibi concessas causas criminales in Terris suis, scribitur, quod cum omnino id incredibile reputemus, pro eo precipue, quod Terras ipsas eidem Comiti concessimus sub illa forma, & cum illis conditionibus, cum quibus Terrae singulae aliis familiaribus, & fidelibus nostris per nostram Excellentiam sunt concessae, & in singulis concessionibus Terrarum per nostram Excellentiam factis, omnia criminalia nostrae sunt Curiae reservata* (*b*). Chi quì non vede di quanto peso sia quell' *omnino incredibile*, col quale Re Carlo volle dire, di non ricordarsi d' aver mai, e poi mai derogato, nè alla polizia del Regno introdotta da

(a) *E Reliquiis Regestr. concess. a Senensi. Rege Carolo I. factarum an. 1269. fol. 106. seqq.*

(b) *Rega. 1275. L. A. fol. 99.*

da Ruggieri, nè alla Constituzione *ea quae ad speciale decus* di Federigo in grazia di qualunque più benemerito suo vassallo; siccome appresso si spiega con termini assai precisi con dire, che in tutte generalmente le concessioni di feudi fatte a' suoi più intimi aveasi sempre riservata la giuridizion criminale. Dell' addotto pregevolissimo documento son io debitore alla nota gentilezza dell' altre volte, ma non mai abbastanza da me lodato Signor Marchese Vargas Macciucca, per le cui premurose ricerche fu rinvenuto in tempo, ch' erasi già pubblicato il suo Esame sulle carte Certosine; ed io me gli dichiaro sommamente tenuto, perciocchè con esso documento vie meglio va a confermarsi, che la criminal giuridizione strappata una volta di mano a quegli antichi Dinasti per la provvidenza di Re Ruggieri, il quale *Cammerarios, & Justitiarios per totam Terram instituit*; fu gelosamente poi custodita nommeno da di lui successori Normanni, e dall' Imperador Federigo mercè la sua celebre Constituzione *ea quae ad speciale decus*, che da Carlo I. d' Angiò, il quale se l'accordò nella sola Città di Salerno all' unigenito suo figliuolo, nol fece che in Uficio, ed a tempo, e non a perpetuità, ed in Signoria.

E quì voglio che si noti, che nella Constituzione *ea quae ad speciale decus* si proibisce a tutti i Baroni assolutamente, e senza riserva alcuna ogni esercizio di giuridizion criminale; ma nel Capitolo di Re Roberto *ad Regale fastigium* rinnovandosi il divieto, vi si aggiunge la clausola: *nisi id a nobis habeat privilegio speciali*. E perchè ciò? Eccolo: per escludere dalla generalità della legge coloro soltanto della regal famiglia, a' quali, oltre all' investitura feudale di qualche Stato, con ispecial privilegio personale erasi introdotto d' accordare l' amministrazione della giustizia nel criminale. Dico per ispecial privilegio personale, conciossiacchè nemmeno a' tempi di Roberto, ed anche di poi usavasi di concedere a' Principi della Casa Regale giuridizione in feudo, ed a perpetuità; e perciò non nelle investiture, ma con carta separata accordavasi un tal privilegio, che non oltrepassava la persona, di colui ch' ottenealo. Eccone la formola additatami dal Signor Marchese D. Andrea di Sarno uomo laboriosissimo, e consumato nella Diplomatica spezialmente del Regno. E' questo un indulto, o sia privilegio della Regina Giovanna I. a favore di Filippo d' Angiò, ch' oltre ad esser figliuolo dell' altro Filippo De-

Despoto d'Acaja, e Principe di Taranto, che fu germano di Re Roberto avolo d'essa Giovanna, erale anche divenuto cognato per le nozze allora contratte dalla medesima col di lui fratello Luigi.

Johanna &c. Universis praesentis indulti seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Dignum censemus & providum rationis amicum si addiicimus honoribus spectabilis Philippi de Tarento fratris nostri carissimi, ut ipsius statum privilegiatis favoribus adaugeamus & sicut nobis speciali caritate conjungitur sic etiam indepnitate sanguinis per nos specialia privilegia consequatur. Hujus itaque considerationis instinctu eidem Philippo de singulis civitatibus terris & locis quod habet in Regno nostro Sicilie eorumque hominibus & vassallis jurisdictionem criminalem cum mero & mixto imperio ac gladii potestate eo modo quo aliis Regalibus in similibus casibus est concessum de certa nostra scientia presentis serie indulti concedimus & etiam indulgemus superioritate majoris dominii & hiis que nobis competunt majoris dominii ratione semper salvis nobis & specialiter reservatis. In cui rei testimonium presens indulti scriptum ex inde fieri & pendenti excellentie nostre sigillo jussimus communiri. Datum Neapoli per manus Venerabilis Patris Rogerii Barensis Archiepiscopi, &c. anno domini MCCCXLVIII. die IIII. Octobris XV. Indictionis Regnorum nostrorum anno IIII. (a).

Da i Signori della Casa Regale si passò poi sotto il Regnare dell'altra Giovanna ad accordare a qualche più conspicuo Barone l'Uficio di Capitano a vita col mero, e misto imperio, siccome attesta Matteo degli Afflitti citato dal suddetto Signor Marchese Vargas; il quale ragionevolmente entra in dubbio, se a Re Alfonso I. debba ascriversi l'aver profanato il mero imperio col privilegiarne i Baroni a titolo ereditario: e tal dubbio gli nasce per aver letto nel Reggente Galeota, che quel Sovrano concedè la giuridizion criminale sopra la Torre del Greco, Portici, e Resina a Francesco Carrara a solo titolo di Capitano a vita, con facoltà di prorogarne l'esercizio in uno de' di lui figliuoli (b).

In compruova di ciò voglio io ricordarmi d'aver osservato ne' Regj quinternioni, e propriamente nel Repertorio di Terra di Lavoro un notamento, dal quale si ha che nel 1418. la Regina Giovanna II. concedè a Luigi Antonio Carrafa durante sua vita

(a) *In Reg. 13. 16. L. C. post pag. 12.*
(b) Vargas Esame delle Carte Certosine *p.* 595. *segg.*

vita l'Uficio di Capitano a vita col mero, e misto imperio, così nella parte del Casale di S. Arpino spettante ad esso Luigi Antonio, come nell' altra parte appartenente al Monistero di S. Paolo d'Aversa, ed al Monistero della Maddalena di Napoli: il quale Uficio nel 1452. Re Alfonso prorogò anche a vita in persona di Carrafello Carrafa germano di esso Luigi Antonio. Indi nel 1458. Re Ferrante ne fe nuova proroga a favore di Benedetto Carrafa nipote di esso Carrafello; e nel 1477. lo stesso Re altra proroga ne fece a beneficio di Gio: figlio di Benedetto, sempre a titolo di Capitano a vita, vale a dire in Uficio, e non in Signoria. Dal che si deduce, che sebbene da Re Alfonso si fosse incominciato a concedere la criminal giuridizione in feudo, ciò tuttavia non fu per grazia generale, e tutto in un colpo; e perciò si trova esser vero ciocchè disse Matteo degli Afflitti de' suoi tempi non lontani da quelli di Alfonso, *quod durat adhuc inhibitio Imperialis, & Regia, nisi appareat de privilegio Regis in contrarium* (*a*), niente meno però essendo verissimo ciocchè egli afferma, cioè che per le particolari, ma numerose concessioni di Re Alfonso, e più di Ferdinando di lui figliuolo, *Reges de domo Aragonia pessunderunt M. C. V. propter merum, & mixtum imperium concessum Baronibus, cum cognitione primarum causarum* (*b*); del che lagnandosi in altro luogo, va dicendo: *Quid dicam hodie, cum Reges Aragonum concesserint merum, & mixtum imperium in Terris Baronum ipsis, & eorum haeredibus in perpetuum in eorum Castris, & terris? Ego volo ponere fraenum in ore meo* (*c*).

Se ciò del Baronaggio laico, che si dovrà dire de' Prelati secolari, e molto più de' Regolari? Ecco quì un responso di Luigi Duca di Calabria figliuolo della Regina Giovanna II. nella controversia di giuridizione fra la Chiesa Vescovile di Cassano utile Signora di Mormanno, e di Trebisaccia, ed i Ministri Regj Provinciali di quel tempo, riportato dal Revertero nelle osservazioni alle decisioni del Reggente de Marinis (*d*). Dicendosi in questo espressamente, non esservi Chiesa nel Regno, che a nor-

(a) *Ad Const. ea quae ad speciale decus an.* 17.

(b) *Idem ad Constit. contigit interdum de crim. an.* 2. *lib.* 3. *cap.* 21. *pag.* 45.

(c) *Ad Const. occupatis n.* 4.

(d) *Revert. Osserv. ad decis.* 85. *Reg. de Marinis num.* 11. *p.* 84.

norma delle Constituzioni contenute nel Codice di Federigo godesse della giuridizion criminale, si da una mentita a tutti i privilegj, che con data anteriore potesser mai prodursi in contrario.

Ludovicus Tertius Serenissimae Principissae, & Illustr. Dominae D. Joannae Secundae Dei Gratia Ungariae, Hierusalem, Siciliae &c. Reginae filius unicus, suusque in praedicto Regno Siciliae haeres, & successor, Calabriae & Andegaviae Dux, Comitatuumque Provinciae, & Forqualquerii, Cenomaniae, ac Pedemontii Comes. Capitaneis Terrarum nostrarum Tribisatii, & Miromanni praesentibus scilicet, & futuris, fidelibus nostris dilectis, gratiam, & bonam voluntatem. Pro parte Reverendi in Christo Patris B. moderni Cassanensis Episcopi nobis fuit expositum reverenter, qualiter Capitanei, qui in Terris ipsis Tribisatii, & Miromanni per Curiam nostram instituuntur in exercitio justitiae per nos deputati, eorum finibus non contenti, causas, quae ad Curiam suam Ecclesiasticam in Terris praedictis spectant, & pertinent, de facto occupant, & usurpant, omniumque fere causarum illarum, etiam quarum cognitio de jure, seu Regni consuetudine, ad se, & ejus Curiam praedicta n spectant, & pertinent, sibi ipsis appropriarint, falcem suam in messem alienam imponendo, in sui, suaeque Curiae grave praejudicium, atque damnum. Nobis propterea humiliter supplicavit, ut Ecclesiae suae indemnitati providere, expresseque declarare, quae sunt, quae ad Curiam nostram, & quae ad Curiam suam de jure pertinent, misericorditer dignaremur. Nos autem quae Caesaris Caesari, & quae Dei sunt Deo attribui, & conservari volentes, tenore praesentium de certa nostra scientia, & cum nostri nobis assistentis Consil. deliberatione matura decernimus, & declaramus, quod cum secundum Regni hujus Constitutiones, Ecclesiarum Praelati justitiariatum non habeant, *criminum subsequentium cognitionem ad Curiam nostram pertinere, scilicet latrociniorum, magnorum furtorum, fracturae domorum, insultus excogitati, incendiorum, incisionum arborum fructiferarum & vitium, vis mulieribus illata, duelli, criminis lesae Majestatis, armorum molitarum, defensarum impositarum, & contemptarum ab aliis, vel pro aliis ab eisdem, & generaliter omnium criminum, de quibus convicti paenam sui*

cor-

corporis, vel membrorum mutilationem sustinere deberent: magnum autem furtum dicitur ultra viginti Augustales, etiamsi civiliter de ipso furto agatur: nec non & civilium causarum, & aliarum quarumcumque in defectu justitiae Officialium Episcopi praedicti, secundum modum traditum in Regni hujus Siciliae praedicti Constitutione, quae incipit: justitiarii nomen, & normam jus, & justitiam contulerunt &c.

Nella Sicilia divisa già dal Regno di Napoli i Baroni si procurarono più per tempo la giuridizion criminale; il perchè fra le grazie, che quel pubblico richiese a Re Martino nel 1398., vi fu la seguente. *Item placeat suae Majestati, quod ipse solus, & sui officiales principales exerceant merum imperium, & utantur suis jurisdictionibus, & praeeminentiis, scilicet sanguinis, appellationum, & aliorum honorum; & quod a sententiis Baronum appelletur ad M. C., cui singuli obedire debeant, sicut est de jure.* Alla qual richiesta rispose il Re: *placet* (a). Ma poco appresso dichiarò, che suoi Uficiali erano i Conti, i Baroni, e gli altri feudatarj, colla clausola *ad beneplacitum*; ed eccone le parole: *Cum enim certis nobilibus Regni nostri Siciliae, videlicet Comitibus, Baronibus, & aliis feudatariis fidelibus nostris pro meliori expeditione justitiae, & in eorum nobilitatis augumentum, merum imperium, quod nobis a divina providentia collatum gratiose usque ad nostrum beneplacitum retroactis temporibus in Terris, & locis eorum duxerimus concedendum, constituendo eos in causis criminalibus Justitiarios, & officiales nostros: reservatis nobis, & officialibus nostris appellationibus in causis, in quibus posset secundum jura communia appellari* (b). Il che fu replicato nel 1403. (c). *In li Terri di li Baruni digiano in criminalibus tantum conviniri, decidiri, & puniri li dilitti, di li quali si digia fari punitioni alli dilinquenti de pena de morti, e de mutilazione de membri.* La clausola *ad beneplacitum* importa perpetuità, quando non siavi in contrario un qualche ragionevol motivo (d).

Ho voluto tutto ciò raccorre come in un fascio, perchè si vegga per quanto lungo tempo durò la polizia introdotta da Ruggieri nel suo nuovo Regno; e quale stravaganza sia il ricorrere, che taluno ha fatto, alla giuridizione patrimoniale de' Germa-

(a) *In cap. Reg. Sic. cap.* 10. *pag.* 144.
(b) *In capit.* 47. *p.* 159.
(c) *Cap.* 51. *Item licet di supr.*
(d) *De Ponte de Potest. Pror. tit. de elect. off. n.*4., & 5. *Mont. de Reg. p.*136.

mani, ed alla territoriale de' Franchi: quì dove nè feudi oblati ſtati vi ſono mai, nè i noſtri Principi fino a' tempi degli Aragoneſi hanno mai nelle feudali inveſtiture accordata giuridizion criminale; e ſe l' hanno accordata, ciò ſi è fatto precariamente ed in Uficio prima a' Signori della Caſa dominante con iſpeciale indulto, o ſia privilegio perſonale, e poi a qualche Barone a titolo di Capitano a vita; nommai prima del Regno degli Aragoneſi a perpetuità, ed in feudo. Nel che oltre alle addotte pruove naſcenti da documenti irrefragabili, e non da qualche diploma fabbricato ſallo Dio quando, dove, e da chi, concorrono tutti generalmente gli Scrittori del Regno, i quali d' unanime ſentimento han detto, gli Uficj di giuridizione *potius commendari, quam concedi*. Ma queſto è troppo, dovendone a ſuo luogo, e tempo ritornare, e forſe più diſteſo il ragionamento.

§. XXIX.

Dell' Imperador Federigo, e del ſuo Codice.

CHe coſa è contratto di ſocietà? E un aggregato di più capitali formanti una maſſa comune a profitto, ed a danno di chiunque v' ha parte; per modo che le ſpeſe, il guadagno, e la perdita ſi proporzionino ſempre al capitale, che ciaſcuno v' ha poſto. Chi ritira il ſuo capitale, eſce dalla ſocietà: e chi non intende di proporzionare le ſpeſe, il guadagno, e la perdita al capital, che vi ha poſto, vuole dal ſuo canto una ſocietà leonina, che gli altri ſocj non ſapranno menargli buona, e toſto, o tardi il cacceran fuori, ovvero pretendendo tutti lo ſteſſo, ſcioglieranno il contratto (*a*).

Or ſe ben ſi riflette, in tutte l' umane ſocietà vi è queſto principio di diſcioglimento naſcente dagl' intereſſi particolari, che inceſſantemente attentano ſopra l' univerſale. Forzati gli uomini dal biſogno ſempre maggiore delle forze di ciaſcuno individuo, hanno dovuto per neceſſità di natura unirſi in queſto, e quel luogo a formare una maſſa comune a lucro, ed a perdita. Han comin-

(a) *V. Puſendor. lib. 8. cap. 20. Baubeyr. ad eundem.*

minciato così, ma a poco a poco ciascuno individuo s'è ingegnato, e s'ingegna per quanto può dal suo canto di ritirare una porzione del suo capitale, ed anche tutto se può, di sentire il meno del danno, e di riportarne il più che può del guadagno; senza però lasciar di gridare proporzione, proporzione, nel tempo stesso, che niuno la vuol per se. Ecco la necessità d'una forza reprimente, la quale ove manchi, addio società; e dove sia troppo debole, ecco in campo una società leonina, vale a dire oppressione di ciascuno sopra ciascuno, o di pochi sopra tutto il rimanente.

In quest'ultimo caso era la Monarchia Siciliana, allorchè Federigo vi ritornò di Germania nel 1220.; e poco mancava, che non fosse anche nel primo. Re Ruggieri avea formato il piano del gran contratto; e la forza reprimente di lui, e de' due Guglielmi avealo sostenuto contra gli sforzi de' particolari interessi. Ma morto il secondo Guglielmo, non fuvvi più chi facesse argine al torrente, che inondò dappertutto, del che me ne riporto alla Storia.

Non vi volea dunque meno d'un Federigo per isbarbicare il lungo abuso di podestà, i cui tristi effetti stati erano violenza da una parte, ed oppressione dall'altra. Avea egli ben meditate quelle venti assise, che pubblicò in Capoa nel 1220., ed avea già prese le sue misure per farle religiosamente osservare. Ho io nella Storia riferito il come egli si diportò, gli ostacoli, che gli si frapposero, ciocch'egli fece per superargli, le leggi ch' emanò in varj tempi: il quando, il perchè, ed il come le unì in un Corpo, avvalendosi dell'opera del famoso Pier delle Vigne, con allogarvi quà, e là le Normanne, che giudicò dover ritenere, o interamente, o con qualche riforma suggeritagli dalle circostanze del tempo, e delle cose: l'ordine, che vi tenne, perchè formassero un tutto accomodato al Sistema di Governo stabilito da Re Ruggieri suo avolo, con que' meglioramenti, che credè bisognarvi; e 'l supplemento, che stimò poi dovervi fare, e vi fece.

Appresso dividendo io il Volume di esse leggi in sei parti principali, ho dato un competente ragguaglio di quattro di esse parti, cioè della prima riguardante Religione, e suoi Ministri: della seconda diretta ad impedire, ed a correggere ogni violenza personale, o reale, palese, od occulta; della terza apparte-

nente a giuridizione, ed a Magiſtratura; e della ſeſta ordinata a provvidenze economiche, ed a punizion di delitti. Dell'ordine de' giudizj ſtabilito nella quarta parte non ne ho detto, ſe non quanto m'è ſembrato poter baſtare ad intendere il nuovo metodo per eſſa introdotto, per poi parlarne più ampiamente dove ragionando de'Riti della G. C., mi converrà eſaminarne tutta la pratica. E della quinta in fine, ove ſi tratta di feudi, e di regalie, ne ho dato ivi appena un riſtretto ragguaglio, appunto perchè ſtabilito avea d'inſtituirne ragionamento particolare, e diſtinto.

Dopo aver dunque trattato fin' ora delle leggi Normanne appartenenti a feudi, ed a regalie, che a Federigo intere, o con qualche cambiamento piacque d'inſerire in eſſo ſuo Codice, io non credo d'avere altro a fare per compimento della preſente Diſſertazione, che ragionar brievemente delle leggi politiche, e feudali, che Federigo ſteſſo trovò bene d'aggiungere alle giaddette dell'avolo, del zio, e del cugino, che ſoli riconobbe per ſuoi predeceſſori nel Reame Siciliano.

§. XXX.

Della Curia Capoana.

MA prima di ciò ſtimo neceſſariſſimo aſſodare un punto, che di paſſaggio fu da me toccato nella Storia, cioè che coſa abbiaſi a credere della Curia Capoana, della quale ſi fa parola nella Conſtituzione *cum conceſſiones*; la qual Conſtituzione malamente inteſa, ha fatto sì, che ſienſi fino a jer l'altro ammeſſi per legittimi parecchi diplomi, che doveano rigettarſi fra gli ſpurj, appunto perchè in eſſi leggeaſi fatta parola della Curia Capoana.

Incomincio quì dal traſcrivere ciocchè di eſſa Curia ſi laſciò dire il noſtro Giannone. „ Non guari dapoi (ſon ſue parole (a)) „ Federigo da S. Germano paſsò a Capua, ove fermatoſi, convo„ cò un general Parlamento, nel quale diè molti provvedimenti „ per la quiete, e comun bene del noſtro Reame.

Fin

(a) Stor. Civil. *lib.* 16. §. 2.

Fin quì seguì egli il dettato dello Storico Riccardo; ma donde apprese quel ch'appresso venne dicendo?

„ Allora fu (siegue a dire) che per consiglio d'Andrea
„ Bonello da Barletta celebre Giureconsulto, ed Avvocato Fisca-
„ le della sua Corte si stabilì in Capua un nuovo Tribunale,
„ chiamato la Corte Capuana, nella quale ordinò, che i Baroni,
„ ed i comuni delle Città, e delle Terre, ed ogni altra persona,
„ dovessero presentare tutte le concessioni, e privilegj delle loro
„ Castella, e di altre cose, che tenevano da lui, e da' passati Re
„ suoi predecessori (ad esclusione però di Tancredi, e suoi fi-
„ gliuoli, che gli ebbe per intrusi) per riconoscergli, se stavan
„ bene, o fossero illegittimamente conceduti in tempi di tur-
„ bolenze; ingiungendo, che coloro, che non gli presentassero,
„ si tenessero caduti dalle concessioni, che in essi si conteneva-
„ no, e s'applicassero alla sua Camera; rivocando altresì alcune
„ di esse, ch'erano state fraudolentemente estorte. Di che oltre
„ di quel che ne scrisse Riccardo di S. Germano, ne abbiamo
„ anche nelle nostre Constituzioni del Regno un'intero titolo:
„ *De privilegiis a Curia Capuana revocatis*. Ciò che abbiam vo-
„ luto avvertire, perchè non si creda, che Federigo questa Cor-
„ te l'avesse istituita in Napoli, come si diedero a credere Ca-
„ millo Salerno, e'l Tutini, essendo stata quella eretta in Ca-
„ pua, e perciò chiamata Capuana. Ma ne fu grandemente bia-
„ smato il Bonello nostro Giureconsulto autor di tal Corte, poi-
„ chè quella apportò danno gravissimo a molti, a' quali o i lo-
„ ro privilegj furono rivocati, o pure perchè non presentati in
„ tempo, non fu poi di essi tenuto conto; onde i nostri Co-
„ mentatori sopra quella Constituzione mal sentono di questa
„ istituzione, e ne parlano con istrapazzo, come stabilita senza
„ legge, e senza ragione, e che sappia di tirannide; ma Mari-
„ no di Caramanico antico Glossatore ben la difende contro tut-
„ ti gli sforzi di costoro.

Vero è, che 'l Tutini, e 'l Salerno concorsero nel cambiare la Curia Capoana in un Tribunale eretto per riveder privilegj, ingannati in ciò dal titolo della Constituzione; ma il solo Tutini il volle in Napoli, e non in Capoa (*a*). Ed il primo a dire, che Federigo nel general Parlamento tenuto in Capoa ordinata avesse l'esibizione non solamen-

(a) Tutini de' Giustizieri in princ., *Saler. in proem. ad Consuet. n.* 3.

mente a Cesare il diritto del cambio, e l'altro delle pene fiscali. L'Imperadore *magnifice receptus* dall'Abate, *recipit ab eodem mensam camplonum, & jus sanguinis, quae Ecclesia Cassinensis usque tunc habuerat ex concessione Imperatoris Henrici*. Bisogna formarsi una nuova sintassi per intenderla altrimenti.

Ma Federigo passò innanzi, e più severo col Conte Ruggieri dell'Aquila, gli tolse di fatto quanto Innocenzio in tempo del suo Baliato aveagli conceduto in nome del Re pupillo. *Suessam, Theanum, & Roccam Draconis in demanium revocat, quas dictus Comes Rogerius de Aquila tunc tenebat* (a). E di poi *se recto tramite Capuam conferens, & regens ibi* Curiam generalem *pro bono statu Regni, suas ascisias promulgavit, quae sub viginti Capitulis continentur* (b).

Il fatto antecedente fa veder chiaro, che fra i venti Capitoli non solamente vi fu la totale abolizione di quanto avean fatto l'Imperadore Ottone nell'invadere il Regno, e di tutto ciò, che conceduto aveano Tancredi, la moglie, e'l figliuolo, che Federigo ebbe anche per invasori; ma vi fu ancora il volere esibiti quanti diplomi eransi spediti da Arrigo, da Costanza, e da se medesimo, o da Innocenzio in suo nome durante la sua minore età, e durante la sua assenza dal Regno, per altri riprovarne (come avea già riprovate di fatto le concessioni a pro di Montecasino, e di Ruggieri dell'Aquila), ed altri confermarne, secondo che sarebbegli sembrato convenire.

Questo passo, ch'era giusto nel 1220. sarebbe stato ingiustissimo, se Federigo dato l'avesse in tempo posteriore: perciò l'antico Chiosatore delle Constituzioni non ebbe difficoltà d'approvarlo: l'ebbe l'Isernia, perocchè il credè dato nel 1231., quasi che Federigo voluto avesse distruggere ciocchè avea fatto *ex certa scientia* in età matura, e ad occhi aperti.

Son queste le ragioni, per le quali recedendo io dal sentimento del Signor Marchese Vargas, concorro con quello del suo Antagonista, cioè che nella Curia Capoana del 1220. Federigo diè fuori l'Editto *de privilegiis resignandis*, del quale fe poi parola nella Constituzione *cum concessiones*.

Ma di quali privilegj parlò egli? Quì sta il caso. De' diplomi Normanni nè allora, nè in alcun tempo. Non solamente

(a) *Ric. ibid.*
(b) *Idem Ric.*

te Federigo ne rispettò le carte, ma portò riguardo fin anche alla memoria de' tempi loro, per non permettere, che ad alcuno fosse tolto un palmo di terra, purchè costasse del possesso sotto il costoro regnare, siccome appresso dimostrerò.

Vengo ora ad un'altro Editto pubblicato nel 1231., ed ecco quale. Federigo in partendo per la Soria nel Giugno del 1228., lasciò Vicario in Regno Rinaldo Duca di Spoleti, ed o questi peccato avesse d'intelligenza col Pontefice, o fosse reo di ladronaja, certo è che Cesare ritornato dall'Oriente, non così tosto s'accomodò col Papa nel 1230., che nel Gennajo del 1231. commise al Giustiziero di Terra di Lavoro l'esame della condotta del Duca Rinaldo, ingiungendogli perciò di dar fuori un Editto in nome del Sovrano per l'esibizione di tutti i diplomi spediti da esso Rinaldo, o colla propria soscrizione, o col monogramma Imperiale: con prescrivere per termine di tal esibizione il dì due Febbrajo dell'anno stesso. E' verisimile, che la maggior parte di questi diplomi si fosse esibita, poichè nel Maggio seguente il Duca fu imprigionato, e furono appropriati al fisco i suoi beni (a).

In Agosto poi l'Imperadore pubblicò il suo Codice: ed ecco fra le leggi, che v' inserì, quali son quelle, che giustificano il fin quì detto.

Primieramente parlò Cesare a' suoi Avvocati, e Procuratori fiscali, e così disse loro. Sebbene io richiegga fedeltà, e diligenza in ciascuno de' miei Uficiali, disapprovo nondimeno altamente il finto zelo di taluni di voi, i quali *fideles nostros indebitis vexationibus interpellant, quaerendo ab eis titulum possessionis suae, & causam, cum nihil ab eis per Curiam nostram* (si notino queste parole) *de speciali, vel communi jure contra pacificos possessores proponatur, vel ab eis propositum approbetur, nisi quod occasione dominii generalis, quod in rebus, & juribus omnium subjectorum nostrorum habemus*. Ad impedir dunque (seguitò egli a dire) la costoro versuzia, con questa mia legge da valere per sempre proibisco espressamente *vexationes hujusmodi fidelibus nostris illatas, vel in posterum inferendas*. Se vi verranno denunzie contra possessori di roba demaniale, se troverete ragioni da sostenere i miei diritti, allora sì che mi piace, che facciate il vostro dovere. Aspetto però dalla fedeltà de' miei sud-

(a) *Ric. ad ann.* 1231.

fudditi, che vengano da se medefimi a denunziarfi, per isfuggir la condanna del quadruplo di quel frutto che *a die fcientiae* ingiuftamente avran ritenuto (*a*).

Ecco efclufa con quefta legge un inquifizion generale, ed una generale efibizion di diplomi.

Parlò appreffo l' Imperador a' fuoi Ufiziali di giuftizia, e che diffe loro? Diffe, che in tutti i giudizj concernenti feudi, e regalie doveffe darfi luogo, o a titolo che foffe giufto, ovvero a prefcrizione che foffe legittima.

Quanto al titolo, in primo luogo pofe a' medefimi fotto gli occhi due leggi. La prima più fevera pubblicata già fra le affife del 1220., colla quale non folamente condannavanfi al fuoco tutti gl' iftrumenti di donazioni, e di conceffioni fatte dagl' invafori del Regno (intendendo per effi l' Imperadore Ottone, Tancredi, e fua moglie, e figliuolo), ed anche da qualunque ribelle; ma tutti eziandio i contratti fra' particolari, nè quali vi foffe fcritto il lor nome (*b*). La feconda più moderata, che allora appunto, cioè nel 1731. ftimato avea d' inferir nel fuo Codice, colla quale imponea, che tutti i privilegj, ed iftrumenti, ne' quali fi leggeffe il nome folo d' alcun invafore, o ribelle, o che foffero ftipulati per Notai, e coll' autorità di Giudici creati da talun di loro, doveffero fra un anno dal giorno della pubblicazione del Codice medefimo rinnovarfi col nome Imperiale, fenza intanto far pruova alcuna nè in giudizio, nè fuor di giudizio (*c*). Così per effetto della prima legge rimaneano di niun vigore le conceffioni degli invafori, e de' ribelli: fi fanavano in forza della feconda le donazioni, ed i contratti fra particolari.

Per chi aveffe voglia di vedere il come fi foffe pofta in pratica l' addotta feconda Conftituzione, ecco uno de' due documenti procurati dal Signor Marchefe Vargas. Il fe egli inferire intero, ed in forma autentica negli atti fra 'l Regio fifco, e la Certofa di S. Stefano; e n' adduffe nella fua Scrittura quella parte che faceva al propofito, ficcome fo ancor io.

In nomine Domini Dei Salvatoris noftri Jefu Chrifti Anno ab Incarnatione ejus millefimo ducentefimo quartodecimo feptimo die intrantis menfis Junii Indictione fecunda Rabelli Nos No-

 veffi-

(a) *In Conftit. ab officialibus noftris.*
(b) *Conft. inftrumenta de donationibus.*
(c) *Conftit. privileg., & inftrum.*

vessima filia quondam Domini Raymundi de Scimmosa & relicta Johannis filii quondam Domini Muschi Rigelli & Novessima filia quondam Domini Leonis Bonannu & relicta Johannis filii qu. Domini Contis Pardine & predicta Novessima Rigella pro parte Jacobi & Muschi filiorum suorum & pro parte Melfesie Nurus sue filie qu. Domini Sergii Pardine & uxoris predicti Muschi filii sui & pro parte ipsius filie subscripti Jacobi filii sui quam genuit cum Benvenuta ejus uxore filia predicti Domini Sergii Pardine absentium ac predicta Novessima Pardina pro parte Filippi filii sui vendunt Domino Johanni filio Domini Filippi Russi pro unciis duabus monete Sicilie petiam de vinea cum ipsis fabricis & medietatem unius canneti supra causam de ipsis Musceptula cujus altera medietas est Carachille Oliva quam Marinus filius qu. Johannis Pardine habuit in pertinentiis Ravelli ad sanctum Agnellum atque ob mortem ejusdem Marini absque herede & sine judicio pervenit subscriptis Sergio & Johanni Pardina viro ipsius Novessime & illius nepotibus ac subscriptis suis Nuribus filiabus jam dicti Sergii Pardine. Fines ipsius vinee sunt: A supradicta causa dicti Johannis emptoris de subtus causa heredum Domini Leonis Musceptule de Bernardo. De uno latere causa de ipsis Musceptule & de alio latere causa heredum Carachille Oliva &c. † Unifreda Judex filius Domini Leonis Mucilo testis est. † Lombardus Domini Ursonis Pironti filius testis est. † Ego Leo Presbiter Scriba Constantini Mutilionis Judicis filius scripsi -- Quia igitur edicto Imperialis Culminis per novas Constitutiones manavit ut instrumenta tempore hostium & invasorum Regni confecta per puplicam scripturam sub suo felici nomine debeant innovari Ideo suprascriptum instrumentum in presentia Sergii de Grisone Judicis Ravelli & testium subscriptorum transvectum & ab eis admissum non in aliqua parte sui viciatum amotis tempore & nomine invasoris per manum publicam fideliter rescriptum est & renovatum sub anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo trigesimo secundo mense Madio Indictione quinta Ravelli Imperii vero Domini Nostri Frederici Dei gratia gloriosissimi Romanorum Imperatoris semper Augusti Jerusalem & Siciliae Regis anno duodecimo fideliter amen. ✠ Ego qui Sergius de Grisone Judex ✠ Leo Domini Johannis Frecza fi-

filius testis est ✠ Urso Domini Leonis de Grisone filius testis est ✠ Johannes filius Domini Ursonis de Grisone testis est ✠ Ego Homodei puplicus Ravelli Notarius secundum Edictum Imperiale hoc rescriptum scripsi & renovavi (*a*).

E ritornando a Federigo, passò egli a ricordare a' suoi Magistrati gli altri titoli viziosi, che parimente non doveano ammettersi in giudizio, nè fuor di giudizio, e disse così. Dovete ricordarvi di quel mio Editto, col quale fu da me stabilito, che dovessero aversi come non fatti i privilegj tutti, e le concessioni accordate, tanto da' miei Augusti Genitori, quanto ancora da me medesimo per tutto il tempo, che precedè al general parlamento tenuto in Capoa, qualora questi privilegj, e queste concessioni non si trovassero da me confermate dopo il suddetto general parlamento: e vi deve anche sovvenire dell'altro Editto ultimamente spedito, col quale disposi, che mi si dovessero esibire tutti i privilegj, e le concessioni fatte dal giorno della mia partita per l'Oriente fino al mio ritorno in Regno, o che queste portassero l'Imperiale mia impronta, o che portassero quella del mio Vicario Rinaldo Duca di Spoleti; e tale esibizione volli, che mi si facesse per tutto il dì due dal passato Febbrajo. Or posto ciò, io v' impongo, che se taluno oserà di produrvi alcun diploma, o de' primi da me non confermato dopo tenuto il suddetto general parlamento, ovvero alcun de' secondi ottenuto durante la mia assenza dal Regno, non solamente non dobbiate farvi attenzione, ma in pena del cattivo proposito di chi 'l ritenne, dobbiate esigerne pel mio fisco altrettanto, quanto sarà il valore della cosa conceduta.

Sottopongo all'esame de' leggitori le parole stesse della Constituzione: *Cum concessiones, & privilegia omnia tam a DD. Augustis parentibus nostris, quam a nobis ante Curiam Capuanam indulta, quae per nos post eandem Curiam confirmata non essent* (Ecco il primo Editto, al quale si riferisce). *Nec non ea, quae proximae turbationis tempore post transfretationum nostram usque ad festum Purificationis B. Virginis, a nobis, aut a Rainaldo Duce Spoleti concessa fuerint, mandaverimus revocari* (Ecco l'altro Editto); *Edicto praesentis legis edicimus, praedictis pri-*

(a) *Acta anni 1751. pro Regis Fisco & Denunciante contra Ven. Monast. Cartus. S. Steph. de Nemore fol. 296. apud Stephan. Novi Actuar.* Vargas Esame a *car.* 485.

vilegiis, & concessionibus nullam omnino fidem haberi; sed malevolum eorum propositum, qui ipsa post prohibitionem nostram retinent, persequentes; jubemus, praedictos omnes in tanta aestimatione damnari nostrae Camerae applicanda, quanta id, quod concessum fuerat, dignoscitur extitisse.

Il primo Editto fu de' diplomi *ante Curiam Capuanam concessa a nobis, vel a parentibus nostris, & post Curiam non confirmata*, e perciò condizionale.

Il secondo Editto fu assoluto per tutti i diplomi spediti, o col monogramma Imperiale, o coll' impronta del Duca di Spoleti dal tempo, che Federigo s' imbarcò per l' Oriente fino al di lui ritorno in Regno, de' quali n' avea egli per mezzo del suo Giustiziero ordinata l' esibizione per tutto il dì due Febbrajo del 1231.

La legge *cum concessiones* uscì inserita nel Codice nell' Agosto dell' anno stesso 1231., e vi si parlò di questi due Editti, come di ordini precedentemente già dati: *Cum mandaverimus revocari, edicimus praedictis privilegiis, & concessionibus nullam omnino fidem haberi*. Fu diretta a' Magistrati, e perciò messa in quella parte del Codice, ove dopo essersi parlato dell' eccezioni da proporsi prima della contestazione della lite, e della contestazione medesima; l' ordine delle cose richiedea, che si ragionasse delle pruove legittime da farsi, o per iscritture, o per testimonj. Incominciò dunque dal prescrivere colle tre Constituzioni da me riferite, quali scritture si dovessero rigettare, e quali ammettere; e poi immediatamente passò alle pruove per testimonj colla Constituzione seguen-te *cum in pecuniariis*.

Ma non contento Federigo d' aver parlato prima agli Ufiziali del fisco, perchè non inquietassero alcuno *petentes titulum suae possessionis*, e poi a' Magistrati, disegnando loro quai titoli reputarsi dovessero illegittimi; volle anche parlare a' suoi sudditi, a' quali nel 1231. dopo aver intuonato all'orecchio la Constituzione *scire volumus* di Re Ruggieri, come base fondamentale della Monarchia, se sentire, ch' egli menava lor buoni i seguenti titoli di feudi, e di regalie. Primieramente qualunque privilegio di Re Ruggieri, e de' due Guglielmi, e questi assolutamente, e senza bisogno alcuno di revisione, e di confermagione. In secondo luogo i proprj diplomi da se spediti *ex certa scientia*; con che venne ad escludere tutti quelli, i quali o perchè spediti nel-

nelle sue minore età, o perchè spediti dalla Germania, non poteano dirsi accordati *ex certa scientia*, se non quando stati fossero da se confermati dopo il ritorno in Regno; ed ecco anche per questo, che la Curia Capoana disegnata nella Constituzione *cum concessiones* non potè essere che la prima del 1220., e non già la seconda del 1727., perchè per gli accordati dopo la prima del 1220. fino alla seconda Curia Capoana del 1227. non poteal' Imperadore addurre o età minore, o lontananza dal Regno: e venne anche ad escludere i diplomi, che dal 1228. *post transfretationem* fino al 1230. del suo ritorno d'Oriente eransi dati fuora da Rinaldo Duca di Spoleti col proprio impronto, o col monogramma Imperiale. Disse finalmente di menar buono qualunque diploma, che spedito da' suoi Augusti genitori, stato poi fosse da se medesimo *ex certa scientia* confermato. E ciò detto, fece un monitorio generale, che chiunque avesse altri diplomi, che questi, dovesse esibirgli per tutto il dì 25. Decembre di quell'anno medesimo 1231., altrimenti oltre alla restituzione della roba, sarebbe punito col quadruplo de' frutti ingiustamente riscossi. *Sciturus firmiter* (son le parole della legge chiara più che la luce del sole) *cujuscumque conditionis homines, quod qui de praedictis tenuerit aliquid, de quo non habeat privilegium DD. Regum Rogerii, & Guglielmi I., aut II. praedecessorum nostrorum* (ecco la prima parte assoluta, e senza condizione): *aut oraculum nostrae celsitudinis speciale a nobis ex certa scientia impetratum* (ecco la seconda colla condizione *ex certa scientia*): *vel indultum a praedecessoribus nostris DD. parentibus, & ex certa scientia nostra confirmatum* (ecco la terza colla condizione della confermagione *ex certa scientia*); *& usque ad festum Nativitatis proximum in manus nostras, vel ordinatorum nostrorum, irrequisiti etiam non resignaverint, quadruplum fructuum, vel redituum, seu cujuscunque utilitatis, quod de detentis sic injuste perceperint, procul dubio cum integritate persolvent* (a).

Nè si faccia caso, che nelle edizioni volgate dopo le parole *praedecessorum*, leggasi *ante oraculum*; perocchè questa è una notabile scorrezione del testo: *aut oraculum* leggeasi in quello d'Afflitto, il quale vi fece la seguente nota: *Quinto nota ex ex textu, quod sufficit produxisse privilegium originale concessionis factae a praedecessore Rege de re demaniali concessa, nec requi-*

(a) *In Const. dignum fore.*

quiritur confirmatio novi Regis regnantis . Hoc multum bene probat iste textus, quia loquitur per dictionem aut, *per quam sufficit alteram partem esse veram* (a).

Federigo adunque riguardo a' titoli non si sognò mai di chiamare a revisione quelli, che venivano da' Re Normanni: chiamò a revisione quelli, che venivano dal padre, e dalla madre; e de' suoi proprj altri non ne chiamò a revisione, che quelli, che non potean dirsi spediti *ex certa scientia*, cioè gli ottenuti prima del 1220. *ob imbecillitatem aetatis, & ob absentiam* : e finalmente abolì tutti i diplomi ottenuti in tempo della sua dimora in Soria.

Ma questo è poco. Federigo permise, che i feudi, e le regalie potessero prescriversi non solo contra privati, ma eziandio contra il fisco (*b*); dunque non si fermò sopra i titoli. Stabilì la centenaria contra 'l fisco, perchè la sua legge aver dovea il tratto successivo; ma in tanto con altra legge volle, che per ritenere la regalia d' alcun vassallaggio fosse sufficiente provarne il possesso *tempore faelicium Regnorum praedecessorum nostrorum* (*c*).

Or chi non vede, che l' essersi accordato in difetto del titolo il rimedio della prescrizione, esclude la pretesa esibizione di tutti i titoli, e quel nuovo allibramento, che sarebbe risultato da una general revisione, e conferma?

Stravaganza è poi, per non dir altro, far fondamento sopra titoli, che non corrispondano alle leggi, cui van soprapposti; e poichè di titoli inetti ve ne sono assaissimi nel Codice delle nostre Constituzioni, sciocchezza sarebbe il crederli tutti opera di Pier delle Vigne, il qual era uomo da sapere adattare il titolo a ciascuna legge, ch' egli stesso scrivea. E per non uscir di proposito, leggasi la Constituzione *instrumenta*, e veggasi se vi sta bene il titolo: *de fide instrumentorum, & testium*, o l'altro, ch' è nel margine: *de fide instrumentorum factorum tempore invasoris Regni*. Si legga l'altra, che comincia: *privilegia, & instrumenta*, e veggasi, se vi calza il titolo: *de revocatione privilegiorum*, o l' altro marginale: *de reassumptione instrumentorum facienda sub nomine justi Regis*. S' esamini finalmente la Constituzione *cum concessiones*, e poi si vada al titolo: *de privilegiis a Cu-*

(a) *Afflict. ad d. Const. n. 7.*
(b) *In Const. consuetudinem pravam, & in Constit. quadragenalem.*
(c) *In Const. si dubitatio aliqua.*

Curia Capuana tempore turbationis indultis, alias declarandis, ed all'altro: *de privilegiis a Curia Capuana revocatis*: e tutti questi titoli si troveranno, chi più chi meno, improprj, ed insulsi.

Più adattati alle suddette tre leggi sono que' titoli, che leggonsi nella greca traduzione del nostro Codice rapportati dal Montfaucon (a); i quali son questi. Sulla prima legge: *de instrumentis, in quibus continetur nomen hostis, aut proditoris Imperatoris*. Nella seconda: *de proferendis praedictis ad Curiam*; e sulla terza: *de paena eorum, qui non produxerint privilegia ad Curiam* (b).

Ma nè gli uni, nè gli altri io gli credo di Pier delle Vigne, il quale certamente esser non dovette così prodigo di titoli, e di titoli per la maggior parte ineleganti, ed improprj; e più il credo per la diversità loro nelle diverse copie a penna delle nostre Constituzioni. In fatti in quella d'Afflitto, nè i titoli tutti, nè le disposizioni medesime delle leggi corrispondeano con quelle, di cui si valse il primo Editore del nostro Codice Siciliano.

Ecco pertanto ciocchè io ne stimo riguardo alle giaddette tre leggi, ed all'altra che siegue, la quale comincia: *in pecuniariis*; e porta per titolo: *in quibus causis audientia testium committatur, & de poena contravenire volentium, & de dolo ejus, cui audientia committitur*.

Avea Pier delle Vigne precedentemente trattato della contestazione della lite, dell'eccezioni da proporsi dalle parti, e degl'interrogazioni da farsi loro da' Giudici; dovea dunque venir per ordine alle pruove giudiciali, le quali esser doveano, o scritture, o testimonj. Ecco perciò il titolo, ch'ei sovrappose a tutte le leggi, che riguardavano tai pruove: *de fide instrumentorum, & testium*. Questo titolo, che nella nostra volgata va in fronte alla sola Constituzione *instrumenta*, e che non le quadra, andava, e va ottimamente bene per essa legge, e per le tre seguenti. Tutti gli altri titoli son opere posteriori, e perciò ineleganti, improprj più o meno, e non uniformi.

Se il tempo mel permettesse, e non credessi di stancare chi legge, farei vedere lo stesso in tutto il Volume delle Constituzioni, riducendolo a que' pochi titoli, ch'erano, e sono veramente degni, e della gravità delle materie, e dell'abilità dell'autore. Ri-

(a) *In Palaeograph. p.* 423.
(b) V. Vargas Esame *cart.* 483.

Rimettendomi dunque in via, chiudo il presente articolo oramai troppo prolisso, con dire, che dalle leggi così spiegate colla Storia, e dalla Storia illustrata così colle leggi ne risulta, che diplomi dell'Imperador Federigo confermativi di concessioni fatte da' Re Normanni, e spezialmente quelli, ne' quali si fa memoria della Curia Capoana, se si esibissero originali, sarebbero da mandarsi a' facitori di tamburelli. Ma chi è sì melenzo, che voglia arrischiarvisi ora, che hanno aperti gli occhi i gattucci?

§. XXXI.

Della Constituzione *dignum*, e dell'altra *personas*.

Federigo pose in fronte alle sue leggi politiche la Constituzione *scire volumus* di Re Ruggieri, perchè volle, che per essa tutti sapessero la cura gelosissima, ch' egli avea per la conservazione di tutte le regalie sulle Chiese del Regno godute già da' suoi predecessori Normanni, qualunque attentato vi si fosse fatto dal tempo della morte del secondo Guglielmo: e col dichiarar tutti i feudi, e le cose feudali inalienabili, e soggette al servigio, venne ad escludere ogni pretenzione di feudi franchi, ovvero posseduti in pieno allodio, la cui qualità stata sarebbe, *eorum dominos non habere quidem dominos principales ratione Terrarum, ac praediorum, sed superiori nihilominus, scilicet Regi, subesse ratione jurisdictionis* (a).

Ma avvegnachè questa legge sembrata gli fosse troppo rigida da una parte, e dall'altra troppo ristretta, e compendiosa, andò egli con altre Constituzioni spiegandone, ed allargandone il sentimento, siccome andrò mano mano additando.

Ruggieri avea detto, *qui de regalibus nostris magnum, vel parvum tenet*, perchè stato era egli il primo a dare, ed a torre a suo

(a) *Car. Molin. tit. de Feud.* §. 68., *Lucas de Penna in L.* 1. *col.* 7. *V. vel dicas plenius de privil. schol.*, & *l.* 1. *c.* 2. *V. sed pone de veteranis*, *Isern. in cap.* 1. §. *similiter potest c.* 2. *V. his functionibus de capit. qui curt. vend. Nat. Alex. saecul.* 13. *diss.* 3. *artic.* 3. *n.* 5. *p.* 137.

fuo modo, confermando, o rivocando ciocchè precedentemente teneafi di appartenente al demaniale della Corona: Federigo, che fucceduto era per diritto ereditario, non potea dire così. Diffe egli dunque, non riconofcer altri per legittimi diftributori di feudi, e di regalie, che Ruggieri, i due Guglielmi, e se medefimo; e quindi nell' Agofto del 1231., allorchè pubblicò il fuo Codice, fe fentire a' fuoi vaffalli, chi che fi foffero, che per tutto il dì 25. del proffimo Decembre rifegnargli doveffero Città, Caftri, fortezze, Cafali, ville, e qualunque altra cofa appartenente al Regio demanio; nè ofaffero di fopprimere alcun fervigio dovutogli, qualora non ne aveffero conceffioni di que' tre Sovrani fuoi predeceffori rifpettatiffimi; e ciò fenza riserva di forte alcuna. Ovvero non ne produceffero diplomi proprj ottenuti *ex certa fcientia*, cioè non in tempo di fua minore età, nè in tempo di fua affenza dal Regno, o quando fi trattenne in Germania prima del 1220., o quando fu oltramare dal 1228.. O finalmente non n' efibiffero fue proprie carte confermative *ex certa fcientia* d' inveftiture ottenute da' fuoi Augufti genitori (*a*).

Non è verifimile, che quefto Principe riftato foffe dal promulgare una tal legge fino al 1231., anzi fecondochè fi è veduto dalla fua condotta, quefto appunto effer dovette il fuo primo paffo nel 1220.; fe non che volendo poi rendere la legge più generale, ed ufare nel tempo fteffo qualche equità co' vaffalli, la fteffa legge riformò nel 1231., dando lor tempo di denunziarfi da se medefimi dal Settembre fino al Decembre dell' anno fteffo. Chi ben riflette fulla Storia trova ugual neceffità di tal legge in tutti i due tempi, e quando Federigo Imperadore entrò in Regno, e quando vi ritornò dalla fua fpedizione d' Oriente.

Nè minor neceffità in amendue i tempi eravi della Conftituzione, che fiegue: a diciferar la quale giova riflettere a ciò, che avvenuto era in Germania, ed in Francia. I grandi feudatarj fattafi giurar fedeltà da' feudatarj più deboli, ed aftrettivi ancora i poffeffori di allodj col convertirgli in feudi, erano giunti non folo a guerreggiar fra di loro, ma a fronteggiare anche il Sovrano. Nè men funefta era la lega di Lombardia. Oltrachè fenza ricorrere ad efempli foreftieri, e fenza por mente all' accaduto in Regno, e fotto il primo Guglielmo, e nella minore età del fecondo, e dal tempo della morte di Coftanza fino al

(a) *In Conftit. dignum fore credimus &c.*

ritorno di Federigo dalla Germania; si deduce dalla legge stessa, che son per addurre, che la prepotenza de' Grandi obbligava ancor quì i piccioli feudatarj a mettersi sotto la protezione dove d'un Capo, e dove di un altro. Non si contentò dunque Federigo di minacciar la morte, e la confiscazione di tutti i beni a chi movesse guerra per entro il Reame (*a*); ma più precisamente riparar volle al giaddetto perniciosio inconveniente, come quello ch' era il fomento delle rivolte, e che potea trarre, siccome avea tratto sovente, a durissime conseguenze. Volle tuttavia dissimulare al possibile il proprio interesse, con dire: *In hoc non tam nobis prospicimus, quam libertatis favori favemus, cum omnes merito liberi censeantur, qui nullo medio, ad Imperialem celsitudinem, & Regiam pertinent potestatem;* intanto che ordinò espressamente, che tutti i Conti, e Baroni del Regno senza ulterior dilazione liberar dovessero dal giuramento di fedeltà i feudatarj demaniali, ch' eransi lor sottoposti, e così lasciargli in piena libertà co i loro feudi, e baronie *in capite Curiae*, perchè ad altri non servissero, che immediatamente al loro Sovrano, sotto pena della confiscazione di tutti i beni, così al detentore, come al detenuto *sub fide*, qualora se ne venisse a scoprire il trattato (*b*).

Afflitto, ch' esaminò questa legge, e la precedente secondo i principj del diritto civile, non sa vedere il perchè maggior pena s'imponga a chi si faccia vassallo un vassallo del Re, che a chi occupi un villaggio, un Castro, una Città demaniale a titolo di feudo. Ma riguardando le due Constituzioni come leggi politiche, chi è, che non trovi ragionevole, anzi necessarissimo il rigore della seconda sopra la prima? Potea per via di segrete subordinazioni mettersi tutta una Provincia in mano d'un solo, comechè si fosse detto, *salva fide superioris Domini*: clausola, che in fatti non faceasi valer per nulla. L' altro Federigo erasi spiegato più chiaramente in Lombardia: *Conventicula quoque in Comitatibus, omnesque conjurationes, & extra, etiam occasione parentelae, & inter Civitatem, & Civitatem, & inter personam, & personam, sive inter Civitatem, & personam modis omnibus fieri prohibemus, & in praeteritis factas cassamus* (*c*).

§.XXXII.

(a) *In Constit. pacis cultum, & in Constit. Comes, Baro.*
(b) *In Constit. personas.*
(c) *Feud. 2. tit. 53. §. Convent.*

§. XXXII.

Della Conftituzione, *Conftitutionem Divae memoriae*.

ECcomi a quella sì celebre Conftituzione, fulla quale tanto s'è fcritto, e ragionato da i noftri Giurifti. Io non fo quì un trattato legale, per dover andar divifando tutti gli effetti di quefta legge, e tutte le queftioni inforte nel foro full'interpretazione della medefima : mi reftringo folo ad efaminarne lo fpirito.

E' quefta, ficcome ho detto altra volta, appendice della Conftituzione *fcire volumus* di Ruggieri, e va di conferva colle precedenti; poichè dopo aver detto quel primo Legislatore, che le regalie tutte apparteneano al Principe, e che perciò effer non poteano in pieno dominio d'alcun privato, foffe laico, foffe Ecclefiaftico, ficchè fi credeffe in libertà d'alienarle, di venderle, di donarle, con grave detrimento de'diritti della fovranità; Federigo foggiunfe quali effer doveano i titoli, onde poterfi tali regalie giuftamente ritener da' privati. Gelofo poi fopra tutt' altro delle perfone de' fuoi Vaffalli demaniali, dichiarò effere il lor fervigio una regalia incomunicabile, e facrofanta, ficchè chiunque per contratto d'inveftitura giurata aveagli direttamente tutta la fedeltà, non potea per qualunque via contrattarne con altrui qualunque menoma particella ; nè altri dovea arrifchiarfi a riceverne la promeffa, a rifchio di doverne ambedue rimanere in camicia.

Ed eccolo ora pafsando dalle perfone alle cofe, venir illuftrando, ed ampliando la Conftituzione fuddetta *fcire volumus*, così in quelle parole *de regalibus noftris*, come in quell' altre, *alienare*, *donare*, *vel vendere*.

Dichiarò dunque, che per regalie da non poterfi alienare da'privati doveafi intendere così il corpo intero di ciafcun feudo, come ogni menoma parte di effo, ed anche i diritti tutti anneffivi colla qualità feudale, foffero perfonali, o reali, cor-

porali, ovvero incorporali: diritti, che come ho detto, non era solito a que' tempi di concedersi se non congiuntamente col corpo del feudo.

Nè Ruggieri, nè il nostro Federigo spiegarono in che consistessero tali diritti di sovranità, come fece in Lombardia l' altro Federigo colla Constituzione *Imperialem*; perocchè colà se ne contrastava in parte il dominio diretto al lor Principe: quì non vi fu chi osasse di disputarne alcuno al conquistatore, il qual ritenne come volle, e quanto volle; e come, e quanto volle concedè altrui a titolo di feudo, e di cosa feudale: e Federigo insistè sulle tracce del medesimo.

Venne appresso l' Imperadore a spiegare, e ad ampliare il vocabolo *alienare* contenuto nella legge di Ruggieri; al che intendere necessario è premettere ciocchè portavano l' usanze di Lombardia, e ciocchè colà stabilito aveano per legge i Sovrani.

Primieramente uopo è ricordarsi di quello, che fu detto da me nell'altra Dissertazione, cioè che i Contadi, i Ducati, i Marchesati di là dal Tevere entrati non erano nelle disposizioni delle leggi civili: andavano indivisibili *in quem Dominus vellet*, ed era un favore del Principe, se dal padre faceansi passare ad uno de' figliuoli a sua disposizione. Ma come i Principi ordinariamente accordarono un tal favore, ne venne l'abuso, che i figli di chi aveagli posseduti, non se gli lasciassero uscir di mano. *Item in feudo Comitatus, vel Marchiae* (dicono i compilatori degli usi feudali), *vel aliarum dignitatum non est successio secundum rationabilem usum; sed hodie hoc est usurpatum* (a). Una tale usurpazione però non facea, ch' essi Ducati, Marchesati, Contadi fossero in commercio; nè che fossero entrati nelle disposizioni delle leggi. Dove dunque negli usi feudali si parla di alienazione di feudi, o di parte di essi, s' intende de' feudi, che i Duchi, i Marchesi, i Conti, ed i maggiori Valvasori accordavano a' militi.

Or riguardo a questi, ci si fa sapere, che prima della legge di Lotario, che farò per addurre, praticavasi quasi generalmente di concederne ad ignobil servigio *per libellum* fino alla metà senza il consenso de' respettivi Seniori; non già però, che se ne potesse alcuna porzione trasferire in altrui, o per vendita assoluta,

(a) *Feud. lib. 1. tit. 13. in fine, & tit. 14.*

ta, o per donazione, ancorchè fosse per causa pia, o per costituzione di dote, se ben si trattasse d'una figliuola del possessore.

Si soggiunge però, che in Milano si pretendea potersi disporre dell'intero corpo del feudo, senza richiedervisi il consenso del concedente, ma che ciò pretendeasi *irrationabiliter* (a): e così da questo, come dal romore, che fecero i Seniori presso l'Imperador Lotario II. della Casa di Sassonia, allorchè egli calò in Italia nel 1136., si viene in chiaro delle alienazioni, che faceansi anche oltre alla metà, o apertamente, o sotto specie di concessioni livellarie. Le parole dell'Imperadore nella sua Constituzione promulgata in Roncaglia sono: *Per multas enim interpellationes ad nos factas comperimus*, milites *sua beneficia passim distrahere; ac ita omnibus exhaustis, suorum Seniorum servitia subterfugere, per quae vires Imperii maxime attenuatas cognovimus; dum Proceres nostri milites suos omnibus beneficiis suis exutos, ad faelicissimam nostri numinis expeditionem nullo modo transducere valeant*. Le lagnanze erano de' Conti, de' Marchesi, de' Duchi, e de' maggiori Valvasori contro de' loro subordinati. Quindi fu che l'Imperadore ordinasse, *nemini licere beneficia, quae a suis Senioribus habent, sine ipsorum permissione distrahere, vel aliquid commercium adversus tenorem nostrae Constitutionis excogitare, per quod Imperii, vel Dominorum minuatur utilitas*. Minacciò in seguito a chiunque contravvenisse la perdita del feudo, e del prezzo di esso (b).

Ciò non ostante continuarono i sottofeudatarj a far baratto de' loro feudi, non già per via di vendite, ma o con soggettargli ad ipoteche, o con finte concessioni a tenuissimi livelli; per la qual cosa nel 1155. essendo calato in Italia Federigo Barbarossa a prendere la Corona Imperiale dalle mani del Pontefice Adriano, più gravi furono le querele de' Seniori laici, ed Ecclesiastici contra i loro subordinati. Si risolvè egli dunque per questo, ed anche per istabilire le sue regalie d'assembrare un general Parlamento in Roncaglia; quale effettivamente tenne nel 1158., ed in esso pubblicò la tanto celebre Constituzione *Imperialem*, che va inserita negli usi feudali (c).

Esa-

(a) *Dist. cap. 1. tit. 13. de alien. feud.*
(b) *Lib. 2. feud. tit. 52. de proh. feud. alien. per Lothar.*
(c) *Lib. 2. tit. 55.*

Esagerò nel principio di questa legge i ricorsi fattigli *a Principibus Italicis, tam Rectoribus Ecclesiarum, quam aliis fidelibus Regni, quod beneficia eorum, & feuda, quae vassalli ab eis retinebant, sine Dominorum licentia pignori obligaverant, & quadam collusione nomine libelli vendiderant*. Impose adunque, *ut nulli liceat feudum, vel totum, vel partem aliquam vendere, vel pignorare, vel quocumque modo distrahere, seu alienare, vel pro anima judicare sine permissu illius Domini, ad quem feudum spectare dignoscitur*. Anzi facendo parola della legge di Lotario, annullò tutti i contratti fino ad allora fatti in contravvenzione d'essa legge. Lasciò tuttavia la libertà di concedere ignobilmente *per libellum*; ma nel tempo stesso volendo egli riparare *callidis machinationibus quorundam, qui pretio accepto, quasi sub colore investiturae, quam sibi licere dicunt, feudum vendunt, vel in alium transferunt*; minacciò così al compratore, come al venditore, che per eluder la legge tali finzioni, o altre simili usassero, la perdita del feudo, da dover ritornare al concedente. Ed ecco che questa legge è ancor fatta pe' suffeudi, o sia per le concessioni, che non venivano dal Principe; benchè ancor queste vi s'intendesser comprese.

Oltre alle livellarie non finte, valsero anche in Lombardia prima, e dopo le giaddette due leggi le transazioni (purchè ancor queste si facessero con sincerità, e buona fede) senza l'assenso del concedente: *dummodo fraudulenter actum non sit* (a). Vengo ora al nostro Ruggieri.

Dettò egli la sua Constituzione *scire volumus* pochi anni appresso, che Lotario avea promulgata la sua; e poichè avea ammessa in Regno la perpetuità ne' Contadi niente meno, che nelle Baronie, e ne' semplici feudi militari; perciò sotto nome di regalie proibì direttamente l'alienazione di tutto il feudale, e di tutti generalmente i diritti del Principato, che si fossero per tutto il passato, o che appresso venissero altrui conceduti *in capite Curiae*, e venne con ciò ad abbracciare anche i suffeudi; senza far motto alcuno di permissione, che volesse accordare.

Dico, che venne ad abbracciare anche i suffeudi, perocchè nel suo generale allibramento non solo descrisse i feudi *in capite Curiae*, ma anche i suffeudi militari, di cui egli medesimo in caso di vacanza si riserbò di disporre (siccome anche praticò poi

(a) *Tit. 43. de Controv. inter vassallum, & alium de benef.*

poi Federigo, con istabilirlo per legge); e solamente lasciò libere le ignobili concessioni *per libellum*.

La legge di Federigo Barbarossa non avea che fare col nostro Reame, siccome non avea avuto che farvi quella di Lotario. Aveano essi disposto ne' loro Stati d' Italia intorno a' suffeudi, e non già intorno a' Ducati, a' Marchesati, a' Contadi, che concedeansi ancora in Uficio, e non in Signoria, ed o per nuova concessione, o per connivenza del Principe faceansi passare di padre in figlio: avendo lo stesso Barbarossa stabilito, dover essere indivisibili, non ostante il *jus Longobardorum*, che correva in Lombardia.

Eravi quì la legge di Ruggieri, il quale avendo ammessa la successione ne' feudi titolati, e non titolati *in capite Curiae*, ne avea nel tempo stesso vietata qualunque alienazione, a riserba del solo caso del dotario in usufrutto, senza affatto parlar d' assenso, che volesse accordare, e senza nemmen permettere, che si potesse sottoinfeudar nobilmente, come a suo luogo farò vedere. Permettea solamente il livellare terreni per servigj ignobili reali, o personali: terreni, che appartenendo a' feudi, si dissero *attenesiae*, ed essendo soggetti a ricadere nel concedente, appellaronsi *excadentiae*, e che per un' abuso di vocaboli si chiamarono anche feudi piani, feudi *de tabula*, ma che feudi effettivamente non erano, perocchè nè partorivano nobiltà, nè vi si succedea a modo di feudi.

E' facile intanto il credere, quante quì ancora si praticassero vendite sotto colore di contratti livellarj, e quante si studiassero maniere, o per via di supposte transazioni, o per mezzo d'altri contratti, per approfittarsi sopra il feudale a danni della ragion pubblica, o sia dell' ordine politico, dal quale usciti non erano i feudi, nè uscir poteano, senza mandare sossopra tutta la polizia del Governo fondata sopra il servigio nobile militare.

Posto ciò, Federigo volendo da una parte allargare il commercio de' feudi, coll' addotta sua legge *Constitutionem Divae memoriae*, gli dichiarò alienabili, come i suffeudi di Lombardia, e ciò perchè colla perpetuità divenuti erano patrimonio de' possessori; pure perchè si trattava di roba fatta già patrimoniale di chi possedeala, ma per servire allo Stato, non già per barattarla a capriccio; lo stesso Federigo estese la voce *alienare* a qualunque contratto, che potesse in menoma parte scemare il pregio de' feudi,

di, e delle cose feudali, ed alterare la qualità del fervigio personale riftretto alle famiglie, che aveangli ottenuti, o farebbero per ottenergli. Non vendita, non donazione, non pegno, non ipoteca, non permuta, non transazione, non nobile investitura, e neppure conceffione a livello fenza il Regal beneplacito. Volle egli fteffo faper tutto, e veder tutto. Quefto è lo fpirito di tal legge famofa, appendici della quale fono la Conftituzione *poſt mortem Baronis*, colla quale l' Imperadore fi riferbò la deftinazione egli fteffo del nuovo milite in cafo di vacanza d' alcun fuffeudo: e la Conftituzione *honorem noſtri diadematis*, colla quale intefe di chiuder la ftrada, donde i feudi fenza il fuo beneplacito paffar poteano in altra famiglia.

Permife foltanto il riconcedere fenza affenfo terreni ftati altra volta conceduti *ad libellum*, purchè non fe ne fcemaffe affatto il fervigio, perfonale, o reale, che foffe.

Tutto collima a far sì, che dall' effere i feudi divenuti patrimonio de' poffeffori, non ne veniffe alcun detrimento all' ordine politico dello Stato: al che fi riferifce ancora l' elezione de' Balj rifervata al Principe per cuftodire i feudi, per fervire perfonalmente, e per educare altrui a fervire.

Non fi volle nemmen lafciare a' feudatarj la libertà degli arbitramenti fopra controverfie riguardanti feudi, e cofe feudali; ma colla legge medefima fi diffe, che v' erano per ciò la Magna Curia col fuo Gran Giuftiziero pe' feudi quadernati, ed i Giuftizieri Provinciali per gli non quadernati: ad effi dunque doveafi ricorrere, e non altrove per l' efame di materie, che appartenevano più alla ragion pubblica, che alla privata.

La pena della contravvenzione nelle leggi di Lombardia era la perdita del feudo, o di quella parte, che fe ne foffe alienata fenza permeffo del Seniore. La pena, che ftabilì Federigo, fu torre a' contratti tutto il loro valore, quando non veniffero avvalorati dall' affenfo del Principe; ficchè foffe lecito il rivocarli *jure proprio* (*hoc eſt jure ſpeciali ex hac lege*) fenza far cafo del giuramento: e ciò finattanto che il Regal beneplacito non avefse fatti divenirgli contratti civili operativi di azioni in giudizio.

Di quì fembra, che dica bene per quefta parte Marino Freccia: *Noluit Imperator favere alienanti in revocando, quia actum nullum faceret, & a jure improbatum, ſed ſibi ne feudum veniat ad alienas*

nas manus, & ne servitium, aut reditus minuatur. Fuit tamen gratiosa lex, & favorabilis, remittendo poenam facta revocatione, leniendo asperitatem antiquae legis (volea dire della legge di Lombardia) *: & ita saepe dicebat mihi recolendae memoriae vir acutissimi ingenii Antonius genitor meus: ista lex arctius prohibet, & propter gratiam Regis mitius punit; & si pro suo jure conservando prohibuit alienationem feudorum in casibus permissis, mitigavit, ac temperavit poenam amissionis ipsorum ex gratia, & benignitate sua* (a). Dicea così sul supposto, che le leggi di Lotario, e di Federigo I. avessero avuto luogo nel nostro Regno, nel che andava egli errato.

Io non entro quì ad esaminare alcuna delle infinite questioni insorte nell'interpretar questa legge relativamente a' casi avvenuti, ed anche possibili ad avvenire; perocchè questo non s'affà col mio tema, ch'è d'esaminare la ragion politica, e non già la civile de' feudi. Dico soltanto, che la prima cosa, che si disputò, fu, se il Principe potea dispensare al giuramento: su di che Luca di Penna disse rotondamente, *quod ipse Imperator non potuit annullare juramentum super contractu rei feudalis sine ejus assensu* (b): e prima di lui eravi stato Giovanni da Imola, il quale avea detto, *quod si statutum invalidat contractum juratum, tunc potest recurri ad forum Ecclesiasticum, ut cogatur jurans ad observationem juramenti* (c); a' quali risponde Afflitto, che *ad hoc ut juramentum liget, oportet, quod sit praestitum super re non prohibita*, e che Federigo *hoc potuit propter publicam utilitatem* (d).

Si pose anche in controversia, se per l'alienazione, o per l'ipoteca d'un suffeudo nobile bastasse l'assenso del Barone, o vi si richiedesse eziandio quello del Principe. Ma fu questa una contesa fuori di luogo; perocchè gli stessi nostri scrittori, che ne disputarono il *pro*, ed il *contra*, confessarono, che in Regno anche sotto gli Angioini, e sotto gli Aragonesi non erasi fatto bastare l'assenso del Barone; siccome non si è fatto bastare di poi. Or se fu così, quando i Baroni incominciarono essi medesimi ad eleg-

(a) *De subfeudis lib. 2. cap. a Regnicolis n. 25. in f.*

(b) *Luc. de Pen. l. nulli C. de fundis patrimonial. lib. 1.*

(c) *In repetit. c. cum contingat in 3. memb. apud Afflict. ad Constit. Constitutionem Divae mem. n. 36., & 37.*

(d) *Afflict. ibid.*

eleggersi i loro sottofeudatarj, come altrimenti esser dovea a' tempi de' Normanni, e degli Svevi, i quali a differenza di ciò, che praticavasi in Lombardia, non permetteano affatto a' Baroni la scelta de' loro militi?

Ho io tante volte fatto parola sì nella Storia, e sì nell'altra Dissertazione, e più in questa delle investiture ignobili per *libellum* usate generalmente da' popoli Settentrionali, e sopra tutti da' Longobardi sopra i loro liberi allodj prima ancora, che in Italia investiture nobili fossersi introdotte: continuate poi, ed anche multiplicate più in Italia ch' altrove, dopo l' introduzione de' beneficj nobili militari, così sopra gli allodj, che sopra i beneficj medesimi; sicchè quando i beneficj colla perpetuità divennero veri feudi, gl' investiti per *libellum* si dissero valvasini, cioè vassalli ignobili di nobilmente investiti. Ho poi soggiunto, che la simiglianza delle nobili colle ignobili investiture non in altro diverse, che nella qualità del servigio, fece sì, che feudi parimente si dicessero i fondi conceduti ignobilmente per *libellum*, prendendo il nome di feudi rustici, ed appo noi di feudi piani, *&* *de tabula*, e di appartenenze di feudi, qualora fossero porzione di feudi nobili. Ed ho finalmente fatto comprendere, che questi tali feudi rustici, feudi piani, *&* *de tabula*, essendo appartenenze di feudi nobili, s' appellarono appo noi *escadenze* dal ricader che faceano nel concedente: e che si permise a' feudatarj il rinvestire di tali *escadenze* chiunque fosse loro piaciuto senza esservi bisogno d'assenso del Principe, purchè non se ne scemasse il servigio; con che si venne a torre la libertà delle nuove ignobili investiture sopra il feudale, esigendosi anche per queste il Regal beneplacito.

Voglio ora a maggior chiarimento di tutto ciò dare alcun saggio di siffatte investiture libellarie, usate prima che prendessero il nome di feudi. Verrà poi un esempio di libellaria a modo di feudo, benchè nol fosse, nè in quanto al servigio, nè in quanto alla successione, e che anzi degradasse, che nobilitasse chi ne fu investito.

Pongo dunque quì in primo luogo una concessione a vita *per libellum* registrata dal Muratori fra l' enfiteusi (*a*), quantunque tale non fosse, giusta l' avvertimento del Cujacio, e dell' Einneccio, che ne fan vedere la diversità, siccome da me sta detto altrove.

In

(a) *Dissert. 36. de emphyt. precar. & laic. decim. tom. 3. pag. 144.*

In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Regnante Henrico Rege Filio qu. Henrici Imperatoris, Anno Octavodecimo, sub anno Dominice Incarnationis millesimo septuagesimo tertio die XXI. mense Novembri Indictione XII. exempla ex auctentica extracta carte Libelli, *quem fecit Azo Diaconus, & Prepositus Sancti Vitalis in Amelrico, & Franca jugalibus diebus vite illorum tantum.*

In nomine Dei eterni. Domno nostro Lodoicus Magno Imperatore Augusto, anno ejus quarto, die tertio, mense Madio, per indictione sexta. Petimus a vobis Domno, & Venerabili Azo Diaconus Sancte Ravennatis Ecclesie, & Abbas Prepositus Sancti Vitalis, sito in Reg. . . . Sanctorum, uti nobis Amelrico, & Franca jugalibus libello *diebus vite nostre tantum, de rem juris Sancte Ecclesie vestre territorio Adrianense: idest Curte vestra Valletiniana una, & silva cum omne jure suo, & cum amplicto suo, seu cum apenditiis suis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, arbustis, arboribus, una cum ajacencia, & pertinentia sua in integrum. Similique modo concedere jubeatis Curte vestra, que vocatur Fontanella, & Rio una cum silvas Querenti, & silva Mandria, cum omni jure, & amplicto suo, una simulque fundo Purpuraria, & fundo Ravinale, & fundo Ronci, seu fundo Fulnitico, simulque fundo Dumdorio, & fundo Lavize, vestra quoque portione, quod est ipsa suprascriptas res in prescripto fundo Fontanella & Rio tornaturas duocenti quinquaginta, atque in fundo Purpuraria tornaturas centum, seu in Mandria sortes duas, atque in Querenta sortes duas, seu in fundo Ravinale tornaturas cinquanta, atque in fundo Ronci tornaturas . . ci, seu in Fulnitico tornaturas centum, atque in Valletiniana, & in fundo Sorisini sortes decem, & in Dumdorio sortes tres, atque in Laveze sortes tres, atque fundo qui vocatur Soricini, similiter cum omni jure suo, & cum amplicto suo in integrum. Similique modo concedere jubeatis vestra quoque portione de Massa Ruvina cum omni jure, & amplicto suo, quod est a ratione facta mansos viginti, & quinque; atque vestra quoque portione de Salesa Gandoni, idest a ratione facta mansos decem. Ipsas suprascriptas res habere, aggregare, meliorare, restaurare, finisque defensare debeamus sine omni neglicto, aut dolo, vel fraude, una simulque*

 ju-

juria, & pertinentia sua ad suprascriptas Curtes, ad suprascriptas silbas, & ad suprascriptas fundoras, seu casalias, & dossos, atque corigias, & valles, atque proras pertinentes ad omnia in integrum: salva sanatione, & proprietates seu donationes eidem venerande Ecclesie vestre dare atque persolvere debeamus pro fruatione, & fructificatione ipsis suprascriptis, per omnique indictione pensi nomine auri obtimi Solidos septem in Festivitate Sancti Vitalis tantum, ut dictum est, pensio persolvatur, sine aliqua tardietate vel mora. Si qua vero pars nostra, qui libello *non observaverit, det pars parti pena, quam ad invicem compromiserunt, pena auri obrizo mancosos viginti, & post pena obsoluta* libello *in suo robore firmitatis permaneat ad omnia.*

Actum in Curte nostra Casimaria territorio Motinense.

Azo Diaconus huic libello *a me facto suprascripte Silve & fundora & Valles territorio Adrianense diebus vite vestre Jugalibus a penso auri solidos septem, manu confirmavi.*

Signum manibus de testibus Amizo, & Regizo, seu Martino, atque Bosius, & Bertaldo a rogatis a testibus ad omnia suprascripta.

Scripsi ego Jamace Notario, scilicet qui scrivere tale paginam libelli *post roborata a testibus tradata complevi, & absolvi.*

Ego Johannes Dei misericordia Tabellio Ravennas huic pagine exempli complevi & absolvi.

Trascrivo in secondo luogo una donazione ***per Launechild*** fatta all' uso de' Longobardi, in virtù della quale nel 798. si rilascia a' livellarj il servigio antico stabilito con precedente investitura *pro se, & haeredibus;* però si obbligano essi livellarj, ed i loro eredi ad una annuale prestazione, ed al servigio ignobile a pro d'un Monistero *pro redemptione animae*. E' pur essa nel Muratori fra l' enfiteusi, quantunque tale non sia (*a*).

In Dei nomine. Regnante Domno ***nostro Carolo Gratia Dei*** Rex Francorum, & Langubardorum, *hac Patricius Romanorum*, & Domno *nostro* Pipino *filio ejus* Rex *Anno Regni eorum in Lungubardia Vigesimo quinto*, & ***Octavo decimo***, *Mense De-*

(a) *In d. Disser. 36. p. 164.*

December, Indictione VII. feliciter. Manifestum est mihi Gundolpertus filio bone memorie Gumperti, quia vos Waltipert & Alapertu germanis filii Aculi avitare videtur in casa, & res nostra illa, quam habeo in loco Furnita super Piscia Minore: & tam vos quam & parentibus vestris mihi qui supra Gundolpertus, & ad parentibus meis de suprascripta casa, & res meam consuetudo habuisti dare, & perexolvere per singulos annos berbice uno, & pro vendemiale animale medio, & pulli parias duos, & decem libras casio, & angaria *quantum nobis a utilitas fuit. Modo ego qui supra Gundolpertus pro fidele servitio vestro, quas vos suprascriptis germanis mihi fecisti, per hanc Cartulam donavi & cedo vobis omnia suprascripta tributa, & angaria, quas vos nobis usque modo pro suprascripta casa, & res mea, quem vos ad moris vestrum avetis, consueti fuistis facere, & perexolvere, & pro* Launecildi *mihi impotavit ipso servitio, quas vos mihi fecisti adinplendum Lege nostram Langubardorum. Nisi tantum volo ego qui supra Gundolpertus, ut tam vos predicti Walpert, & Alapertu, quam eredibus vestris pro salute, & redentione anime mee, & de parentorum meorum de suprascripta casa, & res pro pensione per singulos annos dare, & perexolvere diveatis in portionem mea de Monasterio, qui edificatum est in honore beate Sancte Marie, situ in loco Gurgite, ubi Arifuso Presbitero Rector esse videtur, tantum sex, arto, mundo, boni, expendivili, aut oleo, aut cera valiente suprascripti sex Dinarii. Et ad mandato de ipso Sacerdos, quem suprascripto Monasterio nostro ordinatus fuerit, venire diveatis ad justitia facienda. Si quiscumque homo proprios in . . . . . si ad mandato de ipso Sacerdos venire non volueritis, & suprascripta pensione per singulos annos non dederitis sicut supra legitur, ut predicto Sacerdos pro hanc causa licentiam aveas vos pignerare, & pro justitia facta & pensione data pignus vestrum reddere diveas, nam amblius nulla pensione, neque imperatione, neque nulla de suprascripta casa & res tollere, neque exinde vos foris expellere diveas, neque ego neque heredes meos, neque suprascripto Sacerdos per nullo ingenio. Et si ego vel meus heredis vel suprascripto Sacerdos, qui in supradicto Monasterio nostro ordinatus fuerit vobis suprascripti germanis vel ad vestris heredibus am-*

amplius super imposuerit, aut tolli quesierit &c. componamus nos vobis auri Solidos numero cento; & hanc Cartula in suprascripto ordine omni tempore firma & stavile permaneat. Unde duas Cartulas uno tenore, una ad parte vestra, qui supra germani, alia ad parte de suprascripto Monasterio Gumprandum Notarium scribere rogavi.

Actum in Vico Gundualdi prope Vico Turingo.

Ego Gundolpertu in hanc Cartulam ad me facta manu mea subscripsi.

Signum manus Ringhiperti filio Rapperti testis.

Ego Gumprandus post tradita complevi, & dedi.

Ego Teusprandus Notarius ex autentico in quantum cogniuscere potuit, fideliter exemplavi.

Metto appresso un' investitura per *libellum* ottenuta col pagamento d' una certa somma, e col peso d' un censo annuale, che per esser perpetuo, diceasi ad *fixum*, ovvero ad *fictum*, donde vennero i vocaboli italiani *a fitto*, *affitto*, *affittare*, *affittuale*, *fittajuolo*; perchè si vegga quali erano le locazioni di que' tempi, e che cosa significhi il verbo *locare* nelle nostre Constituzioni (a).

Anno MCXXX. Octavo Mensis Junii. Breve recordationis pro futuris temporibus ad memoriam retinendum. Liutaldus Abbas de Monasterio Sancte Marie de Vangaditia cum consensu de Fratribus suis omnibus, & in praesentia bonorum hominum: ii sunt Sinlapagla, Albertus Maister, Britius, Simon, Vuidi Diaconus, Pre Stephanus; in presentia istorum investivit Abbas, Ricolfus de Mansio uno in Meliadino, qui Mansus vadit de Englezelo, & de la terra de Alimario Vido, quae fuit de Joanne Notarius, & de la terra Sancte Marie de Scantolaro, ad Salgaro Pagano, Campum unum, Vanezas quatuor juxta Cavazocho Aaca de Viventio, de Johanne de Zauselmo; & Ricolfus dedit pro invcstitione solidos XLV. ad Abbatem, & annuatim debet dare duas Libras cerae novae ficti, *& debet habere terram istam ipse, & heredes suos reddendum* fictum *istum annualiter in festivitate Sancte Marie.*

Ego

(a) *Apud Murat. ibid. p. 172.*

Ego in Dei nomine Gumbertus Notarius rogatus, qui hoc Breve recordationis & ficti scripsi & dedi.

La carta di libello a modo di feudo si darà poco stante.

Dietro al divieto d'alienare doveano naturalmente venire le leggi, che riguardano il dotario, la dote, e 'l divieto de' matrimonj clandestini, e de' matrimonj senza regal permesso. Ma non fu certamente Pier delle Vigne, che distribuì generalmente le Constituzioni come leggonsi ordinate nell'edizioni del nostro Codice; il che fu anche notato dal nostro Afflitto. Avendo io intanto bastantemente ragionato di tutto ciò, che appartiene a' matrimonj, passo quì a trattare della Constituzione *quisquis burgensibus*, e delle cinque altre che seguono.

§. XXXIII.

Della Constituzione *quisquis burgensibus*, e delle cinque altre seguenti.

POlitiche sono ancor esse le sei Constituzioni, che seguono, perchè tendenti ad impedire le fazioni, e la prepotenza, e per esse i semi dell'anarchia. Già s'è veduto nella Storia Cassinese spopolarsi di abitatori le Terre vicine per farsi per via di livelli un Vassallaggio nel territorio della Badia. Così fu ancora nelle solitudini di S. Stefano, e così altrove. Una delle cagioni potissime dell'esserci rimasta appena la memoria di molte antiche Città, e Terre del Regno fu questa, che i Baroni, ed i Prelati chiamavano a se i naturali delle medesime, o per via di concessioni nobili, ed ignobili, o per via di protezione; e sì provvedeansi di Vassalli nobili, ed ignobili, e di raccomandati per servir loro di sostegno a farsi vicendevolmente la guerra, ed a farla ancora al lor Principe. Nè di ciò contenti, nelle Città medesime demaniali metteansi a proteggere questo, e quell'altro: essendosi la più parte de' cittadini ridotta a doversi raccomandare, se non per opprimere, almeno per non essere oppressa. Che confusione! E quai tristi principj d'anarchia!

Er-

Eravi di più. Già ho fatto vedere, che le Città demaniali servivano per mezzo de' loro militi salariati coll'assegnamento in feudo di terreni nel distretto delle medesime. Or questi militi faceano ancor essi la parte loro, procurandosi ancor essi sudditi livellarj, e raccomandati; sicchè appena rimaneano al Principe uomini demaniali; nel mentre che essi militi metteansi sotto la protezione de' più grandi feudatarj.

Ecco dunque Federigo, dopo avere proibita la subordinazione de' suoi feudatarj, siccome ho detto, con queste altre sei Constituzioni sostenute dalla forza, e dalla vigilanza procurar il riparo a tali sconcerti tendenti alla dissoluzione del Governo.

Colla prima di esse leggi vietò egli a tutti gli uomini di Regio demanio il passare nelle Terre delle Chiese, e del Baronaggio laico; ed ordinò, che chiunque vi fosse passato, fra tre mesi essendo della stessa Provincia, e fra sei essendo d' altra Provincia, ritornar dovesse con tutta la famiglia, e gli averi nel suo paese natio: pena a chi 'l ritenesse una libra d' oro pel fisco. Che se poi talun Prelato, o Barone ritenesse alcun uomo appartenente ad altra Chiesa, o ad altro feudo, la pena fu di mezza libra d' oro, se nol lasciasse andare a servir, cui dovea *(a)*.

Impose seguentemente, ch'esservi non dovessero protezioni del tale, e del tal Barone nelle Città, e nelle Terre di Regio demanio. *Grave non immerito ferimus* (e' disse), *& moleste, quod aliqui ad aliorum patrocinia transeuntes, nobis, & officialibus nostris in eorum praesertim judiciis protegi se posse diffidunt*. Quì vi son io, e sonovi i miei Ministri per far giustizia a tutti: non voglio protettori, nè ammetto prescrizione in tal caso. Lascio correre qualche privilegio, che mai alcun feudatario n' avesse da' Re miei predecessori, da doversi però esibire sul fatto. Chi poi non abbandonerà così brutta pratica fra un mese, mi dovrà pagare per la prima volta dieci libre d'oro: gli confischerò la seconda volta quanto possiede; e nella terza v'anderà la testa del trasgressore, *contraria consuetudine, quae hactenus in quibusdam locis Regni nostri obtinuisse dicitur, omnino sublata* *(b)*. Il disordine era ridotto a costumanza, e da questa il concorso delle Città demaniali nelle sì frequenti rivolte del Baronaggio.

Ri-

(a) *Const. quisquis Burgensibus*.
(b) *Constit. cum universis*.

Riguardo poi a' militi, i quali possedeano i loro feudi nel distretto delle Città, volle ch' eglino per poter ritenere alcun uomo, dovessero dimostrare non solamente d'averlo ritenuto *praedecessorum nostrorum temporibus*, ma che sin da quel tempo stato era livellario loro, o de' loro antenati (a).

Appresso per chiudere tutte le strade alle frodi, quali disse praticarsi sovente, vietò a' suoi burgensi il far contrattazione, senza il regal beneplacito di feudi, o di territorj livellarj con alcun Prelato, Conte, Barone, o milite, e così divenire altrui vassalli, quando nol fossero; con lasciar loro solamente libero il torre ad affitto per certo tempo terreni per danaro, o per derrate di frutti. *Nos enim, qui sumus domini personarum, absque nostrae serenitatis assensu, personas servitiis perpetuis, aut conditionibus nolumus obligari* (b).

Dichiarò poi, che i coloni del Baronaggio, ancorchè fossero tenuti a qualunque servigio ignobile anche personale, esser doveano in piena libertà di comperare beni allodiali nelle Terre di Regio Demanio, con facoltà di liberamente disporne in vita, ed in morte, senza che nè per tai beni fossero ad alcuna cosa obbligati al feudatario, da cui dipendeano, nè per disporne vi occoresse il costui beneplacito: dovendo in caso di morte intestata, e senza eredi legittimi passare tai beni al fisco, come ad erede anomalo, in tutti i retaggi vacanti. N'eccettuò solamente i Bajuli, o sieno fattori d'essi Baroni, a' quali Bajuli non permise l'alienare, se non quando dato avessero il conto della loro amministrazione (c).

Ma che per questo? Qual gran distanza dal 1231. tempo della pubblicazione del Codice Siciliano, fino al 1269.? E pure ecco quì una carta d'un milite di Carinola possessore d'un feudo piano in distretto di questa Città, il quale per concessione d'alquante appartenenze del suo terreno feudale si fe vassalli due suoi concittadini, fino a farsi giurare il ligio omaggio, che in Regno per niun verso appartener potea ad altri, che al solo Sovrano; e se 'l fe giurare senza neppur la clausola, *excepto Rege*. Se questa carta fosse per avventura venuta a notizia di Re Carlo I. d'Angiò, povero milite, e poveri suoi nuovi vassalli! Ma quanti di simili, e di maggiori attentati a que' tempi sopra le re-

(a) *Constit. si dubitatio.*
(b) *Const. quia frequenter.*
(c) *Const. si quando contigerit.*

regalie più speciose, ed incomunicabili del Sovrano, non ostante il rigor delle leggi! Basta gittare uno sguardo sul P. Gattola, per vedere, come un Prelato vassallo si arrogasse per fino la potestà di crear Giudici, e Notai. Questi, che si son poi addotti ad ostentazione dell'antico potere, erano eccessi criminosi di chi affettava l'indipendenza; permodo che provano il fatto, ma non già il diritto.

In Nomine Domini nostri Jesu Christi Dei eterni anno incarnationis ejusdem millesimo ducentesimo sexagesimo nono. Regnante Domino nostro Karolo Dei Gratia Regni Sicilie Ducatus Apulie & Principatus Capue Gloriosissimo Rege Andegavie Provincie & Fulcalquerii Comite anno Regni ejus quarto mense Aprilis duodecime indictionis. Nos Petrus Civitatis Caleni Judex & Thomasius ejusdem Civitatis publicus Notarius ac subscripti testes litterati de Caleno ad hoc specialiter vocati & rogati, videlicet Marinus Vetranus magister Henricus Modicus Nicolaus Magistri Gualguani & Guillelmus de Florano presenti instrumento publico declaramus atque fatemur quia pro eo quod nobilis vir Thomasius filius & heres quondam Domini Johannis Pagani est unus de nobilibus Caleni olim in presentia Thomasii tunc Civitatis Caleni Judicis & mei qui supra Thomasii publici Caleni Notarii & quorundam nostrorum prenominatorum testium locavit dedit tradidit & in perpetuum concessit Johanni cognomine de Matheo & Guillelmo germano ejusdem Johannis Civibus Caleni & heredibus eorundem vaxallis suis quasdam terras inferius designatas que sunt de excadentiis feudi ejusdem Thomasii quod habet in Caleno & ejus pertinentiis prout in quodam publico Instrumento eisdem Johanni & Guillelmo confecto ab eodem Thomasio plenius continetur. Idem Guillelmus sicut sibi placuit bona sua & gratuita voluntate in presentia nostri qui supra Judicis notarii & testium predictorum tamquam liber homo qui in nullo alicui tenebatur volens ligium vaxallum dicti Thomasii devenire fidelitatis & ligii homagii eidem Thomasio ad Sancta Dei evangelia corporale prestitit sacramentum & prout ligius vaxallus ei serviet in omnibus & per omnia ut vaxallus Domino suo servire tenetur & per eum in Curia sua conquerentibus justitiam faciet

ex

ex eodem. Convenit etiam idem Guillelmus dicto Thomasio stipulatione sollempni tenere & recognoscere terras predictas ab eodem Thomasio & suis heredibus & quod non erit in facto consensu vel consilio qualiter predicte Terre & ejusdem Guillelmi homagium ligium de dominio & potestate ejusdem Thomasii & dicti feudi sui in aliquo subtrahantur vel minuantur. Convenit etiam & obligavit se & suos heredes ad penam viginti augustalium auri reddere omni anno eidem Thomasio & ejus heredibus pro terris predictis in festo Sancte Marie de mense Augusti tarenos auri tres & grana quindecim quia sic inter eos convenit. Que omnia qualiter coram nobis prenominatis Judice Notario & testibus superius gesta dicta & acta sunt pro futuri temporis memoria & dicti Thomasii & heredum suorum cautela in presens publicum reddegimus instrumentum ipsum nostris signis & subscriptionibus & predictorum testium roboratum. Predicte vero terre sunt in partibus Campetani loco ubi dicitur ad Casulla, quarum prima petia sic indicatur, ab uno latere est terra Domini Adenulfi de Monte Sancti Johannis ab alio latere est terra Johannis de Raynaldo ab alio latere est via publica & ab alio latere est terra heredum Petri Dominici. Secunda petia est ibidem ab uno latere est terra Gualterii de Ugone ab alio latere est terra . . . . Guaymario ab alio latere est terra Domini Andree de Atino. Tertia petia est ibidem ab uno latere est terra dicti Domini Andree ab alio latere est terra suprascripti Gualterii de Ugone . . . . ab alio latere est terra dicti Domini Adenulfi. Quarta petiola est ibi prope ab uno latere est terra Petri de Gallutio, ab alio latere est terra Sancti Benedicti de Caleno ab alio latere est via publica. Quinta petiola est ibidem ab uno latere est terra Johannis de Raynaldo ab alio latere est via publica ab alio latere est terra predicti Domini Adenulfi. Sexta petiola est ibi prope ab uno latere est terra dicti Domini Adenulfi ab alio latere est terra dicti Domini Andree ab alio vero latere est via publica. Septima petiola est ibidem ab uno latere est ierra Judicis Honorati ab aliis duabus partibus est terra Nicolai Transi. Octava petiola est in eodem loco a duabus partibus est terra Johannis de Raynaldo ab alia parte est via publica. Nona petiola est ibi-

Mm 2

ibidem ab uno latere est terra dicti Johanis de Raynaldo ab alio latere est terra dicti Domini Andree de Atino ab alio latere est terra dicti Domini Adenulfi. Decima petiola est ibidem & sic indicatur ab una parte est terra heredis quondam Johannis Marinelli ab alia parte est terra heredum quondam suprascripti Petri Dominici & ab alia parte est via puvlica. Ego qui supra Thomasius publicus Caleni Notarius, qui omnibus suprascriptis intersui rogatus scripsi. Actum Caleni = locus signi Notarii = Ego qui supra Petrus Judex = Ego Marinus Vetranus testis sum intersui & subscripsi = Ego Henricus ad hoc rogatus testis intersui & subscripsi = Ego Nicolaus de Gualguano subdiaconus Calinensis testis intersui & subscripsi.

Con una nuova Constituzione finalmente l'Imperadore obbligò tutti gli uomini demaniali, che possedeano beni ne' territorj del Baronaggio, o delle Chiese a vendergli incontanente a' sudditi baronali; ed obbligò i Baroni, ed i Prelati ad astringere i loro sudditi a dovergli comperare (a).

§. XXXIV.

De' respettivi doveri de' Baroni, e de' sottofeudatarj.

INcomincia Federigo dalla formola del giuramento da doversi prestare da' sotto feudatarj a' loro Seniori, la quale in sostanza è la stessa usata di là dal Tevere. E che sia così, eccone le parole. *Domini a vassallis suis assecurari debent, videlicet de vita, membris, & captione corporis sui, & terreno honore: consilium, quod eis crediderint, nulli relevent, & si aliquod sinistrum de eis audierint, quod per se, vel per alium disturbare non possunt, eis, aut aliis pro parte eorum per se, vel per alios quam citius poterunt nunciare curabunt: non erunt in arte, consilio, vel consensu, qualiter Domini terram, quam habent, amittant, imo eum*

(a) *Const. ad subjectorum nostrorum.*

eum ipsi contra omnem hominem defendere pro posse curabunt: salva per omnia fidelitate, mandato, & ordinatione nostra, & haeredum nostrorum (*a*).

Conseguenze di tal giuramento erano fedeltà da una parte, protezione dall'altra. Mancar di fede dalla parte del sottofeudatario a quello, ch'aveasi eletto in Signore: offendergli la moglie, o i figliuoli: negargli il dovuto servigio dopo la terza richiesta: chiamato in giudizio nella Curia Baronale *de eo quod ad Dominum spectat*, e condannatovi *per sententiam judicis*, ripugnare ostinato: ricusar finalmente di dar malleveria per esso suo Signore, dopo esserne stato solennemente richiesto, esser doveano casi di devoluzione del suffeudo. *Dominus potest de eo, quod tenet ab ipso, ipsum per exguardiam disasire*, dice la legge di Federigo (*b*); e vuol significare, che può il Signore del feudo dichiarare questo suo sottofeudatario ricaduto dalla promessagli protezione *per exguardiam*, e perciò spogliandolo della divisa di suo fedele, onde avealo già vestito, ripigliarsi il suffeudo, che stato era il gaggio di fedeltà. *Guardia* significava custodia, difesa, protezione solennemente promessa; *exguardia* dunque era un altro atto solenne di cessazione dal proteggere. *Disasire*, viene da *asisia* divisa, livrea; e perchè la livrea del feudatario, e del sottofeudatario era il feudo, ed il suffeudo, perciò per *disasire* intendeasi spogliare dal possesso del feudo, o del suffeudo. Si dice dalla legge, che 'l sottofeudatario mancando al suo dovere *de eo, quod ad Dominum spectat*, dovea venir convenuto dal Barone *in Curia sua*, e quivi venir giudicato per *sententiam judicis*. Qual'era questa Curia del Barone, e quali i Giudici? Non era già la Corte del Bajulo baronale, corrispondente a quella de' presenti Governatori, o Capitani; ma la Corte de' pari, cioè degli altri sottofeudatarj, se il Barone n'avea, i quali pari giudicar doveano de' mancamenti del loro eguale in virtù della Constituzione *honorem debitum*, siccome avverte Andrea d'Isernia (*c*).

Dall'altro canto l'intenzione del Principe nell'investire taluno d'un feudo non era già di vendergli gli uomini del medesimo, come un branco di bestiame, ma di darglieli a custodire. *Rex* (son parole del sa-

(a) *Const. Domini a vasallis.*
(b) *Const. si vasallus a Domino.*
(c) *Ad d. Constit. si vasallus.*

ſavio Montano) *ſubiiciendo illos Baronibus*, *dicitur potius illos committere peculiaribus cuſtodibus (ne melius dicamus lupis*, *ut experientia docet*), *quam alienare* (*a*). Di quì è, che Federigo con una ſua legge impoſe, *ut nullus Dominorum vaſallos ſuos contra juſtitiam opprimat*, *vel ab eis contra Conſtitutionem noſtram illicitum auferat*. Condannò pertanto i colpevoli non ſolamente a riſare gli oppreſſi del danno, ma alla pena eziandio di due volte altrettanto a pro del fiſco. Ed all'incontro ad altra pena non ſoggettò il vaſſallo, che moveſſe ingiuſta lite al ſuo Signore, che a pagargli le ſpeſe (*b*). Si oſſerva, io dimando, una tal legge? E' entrato ancora in virtù della medeſima un ſolo bajocco nella caſſa fiſcale?

Ingiuriandoſi adunque dal Barone alcun ſottofeudatario, o con batterlo, o col viziargli la moglie, ovvero alcuna figliuola, o col non entrare mallevadore per eſſo, qualora foſſe criminalmente accuſato, *de eo quod ad Regiam Majeſtatem non ſpectat*; era nel caſo di perderne la ſubordinazione, *& homo praedictus immediate ad Curiam noſtram pertinet* (*c*).

Ne veniva per conſeguenza, che'l Signore doveſſe liberare il ſuo Vaſſallo dalla cauzione, che queſti aveſſe per lui data nel criminale, o nel civile; e non ſacendolo, ſe la malleveria ſtata foſſe nel criminale, ne dovea perdere l'omaggio; con che il ſotto vaſſallo divenia ſottopoſto immediatamente al Sovrano: e ſe la malleveria foſſe ſtata nel civile, dovea il Barone ſuccumbere a tutti i danni, fin a potere il ſotto vaſſallo pegnorare il ſuo Signore, prima ne' mobili, poi negli allodj, ed ultimamente ne' frutti del feudo (*d*).

Appreſſo a ciò ſeguivano gli ajutorj dovuti *quaſi ex contractu* da' burgenſi delle Terre feudali, e più da' ſottofeudatarj *ex contractu*, de' quali ajutorj avendo già detto quanto baſta, non occorre che quì altro vi aggiunga.

§. XXXV.

(a) *De regal. ſub tit. poteſt. Conſtit. Magiſtr. n. 32. in ſ. p. 546.*
(b) *Conſtit. praeſenti Conſtitutione.*
(c) *In d. Conſt. ſi vaſalius.*
(d) *Conſtit. ſi dominus vaſallum.*

§. XXXV.

Della Conſtituzione *Comite, vel Barone.*

Ecco quì, a detta de' noſtri interpreti, una legge ingiuſta niente meno, che le precedenti *honorem noſtri diadematis*, e *cum haereditarium*. Con queſta l'Imperadore condannò alla perdita del feudo, ed alla confiſcazione di tutti gli allodj qualunque ſucceſſore nel feudale, foſſe pure un figlio, il quale oſaſſe d'obbligare gli uomini del feudo medeſimo a preſtargli giuramento di fedeltà, ſenza prima averlo egli ſteſſo preſtato al Sovrano, e con ciò ottenuto il permeſſo di riceverlo dagli a se ſottopoſti.

Si diſſe da' comentatori, che in virtù delle leggi Romane il figlio continuava il poſſeſſo de' beni paterni; ed oltraciò, che quando anche foſse delitto il mancare ad un puro cirimoniale; pure la pena non ſarebbe proporzionata ad un sì frivolo mancamento: e quì un diluvio di leggi del Codice, e de' Digeſti.

Anzi così brutta ſembrò queſta legge, che 'l primo Editore del Codice Siciliano ne tolſe di peſo tutto il periodo, che contenea la ſanzione penale; ſicchè ſe il chioſatore di Caramanico, ed appreſſo Iſernia, ed Afflitto non aveſsero ſpecificata la pena, che Federigo impoſe a' traſgreſsori di queſta ſua legge, per fargliene un rimbrotto, nulla affatto noi ne ſapremmo.

Ciò nacque dall'eſserſi da coſtoro eſaminate le Conſtituzioni tutte, come leggi mere civili, quando che tali non ſono. Il feudo è una regalia, e gli uomini del feudo ſono la maſſima di tutte le regalie. Non devono eſſi uomini nè ſedeltà, nè ſommeſſione ad alcuno, fuori che al Sovrano, e per eſso a coloro, che portano la diviſa di ſuoi Ufiziali. Or morto il feudatario, cui eraſi promeſsa fedeltà, e ſommeſſione, come ad Ufiziale del Principe, può il di lui figliuolo dire agli uomini del feudo: giuratemi fedeltà col carattere di Ufiziale del Principe, prima che queſti non l'abbia dichiarato per tale? Vero è, che 'l Principe ha promeſso di conferirgli un tal carattere; ma con qual condi-

dizione? Con condizione, ch'egli venga a richiederlo, e giuri in ſua mano d'oſſervare i patti contenuti nell' inveſtitura. Finattanto che ciò non faccia, non è egli Uficiale del Principe. Queſto non è un retaggio libero, ſicchè poſſa dirſi: *filius*, *ergo heres*, purchè il figlio non ſe ne aſtenga. E' un retaggio condizionato, ſe il figlio viene a ſervire, e ſe'l Principe il riconoſce per ſuo fedele. Prima di ciò il feudo giace, e 'l Principe vi può metter le mani, finattanto che non venga, chi legittimamente il rilevi. Queſto vuol dire *relevio*, voce, il cui ſignificato poco fu inteſo da i noſtri Scrittori, come ſi può veder nell' Iſernia (a).

Vero è, che in Lombardia accordavaſi un' anno, ed un giorno al ſucceſſore nel feudo per adempiere all' atto di ſommeſſione verſo il ſuo Seniore, ed intanto non era delitto l' impoſſeſſarſi del feudo. Ma i feudi di Lombardia non erano che ſuffeudi dipendenti da' Prelati, da' Duchi, da' Marcheſi, da' Conti, e da' Capitani, o ſieno Grandi Valvaſori. Altro era de' noſtri Contadi, e delle noſtre Baronie *in capite Curiae*. Feudi Regali, patrimonio della Corona, conceduti altrui, perchè in qualità d' Uficiali del Re direttamente ſerviſſero allo Stato. Qual'è l' Uficiale, ch'entri in impiego ſenza prima adempiere alle ſolennità ſtabilite dalla legge?

Ma la pena della perdita del feudo, e della confiſcazione è eſorbitante? Il ſarebbe ora, che grazie a Dio ſiamo in tempi felici: non l'era in quell' età, nella quale tutti i Grandi affettavano indipendenza. La Storia fa giuſtizia al rigor della legge. Non era egli un atto di fellonia manifeſta farſi giurar fedeltà da tutto un Paeſe, ſenza prima venire a riconoſcerne la Signoria dal Sovrano, ed a giurargli ſervitù, ed ubbidienza? Quanti facean così per poi armare il Paeſe contra colui, che riconoſcer doveano per loro benefattore, e Sovrano? Giuſto fu dunque per queſto ſol' atto il dichiarargli ribelli, ſenza ſtare ad aſpettarne le conſeguenze.

Biſogna anche avvertire, che Federigo non ordinò coſa nuova in Regno, e perciò diſſe nella ſua legge, *prout moris eſt*. Era queſta una condizione poſta dal Fondatore della Monarchia nell' accordare il paſſaggio de' feudi Regali *ad haeredes*; e ſi noti, che a tal condizione non eran tenuti, che i feudatarj *in capite Curiae*. Fra

(a) *In tit. per quos fiat inveſt. §. ſed ſi Rex*, & *ad Conſt. poſt mortem*.

Fra i Capitoli di Re Roberto uno ve n'ha ben lungo sopra tal materia, il quale chi vorrà leggere, vedrà la differenza notabilissima fra la disciplina d'allora, e la presente (a). Chi interpreta le leggi uopo è, che badi alle circostanze de'tempi.

Non solamente per questo i Baroni cadeano dal possesso, e dalla speranza del feudo; il perdeano ancora per semplicemente aver mancato al servigio: il che fu poi moderato con un'altro Capitolo di Re Roberto (b).

Le circostanze de' tempi richiedeano tali condizioni: cessò l'osservanza delle medesime, e con esse cessò il rigor della legge, tostochè cessò il motivo di praticarlo.

Il Principe oggigiorno è sicuro della fedeltà del suo Baronaggio; nè v'ha bisogno d'atti esteriori d'ossequio, ove egli facendo da padre, è sicuro della sincera interna riconoscenza de' suoi amatissimi figliuoli piucchè vassalli.

§. XXXVI.

Della successione ne' feudi, e prima della diversa loro natura in generale.

QUanto sta da me detto nella precedente Dissertazione intorno all'origine, ed a' progressi de' feudi, ed alla varietà de' medesimi presso tutti gli Stati, che l'introdussero, altro quasi non è stato, che un' apparecchio ad intendere, come conviene, ciocchè prima nel nostro Codice, appresso ne' Capitoli degli Angioini, ed ultimamente nelle Grazie de' Sovrani Aragonesi, ed Austriaci, e nelle Prammatiche del Regno sta disposto intorno alla successìon feudale.

I beneficj de' Principi a titolo di feudi entrarono nella disposizione delle leggi civili degli Stati, che l' introdussero, ma non già di primo tratto, nè in tutta l' estensione di esse leggi, perchè nol comportava il politico de' respettivi Governi; e si diversificarono di Stato a Stato, parte per la varietà delle leggi ci-

(a) *Cap. In nomine Dei Aeterni &c. Apud Fogiam. Provisum &c.*
(b) *Cap. nolumus tuam latere.*

civili di ciascun popolo, e per l'uso delle leggi personali, e parte ancora per le circostanze de' tempi, e de' luoghi.

Mi restringo quì a' Franchi Salici, ed a' Longobardi di là dal Tevere per quanto appartiene all'articolo del succedere; per poi venire a i nostri Longobardi, e Normanni, e quindi passare alle Constituzioni di Federigo: che senza ciò, poco o nulla si potrebbero intendere.

I Franchi Salici per un capo della lor legge sotto il titolo *de alode* non ammetteano donne alla successione delle terre Saliche. Or qualunque stata sia l' intelligenza data dagli eruditi alle terre Saliche in origine, certo è, che allora quando s'accordò il succedere de' figli ne' beneficj de' Principi a titolo di feudi, ciò fu appo de' Franchi Salici colla qualità di terre Saliche, e perciò se n'esclusero affatto le donne.

Anzi per terre Saliche s'ebbero anche gli allodj acquistati colla spada, e colla lancia; e quindi non si permise, che neppur tali allodj passassero alla conocchia, ed al fuso. E tuttociò per costumanza rimasta dalle leggi Saliche, le quali per l' ignoranza de' tempi, e per gli abusi del Governo feudale andate erano allora in dimenticanza.

Oltraciò parimente per usanza introdotta, come appendice delle leggi Saliche, si stabilì l'indivisibilità nel feudale, e per essa la successione de' primogeniti; il che principalmente ebbe luogo ne' Ducati, ne' Marchesati, ne' Contadi, che colà d' Uficj passati erano in Signorie. L'ho già fatto vedere nella precedente Dissertazione.

In Italia per opposito i Ducati, i Marchesati, i Contadi non furono giammai per legge alcuna ammessi in qualità di feudi patrimoniali. Le leggi adunque, e gli usi feudali di Lombardia si restringono semplicemente a' villaggi da i Principi conceduti in feudo a' Capitani, ed a' feudi militari, che i Prelati, i Duchi, i Marchesi, i Conti, ed i Capitani concedeano a' maggiori, ed a' minori Valvasori: e questi tutti, che prima erano beneficj a tempo, ed a vita, incominciarono a divenir feudi, quando vi si ammisero a succedere i figli. Corrado il Salico fu il primo, che n'estese la successione a' figli de' figli, ed anche a' fratelli dell'ultimo possessore, qualora l' acquisto stato fosse del padre comune: Lotario vi chiamò anche il patruo colla stessa condizione: e colla condizione medesima per usanza vi furono ammessi i cugini;

gini; e col progresso del tempo i discendenti, ed anche i collaterali fino al settimo grado: e fuvvi chi n' estese la successione all' infinito, sempre però colla stessa condizione. Di quì l' essersi distinto il feudo nuovo dal paterno, ed avito.

Nel feudo nuovo, cioè in quello, che *noviter incoepit in persona quaerentis jure suo, idest opera, & industria sua, ex munificentia Principis forte, vel titulo emptionis, aut quocumque alio justo titulo* (a), succeder non poteano, che i soli suoi discendenti, ne' quali restringeasi il nome d' eredi del sangue.

Nel feudo paterno, ed avito, così detto, *habito respectu tam decedentis, de cujus successione agitur, quam succedentis, qui vult ad successionem venire* (b), o come disse Oberto da Orto: *si feudum fuerit paternum, hoc est si fuit illius parentis, qui ejus fuit adgnationis communis* (c), invitati venianvi i discendenti, ed i collaterali dell' ultimo possessore, quando discendessero da colui, che stato era il primo ad acquistare: e questi tutti portavano il nome d' eredi, detti generalmente *haeredes sanguinis* (d).

Universalmente parlando, ne' feudi di Lombardia il nome d'erede nel feudale competeva a' soli posteri del primo acquistatore, come a più prossimi, e non già come ad eredi dell' ultimo possessore. *Mihi frater* (da Maestro Cujacio), *aut patruus meus non succedit, filius meus succedit, & huic filio meo frater, idest alter filius meus, vel nepos mihi succedit post filium; & huic nepoti patruus, idest alter filius meus, vel patruelis, idest alter nepos meus. Denique in feudum succedunt semper ejus, a quo feudum originem coepit, posteri soli. His deficientibus, feudum ad dominum recurrit* (e).

Questo era il solito contratto d' investitura usato in Lombardia. Straordinarie erano le formole: *Tibi, & cui dederis: tibi, & successoribus quibuscumque*: ordinarie *tibi, & successoribus: tibi, & haeredibus tuis*, ristretti agli eredi del sangue, giusta la natura del feudo *ex pacto, & providentia*.

Diceasi *ex pacto*, perchè così convenivasi in grazia di colui, che acquistava: diceasi *ex providentia*, perchè così stabili-

 va

(a) *Glos. in Constit. ut de success. V. vel quolibet titulo.*
(b) *Glos. ibid.*
(c) *Feud. lib. 2. tit. 11. §. his vero.*
(d) *Eod. lib. 2. tit. 13.*
(e) *Cujac. ad lib. 1. art. 1. §. & quia vidimus.*

va quegli, che concedea. L'uno appreſtava la cagione, e l'altro preſcriveva il modo. I ſucceſſori adunque del ſangue vi venivan chiamati *ex pacto primi acquirentis*, *&* *ex providentia dantis*; dachè il feudo giuſta la dottrina d'Andrea d'Iſernia davaſi, *ad tempus*, *&* *poſt tempus*; cioè a vita del primo acquiſtatore, ed indi a vita di ciaſcun ſucceſſore (*a*). Non aveaſi dunque un tal contratto per una ſola donazione, ma per tante, quanti eſſer poteano i ſucceſſori (*b*).

Quantunque le femmine per legge de' Longobardi in ogni ſorta d' allodj veniſſero chiamate alla ſucceſſione degli aſcendenti in difetto di maſchi, e in quella de' collaterali concorreſſero con eſſi maſchi in ugual grado, ſiccome ſta da me ſpiegato nella Storia (*c*); eſſe nondimeno eſcluſe venivano dalla ſucceſſion feudale, qualora eſpreſſamente invitate non vi foſſero nel contratto d' inveſtitura (*d*); ſiccome ne venivano anche eſcluſi i mutoli, i ſordi, i ciechi, i zoppi, i cherici, *quia ſervire non poterant* (*e*).

Oſtavano alle donne il non poter ſervire perſonalmente, l'indecenza nel ragunarſi inſieme cogli uomini, l' imprudenza nel conſigliare, l'incoſtanza nello ſtare a parola, e la difficoltà nel ſerbare il ſecreto (*f*). Iſernia il diſſe in due parole: *propter imbecillitatem ſexus*, *&* *infirmitatem conſilii* (*g*).

Ma non eſſendovi coſtumanza di privilegiar più uno, che un altro in egual grado, tutti egualmente ſuccedeano coloro, che più proſſimi erano all'ultimo defunto, a norma delle leggi Longobarde, purchè foſſero eredi del ſangue, vale a dire che diſcendeſſero da colui, ch'avea acquiſtato.

Ed

(a) *Iſer. in cap. 1. §. hoc quoque ſciendum de ſucceſſ. feud. & in cap. 1. §. quid ergo de inveſtit. de re alien. fact.*

(b) *Camer. in l. Imperialem pag. 95. Fret. de ſubfeud. lib. 3. diff. 22. Thom. de Marin. lib. 1. tit. de feud. ex pacto, & provid. n. 25., & 27. de Roſa praelud. feud. de feud. orig., & diviſ. lect. 1. n. 14., & ſeqq.*

(c) Lib. 2. cap. 32.

(d) *D. tit. 1. §. & quia vidimus.*

(e) *Lib. 2. tit. 36.*

(f) *Roſental. de feud. cap. 7. concluſ. 31. poſt Bald. in l. quoties n. 7. C. de ſuis, & legit. hered.*

(g) *In cap. 1. de ſucceſſ. feud., & in capit. 1. §. & hoc notandum ſupra, qui feud. dar. poſſ.*

Ed ecco come dal fin quì detto si deduce, che in tutti i feudi di Lombardia succedeasi *ex pacto* contenuto nel contratto d'investitura, regolato dalle leggi, e dagli usi feudali, senza che l'ultimo possessore potesse altra cosa porvi del suo, da che *ex eo pacto, & ex providentia dantis* non succedeasi ad esso ultimo possessore, ma a colui, che stato era il primo ad acquistare.

Tutto altrimenti nel nostro Regno. Allorchè ci capitarono i Normanni, il trovarono diviso, e suddiviso non già in feudi, ma in tante Signorie presso che assolute; e così praticarono da principio ancor essi Normanni. Guiscardo in Puglia, e Riccardo in Capoa furono i primi a tutti sottoporre al servigio feudale, e ad estendere i feudi anche ne' paesi, che fino ad allora stati non erano sotto il dominio de' Principi Longobardi. Il simile fece il Gran Conte in Sicilia. Re Ruggieri finalmente con istabilire una nuova milizia, ed allibrarla per tutto intero il Reame, introdusse i feudi militari anche nelle Città di Regio demanio.

A ben riflettere, non fu egli poco l'aver ridotti i Conti Longobardi, ed i Conti Normanni a prestare ubbidienza, ed a prometter servitù ad un Capo. Del rimanente intendendo essi d'aver qualche parte nel conquisto, vollero tutti ritenere le loro Signorie, come un proprio patrimonio, se non del tutto libero, almeno non del tutto ligato; e perciò il vollero tale da poterlo trasmettere a' loro discendenti a titolo d'eredi, non già del primo acquistatore, ma sibbene dell'ultimo possessore: il quale se non potesse liberamente disporre del corpo del feudo, e delle sue parti, a motivo del patto contenuto nell'investitura; potesse almeno dare al suo erede del sangue quella legge, che piaciuto gli fosse sull'intero valore di esso feudo. Ciò, che costoro pretesero, e fu ad essi accordato, ottennero ancora tutti generalmente i Baroni, ed i militi feudatarj. Ed ecco in Regno una nuova natura di feudi tutta diversa da quelli di Lombardia.

L'ordinaria formola dell'investiture fu *tibi, & haeredibus tuis*; e con tal nome s'intesero i discendenti di chi prima avea acquistato, però colla qualità d'eredi dell'ultimo possessore ristretta, e regolata dal patto contenuto nell'investitura, e dalle leggi feudali.

E poichè di leggi feudali altre allora non ve n'erano, che la sola di Corrado ricevuta in Regno nel corpo delle leggi Lor

gobarde ; perciò sotto nome di discendenti s' intesero soltanto i figli, i figli de' figli, ed in loro difetto i fratelli, quando il feudo venisse dal padre comune.

La legge di Lotario, ch' estese la successione al patruo, non ebbe, nè potè avere alcuna forza in uno Stato già diviso dal Regno d' Italia, e dall' Imperio. E ben follia sarebbe il credere, che Re Ruggieri permesso avesse, che le disposizioni d' un suo capitalissimo nemico giungessero ad attentare sulle regalie del suo Trono. E molto meno ebbero luogo fra noi le posteriori consuetudini di Lombardia del far succedere ne' feudi paterni i discendenti, ed i collaterali fino al settimo grado, ed anche in infinito. Colà i Dottori si divertivano, estendendo la successione a' danni del fisco Imperiale, perchè il fisco Imperiale non avea armi sufficienti a far valere i suoi diritti. Oltrachè la più parte de' feudi colà non era di ragion diretta del Sovrano, siccome ho notato. In Regno non fu così, nè sotto Ruggieri, nè sotto i due Guglielmi.

Che nell' età minore di Federigo, e nella sua assenza dal Regno alcun Barone avesse anche quì lasciate correre le leggi, e le costumanze di Lombardia, è facile il crederlo: tanto più, quanto che ve n' è la testimonianza di Roffredo Beneventano contemporaneo di Federigo (a). *Sed haec* (soggiunge il nostro Francesco d' Andrea, distinguendo da suo pari il fatto dal diritto) *non fuisset, nisi usurpatio contra legem, quae nullum illis jus tribuere potuisset adversus fiscum, praecipue ignorante Principe. Prout plures alios abusus eo tempore, propter ipsius aetatis imbecillitatem, & a Regno absentiam irrepsisse, ipsemet Federicus testatur in Constitutione post mundi machinam in principio* (b).

Avea ciò luogo per tutti i feudi di Regno, ma non in tutti i feudi succedeasi ad un modo. I Normanni, e tutti gli altri Franchi dietro alle costumanze rimaste loro dalla legge Salica, e dalle sue appendici introdussero il diritto de' primogeniti, e la totale esclusione delle donne, nommeno dal feudale, che dal burgensatico, quando stato fosse ricompensa del loro valor militare. Dal che proveniva, che non avendo essi acquistato con altro capitale, che con quello del lor coraggio, le loro donne quasi sempre

(a) *In quaestione sabatina apud Lanar. in rub. de his qui feud. dare poss. n.* 25.

(b) *In disput. an fratres cap.* 2. §. 9. *n.* 44. *p.* 133.

pre escluse venivano dall'eredità paterna, ed avita.

I Longobardi dall' altra parte (e così appellavansi quanti feudatarj non viveano *more Francorum*) ammetteano la divisione de' feudi, come in Lombardia; ed è fortemente da dubitare, se prima di Federigo ammettessero donne a succedere nel feudale, siccome è indubitato, che l'ammetteano nel burgensatico. Il Consigliere d'Andrea sostiene la negativa. *In Regno nostro* (son sue parole) *nullum habemus apud veteres scriptores vestigium, fuisse unquam ante Federicum ad feudorum successionem admissas foeminas; & quod apud Falcandum, aliosque legitur de Comitissa Catacensi, constat eam fuisse Clementiam Rogerii primi nostri Regis naturalem filiam, quae Comitatum habuit ex patris donatione, non ex successione* (a). Ma io non saprei indurmi a crederlo così francamente per que' motivi, ch' addurrò appresso.

E poichè di là dal Tevere non permetteasi l'alienare, o l'ipotecar feudi per dotario, o per dote; fu spezial favore di Re Ruggieri, e del figliuolo, l'aver accordato alle donne il dotario, e la dote sopra il feudale; il che tuttavia deve intendersi in mancanza di burgensatici: il quale spezial favore fu effetto della qualità de' nostri feudi ereditarj, a differenza de' feudi *ex pacto, & providentia* di Lombardia.

Poste tali premesse, vengo al nostro Federigo. Era egli succeduto nel Reame Siciliano per mezzo d'una donna: trovò dunque bene d'ammettere universalmente il femminil sesso alla feudal successione; e lasciando a' Franchi l'indivisibilità de' feudi, e per essa il diritto del primo nato, piacquegli d'abolire insiem coll'altre lor costumanze anche quella delle pretese terre Saliche, così pe' feudi, come per gli allodj: il che fece egli colla Constituzione *in aliquibus*.

S'avvide in secondo luogo, che taluno de' suoi Baroni abusava della qualità di feudo ereditario, per disporne in morte a capriccio, o interamente o in qualche parte, a danno nommen del fisco, che di colui, o di coloro, che vi venivan chiamati *ex pacto primi acquirentis, & ex providentia concedentis*; e vi riparò colla Constituzione *hac edictali*.

Conobbe finalmente, che in tempo di sua età minore, e dell' assenza dal Regno stato era pernicioso al fisco Regale l'esempio delle consuetudini di Lombardia nell'estendere per via d'opinio-

(a) *Ibid. cap. 2. §. 10. n. 51. p. 141.*

nioni, e non già di leggi, la fucceffione ne'feudi paterni fino al fettimo grado, e più oltre ancora, non folo nella linea retta ma nella trafverfale eziandio; e fi determinò di ripararvi con altra legge. Ma per non difguftare il fuo Baronaggio, volle colla legge medefima eftendere la fucceffion feudale in Regno per tutta intera la difcendenza diretta di chi prima avea acquiftato; e nell'obbliqua fino a'figli di fratelli, qualora foffero del fangue del primo acquiftatore, con tutto quel di più, che leggefi nella Conftituzione, *ut univerfis*.

Ed ecco le tre leggi di Federigo, che formano la bafe di tutta la fucceffione nel feudale del Regno: le quali tre leggi non s'intefero, nè s'intenderanno mai bene fenza il foccorfo della Storia; ficcome notò il primo a farne buon ufo, qual fi fu il più volte lodato, ma nommai abbaftanza, Configliero d'Andrea (a).

Comincio io dalla Conftituzione *hac edictali*, per mettere in maggior lume ciocchè deve intenderfi per feudo ereditario in Regno; ritornando intanto a proteftarmi, che non fo quì un trattato legale per tutto dover dire ciocchè appartiene a feudal fucceffione: materia intrigatiffima, ed appartenente a' Giureconfulti feudifti, fra'quali non fon sì arrogante, che voglia mettermi a fcranna. Dirò dunque foltanto iftoricamente il più effenziale di ciocchè leggendo mi è occorfo imparare da loro, e che mi fembrerà condurre all'intelligenza delle tre addotte Conftituzioni; da che la ftrettezza d'un ragionamento oramai ben prolifio nemmen mi permette di fpaziarmi per tutto il vafto mare delle controverfie, e delle decifioni occorfe intorno ad una materia sì vafta: con riferbarmi per altro di dirne qualche cofa di più nell'appendice a'feguenti libri della Storia per rifchiaramento de' Capitoli degli Angioini, delle Grazie, e delle Prammatiche, fecondo l'ordine de'tempi, ne'quali furono emanate; e più perchè fe ne fappiano le occafioni, ed i motivi, ch'è l'oggetto principale di chi fcrive una Storia.

§. XXXVII.

(a) *Ibid. cap.* 2. §. 3. *n.* 13. *p.* 99.

§. XXXVII.

Della Constituzione *hac edictali*.

LA Constituzione *hac edictali* uscì dalla Cancelleria Imperiale dopo la pubblicazione del Codice Siciliano. Avea Federigo vietato ogni spezie d'alienazione di feudi, e di regalie senza il suo Regal beneplacito, comprendendovi anche il permutare, e'l transigere; ma la sottigliezza de' Dottori restringea il divieto agli atti tra vivi, interpretando la natura de' feudi ereditarj altrimenti di quello, che posto il patto dell' investitura era da intendersi, e che'l Legislatore volea che s' intendesse. Dovè dunque l' Imperadore con una nuova legge fatta poi inserir nel suo Codice dichiarare, che neppure per ultima volontà poteasi liberamente disporre di ciocchè era addetto a servire lo Stato. Nè concessioni adunque in Regno colla clausola *tibi*, *& cui dederis*, nè concessioni coll'altra clausola *tibi*, *& quibuscumque haeredibus*, ovvero *tibi*, *& successoribus quibuscumque*: formole dinotanti feudi ereditarj assoluti.

Geloso il Sovrano della persona, che dovea servire, non volle ne' suoi feudatarj la libera scelta de' lor successori. O questi doveano essere nella famiglia a norma del diritto Franco, o Longobardo, che ciascun professava, e di ciò ch' egli medesimo appresso dispose; o se uscir si dovea dalla famiglia per via di femmina, egli piucchè i congiunti destinàr le doveano il marito. E questo fu ancora il motivo del riserbare a se l' elezione del Balio al feudatario pupillo; cioè il servigio del feudo da doversi fare da persona di piacimento del Principe.

Ecco dunque una legge generalissima, la quale comincia *hac edictali*. Si vieta con essa ogni libera disposizione in tutto, o in parte di roba addetta a servire, o personalmente, o in danaro, così per atti fra vivi, come in ultima volontà, onde venga a cambiarsi la natura del feudale, e la qualità del servigio.

L' investitura è un contratto, in virtù del quale il feudatario obbliga se medesimo, e chiunque sarà il suo successore nel feudo, e nelle cose feudali a religiosamente osservare la legge, che

in esso contratto se gli dà dal concedente. La formola universalmente ricevuta in Regno era *tibi*, *&* *haeredibus*, e sotto tal formola intendeansi gli eredi dell'ultimo possessore, che fossero i più prossimi del sangue di colui, che stato era il primo ad acquistare.

Constituivasi in virtù di tal formola un feudo ereditario misto. Ereditario, perchè non potea succedervi chi non fosse erede dell'ultimo possessore: misto, perchè l'ultimo possessore non potea farsi il suo erede ad arbitrio. L'immediato successore vi veniva chiamato dal contratto d'investitura, e dalle leggi feudali. La libertà dunque di disporre restringeasi alle condizioni, ed a' pesi, che gli si poteano imporre fino all'intero frutto del feudo.

Tale fu la natura de'nostri feudi, e tale ancora s'è conservata. Grazia speciale è stata quella di poter mettere da parte la femmina più prossima, chiamando a succedergli colui fra gli agnati, che immediatamente le viene appresso. Ed è stata una maggior cautela l'avere nell'investiture all'antica formola *tibi*, *&* *haeredibus*, aggiunta la parola *ex corpore*, che pur dovea sottointendervisi, perchè i feudi non cangiasser natura, sicchè di ereditarj misti divenissero assolutamente ereditarj.

Ma stando sul punto della qualità ereditaria, ecco presentarsi un dubbio. L'investitura chiama l'erede, il possessore col suo testamento instituisce nel feudale Sempronio in vece di Cajo, ch'è l'immediato suo successore: che dovrà dirsi allora? Che l'instituzione nella persona di Sempronio non possa aver luogo, è indubitato, perchè contraria al contratto d'investitura, ed opposta alla Constituzione *hac edictali*. Ma come Cajo prenderà il feudo, se il contratto invita l'erede del defunto, ed egli tale non è per l'ultima disposizione del testatore? Come conciliare feudo ereditario, e feudo da potervi succedere *praeter voluntatem* del testatore?

Eccolo. Il feudatario in virtù del contratto d'investitura, ha già dichiarato il suo erede nella persona dell'immediato suo successore, e l'ha dichiarato implicitamente *ex pacto* col concedente; onde qualora di poi l'instituisca nel testamento, non fa altro, che confermarlo giusta il convenuto nel precedente contratto, aggiungendovi que'legami, e que'pesi, che dalle leggi vengongli permessi. Ma dove poi recedendo dal patto, altri egli scriva ere-

erede nel feudale, l'instituzione è nulla, perchè l'immediato successore è, ed esser deve il suo erede *ex pacto*; così che questi in tal caso non succede al feudo, ma sibbene assume la qualità ereditaria, colla quale succede al defunto nel feudo, non ostante la rivocazione, che questi n'ha fatta, e che farne non potea col testamento. Ciò ha luogo in tutti i successori nel feudale, perchè il contratto d'investitura si rinnova in ogni passaggio di feudo. La dottrina è d'Orazio Montano, il quale meglio di tutti, a mio credere, ha spiegata la natura de' nostri feudi ereditarj, conciliando tal qualità coll'altra proveniente dal contratto d'investitura (a).

Non per questo però l'immediato successore, vivente il feudatario, ha diritto alcuno sul feudo; da che dovendovi succedere come erede di esso feudatario, è successore semplicemente *in spe*, qualora il ritrovi nella di lui eredità; essendo libero intanto al feudatario il disporre del feudo per atti fra vivi coll'assenso del Principe.

E perocchè il contratto d'investitura è passato tra 'l Principe, ed il primo acquistatore, e si è poi rinnovato in ogni caso di successione, o di passaggio del feudo in altra mano, possono ottimamente questi due contrattanti derogare al patto della successione ereditaria, o disponendo l'uno in ultima volontà a favore d'un'estraneo, ed accordandovi l'altro l'assenso; o permettendo il Principe, che 'l feudatario nel tale, e tal caso possa recedere, se vuole, dal patto suddetto, senza che il feudo in tal caso cambj di sua natura. Di quì la grazia contenuta nella *pram.* 31. *de feudis*, in virtù della quale può il feudatario escludere la donna, che per legge dell'investitura gli verrebbe a succedere, per invitarvi il più prossimo agnato, il quale gli succederebbe, se non vi fosse la donna, *natura tamen feudi non immutata*.

Questa clausola fa sì, che il feudo, non perchè non ricada nella persona, ch'è chiamata nell'investitura, cangi di natura, di antico divenendo nuovo, come avverrebbe senza tal clausola.

Non posso io estendermi oltre, ed andar quindi esaminando tutte le conseguenze, che procedono dalla diversa qualità de' feudi *ex pacto*, & *providentia*, de' feudi ereditarj misti, de' feudi paterni, o sieno antichi, e de' feudi nuovi, intorno al che, fuori di quel poco, che ne dirò appresso, mi rimetto a ciò, che

(a) *De Regal. Off. n.* 29. *p.* 206. *seqq.*

fra gli altri maestrevolmente ne scrisse il Consiglier Giuseppe de Rosa (*a*).

Essendo dunque tutti i feudi in Regno ereditarj misti, nuovi, o antichi che sieno, o che vi si succeda *de jure Francorum*, o che vi succeda *de jure Longobardorum*, sempre che si tratti di succedervi, il fisco irremisibilmente ricerca nel successore la qualità ereditaria ne' gradi stabiliti dalle leggi feudali. Ed è tanto ciò vero, che quantunque per le grazie del Re Filippo IV. (*a*), e dell' Imperador Carlo VI. (*b*) siasi conceduta la facoltà di sottoporre i feudi a majorasco, ed a fedecommesso; pure la qualità ereditaria è la sola, che dà il diritto alla successione; non giovando ad altro i fedecommessi, ed i majoraschi sopra il feudale, che a vincolare la roba presso coloro, cui passar dee a titolo d' eredi legittimi *in feudalibus*, e non già di chiamati per *fideicommissum*. Deve dunque il successore venire in Regia Camera col preambolo dell' ultimo defunto alla mano, se vuol esser riconosciuto, e registrato per feudatario. Il decreto di spettanza gli gioverà per escludere i creditori, ed i legatarj dell' ultimo defunto, opponendo loro il vincolo de' precedenti fedecommessi.

De' decreti di preambolo *in feudalibus ex testamento*, *o praeter testamentum*, e de' decreti di spettanza avrò luogo di parlar nella Storia, quando sarò alle presenti pratiche della G. C.

Un dubbio solo non voglio lasciar di rimovere, ed è questo. Se il feudatario potea disporre degl' interi frutti del feudo a danno degli eredi nel feudale, che mai rimanea a costoro? Rimaneva il feudo, e per esso il servigio del feudo, il qual servigio, per quel che n' ho detto, importava la metà del frutto nel feudo con vassallaggio, e la quarta parte, con qualche cosa di più nel feudo senza vassalli. E ne' feudi *de jure Francorum* col servigio del primo nato veniva anche la vita milizia de' fratelli. Quanti cambiamenti sono avvenuti dall' introduzione dell' adoe! Il feudo, che volea dir servigio, è divenuto un semplice titolo di Signoria, e 'l servigio è un peso reale, leggerissimo dove s' esigga giusta la tassa antica.

§.XXXVIII.

(a) *De feudorum origine, & divisione in Praelud. feud. lection. prima, & seq. tom. 2. p. 83. seq.*

(b) *In pragm. 34. de feudis.*

(c) *In pragm. 38. eod. tit.*

§. XXXVIII.

Della Conftituzione *in aliquibus*.

A Penetrar nello fpirito della Conftituzione *in aliquibus* uopo è ritornarfi a memoria ciocchè fta da me detto, e ripetuto più volte così nella Storia, come nella precedente Difsertazione, ed anche in quefta, cioè che le leggi de' popoli barbari tutte furono perfonali; e perocchè i Franchi per effetto delle loro leggi furono privilegiati fopra gli antichi abitatori delle Gallie, i quali fi lafciarono vivere colle leggi del Codice Teodofiano, ne adivenne, che a poco a poco in varj Paefi abitati da' Franchi Salicj, e da' Franchi Ripuarj, alle coftoro leggi accoftumaronfi ancor effi a poco a poco gli antichi abitatori, ficchè fi perdè in fine la memoria delle leggi Romane, effendone per altro rimafte alcune coftumanze; e ciò fpezialmente ne' luoghi abitati già da' Borgognoni, e da' Vifigoti. Che per l'ignoranza de' tempi, e per l' introduzione del Governo feudale, andaronfi mano mano dimenticando anche le leggi Saliche, e quelle de'Ripuarj, ficchè nella maggior parte del Reame di Francia s' incominciò a vivere di confuetudini, parte rimafte dall' ofservanza di efse leggi, e parte introdotte dal Governo feudale. Che ciò ebbe luogo nelle cofte di Normannia, donde venuti a noi i Normanni, feco recarono le loro conftumanze, e l' introdusfero in Regno per valerfene effi medefimi, non già per farle valere prefso i noftri, cui lafciarono l' ofservanza, dove delle leggi Longobarde, e dove delle Romane, che di perfonali prefso a poco divenute erano locali. Che di quì nacque l' introduzione de' feudi *jure Francorum*, che meglio farebbonfi detti *more Francorum*: e di quì ancora tutte le altre coftumanze Normanne dipendenti dalla legge Salica, la quale prevaluto avea nelle Provincie di Normannia.

Ho detto parimente, che i noftri Normanni furono i primi a dettar leggi locali da valere per tutto generalmente il Reame; e che perciò Guglielmo I. colla Conftituzione *puritatem* pre-

prefcrifse doverfi efaminar le caufe a norma di efse leggi univerfali: appreſso dovefse averfi riguardo alle refpettive coftumanze: ed ultimamente le leggi Longobarde, e le Romane decider dovefsero per coloro, che refpettivamente le profefsavano.

Fra le coftumanze approvate v' erano quelle de' naturali di Normannia, e degli altri Paefi delle Gallie, a' quali col valore delle loro braccia era riufcito d'acquiftar feudi, e Signorie nommeno nell' Ifola, che in Terraferma: e fi penfi, fe regnando i lor nazionali, fe le facefsero valere, come quelle, che conftituivano il loro diritto privilegiato, giacchè leggi fcritte più non aveano. Quindi ne' loro giudizj tutte le ftravaganze introdotte di là da monti dal Governo feudale; e nelle loro fucceffioni il diritto de' primogeniti, e l'efclufione delle donne non folamente dal feudale, ma dal burgenfatico eziandio acquiftato col valore delle loro armi.

Federigo non era Normanno per comportarlo; fi rifolvè pertanto d'abolire interamente il pretefo *jus Francorum*, a riferba della fola fucceffione de' primogeniti nel feudale. Tre Conftituzioni adunque diè fuori efpreſsamente perciò. Colla prima vietò l'offervanza delle pratiche de' Franchi in tutti i giudizj (*a*). Colla feconda proibì i duelli legali: nel che ebbe l'occhio più a' Franchi, che a' Longobardi, perchè i primi più afsai, che i fecondi portata aveano all' ultimo eccefso pratica sì fcandalofa (*b*). Colla terza finalmente ammife le donne a fuccedere così nel feudale, come nel burgenfatico, checchè fi dicefsero i viventi *jure Francorum*.

Pe' viventi *jure Longobardorum* le donne erano al ficuro nel burgenfatico, poichè la legge le chiamava a fuccedere, dove co' mafchi, e dove in loro difetto (*c*): non così riguardo al feudale, alla cui fucceffione bifognava, ch' elleno foſsero efpreſsamente invitate nel contratto d'inveftitura: e s'è vero ciocchè ne penfa il Configliero d'Andrea, ciò non accadde mai prima di Federigo. A me però fembra, che fi deduca il contrario dalle fteſſe parole della Conftituzione *in aliquibus*, nella quale dice l'Imperadore, che i Conti, i Baroni, e i militi efcludeano le figlie dal fuccedere a' loro Genitori in alcune parti, e non già in tutto il Reame;

(a) *In Conft. fpeciale quoddam*.
(b) *In Conft. profequentes*.
(c) Iftor. della G. C. *lib.* 1. *cap.* 32. *car.* 81.

me; e tale esclusione era precisamente dal feudale, poichè gli agnati, quando altro non poteano, occupavano i feudi paterni sotto colore di baliato, per poi escluderle affatto col maritarle ad arbitrio. Che se ciò stato non fosse quanto al feudale, e' non avrebbe parlato di Balj, ma di Manovaldi, cui soggettavansi le donne, che non aveano feudi.

Federigo adunque, al quale ricaduto era il Reame Siciliano per via d'una donna, volendo giustificare la condotta del cugino nell'avere aggiudicato il Regno a Costanza sua zia, incominciò la sua legge dal riprovare una pratica, che alcuni de' suoi Conti, Baroni, militi credean venuta dalla legge Salica; dicendo loro, che tal brutta costumanza, *quod in bonis Comitis, Baronis, vel militis, qui decesserit filiis masculis non relictis, filiae non succedunt*, era contraria alla ragion naturale, *quae parentum votis absque discretione sexus tam masculos, quam foeminas commendavit*; ed in conseguenza ripugnava nommeno al diritto comune (e per diritto comune intese così il Romano, come il Longobardo, l'un de' quali ammettea le femmine discendenti insiem co' maschi, e l'altro le ammettea negli allodj in difetto di maschi), che alle sue leggi, intendendo la seguente Constituzione *ut de successionibus*, che l'ammetteva ancor nel feudale.

Volle dunque, che in morte del padre, vivesse egli *jure Francorum*, ovvero *jure Longobardorum*, così nel feudale, come nel burgensatico gli dovesser succedere i maschi, se vi fossero, col peso di maritare, tanto le proprie sorelle, quanto le sorelle di esso padre: ed in difetto di prole maschile, venir dovesse la femminile ad esclusione di qualunque agnato collaterale. Anzi nemmeno volle accordare al padre la facoltà di provveder di Balio la figliuola, o le figliuole da succedere nel feudale. La custodia de' feudi apparteneva al Principe, siccome ho dimostrato trattando di questo articolo, e perciò egli medesimo si riserbò, o di ritenere il feudale, o di concederlo altrui, finattanto che la fanciulla, o le fanciulle, che vi venivan chiamate, compiuto avessero il quattordicesimo anno di loro età, per quindi maritarla, o maritarle con un lor pari con tutto ciò, che stato era del padre.

Più cose son da riflettere in questa legge. La prima è, che l'abuso d'escluder le donne era de' soli feudatarj Conti, Baroni, militi, e neppure di tutti assolutamente; e perciò disse il Legis-

gislatore, che ciò praticavasi in alcune parti, e non già in tutto il Reame. Egli però che tutti volea comprendere nella sua legge, non ostante qualunque costumanza in contrario, soggiunse, che le figlie dovean succedere al padre, *sive Francus sit, sive Longobardus*; e volle dire, che i viventi *jure Francorum* doveano ammetterle ne' burgensatici niente meno, che vi venivano ammesse da' viventi *jure Longobardorum*: e gli uni, e gli altri del pari ammetterle doveano nel feudale.

La seconda è, che la disposizione cadde soltanto sopra l'abuso d'escluder le donne dall'eredità paterna, e non già dalla materna: abuso, che come ho detto, si facea dipendere dall'osservanza della legge Salica, in virtù della quale non venivano escluse le donne, che dalle sole terre Saliche, le quali passar doveano sempre da maschio in maschio: e quì i Baroni viventi *jure Francorum* facean passare i lor beni, fossero feudali, fossero allodiali, colla qualità di terre Saliche, perchè acquistati a prezzo di ferite, e di sangue. In fatti non disse l'Imperadore *mortuo patre, vel matre*, ma solamente *mortuo patre*; e sebbene nelle volgate si legga, *patre mortuo, tam filios, quam filias ad parentum successionem absque sexus discretione vocari*; pure la scorezione è manifesta nella parola *parentum*. Sarebbe pur bella, che morendo il solo padre, dovessero i figli succedere al padre, ed alla madre. *Parentis* dunque si deve leggere, e non *parentum*, così per questo, come perchè concordi contuttociò che precede, ed anche con quel che siegue; ove si dice, che in difetto di figli, debban succeder le figlie, *exclusis aliis consanguineis*; e che essendo le figlie impuberi, il lor baliato terminar debba nell'anno quartodecimo, ed allora si mariteranno *cum bonis omnibus, quae patris fuerunt*. La madre non vi entra nemmen per pensiero, perchè sopra la successione materna non cadeva abuso nè tra' viventi *jure Francorum*, nè tra' viventi *jure Longobardorum*, nè tra' viventi *jure Romanorum*; perocchè la Constituzione *puritatem* riportandosi alle respettive loro leggi, e costumanze, niuna ve n'era, che desse l'esclusiva alle femmine dalla materna successione.

Per terzo piacque a Federigo invitar le donne così Franche, come Longobarde indistintamente alla feudal successione, senzachè per questo bisognasse farsene menzione nel contratto d'investitura: e per tal novità sì pregiudiziale al fisco non fu ir-

irragionevole, ch' egli s' ostinasse nel richiedere l' assenso ne' matrimonj.

Per quarto non volle l' Imperadore uscire dal dettato della legge Longobarda, e della Romana *mediae jurisprudentiae* nel chiamar le figlie soltanto, ove figli non vi fossero, checchè in contrario s' avesser disposto prima le leggi delle dodici tavole, e poi Giustiniano *(a)*.

In quinto luogo seguì il legislatore lo stabilito nella legge Longobarda, in quanto al dovere i figli non solamente maritare le proprie sorelle, ma le sorelle del padre eziandio, delle quali essi figli entravano manovaldi, secondo che sta da me detto nella Storia *(b)*.

Disse per sesto, che questi figli doveano maritarle *secundum paragium*, perchè giusta lo stabilito dalle leggi Longobarde, i figli, ed i fratelli maritar doveano le zie, e le sorelle ad un loro pari con quello, che fosse piaciuto loro di darle per *falderfio*, o sia per *mundio*, senza che queste avessero azione *ad petendam dotem*, quante volte il lor pari si fosse contentato di poco, o di nulla: e questo significa la parola *secundum paragium*. V' aggiunse tuttavia l' Imperadore, *pro modo facultatum suarum, & filiorum superstitum*; e con questo aprì in certa maniera il campo a dimandar la dote giusta lo stabilito dalle leggi Romane, dal cui fondo son tratte l' infinite questioni, che Isernia, ed Afflitto fanno sopra questa legge. Anche nelle consuetudini di Napoli si disse *maritare*, e non già *dotare*, perchè i nostri antichi neppur essi davano azione a dimandar la dote *ad instar legitimae*, ed anche più in là fino alla virile. Il dotare incomincia a leggersi ne' Capitoli di Papa Onorio, ed in quelli degli Angioini; e l' uso delle leggi Romane l' ha poi introdotto per tutto. N' ho parlato bastantemente in altro luogo; ed in altro luogo ho parlato, anche dal Baliato.

E' da riflettere finalmente su questa legge alle parole: *Si autem filii masculi una cum filiabus foeminis, aut etiam sororibus patri decedenti supersint . . . . in successione bonorum praeferri volumus masculos foeminis, dummodo tamen sorores, aut amitas*

(a) *Instit. tit. de legitim. agnat. successſ. §. caeterum l. lege duodecim tabularum C. de legit. haered., & l. maximum vitium C. de liberis praeter.*

(b) *Lib. 1. cap. 32.*

fratres, aut nepotes .... debeant maritare. Caeterum si tantum foeminae superstites fuerint, ipsas .... volumus ad successionem admitti. Imperciocchè da tali parole si vede chiarissimo, che l'Imperadore si riportò interamente alle leggi Longobarde; da che non solamente volle, che i fratelli maritar dovessero le sorelle, e le zie per parte di padre; ma non essendovi maschi discendenti, chiamò ugualmente a succedere le figlie, e le sorelle del defunto, in conformità di quello, che sta da me detto nella Storia (a); perchè si vegga, se questa legge era da interpretarsi colla legge Romana, cui derogava, o colla Longobarda, cui riportavasi interamente.

Questa legge adunque osservasi per metà, poichè al padre, che cessa di vivere con figli, e figlie, e con sorelle, si fanno succedere i figli col peso di dotare le proprie sorelle solamente, e non già le zie: ed al padre, che muore con figlie, e sorelle si fan succedere le sole figlie, e per le sorelle non v'è, nè porzione ereditaria, nè dote. Tanto è egli vero, che noi viviamo più *jure praescripto*, che *jure scripto*.

Che più? Fu altra volta dubitato, se questa legge riguardasse anche le successioni per testamento; tutti però seguendo l'opinione d'Isernia, l'hanno intesa per le sole successioni intestate.

Non voglio in fine rimanermi dal dire, che ne'nostri Tribunali non è ancora assodato il punto, se nelle materne successioni debbano concorrere co'figli anche le figlie. Alcuni Giudici ve l'ammettono ne'preamboli, ed alcuni no. Dovrebbe ciò risolversi con legge del Principe, stando da una parte le leggi Romane, e dall'altra l'opinione de'nostri antichi avvalorata da mille esempli di cose giudicate, sicchè sembra potersi dir costumanza.

XXXIX.

(a) *Lib. 1. cap. 32. car. 81.*

§. XXXIX.

Della Constituzione *ut universis*.

PRima di far parola della tanto rinomata Constituzione *ut universis*, bisogna seriamente avvertire, che nè a'tempi de' Normanni, nè a tempi di Federigo, eravi alcun diritto feudale, che fosse comune a più Nazioni. Ciascuna, che aveagli ammessi, regolavasi secondo le particolari sue costumanze relative al proprio Governo politico, e civile. Così la Francia, che fu la prima ad introdurre la perpetuità ne' beneficj, e negli Uficj di Duca, di Marchese, di Conte: così l'Italia; e così gli altri Paesi. Corrado dettò la prima legge di successione ne' feudi militari d' Italia; e poichè questa legge fu inserita nel Codice Longobardo, entrò nelle nostre Provincie per gli osservatori di esso Codice. Ma posciachè tali Provincie divennero parte d' una Sovranità totalmente distinta dal Regno Italiano, ne avvenne, che mentre Lotario promulgava in Lombardia la seconda legge feudale pe' suoi suggetti, Ruggieri di lui giurato nemico dava quì le proprie leggi per fondamento della novella sua Monarchia; nè si sa, se alcuna stabilita n' avesse intorno alla feudal successione: si sa tuttavia, che ne' Desetarj, e ne' libri *Terrarum*, *&* *feudorum*, scritte erano, se non le leggi, le consuetudini per lo meno introdotte, ed approvate pel Regno, e pe' suoi respettivi abitatori.

Delitto di Maestà stato sarebbe il far quì parola di consuetudini, non che di leggi, praticate in un Paese nemico, e di consuetudini più politiche, che civili, quali erano le feudali, che nemmeno erano generalmente comuni in tutte le Città stesse dell' Italia Trasteverina.

Ruggieri, anzi che a queste, cercò d' uniformarsi alle leggi, ed alle pratiche Anglo-Normanne, dando luogo in Regno a' feudi di dignità; e così questi, come tutti gli altri riconoscendo per ereditarj misti, venne ad allontanarsi totalmente dalla Constituzione de' feudi *ex pacto*, *&* *providentia* di Lombardia.

Io non dubito punto, che durante l' età minore di Federigo, e durante la sua assenza dal Regno, l' uso de' feudi eredi-

 tarj

tarj aveſſe portata più oltre di quello, che conveniva, la libertà di chi poſſedeagli: e tanto più non ne dubito, quanto che veggo, che ſotto gli occhi di Federigo medeſimo ſeguitarono a correre abuſi tali, ch'egli anche dopo aver pubblicato il ſuo Codice, alla Conſtituzione *divae memoriae*, dovè aggiunger l'altra *hac edictali*, per impedire che non ſi faceſſe così libero baratto de' feudi, e delle coſe feudali, come faceaſi de' liberi allodj. Di quì argomento, qual'eſſer dovette la prudenza di queſto Principe nel preſcrivere tal legge di ſucceſſione ne' feudi, che ſenza pregiudicare al Siſtema di Governo introdotto da' ſuoi maggiori, addolciſſe l'animo della nobiltà con accordarle più di quello, ch' alcun Sovrano fatto aveſſe fino a quel punto.

E che ſia così: che coſa ordinato avea Corrado pe' ſuoi Lombardi? *Cum aliquis miles, ſive de majoribus, ſive de minoribus, de hoc ſaeculo migraverit, filios ejus illius beneficium tenere. Si vero filios non habuerit, & habiaticum ex filio maſculo reliquerit (habiaticum, ſive aviaticum, ſc. nepotem), pari modo beneficium habeat. Si vero forte habiaticum ex filio non reliquerit, ſed fratrem legitimum ex parte patris reliquerit, ſed Seniorem offenſum habuerit, & ſibi vult ſatisfacere, & miles ejus eſſe, beneficium, quod patris ſui fuerit, habeat, ſervato uſu majorum valvaſorum in dandis equis, & armis ſuis Senioribus* (*a*). Così ſi viſſe colà per un ſecolo intero, dopo il quale Lotario v' aggiunſe la ſucceſſione del patruo (*b*). Il ſuccedere in gradi ulteriori s' introduſſe di poi per coſtumanza, e non per legge alcuna di Principe: coſtumanza, che'l noſtro Iſernia affermò, ch' anche a' ſuoi dì non poteaſi allegare nel Regno (*c*).

Federigo all'incontro, che coſa ordinò colla ſua Conſtituzione, *ut univerſis*? Primieramente dichiarò patrimoniali non ſolamente i feudi quadernati *ſecundum quid*, i quali corriſpondeano a' feudi militari di Lombardia; ma i Contadi ancora, e le Baronie regiſtrate *in capite Curiae*. In ſecondo luogo generalmente per tutti volle, che le parole *tibi*, & *haeredibus* contenute nelle inveſtiture *ex pacto accipientis*, & *ex providentia dantis* doveſſero intenderſi in Regno per tutti i diſcendenti del ſangue

(a) *L. Long. lib. 3. tit. 8. §. 4.*
(b) *V.* Diſſert. preced. §. 22. *car. 72.*
(c) *De Grad. ſucc. in feud. §. his vero deficientibus, & ad Conſtit. ſi quando de poena forjud.*

gue *usque ad infinitum* colla qualità d' eredi dell' ultimo possessore. V' aggiunse per terzo, che fra questi discendenti dovessero comprendersi anche le femmine.

E poichè fra la generalità del Baronaggio, che a que' tempi vivea *jure Longobardorum*, eravi la specialità di coloro, che viveano *jure Francorum*, volle egli riserbare a costoro la lor costumanza della indivisibilità nel feudale a favore del primo nato; e quindi dopo avere generalmente ordinato, in tutti i feudi anche di dignità *usque ad infinitum ex descendenti linea descendentes cujuscumque sexus sint, libere & absolute posse succedere*; aggiunse due eccezioni, la prima per tutti, e fu il preferire i maschi alle femmine, *servata tamen sexus praerogativa*; e l'altra particolare pe' viventi *jure Francorum*, in quelle parole: *nec non majoris aetatis inter eos, qui vivunt in Regno specialiter jure Francorum*. Potea farsi mai per questa parte legge più favorevole al Baronaggio, e più pregiudiziale al suo fisco, sì per la qualità de' feudi, che vi comprese, e per l' ampiezza della successione, e sì ancora per avervi ammesse le donne?

Ma egli passò oltre, ed in difetto di discendenti non solamente ammise i fratelli, giusta la legge di Corrado inserita nel Codice Longobardo, ma anche le sorelle, ed i figli de' fratelli, qualora il feudo stato fosse dell' avo, il che non erasi fino a quel tempo ordinato per legge d' altro Sovrano.

Quì però bisogna fermarsi col rapportare le parole della Constituzione, ed i dubbj, che ne risultarono appresso. Le parole sono: *Ex collaterali linea venientes, ut fratres, sive ex utroque parente, sive ex altero tantum, & sorores in capillo, excluso etiam communi patre superstite, omnino succedunt. Conjugatae autem, & dotatae, a fratrum successionibus repelluntur. Filii autem fratrum his, quae communis patris fuerunt, avi eorum scilicet, idem jus, quod pater eorum habeant. In acquisitis autem patruo ex largitione nostra, vel quolibet titulo jure suo, nepotes ex fratribus non succedunt. In ulteriori autem gradu positis, scilicet filiis nepotum ex fratribus, & sequentibus, in his etiam proavi quae communis fuerunt, successio non defertur.*

Vivente Federigo, ed anche per quanto durò in Regno la cancelleria Sveva, non potè nascere dubbietà sul sentimento delle addotte parole; avvegnachè quando anche non si fossero volute rischiarare con una nuova legge, bastar dovea per tutta spiegazione la continuata osservanza.. Le

Le difficoltà incominciarono a forgere dopo la memorabile rivoluzione avvenuta nel nuovo regnare degli Angioini. Andate allora a male tutte l'antiche memorie fiscali, si dubitò, se Federigo colle riferite parole avea intefo di chiamare i fratelli a fuccedere ad un fratello defunto nel folo feudo ftato già dal padre comune, giufta la legge di Corrado, ovvero eragli piaciuto d'invitargli anche in quel feudo, che 'l defunto aveffe nuovamente acquiftato.

E fi dubitò ancora, fe riguardo a' feudi antichi, fotto nome di fratelli eranfi voluti comprendere coloro eziandio, che non foffero congiunti al feudatario *ex latere feudi*, cioè a dire fe nel feudo paterno avean diritto a fuccedere i fratelli uterini, e nel feudo materno i fratelli confanguinei.

Il Caramanico fe non contemporaneo, viciniffimo almeno a' tempi di Federigo, così nel primo, come nel fecondo dubbio fi dichiarò rotondamente pel fifco. Diffe, che riguardo al feudo nuovo, come il Legislatore avea efpreffamente efclufi dalla fucceffione del patruo i figli d'un fratello premorto, così dovea intenderfi anche de' fratelli viventi; *abfurdum enim eft dicere, quod fratres plus habeant, quam nepos* (a).

E riguardo a' feudi antichi, confefsò veramente, opinarfi da molti, che con quelle parole *five ex utroque parente, five ex altero tantum* eranfi invitati anche i fratelli non congiunti *ex latere feudi*; ma pure egli foggiunfe: *tu intellige, quando feudum, de cujus fucceffione agitur, pervenit defuncto ex eo parente, ex quo ifte frater fuperftes conjunctus eft: & hoc declaratur aperte infra &c.* (b).

Ad ogni modo il fifco pensò di cautelarfi nelle nuove conceffioni con aggiungere alla claufola antica *tibi, & haeredibus* la parola *ex corpore*, colla quale intefe d'efcludere efpreffamente dal feudo nuovo i fratelli del primo acquiftatore, e dal feudo paterno tutti coloro, che non foffero del di lui fangue.

Però nel tempo fteffo è da credere, che per le conceffioni già fatte fenza la parola *ex corpore* il fifco medefimo foffe ftato ben faldo fulla dottrina del Caramanico; imperciocchè dopo la morte di Re Carlo I. ritrovandofi il di lui figliuolo ancor prigione in Ifpagna, il Baronaggio fece pratica col Pontefice Onorio IV., per-

(a) *Ad Conftit. ut univerf. V. Jure fuo.*
(b) *Ibid. verb. ex altero tantum.*

perchè fra l' altro ampliaſſe la ſucceſſione ne' feudi.

E veramente fra' Capitoli pubblicati da Onorio nel 1285. uno ve ne fu, col quale ammiſe il fratello a ſuccedere nel feudo nuovo acquiſtato dal defunto fratello, qualora però queſti ottenuto non l'aveſſe colla formola nuovamente introdotta *tibi, & haeredibus ex corpore*. Le parole del Capitolo ſono: *Si vero feudum, de quo agitur, non ab aliquo parentum proceſſerat, ſed inceperat a defuncto, tunc ſolus defuncti frater in eo ſuccedat, niſi lex conceſſionis in praemiſſis aliud induxiſſet*. Venne tuttavia a dichiarare implicitamente, che nè queſta era ſtata la mente di Federigo, nè queſta la pratica, perchè ſoggiunſe: *Haec ita de caetero praecipimus obſervari, qualibet alia conſuetudine, vel Conſtitutione ceſſante*.

Quanto però a' feudi paterni, o materni, ſebben procurato aveſſe di favorire il Baronaggio coll'eſtendere la ſucceſſione de' collaterali fino al ſeſto grado; pure non ebbe il coraggio d'invitarvi i non congiunti *ex latere feudi*, non oſtante che nelle conceſſioni non vi ſi leggeſſe la clauſola *ex corpore*. Ecco le parole del Capitolo: *Si aliquem feudum a Rege tenentem in capite, vel etiam ſubfeudatarium nullo haerede legitimo per lineam deſcendentem, ſed fratre, aut ejus liberis ſuperſtitibus, mori contingat, ſi decedentis feudum ab aliquo ex parentibus ſibi, & fratri communibus pervenerat ad defunctum, idem frater, aut ex liberis ſuis uſque ad trinepotem, ille, qui tempore mortis ſupererit defuncto proximior, in feudo ſuccedat, habiturus illud cum onere ſervitii conſueti (a)*.

La Storia di queſti Capitoli, e la maniera colla quale ſi conduſſe Re Carlo II. giunto che fu al Trono, ci ſi raccontano dal noſtro Storico civile (*b*). E ſia vero, o no, che Papa Niccolò IV. l'aveſſe rivocati, o ſoſpeſi in tutto, o in parte, certo è per atteſtato del medeſimo Iſernia, che tai Capitoli a' ſuoi di non ſi oſſervavano, ſe non in ciò, che ſtimavaſi ragionevole (*c*).

E ragionevole ſi ſtimò il far ſuccedere i fratelli ne' feudi di nuovo acquiſto, quando il nuovo acquiſtatore, ſe ne moriſſe ſenza figli, purchè nell' inveſtitura ſi foſſe uſata la formola antica *tibi*,

(a) Iſtor. Civil. *tom.* 3. *lib.* 21. *cap.* 1. *Capitula Honorii* cart. 102.

(b) *Ibid.*

(c) *Iſern. in tit. quae ſit prim. cauſ. beneſ. amit.* §. *Sed nec alia juſtier. n.* 42. *verſ. licet illa Capitula*.

tibi, *&* *haeredibus* assolutamente; e ciò perchè avendo Federigo esclusi espressamente i figli di fratelli da' feudi nuovi, parea d' aver inteso d' includervi i fratelli (*a*); con che giusta il sentimento del Reggente Marciano non era venuto a far altro, che stabilire per legge generale ciocchè per particolari investiture praticavasi in Lombardia.

Riguardo però a' feudi paterni, o materni seguitò a correre l' opinione del Caramanico riconosciuta per legittima dallo stesso Pontefice Onorio: e nel tempo stesso la successione de' collaterali non si fè passare più in là di quello, che ordinato avea Federigo, non ostante il Capitolo del Pontefice. E' questo il senso delle parole, colle quali termina il Capitolo di Re Carlo II. *Considerantes*: *veteribus autem feudis in illo usu*, *&* *jure manentibus*, *quod ad successiones hujusmodi eis competit ex antiquo*.

Che Andrea d' Isernia per tutto il regnare d'esso Re Carlo II. stato fosse nel medesimo sentimento del non ammettersi a succedere ne' feudi antichi coloro, che non fossero congiunti *ex latere feudi*, anche dove non vi fosse la parola *ex corpore*, si osserva da ciò, che scrisse nel suo comento sopra gli usi di Lombardia: *collaterales non succedunt*, *quando non est feudum quaesitum per illum*, *qui fuit agnationis communis* (*b*). Ma non così poscia che Roberto il posposo a Bartolomeo di Capoa: si studiò allora di smaltire quante più potesse opinioni nocevoli al fisco; e fra le altre disse, che non ostante il sentimento della chiosa i Periti del Regno, e la stessa G. C. fin da' tempi di Re Carlo I. avean deciso, che in forza della Constituzione di Federigo il fratello uterino dovea succedere nel feudo paterno, non già in concorso de' congiunti del sangue, ma sibbene ad esclusione del fisco. Il disse nella giunta marginale, che fece al comento sopra gli usi feudali, e più asseverantemente l' affermò nelle note alla Constituzione *ut de successionibus*.

Non per questo però si rimossero dal parere della chiosa Baldo, Angelo, Luca di Penna, e 'l famoso Matteo degli Afflitti. Sigismondo Loffredo fu il primo a sostenere, che posta l' opinione de' Periti del Regno, e la determinazione della G.C. rapportata, ed approvata dall' Isernia, l' uterino in forza della Con-

(a) *Afflict. ad d. Const. n.* 14. *&* 15. *Ursin. p.* 2. *art.* 1. *n.* 27. *Reg. Marcian. exercit. fisc. cap.* 9. *n.* 30.

(b) *Ad tit. de natur. success. feud.*

Constituzione avea diritto a fuccedere ne' feudi paterni conceduti colla formola antica (*a*).

Difpiacque a Bartolomeo Camerario una tale opinione del Loffredo, finattanto che godè il favore del Principe ; affermando tuttavia che contra fua voglia piegava le fpalle all'efempio della cofa giudicata [*b*]. Ma difguftato poi, e fuggitivo s' allarmò a tutt' uomo a foftenere, che la Conftituzione invitava anche i fratelli non congiunti *ex latere feudi*, checchè fi aveffero detto il Caramanico, ed i fuoi feguaci; anzi per foprappiù fi sforzò di provare, dover ciò aver luogo anche nelle conceffioni fatte *pro fe*, *&* *haeredibus ex corpore* (*c*).

Quefta nuova opinione del Camerario aggiunfe forza al fentimento del Loffredo, ed all'efempio delle cofe giudicate riguardo a' feudi conceduti colla formola antica *pro fe*, *&* *haeredibus* affolutamente; ficchè il Prefidente Urfino l'impugnò foltanto, ove le conceffioni foffero *pro fe*, *&* *haeredibus ex corpore* (*d*).

Il Prefidente Ganaverro entrò il primo in lizza pel fifco anche nelle conceffioni colla formola antica (*e*): e lo fteffo foftenne il Reggente Marciano figlio, ancorchè aveffe in contrario un' allegazione del padre (*f*). E fra tali, e tante difpute il fifco ammife a tranfazione nelle occorrenze.

Surfe finalmente il maggior lume del noftro foro, vale a dire il Configliero d'Andrea, e con una fcrittura degna folo di lui fe vedere la mala fede dell' Ifernia, e del Caramanico, dimoftrando ad evidenza, quale ftata era la mente del legislatore nella Conftituzione *ut univerfis*, e quale l'antica offervanza; e fece in ciò non folamente fpiccare per tutto la fcienza legale, nella quale era eminente, ma fi valfe ancora della Storia, e della cronologia tanto neceffarie ad un Giurifconfulto, fpezialmente feudifta, per non incorrere in graviffimi errori.

Che fe abbagliò (e fia detto per incidenza) intorno al tempo della pubblicazione del Codice di Federigo, intorno alla Curia Capoana, ed intorno alle Pandette ritrovate in Amalfi, ed in-

(a) *In paraph. feud. p. 25. a t.*
(b) *In lectionibus feudal. lect. 26. n. 55. & feq.*
(c) *In refponf. poft comment. Cannetii.*
(d) *In tract. de fucceff. feud. p. 2. quaeft. 2. art. 1., & 2.*
(e) *In decif. R. C. decif. 1., & 2.*
(f) *In exercit. fifc. cap. 9.*

incominciate a leggersi in Bologna; eran questi punti di Storia a' suoi dì non ancora assodati. Ma non abbagliò certamente in quanto all' intelligenza della Constituzione *puritatem*, come si sforzò poi d' accusarnelo a torto il Consigliero Donato Antonio d' Asti; ed io me ne riporto a quanto n' ho detto nella Storia della G. C. (*a*).

Oltracciò ecco altri dubbj promossi per lo più dall' Isernia sopra l' addotta Constituzione. Uno fu, se il padre fosse in tutti i casi escluso dalla successione del figlio: ed anche sopra tal punto non fu sempre uguale a se stesso. Nel comento sopra gli usi di Lombardia disse, che anche in Regno in forza della Constituzione il padre, o l' avo non avean diritto a succedere, che in quel feudo, che avessero eglino medesimi rifiutato al figlio, o al nipote (*b*); ma nelle note poi alla Constituzione *si quando contigerit* tenne doversi il padre ammettere anche alla successione del figlio nel feudo materno, perchè così stimato aveano i Periti del Regno. Veniva egli però smentito dal Caramanico, e da Bartolomeo di Capoa, i quali detto aveano tutto l' opposito; e perciò Afflitto volle piuttosto credere a costoro, che all' Evangelista de' feudi (*c*); se non che essendosi il Capoa fatto anche a sostenere, che 'l padre nemmen potea succedere al figlio nel feudo, che aveagli rifiutato, Afflitto gli fu contrario in ciò, e dietro ad esso venne tutta la scuola de' nostri feudisti (*d*).

L' altro dubbio fu, se il patruo avea diritto di succedere al nipote in Regno, siccome avealo in Lombardia in forza della legge di Lotario; ed Isernia tenne l' affermativa, perchè avendo Federigo ammesso il nipote alla successione del patruo, non potea avere escluso il patruo dalla successione del nipote in pari grado (*e*): opinione, cui contraddiceano la chiosa, il Capoa, e le giudicature della Magna Curia, e quindi rigettata da Afflitto, e da tutta la scuola Dottorale.

Giunse in fine Isernia ad ammettere i figli de' fratelli nella successione de' feudi nuovi contra l' espresse parole della Consti-

(a) *Lib. 2. cap. 27.*
(b) *Ad tit. de natur. success. feud.*
(c) *Ad Const. forjudicatorum n. 3., & seq.*
(d) *Afflict. ibid. Camer. ad tit. de natur. succes., feud. lect 25. n.45.*
(e) *Ad dict. Constit. ut Universis, & C. si quis miles lib. 1. tit. 19.*

ſtituzione; e ſi penſi, ſe aveſſe potuti aver ſeguaci (*a*).

Si dubitò poi, ſe nella linea collaterale dovuto aveſſe aver luogo il *jus Francorum*, cioè la ſucceſſione de' primogeniti, ed oltre alla dichiarazione procuratane ne' Capitoli di Papa Onorio, fu queſto dubbio rimoſſo col Capitolo *conſiderantes* di Re Carlo I. d' Angiò (*b*).

Si dubitò parimente, ſe il fratello germano ſecondogenito doveſſe venir preferito al primogenito conſanguineo nel feudo paterno *de jure Francorum*: e quì la chioſa, ed Iſernia concorſero nell' affermativa; ma non ſeppero digerirlo nè il Reggente Rovito, nè Orazio Montano, nè 'l Preſidente Orſini, checchè s' aveſſe ſcritto il de Giorgio. Pure il riguardo dovuto all' Iſernia, ed al Caramanico laſciò in forſe un' articolo, che per ſe ſteſſo dovea eſſer chiariſſimo a prò del conſanguineo primo nato (*c*).

E quanto alle donne, ſi dimandò, perchè Federigo nella linea diſcendente chiamate aveſſe alla ſucceſſione de' feudi paterni *de jure Longobardorum* le vergini, e le maritate, e dotate dal padre ugualmente, *collatis dotibus*; e poi ne' feudi paterni *de jure Francorum* preferite aveſſe le vergini alle maritate, e dotate: e perchè nella collaterale chiamati aveſſe congiuntamente i fratelli, e le ſorelle vergini ne' feudi diviſibili, eſcludendone affatto le maritate, e dotate dal padre, o dal fratello; e ne' feudi indiviſibili, dando luogo alla preferenza del ſeſſo, e dell' età, eſcluſe anche n' aveſſe le maritate, e dotate. E fra queſti dubbj nacque la diſputa, ſe una donna maritata dal fratello colla dote di beni paterni aveſſe diritto di ſuccedergli nel feudo *de jure Francorum* pervenutogli dal padre comune: su di che fu poi promulgata la prammatica detta la Filingiera (*d*).

E finalmente, per laſciar da parte gli altri dubbj di minor conto, ſi cercò di ſapere, perchè Federigo nella ſucceſſione de' feudi antichi chiamati aveſſe i figli de' fratelli, e non già i figli delle ſorelle; i quali furono poi ammeſſi per una benigna interpretazione, quantunque oſtaſſe loro la lettera della legge.

Queſti, e tutti gli altri dubbj ſurti ſull' intelligenza della

(a) *Cumias in cap. ſi aliquem verb. non communibus n.* 10., *&* 11. *Tappia deciſ. S. C.* 2. *n.* 8. *Praeſ. Urſinus p.* 2. *quaeſt.* 4. *artic.* 10. *n.* 2., *& alii.*

(b) *V. Praeſid. Urſin. p.* 2. *quaeſt.* 1. *artic.* 1.

(c) *V. de Andr. diſput. cap.* 3. §. 4. *p.* 163.

(d) *V. Pragm. prim. de feud.*

Constituzione *ut universis*, e tanto valorosamente discussi da i nostri per principj di legge civile, pare a me, che possano più facilmente risolversi per principj di Governo politico, a' quali Federigo ebbe certamente la sua mira principalissima; perchè nel passaggio de' feudi per via di successione non si uscisse dal Sistema introdotto dall' avo, e da se voluto anzichè distruggere, meglio-rare.

Mi si permetta dunque di farne quì brievemente l'analisi: il che sarà, a mio credere, prendere i feudi per l'oggetto loro principale, dove finora così nella materia di successione, come in quella degli assensi, ed in tutt' altro sonosi riguardati per l' accessorio.

§. XL.

Esame della Constituzione *ut universis* riguardata come legge politica.

FU certamente una forza, che si fece alla ragion politica, allorchè quelli, ch' erano beneficj, ed Uficj a vita, col farsi passare di padre in figlio, si cangiarono in feudi, ed in Signorie: maggior forza si fece, dove sotto titolo di feudi *ex pacto*, *& providentia* vi si chiamarono mano mano gli eredi del sangue: massima fu la forza nel rendergli ereditarj misti, e nell' invitarvi anche le donne, per lo cui mezzo passar doveano i feudi di una in altra famiglia: e più nel mettere tra' feudi non solamente i semplici doni militari, ma i Contadi ancora, e le grandi Baronie, il che altro non era, che far patrimonio di famiglie private ciocchè dovea essere il nerbo dello Stato, e 'l sostegno della Sovranità. E come questa forza non fu uguale in tutti i Paesi, ne avvenne quella diversità nel disporre de' feudi, e nel succedervi, che ha formato, e forma l' oggetto di tutto il passato, e del presente mio ragionare.

In fatti per restringermi quì all' articolo della successione, il concedere un beneficio a vita era comperarsi il servigio personale d' un' uomo: concedere un feudo a perpetuità fu comperarsi il servigio d' una famiglia: e concedere un Contado, ed una gran-de

de Baronia in feudo era il far patrimonio d'una famiglia il diritto di comandare a molti uomini, d'armargli, e di trarsegli dietro a disposizione.

Nel caso di concedere un beneficio, il beneficante calcolava sopra qualità conosciute: nel concedersi un feudo, si giucava sulla probabilità, ed in conseguenza sull' incertezza. Non sempre da un padre savio, valoroso, e fedele a tutte pruove uscir poteva un figlio d'ugual prudenza, e valentia, e quello ch' era più, ugualmente fedele. Ecco il giusto motivo della ripugnanza nello estendere i gradi della feudal successione.

In Lombardia, tuttochè si trattasse di semplici doni militari, non si passò molto avanti per leggi: vi si passò per abuso ridotto in costumanza, vale a dire per una forza, che fu fatta alla ragion dello Stato. Questa però non ne sofferse molto, sì perchè i Principi sopra feudi semplici militari per lo più non aveano un'interesse diretto, e sì ancora perchè per legge di Federigo Barbarossa fu stabilito, che 'l servigio personale potesse commutarsi in danaro; donde fu, che 'l Sovrano, prezzolando truppe a tutta sua disposizione, potea tenere in dovere quegli stessi, che le pagavano.

Tutto diversamente in Regno. Introdottivi per necessità del conquisto i feudi patrimoniali, ed ereditarj, ed annoverati tra' feudi i Contadi, e le grandi Baronie, ed ammessevi in conseguenza anche le donne, bisognò prendere altre precauzioni, perchè la ragion politica, che richiedea servigio personale, ed esatta fedeltà nel servigio, non ne ricevesse alcun detrimento. Ecco l'oggetto di tutte le leggi feudali inserite nel nostro Codice Siciliano, e fra le altre della Constituzione *ut Universis*: ed ecco il motivo della differenza, che si fe passare tra i nostri, ed i feudi di Lombardia: motivo interamente trascurato da tutti, o presso che tutti i feudisti de' secoli scorsi.

Re Ruggieri, che nell' Isola, ed in buona parte di Terraferma trovò introdotti i feudi ereditarj, compresivi i Contadi, e le grandi Baronie, non potè fare a meno di non estendergli per tutto il rimanente del Reame, perchè componessero un Governo uniforme. E poichè non potea torre a' feudi la qualità ereditaria, si restrinse nel torre a' feudatarj la facoltà di disporne ad arbitrio in tutto, od in parte. Ne proibì dunque ogni alienazione, affinchè non uscissero giammai dalle famiglie, cui eransi con-

conceduti, o si concedessero in avvenire [a].

Più indulgente Federigo, si compiacque di porgli in commercio col fargli alienabili; ma volle egli stesso vedere in man di cui si volessero far passare per qualunque contratto [b]. Ed ecco una doppia maniera di constituirsi un nuovo feudatario.

Tale diveniva chi direttamente dal Principe ne otteneva l'investitura: e tale ancora, chi non essendovi immediatamente chiamato per diritto ereditario, ne faceva l'acquisto per contratto fra' privati con assenso del Principe, o che fosse preceduto, o che fosse susseguito a dar forza ad un tal contratto, che fino a ciò si contava per nulla.

Era questo in mano del novello feudatario un feudo tutto nuovo, e la formola ordinaria, o della principesca concessione, o dell' assenso era: *tibi, & haeredibus tuis*. E quali erano questi eredi? Quelli precisamente, che v' invitava la legge; perocchè non conveniva, che un fondo dello Stato addetto al servigio personale si lasciasse all'arbitrio dell'uomo; sebbene ad arbitrio dell'uomo fosse il disporne del frutto, detrattone sempre il servigio. Questo è lo spirito della Constituzione *hac edictali*.

Tanto ciò vero, che se il primo acquistatore avesse speso danaro nell' acquisto del feudo, il danaro rimaneasi nelle disposizioni delle leggi civili; ed il feudo, e per esso il servigio in quelle delle leggi feudali.

La legge intanto, che dovea dar ordine alla feudal successione, aver dovea due riguardi. Il primo della ragion politica, ch'era l' interesse dello Stato, l'altro della ragion civile, ch'era l'interesse delle famiglie, e de' membri, che componeanle: e queste due ragioni bisognava contemperare in maniera, che l'una non fosse all' altra di notabile nocumento.

La ragion politica richiedea, che il primo ad acquistare un feudo fosse considerato come stipite d'una nuova famiglia ammessa al vassallaggio, cioè a nobilmente servire; perocchè essendo l'investitura un contratto benefico, in grazia di lui solo il Principe concedea, direttamente investendo, o indirettamente prestando l'assenso all' acquisto del feudo; dunque sotto nome d' eredi intendersi doveano i soli discendenti dal di lui sangue.

Ma come altri in Regno viveano *jure Longobardorum*, ed era-

(a) *In Const. scire volumus*.
(b) *In Const. Constitutionem Divae memoriae*.

erano la maggior parte, ed altri *jure Francorum*, non poteasi senza manifesta ingiustizia inverter l'ordine civile di successione stabilito nelle respettive famiglie, e distrugger con ciò un diritto già acquistato da' membri delle medesime. Doveasi pertanto lasciare in ciascuna famiglia l'osservanza del proprio diritto, nel quale entrati erano i feudi coll'esser divenuti non solamente patrimonio, ma retaggio eziandio di chi possedeagli.

Ma che si dividessero, o non si dividessero fra gl' individui d'esse famiglie, colui, o coloro, che doveano entrarne in possesso, erano per ragion politica in dovere di rinnovare col concedente il contratto d'investitura, obbligandosi di stare a' patti in quella contenuti, e per essi alla disposizione delle leggi feudali (*a*): e fra' patti principalissimo esser dovea quello della successione nel più prossimo, o ne' più prossimi agnati, senza potervi derogare, nè per atti fra vivi, nè in ultima volontà, quando al concedente non fosse piaciuto d'acconsentirvi (*b*).

Il diritto naturale, e civile non tollerava, che da un patrimonio ereditario se n'escludessero assolutamente le donne, massime discendenti (*c*). Bisognò tuttavia, che trattandosi di feudo, e per esso di servigio, la ragion politica ritrovasse un temperamento, onde il servigio non passasse sopra persona, e sopra famiglia, che non fosse di tutta confidenza: e 'l temperamento fu, che 'l Principe veder dovesse, qual era quell' uomo nella cui persona, e nella cui famiglia un giorno, o l'altro ricader poteva il feudo, e per esso il servigio personale suddetto (*d*).

Or se vi bisognava una tal precauzione nel forse, perchè non difficile ad accadere, molta maggior diligenza richiedeasi nella certezza. Che fare pertanto? Eranvi feudi divisibili, ed eranvene indivisibili, nè conveniva cambiarne la natura in mano di chi possedeagli. Le vergini adunque, e le maritate succeder doveano egualmente ne' feudi divisibili; e quando quest' ultime state fossero dotate dal padre, l'equità naturale, e la ragion civile Longobarda richiedeano, ch' elleno aggregassero la lor dote all' asse paterno (*e*). Non così ne' feudi indivisibili: dovendose-

(a) *In Constit. Comite, vel Barone.*
(b) *In dict. Const. hac edictali.*
(c) *In Constit. in aliquibus.*
(d) *In Constit. honorem nostri diadematis.*
(e) *Ll. L. lib. 2. tit. 11. §. 16., &* 21. Storia della G. C. *lib. 1. cap. 32.*

fene ammettere una fola, la ragion di Stato nella certezza di dover paffare il feudo in altra famiglia, ritrovava il fuo conto nel preferire la vergine, perchè il Principe fi ritrovaffe nel cafo di vedere cui fi confidaffe il fervigio del feudo. Ma l'equità naturale non permettea, che ciò doveffe aver luogo, fe non quando la primogenita foffe in certo modo ufcita dalla famiglia col ricever dal padre la dote (*a*).

Oltre alla linea difcendente, la ragion civile ne riconofceva due altre, cioè quella degli afcendenti, e quella de' collaterali. Non così la ragion dello Stato. Che volea fare il Principe d'un vecchio forfe decrepito, che foffe fucceduto a fervire in luogo d'un giovane? Quefta linea dunque entrar non dovea per nulla nella fucceffion feudale.

Eccezione di regola fi ftimò poi, qualora il padre, o l'avo fi foffe difarmato in grazia del figliuolo, o del nipote, rifegnandogli il feudo. Giufto era in tal cafo, che per morte di coftui fenza figli, il rifegnante ripigliaffe quelle armi, che avea depofte in grazia del defunto. Ma la ragion di feudo ereditario, non permife, che'l padre, o l'avo toglieffe al figlio, o al nipote quella libertà di difporre de' frutti del feudo, che rifiutandoglielo gli avea accordata; dovea dunque fuccedergli, come erede, e ftare a quello, che 'l defunto aveffe, o in vita, o in morte legittimamente difpofto (*b*).

Un altra eccezione fi trovò nella Conftituzione *forjudicatorum*, dalle cui parole fembra, che Federigo aveffe voluto invitare gli afcendenti fino al terzo grado alla fucceffione nel feudo antico ricaduto per bando, e condannagione del poffeffor feudatario; e su di ciò le difpute de' Dottori, ed i dubbj de' Tribunali (*c*).

Maggior intrigo nella linea collaterale. Diftinguendofi in Lombardia il feudo nuovo dall' antico, erafi ftabilito per legge di Corrado, che nel feudo antico in difetto di figli fuccedeffe il fratello; e per ragione, che i difcendenti da quefto anche erano del fangue del primo acquiftatore, fu poi ricevuto per coftuman-

(a) *In Conftit. ut de fucceffionibus.*

(b) *Ifer. ad cap. de natur. fucc. feud., & ad cap. 1. de grad. fucceff., de Ponte de poteft. Proreg. tit. 8. de refut. n. 15. de Franch. decif. 3.*

(c) *Ifer. ad d. Conft. forjudicatorum, de Ponte ibid. n. 18. Tappia lib. 6. tit. 11. p. 102.*

manza, che vi si ammettessero non solamente i figli di fratello, ma i figli de' figli ancora fino al settimo grado, niente meno che nella linea diretta (a): e per legge di Lotario vi fu ricevuto anche il patruo, tutto che per esso contro la massima politica il feudo venisse a risalire. Ma nel feudo di nuovo acquisto non si ammisero a succedere, che i soli discendenti, salvo se nel contratto d'investitura vi fossero espressamente invitati i fratelli (b).

La legge di Corrado erasi ricevuta nelle nostre Provincie prima che Ruggieri incominciasse a regnare: non così quella di Lotario; e molto meno le costumanze di Lombardia, che cominciate colà dall'abuso, passate erano in consuetudini per debolezza del Governo. Chi legge gli annali d'Italia vi vede per tutto la verità di questa mia asserzione.

La ragion politica dunque non volea, che ne' nostri feudi di dignità, feudi ereditarj, feudi, ne' quali venendo ammesse le donne, era facile il passaggio d'una in altra famiglia, si lasciassero correre non solamente le leggi medesime, ma anche le costumanze introdotte ne' feudi militari d'uno Stato, che tendeva a cangiamento di Governo. Quì dunque prima Ruggieri, e poi Federigo stimarono di prendere la via di mezzo. Checchè praticato s'avesse il primo, certo è, che non lasciò libero il corso a leggi, ed a costumanze di Principe, e di Paese nemico. Quanto a Federigo, la prudenza gli dettò di fare qualche cosa di più di quello, che fatto avea Corrado, la cui legge era la sola feudale legittimamente introdotta in Regno. Ed ecco come egli si diportò.

Stando su i feudi antichi, volle, che in difetto di figli dovessero succedere non solamente i fratelli, e le sorelle *in capillo* escluse affatto il padre comune, ma i figli ancora di fratelli da dover rappresentare il lor padre. Disse così, avendo riguardo alle leggi Longobarde, in forza delle quali tutti i fratelli in pari grado, e le sorelle da marito erano ugualmente chiamati all'eredità d'un defunto fratello, e davasi anche luogo al diritto di rappresentare. Disse *sive ex utroque parente*, *sive ex altero tantum* per rimovere il dubbio, che potea nascere dal diritto Ro-

(a) *In cap. 1. de success. fratrum, in c. 1. de success. feud.*, & *in cap. 1. de nat. success. feud.*

(b) *Cap. 1. §. & quia vidimus de his qui feud. dar. poss. cap., 1. de benef. fratrum &c.*

mano noviſſimo, il qual preferiva i fratelli germani; dove che la ragion politica de' feudi non riconoſcea che lo ſtipite dell'acquiſto, ed in conſeguenza il di lui ſangue. Diſſe *eſcluſo patre communi*, perchè gli aſcendenti così quì, come in Lombardia entrar non doveano nella feudal ſucceſſione.

Non parlò affatto, nè potè parlare di feudi nuovi, perocchè invitarvi a ſuccedere i fratelli, che non erano dello ſtipite di chi avea acquiſtato, ſtato ſarebbe una novità diſtruttiva della natura de' feudi, e contraria alla formola dell' inveſtitura, che ſotto nome d'eredi intendea i poſteri ſoli. Ciò tuttavia fu diverſamente interpretato; e 'l più forte motivo ne fu, che ſembrava aſſai duro, che ſul primo entrar del feudo in un Caſato veniſſe a perderſi per difetto di figli. Le parole dunque della legge furono ſpiegate, come ſe Federigo aveſſe voluto implicitamente ſtabilire per legge generale, ciocchè in Lombardia era ſolito di convenirſi per patto eſpreſſo (*a*).

Tanto è egli vero, che Federigo non inteſe di prorogare la ſucceſſion feudale negli non diſcendenti dal primo acquiſtatore, che durando le ſteſſe maſſime politiche ſotto il regnare di Re Carlo I. d'Angiò, queſto Principe ad eſcludere tutte le opinioni in contrario, aggiunſe alle nuove inveſtiture la parola *ex corpore*: il che altro non fu, che ſpiegare in termini eſpreſſi la Conſtituzione Imperiale, e far comprendere a' ſuoi Baroni, quale dovea continuare ad eſſere la natura de' feudi in Regno. E certamente, ſe ben ſi riflette, follia ſarebbe il credere, che Carlo Principe nuovo voluto aveſſe reſtringere ne' feudatarj, ch' egli medeſimo beneficava, ciocchè ſtato foſſe più ampiamente accordato dalla odiata famiglia Sueva, della quale procurò diſtruggere per fin la memoria, non che l'amore.

Che ſe il Baronaggio dell' Iſola, non eſſendoviſi ancor cambiate le maſſime del ſervigio perſonale, ottenne da' Re Aragoneſi la proroga nella collateral ſucceſſione fino al ſettimo grado, e tanti altri ampj favori, quanti ſe ne leggono ne' Capitoli di quel nuovo Regno ſeparato dal noſtro dopo il famoſo Veſpro Siciliano; ciò fu per que' motivi urgentiſſimi, che poſſono leggerſi nella Storia.

Del

(a) *Iſer. ad dict. Conſt. V. fratres; Affl. deciſ. 193., Frec. lib. 3. diſſer. de feud. quater., & de tab. n. 27., & alii.*

Del resto Re Carlo II., non ostanti i grandi imbarazzi, fra' quali si trovò involto, e non ostanti ancora i Capitoli di Papa Onorio, stette saldo sull'antiche osservanze; nè altro potè da lui ottenere il Baronaggio del Regno, se non che ne' feudi nuovi al più più potessero i fratelli succedere, non ostante la clausola *ex corpore*, ch'erasi incominciata ad aggiungere nelle feudali concessioni. Dico al più più, perocchè i Periti del Regno a' tempi d'Afflitto tennero, che neppur questo stato fosse accordato al Baronaggio col Capitolo *Considerantes*; ma che questo doveasi intendere pe' feudi antichi giusta la Constituzione *ut universis* (a). Tanto è egli sicuro, che sotto il regnare degli Angioini, per non essersi ancor cambiato il politico de' feudi, non s'uscì dall' agnazione, nè vi fu proroga nel succedere de' collaterali.

Molto meno la ragion politica potea permettere a Federigo l'invitare alla successione de' feudi così nuovi, come antichi qualunque non fosse agnato al primo acquistatore. Che se egli non escluse espressamente i fratelli uterini da' feudi paterni, ed i consanguinei da' materni, ciò fu perchè non gli cadde in pensiero, che altri potuto avesse mai dubitarne. Del resto tale è lo spirito della legge; perocchè per lo stesso motivo non chiamò egli a succedere i figli delle sorelle, come vi chiamò i figli de' fratelli, cioè perchè gli uni non erano agnati al zio defunto, e gli altri lo erano. Che se avesse Federigo voluto derogare al Sistema politico feudale in grazia degli uterini, l'avrebbe detto espressamente, da che questa stata sarebbe una determinazione tutta nuova, ed insolita. E poichè non solamente nol disse in termini espressi, ma per la ragion medesima chiamò i figli de' fratelli, e lasciò da parte i figli delle sorelle; ne viene in conseguenza, che l'avere interpretata la legge a pro degli uterini, fu un supporre nel Legislatore non solo indiligenza nel non essersi spiegato in cosa sì rilevante, ma mostruosità ancora nell'avere in un caso esclusi i non agnati, e nell' altro nò: il che non è da credersi, nè in Federigo, nè in Pier delle Vigne: uomini, che ne' tempi loro, così in quanto alle cose, come in quanto al saperle bene, ed elegantemente spiegare non ebbero forse gli eguali.

(a) *V. Afflict. decis. 293. Tappia ad cap. considerantes sub tit. de success. feud., & parag. tom. 6. tit. 11. p. 133.*

La ſteſſa ragion politica, che nella linea diretta fe preferire le vergini alle maritate, e dotate, operò ancora nell'obliqua; nè ſapei dire, ſe Federigo, qualora a' ſuoi dì nato foſſe il dubbio, ſe la dotata dal padre aveſſe diritto a ſuccedere al fratello ne' feudi paterni, avrebbe deciſo, come la Regina Giovanna II. determinò in grazia del ſuo Sergianni, cioè che ne' feudi *de jure Longobardorum* dovea baſtare alla maritata la dote datale dal padre, ma ne' feudi *de jure Francorum* per venirne eſcluſa, dovea aver ella avuta la dote dalle proprie ſoſtanze del defunto fratello (*a*).

Volendo finalmente Federigo gratificare il Baronaggio coll' eſtendere d' un grado la ſucceſſione de' collaterali, ritrovò tornare miglior conto alla ragion politica l'invitarvi i nipoti di fratello, ſiccome fece, che il chiamarvi il fratello del padre, ſiccome fatto avea Lotario in Lombardia. L'uno, e l'altro chiamato erano nel grado medeſimo, ma l'ordine non era lo ſteſſo: ed a ben riflettere, poſto il dovere del ſervigio perſonale, e poſta la natura ſteſſa de' feudi, meglio ſi conduſſe il noſtro Legiſlatore, che quello di Lombardia: e nel tempo ſteſſo più favorevole pel noſtro Baronaggio ſu l'invito del nipote, che ſtato non era pe' Lombardi quello del zio.

In tutti i caſi, il ricorrere alle leggi pubblicate di là dal Tevere dopo la fondazione della Monarchia Siciliana, e più il ricorrere alle coſtumanze de' Lombardi per decidere controverſie intorno alla ſucceſſion feudale in Regno, fu ſtranezza de' noſtri Dottori; da che in tutto il Codice di Federigo, ed anche ne' Capitoli degli Angioini, altre leggi non ſi leggono ammeſſe per ſupplimento delle leggi, e delle coſtumanze del Paeſe, che le Longobarde, e le Romane, giuſta la qualità de' litiganti; e le Longobarde in preferenza delle Romane: verità conoſciuta dall' Iſernia, e ſoventi volte inculcata, prima ch' entraſſe in lui lo ſpirito di vendetta [*b*].

Ch'

(a) *Ut in pragm.* 1. *de feudis*.
(b) *In Comment. ad tit. de grad. ſucceſſ. in feud. §. his vero, ad Conſtit. de Poena forjudic., in praelud. feud. n.* 39., *& tit. de feud. cognit. in princip. & tit. quae ſint regalia n.* 23., *& in Conſtit. ſpeciale, & in Conſtit. ſi quando contingerit, & in Conſtit. ut univerſis, & alibi. Liparulus in praelud. num.* 39.

Ch' ove si dimandi, se alle Romane, o alle Longobarde fosse da ricorrersi intorno al punto della successione ne' feudi, io risponderò francamente, alle Longobarde; tra perchè le Romane non conobbero feudi, e perchè Federigo così nella Constituzione *in aliquibus*, come nell' altra *ut universis* alle Romane preferì sempre le Longobarde.

In fatti Federigo nella linea discendente derogò al diritto Giustinianeo (a), e s' uniformò al Longobardo nel preporre i maschi alle femmine, dando a queste, qualora avessero fratelli, l' azione *ad maritationem de paragio* (b).

Anzi in difetto di maschi preferì le vergini alle maritate, e dotate, allontanandosi anche in ciò dal diritto Romano (c), ed accostandosi al Longobardo (d). Escluse la linea degli ascendenti giusta la natura de' feudi per l' annessavi ragion politica, checchè determinato s' avesse Giustiniano [e]. E nella collaterale e' chiamò le sorelle insiem co' fratelli, perchè così andava stabilito per legge Longobarda [f], e perchè così quasi universalmente viveasi in Regno non solamente a que' tempi, ma a' tempi ancora posteriori, come dopo l' Isernia attestò Napodano, ove disse: *Isti Curiales sunt incogniti ubicumque in Regno, ubi ut plurimum vivitur jure Longobardorum* (g); e vi si seguitò a vivere in alcune Provincie fino al secolo XV., siccome ho fatto vedere ad evidenza nella Storia [h].

Se ne' feudi antichi ammise insiem co' fratelli i figli d' alcun fratello premorto, fu per favorire per questa parte il suo Baronaggio: gli escuse però espressamente dalla successione ne' feudi nuovi, avvicinandosi al diritto Longobardo, che nella linea obbli-

(a) *In l. maximum vitium 4. C. de liberis praeteris., & in l. lege duodecim tabular. 14. C. de legiti haered.*

(b) Vide Storia della G. C. *lib. 1. tit. 32. Carol. de Toc. in l. si quis Longobardus de success., & Napodan. in consuet. si moriatur n. 24., & n. 94.*

(c) *In l. filiae dotem 4. C. de Collat.*

(d) V. Istoria della G. C. *ibid., & Gloss. ad Const. ut universis V. Conjugatae autem.*

(e) *Nov. de haered. ab intest. §. si igitur.*

(f) Stor. della G. C. *loco cit.*

(g) *Napod. in rub. de instrum. confectis per Curial. n. 10.*

(h) *Lib. 2. cap. 27. §. 3.*

bliqua non dava luogo a rappresentanza (*a*).

Chiamò i figli di fratelli, perchè agnati, e non già i figli di sorelle, perchè cognati, contro la legge di Giustiniano (*b*), ed in conformità della Longobarda, in virtù di cui sotto nome di fratelli non comprendevansi le sorelle (*c*).

Non ebbe finalmente riguardo alla preferenza de' fratelli germani a' congiunti da un lato, siccome l'ebbe Giustiniano (*d*); nè si sognò mai di tener conto, se non dell' agnazione, giusta la natura de' feudi, e giusta il dettato della legge Longobarda (*e*).

Era cessato il più forte motivo politico del servigio personale, quando s' incominciò a far pratica presso il Re Ferdinando il Cattolico, perchè in qualche maniera s' estendesse la feudal successione; e d'ivi in poi in occasione de' frequenti donativi generosamente fatti a' Sovrani, furon messi loro sempre avanti gli usi di Lombardia, ed i Capitoli del Regno di Sicilia per la proroga fino al settimo grado nella linea collaterale riguardo a' feudi antichi, e per ottenere qualche benigna interpretazione della legge di Federigo anche riguardo a' nuovi, e qualche estensione di persone, e di gradi, non ostante la clausola *ex corpore*. E molto nel vero si è ottenuto, con grandissime riserve però, e camminando sempre a' lenti passi, tutto che altro motivo politico non vi fosse, che quello del ricadere i feudi al fisco.

Non è certamente luogo questo da riferire una dopo l'altra tutte le Grazie, che si sono accordate al Baronaggio del Regno in quanto alla successione, così ne' feudi antichi, come ne' nuovi, le quali si leggono ne' due Volumi de' Capitoli, e delle Grazie, e sono anche registrate fra le nostre Prammatiche sotto il titolo *de feudis*. Per esempio quella del Re Cattolico Ferdinando nel 1507. per la successione del patruo, così ne' feudi antichi, come ne' nuovi (*f*), confermata dall' Imperador Carlo V., ed estesa anche

(a) Storia della G. C. *lib.* 1. *cap.* 32.
(b) *In d. Nov. de haered. ab intest.* §. *si vero neque.*
(c) *Car. de Tocco, & And. de Barul. ad tit. de success.* Storia della G. C. *ibid.*
(d) *In dict. Nov.* 118.
(e) Storia della G. C. *ibid.*
(f) *Capit. R. & Cath. Maj. tom.* 1. *cap.* 17. *pag.* 93., *& Prag.* 6.

che a favore dell'amita nel 1557. (*a*). Quella dell'estensione ne' feudi antichi a' cugini per linea maschile dello stesso Sovrano nel 1536., e 1540. (*b*). Quella del Re Filippo II. del 1570., colla quale si ammisero i fratelli, e le sorelle a succedere ne' feudi nuovi comperati dalla Regia Corte, purchè gli acquistatori in tempo del contratto non avessero figli (*c*), estesa nel 1571. per chi comperasse da' particolari colla stessa condizione [*d*]; la qual condizione fu poi tolta così nel primo, come nel secondo caso nel 1580., e nel 1586. (*e*), e fu estesa parimente a' fratelli, ed alle sorelle uterine nel 1589. (*f*). Quella colla quale ne' feudi nuovi s'ammisero ancora i figli di fratelli, e di sorelle (*g*). La più ampia successione degli ascendenti in essi feudi nuovi accordata nel 1622. colla clausola *dummodo feudum non transeat ad collaterales patris* (*h*). L'estensione fatta fino al quarto grado nel 1655. (*i*), e l'altra fino ad una parte del quinto (*k*). Son cose queste, che devon procedere ordinatamente, secondo che portano i tempi. Qualche cosa intanto se ne potrà leggere presso il Tappia, il qual raccolse tutto ciò, che correva a' suoi dì, nella prefazione, che fece al titolo *de successione feudi, & paragio praestando* (*l*).

Diceano i nostri Dottori, che 'l Principe avvalorar non potea con suo assenso un testamento, in cui non si fosse invitato a succedere nel feudo antico colui, che per essere il più prossimo all'ultimo possessore, ne riconosceva il diritto non già da lui, ma dal primo acquistatore; e pure per la grazia ottenuta dal Baronaggio fu poi permesso d'escludere la donna immediata succeditrice per chiamarvi il maschio, che lei esclusa, fosse più prossimo,

(a) *Ibid. cap.* 1. della *M. Ces. cap.* 11. *p.* 246., & *Prag.* 6.
(b) *Ibid. pag.* 158., & 196., & *Prag.* 11., & 12.
(c) *Ibid. Cap.* & *Grat. cap.* 3. *p.* 257.
(d) *Ibid. cap.* 13. *p.* 158.
(e) *Ibid. pag.* 262., & *Prag.* 25.
(f) *Prag.* 29. *de feud.*
(g) *Capit.* 2. *d. pag.* 262. *V. Prag.* 39.
(h) Cap. di Pilippo III. *tom.* 2. *cap.* 12. *ann.* 1616. *p.* 83., & *cap.* 9. *ann.* 1622. *p.* 127.
(i) *Ibid. p.* 202., & *Prag.* 34.
(k) *Prag.* 37., & 41.
(l) *Tapp. tom.* 6. *tit.* 11. *p.* 99., & *seqq.*

ſimo, ſenza eſſerſi avuto alcun riguardo al diritto acquiſtato dalla donna in forza delle precedenti inveſtiture. Se dunque ciò ſi potè in queſto caſo, perchè non ſi potrebbe in ogni altro, ove il richiedeſſe la ragion dello Stato, alla quale ceder deve ogni diritto particolare? Giuſto è, che 'l Principe non pregiudichi al diritto de' particolari; ma non è giuſto, che un tal diritto prevaler debba alla ragion dello Stato. Altro dunque è il dire, che 'l Principe ordinariamente nol fa: altro, che non poſſa aſſolutamente farlo, anche quando la ragion dello Stato il richiegga; maſſimamente riguardo a' feudi, i quali con tutta l' introduzione dell' adoe non ſono uſciti dall' ordine del Governo politico per ragione dell' anneſſovi vaſsallaggio, e del diritto del ricadere.

E da quel altro motivo, ſe non da queſto, naſce la ripugnanza nell' accordar l' aſſenſo all' ipoteca del feudale? Poſta l'introduzione dell' adoe, nulla perde lo Stato nel paſſaggio d' un feudo d' una in altra famiglia per via di vendita, o di altro contratto; anzi vi guadagna, perchè il feudo da antico diventa nuovo. Non così nell' ipoteche: perde lo Stato, ſe il fiſco conſente, perchè il feudo non può più ritornare al Principe, come gli uſcì dalle mani. Il feudo è patrimonio della famiglia feudataria, ma non è già patrimonio libero d' eſſa famiglia; e la non libertà naſce della ragion dello Stato.

§. XLI.

Della Conſtituzione *poſt mortem*.

VEngo alla Conſtituzione *poſt mortem*, in cui il Legislatore ordinò, che ceſſando di vivere alcun Barone ſottofeudatario d' un Conte, ovvero alcun milite ſottofeudatario d' un Barone, qualora il ſuffeudo dell' uno, o dell' altro foſſe quadernato *ſecundum quid*, doveſſe incontanente darſene parte al Sovrano, con rimettergli un ſolenne inventario, sì del feudale, che 'l defunto avea poſſeduto, e sì de' mobili ereditarj, dovendoſi attendere un reſcritto della Magna Curia per darſi il poſſeſſo del mobile a colui, che la ſteſſa Magna Curia giudicato aveſſe d' appartenerſi.

E quan-

E quanto al suffeudo, o a titolo di Baronia, o a titolo di milizia, *quod ad concessionem munificentiae nostrae spectat, si quando a nobis concedi contingit, ut est moris, literas ad eum, a quo feudum tenetur, curabimus destinare*; quali lettere ricevutesi dal Conte, o dal Barone feudatario quadernato *in capite Curiae*, dovesse egli subitamente, *& nulla mora protracta*, il suffeudo, o che fosse un Castro, o che fosse un semplice territorio, *sive sit Castrum, sive sit terra plana*, a colui, *cui nos concesserimus, assignare*: con esigere intanto il relevio, *ut est moris, pro assignanda possessione terrae concessae*; il quale relevio però non eccedesse le dieci once.

Il chiosator Caramanico non si fa maraviglia di questa legge, perchè ancora al suo tempo i suffendi quadernati *secundum quid* provvedeansi di successore dal Re, e non già dal Conte, o dal Barone, da cui dipendeano. Ed Isernia soggiunge, che quantunque stabilito si fosse il contrario con un Capitolo di Papa Onorio, che comincia *si contingat*, pure a' suoi dì d'un tal Capitolo non faceasi alcun caso, e'l Re provvedea. Ben'inteso, che non per questo il suffeudo lasciava d'essere ereditario, se così si fosse convenuto nel contratto d'investitura; comechè sembri, che i suffeudi per lo più si concedessero ancora a vita (*a*).

E tanto è vero, che 'l concedere tai suffeudi apparteneva al Sovrano, che per delitto di chi possedeagli, ricadeano al fisco, e non già al Conte, o al Barone principale. Anzi sotto gli Angioini fu disputato, a cui dal sottofeudatario si dovesse il relevio, benchè la legge parlasse apertamente contro del fisco (*b*).

Quì Afflitto dopo aver detto, essersi introdotto a' suoi dì d'aggiungere nelle nuove concessioni di Contadi, e di grandi Baronie la facoltà di potere investire anche de' suffeudi quadernati, *alias sine dicta clausula omnia feuda quaternata, ubicumque sita sint in Regno, spectant ad collationem Domini Regis* (*c*); soggiunge, ch'essendo stata la Constituzione *post mortem* corretta col Capitolo di Papa Onorio, si maravigliava, come i Giudici della Magna Curia niun caso facendo di tal Capitolo, continuato avessero a dar corso alla Constituzione; *nam in his, quae sunt juris positivi, Papa habet liberam dispositionem, ut in Capitulo proposuit de concessionibus prebend.*: se non che poteano essi Giudici difenderli col dire, d'aver essi giurato di giudicare *secundum istas sa-*

(a) *Iser. ad Const. post mortem.*
(b) *Glos. ad d. Constit.*
(c) *Afflict. ad dict. Const.*

ſacras Conſtitutiones, *& non ſecundo Capitulum Papae Onorii derogatorium huic Conſtitutioni* (a).

Quanto a' mobili, ſe ne rimette con queſta legge l' eſame alla Magna Curia, la quale dovea giudicare, cui ſi doveſsero. Non è nuovo dunque, che nelle vacanze de' feudi ponga il fiſco ſotto ſequeſtro tutti gli averi del defunto feudatario; non già per approfittarſene, ma per aſſicurarſi dell' integrità del feudo, e per liberarlo, ſe può, dalle pretenzioni de' creditori.

Tutto ciò de' ſuffeudi nobili militari quadernati *ſecundum quid*; che degli altri, che veri feudi non erano, ma appartenenze di feudi, toccava a' Conti, a' Baroni, ed agli altri feudatarj *in capite Curiae* il provvedergli di ſucceſsore, ſenza neppure eſservi biſogno d'aſsenſo del Principe, giuſta lo ſtabilito colla Conſtituzione *Conſtitutionem Divae memoriae*.

Anche l' addotta legge fu parte del Siſtema politico, durante la pratica del ſervigio perſonale, tolta la qual pratica coll' introduzione dell' adoe, i Sovrani non hanno più incontrata difficoltà di concedere nelle nuove inveſtiture la facoltà di ſotto inveſtire nelle vacanze de' ſuffeudi, colla riſerva però dell' aſſenſo, giuſta la Conſtituzione *Divae memoriae*.

§. XLII.

(a) *Ibid. n.* 4., *&* 5.

§. XLII.

Delle Chiese, e della Cherisia a' tempi di Federigo: Continuazione della Storia Cassinese.

Dovendo io, perchè non si rimanga imperfetta la presente Dissertazione, ragionar delle Chiese, e degli Ecclesiastici per quel che riguarda feudi, e regalie a' tempi di Federigo, ragion vuole, che non preterisca la Badia Cassinese, comechè m' abbia precedentemente detto di volerne far parola in altro ragionamento. Incomincio dunque dal 1220., tempo in cui il nostro Federigo già Imperadore rientrò nel Regno; lasciando di ricordare le vicende amarissime, che precedentemente sofferse Montecasino, morta che fu Costanza, e durante l' età pupillare del Re, e la sua dimora in Germania, raccontateci per minuto da Riccardo di S. Germano, autor di veduta di quanto scrisse (*a*).

Ho detto altre volte, e quì replico, che nel 1220. l' Imperadore ricevuto in S. Germano dall' Abate Stefano, si fe risegnar dal medesimo ciocchè a quella Badia stato era accordato da Arrigo. Replico quì le parole di Riccardo, come si leggono nell' edizione del Muratori: *Imperator . . . . . . per Campaniam iter habens, venit in Regnum, & apud S. Germanum magnifice a praedicto Abbate receptus, mensam campsonum, & jus sanguinis, quod usque tunc habuerat concessione Imperatoris Henrici in Ecclesia Casinensi, recipit ab eodem* (*b*). Indi passato in Capoa, e tenutavi Corte generale, dopo avervi pubblicate le venti assise, ne cominciò l' esecuzione a mano armata, con far demolire fortezze, abbattere, e bruciare Città ribelli, scacciar Baroni contumaci, *& caeteris colla flectentibus*, tutto ridurre alla dovuta ubbidienza (*c*).

L' Abate non ripugnò agli ordini del Sovrano, e tollerando con pace il vedersi distrutta la Rocca di Gianola, o sia di Giano,

(a) *Richard. ab ann.* 1215. *ad ann.* 1219.
(b) *Ric. ad ann.* 1220. *apud Murat. R. I. tom.* 7. *p.* 992.
(c) *Ric. ad ann.* 1221., *&* 1222.

no, e la sommità delle mura di S. Germano, si portò colle sue genti per ordine Imperiale all'assedio di Celano unitamente coll' Arcivescovo di Capoa, e col Conte della Cerra, e vi si tenne sinattanto che resasi quella Città, e fattine uscir fuora i cittadini, fu consegnata alle fiamme (*a*).

La sorte poco dissimile d'Isernia, e di altre Città, e Castella: il veder tolte Sessa, Tiano, e Mondragone a Ruggieri dell' Aquila, Sora a Riccardo fratello di Papa Innocenzio, Arce al Cardinal di S. Adriano, Alife, e Cajazzo a Diopoldo, Celano con altri feudi a quel Conte; banditi questi, ed altri Signori dal Regno, come Tomaso Conte di Capoa, Giacomo di S. Severino, e 'l figliuolo del Conte di Tricarico: trasportati i Celanesi in Sicilia, ed in Malta, ed i Saraceni di Sicilia in Lucera di Puglia; con tutti gli altri sorti provvedimenti, che lo Storico ci va raccontando, furono cose da mettere il cervello a partito a chiunque altro fino ad allora alzata avea la testa.

Qual ripugnanza adunque nella prestazione de' servigj ordinarj, e straordinarj, e nel pagamento delle collette? Riguardo a' quali servigj, ed alle quali collette Federigo precedente generale inquisizione, ordinò, che gli Ecclesiastici fossero trattati, come a' tempi di Re Guglielmo il Buono (*b*).

Effetto di tali ricerche riguardo a Montecasino fu un diploma spedito dalla Cancelleria Imperiale nel 1226. che leggesi trascritto da Riccardo nella sua Storia (*c*), col qual diploma Cesare dichiarò, che non intendea alterare ciocchè erasi praticato ne' tempi del secondo Guglielmo; e che come *de ipsis juribus, & rationibus, non constabat*, ne avea fatta far ricerca da Pietro di Abulo, e da Niccolò di Cicala Giustizieri di Terra di Lavoro; *qua clementer inspecta* (disse egli nel diploma), *& per Judices Curiae nostrae diligenti provisione discussa, capitula, quae inferius continentur sic legitime sunt probata, videlicet*. Primieramente, ch' essendosi Guglielmo portato nel Monistero *causa orationis*, l'allora Abate Pietro dell' Isola *fecit colligi collectam per totam Abbatiam per ordinatos Bajulos suos, & ipse procuravit eam*. In secondo luogo, *quod cum aliquis condemnabatur in mercede Curiae Regis, Justitiarii faciebant de persona velle suum, terra remanebat* Ec-

(a) *Ric. ad dict. ann.* 1222.
(b) *Ric. ad ann.* 1223., & 1224.
(c) *Rich. ad ann.* 1226.

Ecclesiae, *&* *omnia bona sua recipiebat Monasterium Casinense*. *&* *si persona*, *quae erat condemnata volebat se redimere*, *licebat ei vendere de rebus suis*. Ecco quì chiaramente spiegato, che la giuridizion criminale in tutto il Territorio Cassinese apparteneva al Principe, e per esso a' soli Giustizieri: che se al reo riusciva di comporre la pena corporale per danaro, apparteneva questa al Sovrano degli effetti del delinquente, con ricadere al Monistero tutto il di più di tali effetti; il che s' intende quante volte la condanna portasse seco confiscazione di beni, che tanto indicano le parole *condemnari in mercede Curiae Regis*. E finalmente, che bastato era a Guglielmo, ed anche ad Arrigo far la richiesta de' servigj ordinarj, e straordinarj in ogni occorrenza, senza poi far inserire i loro Ufiziali nella riscossione de' medesimi. *Item quod cum Imperator Henricus mandasset redemptionem colligi per totum Regnum*, *Abbas fecit colligi partem contingentem ipsam Abbatiam*. *Item quod precatio*, *quae praestabatur Regi Guglielmo*, *per Abbatiam fiebat*, *&* *ministri Abbatis colligebant per Terram Monasterii precationem ipsam*, *&* *Bajuli Regis nunquam visi sunt ibidem ad hoc*. *Item quod si quando aliqua servitia injungebantur a Domino Rege Abbati*, *vel etiam hominibus Abbatiae*, *quod expediebantur per Abbatem*, *monachos*, *&* *ministros ejus*. *Item quod si quae injungebantur Abbatiae*, *expediebantur per Abbatem*, *&* *per homines suos*. *Item quod quando Rex misit stolium in Romaniam*, *Abbas Casinensis dedit milites Domino Regi*, *&* *pro eis collegit per Abbatiam solidos*. E quì conchiuse con ordinare, che così, e non altrimenti si fosse osservato in avvenire: *quare mandamus fidelitati tuae*, *quatenus dictis juribus*, *&* *rationibus*, *per te*, *&* *officiales tuos uti debeas*, *sicut per inquisitionem ipsam legitime sunt probata*. Ecco sotto colore di privilegio una bella dichiarazione de' doveri di Montecasino. Ove son ora i feudi franchi? Ov' è la giuridizione nel criminale? Ove l' esazione delle pene fiscali accordata alla Badia? E dove finalmente i privilegj anteriori alla fondazione del Reame? Il Regno del secondo Guglielmo è l' epoca della ragion del fisco, introdotta da Re Ruggieri, e rimessa in piedi dal ristoratore della Monarchia Siciliana, qual si fu Federigo, checchè conceduto avesse Arrigo, Costanza, o Tancredi.

L' esame, che fu fatto per questa Badia, fu praticato per tutte le Chiese, e per tutti gli Ecclesiastici del Regno in conse-

feguenza d' un editto generale, con cui fin dal 1224. erafi ordinato, che *in collectis, talleis, datiis, & aliis publicis fervitiis* fi faceffe loro quel trattamento, che farebbefi provato efferfi fatto a' tempi di Re Guglielmo II. (*a*).

Dopo ciò non occorre far vedere, come Federigo fatto aveffe mettere in pratica tai ftabilimenti: come riguardo alla Badia il Gran Giuftiziero Arrigo di Morra tenuto aveffe nel 1226. la fua Corte in S. Germano; e non folamente pubblicatovi un editto contra malviventi, ma ftabilitivi ancora Ufiziali Reggj per l' offervanza del medefimo, fotto pena di pagar effi la multa, ch' efatta non aveffero da' trafgreffori, *falvo tamen mandato, & ordinatione Imperiali* (*b*); e come riguardo a' fervigj ordinarj, e ftraordinarj fi foffe praticato di chiamare nell' occorrenze tutti, o parte de' Prelati del Regno, di richiedere il lor contingente di militi, e di armigeri, e d'efigere le annue fovvenzioni in danaro; del che lo Storico medefimo va facendo d' anno in anno ricordanza, col riportare in particolarità la rata, che dovè contribuire la Badia.

Quefta però, e con effa quafi tutte le Chiefe del Regno furono in graviffimo imbarazzo per la rottura fra Cefare, e 'l Pontefice Gregorio IX. dopo la fcomunica del 1227. Il Regno fu affalito dall' armi pontificie, le quali fra le altre Città, e fortezze s' impadronirono di Montecafino, di S. Germano, e di tutte le Terre della Badia. Ma ritornato l' Imperadore di Soria, e fatta forza fopra i chiavifegnati, il Cardinal Pelagio, che fi vide alle ftrette, e fenza danaro, fe dar di piglio a tutto il teforo di Montecafino, e per quello delle Chiefe di S. Germano, il compofe per danaro; e poco ftante all' appreffarfi dell' Imperadore, effendofi sbandato l' efercito Papale, fi ritirò con que' pochi, che potè, nel recinto del Moniftero, e vi foftenne un' affedio, che terminò col renderlo a patti.

Federigo intanto confifcò tutto il territorio Caffinefe, e febbene ftandofi per conchiuder la pace, ordinata poi n' aveffe la reftituzione, vi fece tuttavia raccorre una colletta per la fua fcuderia, fenza neppure efcluderne i cherici (*c*).

La fcomunica a que' tempi era un arme, che imbarazzava af-

(a) *Rich. ad ann.* 1224.
(b) *Rich. ad ann.* 1226.
(c) *Rich. ad ann.* 1229.

assaissimo i Sovrani, e Federigo era un uomo, cui poco costava il promettere, perchè costavagli meno il non eseguire. Non si ritenne adunque nel 1230. dal giurare: *Ut nullus de caetero clericus in civili, vel criminali causa conveniatur. Et quod nullus talleas, vel collectas imponat Ecclesiis, Monasteriis, clericis, & viris Ecclesiasticis, seu rebus eorum. Et quod electiones, postulationes, & confirmationes Ecclesiarum, & Monasteriorum libere fiant in Regno secundum statuta Concilii Generalis* (a).

Ma che fece egli? Riguardo al primo articolo dell'immunità personale, inserì nel suo Codice pubblicato l'anno appresso la Constituzione di Re Guglielmo il Buono divisa in tre parti, e ve n'aggiunse anche una sua propria, siccome ho narrato nella Storia (b): e queste fece rigorosamente eseguire; sicchè l'immunità della Cherisia si restrinse nella sola persona, dove però non si trattasse di grave reato.

Riguardo al secondo, pubblicò nell'anno stesso 1230. un editto, col quale ordinò, che Chiese, Munisteri, Ecclesiastici non più si taglieggiassero confusamente co'laici, *salvis illis servitiis, ad quae certae Ecclesiae, vel personae tenentur nobis specialiter obligatae* (c). E sotto una tal riserva seguitò ad esigere da Chiese, e da Ecclesiastici servigi, e collette secondo il bisogno, che veramente n'avea; ed in conseguenza più frequentemente, ed a maggior ragione di quello, ch'erasi praticato a' tempi di Re Guglielmo il Buono.

Lo Storico Riccardo va d'anno in anno raccontandoci tali esazioni, con registrare in particolarità ciocchè in ciascun' anno dovè contribuire Montecasino in uomini, ed in danaro, ora a titolo d'ajutorio, ed ora di prestito; nel che poco giovarono le censure del Pontefice contro la Cherisia, che non ricusasse di contribuire. Così nel 1233. tutti in generale i Prelati, nientemeno che i feudatarj laici furono citati a presentarsi sotto l'insegne *cum toto servitio*. Nel 1235. fu ordinata una colta generale, e'l solo S. Germano venne tassato in once 400. *pro adoramento*, ed in altre 200. a titolo di prestanza. Altra simile se ne ordinò nel 1236.; ed oltre alle once 400., S. Germano dovè pagarne altre 300. nell'anno appresso per lo ristoramento della Rocca di

(a) *Rich. ad dict. ann.* 1230.
(b) *Lib.* 2. *cap.* 28.
(c) *Rich. ad dict. ann.*

di Giano. E così ancora nel 1238. (a).

Nell'anno poi 1239. dopo la nuova scomunica Papale, fuori dell'ordine dato di doversi somministrare il solito sussidio, nommeno dalla Badia Cassinese, che *a subditis ejusdem Monasterii cellis, sicut a caeteris de Regno Cathedralibus Ecclesiis*, obbligò tutti gli Ecclesiastici subordinati a' Cassinesi a sostentare le truppe, che pose di presidio nel Monistero. Sebben poi in grazia dell'Abate, che stava attualmente servendolo nell'esercito colle sue genti, dispensò per quell'anno all'esazione della colletta.

Ma per tutte le altre Chiese, e per tutta la Cherisia del Regno, ecco quello, che impose in un terribile editto, che pubblicò nell'anno stesso 1239. *Item a Cathedralibus Ecclesiis per se exigatur, & imponatur pro Imperiali Curia adiutorium secundum modum, & potentiam facultatum suarum. Nihilominus & a Canonicis eorum Diaecesum sibi subditis, presbyteris, & clericis, secundum facultatem eorum. Idem exigatur ab Abbatibus Monachis nigris, & albis* (b).

Ed essendosi vie maggiormente inasprite le cose nel 1241., mentre il Pontefice mandava collettori per tutte le Chiese di cristianità, siccome narra Matteo Paris; Federigo diè di piglio a tutti gli ori, argenti, e vesti preziose delle Chiese del Regno, compresavi Montecasino. Disse per tenerle in deposito, ma poi s'appropriò tutte quelle, che non furono ricattate per danaro. Questo, ed altri maggiori eccessi furono conseguenze funeste di quella maledetta discordia tra'l Sacerdozio, e l'Imperio.

Rispetto poi alle elezioni de' Prelati, Federigo non era contento neppur del trattato tra Adriano IV., e Re Guglielmo I., non che dell'altro tra Innocenzio, e Costanza. Riguardava egli i Prelati come suoi feudatarj, e voleva in tutti i conti, che nel temporale dipender non dovessero, che da se solo.

Voglio quì riferire ciocchè si praticò nell'elezione dell'Abate Cassinese. Nel 1237. prima di procedersi a tale elezione, ne fu richiesto, ed ottenuto il permesso dal Principe: e quella seguita in persona di Pandolfo di Santo Stefano, se ne diè parte all'Imperadore, ed al Papa. Il primo destinò due Arcivescovi, ed un Vescovo ad esaminarne la sufficienza; ma poichè il secondo ricusò assolutamente d'ammetterlo, si passò ad una nuova elezio-

(a) *Rich. ad dict. ann.*
(b) *Rich. ad dict. ann.*

zione, che per discordia degli elettori fu rimessa all' arbitrio dell' Arcivescovo di Messina. Nominò questi in Abate un tale Stefano di Cervano, Monaco Cassinese non ancora assunto all' ordine sacerdotale; e poscia che a que' religiosi piacque la scelta, due di essi se ne destinarono per l' Imperadore, *ut suum in eum dare dignaretur assensum;* ed ottenutolo, se ne fece la presentazione al Pontefice, che pur esso l' ammise: e così Stefano, ordinato che fu Sacerdote in Roma, passò a prender possesso della Badia; donde si trasferì incontanente in Lombardia *ad Imperatorem, a quo benigne satis receptus est, & ibidem fidelitatis sibi praestitit sacramentum* (a).

E per non dipartirmi da' Cassinesi col continuarne la Storia, dico, che Federigo dal 1230. in poi non lasciò di tener custodita la Rocca di Giano, la quale fe porre in miglior ordine a spese de' sudditi del Munistero. Ed intanto il Gran Giustiziero in conseguenza della Constituzione *capitaneorum* nel 1232. tenne la sua Corte in S. Germano, e vi pubblicò un editto contra i malviventi, con commetterne l' esecuzione a' Ministri Imperiali, che vi lasciò a titolo di Giurati (b). E nel tempo stesso un altro Ministro dell' Imperadore vi passò ad inquirere intorno a' sudditi demaniali del Principe, ch' eransi fissati nel territorio Cassinese a titolo, o di livellarj, o di raccomandati, per fargli quindi dilogiare giusta il disposto nelle Constituzioni *quisquis burgensibus*, e *cum universis* (c). Ed è da credere, che così praticato si fosse per tutto il Reame.

Nel 1240. poi, dopo la scomunica, il Monistero fu occupato, e ritenuto dalle genti del Sovrano, con essersene scacciati via i Monaci, a riserba di soli otto; quantunque l' Abate continuasse a servire nell' esercito co' suoi militi, ed armigeri. *Eodem anno* (son parole di Matteo Paris) *Mons Cassinensis in expugnabilis captus est a fidelibus Imperatoris* (d). E nel 1241. anche Montecasino soffrì lo spoglio di tutti i residui non tocchi dal Cardinal Pelagio.

Ma io non intendo innoltrarmi in tutti gli orrori di quella feral contesa, la quale terminò coll' eccidio della Casa di Svevia. Piacemi solamente di dire, non esservi memoria, che Fe-

(a) *Rich. ab ann.* 1237. *ad* 1239.
(b) *Rich. ad dict. ann.*
(c) *Rich. ibid.*
(d) *Matth. Par. pag.* 353.

derigo fosse stato mai accusato d'aver vietato alle Chiese del Regno il poter acquistar beni stabili. Nulla di ciò nell' invettiva del Vescovo di Carinola: nulla nella sentenza di Papa Innocenzio IV., e nelle sue pistole: nulla appresso il Corio, il Villani, il Malaspina, il Cardinal d'Aragona, il Rainaldi, e quanti lalora, e di poi scrissero memorie di quell'età, quantunque non siavi stata accusazione vera, o non vera, di cui non abbiano caricato questo odiatissimo Principe. E perchè ciò? Perchè la Constituzione Normanna rinnovata da Federigo fu per gli esenti, ed esenti sotto i Normanni non erano in Regno, che i soli Ordini militari. Federigo poi, che sulle Chiese del Regno fondava il suo maggior capitale, stato sarebbe in contraddizione con se medesimo, se avesse loro proibiti gli acquisti, i quali ridondavano a pro del suo fisco.

Quando dico, che per disposizione Normanna ritenuta da Federigo non si fecero esenti, che i soli Ordini militari, non intendo d'escludere assolutamente tutte le Cattedrali, e le Badie, fra le quali non v' ha dubbio, che nulla contribuir dovessero per servigi ordinarj, e straordinarj quelle, che non possedeano beni feudali; e non dovessero concorrere negli ajutorj, e nelle collette quelle, che tanto possedessero di allodj, quanto potea bastare al servigio divino, ed al sostentamento de' Ministri del Santuario. Non per questo però vietato veniva loro l' acquistare, perocchè i fondi passavano alle Chiese co' respettivi loro pesi: *quae in demanio in demanium*, & *quae in servitio in servitium*, come si disse nella concessione fatta alla Cattedrale di Palermo.

Non così riguardo agli Ordini militari, conciossiachè a questi per instituto non fosse permesso, nè di servire personalmente contra Cristiani, nè di contribuire in danaro; e perciò di essi soltanto potea dirsi allora, che assolutamente *servitium Curiae non debebant*.

Che poi sotto i Normanni, e massimamente sotto il secondo Guglielmo si fosse conceduta ad alcuna Chiesa qualche immunità da i pesi sopra gli allodj posseduti, è facile il crederlo; ma non così sopra il feudale. Tengo tuttavia per fermo, che qualora per privilegio si fosse accordata tale esenzione, allora la Chiesa esente entrava nel divieto della Constituzione *Praedecessorum*, nè potea acquistare altri beni senza una deroga espressa ad una tal legge. In

In rivolgendo io tempo fa il Dizionario del Du-Cange colle giunte fattevi da' PP. di S. Mauro (a), sotto la voce *Burgosatica* m' imbattei casualmente nel seguente esempio. *Marten. tom. 2. collection. ann.* 1184. *Non permittas, fratres praedictos contra privilegia ipsa, & contra justitiam molestari, dum tamen feudalia, & burgosatica Regni nostri non sint, nec usurpent auctoritate ipsorum privilegiorum, in quibus generali vocabulo acquisita cum justis acquirendis reconfirmentur eisdem, nulla de Constitutione praedecessorum nostrorum, & nostra habita mentione, per quam loca religiosa, quocumque alienationis titulo per mansuetudinis nostrae sacrum oraculum acquirere sibi feudalia, vel burgosatica prohibentur.*

Anzioso allora di scoprirne il netto, ricorsi all' additata Collezione del Martene, e del Durand; e poichè nel Du-Cange la data del 1184. era visibilmente falsa, per non essere il nostro Federigo a quel tempo ancor nato; mi presi la pena di rivedere gl' Indici del primo, e del secondo tomo d' essa Collezione, ove son registrati anno per anno tutti gli anecdoti, che contengonsi in ciascun tomo: nè tralasciai d' esaminare gl' Indici generali delle cose notabili; ma non per tutto ciò mi riuscì di scoprire la traccia del ricercato rescritto. Avrei volentieri scorso tutto il corpo di questi due libri, ancorchè voluminosi, se il tempo, ed il luogo me l' avessero permesso; ma come poterlo in una pubblica Biblioteca, quale è quella di S. Angelo a Nido, ove non fu poco ritrovare questa Collezione in cinque volumi in foglio, la quale è fuori dell' Indice generale di essa Biblioteca?

Lascio dunque a chi ha miglior agio il farvi, se vuole, una più esatta ricerca, la quale non sarebbe certamente infruttuosa, perocchè potrebbe condurre alla più sicura intelligenza della oggidì tanto famosa Constituzione *praedecessorum*. Credo intanto d' appormi al vero, se dico, che l' additato rescritto deve riguardare alcuno degli Ordini militari, o qualche Badia per ispezial privilegio fatta esente da' pubblici pesi; perocchè nel rescritto si vuole, che ad un luogo immune non si dovessero menar buoni privilegj di nuovi acquisti senza un espressa deroga alla Constituzione.

Voglio tuttavia aggiungere al fin quì detto, che nella Sicilia la Constituzione *praedecessorum* fu confermata da Re Federigo d' Aragona con suo Capitolo (b), e poi rinnovata per pram-

(a) *Du-Cang. edit. Par. an.* 1732. (b) *Capit. Regni Sic. ann.* 1269. *cap.* 24.

matiche (*a*). E come colà non si fece entrare il terzo a decidere sugl'interessi dello Stato, fu con altro Capitolo di esso Re Ferderigo d'Aragona ritenuta l'antica pratica, che i cherici dovessero contribuire nelle collette per quanto avessero di beni patrimoniali; perchè quanto a' beneficj Ecclesiastici contribuivano per essi le Chiese (*b*).

Facciasi intanto riflessione sopra un punto di Storia, ed è questo, che i Prelati fra noi fino a tanto, che non goderono esenzioni, reputati furono *Principes Regni*. Fecero essi parte nella Magna Curia del Sovrano, entrarono ne' Congressi della Nazione, furono chiamati nell'Assemblee Provinciali, e Federigo medesimo gli volle inquisitori segreti dello stesso Gran Giustiziero. Nulla di ciò poscia che le loro Chiese, quando feudi non possedessero, si vollero esenti da' pubblici pesi, nè si fe correre l'antica pratica nelle loro elezioni.

Lo spirito della Constituzione *praedecessorum* era, che non potessero andare insieme esenzione, e libertà d' acquistare. Ma la legge fu intesa altrimenti, e tenendosi come scomunicata, fu messa totalmente in disuso. Che ne adivenne? Voglio, che 'l dica il seguente ricorso del Comune di Napoli fatto nel 1712. il quale ricorso ho stimato di trascrivere quì per intero, perchè radissimi sono gli esemplari de' Capitoli, e delle grazie del Regno, ove leggesi, come siegue.

LA REYNA GOVERNADORA.

Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo Cavallero de lo ynsigne orden del Toyson de Oro mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles, en interim. Por parte de esta mi Fidelissima Ciudad, y Reyno se me ha presentado un Memorial del tenor siguiente.

SACRA CESAREA, E CATTOLICA MAESTA'.

La Fedelissima Città, e Regno di Napoli con umilissime suppliche espone a' piedi della M. V., come fra l' altre sue miserabili sciagure, si ritrovano rid otte a tal segno l' Università

(a) *Pragm. Regni Sic. tom. 3. tit. 23. pag. 1. ad 6.*
(b) *Cap. 22. dict. ann. 1269.*

tà del Regno, che in buona parte sono inabili a sodisfare quei pesi, che da' Serenissimi Re Predecessori furono imposti per sostentamento della Corona, e della Cassa militare; e per maggior afflizione si osservano tutto dì ridursi a sì fatta impotenza l'altre Comunità, che per lo passato hanno sostentato i carichi stabiliti; e di si grave male la principal radice è la strabbocchevole licenza, che si prendono gli Ecclesiastici di accrescere continuamente il loro Patrimonio colle compre de' beni stabili, e specialmente de' terreni destinati alla coltura; imperciocchè godendo gli Ecclesiastici l'immunità dal pagamento di que' tributi, che si devono al Principe su li beni de' Vassalli per mantenimento dello Stato, a proporzione, che si scema il peso a que' beni, che passano in podere degli Ecclesiastici, si accresce all'altre robe, che rimangono sotto al dominio de' Laici. Concioffiacosachè essendo stabilito il tributo, a cui deve ogni Comunità essere sottoposta, ripartendosi questo a principio sopra centomila scudi di stabili, passandone poi cinquanta al dominio degli Ecclesiastici, viene a cadere tutto il peso sopra gli altri cinquanta a' Laici rimasti, li quali finalmente non essendo di tanto peso capaci, con detrimento del Real Patrimonio, vengono dichiarate le Comunità impotenti alla sodisfazione debita al Real Fisco, e per tal via il danno delle particolari Università passa allo Stato, ed al Principe. Laonde volendosi rimediare a sì grave disordine, che senza dubbio manda in rovina lo Stato, fu stabilito nella Prammatica 3. del Regno sotto il tit. de Cler., & Diacon. Selv., *che per tutti li beni de' Laici, che si trovavano alienati, o per l'avvenire si alienassero, o passassero in mano de' Cherici, o di Ecclesiastiche persone, dovessero i medesimi Cherici, o Ecclesiastici possessori contribuire al pagamento de' pesi universali di ciascuna Università, o Terra del Regno nella maniera stessa, che prima dell'alienazione contribuivano i Laici.* Signora, *è agevole il discernimento della giustizia di questa legge colla guida del solo buon senso, e toglie ogni dubbio, che potesse muoversi contro ad essa, il vedersi costantemente praticata in tutti li Reami, e Stati di Europa, e specialmente nello Stato di Milano sottoposto al Fedelissimo Dominio della Maestà Vostra; imperciocchè nell' anno 1700. fu in quel Ducato stabi-*

bilito per legge senza controversia ricevuta, che bona transirent cum onere suo; *in guisa, che acquistandosi dalla Chiesa, o da persone Ecclesiastiche per mezzo di successione, o per mezzo di contratto, li beni acquistati rimanessero sottoposti a i carichi, nientemeno che quando da i secolari erano posseduti, senza eccettuare da questa regola neppure le robe, che si concedono per Patrimonio a' Sacerdoti, la qual regola costantemente si osserva tuttavia nello Stato di Milano, essendo stata confermata dall' Imperador Carlo V. nel* tit. de Oneribus. *Ma nel Regno di Napoli fatalmente sottoposto a tutti li travagli, che possa cagionare la licenza degli Ecclesiastici, questa giustissima legge è stata da' medesimi contrastata sotto colore, che offendesse la libertà Ecclesiastica; laonde si è introdotta la pratica, che gli Ecclesiastici* pro bonis emptis, & donatis, *siano tenuti a contribuire al pagamento di quelle tasse, che s' impongono per sodisfare le annualità de i debiti contratti dalle Università per pubblico servigio, prima che venissero in mano de' medesimi Ecclesiastici, ed in questo tenore se ne spediscono gli ordini dal Tribunale della Regia Camera. E nondimanco a sì picciola porzione di ciò, che sarebbono obbligati gli Ecclesiastici, eziandio non vogliono soggiacere: imperciocchè i Prelati del Regno sotto varj pretesti n' impediscono l' esecuzione, e specialmente hanno posto in campo le pretenzioni, che essi siano i Giudici della somma delle Collette; volendo parimente diffaminare, se siano giuste, o eccessive. Vogliono di più, che ed essi s' abbia da ricorrere per l' esecuzioni, che sovvente è bisogno, che si facciano contro gli Ecclesiastici, che resistono a' pagamenti; dimodochè le povere Università implicate fra tante controversie, dopo gravissima spesa, non ritraggono sussidio alcuno dagli beni degli Ecclesiastici. A ciò si aggiunge, che nello Stato di Milano sono sottoposti a' carichi personali tutti coloro, che coltivano li beni degli Ecclesiastici, e tengono a pigione le loro case, e la porzione colonica de i frutti, che spetta al conduttore de' beni fruttiferi, che volgarmente in Milano si chiama la Colonica, ed è generalmente giudicata la metà de' frutti, soggiace a' pesi, come tutti gli altri beni de' secolari. Ma nel Regno di Napoli non vogliono gli Ecclesiastici, che abbiano luogo questi stabilimenti. Nondimanco, quando*

do pure gli Ecclesiastici del Regno di Napoli riducendosi fra' limiti della ragione si contentassero di soggiacere alle suddette leggi, non perciò si eviterebbe la rovina del Regno, che nasce dalla licenza, che dagli Ecclesiastici si gode di acquistare a lor piacere beni stabili; imperciocchè fatta la ragione dagli Esperti di questo Regno, comunemente affermano, che delle tre parti delle rendite, presso che due si ritrovano nelle mani loro, dalle quali non possono mai ritornare in podere de' Laici per le leggi strettissime fatte a beneficio degli Ecclesiastici: e fra qualche tempo saranno acquisto del rimanente, perchè abbondando di denari raccolti da' legati, e dagli avvanzi delle lor amplissime rendite, del continuo fanno compre di beni stabili. Quanti mali da questo disordine succedano, ben può comprenderlo l'alta mente della Maestà Vostra. Primieramente l'Università si renderanno del tutto inabili al pagamento de' Fiscali, e degli altri pesi, a' quali soggiacciono. Per secondo si distruggono le famiglie nobili, che sono il nerbo principale de' Reami, e i Laici si ridurranno ad uno stuolo di contadini, e di artiggiani. Per terzo li Cittadini Napoletani è bisogno, che si riduchino ad abitare ne' Borghi; imperciocchè essendo piena la Città d'infinite Chiese, e Munisteri (i quali a guisa di tante Cittadelle ingombrano tutti li quartieri di essa) ogni giorno si veggono obbligati i Napoletani a vendere forzatamente le cose loro agli Ecclesiastici, pro amplianda Ecclesia, vel Monasterio. *Laonde gli altri Principi di Europa per mettere argine a tanti mali, che non lasciavano di fare gli Ecclesiastici ne' loro Stati per mezzo degli acquisti de' stabili, hanno fatte leggi strettissime, con le quali hanno vietato a' Laici qualunque sorte d'alienazione di beni stabili a favore degli Ecclesiastici, senza permissione del Principe. Per tal ragione in Portogallo non possono i Munisteri, e le Chiese comprare poderi senza permissione del Re, e se qualche stabile, o per eredità, o per altra via scade a gli Ecclesiastici, sono tenuti di venderlo a' Laici fra un'anno*. Molina tract. 2. de just., & jur. Driedonius lib. 1. part. 3. num. 4. de libert. Christ. *Un simile Statuto si trova nella Valenza, come narra Pietro Belluga* in Specul. Princ. rubr. 14. *Ad essemplo di queste leggi Carlo V. promulgò per la Fiandra una legge, che le Chiese non potes-*

tessero acquistar più cose immobili, Guicciard. in differ. Flan. *In Inghilterra ne' tempi, che vi fioriva la fede Cattolica, provide con legge Eduardo III., che non fusse lecito a' Monaci comprare poderi, e che altresì a' laici non fusse lecito lasciarli ad essi in testamento, come osserva Polidoro Vergilio, che ne porta l' osservanza fino a' tempi d' Errico V.* Polid. Verg. in Histor. Anglica, Bodinus lib. 5. cap. 2. de Republica. *Nella Francia è stabilito, che niuna Chiesa, Munistero, o Chierico possegga robe senza lettere di riscatto*. Papuf. lib. 1. Rhaprod. arrest. tom. 4., & ad consuetud. Borboñ. 25., & 279. Joan. Faber ad l. quoties Cod. de rei vindic. *E nella Francia medesima non si può lasciare a' Monaci alcun legato*. Anneus Robertus rerum: Judicat. lib. 4. cap. 3. Teuret. *degli abusi* cap. 7. num. ult. *Nella Germania parimente in molti Senati non lece vendere a' Chierici robe immobili*, Gaillus lib. 2. obser. 32. num. 5. *E spetialmente questo statuto fu fatto nella Sassonia fin da' tempi di Carlo Magno, come osserva Baldo* Consil. 174. tom. 5. *In Venezia, e nel suo Stato vi sono le leggi, che nessun secolare possa alienare a pro degli Ecclesiastici*. Fulgentius Bregeja contra Baronium, Bodinus lib. 5. cap. 2. *Nello Stato di Milano è stabilito per gli Statuti, e per le* nov. Consult. *nel* tit. de Gan. Collegii: *Che niuno non soggetto alla giurisdizione del Principe possa acquistare beni stabili, o dritti, o ragioni, come censi, e cose simili, per successione, o per contratti senza l' assenso del Principe, sotto pena di confiscazione di detti beni, e diritti. E quantunque il Senato, che tiene tutta l'autorità del Principe in dispensare, suole concedere tale assenso, quando non ci ha inconveniente, però non concede mai l' assenso, se prima non riceve dall' Ecclesiastico pleggiaria laica di non declinare il foro secolare, e di pagare tutti li carichi Regj, o publici imposti, ed imponendi, obligando perciò specificamente li beni medesimi, ed in fatti pagano puntualmente. I luoghi Pii di quello Stato non godono immunità, nè reale, nè personale, fuorchè l' Ospedale Maggiore di Milano; nel che non si considera danno alcuno del Pubblico, perchè le sue rendite si spendono in opera così pia, e di beneficio de' poveri; e tiene per istituto, che venendoli qualche eredità, subito, o quanto più presto può, vende li beni*

beni stabili per pagare li debiti contratti per la manutenzione dell' opera, essendo sempre l' esito superante l' introito; e si contenta quel luogo pio senza ingrandirsi di conservare que' beni antichi, ch' ebbe per sua dotazione dal Principe, ovvero da' Benefattori. Basius de poenis num. 43. Signorolus de Homodeis Conf. 21. Statut. Civit. Mediolan. *In Napoli solamente non si è posto giammai il capo a rimediar da senno a questo disordine, salvo che vi è una Costituzione fatta da Federico II., la quale proibisce alienare agli Ecclesiastici le robe, delle quali si pagano le rendite alla Corte, e se per eredità li pervenissero, sia tenuta la Chiesa fra un anno venderle a' secolari, o locarle, il che non facendo decadano al Fisco:* de rebus stabilibus Ecclesiasticis non alienandis. Praedecess. tit. 29. fol. 177. *Ma questa Costituzione non ha avuta la sua osservanza nel Regno predetto. Del rimanente, Signora, queste leggi non solamente vengono giustificate dall' autorità de' Santi Padri, e de' Santissimi Principi, che fiorirono ne' primi secoli della Chiesa, come si è dimostrato da' valentissimi DD., ma si rende ancor manifesta la sua giustizia per le seguenti fortissime considerazioni, che non si possono da chi che sia mettere in dubbio. Su di qualunque bene stabile tre spezie di diritto, e di dominio riconoscono i DD. Il primo è quello del particolar cittadino, al quale per giusti titoli appartiene la roba, e chiamasi diritto privato. Il secondo spetta a tutto il Comune di que' cittadini, fra' quali è noverato il possessore dello stabile, potendo da esso percipere, o tributi, o altre commodità, secondo il bisogno; ed oltre a ciò, possono gli altri particolari cittadini acquistare su quella roba qualche ragione, servitù, o veramente dominio per varj contratti dalle leggi stabiliti; e questo secondo dominio, che riguarda il Comune, è da DD. chiamato dominio di società, ovvero di contrattazione. Il terzo dominio appellasi di autorità, e di giurisdizione, e a norma degli altri due dominj spetta al Principe, ed è inseparabile dal Principato. Senza dubbio, Signora, il dominio del Principe su li beni stabili è incomparabilmente maggiore, e più eccellente degli altri due, perchè da esso vengono governati, e sostenuti, e possono fra i termini della ragione essere aumentati, diminuiti, ed anche distrutti dalla sua autorità.*

Il secondo luogo di eccellenza spetta al dritto della Comunità, di cui è membro il particolar cittadino, dovendosi per costantissima regola da tutte le leggi approvata anteporre il bene del corpo a quello delle membra, essendo tenuto ogni particolar Cittadino a sagrificare la sua propria vita, non che i suoi beni, per lo beneficio della sua Patria. L' ultimo adunque è il dominio privato de' Cittadini, il quale è soggetto a gli altri due, che lo diriggono, e ne ricevono commodo, e vantaggio giusta l' occasioni, che ciò prescrivono. Adunque se si può da chi possiede il dominio privato stabilire, che li suoi beni non escano da un determinato ceto di persone, in guisa che ne rimangano escluse le persone Ecclesiastiche; come non possono fare il medesimo li possessori degli altri due dominj senza controversia più eccellenti, ordinando che li stabili non escano dalle mani di quelle persone, che alla giurisdizione del Principe sono sottoposte, come ragionevolmente si è stabilito in Spagna, in Francia, in Germania, e negli Stati di Venezia, e di Milano? Di più se per avventura uno stabile passa dal dominio di alcun Laico a quello degli Ecclesiastici, non si estinguono, nè si possono estinguere le ragioni, e le servitù, che altri cittadini possedevano su quello stabile, & indubitatamente godono costoro i medesimi diritti, che prima; come adunque si può pretendere dagli Ecclesiastici, che in tal caso si estinguano i diritti del Principe, e della Communità, senza comparazione più eccellenti di qualunque diritto delle private persone? Laonde come possono negare, che il Principe, e l' Università possano ricavare i tributi, come prima che passassero in potestà degli Ecclesiastici facevano. Per lo che supplicano la Maestà Vostra, che per quella somma autorità, che Iddio l' ha concessa, con obbligazione d' impiegarla in pro de' suoi sudditi, rimanga servita di ordinare. Primieramente, che inviolabilmente si osservi nel Regno di Napoli la suddetta Pramm. 3. *sotto il titolo* de Cler. &, Diac. Selv. *rimosse tutte le pratiche in contrario con tanto detrimento delle povere Università introdotte. E per secondo stabilisca per legge inviolabile, che non possano i beni stabili per qualunque ragione uscire dal dominio delle persone soggette alla giurisdizione della Maestà Vostra, senza dispensa del Collaterale, con le condizio-*

zioni, che appunto nello Stato di Milano si osservano; *e che se per avventura o per legato, o per altra qualunque via scade qualche stabile a si fatte persone, debbano venderlo fra un' anno; passato il qual tempo, debba vendersi* sub hasta, o ex officio Judicis, *o ad istanza di qualunque del Popolo, e consegnarsi ad esse il prezzo. In somma non possano acquistare beni stabili* nec directe, nec indirecte, *cioè nè per se stessi, nè per mezzo di altre persone. Tanto si spera da quel Principe destinato da Dio per ristoratore della Monarchia di Spagna, e che Iddio per lunga età, secondo i voti de' suoi Popoli, si degnerà conservare.*

E vista su instançia. He venido en engargaros, y mandaros (como lo hago) que oyendo al Collateral, y Tribunal de la Camara me informeis con lo que se os ofreçiere, y pareciere, sobre todo lo que en el preinserto Memorial expressan essa mi Fidelissima Ciudad, y Reyno, a fin de que en caval intelligençia de todo pueda yo tomar la resolucion, que hallare por mas justa, y conbeniente. De Barzellona a 19. de Março de 1712.

YO LA REYNA.

Vidit Miro Regens. Vidit Mauleon Regens.
Vidit Hualte Regens. Vidit Modegnani Regens.

Lugar de Sello. Alvarado, & Colomo Secret.

In Part. Neap. 1. à fol. 117.

Al Virrey de Napoles para que oyendo al Collateral, y Tribunal de la Camara, informe sobre todo lo que en el preinserto Memorial de aquella Fidelissima Ciudad, y Rayno se expressa.

Die 26. mensis Aprilis 1712.

Illustrissimus, & Eccellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque man-

mandat, quod retrofcriptae Regales literae fuae Catholicae Majeftatis exequantur juxta illarum feriem, continentiam, & tenorem, hoc fuum, & Regia Camera Summariae confultationem faciat cum voto.

Guerrero Regens. Gaeta Regens.
Argento Regens.
Maftellonus.

In Literarum fuae Majeftatis VI. fol. 177. Imperatus. Foris. Al Illuftre Conde Carlos Borromeo, Primo Cavallero de lo Infigne orden del Toyfon de Oro, mi Virrey, Lugartenieñte, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim (a).

Anche nell' addotto ricorfo fi parla della Conftituzione di Federigo come di una legge generale ftabilita in origine per tutte le Chiefe del Reame; e ciò perchè tale incominciò tofto a divenire fotto gli Angioini per effetto delle efenzioni; e come tale fu tenuta per ifcomunicata, e meffa generalmente da parte.

Ma io non fono ancora a cotefti tempi; termino qui dunque la prefente oramai troppo proliffa Differtazione, per ripigliar poi, e profeguire a fuo luogo l' intraprefa carriera.

Fine del Tomo II.

(a) Cap., e Grazie tom. 2. Grazie dell' Imper. Carl. VI. *car.* 242. *feq.*